

Quaderno di storia del penale e della giustizia

1 / 2019



La paura

Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su violenza, ordine, sicurezza e diritto di punire



Quaderno di storia del penale e della giustizia

1 / 2019



La paura

Riflessioni interdisciplinari per un dibattito
contemporaneo su violenza, ordine, sicurezza
e diritto di punire



Quaderno di storia del penale e della giustizia

rivista annuale

1 / 2019

ISSN (print) 2612-7792

ISBN 978-88-6056-621-8

© 2019 eum edizioni università di macerata,
Italy

Il logo, da un disegno di Pablo Picasso, è tratto dall'*ex-libris* di Mario Sbriccoli

Comitato di Direzione

Ninfa Contigiani, Luigi Lacchè (Coordinatore), Paolo Marchetti, Massimo Meccarelli, Monica Stronati

Consiglio scientifico

Alejandro Agüero (Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de Córdoba - CONICET, Argentina), Yves Cartuyvels (Université Saint-Louis, Bruxelles, Belgique), Patrick Cavaliere (Laurentian University, Ontario, Canada), Paul Garfinkel (Simon Fraser University, British Columbia, Canada), Mary Gibson (John Jay College of Criminal Justice, City University of New York, USA), Karl Härter (Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main - Institut für Geschichte der Technischen Hochschule Darmstadt, Deutschland), Marta Lorente Sariñena (Facultad de derecho, Universidad Autónoma de Madrid, España), Michel Porret (Département d'histoire générale, Université de Genève, Confédération suisse), Philippe Robert (CESDIP, Directeur de recherches émérite CNRS, France), Stephen Skinner (Law School, University of Exeter, Great Britain), Thomas Vormbaum (FernUniversität in Hagen, Deutschland)

Editing

Francesca Martello

Indirizzo

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata, Via Garibaldi 20, 62100 Macerata, Italia

web: riviste.unimc.it/index.php/qspg

e-mail: luigi.lacche@unimc.it

Editore

eum edizioni università di macerata

Corso della Repubblica, 51 - 62100 Macerata;
tel. (39) 733 258 6080

web: eum.unimc.it

e-mail: info.ceum@unimc.it

Progetto grafico e impaginazione

Carla Moreshini

I numeri del *Quaderno di storia del penale e della giustizia* sono consultabili gratuitamente a partire dai siti web del periodico e dell'editore e rilasciati nei termini della licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International CC BY-NC-ND 4.0.

Sommario

La paura. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su violenza, ordine, sicurezza e diritto di punire

Luigi Lacchè, Massimo Meccarelli

- 7 Paura *in criminalibus*: il problema penale tra sentimento umano e dinamiche sociali

Passaggi

Luca Scuccimarra

- 17 Semantiche della paura. Un itinerario storico-concettuale

Roberto Mancini

- 35 Dialettiche della paura nella società dell'astrazione

Francesco Benigno

- 55 La paura estrema in politica: sui concetti di terrore e terrorismo

Roberto Cornelli

- 63 La paura nel campo penale: una storia del presente

Storie del diritto penale

Mario Piccinini

- 91 Stagioni del panico. Prime linee di ricerca

Emilia Musumeci

- 113 La paura del *crimen occultum*. Declinazioni del veneficio in antico regime

- Floriana Colao
129 Paura e legittima difesa. «Questioni di moderame» tra Otto e Novecento
- Giacomo Pace Gravina
147 «I contratti conclusi sotto l'impero tirannico della paura». L'accezione del timore nel diritto delle obbligazioni dell'età dei Codici
- Luigi Lacchè
159 La paura delle «classi pericolose». Ritorno al futuro?
- Michele Pifferi
179 Paure dello straniero e controllo dei confini. Una prospettiva storico-giuridica
- Marco Nicola Miletta
199 La paura del processo. Spunti nella penalistica italiana (secoli XVIII-XX)
- Lessico e politica del diritto penale**
- Ombretta Di Giovine
239 Un punto di vista alternativo? Dal diritto *della* paura al diritto *alla* paura
- Andrea Francesco Tripodi
263 Dal *diritto penale della paura* alla *paura del diritto penale*.
Spunti per una riflessione
- Grazia Mannozi
275 Il «ruolo» della paura nel diritto penale e nelle scelte di politica criminale
- Claudia Storti
295 A proposito di uso politico della paura

Luigi Lacchè, Massimo Meccarelli

Paura *in criminalibus*: il problema penale tra sentimento umano e dinamiche sociali

1. *Un duplice inizio*

Questo primo Quaderno del Laboratorio di storia del penale e della giustizia segnala un duplice debutto: del Laboratorio nato nel 2018 e del primo numero monografico – pubblicato on-line e ad accesso libero¹ – che ne è il principale esito.

Il Laboratorio nasce da una pluralità di esperienze di studio e di insegnamento legate alla storia del diritto e della giustizia penale nel solco della riflessione condotta da Mario Sbriccoli (1941-2005), a lungo docente nell'Università di Macerata. È promosso da Luigi Lacchè, Massimo Meccarelli, Paolo Marchetti, Monica Stronati, Ninfa Contigiani e vuole offrire un nuovo “spazio” di elaborazione, ricerca e discussione a cadenza annuale.

È sotto gli occhi di tutti un fenomeno ambivalente: il diritto di punire è nelle società contemporanee al centro di politiche, dottrine e rappresentazioni; il sistema penale appare “in crisi”, gravato da scopi e indirizzi molteplici e contraddittorii. È dunque “centrale” ma, proprio per questo, suscita innumerevoli interrogativi e controversie. L'indebolimento della sovranità degli Stati ha contribuito a porre in discussione i confini e i caratteri dello *ius puniendi*. L'inflazione delle leggi sui reati e sulle pene svela l'ampiezza del problema ma denuncia al tempo stesso il carattere illusorio del “pan-punitivismo”. Il circolo vizioso tra allarme sociale, più o meno reale, populismo e rischio di strumentalizzazione politica del diritto penale è osservabile in molte delle società democratiche. In Italia, specie nell'ultimo anno, il populismo penale e

¹ Dal sito <riviste.unimc.it>. Questo primo numero del Quaderno è stato sottoposto a revisione dei membri del Comitato di Direzione. I numeri successivi verranno sottoposti a revisione esterna tra pari. Il prossimo Quaderno, 2/2020, ha come tema «Il dubbio. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su certezza, giustizia, *mass media* e diritto di punire».

la giustizia vendicativa hanno assunto caratteri che non hanno precedenti e rischiano di far regredire il “penale e la giustizia” fondati sul garantismo a fasi che sembravano superate dalla storia².

Il ricorso a paradigmi securitari, a regimi di eccezione e a radicali misure antiterrorismo (dall’ordine internazionale a quello interno) ha rimesso in discussione alcuni dei fondamenti dei sistemi penali liberal-democratici. Da un’altra prospettiva, di fronte a un diritto penale chiamato a “rassicurare” la collettività, a comunicare con le inquiete opinioni pubbliche attraverso il *medium* della pena come retribuzione, se, non talvolta, con “scarti simbolici” provenienti dal lessico arcaico della vendetta, si scorge un “paesaggio” che ci parla di una giustizia “diversa”, una giustizia riparativa che critica la pena come mero “raddoppio del male” e valorizza piuttosto la ricostruzione dei legami e della coesione comunitaria.

Gli “operatori” appaiono inquieti. La dottrina penalistica risente, non positivamente, di certi difetti tipici dell’iper-specializzazione e della frammentazione del “sistema” col rischio di perdere di vista le grandi questioni e le opzioni culturali di base. La distinzione un tempo rilevante, per la funzione sistematica strutturante che aveva, tra diritto penale sostanziale e processuale tende ad attenuarsi, facendo della questione penale anche, e per certi versi soprattutto, una questione di giustizia penale.

Il giudice “post-moderno” è chiamato in maniera crescente a dare “risposte” ai casi della vita in un ordinamento policentrico e multilivello nel quale il diritto si differenzia e si flessibilizza. Il sapere criminologico, chiamato alla “festa” dei *mass media*, sembra privilegiare talvolta il sensazionalismo e “nuove” scoperte che ripropongono vecchi temi. Il diritto penale appare, oggettivamente, più precario e meno efficace. Ma è in “crisi” il penale e/o la società che ne è portatrice e testimone? Siamo di fronte a cambiamenti davvero epocali o la “superficie” dei fenomeni ci inganna? È una crisi, un passaggio, una transizione? Quanta “innovazione” c’è in questa fase del penale che stiamo vivendo?

La dimensione storica, in quanto tale, non può offrire risposte a queste domande. Tuttavia, proprio di fronte alla complessità fenomenologica emergono molte ragioni che ci fanno avvertire la “necessità” e il desiderio di ritornare a riflettere, di più e meglio, sui fondamenti, sulle ragioni, sulle strutture profonde, sulla lunga durata, sulla storicità del “diritto di punire”. Di affiancare alla dimensione “tecnica” quella più propriamente “culturale”, in grado di contribuire alla “ricomposizione” di un mosaico le cui tessere, oggi, sembrano troppo disperse.

² Vedi ora l’analisi puntuale di E. Amodio, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Roma, Donzelli, 2019.

Per questo abbiamo pensato ad una pur modesta occasione – il Laboratorio, appunto – per riannodare i fili di una riflessione e di una discussione che vengono da lontano, dalla dimensione di “modernità” dei sistemi penali, per continuare a confrontare la dimensione giuridica nei termini di un dialogo critico e aperto con le scienze sociali e umane per ricostruire una visione larga e profonda del fenomeno penale. Pensiamo, in particolare, all’antropologia, alla storia, alla sociologia, alla filosofia, alle dottrine politiche, alla psicologia, per favorire una “visione integrata” del penale e della giustizia. «E` dunque l’approccio ‘plurale, dinamico ed integrato’ che permette allo storico di ‘vedere’ in tutta la sua rilevanza la specificità della ‘dimensione penale’ della vita associata ed il reale funzionamento dei sistemi penali storicamente rilevati. Intendo il loro concreto dispiegarsi nei fatti, e non soltanto la loro conformazione, quale è possibile desumere dalle norme e dalle dottrine»³.

Il «Laboratorio di storia del penale e della giustizia» consiste in un lavoro annuale di ideazione ed elaborazione per meditare la scelta di un tema capace di suscitare una riflessione trasversale e pluridisciplinare. Il Seminario finale che si svolge ogni anno nel mese di maggio⁴ è “orientato” da quattro relazioni affidate a studiosi non necessariamente provenienti dagli ambiti della storia del diritto e della giustizia criminale, del diritto e del processo penale, della criminologia. Questi ambiti sono ovviamente costitutivi del Laboratorio ma l’intenzione è di aprire e coltivare un confronto trasversale e stabile con altri saperi e altre discipline, con l’obiettivo di praticare l’integrazione e un confronto aperto e realmente interdisciplinare. L’obiettivo del Seminario è stimolare, attraverso le quattro relazioni-guida⁵, una approfondita discussione in grado di chiarire il lessico, i concetti, alcuni snodi fondamentali del macro-tema prescelto con l’obiettivo finale di sviluppare nuove linee di ricerca e un *focus* monografico da pubblicare nel Quaderno annuale.

2. Paure

Il primo Seminario – che si è svolto nei giorni 18 e 19 maggio 2018 – è quindi alla base di questo primo numero dedicato al tema polimorfico della paura, sentimento antico quanto l’uomo, “madre”⁶ e fonte primigenia di comportamenti e di azioni individuali e collettive (reazione, difesa, fuga, ti-

³ M. Sbriccoli, *Appunti per Introduzione*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, t. II, p. 1312.

⁴ Nella Badia San Pietro, antica abbazia camaldolese del XII sec., annessa all’Hotel Monteconero, nella splendida cornice del parco naturale del promontorio del Conero (Sirolo, An).

⁵ Nella struttura dell’indice del Quaderno coincidono con i contributi della sezione “Passaggi”.

⁶ R. Balbi, *Madre paura: quell’istinto antichissimo che domina la vita e percorre la Storia*, Milano, Mondadori, 1985.

more, fobia, panico, angoscia, ansia, incertezza...), “prima” di vederla ben piantata, diremmo “applicata”, nel centro dei sistemi penali contemporanei sotto forma, appunto, di “governo della paura”⁷, di “cultura del controllo”⁸, di guerra alla criminalità e al “nemico”⁹, di “tolleranza zero”¹⁰, di populismo penale¹¹, di diritto penale emozionale, di politiche di sicurezza pubblica, specie in ambito urbano¹².

La storia culturale¹³ della paura ci dà conferme sul carattere “duraturo” di un sentimento umano che si colora però diversamente a seconda dei tempi e delle latitudini. Attorno al “nucleo duro” della paura si addensano “le paure” storiche: la morte, la guerra, le epidemie, le carestie, le catastrofi naturali, le rivoluzioni, i complotti, i crimini e i marginali, gli stranieri, le profezie, le voci e gli allarmi pubblici, il terrorismo...¹⁴

Nei gruppi e nelle società a-statali o pre-statali, tuttavia, le paure sembrano avere come primo punto di “attacco” la dimensione “irrazionale” e sovranaturale, magica e religiosa, le “credenze” che permeano i singoli e le comunità. Nelle società strutturate attorno a una qualche forma di “obbligazione politica” la paura individua nel rapporto stato di natura/società/potere¹⁵ il meccanismo generatore (benché non esclusivo) della “protezione” e quindi del “contrario” della paura, la “sicurezza”, la stabilità, l’ordine¹⁶. Il paradigma hobbesiano ha contribuito potentemente (e all’epoca con scandalo) a fondare l’idea stessa dell’obbligazione politica sulla coppia oppositiva paura (“*mutual fear*”)/soggezione¹⁷. Nel *Leviathan*, smentendo la tesi già esposta

⁷ J. Simon, *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America*, Milano, Raffaello Cortina, 2008 (2007).

⁸ D. Garland, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Milano, Il Saggiatore, 2004 (2001).

⁹ A. Gamberini, R. Orlandi, *Diritto politico e diritto penale del nemico. Nuovo revisionismo penale*, Bologna, Monduzzi, 2007.

¹⁰ L. Wacquant, *Parola d’ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale*, Milano, Feltrinelli, 2000 (1999); A. De Giorgi, *Zero tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo*, Roma, Derive Approdi, 2000.

¹¹ H. Pratt, *Penal Populism*, New York, Routledge, 2007; S. Anastasia, M. Anselmi, D. Falcinelli, *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Padova, Cedam Wolters Kluwer Italia, 2015.

¹² M. Pavarini (a cura di), *L’amministrazione locale della paura: ricerche tematiche sulle politiche di sicurezza urbana in Italia*, Roma, Carocci, 2006.

¹³ J. Bourke, *Paura: una storia culturale*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

¹⁴ G. Lefebvre, *La grande paura del 1789*, Torino, Einaudi, 1973; P. Preto, *Epidemia, paura e politica nell’Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1987; L. Di Stadio, F. Tagliabue, *Paura terrore complotto: saggi sulla rivoluzione francese*, Firenze, Centro editoriale toscano, 1990; V. Fumagalli, *Paesaggi della paura: vita e natura nel Medioevo*, Bologna, il Mulino, 1994; J. Delumeau, *La paura in Occidente: secoli 14-18, la città assediata*, Torino, SEI, 1994; J. Delumeau, *Il peccato e la paura: l’idea di colpa in Occidente dal 13. al 18. secolo*, Bologna, il Mulino, 2006.

¹⁵ D. Zolo, *Sulla paura. Fragilità, aggressività, potere*, Milano, Feltrinelli, 2011.

¹⁶ R. Cornelli, *Paura e ordine nella modernità*, Milano, Giuffrè, 2008.

¹⁷ C. Ginzburg, *Rileggere Hobbes oggi*, in *Paura reverenza terrore. Cinque saggi di iconografia politica*, Milano, Adelphi, 2015, pp. 57 ss, per la traduzione che Hobbes fece di Tucidide sull’episodio

nel *De cive*, il sovrano giustiziere, investito di un super-diritto di punire, è il “residuo, unico e potenziato uomo-allo-stato-di natura, l’ultimo e necessario lupo”¹⁸. Il rispetto del patto sociale ha come motore primo “the terror of some punishment”.

Se Hobbes “secolarizza” la paura e ne fa la base stessa dell’origine del “Dio mortale”, lo Stato è diventato o, avrebbe dovuto diventare, il principale “titolare” delle politiche di sicurezza. Esso ha fondato la sua ragion d’essere e la sua pretesa all’obbedienza, dei sudditi prima e dei cittadini poi, sulla promessa di proteggerli dalla “mutual fear” e dai “rischi”. Ma questa legittimazione fondata sulla protezione appare sempre più minacciata proprio da quella “paura” da cui gli uomini avrebbero dovuto liberarsi.

La paura “liquida” nelle società contemporanee è diventata invece un sentimento pervasivo, se non costitutivo dei legami sociali. “La paura – ha osservato Zygmunt Bauman – è probabilmente il più sinistro dei tanti demoni che si annidano nelle società aperte del nostro tempo. Ma sono l’insicurezza del presente e l’incertezza sul futuro a covare e alimentare le nostre paure più tremende e meno sopportabili”¹⁹. La razionalizzazione della paura nella dimensione politica del potere fallisce di fronte allo “Stato dell’incolumità personale”. La paura (con tutti i suoi corollari e costellazioni concettuali), da fattore che genera “ordine sociale e politico”, si trasforma, proprio nella sfera del penale e della giustizia, in fattore legittimante che, di fronte alla crisi dello Stato sociale “protettore”, alimenta paure sempre più “globalizzate” legate all’immigrazione, al terrorismo internazionale, alle epidemie, alle crisi politiche locali e regionali. Il “principio di precauzione” ha debordato dal suo alveo naturale per diventare, da paradigma di protezione, uno strumento in mano a *lobbies* o agli stessi Stati per focalizzare le opinioni pubbliche su allarmi che si presume possano generare consenso²⁰.

Anziché perseguire le vie lunghe e complesse della coesione sociale e dell’interdipendenza culturale, la società insicura cerca e “trova” risposte nello Stato

della peste ad Atene e la situazione di *anomia* (*apeirgein* (tenere a freno) = *to awe* (incutere soggezione, “terrorizzare”). Cf. C. Galli, *La produttività politica della paura. Da Machiavelli a Nietzsche*, in *Filosofia politica*, XXIV, 1, 2010; P. Cappellini, *Der unheimliche Feind. Melancholia politica, terrore, diritto: il nemico totale come figura dell’“Inverted totalitarianism”*, in *Le regole dell’eccezione. Un dialogo interdisciplinare a partire dalla questione del terrorismo*, a cura di M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis, Macerata, eum, 2011, pp. 41-101.

¹⁸ G. Sorgi, *Quale Hobbes? Dalla paura alla rappresentanza*, Milano, FrancoAngeli, 1989, p. 83, pp. 161-176.

¹⁹ Z. Bauman, *Paura liquida*, Roma-Bari, Laterza, 2009 (2006), p. 160. Cf. anche Id., *Il demone della paura*, Roma-Bari, Laterza, 2014; Z. Bauman, C. Bordononi, *Stato di crisi*, Torino, Einaudi, 2015; C. Bordononi, *Stato di paura*, Roma, Castelvecchi, 2016.

²⁰ C.R. Sunstein, *Il diritto della paura: oltre il principio di precauzione*, Bologna, il Mulino, 2010. Sulle “filosofie della paura” v. E. Bazzanella, *Filosofie della paura: verso la condizione post-moderna*, Trieste, Asterios, 2012.

di sicurezza che è chiamato a “programmare” l’emergenza, con misure, dispositivi, “pacchetti”, penalizzando o ritornando ad assoggettare allo strumento penale o para-penale azioni e comportamenti *borderline* per lo più legati alla “paura dell’altro”²¹. Il rischio di “de-civilizzazione” di sfere importanti del penale e della giustizia – anche in paesi tradizionalmente solidi sotto il profilo dello Stato di diritto – non è remoto.

3. *Paura* in criminalibus

Appare attuale quindi l’esigenza di una riflessione più profonda – anche alla luce di un confronto interdisciplinare tra scienze giuridiche, sociali e umane – sulla paura e sul suo rilievo nella determinazione del problema penale. Il Quaderno, che qui brevemente presentiamo, offre alcuni percorsi organizzati in tre diverse Sezioni²².

I quattro contributi della prima sezione – *Passaggi* – prendono in considerazione la paura come fenomeno socio-culturale che funge da base pre-giuridica nel processo di determinazione dell’ambito di accadimento del diritto. Luca Scuccimarra analizza le sfere semantiche della paura, ricostruendole attraverso un itinerario storico-concettuale; le dialettiche della paura sociale, osservate da un punto di vista fenomenologico, sono invece oggetto di riflessione per Roberto Mancini; la concezione della violenza politica e del terrorismo nella cultura politica contemporanea viene illustrata nel contributo di Francesco Benigno; lo scritto di Roberto Cornelli studia, in chiave interdisciplinare, il valore politico della paura, osservandolo come dispositivo di strutturazione dei rapporti collettivi.

Gli altri studi raccolti nelle sezioni successive ribaltano l’approccio analitico, studiando la paura a partire dalle forme giuridiche che essa ha assunto e assume.

La sezione *Storie del diritto penale* si apre con due studi dedicati al pensiero giuridico dell’età moderna: Mario Piccinini si sofferma sul panico come categoria del politico; Emilia Musumeci invece studia, attraverso le dottrine del *veneficium*, la paura del *crimen occultum*. Gli altri scritti di questa sezione osservano il rapporto tra paura e diritto nell’esperienza giuridica contemporanea. Essi prendono in considerazione problemi ben esemplificativi di quel

²¹ F. Bilancia, F.M. Di Sciullo, F. Rimoli (a cura di), *Paura dell’altro: identità occidentale e cittadinanza*, Roma, Carocci, 2008.

²² Al Seminario – oltre agli organizzatori e agli autori del presente Quaderno – hanno partecipato anche: Lina Caraceni (Università di Macerata), Giovanni Cazzetta (Università di Ferrara), Sergio Labate (Università di Macerata), Carlo Piergallini (Università di Macerata), Michel Porret (Università di Ginevra), Francesco Rotondo (Università di Napoli Federico II), Carlo Sotis (Università della Tuscia), Andrea Zorzi (Università di Firenze).

conflitto tra ordine e libertà²³, che caratterizza il dibattito penalistico del XIX e XX secolo. Floriana Colao ricostruisce i principali itinerari dottrinali e normativi attorno ad un tema antico e attualissimo come quello della legittima difesa, per coglierne i caratteri e i limiti nel dibattito più vicino a noi, mentre il saggio di Luigi Lacchè propone una rilettura storico-critica della categoria delle “classi pericolose” allo scopo di cogliere la dimensione fondatrice del rapporto tra paura, allarme sociale e il concetto penalistico di “pericolosità”. Gli altri saggi proiettano la questione su terreni collegati a quello penale, nel solco del paradigma securitario trattando i temi del controllo dell’immigrazione (Michele Pifferi), della rilevanza civilistica del timore (Giacomo Pace Gravina), e del rapporto tra processo penale e potere (Marco Miletta).

Nella sezione conclusiva (*Lessico e politica del diritto penale*), dedicata agli studi penalistici, vengono indagati ulteriori aspetti del rapporto tra diritto e paura. Ci si interroga sul mutamento delle prospettive di senso del diritto di punire negli scritti di Ombretta Di Giovine (che si confronta con recenti orientamenti emersi nel campo della psicologia cognitiva) e di Andrea Tripodi (che prende in esame il problema del populismo penale). Le ricadute sulle politiche criminali sono invece oggetto di studio nel saggio di Grazia Mannozi, che propone una sistematica della paura nel diritto penale e di Claudia Storti, che riflette, in prospettiva storica, sul suo uso politico.

Nel complesso gli scritti qui raccolti, illustrando diverse prospettive analitiche e con ciò moltiplicando i punti di vista sul complesso problema, hanno l’ambizione – come è negli intenti del Laboratorio e del Quaderno – di offrire al lettore una riflessione plurale e integrata, cercando di fornire materiali e strumenti in grado di stimolare, nello scenario di un presente incerto e contraddittorio, un sapere critico e una visione più ricca e articolata del fenomeno penale, tra storia, diritto e giustizia.

²³ M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia unita*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica*, a cura di A. Schiavone, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 147-232; Id., *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano*, in *Storia d’Italia. Annali*, 14 *Legge Diritto Giustizia*, Torino, Einaudi, 1998, pp. 485-551; L. Lacchè, *La giustizia per i galantuomini. Ordine e libertà nell’Italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913)*, Milano, Giuffrè, 1990; F. Colao, *Il principio di legalità nell’Italia di fine Ottocento tra «giustizia penale eccezionale» e «repressione necessaria e legale [...] nel senso più retto e saviamente giuridico, il che vuol dire anche nel senso più liberale»*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 36, 2007, pp. 697-742.

Passaggi

Luca Scuccimarra

Semantiche della paura. Un itinerario storico-concettuale

1. Il ritorno della paura

È davvero difficile dare conto in poche battute delle molte, diversificate linee di elaborazione intellettuale che, sulla scia delle perturbanti dinamiche dell'«età dell'incertezza»¹, si sono recentemente confrontate, in chiave cognitiva o riflessiva, con la cruciale dimensione esperienziale della paura. Se è vero, infatti, che nel corso degli ultimi anni un ruolo di primo piano in questo ambito di ricerca è stato assunto da approcci teorici specificamente orientati allo studio dei processi «corporei, chimico-neuronali e mentali» posti alla base di questa fondamentale dimensione dell'emotività umana², non sono mancati al contempo rilevanti tentativi di mettere a tema l'influenza esercitata dagli «ambienti sociali e culturali» sulle peculiari modalità in cui essa viene di volta in volta vissuta ed esternata. Secondo questo tipo di approccio, «le paure umane possono essere comprese più efficacemente come fenomeni sociali»³ determinati sempre – oltre che dalle generali modalità *fisiche e mentali* di funzionamento del «sé» nell'interazione con gli altri – anche dagli «stan-

¹ Cfr. Z. Bauman, *Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty*, London-New York, Polity, 2007. Ma sulle nuove paure dell'epoca globale si veda E. Pulcini, *Metamorfosi della paura nell'Età globale*, «Thaumàzein», 2, 2014, pp. 487-503.

² L. Koch, *Einleitung: Angst als Gegenstand kulturwissenschaftlicher Forschung*, in L. Koch (hrsg.), *Angst. Ein interdisziplinäres Handbuch*, Stuttgart-Weimar, Metzler, 2013, p. 1. Per il sociologo tedesco tre sono, in particolare, i «palcoscenici scientifici» sui quali si è sviluppata l'indagine «fisica» di questa «emozione fondamentale dell'uomo»: le *scienze cognitive*, che indagano – spesso da un punto di vista neuro-fisiologico – «come si svolgono i processi di localizzazione del pericolo, quali influssi ambientali è possibile osservare su di essi e quali modelli esperienziali e comportamentali di elaborazione della paura ne derivano»; le *scienze biologiche*, volte a studiare la paura dal punto di vista dei processi biochimici e delle modalità di reazione corporea da essi innescati; e infine la *ricerca psicologica*, interessata soprattutto ad utilizzare le conoscenze così acquisite ai fini di un fruttuoso trattamento terapeutico delle «forme disfunzionali di paura» e delle «immagini patologiche» da questa prodotte.

³ D.L. Scruton, *The Anthropology of an Emotion*, in Id. (ed.), *Sociophobics. The Anthropology of Fear*, Boulder, Westview Press, 1986, pp. 7-49.

dard collettivi emotivi di una certa società»⁴, veri e propri «copioni culturali (cultural scripts)» che definiscono il modo in cui i suoi membri reagiscono alle «minacce alla propria sicurezza»⁵. Fare i conti con l'esperienza della paura nella sua complessiva trama di elementi individuali e collettivi significa perciò anche confrontarsi con le specifiche «culture della paura» di volta in volta dominanti in un certo contesto sociale⁶, una prospettiva di ricerca, questa, che sulla scia degli elementi di innovazione introdotti dal post-strutturalismo anche nel campo delle scienze sociali è apparsa sempre più attenta ai differenti contesti pratico-comunicativi – «dai discorsi specialistici di tipo scientifico alle pratiche sociali ed economiche quotidiane, passando per le tecniche politiche di governo»⁷ – di cui l'esperienza della «paura» concretamente si alimenta, così come alle regole e le consuetudini che ne governano le effettive modalità di articolazione ed espressione⁸.

Se le cose stanno così, non può sorprendere che nel corso degli ultimi decenni lo studio dell'«esperienza della paura» e delle sue declinazioni socio-culturali si sia imposta come un fondamentale terreno di confronto metodologico e di impegno ricostruttivo anche per i protagonisti di quell'importante corrente di studi storiografici che è stata definita «affective» o «emotional history»⁹. Come ha scritto Joanna Bourke – forse la più nota esponente di questo ricco filone di indagini – «la storia è satura di emozioni e la paura è forse la più persistente di esse», quella che si pone al centro stesso del «conflitto storico»¹⁰. Oltre che nello spazio, le sue modalità di esperienza mutano però costantemente anche nel tempo e ciò apre allo storico un ambito di indagine – le «fluttuazioni nella natura della “paura”» – che può rivelare molto sulle

⁴ P.N. Stearns, C.Z. Stearn, *Emotionology. Clarifying the History of Emotions*, «The American Historical Review», 90, 4, 1985, pp. 813-836, in part. p. 813.

⁵ F. Furedi, *The only thing we have to fear is the 'culture of fear' itself*, «Spiked», 4 aprile 2007, disponibile on line all'indirizzo Frankfuredi, <<http://www.frankfuredi.com/pdf/feaessay-20070404.pdf>>. Furedi è uno dei principali protagonisti del più recente dibattito sociologico sul tema. Al proposito si veda almeno F. Furedi, *Culture of fear: risk-taking and the morality of low expectations*, London-New York, Cassel, 1997; Id., *Politics of Fear*, London-New York, Continuum, 2005; Id., *How Fear works: Culture of Fear in the 21st Century*, London-New York, Bloomsbury, 2018.

⁶ D. Baecker, *Kulturen der Furcht*, in T. Kissler, D. Rippl, M. Tiedtke (hrsg.), *Angst. Dimensionen eines Gefühls*, München, Fink, 2011, pp. 47-58.

⁷ Koch, *Einleitung: Angst als Gegenstand kulturwissenschaftlicher Forschung*, cit., p. 2.

⁸ Furedi, *The only thing we have to fear is the 'culture of fear' itself*, cit.

⁹ Per una esaustiva messa a punto metodologica di queste varianti della storiografia contemporanea si veda, da ultimo, J. Plamper, *Geschichte und Gefühl. Grundlagen der Emotionsgeschichte*, München, Siedler Verlag, 2012 (tr. it. *Storia delle emozioni*, Bologna, il Mulino, 2018); R. Boddice, *The affective turn: historicizing the emotions*, in C. Tileagă, J. Byford (eds.), *Psychology and History. Interdisciplinary Explorations*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 147-165.

¹⁰ J. Bourke, *Fear and Anxiety: Writing about Emotion in Modern History*, «History Workshop Journal», 55, 2003, pp. 111-133, in part. p. 129. Ma per una efficace esemplificazione di questo approccio culturalistico alla storia della paura si veda Ead., *Fear. A Cultural History*, London, Virago, 2005; tr. it. *Paura. Una storia culturale*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

dinamiche del cambiamento sociale e sui fattori, anche emotivi, che hanno contribuito a determinarlo¹¹. Che cosa ciò effettivamente significhi sul terreno della concreta ricerca storica dipende, tuttavia, anche dallo specifico impianto epistemico e metodologico di volta in volta posto alla base del processo di interpretazione delle fonti¹². Non si può dimenticare, infatti, che per alcuni dei suoi principali protagonisti, il cosiddetto *emotional turn* della storiografia contemporanea ha rappresentato proprio una decisa presa di distanza – se non un’inversione di rotta repentina e radicale – rispetto alle istanze generalmente costruttivistiche impostesi anche in questo ambito di studi in coincidenza con la svolta linguistica e culturalista degli anni Sessanta e Settanta del Novecento¹³. Anche in ambito storiografico, lo studio dell’«esperienza della paura» appare passibile, così, di una declinazione in senso lato “psicologista”, se non addirittura mentalistica, formulata in esplicita contrapposizione all’idea che «la paura acquisti senso dal punto di vista storico solo attraverso il riferimento al linguaggio e ai riti culturali»¹⁴ – una prospettiva, questa, in cui troviamo riproposto sotto altra forma quel polarizzato campo di tensione

¹¹ *Ibidem*. Ma per più generali considerazioni sulla storicità delle emozioni e i nuovi compiti dello storico si vedano anche le seminali considerazioni svolte da Stearns, *Emotionology. Clarifying the History of Emotions*, cit., p. 813.

¹² Già nella seconda metà degli anni Novanta lo storico Mark Jenner distingueva almeno tre modi di scrivere la storia della paura: «esplorare se alcune culture siano state più paurose di altre», un approccio che presuppone l’assunto che «le emozioni siano entità isolabili e che la cultura sia la stessa in tutto il mondo»; enfatizzare «la costruzione culturale e discorsiva del sentimento, spesso ponendo l’accento sulle narrazioni o le analogie culturalmente specifiche in forza delle quali i singoli individui comprendono o rappresentano particolari stati emotivi»; e infine quello a suo giudizio più adeguato: proporre «una sociologia storica del rischio, giacché pochi sarebbero disposti a mettere in questione il fatto che culture separate nel tempo o nello spazio abbiano paura di cose diverse, o che è probabile che gruppi differenti all’interno della stessa società esibiscano differenti forme di ansia». Cfr. M.S.R. Jenner, *The Great Dog Massacre*, in W.G. Naphy, P. Roberts (eds.), *Fear in Early Modern Society*, Manchester-New York, Manchester University Press, 1997, pp. 44 ss.

¹³ La posta in gioco in questo livello di discorso diviene del tutto chiara nelle pagine introduttive di L. Hunt, *Inventing Human Rights. A History*, New York-London, Norton, 2007, tr. it. *La forza dell’empatia. Una storia dei diritti dell’uomo*, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 19): «La mia disciplina, la storia, per molto tempo ha disdegnato qualsiasi tipo di argomento psicologico – noi storici parliamo spesso di riduzionismo psicologico, mai però di riduzionismo sociologico o culturale – e ha quindi in gran parte trascurato la possibilità di elaborare una teoria basata sulla descrizione di ciò che avviene all’interno del sé. Il mio intento è quello di spostare l’attenzione su ciò che avviene nella mente degli individui...». Per un esplicito riconoscimento del ruolo giocato dall’influenza della neurofisiologia – e nello specifico dagli studi di Antonio Damasio – per la messa a punto di questo tipo di approccio si veda, però, anche L. Hunt, *The Experience of Revolution*, «French Historical Studies», 32, 4, 2009, pp. 671-678. Per una generale critica del modello – con particolare riferimento al problema dell’«esperienza rivoluzionaria» – si veda D. Andress, *Introduction: Revolutionary historiography, adrift or at large? The paradigmatic quest versus the exploration of experience*, in Id. (ed.), *Experiencing the French Revolution*, Oxford, Voltaire Foundation, 2013, pp. 1-15. Sui limiti di una «psicostoria» della paura si veda, seppure in una prospettiva decisamente parziale, Bourke, *Paura* cit., pp. 161 ss.

¹⁴ Bourke, *Fear and Anxiety: Writing about Emotion in Modern History*, cit., p. 129.

tra *natura* e *cultura* (della paura) che, a ben vedere, forma il presupposto inespresso di gran parte del dibattito contemporaneo sul tema.

In questa sede, non è evidentemente possibile entrare nel merito di una discussione che, nel suo tutt'altro che ordinato andamento, sembra chiamare in causa alcuni dei più rilevanti e controversi snodi costruttivi emersi dal più recente dibattito sullo statuto metodologico delle scienze umane e sociali. Contro il rischio, sempre incombente, di discutibili vie di fuga verso l'immediatezza dell'esperienza vissuta, mi limiterò, pertanto, solo a ribadire la funzione «quasi-trascendentale» svolta dal linguaggio in qualsiasi forma di elaborazione esperienziale o riflessiva del variegato e mutevole contesto dell'affettività umana. Come ha scritto Dirk Baecker, «le emozioni degli uomini in tutta la loro autenticità e indisponibilità co-comunicativa sono il prodotto e il correlato sia dell'evoluzione socio-culturale che delle azioni e delle comunicazioni di questi uomini, operanti artificialmente in relazione a quelle stesse emozioni»¹⁵. Da questo punto di vista non può sorprendere, dunque, che nel dibattito degli ultimi decenni proprio il confronto con i «particolari linguaggi [...] delle emozioni» si sia a più riprese imposto come il più adeguato punto di partenza per una «fruttuosa» indagine storiografica dell'«esperienza della paura» e dei suoi fondamentali presupposti di costituzione sociale e culturale. Né può stupire che ciò abbia reso necessario il ricorso a strumenti di indagine linguistica e concettuale via via più perfezionati, se è vero – come è stato sottolineato – che a questo livello di indagine il confronto con un *corpus* lessicale mobile e sin dall'Antichità ampiamente diversificato¹⁶ trova il suo necessario complemento in un'approfondita analisi delle relazioni intercorrenti tra testi e contesti in quella «zona dove sia la storia sociale che la storia culturale si intersecano con la storia delle idee»¹⁷.

¹⁵ Baecker, *Kulturen der Furcht* cit., p. 48.

¹⁶ Secondo Carlo Galli, il linguaggio occidentale della paura è stato, infatti, caratterizzato sin dalle origini da una «semantica ricca e diversificata, [...] che distingue lo stato d'animo dalla manifestazione esteriore, la disposizione generale dalla reazione attuale e determinata». Tra le principali varianti lessicali di tale linguaggio Galli enumera i lemmi greci «*deos*», «*phobos*», «*deima*»; i termini latini «*pavor*», «*timor*», «*formido*», «*terror*», «*metus*»; gli inglesi «*fear*», «*awe*», «*dread*», «*terror*», «*fright*»; i tedeschi «*Angst*», «*Furcht*», «*Schrecken*»; i francesi «*peur*», «*crainte*», «*terreur*»; le parole italiane «paura», «timore», «terrore», «angoscia», «spavento». Cfr. C. Galli, *La produttività politica della paura da Machiavelli a Nietzsche*, «Filosofia politica», XXIV, 1, 2010, pp. 9-28, in part. p. 10.

¹⁷ M. Weiss, *Introduction. Fear and its Opposites in the History of Emotions*, in M. Laffan, M. Weiss (eds.), *Facing Fear: The History of an Emotion in Global Perspective*, Princeton, Princeton University Press, 2012, pp. 1 ss.

2. Modernità e paura

Certo, colpisce la scarsa attenzione prestata a questo specifico ambito di ricerca da parte delle più innovative direttrici di storiografia «orientata al linguaggio» emerse nel corso degli ultimi decenni dalla rifondazione epistemica e categoriale della tradizionale storia delle idee politiche e sociali¹⁸. E colpisce, in particolare, l'assenza di sistematiche applicazioni alla «semantica della paura» dell'ambizioso modello di analisi «storico-concettuale» messo a punto da Reinhart Koselleck e dal suo gruppo di lavoro nel corso di un pluridecennale lavoro di ricerca sui concetti politici e sociali della modernità¹⁹. Come dimostra l'indice del monumentale lessico storico *Geschichtliche Grundbegriffe*, che di quella linea di indagine è stato il principale risultato editoriale²⁰, Koselleck e i suoi collaboratori non sembrano, infatti, aver attribuito al “vocabolario della paura” un particolare peso nell'ambito della loro sistematica esplorazione linguistica di quel «mutamento di esperienza a lungo termine e profondo» nel quale hanno ritenuto di poter individuare il vero e proprio inizio dell'«Età moderna»²¹; né si può dire che lo storico tedesco abbia ritenuto opportuno colmare questa lacuna nelle molteplici occasioni di integrazione e approfondimento del lavoro lessicografico del dizionario, di cui è costellata la sua intensa – e un po' disordinata – attività di saggista²².

¹⁸ Per un primo tentativo di mappatura delle variegate posizioni in campo si veda G. Iggers, *Zur "Linguistischen Wende" im Geschichtsdenken und in der Geschichtsschreibung*, «Geschichte und Gesellschaft», 21, 1995, pp. 557-570.

¹⁹ Per una sintetica introduzione all'impianto metodologico della *Begriffsgeschichte* koselleckiana mi permetto di rinviare a L. Scuccimarra, *Presentazione*, in R. Koselleck, *Il vocabolario della modernità. Progresso, crisi, utopia e altre storie di concetti*, Bologna, il Mulino, 2009, pp. XVII-XVIII.

²⁰ O. Brunner, W. Conze e R. Koselleck (hrsg.), *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, 8 Volumi, Stuttgart, Klett-Cotta, 1972-1997.

²¹ R. Koselleck, *Einleitung*, in Brunner, Conze, Koselleck (hrsg.), *Geschichtliche Grundbegriffe* cit., Vol., I, p. XV. Nessuno dei principali lemmi di quel vocabolario – né «Angst», né «Furcht», né «Schrecken» – rientra, infatti, nel novero di quei «concetti guida del movimento storico» posti al centro dello sforzo di ricognizione lessicografica di Koselleck e dei suoi collaboratori. Relativamente scarse sono anche le occorrenze di tali termini nelle diverse voci dell'opera segnalate dai due corposi volumi di indici. Nei *Geschichtliche Grundbegriffe* è presente, in compenso, una lunghissima voce dedicata ai lemmi «Terror» e «Terrorismus», eminentemente centrata sui cambiamenti prodotti sul vocabolario politico e sociale tedesco dall'esperienza del Grande Terrore in Francia e dagli sviluppi del terrorismo otto-novecentesco. È appunto come «preistoria» di questi concetti che nelle prime pagine della voce troviamo sinteticamente tracciati i lineamenti di una “storia semantica della paura” dall'Antichità alla prima Età moderna. Cfr. R. Walther, *Terror, Terrorismus*, in Brunner, Conze, Koselleck (hrsg.), *Geschichtliche Grundbegriffe* cit., Vol. VI, Stuttgart, Klett-Cotta, 1990, pp. 323-444. Per una discussione dell'impianto della voce – e una sua abbondante integrazione – si veda R. Schechter, *A Genealogy of Terror in 18th Century France*, Chicago-London, University of Chicago Press, 2018, pp. 7 ss.

²² Cfr. R. Koselleck, *Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1979, tr. it., *Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici*, Genova, Marietti, 1986; Id., *Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2006, tr. it. parz. *Il vocabolario della modernità. Progresso, crisi, utopia e altre storie di concetti*, Bologna, il Mulino, 2006.

In tale contesto di indagine, per trovare traccia di una elaborazione in qualche misura originale della paura come specifico tema di approfondimento storiografico occorre paradossalmente oltrepassare il livello “operativo” della *Begriffsgeschichte* come concreta metodologia di indagine linguistica delle fonti, per confrontarsi con quella riflessione *antropologica* sulle modalità di costituzione “quasi-trascendentale” della temporalità storica che rappresenta la dimensione più profonda e caratterizzante dell’intero itinerario intellettuale koselleckiano. Come dimostra il lavoro di messa a punto teorica propedeutico alla elaborazione della celebre coppia categoriale *spazio di esperienza/ orizzonte di aspettativa*²³, la nozione di «paura» rappresenta per Koselleck anche e soprattutto una fondamentale «categoria antropologica», utilizzabile per riportare alla luce le particolari «esperienze storiche del tempo» custodite dalle fonti del passato, senza per questo farsi risucchiare nel «vortice infinito» di una storicizzazione assoluta²⁴. È anche attraverso di essa, infatti, che lo storico può avere accesso a quelle «determinazioni meta-storiche» della concreta esperienza umana del tempo sulla cui base soltanto diviene possibile decifrare la mutevole temporalità della storia. Un approccio, questo, che rappresenta la base di articolazione ultima di quella «semantica dei tempi storici» in cui è possibile cogliere l’aspetto più rilevante e caratterizzante della innovativa metodologia di indagine storico-concettuale elaborata da Koselleck nel corso di molti decenni di ricerca sul campo:

Quando vengono analizzati concetti del passato che, stando alle parole in cui prendono corpo, potrebbero ancora essere i nostri, il lettore acquista una via di accesso alle speranze e ai desideri, alle angosce (*Ängsten*) e alle sofferenze di coloro che ne furono contemporanei. Ma, a maggior ragione, può conoscere la portata e i limiti della capacità espressiva dei prodotti linguistici precedenti. Lo spazio delle esperienze e delle attese di un tempo può essere misurato nei limiti in cui è stato fissato concettualmente all’interno dell’economia linguistica del passato, ed è stato effettivamente articolato nel linguaggio delle fonti²⁵.

²³ R. Koselleck, *Erfahrungsraum und Erwartungskorizont – zwei historische Kategorien* (1975), in Id., *Vergangene Zukunft* cit.; tr. it. “Spazio di esperienza” e “orizzonte di aspettativa” – Due categorie storiche, in Id., *Futuro passato*, cit., pp. 303 ss.

²⁴ Ivi, p. 304. Da questo punto di vista, «esperienza e aspettativa costituiscono la storia e insieme la sua conoscenza e le costituiscono precisamente in quanto indicano e producono la connessione interna tra il passato e il futuro di ieri, oggi e domani. [...] L’esperienza è un passato presente, i cui eventi sono stati conglobati e possono essere ricordati. Sia l’elaborazione razionale sia i comportamenti inconsci che non devono, o non devono più, essere presenti alla conoscenza si fondano sull’esperienza. Inoltre, nella propria esperienza è sempre contenuta e conservata anche un’esperienza altrui, mediata da generazioni o istituzioni. [...] La situazione dell’aspettativa è analoga. Anch’essa è insieme personale e interpersonale; anche l’attesa si compie nell’oggi, è futuro presentificato, tende a ciò che non è ancora, al non esperito, a ciò che si può solo arguire e scoprire. Speranza e paura (*Furcht*), desiderio e volontà, preoccupazione, ma anche analisi razionale, visione ricettiva o curiosità, intervengono nell’aspettativa, in quanto la costituiscono».

²⁵ R. Koselleck, “*Neuzeit*”. *Über die Semantik moderner Bewegungsbegriffe* (1977), in Id., *Vergangene Zukunft*, cit.; tr. it., «Età moderna (*Neuzeit*)». *Sulla semantica dei moderni concetti di movimento*, in Id., *Futuro passato*, cit., p. 259.

È proprio attraverso l'esplorazione del rapporto esistente tra determinazioni antropologiche e semantica della temporalità che la *Begriffsgeschichte* koselleckiana – così come la teorizzazione, per alcuni versi convergente, di Hans Blumenberg²⁶ – ha finito comunque per giocare un ruolo di una certa rilevanza nel più recente dibattito storiografico sulla moderna esperienza della paura. Secondo alcuni protagonisti di questa linea di ricerca, ad alimentare il processo di progressiva divaricazione tra esperienza e aspettativa, eredità del passato e anticipazione del futuro, nel quale Koselleck ha voluto cogliere il nucleo portante e il più rilevante elemento di caratterizzazione storica dell'epoca moderna non sono state, infatti, soltanto emozioni positive come «l'attesa, l'ottimismo, la speranza, il desiderio», ma anche istanze negative quali appunto «la paura, l'ansia, l'insicurezza e persino la rabbia al pensiero di essere lasciati indietro»²⁷. Una circostanza, questa, che adeguatamente ripensata sulla base della concezione koselleckiana della *modernizzazione come temporalizzazione*²⁸, appare in grado anche di dare conto delle modalità eminentemente «riflessive» assunte dall'esperienza della paura nella rinnovata forma di vita moderna, se è vero che in quest'ultima la progressiva neutralizzazione intellettuale e materiale delle molteplici «concrete occasioni di spavento» caratteristiche delle società vetero-europee è stata più che compensata dall'emergere di nuove e stabili «costellazioni di inquietudine» alimentate proprio dalla dinamica in apparenza salvifica dell'innovazione scientifica e tecnologica²⁹. Con questo passaggio la riflessione di Koselleck finisce, a ben vedere, per congiungersi con quello che con qualche ragione può essere considerato come un tema-chiave della più recente riflessione sulle metamorfosi storiche della paura, vale a dire la diffusa convinzione che proprio i processi di modernizzazione abbiano attribuito a questa fondamentale dimensione dell'esperienza umana una *valenza sistemica* sconosciuta alle precedenti epoche storiche, co-

²⁶ Koch, *Einleitung* cit., pp. 6 s.

²⁷ M. Pernau, H. Jordheim, *Introduction*, in M. Pernau et al., *Civilizing Emotions. Concepts in Nineteenth Century Asia and Europe*, Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 13.

²⁸ Cfr. L. Scuccimarra, *Modernizzazione come temporalizzazione. Storia dei concetti e mutamento epocale nella riflessione di Reinhart Koselleck*, «Scienza & Politica», XXVIII, 56, 2016, pp. 91-111.

²⁹ L. Koch, *Epistemologie der Angst*, in Koch (hrsg.), *Angst. Ein interdisziplinäres Handbuch* cit., pp. 5-20, in part. p. 5. Ma sul punto si veda la personale interpretazione offerta da H. Blumenberg nel classico *Die Legitimität der Neuzeit*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1966, 1974; tr. it. *La leggibilità del mondo*, Genova, Marietti, 1992, p. 56: «Nella prima formazione dell'idea di progresso vi è un elemento che è rimasto privo di qualsiasi importanza: quello dell'intensità del processo, dell'accelerazione. Non appena i nuovi compiti cominciarono a superare in modo riconoscibile la dimensione temporale di una generazione e del suo prossimo futuro, il motivo dell'accelerazione del processo teoretico, tecnico e, nella misura del possibile, addirittura morale dovette ricominciare a interessare coloro che vi partecipavano e ne erano toccati. Quest'accelerazione non ha solo destato e rafforzato delle aspettative, ma ha suscitato anche disagio, diffidenza, utopie negative, inquietudini del futuro, visioni apocalittiche». Per un penetrante commento di questo aspetto della «dialettica dell'Illuminismo» si veda E. Pulcini, *La cura del mondo. Paura e responsabilità nell'età globale*, Torino, Bollati Boringhieri, 2009, pp. 115 ss.

me dimostra la indiscutibile centralità assunta dal tema nel discorso filosofico della modernità e le specifiche declinazioni fondative da esso sperimentate in tale contesto teorico. Come sottolinea il sociologo Lars Koch, considerata da questo punto di vista, la modernità appare infatti determinata, sin dalle sue origini,

da accelerazione, contingenza e complessità. La svalutazione delle tradizionali modalità di auto-comprensione da ciò derivante significa per gli uomini moderni un immenso guadagno nei margini di libertà, ma al tempo stesso anche la necessità della elaborazione di nuove esperienze di insicurezza, che sono sfociate in una specifica forma di «paura riflessiva». [...] La «vertigine» di cui ha parlato Kierkegaard nel suo libro epocale *Il concetto di angoscia* [...] non è perciò solo una reazione al complicato rapporto ottocentesco del fedele con Dio, è al tempo stesso anche una «vertigine dell'interpretazione», una metafora della «permanente rivoluzione» socio-culturale che si compie con crescente velocità a partire dalla *Sattelzeit*³⁰.

3. *Il momento hobbesiano*

Al di là di ogni altra considerazione sul tema, non si può tuttavia non tener conto del fatto che nel corso degli ultimi anni un numero crescente di studiosi di *intellectual history* ha ritenuto opportuno esplorare con sempre maggiore attenzione i peculiari contenuti di senso veicolati dal *linguaggio della paura* nel complessivo dibattito filosofico e dottrinario dell'epoca moderna, soffermandosi al tempo stesso sulle concrete funzioni costruttive da esso svolte in riferimento al processo di elaborazione e consolidamento di quelli che con Charles Taylor potremmo definire gli «immaginari sociali della modernità»³¹.

³⁰ Koch, *Epistemologie der Angst* cit., pp. 5 ss. E ancora: «La paura moderna sorge sulla base di due processi paralleli di presa di coscienza: che il mondo moderno è divenuto troppo complesso per essere pensato ancora come un tutto dotato di significato. E che tutte le narrazioni impregnate in senso scientifico, politico-morale o estetico che si elevano per dare continuità e coerenza contro il vortice di cambiamento della modernità, posseggono uno status solo provvisorio e sempre precario. Con ciò fa tutt'uno una erosione della evidenza e della ovvietà: laddove la filosofia dell'Illuminismo formulava il soggetto consapevole, trasparente e razionalmente creatore come risposta al modello cristiano di un mondo in crisi, nel XIX secolo e ancor più nel XX si impone la prospettiva che a ben vedere né nella storia affrontata collettivamente né nei corpi individuali abbiamo a che fare con zone di familiarità della ragione umana. Con la morte non più superata religiosamente nella sua finalità è sorta inoltre una zona di non familiarità codificata in modo nuovo, da cui può scaturire una immensa insicurezza». Sulla dimensione eminentemente «riflessiva» della moderna esperienza della paura si veda S. Krämer, *Einige Überlegungen zur 'verkörperten' und 'reflexiven' Angst*, in T. Kisser, D. Rippl, M. Tiedke (hrsg.), *Angst. Dimensionen eines Gefühls*, München, Fink, 2011, pp. 25-33.

³¹ C. Taylor, *Modern Social Imaginaries*, Durham-London, Duke University Press, 2004; tr. it. *Gli immaginari sociali moderni*, Roma, Meltemi, 2005. Tra gli studiosi più attivi su questo fronte vorrei ricordare il gruppo di ricerca sul «governo della paura» coordinato da Maria Laura Lanzillo, di cui si veda almeno M.L. Lanzillo, M. D'Alfonso, *Gouverner la peur. Réflexions politiques et visions de l'Autre de l'époque moderne à l'ère globale*, Hildesheim, Olms, 2010.

Ad animare questa direttrice di approfondimento storico-filosofico è stata, in primo luogo, la convinzione che proprio attraverso l'analisi delle specifiche modalità di semantizzazione del concetto di volta in volta prevalenti sia possibile dare conto in modo adeguato del complesso e differenziato processo di *politicizzazione della paura* che diversi interpreti hanno individuato come l'autentico elemento caratterizzante – se non la vera e propria «scena inaugurale»³² – del «progetto moderno». E ciò a partire da quel seminale lavoro «di neutralizzazione delle passioni» portato a compimento dai protagonisti del grande laboratorio filosofico della prima Età moderna attraverso un processo di rifondazione concettuale che dal punto di vista politico troverà il proprio esito più rilevante «da un lato nella teoria hobbesiana del Leviatano e dall'altro nella elaborazione di uno degli assi portanti dell'ideologia liberale», quello che con Judith Shklar è stato definito il «liberalism of fear»³³.

Da questo punto di vista, è appena il caso di richiamare il ruolo cruciale assunto dal nesso politica/paura nella ampia produzione pubblicistica dedicata negli ultimi anni alla teoria politica di Thomas Hobbes. Che per l'autore inglese la paura rappresenti «l'inizio, la molla, della politica»³⁴ è, infatti, un dato che troviamo sufficientemente valorizzato già in alcune interpretazioni classiche della sua costruzione teorica, come quella di Carl Schmitt³⁵. È però vero che l'insistenza e la profondità con la quale nel corso degli ultimi decenni si è venuto esplorando questo specifico aspetto della riflessione di Hobbes ha finito per modificare fortemente l'immagine forse eccessivamente «geometrizzata» della sua teoria politica consegnataci dalla direttrice portante degli studi sul paradigma contrattualistico hobbesiano. L'Hobbes che emerge dal più recente dibattito sembra, infatti, ormai avere poco in comune con l'algido tessitore delle moderne geometrie del principio rappresentativo descritto da molti autorevoli interpreti del suo pensiero³⁶: il suo indiscutibile contributo

³² G. Marramao, *Prefazione all'edizione italiana*, in C. Robin, *Paura. La politica del dominio*, Milano, Università Bocconi Editore, 2005, p. VII.

³³ M.L. Lanzillo, *Paura. Strategie di governo di una "strana passione"*, «Filosofia politica», XXIV, 1, 2010, pp. 29-48, in part. p. 35. Il riferimento è ovviamente a J. Shklar, *Liberalism of fear*, in N. Rosenblum (eds.), *Liberalism and Moral Life*, Cambridge, Harvard University Press, 1989, pp. 21-38.

³⁴ Galli, *La produttività politica della paura da Machiavelli a Nietzsche*, cit., p. 12.

³⁵ C. Schmitt, *Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols*, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1938; tr. it. *Il Leviatano nella dottrina dello Stato di Thomas Hobbes. Senso e fallimento di un simbolo politico*, in Schmitt, *Scritti su Thomas Hobbes*, cit., pp. 61-143, in part. pp. 82 s.: «Punto di partenza della costruzione dello Stato, in Hobbes, è la paura dello stato di natura; scopo e punto terminale è la sicurezza della condizione 'civile', statutale. Nello stato di natura ognuno può uccidere chiunque, e ognuno lo sa; ognuno è nemico e concorrente di ogni altro: è il celebre «bellum omnium contra omnes». Nella condizione 'civile' e statutale, invece, tutti i cittadini dello Stato hanno assicurata la loro esistenza fisica; qui regnano pace, sicurezza ed ordine. Questa è notoriamente una definizione della polizia. Stato moderno e moderna polizia sono sorti insieme e l'istituzione più essenziale di questo Stato di sicurezza è la polizia».

³⁶ Per una lettura della filosofia hobbesiana come luogo di elaborazione teorica del moderno dispo-

all'avvento della modernità politica sembra consistere, piuttosto, nella capacità di incorporare alla politica quella per i classici era la più impolitica delle passioni, la paura, rendendola «produttiva ai fini dell'unità dello Stato senza bisogno di passare attraverso la virtù», per mezzo di «una mediazione verticale e razionale [...] che non è però un vero superamento quanto piuttosto una latente permanenza, modificata in forma di legge»³⁷.

Il riferimento è, ovviamente, ad alcuni celebri passi del *Leviatano*, nei quali Hobbes, travalicando lo stesso razionalistico schema costruttivo posto alla base del suo modello di legittimazione per autorizzazione, rivela come il passaggio dallo stato di natura allo stato civile sia legato in ultima analisi ad una fondamentale trasformazione di quella che è stata definita l'«economia della paura»³⁸. Se, infatti, nella loro condizione naturale gli uomini non possono mai sapere con certezza da quale parte arriverà una minaccia alla loro vita o al loro corpo, nello stato civile «la incombente figura del Leviatano monopolizza tutta la violenza (*Gewalt*) in precedenza liberamente fluttuante nello spazio sociale», concentrando su di sé «la paura diffusa (*Angst*)» caratteristica dello stato di natura e rendendola così disponibile per l'attuazione della relazione protezione-obbedienza³⁹, giacché – come annota Hobbes –, se si fa eccezione per alcune «nature generose», «la sola cosa che (quando v'è un'apparenza di profitto o di piacere nell'infrangere le leggi) fa sì che gli uomini le osservino» è «il timore (*feare*)»⁴⁰.

Secondo alcuni interpreti, alla base di questo passaggio ci sarebbe, peraltro, qualcosa di più di un mero processo di verticalizzazione di quella dinamica di minaccia reciproca e incrociata che nello stato di natura produce un «continuo timore e pericolo di morte violenta», rendendo la vita degli uomini «solitaria, misera, sgradevole, brutale e breve»⁴¹. Ad avere luogo qui sarebbe, piuttosto, una vera e propria trasformazione qualitativa di quella passione, di

sitivo rappresentativo si veda L. Jaume, *Hobbes et l'État représentatif moderne*, Paris, Puf, 1986; G. Duso, *La rappresentanza. Genesi e crisi del concetto*, Milano FrancoAngeli, 1988. Il tema è discusso, in riferimento a più risalente letteratura secondaria, già in G. Sorigi, *Quale Hobbes? Dalla paura alla rappresentanza*, Milano, FrancoAngeli, 1989, pp. 177 ss.

³⁷ Galli, *La produttività politica della paura da Machiavelli a Nietzsche*, cit., p. 15. Ma sulla dimensione produttiva della paura in Hobbes si veda anche Pulcini, *La cura del mondo* cit., pp. 123 ss.

³⁸ F. Balke, *Politik der Angst*, in Koch (hrsg.), *Angst. Ein interdisziplinäres* cit., pp. 80-91, in part. p. 84. Di una «commutation de la crainte» parla già Pierre Manent in P. Manent, *Naissance de la politique moderne*, Paris, Payot, 1977, p. 56.

³⁹ F. Balke, *Politik der Angst*. cit., p. 84.

⁴⁰ T. Hobbes, *Leviathan* (1651), Oxford-New York, Oxford University Press, 1998; tr. it. *Leviatano*, Firenze, La Nuova Italia, 1993, p. 293. Come è stato sottolineato da alcuni interpreti, il passo è però tutt'altro che lineare e merita di essere citato integralmente: «Di tutte le passioni, quella che meno inclina gli uomini a infrangere le leggi è il timore (*feare*). Anzi (se si eccettuano alcune nature generose) è la sola cosa che (quando v'è un'apparenza di profitto o di piacere nell'infrangere le leggi) fa sì che gli uomini le osservino. Eppure, in molti casi, un crimine può essere commesso per timore».

⁴¹ Ivi, p. 120.

cui il lessico del *Leviatano* reca tracce molto precise, se è vero che il termine «paura (*fear*)», utilizzato nella descrizione dello stato di natura per indicare il timore della morte violenta che gli uomini si provocano a vicenda, con l'ingresso nello stato associato lascia il posto alla nozione di «terrore (*terror*)», evidentemente più adatta ad esprimere l'intensità di una paura «portata al limite della minaccia esercitata o subita»⁴². È questo, infatti, l'effetto psicologico prodotto dal tipo di potere sovrano, unico e irresistibile, ora incombente sugli uomini e da questo punto di vista non è un caso che lo *Stato-Leviatano* di Hobbes sia passato alla storia del pensiero politico «come sinonimo di potere terrificante»⁴³. Costruito per garantire ordine e sicurezza, esso appare in grado di raggiungere tale scopo solo grazie alla capacità di *terrorizzare* i suoi sudditi, servendosi della potenza e della forza unita di tutti che gli è stata conferita e di cui può fare liberamente uso⁴⁴.

Come deve essere interpretato questo specifico aspetto della teorizzazione hobbesiana? Nel saggio *Orrorismo*, Adriana Cavarero lo presenta come la prima, formale, manifestazione di quel lato oscuro della modernità politica destinato a trovare la sua prima compiuta sperimentazione pratica nelle dinamiche rivoluzionarie di fine Settecento:

Quando la modernità comincia, con la teoria dell'inglese, a riflettere in modo specifico sul terrore, lo inserisce fra le categorie politiche che strutturano e stabilizzano lo Stato. Ben prima dell'evento della Rivoluzione francese, abbiamo così un quadro che preannuncia l'afferenza del terrore alla sfera dello Stato. [...] Notevole è, comunque, che tanto per il filosofo quanto per Robespierre, il terrore sia non solo legittimo ma necessario, anzi, sia una categoria – rispettivamente fondativa e generativa – dello Stato. Occorrerà infatti tutta la complessa vicenda che porta il modello politico della prima modernità a evolversi nella sua forma democratica e liberale, oggi assurta a paradigma stesso dell'Occidente, poiché lo Stato si liberi della sua parentela diretta col terrore e il terrorismo di Stato appaia finalmente come la negazione della sua essenza⁴⁵.

Si tratta, evidentemente, di una lettura estensiva e proiettiva che non sembra dare conto pienamente dello specifico significato costruttivo assunto nella

⁴² J. Derrida, *Séminaire La bête et le Souverain*, Vol. I (2001-2002), Paris, Galilée, 2008; tr. it. *La bestia e il sovrano*, Vol. I [2001-2002], Milano, Jaca Book, 2009, p. 67. Ma sul punto si veda anche A. Cavarero, *Orrorismo, ovvero della violenza sull'inerme*, Milano, Feltrinelli, 2007, pp. 109 s. Sull'ambivalenza semantica del termine richiama l'attenzione Sorgi, *Quale Hobbes?* cit., pp. 168 ss.

⁴³ Cavarero, *Orrorismo* cit., p. 110.

⁴⁴ Hobbes, *Leviatano*, cit., pp. 167 s.: «Per mezzo di questa autorità datagli da ogni particolare nello stato, è tanta la potenza e tanta la forza che gli sono state conferite e di cui ha l'uso, che con il terrore di esse è in grado di informare le volontà di tutti alla pace interna e all'aiuto reciproco contro i nemici esterni». Come sottolinea Cavarero, *Orrorismo*, cit., p. 110, si tratta dunque «di un terrore essenzialmente interno allo Stato e finalizzato in modo esplicito a garantire l'ordine sociale e, in primo luogo, appunto, la sicurezza. L'altro lato della spada del sovrano, rivolto all'ambito esterno della guerra contro gli altri Stati, non prevede invece un uso specifico del terrore».

⁴⁵ Cavarero, *Orrorismo* cit., p. 110.

teoria politica hobbesiana dalla «sequenza paura, potere, leggi, forza pubblica»⁴⁶. Come è stato sottolineato, il Leviatano non crea, infatti, il terrore «attraverso il modo in cui dà i suoi ordini e emana le sue leggi, per garantire l'ordine civile, bensì attraverso il semplice fatto della sua esistenza»⁴⁷. Da questo punto di vista, in Hobbes la nozione di «terrore» non è una «categoria operativa», ma designa piuttosto «il modo e la forma in cui il Leviatano *appare* a quelli che lo hanno prodotto e debbono riconoscersi in lui, solo potenziati in modo gigantesco»⁴⁸. Detto in altri termini, «il terrore è l'effetto che si crea nei sudditi quando essi guardano il risultato del contratto che hanno stipulato»⁴⁹ e da questo punto di vista non può sorprendere che della semantica hobbesiana della paura politica faccia parte anche il sostantivo «awe»⁵⁰, tradizionalmente utilizzato nell'Inghilterra dell'epoca per indicare quella paura mista a soggezione che l'uomo prova nei confronti di Dio⁵¹.

Non è un caso, perciò, che sulla scia della originale lettura dello stato di natura hobbesiano offerta da Michel Foucault in alcune note pagine di «*Bisogna difendere la società*»⁵² si sia voluto individuare in questo passaggio un momento cruciale di quel processo di *semiotizzazione della paura* che sosterebbe l'intero impianto della costruzione di Hobbes. Come ricorda Friedrich

⁴⁶ Galli, *La produttività politica della paura da Machiavelli a Nietzsche*, cit., p. 15. La pubblicistica degli ultimi anni ha registrato, peraltro, una spiccata tendenza a rileggere il «momento hobbesiano» attraverso la lente attualizzante del terrorismo globale. Per due diversi esempi di questo tipo di approccio si veda S. Scheffler, *Is Terrorism Morally Distinctive?*, «Journal of Political Philosophy», 14, 1, 2006, pp. 1-17; D. Lay Williams, *Hobbes and Terrorism*, «Critical Review: A Journal of Politics and Society», 21, 1, 2009, pp. 91-108.

⁴⁷ Balke, *Politik der Angst* cit., p. 85.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ Proprio questo è, infatti, il termine che compare nel celebre passo del cap. XIII del Leviatano dedicato alla descrizione dello stato di natura come *bellum omnium contra omnes*: «Nella natura umana troviamo tre cause principali di contesa; in primo luogo la competizione, in secondo luogo, la diffidenza, in terzo luogo la gloria, La prima fa sì che gli uomini si aggrediscano per guadagno, la seconda per sicurezza, e la terza per reputazione. [...] Da ciò è manifesto che durante il tempo in cui gli uomini vivono senza un potere comune che li tenga in soggezione (*awe*), essi si trovano in quella condizione che è chiamata guerra e tale guerra è quella di ogni uomo contro ogni altro uomo» (Hobbes, *Leviatano*, cit., pp. 167 s.). Questa formula compare a più riprese nello sviluppo della argomentazione politica hobbesiana per indicare il tipo di potere supremo chiamato a tenere a freno gli impulsi naturali degli uomini e a dirigere «le loro azioni verso il comune beneficio» (Cap. XVII).

⁵¹ C. Ginzburg, *Rileggere Hobbes oggi*, in Id., *Paura, reverenza, terrore*, Milano, Adelphi, 2015, p. 42. Ma si veda anche ivi, pp. 43 s.: «Per Hobbes il potere politico presuppone la forza, ma la forza da sola non basta. Lo Stato, il «Dio mortale» generato dalla paura, incute terrore: un sentimento in cui si mescolano in maniera inestricabile paura e soggezione. Per presentarsi come autorità legittima lo Stato ha bisogno degli strumenti (delle armi) della religione. Per questo la riflessione moderna sullo Stato s'impenna sulla teologia politica: una tradizione inaugurata da Hobbes» Ma per una più generale analisi del fondamento teologico-politico della moderna concezione della paura si veda Galli, *La produttività politica della paura da Machiavelli a Nietzsche*, cit., *passim*.

⁵² M. Foucault, «*Il faut défendre la société*», Paris, Seuil-Gallimard, 1997; tr. it. «*Bisogna difendere la società*», Milano, Feltrinelli, 1998, 2009, pp. 82 ss.

Balke, nella sua concezione il terrore deve divenire effettivo solo in determinati casi, poiché in realtà esso funziona come un *segno*: la chiave per una stabilizzazione dei rapporti politici e sociali non sta, infatti, «nella terrorizzazione di una popolazione insubordinata, bensì nel suo disciplinamento». Il ricorso all'utilizzo della forza da parte del sovrano può essere limitato perciò ai casi più gravi di violazione della legge e ciò esclude – «nonostante il collegamento simbolico tra sovranità e terrore» – una politica del terrore praticato o l'esercizio sistematico della violenza su interi gruppi della popolazione organizzato dallo Stato⁵³.

Per intensa che possa essere, la paura prodotta dallo Stato è sempre legata, dunque, al calcolo razionale di coloro che la percepiscono. Ciò, ovviamente, porta il discorso oltre i limiti della teoria politica hobbesiana, nella più stretta accezione del termine, per chiamare in causa elementi di tipo antropologico strettamente legati alla sua teoria delle passioni. Hobbes rompe, infatti, decisamente con una consuetudine intellettuale lunga di secoli, per attribuire alla passione della paura un ruolo-chiave nella costruzione di una compiuta razionalità dell'azione. Come ha scritto Corey Robin, in tale contesto la paura diviene, infatti,

una forza disciplinatrice, che doma gli impulsi distruttivi e dispersivi. «Come la speranza», che anima l'onore e la gloria, «è la fonte della collera, così la paura ne è il freno». La paura dà all'individuo integrità e coerenza, ricordandogli ciò che conta veramente per lui. Chi ritiene la paura una virtù di secondo rango crede erroneamente che avere paura equivalga semplicemente ad «essere atterrito», mentre Hobbes sostiene che chi ha paura è anche capace di «nutrire diffidenza, prestare ascolto, organizzarsi preventivamente in modo da non dover aver paura». I timorosi, in altre parole, non si limitano a restare immobili o a scappare, ma prendono l'iniziativa, sfruttando al meglio i mezzi a disposizione per raggiungere i propri obiettivi futuri, il che è la definizione stessa del potere⁵⁴.

Certo, occorre evitare generalizzazioni non rispondenti all'impianto complessivo della teoria hobbesiana. Come ha recentemente dimostrato Carlo Galli, se ci si addentra nell'analisi del suo corpus testuale ci si rende conto, infatti, che in verità per Hobbes solo una benintesa paura della morte violenta è passibile di un rapporto autenticamente produttivo con il problematico contesto delle relazioni sociali e politiche. Essa va distinta, perciò, da tutte quelle irrazionali forme di paura – a cominciare dal timore dei castighi divini – che

⁵³ Balke, *Politik der Angst* cit., p. 85. Come puntualizza Balke, «nella situazione di una acuta guerra civile può accadere che il sovrano debba ricorrere a misure o colpi drastici, addirittura preventivi, contro presunti nemici, ma Hobbes si premura di aggiungere che l'«annientamento» militare dei dissidenti religiosi che *istighino* gli altri alla ribellione, è un «piano pauroso, non cristiano e disumano», che Dio proibisce che possa «rientrare nel cuore dei re». Il riferimento è a T. Hobbes, *Behemoth or the Long Parliament* (1679), *Dialogue I*, Chicago, University of Chicago Press, 1990, p. 58.

⁵⁴ C. Robin, *Fear*, Oxford, Oxford University Press, 2004; tr. it. *Paura. La politica del dominio*, Milano, Università Bocconi Editore, 2005, p. 44.

caratterizzano l'esistenza umana⁵⁵. È in questa specifica prospettiva, dunque, che va intesa anche la convinzione di Robin che la politica hobbesiana della paura coincida proprio con la costruzione di una rinnovata struttura motivazionale in grado di trasformare gli uomini in creature ragionevoli, «con una chiara nozione del proprio bene e la capacità di procurarselo»: secondo questa lettura, nella visione di Hobbes passioni come l'ambizione, l'onore e la gloria non si limitavano, infatti, a distogliere l'uomo dalle esigenze della conservazione fisica, «ma alimentavano una sventata eccentricità, che privava l'io di costanza e coerenza». Spaventato dalla morte, il cittadino poteva imparare, invece, a dare «uno scopo preciso alla propria vita, dotandosi di razionalità e, persino, di quell'interiore autonomia che i filosofi chiamano libertà positiva». Da questo punto di vista, dunque, «quando gli uomini agiscono per paura, non è perché sono stati schiacciati, ma perché sono stati salvati»⁵⁶.

4. *Semantiche della paura: un cantiere aperto*

Possiamo considerare il modello hobbesiano di *governo della paura* davvero rappresentativo della complessiva vicenda teorica e concettuale della modernità politica? Uno scrittore che di queste cose se ne intendeva, Elias Canetti, era convinto di no. Egli riteneva, anzi, che quella di Hobbes fosse rimasta una lezione sostanzialmente inascoltata, considerata la pervicace tendenza alla rimozione del problema a suo giudizio caratteristica di tutti i pensatori venuti dopo di lui⁵⁷. A ben vedere, però, le cose sono più complicate di quanto sulle prime possano apparire. Nella successiva vicenda evolutiva del discorso politico della modernità la semantica della paura ha continuato, infatti, a giocare un ruolo tutt'altro che irrilevante dal punto di vista fondativo e costruttivo. Nel corso di questo plurisecolare sviluppo, la linea portante di questo processo si è spinta però sempre più lontano dalla concezione politi-

⁵⁵ Galli, *La produttività politica della paura da Machiavelli a Nietzsche*, cit., pp. 17 ss.

⁵⁶ Robin, *Paura* cit., p. 43. Ma sulla «paura razionale» come «potenza di incivilimento e di sviluppo» si veda anche R. Bodei, *Geometria delle passioni. Paura, speranza, felicità: filosofia e uso politico*, Milano, Feltrinelli, 1991, 2003, pp. 83 ss.

⁵⁷ E. Canetti, *Die Provinz des Menschen (Aufzeichnungen 1942-1972)*, München, Carl Hanser Verlag, 1973; tr. it. *La provincia dell'uomo (Quaderni di appunti 1942-1972)*, Milano, Adelphi, pp. 158 ss. Hobbes – prosegue Canetti – sapeva «cos'è la paura; il suo calcolo la svela. Tutti quelli che vennero dopo, e provenivano dalla meccanica e dalla geometria, non hanno fatto che prescindere dalla paura; così questa è dovuta di nuovo rifluire nell'oscurità, dove continua a operare, indisturbata e innominata. [...] Hobbes sta veramente da solo come pensatore. Vi sono poche correnti psicologiche dei secoli seguenti, delle quali non potrebbe essere rivendicato come precursore. Egli ha conosciuto, come ho già detto, la grande paura, ed è riuscito a esprimerla con la stessa totale chiarezza che usava con tutte le altre cose che trattava. La sua religiosa empietà è stata una fortuna senza pari; la sua paura non si è lasciata neutralizzare da facili promesse». Ma sul punto si veda Pulcini, *La cura del mondo*, cit., pp. 129 s.

camente produttiva della paura elaborata da Hobbes attraverso una drastica rifondazione della tradizionale antropologia delle passioni. Tanto lontano da spingere alcuni dei principali interpreti di questo contesto concettuale e discorsivo a chiedersi «in quali sembianze, con quali tratti caratteristici» si presenti davvero la paura all'interno del progetto politico moderno. E a quale tipo di «immaginario della paura» abbia dato luogo quel progetto assieme con «le dottrine che lo hanno promosso e legittimato»⁵⁸.

È anche per rispondere a queste domande che, in tempi recenti, gli storici del pensiero politico hanno ritenuto essenziale tornare a confrontarsi con la grande sistematizzazione teorica proposta da Charles de Secondat de Montesquieu nel suo celeberrimo *Esprit des Lois*. Come ha scritto Robin, è proprio a Montesquieu che si deve, infatti, una revisione delle tesi hobbesiane sul rapporto tra politica e paura «così profonda e completa» da plasmare la percezione intellettuale di tale passione – e la sua concreta declinazione politica – nei secoli a venire⁵⁹. Perché lungi dall'essere considerata «connotativa fin dall'origine della costituzione del potere politico» – «e quindi come una passione “produttiva” di ordine e legame sociale»⁶⁰ –, nelle pagine dell'*Esprit des Lois* la «paura» viene tematizzata come uno strumento tipico di una forma degenerata di governo, quella *dispotica*, che proprio nella tendenza ad alimentare dinamiche socialmente distruttive – e autodistruttive – trova la sua principale caratterizzazione⁶¹. Concordi nell'attribuire a Montesquieu un ruolo decisivo nella elaborazione di quella *semantica negativa della paura* che sarebbe divenuta almeno in parte caratteristica del successivo pensiero politico liberale, gli studiosi appaiono tuttavia meno compatti nel riconoscergli una vera e propria inversione filosofica del contenuto antropologico del concetto. Secondo alcuni di essi, a caratterizzare la concezione montesquiviana del dispotismo non sarebbe, infatti, tanto l'azione della *crainte*, quanto «la *corruption de la crainte*, del principio stesso della sua organizzazione»⁶², una prospettiva, questa, «ambigua e sfuggente che spinge ad ampliare lo spettro delle modalità affettive caratteristiche di questa forma di obbedienza»⁶³, chia-

⁵⁸ Marramao, *Prefazione*, cit., p. VII.

⁵⁹ Robin, *Paura*, cit., p. 56.

⁶⁰ Lanzillo, *Paura. Strategie di governo di una “strana passione”*, cit., p. 39.

⁶¹ C. de Secondat de Montesquieu, *Esprit des Lois*, V, XII ss.; tr. it. *Lo spirito delle leggi*, in Id., *Tutte le opere [1721-1754]*, Milano Bompiani, 2014, pp. 1029 ss. Ma sul punto si veda anche Lanzillo, *Paura. Strategie di governo di una “strana passione”*, cit., p. 40: «L'intento di Montesquieu è quello di dimostrare che l'uso della paura come strumento di imposizione dell'obbedienza al potere non serve né alla soddisfazione dei bisogni dei membri del corpo politico (né alla loro libertà, né alla loro sicurezza), né a garantire l'ordine pubblico, ma è finalizzato esclusivamente all'appagamento dei capricci del despota».

⁶² Bodei, *Geometria delle passioni* cit., p. 376.

⁶³ B. Karsenti, *Politique de la science sociale. La lecture durkheimienne de Montesquieu*, «Revue Montesquieu», n. 6, 2002, pp. 33-57, in part. p. 51.

mando in causa diverse variabili socio-culturali del *governo della paura*, come il ruolo della religione discusso nel XIV capitolo del V libro dell'*Esprit des Lois*: «in questi Stati» – annota, infatti, l'autore – «la religione ha maggiore influenza che in qualunque altro; è una paura aggiunta alla paura. Negli imperi maomettani, è dalla religione che i popoli attingono in parte il sorprendente rispetto che nutrono per i loro principi». Ed è sempre «la religione che corregge un poco la costituzione turca. I sudditi, che non sono attaccati alla grandezza e alla gloria dello Stato dall'onore, lo sono dalla forza e dal principio della religione»⁶⁴.

Comunque stiano le cose su questo piano, è un dato di fatto che per Montesquieu il dispotismo dispiegato è al tempo stesso un fattore di indebolimento dell'ordine politico e di desertificazione sociale. Come ha scritto Bodei, esso produce, infatti, «individui completamente separati tra loro o, il che è lo stesso, tenuti insieme dalla forza repulsiva di passioni che li isolano, impedendo ogni confidenza e solidarietà reciproca, degradando i cittadini a sudditi e generando così la più completa, fatalistica e vile passività politica, appena interrotta da qualche sporadica, rabbiosa e fugace fiammata di ribellione»⁶⁵. L'apparente tranquillità che caratterizza i regimi dispotici non ha nulla a che fare, dunque con la vera pace, in grado di garantire ai cittadini libertà e sicurezza; assomiglia piuttosto al «*silenzio* di quelle città che il nemico sta per occupare»⁶⁶.

Come ha sottolineato Maria Laura Lanzillo, si tratta di immagini che «ritorneranno prepotentemente alla memoria» quando alla metà del Novecento autori come Hannah Arendt e Franz Neumann si troveranno a fare i conti con il fenomeno nuovo del totalitarismo⁶⁷. Ad un altro livello di discorso, ciò spiega anche la tendenza a considerare proprio il saggio arendtiano sul totalitarismo come il punto di arrivo di quel processo di risemantizzazione in negativo della paura avviato da Montesquieu nelle pagine dello *Spirito*

⁶⁴ C. de Secondat de Montesquieu, *Esprit des Lois*, V, XIV, tr. it. *Lo spirito delle leggi*, cit. p. 1033. Ma sul punto si veda D. Felice, *L'Esprit des Lois di Montesquieu: verso una fenomenologia invincibile del dispotismo universale*, «bibliomanie.it», <http://www.bibliomanie.it/esprit_lois_montesquieu_fenomenologia_dispotismo_universale_felice.htm>, pp. 21 ss., giugno 2019.

⁶⁵ Bodei, *Geometria delle passioni*, cit., p. 377. Come ricorda M.L. Lanzillo, «la paura è infatti una reazione fisiologica, involontaria e troppo imperiosa per essere governata e controllata: questa origine fisica della paura è ciò che fa sì, agli occhi di Montesquieu, che il dispotismo una volta instauratosi sia un regime inalterabile, sempre sottoposto a tensioni, crisi e ribellioni, ma di fatto “equivalente sociale della morte”. Dunque, se non è moderato e bilanciato (costituzionalizzato), ma è dominato dall'arbitrio, dalla paura, dal terrore, il potere rivela una tendenza autodistruttiva, poiché riduce la realtà attorno a sé a un deserto, dal momento che vi domina la stasi, l'immobilismo, data l'assenza di una qualsivoglia dialettica fra i poteri o fra governante e governati».

⁶⁶ Montesquieu, *Esprit des Lois*, V, XIV, tr. it. cit. p. 1033. Cfr. Felice, *L'Esprit des Lois di Montesquieu* cit., pp. 23 ss.

⁶⁷ Lanzillo, *Paura* cit., p. 40.

delle leggi⁶⁸. In uno degli ultimi capitoli dell'opera, nel tirare le fila della sua pionieristica indagine sugli elementi caratterizzanti del «regime totalitario», Arendt riteneva opportuno, infatti, rimarcare il momento di discontinuità radicale che il «terrore totale» innescato dai totalitarismi novecenteschi aveva introdotto anche rispetto agli aspetti più traumatici della precedente storia naturale della distruttività umana. Secondo tale interpretazione, nei regimi totalitari l'esercizio della violenza aveva perso, infatti, ogni mirata funzione di repressione politica, per trasformarsi nello strumento di imposizione del movimento della natura o della storia contro soggetti ritenuti di ostacolo a quello stesso processo, fossero essi le «razze inferiori», gli individui «inadatti a vivere», le «classi in via di estinzione» o i «popoli decadenti»⁶⁹. In tale contesto, colpevolezza e innocenza diventavano dunque «concetti senza senso», trasformando lo stesso sentimento antipolitico della *paura* – da sempre strumento di governo dei regimi tirannici – in una pervasiva e indeterminata componente dell'esperienza umana, ormai priva di qualsiasi utilità ai fini della elaborazione delle concrete strategie di sopravvivenza individuale:

Nel regno del terrore totale nemmeno la paura può più suggerire come ci si deve comportare, perché le vittime sono scelte senza alcun riferimento ad atti o pensieri individuali, esclusivamente in base alla necessità oggettiva del processo naturale o storico. Essa è probabilmente più diffusa che altrove; ma ha perso la sua utilità pratica dal momento che le azioni da essa guidate non giovano più ad evitare i pericoli temuti⁷⁰.

Se in Hobbes il terrore nei confronti del potere leviatanico era ciò che permetteva di liberare l'uomo dalla paura della morte violenta caratteristica dello stato di natura, in questa lettura Montesquieu e Arendt appaiono uniti dalla tendenza a pensare la paura, nella forma estrema assunta in regimi di oppressione radicale, come l'opposto concettuale della politica e della libertà umana. Si tratta, tuttavia, solo di due momenti – per quanto rilevanti – del complesso quadro d'insieme prodotto dalla riflessione moderna sul cruciale rapporto tra politica e paura, un quadro che – nonostante i molti interessanti contributi sul tema prodotti dalla storia del pensiero nel corso degli ultimi decenni – resta, a ben vedere, ancora in attesa di una compiuta ricostruzione storiografica⁷¹. Più che richiamare l'attenzione sui tasselli mancanti del mosaico, nel concludere queste pagine vorrei però evidenziare lo spiccato orientamento al presente

⁶⁸ C. Robin, *Reflections on Fear: Montesquieu in Retrieval*, «The American Political Science Review», 94, 2, 2000, pp. 347-360.

⁶⁹ H. Arendt, *The Origins of Totalitarianism*, New York, Harcourt Brace & co, 1951, tr. it. *Le origini del totalitarismo*, Milano, Edizioni di Comunità, 1967, p. 636.

⁷⁰ Ivi, p. 640.

⁷¹ Tra i momenti di una «storia intellettuale della paura» oggetto di una specifica analisi terminologico-concettuale rientrano ad oggi Machiavelli, la teoria della ragion di Stato, Spinoza, l'illuminismo francese, il giacobinismo, l'idealismo tedesco e Nietzsche.

che caratterizza la maggior parte dei più recenti contributi sulla storia delle *semantiche della paura*. Tutto in queste linee di ricostruzione sembra, infatti, mirato ad incrementare la capacità di riflessione di una società che ancora una volta sembra essere alle prese con una «paura diffusa», addirittura «liquida», per utilizzare la fortunata formula del sociologo Zygmunt Bauman⁷², che, come nello stato di natura rappresentato da Hobbes agli albori dell'epoca moderna, appare sufficientemente indeterminata da trasformarsi in un ostacolo strutturale alla creazione di ogni forma razionale di legame sociale. Grazie all'intenso lavoro di ricerca, anche storiografica, svolto in questo campo, oggi sappiamo però che la paura, lungi dal rappresentare un'immediata reazione psico-fisica a minacce oggettive provenienti dall'esterno, è sempre anche il prodotto di specifiche «culture della paura», capaci di condizionare in profondità le modalità individuali e collettive di esperienza della realtà. E che proprio nella veste di «artefatto culturale» essa può rappresentare anche un pervasivo strumento di dominio e controllo sociale, alternativo allo stesso uso della forza. Pensare la «paura» – e la storia della «paura» – oggi significa, pertanto, confrontarsi riflessivamente con le nuove culture e politiche della paura che nel corso degli ultimi decenni hanno accompagnato e favorito la nascita dell'ordine neoliberale del mondo. Una prospettiva, questa, nella quale la paura si conferma come il vero e proprio «apriori» della società moderna⁷³, raggiungendo un livello compiuto di autoreferenzialità con cui si chiude il cerchio aperto da Hobbes molti secoli fa. Perché, a ben vedere, quando, sulla scia degli studi dell'ultimo Foucault, analizziamo la governamentalità neoliberale in termini di «produttività biopolitica della paura», «quello che stiamo davvero descrivendo è la produzione di una paura della paura stessa ovvero di una paura di aver paura»⁷⁴. È anche a questo livello, dunque, che oggi si gioca la partita per quella liberazione dalla paura promessa agli uomini dalla direttrice più immaginifica ed espansiva del progetto politico moderno e rimasta ben lontana da una sua compiuta realizzazione.

⁷² Z. Bauman, *Liquid Fear*, London, Polity, 2006; tr. it. *Paura liquida*, Roma-Bari, Laterza, 2008.

⁷³ N. Luhmann, *Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen?*, Opladen, Vs Verlag Für Sozialwissenschaften, 1986.

⁷⁴ F. Debrix, A.D. Barder, *Nothing to Fear but Fear: Governmentality and the Biopolitical Production of Terror*, «International Political Sociology», 3, 2009, pp. 398-413, in part. p. 411.

Roberto Mancini

Dialettiche della paura nella società dell'astrazione

1. *L'approccio dell'antropologia genetico-relazionale*

Una riflessione sulla questione dell'incidenza sociale della paura – nella prospettiva del suo rapporto con la violenza, la sicurezza, l'ordine sociale e il diritto di punire – può utilmente comprendere, a mio avviso, un approccio che coniughi l'antropologia filosofica con una rinnovata teoria critica della società. Infatti mi pare importante tentare anzitutto di fare il punto sulla condizione umana per come storicamente si sta delineando dalla specifica angolarità emergente dalla lettura dei processi tendenti alla disgregazione dei legami interumani¹.

Da questo punto di vista l'impostazione dell'antropologia filosofica si rivela insieme ermeneutica e critica. Da un lato serve a leggere i tratti costitutivi dell'umano alla luce del criterio dirimente della nostra dignità incondizionata e del riconoscimento delle sue espressioni conseguenti. Abbiamo così il versante ermeneutico di questo approccio. Dall'altro lato si tratta di cogliere quali siano i processi che piegano il modo d'essere individuale, collettivo e istituzionale verso tendenze ad alta entropia antropologica². Con tale termine³ intendo l'imporsi di un disordine crescente nella società e il manifestarsi di processi che compromettono e disperdono le forze propizie all'umanizzazione, quelle che Marx avrebbe chiamato le «forze essenziali»⁴ della specie. È questo il versante critico della mia riflessione.

¹ In merito rimando a quanto ho proposto nel volume: R. Mancini, *Le logiche del male. Teoria critica e rinascita della società*, Torino, Rosenberg & Sellier, 2012.

² Per un quadro agile e documentato circa tali tendenze ricordo il volume di F. Falappa, *L'umanità compromessa. Disintegrazione e riscatto della persona nell'epoca del post-liberismo*, Milano, FrancoAngeli, 2014.

³ Sulla nozione di entropia antropologica rinvio all'analisi che ho proposto nel libro: R. Mancini, *Ripensare la sostenibilità. Le conseguenze economiche della democrazia*, Milano, FrancoAngeli, 2015.

⁴ K. Marx, *Manoscritti economico-filosofici del 1844*, Torino, Einaudi, 1976, p. 118.

Sviluppando la riflessione in questa direzione ci si rende conto facilmente del fatto che, come è stato frequentemente osservato⁵, la paura è non tanto una reazione occasionale a particolari fenomeni di pericolo che generano insicurezza per la collettività (paura fisiologica), quanto una componente costitutiva del tipo di ordine in vigore in una determinata società (paura sociale)⁶. Riguardata da questo punto di vista, essa non è una naturale reazione spontanea dinanzi a una qualsiasi minaccia, è un sentimento funzionale al persistere dell'obbedienza verso i sistemi di potere dominanti. Non parlerò quindi della paura in generale, ma di questa sua specifica forma sociale e sistemica.

La mia relazione propone una lettura delle dialettiche della paura sociale adottando in particolare la chiave dell'“antropologia genetico-relazionale”, condivisa da gran parte delle scienze umane e della filosofia contemporanea. Con tale formula alludo, in sintesi, alla concezione per cui la persona umana è, indissolubilmente, un essere in divenire, nascente, e un essere originariamente e ontologicamente relazionale. La paura come reazione emotiva e come sentimento irriducibile nel repertorio dell'interiorità personale è propria di un essere così costituito sia per la vulnerabilità tipica di chi è in viaggio verso la maturazione della propria condizione di esistenza, sia per l'eventuale fonte di pericolo che può emergere in ogni relazione.

Già da tale osservazione ricaviamo alcune indicazioni essenziali. Anzitutto dobbiamo registrare il fatto che la paura è strutturalmente inerente alla nostra condizione; poi è evidente che essa mantiene una sua ambivalenza: può essere protettiva, difensiva, del tutto fisiologica, oppure può avere effetti tossici e distruttivi se tende a spezzare e precludere le relazioni vitali e se fraintende i propri obiettivi. Ciò è possibile perché la paura è per sua natura figlia di un'interpretazione della realtà, infatti ogni volta chi sperimenta la paura attribuisce il significato di una minaccia allo stimolo che la suscita, anche nel caso in cui non sia vero che il pericolo è reale. Questo per converso è confermato dal fatto che ci sono anche dei casi nei quali la paura non affiora benché ci si trovi alle prese con qualcosa di pericoloso per noi. Insomma, la paura rimane legata a un'interpretazione fallibile delle situazioni, non è un istinto che possa andare a colpo sicuro.

Uno dei fattori decisivi per la validità dell'interpretazione risiede nell'eventuale integrità e lucidità dell'interprete. Più quest'ultimo manca di tali requisiti e più l'attivazione, oppure l'inibizione, della sua paura sarà incongrua rispetto alla realtà. Questo suggerisce di chiedersi in quale misura gli individui e le collettività possiedano tali facoltà nella società contemporanea. Sappiamo che le qualificazioni del suo profilo d'insieme possono essere molte; a me sem-

⁵ Cfr. R. Escobar, *Metamorfosi della paura*, Bologna, il Mulino, 2015.

⁶ Cfr. D. Zolo, *Sulla paura. Fragilità, aggressività, potere*, Milano, Feltrinelli, 2011.

bra che tra le più pregnanti ci sia quella che la connota come “società dell’astrazione”⁷. Questa espressione intende evocare una forma di società nella quale il fondamento efficace e il più potente senso mediatore della convivenza risiedono nel potere, non per esempio nella coscienza della dignità umana, nella giustizia o nella conoscenza⁸.

Più che sottolineare la facilità con cui, a ogni livello delle relazioni interumane e con la natura, prevale la logica del potere, vorrei sostenere che per lo più abbiamo un ordine sociale che assume il potere come logica unica e universale. Riconsiderata dalla nostra posizione storica, la modernità, pur con tutte le sue conquiste di libertà e di progresso, si delinea non tanto come l’epoca della crescita dell’autonomia dell’individuo, quanto come l’epoca del trionfo dei sistemi di potere che organizzano e plasmano la vita collettiva⁹. Tale tendenza sorge con l’aspirazione radicale a fare della realtà una totalità interamente controllabile e disponibile. Come ha sottolineato Hartmut Rosa, «il tratto impulsivo della cultura tipica di quella forma di vita che chiamiamo moderna sta nell’idea, nel desiderio e nella voglia di rendere il mondo *disponibile*»¹⁰.

Nell’evocare i grandi sistemi globali che organizzano la società penso specificamente ai cinque sistemi di potere che oggi si stanno rivelando più incisivi e capillarmente operanti: il mercato a egemonia finanziaria; l’apparato della tecnocrazia visto, più che come repertorio di strumenti tecnologici a nostra disposizione, come elemento che ingloba e determina le esistenze; il sistema mondiale dei *media*, dai mezzi di informazione ai cosiddetti *social*; i dispositivi invasivi della burocrazia; il sistema aggressivo e militare della geopolitica, che tiene i popoli dentro lo spazio bellico della lotta permanente tra le potenze emergenti.

La logica dei sistemi organizzativi globali tende a ridurre gli esseri umani a entità astratte e sradicate dal tessuto delle relazioni vitali. Non si tratta di una tendenza puramente ideologica, bensì, come direbbe Michel Foucault, dell’esercizio di un vero e proprio “trattamento”¹¹, dispiegato con una molteplicità di tecniche di assoggettamento delle persone. Si noti come in ognuna delle tecniche che ora richiamerò molto sinteticamente sia in gioco una perdita essenziale e la perdita è precisamente lo stimolo centrale che suscita la reazione

⁷ Per la giustificazione e l’approfondimento di questa tesi rimando al mio studio: R. Mancini, *La fragilità dello Spirito. Leggere Hegel per comprendere il mondo globale*, Milano, FrancoAngeli, 2019.

⁸ Cfr. N. Luhmann, *Sistemi sociali*, Bologna, il Mulino, 1986. Preciso che per “potere” intendo l’esercizio di una forza dominativa e tendenzialmente autoreferenziale, mentre per le forme di facoltà decisionale che hanno una valenza positiva e democratica preferisco fare ricorso a termini quali governo, autorità, servizio.

⁹ Cfr. C. Taylor, *L’età secolare*, Milano, Feltrinelli, 2007.

¹⁰ H. Rosa, *Unverfügbarkeit*, Wien-Salzburg, Residenz Verlag, 2018, p. 8.

¹¹ Cfr. M. Foucault, *Nascita della clinica*, Torino, Einaudi, 1996.

della paura. Da questo punto di vista l'astrazione come cifra e metodo della società dei poteri globali è sempre perdita del concreto, del valore effettivo, della presenza alla realtà interiore, intersoggettiva e comune.

La società dell'astrazione è senz'altro una società della crescita e dell'accumulazione. Accumulazione di capitale e, in tutte le sue forme, di potere. Ma crescita e accumulazione sono fondate in realtà su una serie di perdite dolorose, mutilanti, pregiudizievoli per uno sviluppo della condizione umana che sia adeguato alla nostra dignità. Così sistematicamente si accumulano valori fittizi e si perdono valori reali: le nostre crescite sono crescite distruttive, come hanno intuito prima i critici della dialettica dell'illuminismo¹² e poi gli studiosi di bioeconomia¹³, di ecologia¹⁴ e di psichiatria sociale¹⁵. Non per niente la società contemporanea è stata definita «l'impero delle entropie»¹⁶.

Dalla rassegna degli studi a riguardo tali tecniche sono principalmente la “disintegrazione” o la perdita dell'integrità della personalità degli individui; la “capsularizzazione” o la perdita della possibilità di partecipare realmente a un mondo comune, che viene sostituito dall'isolamento del singolo entro una bolla percettiva ed esistenziale ad alta tecnologia, dotata di una veloce capacità di connessione ma povera di relazioni effettive; la “virtualizzazione” o la perdita di contatto con la realtà delle presenze vitali a causa del prevalente trasferimento della vita in un mondo virtuale; l'“espulsione” o la perdita di radici, vissuta da intere moltitudini che sono sradicate dalla loro madrepatria, dalla madrelingua, dalla comunità di appartenenza, dal posto di lavoro, da luoghi accoglienti e simbolicamente adatti a consentirci di abitare il mondo.

A queste tecniche se ne aggiungono altre quali: l'“accelerazione” o la perdita del tempo come durata a causa della sua vertiginosa contrazione, per cui si riducono nettamente la vivibilità, la consistenza e la sensatezza delle esperienze; la “deprivazione mentale” o la perdita della facoltà del pensiero critico a causa dell'incuria educativa, della saturazione della nostra capacità di attenzione e di concentrazione, dell'assuefazione all'interruzione come condizione permanente dell'esperienza, nonché dell'intimidazione che vieta di porsi domande di senso, liquidate *a priori* come ideologiche; la “deprivazione linguistica” o la perdita della ricchezza delle lingue e del silenzio contemplativo a vantaggio del neoinglese globalizzato; l'“usurpazione dei valori” o la perdita del rapporto con i valori viventi (persone, relazioni, esseri della natura, nonché criteri quali il bene, la verità, la giustizia, la bellezza e così

¹² Cfr. M. Horkheimer, Th. W. Adorno, *Dialettica dell'illuminismo*, Torino, Einaudi, 2007.

¹³ Cfr. N. Georgescu-Roegen, *Bioeconomia*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.

¹⁴ Cfr. E. Odum, *Ecologia*, Bologna, Zanichelli, 1966.

¹⁵ Cfr. R. Jacoby, *L'ammesias sociale*, Milano, Edizioni di Comunità, 1978.

¹⁶ Cfr. L. De Caeter, *Entropic Empire. On the City of Man in the Age of Disaster*, Rotterdam, nai010 Publishers, 2012.

via) sostituiti da valori fittizi o disvalori. Questa sostituzione viene effettuata soprattutto mediante la pratica della cartolarizzazione azionaria e tramite l'adozione dogmatica dei sistemi di valutazione della qualità.

Infine occorre ricordare la “depoliticizzazione” ovvero la perdita della facoltà politica degli esseri umani e la mutazione genetica di quella che Rawls chiama la «struttura sociale di base»¹⁷, ossia la rete delle istituzioni di servizio per le persone, le comunità locali, i popoli e l'umanità intera. Tale mutazione sposta il funzionamento degli *organismi* istituzionali democratici dal servizio verso chiunque al potere autoreferenziale.

Ho detto che la perdita, sperimentata o presentita, scatena la reazione della paura. Ma, se nell'ordine sociale globale le tecniche di assoggettamento delle persone determinano una serie di perdite a carico di facoltà, diritti e prerogative umane, di solito tali perdite non fanno paura. Sono mutilazioni non percepite e silenziosamente incluse in quel processo di adattamento degli individui alla “normalità” che viene ritenuto indispensabile per la sopravvivenza e possibilmente per la loro riuscita nella società. Come mai non s'impone un'ondata collettiva di paura ostile a questo ordine del mondo globale?

La risposta ricavabile dagli studi a riguardo sostiene che la forza dei sistemi di potere vigenti sta nella capacità di rovesciare e di canalizzare a proprio vantaggio l'orientamento della paura sociale. Così si realizza una sorta di “metamorfosi”¹⁸ che la tramuta in paura funzionale per il sistema dominante facendo leva sul timore che qualsiasi eventuale dissenso o comportamento critico comporterebbe la rovina per chi osa ribellarsi. Pertanto la paura viene «capovolta in ordine e sicurezza»¹⁹. Corey Robin ha scritto che «la più importante paura politica, che plasma nella maniera più pervasiva le nostre vite restringendo le nostre possibilità di azione, è la paura che i meno potenti hanno dei più potenti»²⁰. Questa “paura repressiva”²¹ viene funzionalizzata ai sistemi di potere avvalendosi di una sua caratteristica intrinseca alla paura in genere, la sua grande plasticità²². Infatti, come attesta la letteratura esistente, la paura può essere considerata a seconda dei casi come credenza contur-

¹⁷ J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, Milano, Feltrinelli, 2008.

¹⁸ Cfr. Escobar, *Metamorfosi della paura*, cit., pp. 3-5.

¹⁹ Ivi, p. 6.

²⁰ C. Robin, *Paura. La politica del dominio*, Milano, Università Bocconi Editore, 2005, p. 22.

²¹ *Ibidem*.

²² Cfr. P. Fischer, *Angst und Furcht*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2017.

bante²³, emozione²⁴, sentimento²⁵, affezione²⁶, affetto²⁷, passione²⁸, mania²⁹, clima psicologico³⁰, impulso ispiratore di logiche governamentali, di controllo³¹ e di “barrierizzazione”³², senza lasciarsi restringere a uno solo di queste tensioni interiori.

Ciò ricorda come essa abbia una capacità di estensione e di trasformazione che non solo ingloba in sé il cuore e la mente degli individui, ma può anche imprimere la propria tonalità su un ambiente sociale, su una cultura o su un'epoca. Dal punto di vista degli interessi di un sistema di potere soprattutto tale caratteristica fa della paura un fattore che va trattato con cautela e che d'altra parte offre un notevole potenziale emotivo da sfruttare proficuamente.

La sua plasticità è il presupposto dal quale prendono vita una serie di dialettiche, attraverso le quali la paura induce dinamiche contraddittorie e, come direbbero Freud o Franz Neumann, “nevrotiche”, nel senso che nel gioco di impulso e reazione da essa innescato mancano spesso la lucidità e la congruenza con la realtà. Uso qui il termine dialettica nell'accezione kantiana di “logica dell'illusione”³³ che comporta un involontario e impreveduto rovesciamento di posizione e di prospettiva.

Muovendo da queste coordinate concettuali vorrei ora provare a chiarire quali siano la fisionomia e le conseguenze delle principali dialettiche della paura sociale. Il filo conduttore che seguo è dato da tre questioni essenziali, che formulo in questo modo: a) secondo quali dialettiche si dispiega la paura sociale quando diventa un clima emotivo tendente a impedire un effettivo progresso nell'ordine della convivenza democratica? b) Che cosa ci induce a vivere le relazioni interpersonali e sociali assumendo emozioni e sentimenti (come anzitutto la paura), nonché rappresentazioni, ideologie e comportamenti che finiscono per essere antitetici non solo alla coesione della società, ma anche alla possibilità di un'esistenza riuscita? c) Quale orientamento potrebbe assumere la paura sociale in una stagione storica nella quale è urgente la transizione a una forma di società più democratica e umanizzata?

²³ Cfr. Aristotele, *Retorica*, Bari, Laterza, 1973.

²⁴ Cfr. M. Nussbaum, *L'intelligenza delle emozioni*, Bologna, il Mulino, 2009.

²⁵ Cfr. I. Kant, *Critica del giudizio*, Milano, Bompiani, 2004.

²⁶ Cfr. B. Spinoza, *Etica dimostrata secondo l'ordine geometrico*, Torino, Bollati Boringhieri, 2006.

²⁷ Cfr. E. Bloch, *Il principio speranza*, vol. I, Milano, Garzanti, 1994.

²⁸ Cfr. R. Descartes, *Le passioni dell'anima*, Milano, Bompiani, 2003; T. Hobbes, *Leviatano*, Firenze, La Nuova Italia, 1987.

²⁹ Cfr. S. Freud, *Ossessione, paranoia, perversione*, Torino, Bollati Boringhieri, 2016.

³⁰ Cfr. H. Arendt, *Le origini del totalitarismo*, Torino, Einaudi, 2009.

³¹ Cfr. Z. Bauman, *Il demone della paura*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

³² È il termine con cui il geografo Michel Foucher indica la pratica di erigere muti e frontiere invalicabili per tenere fuori da un determinato spazio di sicurezza i possibili invasori: cfr. M. Foucher, *L'ossessione des frontières*, Paris, Perrin, 2007, p. 86.

³³ I. Kant, *Critica della ragion pura*, Milano, Bompiani, 2004, p. 527.

2. La dialettica di repulsione e attrazione

La prima e fondamentale dialettica della paura sociale è stata a mio avviso messa in luce, nel suo profilo logico, da Hegel nell'opera ritenuta più rarefatta ed estranea alla considerazione dei moti dell'animo umano. Se infatti nella *Fenomenologia dello Spirito* egli mostra che la paura è paradossalmente costitutiva della relazione intersoggettiva, ponendosi così all'origine del legame sociale, perché fin dall'inizio ciascuno vede nell'altro colui che sta venendo a portargli la morte³⁴, nella *Scienza della logica* trascrive la paura stessa nel concetto di "repulsione", il cui dinamismo porta in sé ogni possibile impulso alla negazione dell'alterità. Il senso di questa trascrizione sta nell'indicare che ciò che chiamiamo paura, restando sul piano degli impulsi emotivi, in realtà non è la reazione istintiva a una minaccia esterna, ma è la tensione connaturata alla pretesa originaria di costituirsi come soggetti nell'isolamento puro. Già per Aristotele era essenziale il fatto che nella paura operi la credenza nel darsi di un male incombente, il che attesta come la componente cognitiva propria della rappresentazione della situazione in cui ci si trova in quanto situazione pericolosa sia decisiva per suscitare la componente emotiva propria della reazione³⁵. Hegel mostra che la reazione repulsiva deriva nel soggetto dal suo pensarsi unico non tanto nella modalità del "prima io" quanto in quella del "solo io".

Costui pensa/si pensa astraendo e astrarre significa respingere ogni presenza d'altri e negare ogni relazione all'infuori dell'autoriferimento. Dunque, se nella repulsione riconosciamo la tensione tipica della paura, dobbiamo dire che quest'ultima non è anzitutto una reazione al pericolo percepito, è la reazione all'alterità in quanto tale. La paura come stato d'animo e clima interiore è generata dall'autocostituzione del soggetto che, proprio in quanto soggetto pensante, confonde l'unicità con l'autoreferenzialità e assume la separazione radicale dagli altri come condizione normale e necessaria per la propria esistenza.

È chiaro che l'*homo timens* dei nostri tempi non coincide con l'individualità concepita da Hegel nella *Scienza della logica*; tentare di identificarli sarebbe frutto di una stilizzazione fuorviante. Eppure a mio parere il modo in cui il filosofo di Stoccarda ricostruisce il costituirsi della singolarità mediante repulsione dell'alterità continua a essere istruttivo per una lettura della dialettica attuale della paura sociale. Vediamo perché.

Nel terzo capitolo dell'opera, nella Sezione prima della *Dottrina dell'essere*, dedicata alla Qualità, si assiste all'emergere dell'uno e dei molti, un pro-

³⁴ Cfr. G.W.F. Hegel, *Fenomenologia dello spirito*, Milano, Bompiani, 2000, p. 289.

³⁵ Cfr. T. Magri, *Il dilemma delle teorie filosofiche delle emozioni*, «Cognitivismo clinico», 7, 2010, pp. 94-114, in particolare le pp. 95-96.

cesso che svolge il passaggio dell'Idea dall'essere indeterminato all'essere determinato. Qui l'autore fa vedere che sin dalla sua nascita l'essere-per-sé, ossia la coscienza come individualità pensante, tende ad affermarsi seguendo la via dell'astrazione. La società astratta è composta di individui astratti, che letteralmente si pongono nella realtà come se fosse loro possibile e indispensabile tirarsi fuori dalla convivenza e dalla comunanza con gli altri.

Hegel sottolinea anzitutto il vuoto di umanizzazione che caratterizza l'individuo autoreferenziale. Infatti l'uno proteso ad affermare se stesso in effetti è un'individualità vuota perché l'astrazione insita nel suo modo di porsi colpisce tacitamente in primo luogo proprio lui. Il suo volersi determinare respingendo ogni alterità lo priva delle determinazioni e delle qualità che gli verrebbero dalle relazioni alle quali in verità appartiene. Non è un io ritiratosi nell'interiorità, come poteva essere lo stoico nella *Fenomenologia dello Spirito*³⁶, è un io che si spoglia da solo della propria concretezza pur di ritornare sempre soltanto a sé: «nell'uno non v'è nulla. Questo nulla, l'astrazione della relazione a se stesso, è qui distinto dallo stesso essere dentro di sé. [...] Come astratto esso è certamente identico con l'uno, ma è diverso dalla sua determinazione. Questo nulla posto così come in un uno è il nulla come vuoto. Il vuoto è pertanto la qualità dell'uno nella sua immediatezza»³⁷.

Il soggetto è, semplicemente, "uno", cioè uno qualsiasi, si potrebbe dire un numero, un'identità posta come proiezione autorassicurante da parte di un individuo che non si rende conto di come ogni singolo essere umano sia più che la sua identità. Voler essere uno in questo senso significa essere vuoti, divenendo preda di un narcisismo senza l'io, visto che l'io reale e concreto si dà soltanto nella partecipazione al complesso delle relazioni vitali. L'atomismo sociale e politico deriva da questa illusione di autoproduzione del soggetto moderno³⁸.

Hegel continua mostrando che l'individualità vuota fa il vuoto nel rapporto sociale perché si muove secondo la tendenza della repulsione. Quindi il vuoto è contemporaneamente "in" ogni soggetto – il che configura la repulsione in sé – e "tra" tutti – e questa è la repulsione seconda³⁹. In tal modo l'alterità dilegua: «la pluralità non appare come un esser altro, ma come una determinazione completamente esterna all'uno»⁴⁰. Nel vissuto di ciascuno la repulsione verso l'altro dissolve la relazione, per cui «la loro relazione [...] è determinata come una relazione che non è una relazione»⁴¹.

³⁶ Cfr. Hegel, *Fenomenologia dello spirito*, cit., pp. 295-299.

³⁷ G.W.F. Hegel, *Scienza della logica*, vol. I, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 170.

³⁸ Ivi, pp. 171-173.

³⁹ Ivi, p. 174.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ Ivi, p. 175.

Tuttavia, poiché ognuno fa esattamente ciò che fa ogni altro, il movimento della repulsione reciproca, per ciascuno finalizzato all'autoconservazione, si volge nel risultato di un'attrazione complessiva e di una socializzazione a rovescio. La moltitudine degli uno si muove secondo una logica identica, cosicché paradossalmente si delinea la società degli individui, tenuti insieme dalla loro pretesa di esistere nella pura autoreferenzialità⁴². La repulsione è il loro riferimento comune ed è il mezzo che deve consentire il mantenersi come uno: «l'essere per sé dei molti uno si mostra quindi come la loro propria conservazione di se stessi»⁴³.

L'esito provvisorio di questa dialettica di repulsione e attrazione consiste nel rivelarsi della precarietà del soggetto astratto. Tutti pensano alla propria conservazione ma in definitiva falliscono nel loro scopo. La società dell'astrazione è una società economica dove vige la competizione come rapporto senza relazione, dove la coscienza si riduce a istinto di sopravvivenza, dove il vuoto interiore e il vuoto dovuto alla mancata emersione di una forma etica e spirituale di convivenza hanno la potenza magnetica di esercitare l'attrazione che fonda la coesione sociale. In una società così aggregata tutti sono precari. Se tutti gli uno si negano a vicenda, "in quanto il loro negare non effettua nulla, a causa della resistenza che prestano gli esistenti come tali o come neganti, gli uno non tornano in sé, non si conservano e non sono"⁴⁴. La libertà illusa s'impugna nel respingimento degli altri, ma lo stabilirsi di un'attrazione mimetica universale la svela come libertà perduta. Per questa via può prendere forma una società della quantità indifferenziata, una società di massa.

Che cosa possiamo apprendere da questa ricostruzione logico-speculativa elaborata da Hegel? Da lui ci vengono almeno tre indicazioni di fondo. Anzitutto egli ci suggerisce l'ipotesi secondo cui nella società dell'astrazione la paura, assimilabile sul piano emotivo a quello che la repulsione è sul piano concettuale, è una postura esistenziale costitutiva e non semplicemente un moto reattivo difensivo. È una sorta di metapaura istitutiva del modo di convivere gli uni con gli altri ed è un orientamento di senso in ogni rapporto con il mondo (*Weltbeziehung*) precocemente interiorizzato nel processo di individuazione per cui chi è piccolo diventa adulto, «un adulto come tutti gli altri»⁴⁵. Al fondo della coscienza che sa riferirsi solo a sé opera evidentemente la potenza della paura di non poter essere se stesso se gli altri sono. Anzi tale paura diventa propriamente angoscia, l'angoscia dinanzi alla minaccia del vuoto di identità causato dalla presunta invasione degli altri. Si sviluppa allora la dialettica per cui l'individuo cerca fatalmente di rimediare al vuoto di

⁴² Ivi, pp. 176-186.

⁴³ Ivi, p. 177.

⁴⁴ Ivi, p. 178.

⁴⁵ T.W. Adorno, *Minima moralia. Meditazioni della vita offesa*, Torino, Einaudi, 1979, p. 155.

identità costruendosi un'identità vuota e assumendo il vuoto dell'irrelazione come unico mediatore dell'interazione sociale.

Inoltre, Hegel evidenzia come, se per un verso l'ordine sociale ha la sua tenuta in quanto nessuno vede una modalità alternativa per rapportarsi agli altri, per altro verso esso ha costantemente bisogno del rigenerarsi della repulsione di tutti verso tutti, dunque del perpetuarsi di quella "paura prima della paura" che istituisce la coscienza di sé. Ma l'esito è che tanto sono precari gli individui asociali e competitivi, altrettanto è fragile l'ordine della società che si fonda sulla dialettica di repulsione e attrazione. Tale fragilità deriva non solo dall'insostenibilità del vuoto di umanizzazione dei singoli e della collettività sotteso a quella dialettica, ma anche dalla frustrazione generata dal fallimento dello sforzo di autoconservazione da parte degli individui. Allora la loro forza di repulsione può diventare distruttiva, nella rivolta e nell'eversione, o autodistruttiva, nella consegna di sé delle masse a un potere totalitario.

Una terza indicazione ci avverte del fatto che assumere la paura come forza istitutiva della coscienza di sé e del mondo è un orientamento esistenziale che fa perdere la libertà ma nel contempo non dà sicurezza. Per giunta fa anche perdere la coscienza intesa come centro interiore e forza del pensiero critico, visto che la rappresentazione del reale tipica dell'individuo autoreferenziale è una rappresentazione illusoria e proiettiva. Pertanto diventa necessario verificare senso e modalità dei processi di individuazione e di socializzazione, in maniera tale che percorrano una via alternativa a quella della dialettica atomistica dell'uno e dei molti. La base antropologica di una società democratica esige di sviluppare tale alternativa e di superare quel vuoto di maturazione spirituale che Hegel intendeva in senso idealista e che invece noi possiamo tradurre come vuoto di umanizzazione e di democratizzazione. Intanto dobbiamo ricordare che, pur nella sua precarietà e nella sua indole entropica, si tratta comunque di un vuoto a suo modo "civilizzatore" che informa i processi di individuazione, filiazione, socializzazione e istituzionalizzazione.

3. La dialettica di relazione e controrelazione

Le quattro dinamiche ora nominate si riferiscono al processo del divenire adulti, del divenire figli o figlie, dell'intrecciare relazioni con gli altri e del configurarsi dell'orientamento delle istituzioni, nella molteplicità della loro tipologia. La paura sociale viene alimentata con effetti di relativa stabilizzazione dei sistemi di potere colonizzando questi tre processi. Si pone qui la questione formulata nel secondo interrogativo che ho esplicitato e che fa da filo conduttore della mia riflessione: perché accettiamo di vivere le relazioni interpersonali e sociali secondo modalità antitetiche a un vero ed equo ordine di convivenza oltre che alla nostra personale realizzazione di esseri umani?

Se si fanno interagire la lettura hegeliana della natura repulsivo-competitiva della coesione sociale e le letture antropologiche proposte nel Novecento rispettivamente da Martin Buber⁴⁶, da Emmanuel Lévinas⁴⁷ e da Luce Irigaray⁴⁸ si coglie come sia strutturale, ma non certo insuperabile, la costituzione della soggettività secondo un sistema di separazione interiorizzato, rispecchiato nelle pratiche sociali e alimentato dai sistemi di potere globalizzati. Tale sistema funziona come un navigatore interiore che ci orienta rispetto alle situazioni e alle presenze della vita. Il problema è che l'orientamento è rovesciato in quanto accade quasi fatalmente che il sistema legge le relazioni vitali nel senso della separazione repulsiva e dell'isolamento dell'individuo.

Siamo esseri ontologicamente relazionali, giacché non solo abbiamo relazioni, ma anzitutto siamo relazione in noi stessi e per esistere abbiamo bisogno di poter credere almeno in alcune relazioni fondanti. Tuttavia l'interiorizzazione del sistema di separazione ci porta a sperimentare ogni relazione come se fosse una controrelazione, dove la distanza è maggiore della prossimità e il distacco è maggiore del coinvolgimento. Una certa distanza tra noi stessi e ogni alterità è fisiologica e permette il rapporto tra entità distinte, altrimenti ci sarebbe una fusione simbiotica o una qualche forma di co-dipendenza. Ogni relazione vive in una dinamica variabile fatta di prossimità e distanza. Ma quando la distanza è eccessiva finisce per configurare una separazione strutturale. Allora l'incontro e l'interazione sono vanificati, vissuti con un orientamento antitetico al loro senso e al loro potenziale di umanizzazione.

La lezione di Hegel, a mio avviso, può indirettamente servire a comprendere che i processi dell'individuazione, della filiazione e dell'istituzionalizzazione, essenziali per mantenere l'adattamento dei singoli ai sistemi sociali, sono costruiti quasi sempre secondo la logica e i sentimenti tipici del sistema di separazione. In una simile postura interiore la "paura reattiva" è soltanto una paura contingente e secondaria, che si innesta sulla base di un'individuazione di sé per isolamento e di una "paura preventiva", per la quale l'alterità in quanto tale, e non in quanto minacciosa, è qualcosa che deve restare completamente al di fuori del proprio spazio vitale. Ciò significa che, nel caso in cui la separazione non sia rispettata, la paura reattiva diverrà ancora più forte e convinta delle proprie ragioni.

Mentre però nella visione hegeliana l'individualità secessionista è concepita come coscienza respingente e temporaneamente inconsapevole della propria appartenenza allo Spirito universale, dal nostro punto di vista il costituirsi dell'"io antirelazionale"⁴⁹ può essere interpretato a partire non tanto da una

⁴⁶ Cfr. M. Buber, *Il principio dialogico e altri saggi*, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 1993.

⁴⁷ Cfr. E. Lévinas, *Totalità e infinito. Saggio sull'esteriorità*, Milano, Jaca Book, 1980.

⁴⁸ Cfr. L. Irigaray, *Condividere il mondo*, Torino, Bollati Boringhieri, 2009.

⁴⁹ Su questo tipo di soggettività, letta come un "sé globale" ma del tutto frammentario e disperso,

dinamica autoriflessiva, quanto dalla condizione universale di vulnerabilità in cui si trova ogni essere umano. Ciascuno viene “individuato” anzitutto dalla sofferenza che sperimenta e quindi dagli schemi di significato che elabora per trovare un orientamento nella propria esperienza. Del resto anche il piacere, le gratificazioni, le opportunità positive che il singolo sperimenta saranno tendenzialmente riferiti a sé. Se in questa percezione di se stessi gli individui si convincono di essere affidati a se stessi, l’unicità della persona viene interpretata come abbandono o isolamento originario. Si perde così il senso dell’appartenenza a un insieme di relazioni fondanti e permanenti. L’identità viene vissuta senza o contro la relazione; quest’ultima finisce per essere intesa come una specie di contesto del tutto esterno.

La conseguenza principale di questo modo di vivere il proprio sé e la propria posizione nel mondo sta nel fatto che, siccome comunque i rapporti con l’alterità sussistono, essi saranno assunti in quanto rapporti di potere subito o agito. Crescere come persone uniche e in relazione significa sostenere la tensione tra affermazione di sé e riconoscimento dell’altro. La paura preventiva dell’alterità, immaginata come capace di annullarmi, mi porterà necessariamente all’alternativa tra sottomissione e dominio. È quella che Jessica Benjamin chiama «dialettica del controllo» tra me e l’altro: «se io lo controllo completamente, l’altro cessa di esistere, e se è l’altro che controlla completamente me, allora cesso di esistere io»⁵⁰.

In questo modo si stabiliscono rapporti di “complementarità” tra chi domina e chi è dominato e non di autentica “reciprocità”, dove ciascuno potrebbe essere se stesso insieme agli altri. La struttura dei processi di individuazione degli esseri umani risulta dunque segnata dalla logica del potere. Il sistema di separazione è la base interiore per ogni sistema di potere e questo si mantiene sempre sulla base di una paura di fondo, preventiva, pronta a dare energia a ogni espressione determinata della paura reattiva.

Diamo uno sguardo ai versanti relazionali costitutivi dell’esistenza umana: si delinea un sistema di sette separazioni che si saldano tra loro, per così dire, da ogni lato dell’esperienza. La prima separazione è quella con noi stessi. Per molti quando si arriva a dire “io” si è già consumata la perdita di contatto con molti nuclei del proprio essere personale, di volta in volta il corpo, o la ragione, o la coscienza, o la sensibilità emotiva, o la propria storia biografica. La lucidità della cura per la relazione con se stessi è piuttosto rara e l’indi-

rimando alle osservazioni di C. Bollas, *L’età dello smarrimento. Senso e malinconia*, Milano, Raffaello Cortina, 2018.

⁵⁰ J. Benjamin, *Legami d’amore. I rapporti di potere nelle relazioni amorose*, Milano, Raffaello Cortina, 2015, p. 56.

vidualismo, nella sue molteplici modulazioni, è un orientamento illusorio e proiettivo perché comporta un mancato incontro con sé⁵¹.

La seconda separazione tiene a distanza gli altri, dove alterità significa estraneità, esteriorità irrilevante, strumentalizzabile oppure minacciosa. Il legame interpersonale e quello sociale non sono riconosciuti come costitutivi dell'identità del singolo, né sono considerati come un valore intrinseco. Semmai sono misconosciuti e ricondotti al calcolo dei vantaggi e dei rischi che implicano per il soggetto insulare. In quest'ottica tutto ciò che è condivisione suona come perdita e tutto ciò che è comune sembra illegittimo e oppressivo.

La terza separazione è quella dalla natura. Per antica abitudine la cultura della modernità l'ha considerata pura materia o spazialità insignificante, oppure come serbatoio di risorse illimitatamente e gratuitamente disponibile allo sfruttamento da parte dell'umanità. Indicativo è il termine con cui di solito viene designata. La chiamiamo "ambiente" intendendo così che per noi la natura è soltanto contesto, ciò che sta intorno (*Umwelt*), il che dimostra che non la comprendiamo come costitutiva della nostra esistenza. Se in culture non occidentali si parla di "sorella" o di "madre", nella nostra mentalità la natura resta una cornice, uno sfondo che possiede molto meno valore rispetto al nostro essere soggetti, autonomi, centrali, autodeterminati e, in un certo senso, autoprodotti.

La quarta separazione è molto antica e riguarda l'immagine di Dio. Proprio dalla tradizione teologica e religiosa, sin dal Medioevo, il Dio cristiano è stato concepito come "trascendenza", ossia come realtà assolutamente separata da noi e dal mondo. Un essere che sta sempre altrove, inarrivabile e misterioso, che finisce per essere immaginato come onnipotente e d'altro canto concretamente sentito come irrilevante, visto che nelle situazioni della vita dobbiamo cavarcela da soli. L'istituzione religiosa, la grande mediatrice tra la terra e il cielo, può perpetuarsi appunto grazie a questo vuoto di relazione, che essa colma a suo modo costruendo uno specifico sistema di potere.

La quinta separazione è di tipo affettivo e riguarda in particolare il rapporto con le persone care scomparse. Di esse si parla con i verbi all'imperfetto già nel giorno del funerale; benché siano state persone fondamentali per noi, sono ormai ritenute entità passate, dissolte nel nulla a causa della morte, la grande separatrice. Tutt'al più si pensa di averle vicine nel ricordo. Non si fa caso al fatto che, per quanto nessuno possa dire se dopo la morte esista o no una vita ulteriore, con il decesso di una persona cara in ogni caso non può dirsi finita la relazione con quella persona. Non sappiamo dove sia, potrebbe anche essere

⁵¹ Cfr. A. Elliott, C. Lemert, *Il nuovo individualismo. I costi emozionali della globalizzazione*, Torino, Einaudi, 2007.

dissolta per sempre, eppure non siamo disposti a sentire che la relazione che ci lega a lei può essere mantenuta viva nel dialogo interiore da parte di chi resta.

La sesta separazione attiene alla fiducia, alla speranza, al riconoscimento del senso della vita. Per molti adulti è realistico credere che sussista una separazione netta tra la vita che abbiamo e la vita felice, riuscita, sensata. La felicità sembra una chimera o al massimo un periodo fugace vissuto in un'infanzia fortunata, mentre la lotta per la sopravvivenza, la sofferenza, la solitudine sembrano ben più reali. In questo modo ci si adatta alla solita vita e non si osa trasformare se stessi per elevarsi sino a una vita sensata, condivisa, capace di felicità anche se occorre fare fronte a esperienze e situazioni negative. Si scambia la felicità per la fortuna, per il privilegio, per l'opulenza materiale e non la si riconosce, almeno per un versante della sua realtà eventuale, come una modalità di rispondere ai fatti della vita. È fatale allora che si diventi desolati, cinici, depressi, disperati.

La settima separazione è quella tra la vita individuale, sentita come una precaria proprietà privata biologica destinata prima o poi a cessare, e la vita universale. Non si sospetta che la vita possa essere la comunità dei viventi perché siamo abituati a privatizzarne il concetto stesso, a intenderla come qualcosa che ho piuttosto che come una realtà a cui partecipo.

Si pensi adesso a un singolo, a una collettività, a una società intera che agiscono nel mondo avendo interiorizzato il sistema di separazione. È naturale che tali soggetti troveranno normale cercare nel potere l'unica leva per essere efficaci nella realtà e avranno nella paura la loro compagna emotiva ricorrente. Finché le relazioni vitali sono vissute come controrelazioni, essa rimane una forza orientatrice egemone, trasversalmente vigente nello spazio interiore e nello spazio pubblico, dunque capace di ispirare politiche e sistemi giudiziari.

4. *La dialettica di reazione difensiva e sottomissione autolesiva*

Ho già detto che non si tratta di condannare la paura, né tanto meno di provare a sradicarla. Si tratta semmai di capire quale orientamento potrebbe assumere nella nostra situazione attuale. In particolare occorre comprendere se c'è modo di contenerla e, per così dire, di canalizzarla integrandola con altre forze più propizie a una società abitabile, umanizzata e democratica. In gioco c'è l'alternativa seguente: o la paura sociale viene lasciata come forza interiore egemone, che genera le risposte delle quali ha bisogno per trovare soddisfazione in una situazione di sicurezza, oppure viene integrata da forze culturali ed emotive di segno diverso nella prospettiva della costruzione di una forma di convivenza accogliente verso chiunque.

L'alternativa si profila già sul piano della rielaborazione culturale delle dialettiche della paura. Esistono infatti due percorsi divergenti. Nel primo si procede secondo l'“antropologia della mancanza e della perdita” (variamente proposta da autori quali Freud, Gehlen, Plessner): qui il soggetto umano è riguardato come essere mancante e vulnerabile (*Mängelwesen*), che reagisce con la forza a tutto ciò che vede come minaccioso e che trova da questa condizione la sollecitazione a sprigionare la sua creatività. In tal caso è destinato a rimanere nella postura paradigmatica dell'*homo timens* (di cui l'*homo oeconomicus* è più un'espressione che una causa). Di qui la frequente reazione che porta a chiedere politiche securitarie e anche a sostenere capi autoritari. Per questo si è disposti a rinunciare a beni e valori quali la libertà, la democrazia, la giustizia, l'accoglienza, la solidarietà.

Nell'antropologia della mancanza e della perdita, e anzitutto nella mentalità diffusa a essa corrispondente, soltanto il potere e l'esercizio della creatività intesa come potenza arbitraria (modulata tecnologicamente, economicamente, militarmente e politicamente) sembrano rappresentare un rimedio. Ma proprio così si innesca una dialettica ulteriore, quella tra reazione difensiva e sottomissione autolesiva. In tal modo infatti la moltitudine obbedisce alle istituzioni nella misura in cui esse diventano sistemi di potere globalizzati o comunque ne sono colonizzate, a seconda dei casi.

Questi sistemi di potere riproducono e acquiscono la paura sociale e soprattutto non proteggono i cittadini né la società nel suo insieme. Anzi rovesciano il proprio orientamento e operano in modo ostile nei confronti di popoli e individui, accrescendo l'insicurezza, la precarietà, l'angoscia, il senso catastrofico della fine imminente. In queste condizioni la paura perde sia le caratteristiche di un'emozione occasionale, sia quelle di una reazione difensiva congruente con le situazioni date: si tramuta in clima emotivo pervasivo (interiore e sociale) e in reazione nevrotica, capace di innescare azioni e politiche rovesciate rispetto alle esigenze reali della società e del mondo, ivi compresa la natura. Esempari in tal senso sono le politiche persecutorie verso i marginali e la paralisi che impedisce di prendere misure adeguate e urgenti per difenderci dalle conseguenze del disastro climatico ed ecologico.

Questo rovesciamento dei termini della realtà è occultato con la retorica che trasfigura con eufemismi gli atti più nocivi che vengono dall'alto della gerarchia sociale (esemplare il caso della retorica della “crisi” e della “crescita”) e usa parole-stigma per designare quanti sopravvivono in basso o comunque ai margini rispetto ai centri di potere (si pensi di volta in volta a termini quali esuberanti, scarti, barboni, clandestini, zingari, negri, bamboccioni, bulli). In una simile mentalità paura, potere, esclusione, punizione degli anormali e stabilizzazione generale della precarietà esistenziale si sostengono a vicenda. È una mentalità che trova le sue espressioni tanto nella cultura quotidiana delle

masse quanto nei saperi specialistici: antropologia della mancanza, teorie “realistiche” del potere e politiche della paura sono solidali tra loro.

Ma è evidente che questo complesso ideologico-gerarchico di dominio sulla società non è necessario, né giustificabile, né intrascendibile. Sussiste la possibilità di orientarsi, nel pensiero e nella prassi, secondo l'antropologia del soggetto nascente e la correlativa cultura della convivenza democratica. In tale ottica la mancanza non fissa né conclude il profilo dell'essere umano, perché singoli, comunità e istituzioni possono vederla non necessariamente e sempre come difetto, debolezza, problema che chiede di essere gestito da un potere dominativo, bensì come fase evolutiva inerente a un percorso di maturazione e di nascita. La prospettiva si modifica completamente. Minacce e difficoltà restano percepibili, nel contempo però si è capaci di vedere la tendenza latente verso forme di esistenza e di convivenza ulteriori, più umanizzate e armoniche.

Un simile ampliamento dello sguardo non implica alcun azzeramento della paura, piuttosto la integra in una costellazione di forze emotive più vaste e costruttive, tra le quali spicca la fiducia trasformativa, ossia l'adesione a un divenire qualitativo che, certo senza garanzie o automatismi, potrebbe portare alla luce per noi modi di abitare il mondo più ospitali, equi, democratici. Quella che Ernst Bloch ha chiamato «coscienza anticipante»⁵² svolge tale apertura del sentire e del pensare collettivo in maniera da mettere l'umanità, almeno nella sua parte più critica e disponibile, in cammino verso una condizione migliore, verso un altrove e un altrimenti degni della speranza umana.

Invece le dialettiche della paura, dove ogni riferimento diviene sì “liquido” ma sulla base del solidificarsi della paura stessa in uno stato permanente di incertezza e di angoscia nevrotica, consegnano la società contemporanea a un viluppo nel quale l'accelerazione crescente dei ritmi di vita s'intreccia pur sempre entro un blocco sostanziale. È il blocco per cui la logica del potere, anzi il potere come logica perdura come unico fondamento di senso, perimetro giurisdizionale totalizzante e motore incontestabile della società.

In sintesi: la società dell'astrazione esige, per potersi mantenere, il dispiegamento delle grandi risorse emotive dell'*homo timens* nella plasticità delle molteplici espressioni che la paura può assumere. Ne risulta un modello di convivenza che viene in ogni occasione presentato per la sua mancanza di alternative, il che, come aveva rilevato Adorno, imprime negli strati più profondi della paura sociale la specifica tonalità emotiva della claustrofobia.

⁵² Bloch, *Il principio speranza*, vol. I, cit., p. 55.

Nella concezione antropologica della generatività, della natalità intesa come tratto esistenziale, e non solo biologico, la considerazione delle sorgenti, delle ragioni e delle dinamiche della paura può finalmente essere effettuata con discernimento. Ora, invece di renderla ontologica, invariante e legittimata in quanto forza emotiva totalizzate, se ne distinguono due tipi differenti. Franz Neumann propone di chiamarli, rispettivamente, “angoscia reale”, quando si tratta di una forza emotiva difensiva da minacce effettive, e “angoscia nevrotica”, che spinge all’adattamento acritico nei confronti dei poteri dominanti e nel contempo ad assumere atteggiamenti persecutori verso chi è percepito come marginale, straniero, nemico e colpevole.

La differenza non vale solo sul piano diagnostico, poiché essa rispecchia il fatto che, a fronte delle tendenze a utilizzare il potenziale energetico e motivazionale della paura sociale in direzione securitaria e autoritaria, resta possibile sviluppare percorsi di umanizzazione e di democratizzazione nei quali, tra l’altro, si apprende a esprimere la paura sociale senza elevarla a motore emotivo egemonico e universale. Pertanto non è affatto utopistico ipotizzare l’azione convergente di forze democratiche consapevoli che, operando nel tessuto della società e nelle istituzioni, avviino, per esempio, politiche per l’educazione, per l’economia e per l’amministrazione della giustizia penale che siano ispirate non solo da un’euristica della paura reale e responsabile, ma nel contempo da una fiducia nel potenziale trasformativo di una determinata società.

In fondo è precisamente questo lo spirito delle Costituzioni democratiche, le quali non sono emotivamente neutre perché il tipo di sensibilità che vi è implicato tempera tanto una paura sublimata in sollecitudine – sollecitudine rivolta verso chiunque rischi di patire la negazione dei propri diritti fondamentali, come attesta esemplarmente l’art. 3 della nostra Costituzione – quanto una profonda fiducia nell’umano e nella sua capacità di elevarsi eticamente e civilmente – il che è testimoniato ad esempio dalle tendenze prefigurate nell’art. 11 o anche nell’art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana –. Emozioni, sentimenti, affetti, passioni non ammettono censure, hanno una loro relativa legittimità, nel senso che sono irriducibili nell’essere umano e vanno ascoltati, riconosciuti, sostenuti con il discernimento reso possibile dalla ragione, dalla coscienza, dal dialogo e dall’adesione all’etica del bene comune. Anche i più oscuri tra essi non vanno puniti, eventualmente vanno sciolti, risanati, trasformati in forze generative. Quindi non sto dicendo che esistono emozioni o sentimenti “incostituzionali”; sto affermando semmai che a voler sondare la risonanza emotiva inerente alla Costituzione troveremmo una costellazione di forze interiori e, in senso lato, spirituali che sono propizie a una società umanizzata in quanto sono appropriate per tentare il risanamento, e non certo il soffocamento, delle forze emotive di segno contrario.

5. *Conclusion: ordine sociale, sicurezza e giustizia penale*

In conclusione, vorrei anzitutto evidenziare che una visione democratica – specificamente ispirata ai principi della Costituzione – della sicurezza della società, del suo ordine di convivenza e anche del ruolo del diritto e della giustizia penale non deve dimenticare le indicazioni della riflessione antropologica e della teoria critica della società. In particolare chi vuole farsi interprete di questa visione potrà così confermarsi nella consapevolezza per cui, nel confronto con le dialettiche della paura sociale, essa non va giudicata né tanto meno strumentalizzata. Non deve essere respinta né sfruttata per qualche calcolo di potere. Piuttosto, la “paura sociale” deve essere letta, compresa in profondità. Abbiamo avuto modo di vedere che essa può definirsi tale non solo nel senso che si tratta di una paura collettiva, ma già nel senso che la paura preventiva è un ingrediente costitutivo sia dell’atteggiamento dei singoli nella costruzione del loro rapporto con il mondo, sia della coesione della società nella misura in cui questa poggia su sistemi di potere.

Ho rilevato quanto la paura abbia una sua plasticità, utile alla strategia di quanti intendano sfruttarla per i propri scopi. Ma ora si può dire peraltro che tale plasticità suggerisce come la paura possa assumere forme e orientamenti molti diversi a seconda delle forze emotive e delle tendenze culturali con le quali interagisce. Se trova integrazione con forze propizie alla convivenza democratica, la paura stessa può divenire attenzione ai pericoli reali, prudenza etica, sollecitudine previdente. In tal modo essa potrà sostenere le ragioni di una convivenza più equa invece che i moventi che portano a lacerare il tessuto sociale e al proliferare di identità particolari in lotta tra loro.

Ho anche sottolineato come la paura sociale si radichi e produca effetti tramite i processi di individuazione, filiazione, socializzazione e istituzionalizzazione. Dunque si delinea il compito di intervenire su tali processi in maniera che sia possibile imparare a vivere le relazioni vitali secondo una cultura dell’accoglienza e della condivisione anziché secondo il sistema di separazione. Qui i percorsi educativi di base, se sono incentrati sullo sviluppo umano delle persone, e l’esercizio dell’azione politica, se è vissuto come cura del bene comune in ogni territorio e nelle istituzioni, saranno in grado di attuare un’elaborazione della paura che lascia spazio a risposte collettive e istituzionali che non nascono immediatamente. Più i sistemi di potere diventeranno sistemi di servizio e più sarà possibile che le risposte alla paura sociale vengano da forze spirituali e politiche risanatrici, in grado di generare la liberazione dalla pressione di quelle minacce che tendono a radicalizzare la paura stessa in angoscia nevrotica, terrore, panico collettivo.

Allora si potrà pensare alla giustizia penale non come a un dispositivo di istituzioni e trattamenti fondato sulla minaccia e sulla punizione, nonché sul rafforzamento dell’esclusione sociale, bensì sulla deterrenza della sanzione

ragionevole, sul contenimento dei comportamenti lesivi dei diritti e della vita comune, sulla rieducazione e sulla reintegrazione delle persone che hanno commesso reati e delle quali il sistema del diritto continua a riconoscere la dignità inviolabile. A un ordine sociale fondato sul potere globale e alienante fanno riscontro sia una sicurezza illusoria, discriminante e violenta, sia una giustizia penale di volta in volta inefficiente o vendicativa, a seconda che sia mirata verso l'alto o verso il basso della società. Per contro, un ordine sociale democratico si caratterizza per la tendenza a trasformare il potere in servizio, a ricondurre i sistemi di potere allo *status* di istituzioni protettive ma non lesive della libertà, ad amministrare la giustizia penale in modo che sia una difesa e una restituzione di diritti nei confronti delle vittime e dei cittadini in genere, ma anche una fonte di risocializzazione e di riorientamento esistenziale per quanti hanno agito calpestando la legge e la libertà degli altri. In questa seconda prospettiva la paura sociale è un fattore legittimo da riconoscere e da integrare in processi di democratizzazione della società.

È essenziale che questa paura possa trovare una radice diversa dalla paura preventiva insita nel sistema di separazione e possa avere quelle risposte che sono capaci di generare fiducia sociale, nonché adesione diffusa all'etica del bene comune e alla visione della Costituzione. Mentre la strategia furbesca e tossica di tenere sempre alto il livello della paura sociale, soprattutto contro stranieri e poveri, sembra affermarsi senza trovare adeguata resistenza nella vita pubblica del nostro Paese e del mondo intero, è essenziale spezzare la suggestione dell'impotenza che avvolge singoli, comunità civili e organismi politici di orientamento democratico. Ciò allo scopo di sviluppare un grande progetto-processo di ri-cittadinanza, ossia di riqualificazione concreta della cittadinanza sia per i nativi che per gli stranieri. Altrimenti i disastri indotti dal gioco distruttivo della paura come movente dei comportamenti diffusi e delle scelte di governo finiranno per compromettere ovunque la democrazia.

Francesco Benigno

La paura estrema in politica: sui concetti di terrore e terrorismo

Una lunga tradizione intellettuale occidentale ha creato e diffuso per il mondo l'idea di un uso rigeneratore della violenza politica utilizzata al fine del mutamento sociale e della liberazione dall'oppressione. In questo quadro essa ha difeso e teorizzato l'azione "terroristica" come uno strumento violento di liberazione sociale, l'unico spesso nelle mani dei poveri, delle minoranze oppresse e dei senza mezzi contro lo strapotere delle potenze, dei dittatori, delle maggioranze¹. Per far conoscere le ragioni di una lotta, per esistere politicamente, per propagandare le proprie idee e, in ultimo, per colpire un avversario incomparabilmente più forte, occorre compiere un gesto violento, inatteso, improvviso. Ciò che potremmo chiamare il terrorismo rivoluzionario, insomma è diretto prioritariamente, più che a terrorizzare il nemico, a "risvegliare" le masse dormienti, a spingere alla lotta il proprio popolo mediante un atto esemplare capace di rappresentare sul piano simbolico la vittoria possibile. Esso perciò dev'essere un fatto eclatante, che possa far sperare nell'insperabile, nel colpo della fionda di Davide che uccide Golia, il gigante mostruoso. Un gesto violento che, come teorizzava il mondo anarchico con la dottrina della "propaganda col fatto", possa, più di cento libri, illustrare simbolicamente la riscossa e la vendetta degli oppressi e far sperare in un futuro trionfo del bene sul male.

E tuttavia, allo stesso tempo, il terrorismo è stata una tecnica germinata e sperimentata nel contesto della guerra irregolare e in quello dei conflitti asimmetrici. Questa tecnica "militare", basata sulla valorizzazione della imprevedibilità e sulla massimizzazione dei vantaggi dell'attacco rispetto alla difesa, è

¹ Questo testo, nato dal gentile invito di Luigi Lacchè a partecipare al seminario su *La paura*, organizzato il 18 e 19 maggio del 2018 alla Badia San Pietro al Conero, riprende alcune delle tesi di un libro allora in via di conclusione: F. Benigno, *Terrore e terrorismo. Saggio storico sulla violenza politica*, Torino, Einaudi, 2018. Per mantenere lo stile colloquiale del testo ho ridotto al minimo i riferimenti bibliografici, per i quali rimando il lettore al succitato volume.

stata (ed è) a disposizione di una pluralità di soggetti, statali e non statali, che l'hanno usata non per sostenere una qualche causa ma invece per combatterla e per affossarla; oppure anche per produrre effetti psicologici di massa manipolando l'opinione pubblica per ottenere effetti politici.

In questa prospettiva la paura non è dunque una eventualità, la reazione naturale a un evento inatteso, l'effetto della sorpresa per qualcosa di imprevedibile e di minaccioso che accade senza possibilità di controllo, ma invece un effetto voluto, ricercato. La paura estrema, che è poi il terrore, può essere in sostanza indotta, "fabbricata", sperimentata, come in laboratorio. Le manipolazioni della sfera dei *social media* dirette a modificare e condizionare gli orientamenti elettorali, di cui oggi sono piene le cronache, lungi dall'essere una novità, sono perciò solo l'ultimo di una lunga storia di tentativi di influenzare e manipolare l'opinione pubblica, propria o di paesi nemici, una vicenda che è istruttivo, sia pur brevemente, ripercorrere.

Ma iniziamo da *terrorismo*, termine complesso e assai indefinito. Questa indefinitezza è riscontrabile non solo nel suo uso comune, quello della politica, dei media e dei discorsi della gente, ma anche nel suo utilizzo scientifico, al punto che esso oggi rappresenta una delle nozioni più controverse e discusse nell'ambito delle scienze sociali. Specie dopo l'11 settembre si è fatta strada la tendenza a reificare il portatore di terrore, il *terrorista*; e perciò a stabilire univocamente, e per così dire una volta per sempre, chi sia un *terrorista*. Negli anni settanta del XX secolo, e fino agli inizi del decennio seguente, si è cercato così insistentemente ed inutilmente di tracciare una fisionomia psicologica del *terrorista*, attraverso il cosiddetto *terrorist profiling*, a somiglianza di ciò che si usa fare per i criminali seriali.

Si è poi cercato altrettanto inutilmente di fissare i tratti di un tipo umano speciale, definito come estremista o fanatico, preda di una furia irrazionale fatta discendere dai suoi valori di riferimento, alternativi a quelli della civilizzazione borghese. Si è delineato così un uomo dominato da passioni incontrollabili, e soprattutto dall'odio; incapace perciò di quel controllo razionale, e di quelle doti di mediazione con cui si identifica comunemente il soggetto sociale come animale politico.

Più di recente, questa impostazione è stata trasferita sul terreno religioso, tentando per altra via di seguire in sostanza lo stesso percorso e di identificare perciò il *terrorista* come un "fondamentalista" e cioè in un fanatico credente in una dottrina religiosa estremizzata e politicizzata, soprattutto islamica. Di nuovo, questa impostazione si è concentrata su individui disposti a morire per la propria fede, come se l'abnegazione personale e l'identificazione con la sorte di una comunità spinta sino al sacrificio di sé, bastino ad identificare un *terrorista*.

Tutto ciò malgrado con ogni evidenza *terrorismo* non è un termine neutro, puramente descrittivo, ma è invece una locuzione insieme politico-morale e normativa, che assume una connotazione dispregiativa per delegittimare gruppi avversi stigmatizzandone i comportamenti. Ne discende inevitabilmente che gli sforzi compiuti per cercare di trovare nelle sedi internazionali un accordo su chi siano i *terroristi* si sono scontrati con l'evidenza della sua impossibilità: ogni nazione ha elaborato proprie "liste nere" di gruppi e organizzazioni da qualificare come *terroriste*, e da combattere; formazioni che perciò si vorrebbe fossero espunte dalla società internazionale. Tali liste sono evidentemente assai diverse l'una dall'altra e si è dimostrato impraticabile unificarle: e ciò essenzialmente per la banale ragione che ciascuno trova comodo chiamare *terroristi* i propri nemici.

Non tutti gli studiosi però hanno puntato sulla definizione di un soggetto per identificare il *terrorismo*. Vi sono stati quelli che hanno cercato una via alternativa, consistente nell'identificare un tipo di azione armata che possa essere qualificata di *terrorista* per le sue caratteristiche, in sostanza a prescindere da chi l'abbia effettuata. Lungo questa via si è cercato di definire *terrorista* l'uso (o la minaccia) della violenza contro persone o cose al fine di spargere il terrore, influenzare la popolazione e forzare il nemico a compiere azioni che corrispondono agli obiettivi politici degli attentatori. Il terrorismo come produzione di terrore, dunque. Nel mentre esso colpisce una vittima la sua vera finalità sarebbe in sostanza quella di raggiungere un terzo, spaventandolo ed ottenendo per questa via gli effetti politici desiderati.

Tale definizione però è ben presto apparsa troppo vasta, applicabile cioè ad una gamma eccessivamente estesa di comportamenti, rintracciabili nei contesti più vari, che vanno dalla guerriglia, alla rivoluzione o ad altri tipi di conflitto violento. Un'impostazione di questo tipo, inoltre, tende a chiamare in causa non solo i comportamenti di attori non statali, ma anche le strategie degli stati, allargando vieppiù il quadro, invece di restringerlo; senza dire che l'uso della forza armata per ottenere risultati politici può ben applicarsi anche alla guerra in quanto tale.

A partire dalla metà degli anni Ottanta si è poi fatta strada una nuova definizione, in parte diversa, che si poggia non tanto sui fini dell'azione ma sul suo bersaglio, identificando per questa via l'azione *terroristica* come quella specificamente diretta a colpire o a intimidire la popolazione civile, o, come usa dire abitualmente "gli inermi". A prima vista assai attrattiva, questa definizione ha guadagnato consensi ed è stata adottata da molti stati e anche dalle Nazioni Unite. Questa linea di ragionamento si scontra tuttavia con l'evidenza che – anche al di là del caso limite della guerra civile, in cui la distinzione tra combattenti e non combattenti viene ad essere completamente annullata – tanto le dottrine rivoluzionarie quanto le teorie contro-insurrezionali hanno

al loro centro una riflessione insistita su come ottenere, mediante la paura o la propaganda o per mezzo di entrambe, il controllo della popolazione. In quanto alla guerra, infine, non solo il coinvolgimento della popolazione nemica è stato teorizzato (come Guerra totale) ma anche largamente praticato, durante la seconda guerra mondiale, da Coventry a Dresda, e poi a Hiroshima e Nagasaki.

Infine, il *terrorismo* come «produzione di terrore» risulta storicamente inseparabile da quell'altra tradizione che ha teorizzato i metodi atti a contrastare e prevenire la minaccia sovversiva, e a contrapporre «terrore a terrore». *Terrorismo e controterrorismo*, in altre parole sono intimamente legati sul piano storico-concettuale e solo una finzione può consentire di separare l'uno dall'altro.

Ha scritto Joseph Conrad: «che una spia fabbrichi informazioni è un luogo comune. Ma nella sfera dell'azione politica e rivoluzionaria, che si appoggia in parte sulla violenza, la spia professionale non ha difficoltà a fabbricare i fatti stessi...»². Il delitto politico è un atto che appartiene di norma, come si è visto, ad una tradizione rivoluzionaria ma che può anche essere utilizzato da altri soggetti per fini differenti. In quest'ultimo caso ci si trova di fronte all'applicazione alla lotta politica di una tecnica di combattimento, atta ad ottenere effetti diretti (l'eliminazione di un avversario) o indiretti (terrorizzare, intimorire, condizionare l'opinione pubblica). E siccome la lotta politica veniva e viene combattuta da gruppi diversi, portatori di differenti interessi, anche l'attentato politico – in forma coperta o per via di manipolazione – poteva e può divenire un'estensione estrema della competizione per il potere. Il *terrorismo* finisce così per rappresentare, per questa via, uno degli strumenti a disposizione per condizionare la disposizione della sfera pubblica, una prospettiva che ovviamente apre spazi immensi a un'azione politica disancorata da regole morali o da vincoli religiosi.

Il tema che si impone diffusamente, nei discorsi pubblici ma anche nei documenti delle cancellerie, è dunque quello della manipolazione di una sfera pubblica pensata come plasmabile, e ciò sia per imporsi su un avversario interno sia anche per intervenire contro un nemico esterno. Ciò può avvenire in modo manifesto oppure mediante azioni coperte, attraverso la cosiddetta propaganda occulta. Dal momento che non agisce alla luce del sole quest'ultima viene spesa individuata solo in seguito al raggiungimento dei suoi obiettivi. Tra questi vanno annoverati il fomentare nei paesi avversari disordini, rivolte o forme di resistenza capaci di generare cambiamenti politici, nell'organizza-

² J. Conrad, *The Secret Agent: A Simple Tale*, Methuen & Co, 1907; tr. it. *L'agente segreto. Un racconto semplice*, cura di Alessandro Serpieri, Firenze, Giunti, 1994, p. 119.

re lo spionaggio commerciale o economico, nell'indurre la demoralizzazione dell'avversario.

Il concetto di guerra psicologica non è certo nuovo e si lega alle teorie sulla propaganda bellica elaborate durante la prima guerra mondiale; poi variamente rielaborate. Da parte nazista fu importante l'esperienza del laboratorio psicologico del ministero della guerra, diretto da Albrecht Blau, che aveva sostenuto l'idea dell'esistenza di un inconscio collettivo tedesco, caratterizzato da istinti spirituali e da volontà di potenza mistica, un sostrato emotivo che andava mobilitato mediante la propaganda, e che non chiedeva di meglio che di incarnarsi in azioni individuali. In previsione dello scatenarsi del secondo conflitto mondiale si era così parlato a lungo, durante gli anni Trenta, di guerra spirituale, *Geistiger Krieg* ovvero anche di guerra ideologica *Weltanschauung Krieg*, rinviando alla utilizzazione scientifica della propaganda, all'uso del terrore ed alla formazione ideologica per assicurarsi la vittoria.

Da parte americana già negli anni venti si era avviata una riflessione approfondita sulla propaganda di guerra. Un giovane teorico dei media, Harold Lasswell, che sarà poi un influente sociologo della cosiddetta "Scuola di Chicago", nel suo libro dedicato alle *Tecniche di propaganda nella guerra mondiale* (1927)³, coglieva con nettezza l'importanza della "costruzione del nemico" necessaria a mobilitare l'odio collettivo: «le resistenze psicologiche alla guerra nelle nazioni moderne sono così grandi che ogni conflitto armato deve essere presentato come una guerra di difesa contro un aggressore minaccioso e assassino. Non ci deve essere ambiguità su chi odiare».

Tale impostazione imponeva una definizione di cosa fosse la "guerra psicologica": il primo tentativo in questo senso apparve in un articolo anonimo del 1940, sulla rivista *Current History*⁴, in cui essa veniva ricondotta in modo molto generale alla lotta intrapresa dallo stato con delle armi psicologiche per accrescere il suo prestigio e per indebolire quello del nemico. Col tempo la definizione si venne precisando, intendendo con guerra psicologica «la coordinazione e l'utilizzazione di tutti i mezzi sia morali che fisici, per i quali si possa raggiungere il fine, all'eccezione delle operazioni militari ma includendo lo sfruttamento fisico dei risultati di esse, che hanno per obiettivo di distruggere la volontà di combattere del nemico, di handicappare le sue capacità politiche e militari al fine di privarlo del sostegno dell'aiuto e della simpatia dei

³ *Propaganda Technique in the World War*, edito nel 1927 a Londra da Kegan Paul, fu poi ristampato nel 1971, con una nuova introduzione. Cito da questa edizione: H. Lasswell, *Propaganda Technique in the World War*, Cambridge (MA), M.I.T. Press, 1971, p. 47.

⁴ *Current History* fu fondata nel 1914 con l'intenzione di coprire gli eventi della prima guerra mondiale e fu ideata da George Washington Ochs Oakes, fratello di Adolf Ochs, editore del New York Times, che pubblicò la rivista.

suoi alleato o dei paesi neutrali e inversamente realizzare tutte le convenzioni a profitto del nostro paese»⁵.

Un documento impressionante dell'elaborazione di un uso cosciente del terrore presso gli apparati statali e di sicurezza è un testo apparso nel 1952 su una rivista legata ai servizi segreti americani e chiamata *News from the iron curtain*. In questo *Document on terror* si sostiene che il *terrore di massa* va utilizzato per distruggere la parte più attiva di un nemico e per ridurlo ad uno stato di sottomissione, in tempi di guerra ma anche, implicitamente, in periodi di pace. Il *terrore di massa*, tuttavia, non è l'unico a disposizione. Esiste anche un'altra modalità di azione, chiamata nel testo *enlightened terror* e che si potrebbe tradurre come *terrore di intelligence*. In questo secondo caso il soggetto promotore dell'azione non si rivela, ma rimane nascosto, compiendo le proprie azioni volte a diffondere il *terrore* non a proprio nome ma in nome dell'avversario che si vuole colpire. Si tratta del principio del *camouflage maneuver* ovvero della camuffatura. Il principio cui obbedisce il *terrore di intelligence* non è quello di attaccare direttamente i propri avversari ma di influenzare indirettamente l'opinione pubblica del paese che si vuole colpire in modo da farla diventare un involontario appoggio alle proprie posizioni. Per far ciò occorre costituire speciali unità capaci di agire sotto mentite spoglie, come se fossero organizzazioni nemiche, adottandone cioè l'ideologia, i simboli, i linguaggi⁶.

Fu tuttavia in Francia, tra il 1953 e il 1957, che le cosiddette operazioni psicologiche conobbero una straordinaria fortuna, a seguito del progressivo affermarsi della dottrina della "guerra rivoluzionaria": lo scenario che essa propone è completamente nuovo e diverso da quello tradizionale. La lotta diviene infatti permanente, annullando la distinzione tra tempi di guerra e tempi di pace, tra belligeranti e non belligeranti; universale, in quanto ciascuna potenza recluta mediante l'azione psicologica degli alleati proprio nei ranghi di chi combatte e perché le frontiere non arrestano i moderni mezzi di comunicazione, che invece le oltrepassano; totale, infine, perché con essa la lotta è portata fin dentro i cuori, le intelligenze, e le volontà. Se l'arma psicologica è indirizzata a colpire i nemici, vi si sostiene, si chiama guerra psicologica, se si indirizza ad influenzare amici o neutrali si chiama azione psicologica. Per uomini come Charles Lacheroy un'attività di questo tipo è divenuta necessaria per l'esistenza di una dottrina, quella comunista della guerra rivoluzionaria, che non distingue tra guerra e pace e che punta al controllo assoluto dei cuori

⁵ Anonimo, *Psychological Warfare and how to wage it*, «Current History», n. 51, gennaio 1940, pp. 52-53.

⁶ Anonimo, *Document on Terror*, «News from the Iron Curtain», I, n. 3, 1953, pp. 44-57, poi ripubblicato: *Ibidem*, in D.C. Rapoport, Y. Alexander (eds.), *The Morality of Terrorism. Religious and Secular Justifications*, New York, Pergamon Press, 1982, pp. 186-206.

e delle menti della gente, alla conquista fisica e in certo senso morale delle masse. Per contrastarla, insomma, occorre batterla sul suo stesso terreno. Il sistema più diretto per provocare gli effetti psicologici della paura (come la fuga e la paralisi) è, ad esempio, la propaganda mediante il terrore. Attraverso essa si può “preparare” l’opinione pubblica ad accettare i temi voluti da chi la pone in essere; tecnica impiegata in ogni tempo, essa è però ora facilitata dalla crescita del dibattito pubblico, dall’enorme potenza distruttiva delle armi moderne e dalle nuove possibilità offerte dall’innovazione scientifica.

La teoria della “guerra rivoluzionaria” acquistò tanto rilievo da divenire la dottrina ufficiale dello Stato maggiore francese. La creazione, nell’estate del 1957, dei cosiddetti “quinti uffici” nella struttura dell’esercito segnava il trionfo delle idee di Lacheroy: si trattava di nuove sezioni specializzate nella guerra psicologica, che si affiancavano ai tradizionali uffici che curavano gli effettivi, l’informazione, le operazioni e la logistica. La vita di questi nuovi uffici fu breve e agitata: nel febbraio 1960 verranno riassorbiti negli “uffici secondi”, quelli che si occupavano di informazione. Nati per fronteggiare la crisi algerina essi si erano rivelati, infatti, un centro di potere autonomo e pericolosamente fuori controllo, e infatti essi costituiranno la base dell’OAS (*Organisation armée secrète*)⁷.

Nel marzo del 1962 Carl Schmitt tenne due conferenze nella Spagna franchista, presso le università di Pamplona e Saragozza, testi da cui derivò la Teoria del partigiano. Qui Schmitt tenta di inglobare nella sua concezione la teoria della guerra rivoluzionaria di marca francese scrivendo di una nuova guerra partigiana, la guerra rivoluzionaria, che si presenta all’attenzione generale con caratteristiche nuove e in parte diverse dalla guerriglia tradizionale. La guerra rivoluzionaria non solo costringe infatti gli eserciti regolari a misurarsi con un particolare teatro bellico, uno spazio che essa costruisce e che le è favorevole, ma è capace di produrre, attraverso il terrore e la paura che provoca, la disgregazione delle strutture sociali. Alla tradizionale dimensione tellurico-terrestre del partigiano impegnato nella difesa della sua terra si sovrappone così ora quella aggressiva del rivoluzionario di professione. Questo partigiano di tipo nuovo, che combatte ora una guerra ideologica su scala planetaria, osserva Schmitt, è caratterizzato da un impegno assoluto, tanto da essere definito da Guevara «il gesuita della guerra»; egli ha acquistato così una nuova e diversa fisionomia e uscendo dai manuali di storia militare, dove svolgeva un ruolo in fin dei conti secondario, è divenuto una figura chiave della storia universale.

⁷ Sull’azione psicologica in Francia vedi: P. et M.-C. Villatoux, *La République et son armée face au «pérille subversif»*. *Guerre et action psychologiques en France (1945-60)*, Paris, Indes savantes, 2005. Paul Villatoux ha poi pubblicato anche: P. et M.-C. Villatoux, *La guerre psychologique des origines à nos jours*, Sceaux, L’esprit du livre, 2008.

Oggi, nel campo vastissimo dei *terrorist studies*, la storia ha un ruolo marginale. La spiegazione del terrorismo è indirizzata a ricercare una sorta di *Ursprung*, di fondamento culturale originario ed auto-esplicativo, marcatore di differenze irrimediabili ed irredimibili e fondamento di “scontri di civiltà”. In linea col paradigma vittimario dominante, si tende a identificare il “terrorista” con la figura del carnefice e i soggetti colpiti con soggetti inermi, esclusivamente vittime. Perché questa identificazione funzioni essa separa cioè nettamente il terrorista dall’insorgente, dal guerrigliero, dal patriota. E ovviamente tende a far passare la tesi di una distinzione netta tra un uso della forza se non nobile quanto meno regolato e in quanto tale “civile” (e cioè la guerra) e un’attività sregolata e violenta, definita terrorismo, le cui radici andrebbero ricercate in qualche luogo lontano dalla cultura occidentale, e specialmente nelle pagine del Corano. Ma se perfino Schmitt è stato costretto ad ammettere che la nuova guerra partigiana non discende solo dalla torsione che l’impostazione leninista ha dato alla coppia amico-nemico ma anche all’elaborazione dei teorici della guerra rivoluzionaria, non solo dal terrore rivoluzionario insomma ma anche dalle teorie del contro-terrorismo, allora quando parliamo di terrorismo, della creazione di una paura estrema, il terrore, dovremmo tenerne conto.

Roberto Cornelli

La paura nel campo penale: una storia del presente

1. *Premessa: studiare la paura per immaginare il potere*

Il mio interesse per le dimensioni affettive della sfera penale risale agli anni in cui Adolfo Ceretti costruiva le fondamenta teoriche e operative della giustizia riparativa italiana (e non solo) e accompagnava le mie prime riflessioni di politica criminale, Massimo Pavarini coglieva l'esigenza di riflettere criticamente su un tema emergente anche in Italia, quello della sicurezza urbana, e mi ospitava agli incontri del Comitato scientifico del progetto Città Sicure, e Alessandro Baratta sfidava i *cliché* del dibattito culturale e politico italiano sulla paura della criminalità con queste parole:

il punto è capire per quali ragioni politico-culturali il vocabolario della paura della criminalità è in grado di tradurre ed esprimere le insicurezze sociali. Una volta capito questo, saremo in grado di agire su quella costruzione sociale affinché altri linguaggi, più appropriati, possano orientare atteggiamenti collettivi e operazioni politico-culturali capaci di produrre condizioni materiali di maggiore sicurezza oggettiva e soggettiva¹.

Attingendo da una sterminata letteratura sul tema, ho condotto per venti anni studi e ricerche sulla paura nel campo penale che nel mio intervento al Laboratorio di storia del penale e della giustizia del maggio del 2018 ho inteso riprendere e approfondire nella prospettiva della "storia del presente" – per usare un'espressione cara a David Garland. Riprendendo le parole del criminologo scozzese l'interesse è quello di

comprendere le condizioni storiche da cui dipendono le pratiche contemporanee, in particolare quelle che suscitano maggiori perplessità. L'indagine storica – insieme a quella

¹ A. Baratta, *La frontiera mobile della penalità. Sistemi di controllo sociale della seconda metà del XX secolo*, in M. Palma (a cura di), *Il vaso di Pandora. Carcere e pena dopo le riforme. Atti del Convegno promosso dall'Associazione Antigone e dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1997, pp. 29-45.

sociologica ed etnologica – è qui utilizzata quale mezzo per scoprire come questi fenomeni hanno assunto le loro caratteristiche attuali. La storia che propongo non ha come obiettivo la comprensione del passato, ma è guidata da un interesse critico per il presente»².

Mi sono riproposto, in breve, di osservare la circolarità tra paura e politica con uno sguardo capace di restituire profondità a un tema che nell'attualità del dibattito politico e, a volte, anche scientifico rischia di assumere la sola dimensione della difesa dal nemico.

Riflettere sull'intreccio tra paura, violenza e ordine come tratto costitutivo delle società moderne e sulla proiezione di questo intreccio nella contemporaneità è essenziale per leggere criticamente gli orientamenti e le scelte politiche odierne nel campo penale, della sicurezza urbana e dell'antiterrorismo e, al contempo, permette di non distogliere lo sguardo da quel vuoto d'immaginazione che si lega alla difficoltà di pensare diversamente al ruolo della politica, costretta in spazi d'azione sempre più ristretti e angusti.

Ho sempre studiato la paura nella sfera penale senza pormi confini disciplinari, coerente con un'idea di criminologia come campo in-disciplinato di un sapere continuamente fertilizzato da diverse prospettive di ricerca (sociologica, filosofica, giuridica, storica, antropologica, psicologica, medica, etc.) e, al tempo stesso, terreno fertile per immaginare nuovi sguardi capaci di posarsi al confine di diverse discipline. Le mie esperienze di vita, d'altra parte, mi hanno reso sensibile alla circolarità dei livelli culturali e alle dinamiche del potere tanto che oramai non riesco a indagare un fatto o un fenomeno senza leggerne in controluce la dimensione politica. Tale disposizione d'animo finisce per coinvolgere il mio stesso sguardo sulla criminologia e sulle modalità con cui, dalla sua nascita, ha prodotto conoscenza e costruito saperi e pratiche.

In tal modo, l'analisi degli orientamenti politici in campo penale non può che investire anche teorie e prassi che li sostengono e talvolta li contrastano, consentendo così di intravedere, oltre l'ammasso più o meno coerente di decisioni politiche, la definizione di un vero e proprio cambio di paradigma culturale che investe lo stesso progetto democratico di espansione delle libertà e dei diritti, in cui il dispositivo della paura agisce nella relazione tra individuo, società e potere ridefinendo continuamente soggettività politiche, forme di rappresentanza e modalità di governo della popolazione.

Nei prossimi paragrafi seguirò il filo conduttore che riconosco aver guidato le mie ricerche sulla paura nel campo penale³.

² D. Garland, *The Culture of Control. Crime and Social Order in Late Modernity*, Oxford, Oxford University Press, 2001; tr. it. *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Milano, Il Saggiatore, 2004, p. 58.

³ Ho svolto diverse attività di ricerca empirica e pubblicato numerosi contributi sul tema. Mi permetto in questa sede di richiamare solamente le due monografie che hanno segnato il mio percorso di studi sulla paura: R. Cornelli, *Paura e ordine nella modernità*, Milano, Giuffrè, 2008; A. Ceretti, R.

Discuterò, innanzitutto, dei risultati e dei limiti della ricerca criminologica e sociologica. Affronterò, di seguito, il tema delle emozioni e del loro potenziale trasformativo e di come la paura, da Hobbes in poi (ma in effetti Hobbes leggeva Platone!), abbia ricoperto un ruolo nevralgico nella legittimazione istituzionale. Il terzo argomento di approfondimento riguarderà le tendenze politiche in atto e il loro impatto sulla questione democratica. Infine, metterò a fuoco la tesi del vuoto d'immaginazione e la necessità di dare un volto al potere per riposizionare le nostre emozioni nel campo politico.

Il risultato atteso è quello di offrire un percorso di analisi che, attingendo da diversi contributi disciplinari, riconosca la politicità e la creatività della paura, intesa come passione esplorativa con una specifica «vocazione a “strutturare” i rapporti collettivi dando vita a istituzioni capaci di garantire l'ordine»⁴.

2. Versioni della paura: dall'individuale al collettivo

Il punto di partenza di tutte le mie ricerche risiede nella presa d'atto della pervasività della paura nel discorso pubblico. Nonostante le società occidentali contemporanee siano le più sicure della storia dell'umanità e tra le più sicure al mondo (i dati di ricerca sono sempre più convergenti nel descrivere il declino della violenza, certamente nella nostra parte di mondo), le comunità vengono descritte come assillate in modo ricorrente da timori di *contaminazioni* e di *invasioni* e ricercano continuamente la propria *immunizzazione* e *difesa* attraverso il ricorso a misure di protezione individuale e la richiesta di politiche di ordine. Sembra non esserci scampo: la paura entra prepotentemente nelle decisioni e negli atti che organizzano la vita sociale e, prima ancora, nelle mentalità e sensibilità che competono nell'orientare quelle decisioni; pervade il campo politico divenendo terreno di scontro, strumento per ottenere finanziamenti o produrre cambiamenti, fattore di legittimazione di nuove istituzioni, nuovi saperi e nuove figure professionali, opportunità per incrementare il fatturato di settori industriali, appiglio per definire nuove classificazioni, nuove procedure, nuove soluzioni; pretende l'eliminazione del virus, di ogni rischio che diventi minaccia anche solo immaginaria al quieto vivere.

La sfera penale si presta più di altre a funzionare da deposito di istanze di immunizzazione e costituisce un luogo in cui l'illusione dell'immunità può

Cornelli, *Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica*, Milano, Feltrinelli, 2013, rieditata nel 2018 per l'Universale Economica Feltrinelli col titolo: *Oltre la paura. Affrontare il tema della sicurezza in modo democratico*.

⁴ D. Zolo, *Sulla paura. Fragilità, aggressività, potere*, Milano, Feltrinelli, 2011, pp. 53-54.

prendere forma, differenziando tra *noi* e *loro* e riducendo qualsiasi conflitto sociale a scontro tra normalità e devianza, tra civiltà e barbarie.

Come è accaduto che il discorso sulla paura sia diventato così pervasivo?

Negli Stati Uniti, a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, la *fear of crime* passa da nuovo tema di attenzione istituzionale sotto la presidenza di Lyndon B. Johnson, il quale per la prima volta ne parla in un discorso ufficiale⁵, a vero e proprio argomento di campagna elettorale con Richard Nixon. In uno dei suoi più famosi filmati elettorali del 1968 scorrono immagini di persone che protestano in corteo, di feriti, di armi, di poliziotti in assetto da guerra, di edifici incendiati, di guerriglia urbana, di strade devastate, mentre una voce fuori campo afferma che occorre cambiare perché «il primo diritto civile di ogni americano è di essere libero dalla violenza». Potremmo segnare questi due documenti – il discorso di Johnson e lo spot elettorale di Nixon – come i primi momenti di invasione della paura della criminalità nel discorso politico delle società occidentali del Secondo Dopoguerra.

In Italia l'ingresso della paura nei discorsi pubblici è più recente: risale a metà degli anni Novanta quando un vortice di eventi critici⁶ – il crollo di un sistema politico, la crisi economica, le indagini sulla corruzione di amministratori e funzionari pubblici, le ondate migratorie, lo scontro istituzionale, le stragi mafiose – trasforma profondamente le relazioni tra cittadini, e tra questi e le istituzioni, influenzando profondamente sulle sensibilità collettive. Rabbia, indignazione, preoccupazione, delusione e sfiducia trovano una modalità di espressione sulla scena sociale e politica nelle proteste di piazza – il più delle volte organizzate da comitati, associazioni o partiti – le quali, nelle grandi aree urbane, si orientano sui temi dell'immigrazione, delle inciviltà e della “microcriminalità”. Cristallizzati dai mass-media ed enfatizzati da parte della politica, i sentimenti sociali di esasperazione contribuiscono a rafforzare il senso di crisi della società italiana. In questo scenario, la paura della criminalità inizia a circolare come esperienza affettiva in grado di intercettare e rappresentare la crisi.

Parallelamente all'emergere di un discorso politico sulla paura si sviluppa anche una letteratura scientifica che, a seconda della prospettiva di analisi, ha portato a diverse *versioni*⁷ della paura della criminalità, ciascuna delle quali

⁵ J. Woolley, G. Peters, *The American Presidency Project* [online]. Santa Barbara (CA), University of California (hosted), Gerhard Peters (database). Disponibile in «Presidency», <<https://www.presidency.ucsb.edu/documents/special-message-the-congress-crime-and-law-enforcement>>, maggio 2019.

⁶ Cfr. P. Ginsborg, *L'Italia del tempo presente. Famiglia, società civile, Stato. 1980-1996*, Torino, Einaudi, 1998, pp. 471-472.

⁷ Come già ho indicato (Cornelli, *Paura e ordine nella modernità* cit., p. 2) preferisco parlare di versioni e non di visioni perché ritengo che il primo termine, non iscrivendosi nel registro della verità o dell'autenticità, sia in grado di descrivere meglio le mappe scientifiche e le istanze sociali e politiche entro cui ciascuna modalità interpretativa di questo stato emotivo si è costruita.

fornisce un'indicazione sui motivi della centralità della paura nelle società contemporanee.

Versione criminologica – La ricerca criminologica si è occupata molto di *fear of crime* rispondendo fondamentalmente a tre domande: “quanto è diffusa?”, “Da cosa dipende?”, “Cos'è?”. Dagli anni Settanta a oggi sono migliaia gli studi che si propongono di descrivere la paura della criminalità, di individuarne le cause, spesso attraverso analisi statistiche più o meno elaborate, e di fornirne una definizione certa e non manipolabile.

Ho già approfondito altrove⁸ questa corrente di studi, la cui storia è interessante proprio per la sua stretta connessione con le esigenze di emersione, consolidamento e articolazione del discorso politico sulla paura. In questa sede mi preme evidenziare i limiti della ricerca empirica sulla paura della criminalità.

Il primo riguarda ciò che potremmo definire “effetto performativo” della ricerca quantitativa: statistiche e sondaggi di opinione costruiscono “in laboratorio”, vale a dire all'interno dei confini del sapere scientifico a cui si riferiscono, la categoria della paura della criminalità come una lente attraverso cui guardare le insicurezze delle persone (e non solo: anche rabbie, insoddisfazioni, indignazioni, sfiducie) e come filtro nell'attribuire loro un significato; in tal modo, tutte le insicurezze diventano paura della criminalità e come tale vengono trattate dall'opinione pubblica e dalla politica.

Il secondo limite riguarda il peso del mandato politico che grava sulla ricerca criminologica su questo tema. Non è certo una novità se consideriamo che la stessa antropologia criminale lombrosiana in fondo nasce nel solco dell'esigenza di governo delle classi pericolose. Gli studi sulla *fear of crime* sembrano riscoprire la nervatura originaria della criminologia: si sviluppano negli Stati Uniti e da lì in tutto il mondo occidentale nell'ambito delle inchieste di vittimizzazione e dei sondaggi d'opinione e prendono piede soprattutto a partire dagli anni Ottanta: è il periodo in cui la svolta realista e conservatrice porta a identificare sempre più come “scienza orientata alla gestione del rischio” (criminologia attuariale) una disciplina che nel corso dei decenni aveva per la verità saputo prendere le distanze dal suo mandato iniziale. Questa tendenza ha ridotto fortemente il campo di studio privilegiando ciò che è più utile indagare in funzione di ciò che è possibile fare per ridurre il rischio criminale. In questa direzione misurare, spiegare e definire la paura della criminalità appaiono espressioni di una necessità della ricerca criminologica di restituire alla politica un oggetto facilmente osservabile e comprensibile, affermandosi come disciplina di riferimento per lo studio della paura della criminalità e per l'elaborazione di *policies* efficaci in ambito pubblico e privato.

⁸ Ivi, pp. 41-93.

Se si considera tale riduzione del campo d'indagine ai soli fattori che sono facilmente aggredibili con interventi immediati, si può spiegare facilmente la forza propulsiva di una suggestione propagatasi come “teoria della finestra rotta”⁹, per cui esisterebbe un *continuum* tra forme di degrado urbano ed episodi di criminalità: in un'epoca di *deregulation* e di riduzione della spesa pubblica con conseguente smantellamento del sia pur debole sistema di *welfare*, *Broken Windows* incrocia l'urgenza di molti sindaci statunitensi di affrontare questioni urbane e sociali (edifici abbandonati, degrado dei quartieri, writing ma anche presenza di senz'altro, di persone con disturbi psichici tossicodipendenti, poveri). La soluzione è a portata di mano: anticipare l'intervento di polizia in modo da reprimere le cd. inciviltà, riproponendo una versione contemporanea del governo di nuove classi pericolose. Rudolph Giuliani, Sindaco di New York negli anni Novanta e oggi collaboratore del Presidente Trump, è l'alfiere di questo approccio noto in tutto il mondo come “Tolleranza Zero”.

Versione sociologica – Il tratto distintivo dell'ampia letteratura sociologica sulla paura consiste nel considerarla epifenomeno di un malessere più profondo che riguarda le condizioni di vita nelle società contemporanee. La *fear of crime* perde di specificità, confondendosi nel calderone delle insicurezze sociali: viene inserita in una vasta rete interpretativa che punta sul senso di crisi della modernità – una crisi che riguarda gli ideali fondativi di libertà, uguaglianza e fraternità¹⁰. Ho provato ad avvicinarmi a questa vastità attraverso la proposizione di tre temi¹¹, che intendo richiamare solo per brevi cenni.

Il primo riguarda la crisi della democrazia. I temi della complessità istituzionale, della globalizzazione economica, della crisi dello stato-nazione, dell'opacità dei poteri e del tecno-capitalismo sono ormai patrimonio comune tra gli studiosi di questo settore. Mi permetto di citare solamente la tesi di Norberto Bobbio sulle sei promesse non mantenute dalla democrazia, che si riferisce a una sorta di ingovernabilità delle democrazie per lo scarso rendimento delle loro istituzioni, gravate da un'espansione della burocrazia e dal crescente potere dei tecnici che i padri fondatori non avrebbero potuto prevedere¹².

Il secondo tema riguarda la crisi del *welfare state*. L'insicurezza contemporanea sarebbe, in questo senso, l'effetto di un'ulteriore promessa non mantenuta: gli ideali democratici hanno diffuso aspettative generalizzate di inclusio-

⁹ J.Q. Wilson, G.L. Kelling, *Broken Windows. The Police and Neighbourhood Safety*, «Atlantic Monthly», March 1982.

¹⁰ Vale la pena ricordare che è stato l'antropologo e storico italiano Ernesto De Martino ad avere, tra i primi, compiuto una lettura approfondita e originale del “senso della fine” nelle società occidentali. E. De Martino, *La fine del mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi culturali*, Torino, Einaudi, 1977.

¹¹ R. Cornelli, *La paura nel campo penale*, «Questione Giustizia», III, 2016.

¹² N. Bobbio, *Il futuro della democrazia*, Torino, Einaudi, 2005.

ne e di protezione, frustrate nei fatti dall'impossibilità di garantire a tutti gli stessi livelli di tutela e di qualità della vita. Finché lo Stato sociale, orizzonte ideale di uguaglianza, pace, ordine sociale e progresso, regge come utopia¹³ capace di catalizzare le richieste di tutela delle persone, le contraddizioni tra libertà e sicurezza rimangono in penombra: l'insicurezza rimane confinata nelle esperienze individuali, circoscritta a situazioni concrete, senza elevarsi a tema politico. Ma quando lo Stato sociale entra in crisi, per le tendenze connesse all'imporsi del "finanzcapitalismo", per usare un'espressione di Luciano Gallino¹⁴, per le trasformazioni nelle modalità di produzione industriale e per l'imporsi di un'ideale politico neo-liberista, le contraddizioni esplodono: le aspettative di tutela di ciascuno non trovano più un contenimento istituzionale e invadono la vita sociale e politica. Le persone si scoprono sole ad affrontare le difficoltà della vita quotidiana e i rischi di un futuro sempre più incerto.

Infine, il terzo tema riguarda la crisi dei meccanismi di regolazione. Èmile Durkheim, osservando le trasformazioni sociali connesse alla prima industrializzazione, riteneva fosse possibile una transizione da forme di solidarietà premoderne, garantite dall'adesione di tutti i membri di una comunità a una coscienza collettiva superiore, a forme di solidarietà nuove, fondate sulla cooperazione tra soggetti diversi e autonomi e sostenute dal Diritto. Oggi si ha la sensazione di essere nel mezzo di un'ulteriore fase di passaggio: la mobilità transnazionale di cose e persone, lo sviluppo tecnologico, spesso associato a rischi di catastrofi, e il pluralismo – etico, religioso, culturale, giuridico – delle società contemporanee, stanno mettendo fortemente in crisi la capacità di regolazione sociale e giuridica, con il rischio di un'insufficiente costruzione di legami di solidarietà e di ulteriore frammentazione e isolamento delle persone.

A commento della ricerca sociologica sul tema mi sembra utile richiamare il fatto che la paura della criminalità sia studiata come sotto-prodotto di un più vasto e complesso sentimento d'insicurezza. La *fear of crime* si colloca in un intreccio di stati d'animo connessi al declino di un modello di sviluppo economico, sociale e umano e all'assenza di un progetto alternativo, apparendo come porzione emergente di un *iceberg* che affonda la propria base in trasformazioni epocali le quali incidono profondamente sulle mappe che orientano nella vita quotidiana.

Ma come avviene che la paura della criminalità emerga come punta dell'*iceberg*, lasciando le altre paure contemporanee sotto il livello dell'ac-

¹³ Nella lettura che Alfio Mastropaolo fa del discorso tenuto da Jürgen Habermas alle Cortes il 26 novembre del 1984, su invito del Presidente del Parlamento spagnolo, il male più profondo che sta attraversando lo Stato sociale viene individuato proprio nella perdita della sua legittimità, conseguente alla rinuncia del suo nucleo utopico. Cfr. A. Mastropaolo, *Presentazione*, in J. Habermas, *La nuova oscurità. Crisi dello stato sociale ed esaurimento delle utopie*, Roma, Edizioni Lavoro, 1998.

¹⁴ L. Gallino, *Finanzcapitalismo*, Torino, Einaudi, 2011.

qua, nonostante i dati di molte ricerche indichino che l'aumento di prezzi, le difficoltà economiche e la disoccupazione preoccupano particolarmente i cittadini? Talvolta capita che le inquietudini sommerse si manifestino, ma il più delle volte come problemi da affrontare con risposte complesse più che come ansie che richiedono soluzioni urgenti. Di questi temi si è occupata in particolare quella parte della letteratura sociologica che ha affrontato il tema del "panico morale".

Versione del panico morale – Secondo i teorici del panico morale, concetto che per la prima volta venne utilizzato da Stanley Cohen¹⁵, la paura sarebbe l'esito di una manipolazione delle *élites* dominanti (o, meglio, dei cd. imprenditori morali, categoria che comprende politici, mass media, esperti e industria della sicurezza), in grado di produrre vantaggi sotto diversi profili: consenso elettorale, aumento del fatturato, popolarità mediatica, deviazione dell'attenzione del pubblico da problemi ben più gravi ma che si tende a occultare perché più spinosi per chi governa. La reazione di panico è descritta come l'esito di un nucleo di inquietudini non ben definite che, alla fine, trovano un centro drammatico e semplificato di esplosione in un singolo incidente o stereotipo, che funge da simbolo visibile delle inquietudini. Questo centro è costituito spesso dai *suitable enemies*, espressione che sta a indicare categorie di persone che non riescono ad attivare risorse per sottrarsi al ruolo di capro espiatorio. I tossicodipendenti, ad esempio, rientrano in questa categoria e sono facilmente bersaglio di campagne di panico morale per via della loro debolezza: sono incapaci di mobilitare difese importanti all'interno della società; sono visti come pericolosi, preferibilmente come privi di umanità; rappresentano simbolicamente la negazione di tutto ciò che è giusto e buono¹⁶. Un'applicazione del paradigma del panico morale, particolarmente articolata e documentata, è quella svolta da Alessandro Dal Lago all'interno del libro *Nonpersone. L'esclusione dei migranti in una società globale*: il sociologo italiano descrive analiticamente i processi che in Italia hanno portato alla costruzione dell'"emergenza immigrazione", sottolineando, in particolare, il ruolo ricoperto da *mass-media*, politici e imprenditori morali¹⁷. Più di recente la vittoria delle formazioni di destra in alcune competizioni elettorali locali e nazionali è stata spiegata attraverso il paradigma del panico morale¹⁸.

¹⁵ S. Cohen, *Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers (Third Edition)*, New York, Routledge, 2002.

¹⁶ A. Cottino, *Panico morale e nemici appropriati: riflessioni in margine a due contributi di T. Mathiesen e di N. Christie-K. Brum*, in A. Gasanti (a cura di), *Giustizia e conflitto sociale. In ricordo di Vincenzo Tomeo*, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 209-222.

¹⁷ A. Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Milano, Feltrinelli, 1999.

¹⁸ F. Battistelli, *La sicurezza e la sua ombra. Terrorismo, panico, costruzione della minaccia*, Roma, Donzelli, 2016.

Si tratta dunque di una versione molto utile per comprendere le possibili strumentalizzazioni della paura da parte del potere e per individuare le motivazioni per cui alcune inquietudini occupano la scena pubblica più di altre. D'altra parte, questa tesi, se applicata estensivamente, rischia di ridurre l'analisi delle paure all'interno dello schema rigido definito dalla coppia "potere che opprime (e manipola)/popolo che subisce".

Più in generale, ciò che sembra accomunare tutte e tre le versioni che ho esposto, al di là delle notevoli differenze messe in rilievo, è la considerazione della paura perlopiù come emozione individuale: che risulti determinata dalla criminalità o dal disordine urbano, che sia epifenomeno di insicurezze legate alla crisi della modernità o che sia l'esito di una manipolazione politico-mediatica, la paura viene studiata con riferimento a fatti, esperienze e fenomeni che enfatizzano la passività dell'individuo come soggetto in balia di una recrudescenza della criminalità (nella prima versione), solo di fronte a trasformazioni epocali (nella seconda versione) o manipolabile dal potere (nella terza versione).

A fronte della tendenza diffusa a considerare la paura come esperienza puramente individuale, ho sentito l'esigenza di esplorare un'altra possibile versione in grado di cogliere in modo più netto la dimensione collettiva delle nostre esperienze emotive. La lettura del saggio di Carlo Ginzburg su Menocchio, mugnaio friulano vissuto nel '500 e morto bruciato per ordine del Sant'Uffizio¹⁹, mi ha dato lo spunto per operare uno scarto rispetto alle versioni che individualizzano la paura. Lo storico italiano, rilevando un'impressionante convergenza tra le posizioni di questo ignoto gestore del mulino e quelle dei gruppi intellettuali più raffinati e consapevoli del suo tempo, delimita il campo specifico della storia delle mentalità che studia «ciò che hanno in comune Cesare e l'ultimo soldato delle sue legioni, San Luigi e il contadino che coltivava le sue terre, Cristoforo Colombo e il marinaio delle sue caravelle». Analogamente, nel corso di una ricerca sui processi di stregoneria tra Cinquecento e Seicento²⁰, Ginzburg, osservando in particolare il processo ai danni di Chiara Signorini tratto dall'Archivio di Stato di Modena, evidenzia come la stregoneria non sia solo una definizione imposta dalle gerarchie ecclesiastiche sulla popolazione, ma possa considerarsi, senza forzature, un'arma di difesa e di offesa nelle contese sociali.

A partire dallo spunto fornito dagli storici delle mentalità di studiare la circolarità tra i livelli culturali, è possibile intendere anche la "nostra" paura della criminalità non semplicemente come uno strumento nelle mani dei gruppi che detengono il potere, bensì parte di una mentalità collettiva trasversale e

¹⁹ C. Ginzburg, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino, Einaudi, 1976.

²⁰ C. Ginzburg, *Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia*, Torino, Einaudi, 1986, pp. 3-28.

diffusa, una sorta di universo simbolico che fornisce le coordinate per percepire, sentire e agire e, insieme, per costruire relazioni e dare forma alle istituzioni. La paura, nel passaggio da individuale a collettiva, circola trasversalmente nella società, creando connessioni inedite tra mondi distanti (si potrebbe dire dal banchiere all'ultimo operaio delle fabbriche controllate dal fondo comune d'investimento di cui il banchiere è amministratore), e si deposita nei luoghi della politica.

3. *Potenzialità trasformative della paura moderna*

Per poter apprezzare l'approccio suggerito dalla lettura di Ginzburg è opportuno prendere le distanze da una visione che ha caratterizzato a lungo il pensiero filosofico occidentale secondo cui le emozioni sono fattori di deviazioni dalla razionalità con un potenziale energetico distruttivo. In breve, la visione stoica dell'opposizione ragione-passioni – che ripercorre i contrasti tra anima e corpo già presenti nella concezione platonica espressa nel *Fedone* (ma poi superata nel IV libro della *Repubblica*) delle passioni come “malattie dell'anima”, chiodi che conficcano l'anima nel corpo e che ne rendono difficile, spesso impossibile, la purificazione e il finale congiungimento con il divino²¹ – ha avuto una forte eco nella speculazione filosofica e di senso comune dei secoli successivi. In particolare, nella filosofia seicentesca, le passioni vivono una radicale neutralizzazione: il *cogito ergo sum* di Cartesio le relega a deragliamenti dal giusto ordine naturale²². Nonostante l'apporto fondamentale di Baruch Spinoza, il quale «si contrappone a tutto campo a una schiera di filosofie antiche e moderne, che hanno preteso di padroneggiare, pilotare, snervare o canalizzare le passioni, mediante comandi della ragione, decreti della volontà o esercizi spirituali»²³ e le recenti teorizzazioni psicologiche e filosofiche che riconoscono una base cognitiva anche alle reazioni emotive²⁴, le passioni sembrano imporsi nelle vicende umane per la loro sfuggevolezza e irriducibilità alle “ragioni della ragione”. Ma è possibile che non esprimano altro che un potenziale energetico distruttivo? Davvero non servono in alcun modo per comprendere il mondo che abitiamo? Non comportano, insomma, alcuna forma di conoscenza utile?

²¹ M. Vegetti, *Passioni antiche: l'io collerico*, in S. Vegetti Finzi (a cura di), *Storia delle passioni*, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 47-48; R. Bodei, *Geometria delle passioni. Paura, speranza e felicità: filosofia e uso politico*, Milano, Feltrinelli, 2003.

²² *Ibidem*.

²³ Ivi, p. 181.

²⁴ T. Magri, *Ridare cittadinanza alle emozioni*, in Id. (a cura di), *Filosofia ed emozioni*, Feltrinelli, Milano, 1999, pp. 7-10.

Per rispondere a queste domande giova soffermarsi sul fatto che ciò che definiamo emozione non può che assumere la forma di un'esperienza individuale rilevante nella misura in cui si colloca all'interno di un linguaggio capace di attribuirle un significato sociale.

Rom Harré e Robert Finlay-Jones, in un articolo dal titolo esplicativo, *Emotion Talk Across Times*²⁵, hanno mostrato come alcune emozioni diventino obsolete e scompaiano dal novero delle esperienze quando non hanno più un contesto che restituisce loro un significato. L'accidia, per esempio, studiata dettagliatamente nel Medioevo come stato emotivo associato alla negligenza, alla pigrizia e all'oziosità, nella società moderna sembra essersi estinta: ai nostri giorni nessuno associa una qualche emozione specifica alla dilazione nell'adempiere i propri compiti. E questo avviene principalmente in quanto l'accidia non ha significato al di fuori di quell'universo religioso e morale in cui assumeva la propria importanza: essa era chiamata nel XIV secolo *noon-day demon*, in quanto distraeva gli eremiti dai propri doveri legati alla vita ascetica; costituiva un fattore di disturbo o di resistenza a un certo ordine morale, assumendo centralità proprio in quanto ombra di quell'ordine morale. In questo senso, l'accidia è un'emozione premoderna che presenta tratti peculiari che solo parzialmente possono avvicinarla alla moderna depressione: era collegata alla negligenza, alla tristezza e alla noia, ma implicava anche un disgusto nell'adempimento dei doveri religiosi.

Vi sono, inoltre, emozioni che risultano specifiche di alcune aree geografiche e che non hanno equivalenti in altri contesti territoriali, come nel caso del sentimento dell'*amae* – che potremmo indicare provvisoriamente come l'aspettarsi qualcosa dagli altri – indicato dallo psichiatra giapponese Doi come “chiave” per comprendere la struttura della personalità giapponese e che non trova riscontro nelle lingue indoeuropee²⁶. L'eccezionalità dell'*amae* è il fatto di essere, agli occhi dei giapponesi, universale e fondamentale per ogni essere umano, a tal punto che risulta difficile per un giapponese credere che non ci sia un'esatta traduzione in inglese. Gli *amae-type feelings*, che pure sono rilevabili nelle società occidentali, faticano a coltivarsi in società individualistiche e, in ogni caso, diventano necessariamente qualcosa di diverso da quel sentimento che viene (o veniva) espresso in modo intenso soprattutto tra i componenti dei nuclei familiari giapponesi.

Come s'intravede da questi pochi cenni, in una prospettiva antropologica le emozioni sono parte di un sistema culturale e, ciò che più rileva, ricoprono un significato e una funzione proprio in relazione a esso. Nello studio svolto

²⁵ R. Harré, R. Finlay-Jones, *Emotion Talk Across Times*, in R. Harré (ed.), *The Social Construction of Emotions*, New York, Basil Blackwell, 1986, pp. 220-233.

²⁶ H. Morsbach, W.J. Tyler, *A Japanese Emotion: Amae*, in *ivi*, pp. 289-307.

tra gli abitanti dell'atollo Micronesiano di Ifaluk Catherine Lutz²⁷ riferisce che quando un membro di quella comunità si riferisce alle sue emozioni non parla di ciò che avviene dentro la sua testa o in qualche altra parte del corpo, ma di ciò che avviene nel mondo e nelle relazioni con gli altri. Il termine *song*, per esempio, individua il sentimento di collera giustificata e viene utilizzato quasi esclusivamente per descrivere la reazione alla trasgressione di una norma culturale o di un tabù; è l'emozione dell'oltraggio sociale ed è considerata come appropriata per coloro che godono di un rango superiore (capo, anziani, genitori a seconda dei casi). La persona oggetto della *song* (collera) sperimenta la *metagu* (paura). Se una persona prova ed esprime collera giustificata, l'altra deve provare ed esprimere paura: è essenziale che ciò avvenga ed è il motivo per cui questa modalità di relazione viene insegnata e appresa fin da piccoli. Collera e paura costituiscono modalità emotive per regolare le relazioni e per mantenere l'ordine sociale attraverso la continua definizione di ruoli e valori morali.

Da questa angolatura le emozioni vengono interpretate principalmente nel loro rapporto dialogico o circolare con il sistema socio-culturale in cui sono inserite: non sono solo culturalmente determinate, bensì sono modalità di affermazioni e consolidamento dei valori morali e sociali. Leggendo gli studi di storia dell'etica e delle passioni nel mondo antico di Mario Vegetti²⁸, ho ritrovato un concetto particolarmente illuminante per il mio percorso di ricerca, quello di "carattere soggettivante".

Nella società arcaica descritta nell'Iliade non ci sono né Stato, né leggi, né ordine morale condiviso che possano surrogare la parola e la spada del signore. La minaccia che viene dall'altro, l'offesa subita o anche solo la paura di un'offesa, il rischio che la dignità eroica risulti sfigurata, scatenano una risposta che mobilita indignazione e ira (*menis*), collera (*cholos*) e furore (*menos*) fino alla vendetta (*thumos*) capace di reintegrare l'onore (*timé*). Nell'Iliade la risposta collerica alla minaccia altrui tende a essere totale e distruttiva, non lasciando al nemico se non l'alternativa tra morte e asservimento. A partire da queste considerazioni, Vegetti sottolinea come la passione dell'ira costituisca un elemento fondamentale del processo di costruzione della soggettività antica, non soltanto per la valenza educativa e politica che i greci antichi attribuiscono all'opera di Omero, quanto piuttosto perché la narrazione dell'ira di Achille corrisponde a una narrazione dell'uomo e della società, a una visione antropologico-politica fortemente radicata nella tradizione e nella cultura del mondo antico. Per i greci era davvero difficile pensare a una libertà dalla schiavitù che fosse separata dalla pienezza della signoria e l'ira costituiva l'e-

²⁷ C. Lutz, *The Domain of Emotion Words on Ifaluk*, in R. Harré (ed.), *ivi*, pp. 267-288.

²⁸ M. Vegetti, *L'etica degli antichi*, Roma-Bari, Laterza, 1989.

sperienza affettiva privilegiata per significare la riluttanza del mondo antico alla perdita di libertà: una sorta di protezione dalla minaccia di asservimento e di affermazione della propria libertà. Nella lettura di Vegetti, Omero, narmando l'ira di Achille, non intende semplicemente descrivere una situazione affettiva individuale, bensì veicolare messaggi etici, affermare e diffondere una visione dell'uomo in relazione alla collettività e al potere. In questo senso l'ira di Achille assume un "carattere soggettivante": comunica un modello a cui ispirarsi, fornisce una sorta di vocabolario con il quale dare significato alle proprie esperienze, costituisce un protocollo comportamentale nella vita di tutti i giorni. La rappresentazione omerica dell'ira, in particolare, riveste un significato politico-culturale di resistenza a un cambiamento in atto, in quanto afferma un mondo di valori che era già stato compromesso e superato dal progetto di costruzione di «forme di governo cittadino a base entro certi limiti egualitaria, le poleis»²⁹, in cui l'eroismo e l'eccesso emotivo individuale risultano pericolosi e destabilizzanti; ma non spariscono: all'interno del progetto di costituzione della democrazia ateniese rimangono come polarità affettivo-valoriale legata alla perdita dell'autonomia e della libertà.

Al pari dell'ira, anche la vergogna (*aidós*) esprime una visione dell'uomo che sembra essere minacciata dal progetto di democrazia ateniese. Si tratta di una passione centrale per comprendere non tanto la psicologia dell'eroe omerico quanto il sistema di valori e il significato da attribuire alle azioni individuali e collettive in un mondo in cui ognuno vive sotto lo sguardo degli altri e si specchia negli occhi degli altri; in cui si fa di tutto per evitare di perdere la stima degli altri, a cui si accompagna l'ansia di mostrarsi sempre i primi e i più gloriosi; un mondo in cui a partire dal rischio di essere derisi, biasimati e svergognati si costruisce quel sistema di relazioni nello spazio pubblico che si configura come *shame culture*: non è una Grande Legge a spingere l'uomo ad agire, ma la vergogna che si proverebbe nell'essere considerati dagli altri inadeguati³⁰.

Com'è evidente, queste riflessioni aiutano a spostare il punto di vista comune sulle emozioni: non più solo stati d'animo individuali ma anche e innanzitutto esperienze individuali che assumono rilevanza sociale in quanto "apparati significanti" ed "eventi morali", vale a dire vocabolari attraverso cui poter dare un significato ai propri vissuti di relazione con il mondo e, all'interno di quel significato, poter agire per trasformarlo attraverso codici morali.

Perché non dovremmo applicare questo sguardo sulle emozioni anche alla "nostra" paura della criminalità?

²⁹ Ivi, p. 46.

³⁰ G. Guidorizzi, *I colori dell'anima. I Greci e le passioni*, Milano, Raffaello Cortina, 2017, pp. 44-45.

Anch'essa, infatti, può essere osservata non semplicemente come emozione individuale, istintiva e/o manipolabile dal potere, bensì come esperienza affettiva che circola trasversalmente nella società e che risulta comprensibile solo osservandone i significati che ricopre e i valori morali a cui si riferisce nell'epoca che stiamo vivendo e che definiamo ancora in relazione alla modernità (sia pure per alcuni "non più" moderna o "post" moderna). D'altra parte, a considerare la letteratura sulla modernità (e non solo quella sulla sua crisi, per intenderci), la paura sembra aver costituito uno dei punti nevralgici della produzione culturale moderna – vale a dire della costruzione, sempre conflittuale e incoerente, di un campo di significati che, intrecciandosi con le pratiche e le forme istituzionali, costituisce la modernità.

La tesi che sostengo, in altre parole, è che la paura della criminalità (che anzitutto è paura della violenza come attacco al corpo) si collochi al centro della modernità e non sia un effetto collaterale della sua crisi. Il discorso non può che ricadere sul pensiero di Thomas Hobbes e non certo perché sta tornando di moda evocare – spesso in modo improprio – l'immagine del Leviatano per denunciare la flessione autoritaria delle politiche pubbliche. Partirei, semmai, dalle parole di riconoscenza e, insieme, di distanza di Elias Canetti verso il pensatore inglese:

Hobbes. Tra i pensatori che non sono vincolati a una religione, mi possono impressionare soltanto coloro che pensano con sufficiente radicalità. Hobbes appartiene a questi; al momento, per me, è il più importante. Soltanto pochi dei suoi pensieri mi sembrano giusti. Egli spiega tutto mediante l'egoismo e sebbene conosca bene la massa – la menziona frequentemente – non ha veramente nulla da dire su di essa. [...] Fra tutti i pensatori che conosco, è l'unico che non maschera il potere, il suo peso, la sua posizione centrale in ogni comportamento umano; ma neanche lo esalta, lo lascia semplicemente dov'è³¹.

In effetti Canetti, proprio come Hobbes, nel ragionare di potere parte dalla paura.

Nulla l'uomo teme di più che essere toccato dall'ignoto. Vogliamo vedere ciò che si protende dietro di noi: vogliamo conoscerlo o almeno classificarlo. Dunque l'uomo evita di essere toccato da ciò che gli è estraneo. Di notte o in qualsiasi tenebra il timore suscitato dall'essere toccati inaspettatamente può crescere fino al panico [...] Tutte le distanze che gli uomini hanno creato intorno a sé sono dettate dal timore di essere toccati. Ci si chiude nelle case, in cui nessuno può entrare; solo là ci si sente relativamente al sicuro. La paura dello scassinatore non si riferisce soltanto alle sue intenzioni di rapinarci, ma è anche timore di qualcosa che dal buio, all'improvviso e inaspettatamente, si protende per agguantarci³².

³¹ E. Canetti, *Die Provinz des Menschen*, München 1973; tr. it. *La provincia dell'uomo*, Milano, Adelphi, 1978, p. 158.

³² E. Canetti, *Masse und Macht*, Hamburg, Claassen Verlag, 1960; tr. it. *Massa e potere*, Milano, Adelphi, 1981.

Edgar Allan Poe, nel racconto *The Tell Tale Heart* che sappiamo Canetti lesse e apprezzò particolarmente³³, scandaglia questa paura di essere toccato dall'ignoto in modo estremamente lucido, ma non è un caso se proprio lo scrittore bulgaro riconosca innanzitutto a Hobbes di sapere cosa sia la paura e di averla svelata col suo calcolo, mentre tutti quelli che vennero dopo di lui hanno pensato di poterne prescindere³⁴. Canetti, come altri pensatori del Novecento³⁵, si ripropone di riscoprire la paura come fondamento del potere e dell'organizzazione sociale e come stato psichico «molto profondo, sempre desto e sempre insidioso»³⁶ che caratterizza la quotidianità della coabitazione, da cui ci si può liberare solo nella massa, in cui «d'improvviso sembra che tutto accada all'interno di un unico corpo»³⁷ e non si bada più a chi ci sta addosso ma avviene quello che l'autore definisce «capovolgimento del timore di essere toccati». Sappiamo come questa concezione della massa, così diversa da quella di suoi contemporanei come Gustave Le Bon e Sigmund Freud, consenta a Canetti di riflettere su massa e potere in modo particolarmente originale e non è certo questa la sede per avvicinarsi alla sua complessità. Ciò che mi preme mettere in luce in questa sede è che la «relativa» riconoscenza per Hobbes non spinge l'autore di *Massa e Potere* a fare propria, almeno non esplicitamente, l'intuizione che risulta ancora oggi estremamente originale del pensatore inglese³⁸. Da una parte, infatti, Hobbes, debitore probabilmente del Tucidide che descrive le ripercussioni della peste di Atene del 429 a.C. in termini di anomia e di dissolvimento del corpo politico³⁹, sostiene che «l'origine delle grandi e durevoli società deve essere stata non già la mutua simpatia tra gli uomini, ma il reciproco timore»⁴⁰ presente nello stato di natura, con ciò edificando in negativo il fondamento morale sul quale gli uomini avrebbero potuto vivere in pace. D'altra parte non va dimenticato che, forse catturato

³³ J.J. Folks, *Edgar Allan Poe and Elias Canetti: Illuminating the Sources of Terror*, «Southern Literary Journal», 37, 2, 2005.

³⁴ «Egli sa che cosa è la paura; il suo calcolo la svela. Tutti quelli che vennero dopo, e provenivano dalla meccanica e dalla geometria, non hanno fatto che prescindere dalla paura; così questa è dovuta di nuovo a rifluire nell'oscurità, dove continua a operare, indisturbata e innominata». Canetti, *La provincia dell'uomo* cit., p. 159.

³⁵ C. Robin, *Fear*, Oxford, Oxford University Press, 2004; tr. it. *Paura. La politica del dominio*, Milano, Egea, 2004.

³⁶ Canetti, *Massa e potere*, cit., p. 18.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ Come sottolinea Giacomo Marramao «Ciò che interessa [...] a Canetti non è l'esito normativo hobbesiano: il patto o *covenant* che, dalla descrizione dello stato di natura, conduce a una sublimazione della paura e della guerra di tutti contro tutti nell'atto di alienazione fondativo della sovranità assoluta del "grande Leviatano". L'aspetto che invece più gli preme è un'archeologia del potere nella sua concreta e corporea "fattualità" (G. Marramao, *Contro il potere. Filosofia e scrittura*, Milano, Bompiani, 2011, p. 41).

³⁹ C. Ginzburg, *Paura, reverenza, terrore. Cinque saggi di iconografia politica*, Milano, Adelphi, 2015, p. 60.

⁴⁰ T. Hobbes, *De cive*, 1642; tr. it. a cura di M. Barzagli, Roma, Marietti, 1972, p. 26.

dalle argomentazioni dai “cattivi maestri” del dialogo platonico sulla città malata e i suoi medici⁴¹ e dunque dal concetto di *pleonexia*⁴² – come spinta alla sopraffazione e a risultare vincente nella lotta per l’appropriazione di beni, successo, potere, da cui derivano aggressività, timore e patti di giustizia che consistono in una reciproca rinuncia alla violenza –, Hobbes fa della paura anche il fondamento del potere e, al tempo stesso, l’elemento cardine della sua legittimazione⁴³. È una paura che mette in azione la ragione la quale innanzitutto suggerisce “opportune clausole di pace”, le leggi naturali, sulle quali si possono portare gli uomini a un accordo, ovvero a stipulare tra loro patti in cui si trasferiscono diritti che, se mantenuti da ciascuno in forma assoluta, sono d’impedimento alla pace dell’umanità. Ma questi patti non sono sufficienti a garantire la pace, in quanto manca un’autorità che imponga la loro osservanza. Dagli accordi tra uomini si passa, come è noto, al contratto sociale mediante il quale si dà vita allo stato civile: l’unico modo di erigere un potere comune che possa essere in grado di difendere tutti dai torti reciproci – perciò procurando sicurezza – è quello di trasferire parte del loro potere e della loro forza a un solo uomo o a una sola assemblea di uomini (che, in base alla maggioranza delle voci, possa ridurre tutte le volontà a un’unica volontà).

Nasce così il Leviatano, come esito di un percorso che dalla paura porta alla città. Si potrebbe dire che la paura sia uno stato d’animo che, lontano dal rimanere confinato nel corpo di chi ne fa esperienza, contiene delle potenzialità trasformative: indica la strada per convivere e costituisce un monito per coloro che da quella strada vogliono deragliare.

A partire da Hobbes (spesso attraverso ricorrenti prese di distanza dal suo lavoro) la paura è parte del nostro modo di concepire la relazione tra cittadini e potere e lo è in un modo particolare:

nella dicotomia tra stato di natura/stato di civiltà che indica un movimento dalla barbarie – dalla *pleonexia* come principio ordinativo delle relazioni che evoca il caos del tutti contro tutti in cui l’unico diritto è quello di ciascuno a

⁴¹ È ben noto il profondo debito di Hobbes, profondo conoscitore dei classici, nei confronti della filosofia antica e, in particolare, di Platone, definito «the best philosopher of Greeks». Nel Leviatano fa espresso riferimento a La Repubblica, ponendosi in un certo senso in continuità con l’opera platonica (cap. XXXI). Cfr. A. Di Bello, *Sovranità e rappresentanza. La dottrina dello Stato in Thomas Hobbes*, Roma, Istituto Italiano per gli Studi Classici, 2010, p. 28 nota 26, p. 31 nota 7.

⁴² Platone, *Repubblica*, 358c ss.; Platone, *Gorgia*, 483a-d. Il riferimento è agli studi sulle antropologie della *pleonexia* che avevano dominato il panorama intellettuale fra il V e il IV secolo, da Tucidide ad Antifonte fino a grandi personaggi platonici come Callicle e Trasimaco e che sono riprese da Platone, a conferma del suo fondamentale pessimismo antropologico, secondo il quale neppure la stessa *kallipolis*, se mai fosse stata istituita, avrebbe potuto reggere per sempre alla sfida mortale della *pleonexia*. Cfr. M. Vegetti, *Politica dell’anima e anima del politico nella Repubblica*, *Études platoniciennes*, 4, 2007, pp. 343-350; M. Vegetti, *Anthropologies of ‘pleonexia’ in Plato*, in M. Migliori, L. Napolitano (eds.), *Plato Ethicus*, Sankt Augustin, 2004, pp. 315-328; M. Vegetti, *Quindici lezioni su Platone*, Torino, Einaudi, 2003.

⁴³ T. Hobbes, *Leviatano*, a cura di A. Pacchi, Roma-Bari, Laterza, 1996.

prenderci ciò ce vuole – alla civiltà come ordinata convivenza garantita dal Leviatano;

nella promessa/scommessa statale di placare la violenza reciproca attraverso il monopolio della violenza o, per meglio dire, della paura: il timore diffuso viene imbrigliato all'interno dell'ordine istituzionale e canalizzato verso il potere del sovrano di punire;

nella fissazione di un "campo di azione", quello dello stato-nazione, entro cui riversare ogni lotta per il proprio riconoscimento e ogni istanza politica rivoluzionaria, reazionaria, conservatrice o riformatrice;

infine, nel modo in cui ci sentiamo cittadini.

Insomma, pensiamo alla paura e proviamo paura in questo modo particolare per cui il timore di essere aggrediti si pone costantemente in relazione con la "forza di legge" (o al limite anche con la sua assenza), vale a dire con lo Stato che fissa le leggi e, attraverso i suoi apparati, incute timore attraverso la coercizione. L'immanenza di questo suo volto terribile, che costituisce l'orizzonte di riferimento anche per l'affermazione delle democrazie moderne, è ciò che Montesquieu e gli illuministi rigettavano del Leviatano di Hobbes, ma che, proprio in tema di giustizia, hanno implicitamente riconosciuto, confinandolo nella formula dell'*extrema ratio* e imbrigliandolo in regole procedurali a garanzia delle libertà.

Si pensi a Paul Johann Anselm Feuerbach (1775-1833), il quale proprio nell'*Anti-Hobbes* afferma che il mezzo generalmente più sicuro per difendersi dalle offese è la minaccia di mali fisici, la quale, suscitando paura, agisce provocando una coazione psicologica che elimina i fondamenti dei desideri anti-giuridici⁴⁴. Come in Hobbes, anche nell'*Anti-Hobbes* il diritto di punire viene riconosciuto in capo al sovrano, ma qui l'accento è posto sul carattere derivato di tale diritto, risultato della concessione del diritto di punire in capo a ciascun individuo: «il diritto di punire è un mezzo naturale di difesa, che deve venire riconosciuto all'uomo come allo Stato, al cittadino come al sovrano, per la tutela dei diritti»⁴⁵. Ad ogni modo, anche per Feuerbach la paura che il sovrano incute agli individui costituisce il meccanismo di funzionamento del potere.

Lo stesso Cesare Beccaria nel celebre *Dei delitti e delle pene*, nonostante l'esplicito rigetto della visione hobbesiana dello stato di guerra esplicitato in apertura e tenendo ben fermo quel debito di riconoscenza verso «l'immortale Presidente di Montesquieu» che lo porta a fissare innanzitutto i limiti del di-

⁴⁴ P.J.A. Feuerbach, *Anti-Hobbes*, Erfurt, 1798; tr. it. *Anti-Hobbes ovvero i limiti del potere supremo e il diritto coattivo dei cittadini contro il sovrano*, Milano, Giuffrè, 1972, pp. 108-116. Cfr. M. Ronco, *Il problema della pena. Alcuni profili relativi allo sviluppo della riflessione sulla pena*, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 52-73.

⁴⁵ Ivi, p. 116.

ritto del sovrano di punire i delitti⁴⁶, non ha potuto evitare di fare riferimento, nel primo capitolo sull'origine delle pene, alle leggi come «condizioni colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla», e alle pene come “motivi sensibili”, motivi cioè che immediatamente percuotono i sensi e si affacciano alla mente per controbilanciare le passioni che si oppongono al bene universale, atti a «distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell'antico caos le leggi della società»⁴⁷. Le istituzioni sono temute ma ritenute necessarie: garantiscono l'ordine attraverso la paura, un sentimento collettivo complesso che evoca la memoria dell'*homo homini lupus*, vale a dire la consapevolezza della distruttività della guerra di tutti contro tutti e la necessità di perdere un po' di libertà a favore di una maggiore sicurezza.

In breve, ciò che indichiamo oggi con “paura della violenza” non è solo un'emozione individuale ma un sentimento morale che, entrando nelle mentalità e nelle sensibilità collettive, sostiene una certa idea di ordine, modella i sistemi sanzionatori e motiva le istanze punitive.

Le crisi della tarda modernità danno la sensazione di essere al capolinea di una civiltà – la fine del mondo descritta da Ernesto De Martino – e lo stato di guerra di tutti contro tutti riemerge nell'immaginario collettivo e, con esso, il tema della violenza e la “paura della paura”: il timore di tornare a uno stato paura reciproca. Le esperienze quotidiane e i discorsi pubblici si popolano di situazioni che evocano un regresso della civiltà a forme di barbarie economiche, sociali e civili, in cui ciascuno torna a essere nemico di ogni altro, e suscitano il timore di un ritorno a una condizione in cui ciascuno deve temere la violenza degli altri e difendersi da essa. L'*homo homini lupus* è il riferimento simbolico disponibile culturalmente per percepire la crisi della civiltà moderna. Così, la sensazione di una regressione inevitabile accompagnata dalla perdita della fiducia nell'idea stessa di progresso porta alla ribalta, a tutti i livelli della vita sociale, il tema della violenza, che domina le forme culturali (mentalità e sensibilità) e orienta gli schemi di percezione individuale. La rappresentazione di una criminalità dilagante e incontenibile è l'emblema dell'indebolimento delle istituzioni nel garantire ordine, che viene ribadito giorno per giorno nei telegiornali, nelle sedi politiche, nelle piazze e nelle case. Il timore di tornare a uno stato di “paura continua” caratterizza le esperienze quotidiane e i discorsi pubblici.

⁴⁶ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, 1764, a cura di R. Fabietti, Milano, Mursia, 1973, p. 3: «ogni pena che non derivi dall'assoluta necessità, dice il grande Montesquieu, è tirannica».

⁴⁷ Ivi, p. 7. Cfr. B. Harcourt, *Illusion of Order. The False Promise of Broken Windows Policing*, Cambridge, Harvard University Press, 2013, p. 156.

Allo stesso tempo la paura della criminalità costituisce la principale risorsa simbolica per la legittimazione di istituzioni in crisi. Il timore della violenza che minaccia l'ordine costituisce il terreno simbolico su cui le istituzioni, affette da una sorta di "paura sacra" di perdere la propria capacità di creare ordine, tentano di legittimarsi e su cui, in ogni caso, si vanno costruendo nuove forme di cittadinanza.

In quale direzione?

Nonostante recentemente abbiano trovato spazio nel campo penale termini che rimandano a una penalità lontana da quella fondata su paura e intimidazione – come "riparazione", "dialogo", "fiducia", "consenso" –, le tendenze politiche in atto sembrano percorrere un nuovo irrigidimento dell'intreccio tra paura, violenza e ordine, operando una torsione del concetto di cittadinanza per come lo abbiamo conosciuto in epoca moderna, di cui è emblema proprio l'introduzione negli ordinamenti giuridici di ipotesi di revoca della cittadinanza – paventata già dal Ministro Nicolas Sarkozy nel 2010 per i francesi naturalizzati che dovessero commettere alcune tipologie di delitti (come l'aggressione alle forze di polizia), poi ripresa da François Hollande a seguito degli attacchi terroristici del novembre 2015, e infine concretizzatasi nella vicina Italia col cd. pacchetto sicurezza del 2018 fortemente voluto dal Ministro dell'interno Matteo Salvini.

4. *Politiche della paura tra acting out e lapsus*

Le democrazie occidentali sono l'esito di un lungo percorso di affermazione dell'individuo come soggetto autonomo e libero, e, parallelamente, dello Stato quale difensore dell'individuo e delle sue libertà fondamentali. Nei sistemi liberali e, successivamente, in quelli democratici, il bene pubblico della sicurezza si è costruito nell'intreccio tra la dimensione individuale e quella statale: emerge come richiesta allo Stato di salvaguardare le libertà individuali da ingerenze di altri e, successivamente, dello stesso Stato. Per usare il linguaggio hobbesiano potremmo dire che ciascun cittadino chiede di essere protetto tanto dalle aggressioni di ogni altro uomo-lupo quanto dalle ingerenze dello Stato-Leviatano. Al fine di garantire questo spazio di autonomia individuale è rimesso alla politica e alle istituzioni il difficile compito di ridefinire continuamente e, al tempo stesso, preservare l'equilibrio instabile tra la protezione statale delle libertà individuali e una loro limitazione necessaria per garantire le libertà altrui, nella consapevolezza che lo stesso intervento statale di limitazione risulta problematico proprio per la sua ingerenza nel campo delle libertà.

In tal senso, le liberal-democrazie sono spesso descritte come sistemi in cui il *trade-off* tra libertà individuali e sicurezza pubblica trova un equilibrio

accettabile nell'ingerenza repressiva dello Stato solo nelle situazioni in cui le libertà degli uni sono minacciate dal comportamento di altri. Questa concezione moderna e liberale considera, dunque, l'intervento dello Stato come una sorta di male necessario: si legittima per la sua necessità al fine di garantire la pace sociale (Hobbes), ma sarebbe meglio che non ci fosse (Rousseau) e, dunque, occorre limitarlo e ridurlo al minimo (Montesquieu).

Se, tenendo a mente queste proposizioni, consideriamo la realtà storica, ci rendiamo conto di come nelle democrazie mature la riduzione dell'ingerenza repressiva statale sia potuta avvenire solo attraverso una diversa qualificazione e valorizzazione dell'intervento istituzionale nel governo della popolazione. Mi spiego meglio: nelle liberal-democrazie l'affermazione delle libertà e della sicurezza si è attuata attraverso la fissazione di un ordine sociale facente perno sul diritto di proprietà e, di fatto, sull'esclusione delle masse, da un lato, e degli schiavi, dall'altro, dalla possibilità di accedere al sistema delle protezioni statuali. In un certo senso si potrebbe dire che la sicurezza di alcuni si fondava sull'insicurezza politicamente invisibile dei molti. Non è un caso che nel primo dopoguerra la "paura del pericolo rosso", che riguardava innanzitutto il rischio di un'invasione delle masse all'interno del sistema delle libertà borghesi, abbia spinto le liberal-democrazie, e in particolare i ceti che le avevano sostenute, verso i fascismi, considerati il male necessario per garantire l'ordine anche al prezzo di sacrificare le libertà⁴⁸. Nel secondo dopoguerra il tema dell'accesso delle masse popolari al sistema liberale si ripropone in modo radicale, caratterizzando la stessa fondazione delle democrazie costituzionali antifasciste: le libertà e la promozione dei diritti che rendono concretamente agibili quelle libertà vanno ora garantite a tutti i cittadini e ciò rende urgente affidare sempre di più la protezione di libertà e diritti non solo all'intervento statale repressivo (attraverso la penalità, le misure di prevenzione e l'intervento di polizia), ma anche a un programma di *welfare* che coinvolga diversi livelli istituzionali e accompagni la crescita di un sempre più esteso protagonismo sociale e civile.

È solo in una condizione di diffusione del benessere e di promozione dei diritti, contestuale a condizioni economiche, sociali e culturali precipue, diventa pensabile una riduzione dell'ingerenza repressiva dello Stato a tutela dell'ordine, proprio perché cambiano i connotati di quell'ordine, si ridefiniscono i rapporti di forza e si stabiliscono, non senza contraddizioni e conflitti, nuovi equilibri. Nel passaggio dalle liberal-democrazie alle social-democrazie, dunque, la mano destra dello Stato, secondo l'efficace definizione di Pierre

⁴⁸ L. Canfora, *Democrazia. Storia di un'ideologia*, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 231. Sulla continuità tra modernità e fascismo: Z. Bauman, *Modernity and the Holocaust*, Cambridge, Polity Press, 1989; tr. it. *Modernità e Olocausto*, Bologna, il Mulino, 2010.

Bourdieu⁴⁹, è costretta ad arretrare perché il corpo sociale non viene più rappresentato nella sua bipartizione di soggetti da proteggere e soggetti da controllare: si è tutti cittadini portatori di diritti, su cui vigilare, certo, ma soprattutto da tutelare nella loro capacità di essere soggetti di diritto. In tal senso, si passa dalla protezione delle libertà alla promozione dei diritti, da attuarsi a tutti i livelli istituzionali.

Proseguendo con la metafora di Bourdieu, da qualche decade stiamo assistendo a un processo inverso per cui ad arretrare è la mano sinistra: per ragioni che sono state ampiamente esplorate nella letteratura sulla crisi degli stati-nazione e sull'avvento del neo-liberismo, il *welfare* perde di centralità e la promozione dei diritti e delle capacità si affievolisce fino a essere considerata un costo insostenibile. D'altra parte, le migrazioni verso l'Europa, che pure costituiscono una minima parte degli spostamenti di popolazione che stanno interessando il mondo intero, ripropongono drammaticamente la questione dell'accesso al sistema di protezione delle libertà e di promozione dei diritti.

L'incrocio tra la crisi del *welfare* e l'urgenza della questione migratoria ha riportato il baricentro delle politiche sulla tutela dell'ordine pubblico, ed è ancora una volta il timore di perdere la propria condizione di benessere, ridotto sempre più in termini di incolumità personale a riproporre il *trade-off* tra libertà e sicurezza attraverso l'esclusione degli ultimi arrivati, oltre a consentire la diffusione di teorie sulla sostituzione etnica e sull'estinzione della civiltà occidentale idonee a legittimare l'innalzamento di barriere all'estensione dei diritti.

I discorsi e le politiche pubbliche in campo penale segnano, in questo senso, uno scarto dal perimetro democratico così come si è definito nel corso del secondo dopoguerra, proponendo un progetto di "cittadinanza esclusiva" fondato sulla categorizzazione delle persone in due campi contrapposti: da un lato i non-cittadini, i nemici che attentano alla sicurezza e che vanno fermati, dall'altro i cittadini che si sentono minacciati dai primi e che ricercano protezione. Tale progetto, in definitiva, rischia di minare le fondamenta di quel paradigma universalistico che ha contraddistinto, con fortune alterne, lo sviluppo delle democrazie occidentali.

Ricorso a decisioni eccezionali⁵⁰, rafforzamento del controllo delle popolazioni extra-europee/non-USA⁵¹, estensione della sfera penalmente rilevante

⁴⁹ P. Bourdieu, *La misère du monde*, Parigi, Seuil, 1993; tr. it. *La miseria del mondo*, Milano, Mimesis, 2015.

⁵⁰ G. Agamben, *Stato d'eccezione*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003; M. Meccarelli et al. (a cura di), *Le regole dell'eccezione. Un dialogo interdisciplinare a partire dalla questione del terrorismo*, Macerata, eum, 2011.

⁵¹ J. Parkin, *The Criminalisation of Migration in Europe A State-of-the-Art of the Academic Literature and Research*, «CEPS Paper in Liberty and Security in Europe», 2013; G. Lazaridis (ed.), *Security, Insecurity and Migration in Europe*, London, Routledge, 2011; M. Bosworth, *La 'galera amministra-*

e del disciplinamento urbano⁵², adozione di misure di prevenzione situazionale e diffusione della cultura della paura⁵³: queste sono le macro-direzioni delle politiche di sicurezza urbana che negli ultimi anni vengono riproposte nelle attività di contrasto al terrorismo globale di matrice islamica. Così, per citare solo alcuni esempi, la tendenza a forzare i limiti dello stato di diritto e a istituire zone di eccezione rispetto all'ordinamento giuridico ha comportato l'ampliamento dei poteri di polizia conseguenti alle dichiarazioni dello stato di emergenza e l'istituzione di tribunali speciali o di centri di detenzione amministrativa. Allo stesso tempo, sono state adottate politiche di controllo dei flussi migratori, di restrizione della cittadinanza, di aumento della sfera penalmente rilevante e di disciplinamento della vita urbana di volta in volta per dichiarate esigenze di contrasto alla criminalità comune come di lotta al terrorismo. Infine, la trasformazione securitaria della città – all'insegna della sorveglianza elettronica di spazi chiusi e aperti, delle limitazioni di accesso a determinate aree anche attraverso barriere fisiche, dell'aumento della visibilità di esercito e polizie, della delega alla gestione degli spazi alle polizie private e di iniziative e campagne di sensibilizzazione nei quartieri – è l'esito di un approccio preventivo che, piuttosto che concentrarsi sulle cause, si propone di ridurre la commissione di reati, il perpetrarsi di atti di inciviltà o il verificarsi di eventi drammatici attraverso il ricorso a impedimenti fisici e tecnologici unitamente al richiamo rivolto a cittadini, enti pubblici e imprese ad acquistare beni e servizi da aziende che costituiscono la cd. industria della sicurezza, fiorente anche nei momenti di crisi. Questo approccio, normalmente indicato con l'espressione "prevenzione situazionale", si è affermato come modalità egemone di intervento nel campo della sicurezza urbana e viene riscoperto dai governi locali e nazionali impegnati nella lotta al terrorismo per intervenire nei luoghi più frequentati e simbolici della città.

Altrove⁵⁴ mi sono dilungato sull'analisi delle singole misure che ho definito, oltreché in termini di *acting out* così come proposto da Garland⁵⁵, facendo

tiva' degli stranieri in Gran Bretagna. Un'indagine sul campo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016; E. Augusti et al. (a cura di), *Il controllo dello straniero. I 'campi' dall'Ottocento a oggi*, Roma, Viella, 2017.

⁵² B. Harcourt, *Illusion of Order. The False Promise of Broken Windows Policing*, Cambridge, Harvard University Press, 2001; B. Harcourt, *Against Prediction: Profiling, Policing and Punishing in an Actuarial Age*, Chicago, University of Chicago Press, 2007; M. Pavarini, *L'amministrazione locale della paura. Ricerche tematiche sulle politiche di sicurezza urbana in Italia*, Roma, Carocci, 2006.

⁵³ Garland, *La cultura del controllo* cit.; D. Lyon, *Surveillance Society. Monitoring Everyday Life*, London, Open University Press, 2001; C. Norris et al., *The Growth of CCTV: a global perspective on the international diffusion of video surveillance in publicly accessible space*, «Surveillance & Society», 2, 2/3, 2004, pp. 110-135; J. Reeves, *If You See Something, Say Something: Lateral Surveillance and the Uses of Responsibility*, «Surveillance & Society», 10, 3-4, 2012, pp. 235-248.

⁵⁴ R. Cornelli, *La politica della paura tra insicurezza urbana e terrorismo globale*, «Criminalia», 2018.

⁵⁵ Garland, *La cultura del controllo* cit.

riferimento al concetto, anch'esso di derivazione psicanalitica, di *lapsus*: le politiche da un lato mirano a assicurare nella forma del “per fortuna qualcuno sta facendo subito qualcosa” (*acting out*), dall'altro esprimono in modo obliquo ciò che non sarebbe (ancora) accettabile manifestare apertamente nel campo politico delle società occidentali (*lapsus*), vale a dire quel sentimento diffuso di sfiducia verso la democrazia, che con i suoi *checks and balances* (pesi e contrappesi), i suoi principi di stato di diritto (*rule of law*), le sue conquiste civili e sociali e le sue forme di rappresentanza non è ritenuta più adeguata a garantire sicurezza e benessere.

La democrazia, com'è ovvio, è un sistema in continua tensione e trasformazione⁵⁶ che necessita, tuttavia, di essere sostenuto da un umore di fondo segnato da apertura e inclusione⁵⁷: più che le singole misure, è questo tono emotivo ad apparire disturbato e dissonante, col risultato di confondere le sonorità di quel futuro di pace e prosperità che abbiamo intrecciato al progetto democratico.

5. *Quale futuro? Dare un posto alle paure*

«Ci basta una capanna / per vivere e dormire / ci basta un po' di terra / per vivere e morir / chiediamo un paio di scarpe / le calze e un po' di pan / a queste condizioni crederemo nel domani» (motivo di *Miracolo a Milano*, 1951). Non è la prima volta che, pensando al futuro, mi torna alla mente il canto dei poveri abitanti della baraccopoli nei pressi di Milano in cui Vittorio De Sica ambienta *Miracolo a Milano*, e ogni volta per un motivo diverso.

Certamente in quel film venivano già colte le contraddizioni che avrebbero caratterizzato il *boom* economico italiano che sarebbe scoppiato da lì a qualche anno, ma il motivo per cui negli ultimi anni quel motivetto risuona nei miei pensieri è costituito dall'apparente semplicità dei beni invocati e la sensazione che questi evocano: un paio di scarpe, delle calze, una capanna e un po' di cibo sono tutto ciò che serve per avere fiducia nel futuro.

Basta davvero poco per credere nel domani ed è su questa fiducia che si è edificata l'età dell'oro, quella della diffusione del benessere. Quel poco, tuttavia, mano a mano che lo si ottiene non basta più, quello che si ha non basta mai perché si vuole sempre altro. Il desiderio diventa ipertrofico, produce illusioni e frustrazioni. La fiducia, che ha una dimensione costitutivamente collettiva richiamata dal *noi* del ritornello, perde la sua centralità; rimangono invece paura e speranza – passioni dell'incertezza secondo Baruch Spinoza⁵⁸ –

⁵⁶ N. Bobbio, *Il futuro della democrazia*, Torino, Einaudi, 2005, p. XIX.

⁵⁷ A. Ferrara, *Democrazia e apertura*, Milano, Bruno Mondadori, 2011.

⁵⁸ Nell'*Etica*, pubblicata postuma nel 1677, il filosofo riconosce il legame tra paura e speranza con

costrette nelle quote di benessere e di tranquillità che *io* rischio di perdere o che sempre *io* auspico di conquistare.

Senza fiducia si perde la dimensione collettiva del futuro. Fidarsi, infatti, è sia affidarsi, mettersi nelle mani di un altro, sia aspettarsi dall'altro qualcosa: comporta dei rischi, certo, ma presuppone sempre l'apertura a un futuro in cui l'altro è necessario. Alla radice della fiducia c'è il concetto di dono, per cui il dare qualcosa di sé si accompagna all'aspettativa di una reciprocità che si apre al futuro costruendo legami⁵⁹. Il futuro si tinge di toni foschi fino a diventare oscuro, impenetrabile e perturbante perché non si proietta più sul presente in termini di progetto collettivo: il futuro si offusca ed è il presente a proiettare su ogni futuro possibile ansie e velleità individuali che spesso trovano sollievo nella rievocazione di un passato mitizzato⁶⁰, nelle "retrotopie"⁶¹.

Come invertire questa rotta è il tema politico dei prossimi decenni e penso che si avrà qualche chance in più se si ripartirà proprio dalla paura per immaginare un nuovo progetto di cittadinanza⁶². È pur vero che questa emozione oggi dà sostegno, sul piano individuale, alla voglia di rinchiudersi in comunità omogenee e, sul piano politico, a istanze punitive e di restrizione dei diritti che costituiscono la principale modalità con cui le istituzioni tentano di rilegittimarsi, ridefinendo i confini della moralità e sfiduciando le forme della democrazia. Ma se prendiamo sul serio il carattere soggettivante delle emozioni per come lo abbiamo descritto e consideriamo dunque la paura come un nodo nevralgico dei processi di soggettivazione che nella modernità si sono realizzati attraverso il dispositivo⁶³ poliziale-penale di cui è intrisa la sovranità statale, siamo in grado di riconoscere che l'emergere di ansie e inquietudini può significare che la ragnatela sociale e istituzionale che abbiamo tessuto non regge al peso delle trasformazioni e che necessita di essere rinsaldata o addirittura sostituita senza per questo che si debba perdere il carattere universalistico e umanitario della sua tessitura.

Tutto ciò richiede uno sforzo intellettuale imponente che oggi si stenta a intravedere. La questione politica più urgente è precisamente questa: il recupero di una capacità d'immaginazione che riesca a dare un senso alle paure

il senso di incertezza nel muoversi: sono due passioni incostanti e caratterizzate dal dubbio: «Ma siccome il più delle volte le cose future sono incerte, non abbiamo di fronte ad esse che la speranza (*spes*) e la paura (*metus*), che sono passioni fluttuanti, in quanto l'una non è mai senza l'altra» (p. 151).

⁵⁹ Ceretti, Cornelli, *Oltre la paura* cit.

⁶⁰ A. Ceretti, R. Cornelli, *Sicurezza*, «Sinistra senza sinistra», Milano, Feltrinelli, 2008, pp. 114-123.

⁶¹ Z. Bauman, *Retrotopia*, Cambridge, Polity Press, 2017.

⁶² Accogliendo la lezione di Pietro Costa (P. Costa, *Cittadinanza*, Roma-Bari, Laterza, 2005) mi riferisco al termine-concetto di cittadinanza non come condizioni di appartenenza di un individuo allo Stato, ma in un significato più ampio come rapporto tra individuo e ordine politico-giuridico.

⁶³ Cfr. G. Agamben, *Che cos'è un dispositivo?*, Roma, Nottetempo, 2006.

contemporanee in relazione a un futuro comune che ci aiuti a vivere quotidianamente un po' più felici.

In fondo, dare un posto alle paure in modo che si possa interrompere il circolo della violenza sociale è la più alta sfida della politica fin dall'antichità, a cui anche la letteratura ha continuato a fornire il suo contributo. In un recente libro su *Giustizia e Mito* due giuristi che nel loro presente e passato hanno ricoperto cariche istituzionali tra le più prestigiose, Marta Cartabia e Luciano Violante, ci hanno ricordato come nella tragedia *Eumenidi*, l'ultima della trilogia dell'*Oresteia* di Eschilo, Atena annunci il superamento della vendetta privata attraverso la costruzione del tribunale dell'Areopago e la richiesta alle Erinni di dismettere la loro funzione di morte, divenendo divinità protettrici della città⁶⁴. Sappiamo che l'intento di Eschilo era di rendere l'Areopago – tribunale che risaliva a Solone e a cui col tempo erano state attribuite funzioni giurisdizionali sui delitti di sangue – necessario a una democrazia ateniese che propendeva per istituzioni più assembleari e meno legate al passato. Ma è il modo in cui viene raccontato il mito fondativo della giustizia amministrata dalla *polis*, la cui prima funzione è quella di contenere la violenza vendicativa delle “leggi antiche”, a tracciare non tanto il passaggio simbolico da un'epoca a un'altra, quanto un percorso politico-istituzionale mai risolto e bisognoso di continui aggiornamenti. Quale?

Nella tragedia di Eschilo, dopo l'istituzione del consesso di giudici che «anche in avvenire durerà per sempre» e che di per sé consente di sospendere la regola della vendetta «finché i cittadini stessi non introducano nuove leggi»⁶⁵, viene evocato dal coro delle Erinni il caos che deriverebbe in caso di assoluzione di Oreste, matricida perché vendicatore del padre ucciso dalla madre, dal prevalere di nuove leggi su quelle che affermano la sacralità del vincolo di sangue: «Ora, sconvolgimento di nuove leggi avverrà, se trionferanno la causa e il delitto di questo matricida: quest'evento indurrà alla licenza i mortali tutti»⁶⁶. La paura di essere perseguitato fino alla morte per chi commette un delitto così grave, sostengono le Erinni, è necessaria per mantenere l'ordine sociale: «A volte, il terrore (*deinón*) è bene, e sorvegliando i cuori deve rimanere di guardia [...] E chi mai – città o mortale del pari – se non nutre il cuore nel timore potrà ancora rispettare la giustizia?»⁶⁷. Proprio questo argomento è ripreso da Atena che, rivolgendosi ai cittadini, consiglia di «rispettare con riverenza uno stato senza anarchia e senza dispotismo, e di non scacciare ogni timore (*deinón*) fuori dalla città. Senza timore, quale degli uomini è giu-

⁶⁴ M. Cartabia, L. Violante, *Giustizia e Mito*, Bologna, il Mulino, 2018, p. 21.

⁶⁵ Eschilo, *Oresteia*; tr. it. di Raffaele Cantarella (a cura di Dario Del Corno), Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1981, p. 249.

⁶⁶ Ivi, p. 235.

⁶⁷ Ivi, p. 237.

sto?»⁶⁸. La più saggia tra gli dei con l'arte della persuasione convincerà le Erinni dal volto terribile ad abbandonare i propositi distruttivi («non gettare impulsi sanguinosi [...] e non collocare tra i cittadini guerra intestina in violenza gli uni contro gli altri»⁶⁹), e a rimanere in città presso dimore prestigiose in cui essere onorate. E aggiunge: «Da questi volti paurosi vedo vantaggio grande per i miei cittadini. Se onorerete benevoli sempre queste dee benevole, eccellerete guidando il paese e la città secondo retta giustizia»⁷⁰.

Il passaggio dalle Erinni alle Eumenidi non comporta, dunque, alcuna dispersione emotiva: la paura non sparisce ma viene collocata in dimore al centro della città, acquisendo così un significato utile ad affermare un nuovo progetto politico-istituzionale e dunque a dare un nuovo volto al potere.

In vista di quale idea di città? Con quali confini? Retta da quale senso di giustizia? Sono le domande urgenti dell'attualità politica, di ieri come di oggi.

⁶⁸ Ivi, p. 249.

⁶⁹ Ivi, p. 261.

⁷⁰ Ivi, p. 269.

Storie del diritto penale

Mario Piccinini

Stagioni del panico. Prime linee di ricerca

Man wird nicht erwarten dürfen, daß der Gebrauch des Wortes „Panik“ scharf und eindeutig bestimmt sei.

Sigmund Freud

L'intento di queste pagine è di selezionare all'interno della semantica della paura che contribuisce ad organizzare l'immagine moderna dell'ordine politico e giuridico l'elemento specifico del panico, nell'ipotesi che quest'ultimo costituisca una *differenza* che è anche una risorsa epistemica. Detto in modo un po' scorciato: se la paura si presenta come riferimento costitutivo dell'ordine, della sua costituzione come del suo mantenimento, il panico sembra invece caricato di un segno contrario; ci parla del dissolversi di un aggregato dato per presupposto ed è solidale nel perimetrarne i confini e le condizioni di possibilità. L'obiettivo è quello di ripercorrere *alcuni* momenti della storia del panico cercando di argomentare che il panico sia una passione politica, nel senso che è riferito a ciò di cui la politica è fatta, e allo stesso tempo sia l'espressione di un limite 'passionale' della politica, nel senso che ne definisce politicamente un limite interno. Rispetto a tale obiettivo questo contributo non rivendica più che i caratteri di un'imbastitura bisognosa di ulteriore sviluppo in riferimento non solo a ciò che non vi è incluso (ed è ovviamente molto), ma egualmente ai nodi che in forma consapevolmente provvisoria vi vengono indicati. Inoltre, si limita a una periodizzazione storica che è in qualche modo preliminare, arrestandosi alle soglie della fase in cui il panico è una parola di un discorso disciplinare, è parte dell'oggetto di un sapere codificato (la psicologia, la sociologia, la scienza politica), anche se non necessariamente vi svolge un ruolo pacificato.

Già l'idea stessa di una *storia* del panico si presenta problematica e deve fare i conti con più di una discontinuità. Parole e significati quasi mai sono al centro di una messa a tema specifica ed appaiono piuttosto come incidenze che trovano spazio sui margini dei discorsi, indicandone a volte il punto di

sospensione o persino di troncamento. Questo certo è più vero prima che gli ambiti di comunicazione si specializzino incontrando un percorso di disciplinarizzazione, ma anche dopo si ha l'impressione del permanere di qualcosa di irrisolto.

1. Nel discorso della modernità la semantica della paura sembra a primo acchito lasciare al panico una posizione periferica e derivata, connessa a un'incerta e lenta sostantivazione di un aggettivo di calco classico, dove l'italiano (*panico*) e il francese (*panice*) hanno rispetto alle lingue anglogermaniche un ruolo trainante. È un dato riscontrabile innanzitutto sul piano lessicografico. Alle soglie del XVII secolo Giovanni Florio nel suo dizionario bilingue *A Worlde of Words* (1598) non trova un sinonimo per un termine che in italiano evidentemente aveva già circolazione e ricorre alla definizione: «a sudden feare wherewith one is distraught, and put besides his wit, camming without knowne cause». Ma la prestazione di Florio è eccezionale e l'uso del sostantivo doveva risultare certamente poco consueto se solo pochi decenni dopo Giovanni Torriano, il cui lavoro si poneva in esplicita continuazione di quello di Florio, ritorna a far prevalere l'aggettivo, indicando come voce *panico terrore* nel suo *Dictionary Italian & English* del 1659.

Ciò risulta ancora in Thomas Hobbes dove centrali sono i termini *fear* e *terror*, usati pressoché come equivalenti, anche se appare una sfumatura per cui si ha paura di qualcuno (innanzitutto degli dei e del dio vero) e terrore di qualcosa. Ma è una sfumatura non sempre conservata: *fear of death* e *terror of death* sono in Hobbes espressioni pienamente intercambiabili. Il panico compare nel *Leviathan* una sola volta, nel capitolo sesto della prima parte, dove continua a prevalere la dimensione aggettivale che a prima vista sembra collocarlo come una declinazione intensiva della paura¹.

Panique terror leggiamo nel testo del 1651, *terror panicus* nella trasposizione latina. In ciò Hobbes si colloca sulla scia della stabilizzazione della resa di *to panikon* nella sequenza delle versioni latine delle scritture greche tra XVI e XVII secolo e che in quella delle *Historiae* di Polibio approntata da Isaac Causabon all'inizio del secolo (1609) aveva trovato una sorta di impronta definitiva. Ciò non impedirà tuttavia, come vedremo, che proprio nel testo del *Leviathan* si produca uno scarto di rilievo, che testimonia ancora una volta

¹ In Hobbes il termine compare a mia conoscenza solo un'altra volta, «a panick fear of tyranny», nelle *T. Hobbes, Considerations Upon The Reputation, Loyalty, Manners, & Religion, of Thomas Hobbes of Malmesbury*, pubblicate postume da Croke nel 1680 ed è riferito con una nota di sarcasmo ai timori di coloro che come il matematico Wallis – l'antagonista dello scritto hobbesiano – si diedero da fare per impedire la necessaria reazione dell'esercito che sola avrebbe potuto difendere i legittimi diritti del Re. Cfr. *The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury*, vol. IV, London, Bohn, 1840, p. 418.

come storia lessicografica e ricostruzione concettuale, per quanto comunicanti e imprescindibili, non possano risolversi l'una nell'altra.

Vale tuttavia attenersi per un momento alla prima. La storia del panico presenta infatti anche su questo terreno aspetti non scontati. Lo stesso aggettivo latino che supporta l'espressione moderna prima della sostantivazione sembra avere una storia nient'affatto lineare. Il *Dictionarium Latinum* (1502) di Ambrogio Calepino ancora non lo registra, pur indicando la parola greca. La sua sarà nondimeno una presenza, costante, anche se limitata, per tutto il Cinquecento che, preceduta dalla considerazione della filologia umanistica, trova risalto nei momenti in cui convergono o si sovrappongono due linee che per altri versi è opportuno tenere distinte.

La prima è quella dell'attenzione per la dimensione allegorica e simbolica delle antiche figure mitiche, inaugurata fin dalla metà del Trecento dal *De genealogia deorum gentilium* di Giovanni Boccaccio e che nel Cinquecento arriva a produrre una numerosa e fortunata manualistica 'mitologica': valga per tutti il riferimento ai *Mythologiae sive explicationis fabularum libri decem* di Natalis Comes, apparsi nel 1567, un testo che, sebbene oggetto di critiche anche aspre, riuscì a mantenere un'influenza durevole ed è un riferimento d'uso nella riflessione baconiana². La seconda va riferita a un più generale e variamente motivato incremento delle traduzioni dei testi greci. Il caso nel nostro contesto più rilevante è quello degli *Stratagemata* di Polieno, un'opera di età aureliana che Justus Vulteius traduce in latino nel 1549 (seguito tre anni dopo dallo sfortunato Lelio Carani che ne produrrà una versione in volgare ristampata ancora nell'Ottocento) nei cui confronti prevalenti sembrano essere interessi e curiosità di carattere storico-militare³. A quest'opera si farà sovente richiamo per il racconto delle avventure di Pan, inventore della falan-

² Su Natale Conti si veda il contributo di V. Costa, *Natale Conti e la divulgazione della mitologia classica in Europa tra Cinquecento e Seicento*, in E. Lanzillotta (a cura di), *Ricerche e antichità e tradizione classica*, Tivoli, TORED, 2014, pp. 258-307 che ne mette in prospettiva l'opera. Più generalmente cfr. J. Seznec, *Les manuels mythologiques italiens et leur diffusion en Angleterre à la fin de la Renaissance*, «Mélanges d'archéologie et d'histoire», 50, 1933, pp. 276-292 e il complessivo J. Seznec, *La Survivance des dieux antiques. Essai sur le rôle de la tradition mythologique dans l'humanisme et dans l'art de la Renaissance* (1940), Paris, Flammarion, 1980². Una messa a punto più recente in R.M. Iglesias Montiel, C. Álvarez Morán, *Los manuales mitológicos del Renacimiento*, «Auster», 3, 1998, pp. 83-99. Sulla presenza di Conti nel *De Sapientia Veterum* cfr. il seminale lavoro di Charles W. Lemmi, *Classical Deities in Bacon. A Study in Mythological Symbolism*, Baltimore, John Hopkins Press, 1933, cui va aggiunto B. Carman Garner, *Francis Bacon, Natalis Comes and the Mythological Tradition*, «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», Vol. 33 1970, pp. 264-291.

³ M. Polyaeus, *Polyaeni Stratagematum ad DD. Antoninum & verum Impp. libri octo, quibus ampliss. foecundissimaque rei militaris doctrina continetur: numquam antea in lucem editi, ac nuper adeo è graeco sermone in latinum conuersi. Iusto Vulteo Vuetterano interprete*, Basileae: Per Ioannem Oporinum, 1549; Id., *Gli stratagemmi di Polieno tradotti fedelmente della lingua greca nella thoscana*, In Vinegia: appresso Gabriel Giolito de Ferrari e fratelli, 1552. L'edizione del testo greco, fatta da Isaac Casaubon, sarà successiva (Lugduni: Apud Ioan. Tornaesium, 1589).

ge e condottiero di Bacco nella spedizione alle Indie, che – vi si legge – solo successivamente sarà figurato divino e connotato favolisticamente dai poeti. Fatta propria da Giusto Lipsio nei *De militia romana libri quinque* del 1596⁴, la versione di Polieno contribuirà a una rappresentazione del panico in parte diversa da quella della tradizione filologica, riemergendo in maniera originale *via* Lipsius nella letteratura gesuitica del Seicento per operare infine come fonte d'autorità in Shaftesbury.

Il termine *panicus* non trova pressoché riscontro né nel latino classico, né in quello patristico e presenta i caratteri di un neologismo relativamente recente. È sostanzialmente un conio umanistico. Nelle antiche scritture latine presente è il termine greco⁵, alcune volte traslitterato, ma abitualmente offerto nei caratteri alfabetici originari, a testimonianza di un mistilinguismo rilevabile già nella cultura precedente l'età imperiale. Quando Angelo Poliziano nella prima centuria dei *Miscellanea* (1489) dedica ai *Panici terrores* un intero *caput*, il ventottesimo, la sua scrittura ancora sembra voler risentire di tale duplicità. Nel testo la costruzione dell'endiadi del titolo cede il passo al greco e l'attraversamento di una considerevole collazione di brani greci e bizantini distilla una definizione densa e destinata a restare, il cui soggetto tuttavia rimane una traslitterazione: «*Panica* vocantur (ut arbitror) a graecis repentini quidam terrores et consternationes: quales utique lymphatici metus usqueo adeo inrevocabiles: ut non ratione modo, sed mente etiam careant»⁶. La prestazione di Poliziano è notevole, sia per l'organizzazione puntuale e filologicamente attenta delle fonti, sia per una trattazione sensibile e intelligente dei materiali discorsivi in cui del panico sa cogliere con finezza le dinamiche di credenza e mette in evidenza aspetti non scontati come la connessione con la rabbia e la preminenza della dimensione uditiva. È davvero un testo seminale al cui tracciato le ricostruzioni successive poco sapranno aggiungere, anche in termini di riferimenti testuali. Il panico di Poliziano è comunque parola greca, che può certo essere tradotta e di cui si può pure dilatare lo spettro di significato inseguendone la presenza nelle scritture latine, ma che non trova in quest'ultime alcuna mediazione di cui potersi avvalere.

Pochi anni dopo Erasmo crede (o ci fa credere) di avere rinvenuto nel latino ciceroniano un punto di appoggio certo per la forma aggettivale, tanto da

⁴ J. Lipsius, *Iusti Lipsi De Militia Romana Libri Quinque. Commentarius ad Polibium*, Antverpiae, Ex Officina Plantiniana, Apud Viduam & Ioannem Moretum, p. 273. È il sesto dialogo del Libro quarto.

⁵ Ma anche qui le cose sono complicate. Cfr. E. Harrison, ΠΑΝ, ΠΑΝΕΙΟΝ, ΠΑΝΙΚΟΝ, «The Classical Review», vol. 40, n. 1, 1926, pp. 6-8 che vede la connessione usuale tra Pan e panico non priva di problemi e comunque riferibile a suo dire solo a una letteratura piuttosto tarda.

⁶ J. Lipsius, *Angeli Politiani Miscellaneorum centuria prima*, Firenze, Antonio Miscomini, 1489, f. II - f. III. Sul greco nei *Miscellanea* cfr. S. Fiaschi, *Traduzioni dal greco nei Miscellanea: percorsi di riflessione*, in P. Viti (a cura di), *Cultura e filologia di Angelo Poliziano*, Firenze, Olschki, 2016, pp. 33-50.

utilizzarla per uno dei suoi *Adagia*, il 2063, nell'edizione più tarda, quella di Basilea del 1536. L'adagio – vale ricordarlo – è una proposizione breve, un motto o un proverbio, che trae autorevolezza dalla propria 'antichità' ed è in questo senso che *Panicus casus*, come recita il *titulus* dell'adagio erasmiano, intende basarsi su una locuzione quasi avverbiale ripresa dalle *Epistulae ad Atticum*, VII, 26, 37. Il testo erasmiano si riferisce ampiamente a quello di Poliziano, ne riprende esplicitamente la definizione e ne condivide il mistilinguismo⁸. L'unico punto in cui il termine è dato come appartenente a una fonte latina originaria è appunto la citazione ciceroniana, che, assente in Poliziano, tuttavia è ingannevole. In Cicerone il *casus* non è *Panicus*, ma *Parthicus*, come attestano tutte le edizioni critiche del testo: è lezione unica. Ciò che intriga è che Erasmo lo sa benissimo: nella prima edizione (1500) era presente un adagio, più breve e di minore respiro, che si concentra pressoché esclusivamente sul passo ciceroniano, aggiungendo una chiusa a commento che insiste sul registro analogico: «Nisi forte magis placet ut Panicus casus legatur a Pane deo...», dato che per evitare la guerra sarebbe necessaria una «Panica mutatio». Erasmo lo titola appunto *Parthicus casus*⁹ ed è appunto quest'ultima espressione a valere come «proverbii simulachrum». La sostituzione avviene nella seconda edizione (quella del 1506), incidendo significativamente nel testo: del passo indicato spariscono i riferimenti di merito all'incipiente conflitto tra Cesare e Pompeo, una sciagura evitabile appunto solo se per i Cesariani accadesse qualcosa di simile a ciò che era successo ai Parti (*Parthicus casus*) che senza combattere si erano ritirati all'improvviso e senza ragioni apparenti, mentre dell'adagio iniziale permane solo la seconda parte che, del tutto indipendentemente da Cicerone, riferiva tali comportamenti al dio Pan «qui novos et repentinos tumultus et animorum mutationes solet immittere». Non è noto su quali basi Erasmo abbia optato per una lezione diversa, mantenendola in tutti i successivi rimaneggiamenti del testo. Più che sul terreno strettamente filologico (fatto cautelativamente salvo l'assai improbabile accertamento di una fonte di qualche attendibilità a noi sconosciuta¹⁰) una spiegazione

⁷ *Opera Omnia Desiderii Erasmi Rotterdami*, Ordinis Secudi Tomus Sextus, North Holland Publishing Company (poi Elsevier), Amsterdam-Oxford, 1981, pp. 425-426; *Collected works of Erasmus*, vol. 35: *Adages III iv 1 to IV ii 100* / translated and annotated by Denis L. Drysdall, edited by John N. Grant, Toronto, University of Toronto Press, 2005, pp. 215-217.

⁸ Anche Poliziano aveva richiamato nel medesimo contesto le *Epistulae ad Atticum*, ma riferendosi a un altro passo (V, 20, 3) di cui trascrive il termine greco.

⁹ D. Herasmi, *Veterum maximeque insignium paroemiarum, id est Adagiorum collectanea*, Parrhisiis, 1500, I.I.

¹⁰ Il primo repertorio che contiene *panicus* (come aggettivo) sembra essere il Calepino-Facciolati del 1718: A. Calepino et al., *Septem linguarum Calepinus. Hoc est lexicon latinum, variarum linguarum interpretatione adjecta, in usum Seminarium Patavinum*, Patavii: ex typographia Seminarium: apud Joannem Manfrè, 1718. Il dato di per sé merita registrazione, ma più di tutto intriga qui la parte terminale della voce. Dopo due riferimenti un po' traballanti, uno a Igino astronomo che userebbe *terror panicus* nella

credo vada cercata nella capacità di attrazione che ai suoi occhi il riferimento panico della seconda parte del testo primitivo ha sulla prima, fino all'osmosi dei due termini in forza di una congruenza argomentativa che rendeva lecita la correzione di *parthicus* in *panicus* in una sorta di rigorizzazione interpretativa che azzerava l'analogia e la trasformava in identificazione.

Il *Panicus casus* seguirà l'ampia diffusione degli *Adagia* di Erasmo e contribuirà a una connessione, tanto più larga quanto più destinata a indebolirsi, tra il riferimento mitico e il prodursi di condotte instabili e accidentali, scarsamente prevedibili e razionalizzabili in cui coloro che sgomenti ne sono coinvolti perdono, temporaneamente o permanentemente, se stessi. *Panicus* in Erasmo opera come un termine ancipite dove il secondo elemento si dispone a consumare il primo, anche se ciò non avverrà mai completamente, in una sorta di demitizzazione imperfetta che appaesa tuttavia, attraverso una mediazione linguistica immaginaria, l'alterità dell'antico in un mondo emozionale coglibile da una paremiologia onnicomprensiva.

2. Il conio umanistico di *panicus* è prospetticamente rilevante, anche in negativo. Machiavelli nei *Discorsi* indica situazioni e contesti che senza forzature possono essere intercettati dal nostro termine *panico*, ma in Machiavelli questo non compare mai e ciò perché per Livio *panicus* non mai è disponibile nonostante la frequentazione importante – anche se mai neutrale – di Polibio¹¹. Come esempio è forse il più rilevante, se ne potrebbero fare altri. Ma anche quando tale conio è ammesso e persino lo si utilizza, non è detto che ne sia accettato il carattere culturalmente trasmissivo e la pretesa ad esso sottesa.

Montaigne, *Essais*, I, xviii. Il capitolo *De la peur* si apre con un apparente paradosso, quello di un esergo virgiliano centrato sulla fisicità (irrigidimento del corpo, capelli che si drizzano, strozzamento della voce)¹² e di un'affermazione programmatica, «non sono come si dice un buon naturalista», che sembra sottrarre la trattazione di questa «*estrange passion*» a ogni perimetrazione eziologica. Un paradosso che sembra restare sospeso: nel suo sviluppo

sezione *De Capricorno* (ma i primi incunaboli lo contraddicono, «*timorem qui panicos appellatur*», Hyginus *et al.*, *Clarissimi Viri Iginii Poeticon Astronomicon*, Venetiis, Erhard Ratdolt, 1482, 4c recto, come puntualmente aveva già segnalato Poliziano) e l'altro a Curzio Rufo, che però si ammette nelle *Historiae Alexandri Magni* usa *pavor*, ci si volge alle *Epistulae* ciceroniane che si riconosce ancora una volta offrono la parola greca, aggiungendo: «*Quod vero a quibusdam additur ex eod. ibid. l.7 ep. ult. Bellum foedissimum futurum puto, nisi quis Panicus extiterit. optima quaeque edition[es] habent Parthicus*». Più che a presunte altre edizioni, la smentita sembra puntare diritta ad Erasmo. D'altra parte, quando, in un contesto cui Erasmo era stato assai prossimo, Paolo Manuzio, il figlio di Aldo, pubblica il suo *A. Manuzio, In Epistolas Ciceronis ad Atticum, Pauli Manutii Commentarius*, Venetiis, Apud Aldi Filios, 1547, il *casus* resta infelicitamente *Parthicus* (183c).

¹¹ E. Pianezzola, *Traduzione e ideologia. Livio interprete di Polibio*, Bologna, Patron, 2018².

¹² Eneide, II, 774. Enea racconta l'apparizione del fantasma di Creusa.

il saggio assume i caratteri di un repertorio senza ritornare sulla premessa iniziale. Non stupisce che nella vastissima letteratura sull'autore esso è collocato in una posizione poco frequentata e anche quando vi si fa riferimento, la ricognizione testuale è scarsa¹³. Quello della paura, meglio delle paure, è uno dei temi maggiori che attraversa tutti gli *Essais* e travalica largamente lo specifico tracciato del capitolo del primo libro. Quest'ultimo tuttavia resta un momento ineludibile del testo proprio perché anticipa una postura che va al cuore della complessa e stratificata elaborazione montaignana delle passioni. Fornisce cioè la formulazione dei termini per cui in un orizzonte più generale il paradosso possa essere sciolto. In Montaigne la naturalizzazione della paura va in senso affatto contrario a una sua riduzione naturalistica. L'attitudine medica e filosofica che indaga le molle (*ressorts*) delle paure trova un limite proprio nella piena inerenza di quest'ultime alla natura dell'uomo, nel loro partecipare di ciò che l'uomo è. Mai esorcizzabili una volta per tutte, le paure mostrano come nei loro confronti sia impraticabile la pretesa di una netta distinzione tra ragione e passione. Nessun canone terapeutico può risolverle e tanto meno può fornirci un rimedio per quella che è la paura per eccellenza, la paura della morte, che solo l'accettazione della vita può aiutare *circostanzialmente* a contrastare. Detto in un linguaggio che non è di Montaigne, le paure non sono oggettivabili e con esse si può solo venire a patti¹⁴.

Pur nella sua relativa brevità, il montaggio del capitolo diciottesimo mobilita, senza rinunciare talvolta a una più marcata coloritura, una sequenza di fonti e di riferimenti che dalla memorialistica recente (l'assedio di Roma da parte delle truppe imperiali) va all'antica annalistica (vediamo Montaigne riscrivere la pagina liviana sulla battaglia sul Trebbia piegandola alla propria argomentazione), mostrando come la paura penetri in profondità nelle considerazioni che gli individui hanno delle situazioni, producendo nei singoli distorsioni cognitive e comportamenti paradossali, che trovano espressioni molteplici e tra loro non omologabili. È un criterio che vale anche quando la paura, ci viene ricordato, arriva ad impadronirsi di un'intera moltitudine. La scrittura di Montaigne si sviluppa in crescendo, arrivando a indicare qualcosa che nella paura va oltre la determinatezza delle circostanze, la fa diventare nota dominante capace di tacitare le altre emozioni e in qualche modo la autonomizza, dotandola di un carattere permanente. È la paura di chi *immagina* di perdere ciò che ha, i beni, il proprio paese, la propria condizione di uomo libero e vive in una continua angoscia (*angoisse*), rifuggendo il bere, il cibo, il

¹³ Fa eccezione il notevole contributo di C. Couturas, *Le discours sur les peurs dans les Essais de Montaigne*, «Réforme, Humanisme, Renaissance», 61, 2005, pp. 73-90.

¹⁴ Un'utile messa a punto del tema della paura in Montaigne è fornita, da una prospettiva che intreccia storia della filosofia e psichiatria, da Sergio Starkstein nel quarto capitolo del suo *A Conceptual and Therapeutic Analysis of Fear*, London, Palgrave Macmillan, 2018, pp. 91-123.

sonno, un'angoscia che chi non ha, è povero, servo, bandito non conosce. È la paura che sospinge i suicidi, imponendosi sulla vita perché l'ha resa insopportabile. Qui, in fondo al capitolo, in un'annotazione alla sua copia dell'edizione del 1588 poi integrata nelle successive, Montaigne nomina il panico: è l'unica volta in tutti gli *Essais*. Ma la chiusa del testo non è in continuità, anzi costituisce un supplemento enigmatico a un testo già di per sé poco agevole¹⁵.

Della paura, dice Montaigne, «I Greci ne riconoscono un'altra specie che non dipende dall'errore della nostra ragione, venendo, essi dicono, senza causa apparente e per impulso celeste. Popoli interi se ne vedono spesso afferrati e interi eserciti». E fa l'esempio di Cartagine che riprende da Diodoro Siculo, di cui aveva a disposizione la recente traduzione francese di Jacques Amyot¹⁶: una città in preda a grida e voci di terrore, dove si vedono gli abitanti uscire dalle case spinti dallo spavento e «scontrarsi, ferirsi, ammazzarsi come si trattasse di nemici... Tutto fu un disordine e in tumulto finché, con orazioni e sacrifici, non ebbero placato l'ira degli dei. *Ils nomment cela terrurs Paniques*»¹⁷.

Anche nell'ipotesi che si tratti di una mera postilla a completamento di un quadro, i problemi restano. Tutto il passo si snoda sotto il segno di una differenza. «Une autre espèce», un'altra specie di paura, ma anche una specie *altra*, della cui alterità siamo chiamati a dare ragione. Non è semplice. Certo i riferimenti a *l'impulsion céleste* e agli dei da una parte e ai sacrifici e alle preghiere forniscono al brano una cornice che mette in primo piano l'ordine di una credenza («disent-ils») che è almeno altrettanto in questione che i fatti creduti. Il registro narrativo che Montaigne chiama 'dei Greci' si pone al di là di quella dimensione che ammette come irresolubile l'intreccio di intendere e fraintendere e proprio per questo «est outre [l'e]rrur de nostre discours», quale che sia la contiguità 'materiale' tra queste narrazioni e quelle richia-

¹⁵ «Le chapitre s'achève en effet avec le topos des 'peurs paniques', dont la signification est précisément de ne pas en avoir. Au lieu de réinsérer le propos dans une analyse, le discours de clôture qui reproduit lui-même un autre discours sur la peur, celui des Grecs, ... ajoute ainsi plus de questions encore qu'il n'en résout et vient confirmer l'ignorance liminaire professée par le locuteur», Couturas, *Le discours sur les peurs dans les Essais de Montaigne*, cit., p. 76.

¹⁶ [Jacques Amiot], *Sept livres de histoires du Dyodore Sicilien nouvellement traduyts du grec en francoys*, à Paris, de l'Imprimerie de Michel Vascosan, 1554, f. 186 r. Montaigne segue quasi a ricalco la traduzione di Amyot (unica variante è che quest'ultima riporta «tremeurs Paniques»), anche se è sintomatico che non faccia alcun cenno alla concomitanza della peste di cui narra Diodoro. Amyot indica il passo come libro XV, cap. 9; nelle edizioni attuali il numero del capitolo è sempre 24 e varia il paragrafo. Comunque cfr. Diodorus of Sicily, ed. by C.L. Sherman, VII, Cambridge (MA)-London, 1952, p. 12 (XV, 24, 3). Su Amyot, con molti riferimenti a Montaigne, si veda Auguste de Balignières, *Essai sur Amyot et les traducteurs français au XVI^e Siècle*, Paris, Auguste Durand, 1851 (per la traduzione di Diodoro, pp. 151-161).

¹⁷ Per la traduzione italiana uso quella di Fausta Garavini (M. de Montaigne, *Saggi*, Milano, Oscar Mondadori, 1970, I pp. 94-98). Per l'originale francese utilizzo l'*Edition Municipale* (M. de Montaigne, *Les Essais de Michel de Montaigne*, Bordeaux, Imprimerie Nouvelle F. Pech & C', 1906, T. 1, pp. 92-95).

mate dall'autore nelle pagine precedenti¹⁸. Sembra risaltarne uno sguardo distanziante, quasi etnografico, che passa anche per una forte riduzione della portata semantica attribuita a *panico* e che confina la copertura del termine non tanto al riferimento mitico come tale, quanto a uno specifico contenuto immaginativo, a una specifica prestazione narrativa. Un'opzione in controtendenza rispetto a quella secondata da Erasmo e dalla tradizione filologica e su cui è ragionevole congetturare un riverbero della vicenda lessicografica su quella della rappresentazione.

Quando esce nel 1603 la prima edizione della traduzione inglese degli *Essais* di John Florio troviamo il montaignano «terrurs Paniques» reso con «the Punike terror», terrore *punico*¹⁹. Le edizioni successive emenderanno tale resa. Un refuso? O a Florio che aveva dato spazio a *panico* come sostantivo nel proprio dizionario, il confinamento operato da Montaigne proprio non quadrava e lo correggeva, almeno in prima battuta, con una movenza simmetricamente contraria, suggerendo cioè una connessione privilegiata con la vicenda cartaginese?

3. Come negli *Essais* di Montaigne, anche nel *Leviathan* hobbesiano il panico compare, come già ho detto, una sola volta. Si resta colpiti dal fatto che i due autori che alla soglia della modernità hanno maggiormente riflettuto sulla paura, nelle loro opere abbiano fatto del panico una sorta di *hapax*. Resta tuttavia un dato inerte, anche se le loro declinazioni del rapporto paura/ragione possono essere certo messe a confronto per valutarne più che i transiti, le risonanze²⁰. Sullo specifico del panico è possibile solo affermare che le due prestazioni, entrambe per così dire al margine, anche se forse entrambe non marginali, muovono lungo direttrici opposte. Rispetto alla stagione umanistica sia Montaigne sia Hobbes ne restringono indubbiamente il significato, ma se il primo ci lascia sospeso l'interrogativo sulla portata della sua opzione,

¹⁸ Una contiguità cui sembra in parte resistere il forte risalto dato a un'aggressività generalizzata e autodistruttiva (l'aspetto rabbioso del panico, già evidenziato da Poliziano, *lymphatici metus*), un dato che forse non è solo quantitativo.

¹⁹ *The Essayes or Morall, Politike, and Millitarie Discourses of Lo: Michaell de Montaigne First written by him in French and now done into English by Iohn Florio*, London, by Val. Sims for Edward Blount dwelling in Paules churchyard, 1603, p. 11.

²⁰ Sui rapporti tra il bordolese e l'autore del *Leviathan*, che ha spinto alcuni studiosi a parlare di un asse Montaigne/Hobbes (ipotesi che in verità mi lascia piuttosto freddo, cfr. E. Ferrari, T. Gontier [sous la direction de], *L'Axe Montaigne-Hobbes. Anthropologie et politique*, Paris, Classiques Garnier, 2015, dove gli studi non mi sembrano confortare il titolo), il contributo più equilibrato è quello di G. Paganini, *Hobbes and the French Sceptics*, in J. Christian Laursen, G. Paganini (eds.), *Skepticism and Political Thought in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, Toronto, Toronto University Press, 2015, pp. 55-82.

il secondo opera verso una sostanziale risemantizzazione, che passa non tanto per una dilatazione, quanto per una specializzazione categoriale.

Quella che Hobbes avanza nel *Leviathan* è una precisazione che sul tempo lungo si rivelerà seminale, tanto che è possibile intravedervi un punto di gravitazione che ci dà qualche legittimità per parlare di un momento seicentesco della storia del panico. Ma per coglierne il profilo le parole che ne esprimono la definizione a primo acchito non sembrano sufficienti e impongono di considerare come si rideterminino all'interno del reticolo di connessioni in cui, fra testo e contesto, trovano collocazione.

Thomas Hobbes, *Leviathan*, I c. 6²¹. Analizzando l'origine interna dei movimenti volontari e delle loro forme discorsive Hobbes fa riferimento al panico dando ad esso una collocazione autonoma e facendone una passione specifica, distinta dalle altre. È appunto un elemento che non ha riscontro nelle precedenti messe a tema non solo negli *Elements*, ma neppure nel testo *Of Passions* trascritto da Cavendish che, anche se di datazione incerta, del capitolo sesto è in qualche modo preparatorio²². Ciò avviene all'interno di un'ampia risistemazione che coinvolge ovviamente anche la considerazione della *paura*. La definizione di questa resta sostanzialmente immutata («*Aversion*, with opinion of *Hurt* from the object, FEARE»), ma se in precedenza essa era trattata come una passione semplice, un altro nome per l'avversione quando collegata a una ripugnanza attesa²³, nel testo del '51 essa rientra tra le passioni complesse dove il fondamento conativo si coniuga con la dimensione interindividuale e ha ruolo decisivo l'immaginazione²⁴. Nell'elencazioni delle passioni tuttavia il *Panique terror* non si presenta in connessione immediata con la paura e ha una posizione che non ci aspetteremmo, discosta da quest'ultima, dopo il punto di snodo costituito dalla *curiosity*: «Il desiderio

²¹ Per la traduzione italiana uso quella di Arrigo Pacchi: T. Hobbes, *Leviathan*; tr. it., *Leviatano*, Roma-Bari, Laterza, 1989, pp. 41-51. Per l'originale inglese e per quello latino T. Hobbes, *Leviathan*, in *The Clarendon Edition of the Works of Thomas Hobbes 3-4-5*, Noel Malcom (ed.), 2 (i), Oxford, Clarendon, 2012, pp. 78-97.

²² A. Minerbi Belgrado (a cura di), *Thomas Hobbes: «Of passions» (Ms. Harl. 6083)*, «Rivista di Storia della Filosofia», 43, 4, 1988, pp. 729-738.

²³ «This motion, in which consisteth pleasure or pain, is also a solicitation or provocation either to draw near to the thing that pleaseth, or to retire from the thing that displeaseth. And this solicitation is the endeavour or internal beginning of animal motion, which when the object delighteth, is called APPETITE; when it displeaseth, it is called AVERSION, in respect of the displeasure present; but in respect of the displeasure expected, FEAR. So that pleasure, love, and appetite, which is also called desire, are divers names for divers considerations of the same thing», T. Hobbes, *Human Nature and De Corpore politico*, J.C.A. Gaskin (ed.), Oxford, Oxford University Press, 1994, pp. 43-44.

²⁴ Sul punto buone osservazioni in F. Lessay, *Sur le traité des passions de Hobbes, commentaire du chapitre VI du Leviathan*, «Etudes Epistémè», 1, 2002, pp. 20-42. Più generalmente sul tema hobbesiano delle passioni si vedano A. Pacchi, *Hobbes and the Passions*, «Topoi», VI, 1987, pp. 111-119, ora in *Scritti hobbesiani (1978-1990)*, Milano, FrancoAngeli, 1198 e soprattutto F. Tricaud, *Le vocabulaire de la passion*, in Y.C. Zarka (sous la direction de), *Hobbes et son vocabulaire. Etudes de lexicographie philosophique*, Paris, Vrin, 1992, pp. 139-154.

di conoscere il perché e il come è detto CURIOSITÀ e non si trova in nessun'altra creatura vivente, se non nell'uomo. L'uomo non è perciò distinto soltanto dalla ragione, ma anche da questa particolare passione, rispetto agli altri animali, in cui il predominio dell'appetito per il cibo e degli altri piaceri del senso toglie la cura di conoscere le cause. Questa passione è una forma di concupiscenza mentale, che, per il persistere del piacere nella continua e infaticabile generazione della conoscenza, supera la breve intensità di qualsiasi piacere carnale»²⁵. Il panico è collocato alla fine della breve sequenza dedicata all'opposto della conoscenza, che è nozione delle cause, cioè all'ignoto²⁶. Ciò ci porta a prendere in considerazione quello che sul panico era sicuramente l'antecedente più prossimo e significativo e dal quale il testo hobbesiano suona come un'implicita presa di distanza.

Qualche decennio prima infatti Bacone aveva pubblicato il *De Sapientia Veterum* (1609) dove proponeva la sua reinterpretazione della considerazione allegorica delle antiche *fabulae*. Proprio a "Pan o la natura" aveva dedicato un ampio capitolo, soffermandosi in un passo denso e un po' cursorio sui *Panici terrores* (*Panicque feares* secondo la versione inglese del 1619 di Arthur Georges) e su quanto si potesse ricavare al riguardo da una favola che considerava stupenda e «gravidata di misteri e di arcani della natura»²⁷.

«Sui terrores panici» scrive Bacone «si pone una teoria molto saggia: la natura produce in tutti i viventi paura e timore, sentimenti conservatori della vita e dell'essenza sua, negatori e rinnegatori delle cattive disposizioni da evitare. Tuttavia, la medesima natura non è in grado di mantenere l'equilibrio, ma mescola sempre ai timori salutari quelli vani e inutili, tanto che tutte le

²⁵ *Pacchi* 46, *Malcom* 86-87. «La curiosità è potenziamento del desiderio umano: essa è l'elemento non contemplativo» (come ancora adombrato negli *Elements*) «ma produttivo-costruttivo che distingue il *conatus* dell'uomo da quello della bestia. L'uomo hobbesiano è connotato dalla curiosità, dalla tensione verso il "che cosa si può fare con", e dunque attorno a lui si definisce un'antropologia che deve contenere una teoria della previsione mossa dal desiderio e proiettata al *controllo* del tempo futuro. Si tratta quindi di qualcosa che, a rigore, non gode dell'attributo dell'*esistenza*. Da questo punto di vista, potremo dire che l'uomo hobbesiano è letteralmente abitato dall'incertezza, non semplicemente per insufficienza cognitiva, ma in quanto essere strutturalmente mosso verso l'ignoto» (M. Farnesi Camellone, *Indocili soggetti. La politica teologica di Thomas Hobbes*, Macerata, Quodlibet, 2013, pp. 45-47 e la letteratura ivi citata). La rideterminazione della *curiosity* nel *Leviathan* si costruisce tutta in riferimento alla temporalità. Su quest'ordine di problemi resta autorevole C.A. Viano, *Analisi della vita emotiva e tecnica della politica nella filosofia di Hobbes*, «Rivista critica di storia della filosofia», XVII, 4, 1962, pp. 355-392.

²⁶ L'ignoto è a quest'altezza è il non prevedibile, il non controllabile. Non va dimenticato che anche la passione per la conoscenza partecipa della costellazione della paura: «L'ansia [*anxiety/solelicitudo*] per il futuro dispone a cercare le cause delle cose, perché la loro conoscenza rende meglio capaci di ordinare il presente in vista del massimo vantaggio», *Pacchi* 64, *Malcom* 169-161.

²⁷ Sulla portata del *De Sapientia Veterum* per l'insieme della costruzione baconiana resta imprescindibile il contributo di Paolo Rossi, *Francesco Bacone. Dalla magia alla scienza*, Torino, Einaudi, 1974² (in particolare il paragrafo su "Pan e Cupido: il naturalismo materialistico", pp. 163-168, che tuttavia non nomina i *panici terrores*).

cose, se fosse dato vederci entro, sono pienissime di terrori panici; e specialmente l'uomo che è tutto coartato dalla superstizione (nient'altro che terror panico) soprattutto in tempi dubbi duri e avversi»²⁸. La superstizione («*quae vere nihil aliud, quam Panicus terror est*») è dal lato dell'economia della natura: l'audacia di Pan, sempre «in lotta per provocazione con Cupido», ci dice come la materia non sia «priva dell'inclinazione e dell'appetito alla dissoluzione del mondo e al ritorno all'antico Chaos», ma venga raffrenata dal prevalere dalla concordia delle cose, significata da Cupido e Amore («*praevalida concordia*»). Tra panico e superstizione c'è dunque per Bacone una sostanziale corrispondenza in cui si esprime una spinta disgregatrice che è affatto interna alla funzione conservativa della paura, quasi una sua intrinseca deviazione. Così un antico lascito mitologico è veicolato in direzione di mitologie scientifiche a noi più prossime, anticipandone la polarizzazione strutturante. Basterebbe questo per valorizzare la pregnanza del passaggio baconiano.

Sulla superstizione Hobbes si era soffermato nel capitolo sesto del *Leviathan* proprio subito prima di parlare del panico. Il contesto argomentativo, come abbiamo visto, è certo diverso, ma è difficile ignorare come il rinvio critico a Bacone, per quanto implicito, sia la chiave per intenderne lo sviluppo. Nonostante una comune attenzione allo scarto tra credere e conoscere, per Hobbes la sequenza superstizione-panico è essenzialmente disgiuntiva e all'interno della breve sequenza successiva alla *curiosity* viene ad assumere una valenza controtendenziale. Ad assumere il nome di *superstition* è la paura di potenze invisibili che poggiano su finzioni della mente o su narrazioni che, contrariamente a ciò che si chiama *religion* non sono pubblicamente ammesse (*allowed*). La definizione di Hobbes è prospettica e relazionale, ma allo stesso tempo, tramite l'insistenza sulla *allowance* (permesso, ma anche uniformità pubblici), fortemente istituzionalizzata. «Il timore delle cose invisibili è il seme naturale di ciò che ciascuno chiama religione con riguardo a se stesso e superstizione in riferimento a coloro che venerano o temono quel potere in forme diverse», dirà più avanti, alla fine del capitolo undicesimo²⁹. Certo, anche il *Panique terror* è «timore di cui non si conosce la ragione o l'oggetto» che le favole raccontano fosse infuso da Pan, ma «in verità, colui che prova per primo questo tipo di timore ne percepisce sempre in qualche modo la causa, anche se gli altri fuggono seguendo il suo esempio, credendo ciascuno che il vicino sappia perché fugge. Perciò questa passione non coglie nessuno

²⁸ Per la traduzione italiana uso F. Bacon, *Essays*, in P. Rossi (a cura di), *Scritti filosofici*, Torino, Utet, 1975, pp. 455-465 (sulla favola di Pan) e sul punto, pp. 460-461. Per l'originale latino la ristampa del 1617: F. Baconi, *Francisci Baconi equitis aurati... De sapientia veterum, liber, ad inclytam Academiam Cantabrigiensem, iam recusatus*, Londini, apud Billium (pp. 14-28 e sul punto pp. 24-25).

²⁹ *Pacchi* 84, *Malcom* 162-163.

che non si trovi in mezzo a una folla o a un assembramento»³⁰. La considerazione hobbesiana prende qui un'altra strada rispetto al collegamento con la superstizione e assume il carattere di una connessione stringente tra un comportamento e una condizione, delineando un significato che a tutt'oggi ci è familiare.

'Folla o assembramento' traduce Arrigo Pacchi, l'originale suona più pregnante: *throng* e *multitude*. Sono termini tra i quali non c'è una vera opposizione, ma una certa tensione sì. *Throng* è un'equivalente, ora in disuso, di *croud* (*crowd*) e indica anch'esso una certa consistenza, un certo assetto, anche se non una forma in senso proprio. L'analogia con l'italiano *folla* e il francese *foule*, che trovano un comune riferimento a pressare, comprimere (*follare la lana*), è forte. *Multitude*, invece, espressione certo di maggior peso per la sua lunga incidenza nel lessico giuridico-politico, presenta un'inclinazione di segno opposto. Per Hobbes indica sempre una molteplicità che si esprime in azioni concomitanti di molti uomini, «forse trascinati dalla persuasione di un singolo individuo»³¹. L'esempio è quello, contrastivo, dell'uccisione di Catilina e di Cesare ancora nel capitolo undicesimo del *Leviathan*: la prima è «one action», la seconda è una pluralità, dove sottesa è l'opposizione, questa sì radicale, tra popolo e moltitudine. Nella definizione hobbesiana la tensione tra i due termini verrà 'fissata', anche se non dissolta, nella versione latina, che li compendia elegantemente nell'espressione «coacta multitudo». Rispetto a tale aggregazione il panico presenta una relazione esclusiva («non coglie nessuno che non [vi] si trovi in mezzo») e si esprime in un comportamento in cui la sequenza percezione-credenza si inverte moltiplicando l'effetto di fuga. Hobbes non ci dice di più sul carattere dell'aggregato che il panico pone in dissolvenza. Sullo sfondo c'è sicuramente l'immagine di rotta militare offerta dalla tradizione classica e dalle sue riletture proto-moderne (la fanteria, ma anche gli equipaggi), ma la sua è una definizione più ampia e che presenta confini più vaghi, che paiono alludere a giochi di cooperazione instabili e parziali che si collocano al di qua della distinzione natura-artificio. Resta che la sua definizione di panico è ancorata a una configurazione collettiva, che non ha un proprio principio formale o, possiamo aggiungere, che lo ha perso o lo sta perdendo. Proprio per questa ragione ne risulta favorita una certa trasversalità in cui opera come indicatore negativo.

Non stupisce che i davvero pochissimi che hanno indugiato sulla definizione hobbesiana di panico abbiano rapidamente deviato, in forza anche di una sua circoscritta presenza testuale, su un registro diverso, quello dell'instabilità *pericolosa* che si annida in folle ed assembramenti e della paura che essa

³⁰ Pacchi 46, Malcom 86-87.

³¹ Pacchi 82, Malcom 156-159.

suscita³². È un registro che include e articola momenti strategici del discorso hobbesiano, dall'analisi dell'entusiasmo (la pretesa che Dio parli attraverso la nostra voce) a quella del carattere intrinsecamente sovversivo del sovra-dimensionamento urbano fino alla questione degli *irregular systems* con il loro potenziale di illegalità. Per quanto certamente contiguo, è tuttavia un registro appunto diverso. Se vale tenerlo presente qui è perché vi si affollano momenti afferenti a partizioni differenti dell'architettura del *Leviathan*, iterando la connessione tra antropologia e politica oltre lo spartiacque decisivo del capitolo sedicesimo (*Of Persons, Authors and things Personated*) con cui si chiude la sezione antropologica e traducendo la materia passionale che sta alla base della necessità dell'ordine e che ne supporta la ragione fondativa in funzione di una ragione governamentale. Non è casuale che il capitolo ventinovesimo (*Of those things that Weaken, or tend to the Dissolution of a Common-wealth*) sia stato letto principalmente – e riduttivamente – in termini di pedagogia politica.

Considerato nell'orizzonte complessivo del *Leviathan* la singolarità del panico presenta un aspetto decisivo. Pur appartenendo indubbiamente al medesimo campo semantico organizzato attorno alla coppia *fear/terror*, il panico sembra sottrarsi all'articolazione asimmetrica di paura e razionalità che in Hobbes coopera sempre, anche se con tonalità differenti nei vari testi, alla definizione della condizione civile. La paura sta alla radice della sua instaurazione e supporta le ragioni del suo mantenimento, arrivando talvolta esserne uno strumento³³. Non così il panico: prestazione passionale di uomini che si raccolgono in “folla o assembramento”, è per Hobbes una prestazione-limite, una prestazione *ultimativa*. Ci si può chiedere più in generale: se la paura svolge un ruolo costruttivo per l'ordine politico, il panico opera una valenza decostruttiva? Funzionalizzare in questo senso la distinzione introdotta nel

³² In questa direzione va ad esempio R. Boyd, *Thomas Hobbes and the Perils of Pluralism*, «The Journal of Politics», 63, 2, May 2001, pp. 392-413, che legge il panico come l'altra faccia dell'entusiasmo e ne fa l'indicatore della pericolosità di raggruppamenti che conservano la separatezza degli interessi privati senza tuttavia superarli realmente in un'assunzione di responsabilità per il bene comune e «[deliver] individuals into political involvement *en masse*, carried along by the collective fervor of the “multitude” or group» (p. 401). In direzione del tutto opposta Pierre Manent ha argomentato che «on pourrait parler du contrat hobbesien comme d'une panique rationnelle: la peur de la morte éveille en chacun la même démarche et la raison se répand et donne consistance à la société en voie d'institution en suivant les mêmes voies d'échanges réciproque que la panique» (P. Manent, *Naissances de la politique moderne. Machiavel-Hobbes-Rousseau*, Paris, Tel Gallimard, 2007², p. 77), mobilitando la dinamica relazionale del *Panique terror* a sostegno della tesi, di carattere politologico, di una maggiore verosimiglianza della prestazione hobbesiana rispetto a quella di Rousseau. In entrambi i casi si tratta di un uso disinvolto del lessico hobbesiano che, quali ne siano le suggestioni, alla fine risulta fuorviante anche per i problemi che intende intercettare.

³³ In questa connessione trova collocazione il termine *Awe* (solitamente nell'espressione *to keep in awe*) su cui ha insistito Carlo Ginzburg nel suo *Paura, reverenza, terrore. Cinque saggi di iconografia politica*, Milano, Adelphi, 2015, pp. 51-80.

Leviathan nella considerazione delle passioni e dei loro nomi sarebbe azzardato e probabilmente inappropriato; è tuttavia plausibile suggerire che essa implichi in questo senso una risorsa congetturale. Ma per questo è necessario allargare lo sguardo.

Nel *Leviathan* la grande acquisizione hobbesiana era stata la rideterminazione del patto come patto di rappresentanza che assicurava per così dire strutturalmente, tramite la coincidenza di attorialità e autorialità, il necessario riconoscersi dei sudditi nel sovrano. Se ci concentriamo tuttavia sulla sequenza che dall'interno del *Leviathan* procede al *Behemoth* e al *Dialogue between a Philosopher and Student of the Common Laws of England*, vediamo Hobbes sempre più consapevole che tale riconoscimento è tanto necessario, quanto contingente. L'esperienza delle guerre civili che continua a proiettare la propria ombra nel clima torbido della Restaurazione è per Hobbes un punto di non ritorno che lo spinge a rileggere l'insieme della propria prestazione dottrinale sotto angolature diverse da quelle degli anni '40-50. Il dio mortale è ora un dato dell'esperienza politica in cui il corpo politico si dissolve e con esso il popolo. Ma nel ritrarsi del riconoscimento il popolo non è più tale, non ha più forma. *Throng or multitude* potrebbe essere un'espressione adeguata a definire tale passaggio? Su questo terreno Hobbes è chiamato a confrontarsi con la storia e quindi con il discreto dei corpi politici cui solo *ex post* la legge dà la garanzia fittiva, cioè giuridica, della continuità³⁴. Se c'è una passione che nel venir meno del riconoscimento si mostra prevalente, che ne è per così dire la tonalità emozionale, è plausibile congetturare che essa sia proprio quella del panico, che troverebbe così la propria determinazione come panico politico. Con un esito non secondario, quello di fornirci un filo di indagine per ripercorrere nel *corpus* hobbesiano la questione del legame come materia passionale oltre ogni descrittivismo psicologico.

4. Il panico fa la sua ricomparsa in un contesto politico e culturale che si è ormai lasciato alle spalle gli anni delle guerre civili, ma dove la questione del dissenso e del non conformismo religioso è ancora acutamente aperta. *A Letter concerning Enthusiasm to My Lord ******, appare anonimo nel 1708, ma il cui autore, Anthony Ashley Cooper, terzo *Earl of Shaftesbury*, è immediatamente riconosciuto. È un testo per molti aspetti militante, le cui va-

³⁴ Ho cercato altrove di sviluppare questa linea di ragionamento, cfr. M. Piccinini, "I speak generally of the Law". *Legge, leggi e corti nel Dialogue di Thomas Hobbes*, «Scienza & Politica», vol. XXVI, n. 51, 2014, pp. 119-163. Sul tema della dissoluzione del *Commonwealth* va sempre tenuto presente il contributo di O. Nicastro, *Le vocabulaire de la dissolution de l'Etat*, in Y.C. Zarka (sous la direction de), *Hobbes et son vocabulaire. Etudes de lexicographie philosophique*, Paris, Vrin, 1992, pp. 259-288 (in versione italiana O. Nicastro, *Politica e religione nel Seicento inglese. Raccolta di scritti*, Pisa, ETS, 1995, pp. 195-224).

lenze politiche e filosofiche sono in breve tempo oggetto di vivace attenzione non solo sull'isola, ma anche sul continente³⁵. Per la nostra linea d'indagine presenta una doppia rilevanza. In esso il panico è dato in forma sostantivale: *the Pannick*. In inglese, per quanto mi è stato possibile prendere in esame, è la prima volta. Inoltre, è un testo che ricollega gli elementi che nel corso del Seicento inglese avevano composto il nostro quadro di riferimento, li riarticola in una prospettiva diversa e alternativa, transitandoli verso un orizzonte differente, dove le parole chiave saranno *Taste* e *Sentiment*³⁶.

Le pagine di Shaftesbury sul rapporto tra *enthusiasm* e panico sono state piuttosto frequentate dalla letteratura diversamente dalle altre considerate in precedenza. Vale tuttavia insistere sul dato che nel nostro contesto pare il più rilevante, cioè il *come* questo rapporto venga stabilito³⁷. Nella *Second Section* di *A Letter* a introdurre la figura del panico è il racconto di Pan, uomo d'armi e abile tattico che, alla guida di un numero limitato di compagni, mette in fuga la più forte compagine dei nemici, terrorizzandola con rumori e strepiti che l'eco amplifica e moltiplica. Il rimbombo delle grotte, il carattere cupo di una valle deserta e solitaria: ciò produce nel nemico «un orrore che in quella condizione aiutò a sentire voci, e senza dubbio a vedere anche immagini più che umane»³⁸. L'incertezza accresce il timore di ciò che è temuto e questo si diffonde tramite sguardi taciti («implicit Looks») più velocemente che con le parole. Questo è ciò che, in tempi successivi, gli uomini chiameranno *pannick*. È la versione di Polieno (*Stratagemata* I, 2), già di per sé smitizzante, che

³⁵ Leibniz gli dedicherà considerazioni impegnate in occasione della traduzione francese inviata da Pierre Coste, che era stato il traduttore dell'*Essay Concerning Human Understanding* di Locke e di Shaftesbury era corrispondente, cfr. G.W. Leibniz, *Remarques sur un petit Livre traduit de l'Anglois, intitulé Lettre sur L'Enthousiasme, publiée à la Haye en 1609, où l'on monstre l'usage de la Raillerie*, in *Die philosophischen Schriften von Gottfried von Leibniz*, C.I. Gerhardt (hrsg.), bd. 3, Berlin, Weidmann, 1887, pp. 417-431. Un quadro complessivo è nell'ancor oggi fondamentale lavoro di A. Owen Aldridge, *Shaftesbury and the Deist Manifesto*, «Transactions of the American Philosophical Society», New Series, Vol. 41, n. 2, 1951, pp. 297-382, che presenta anche un'ampia documentazione su contesti e recezione presso i contemporanei. In particolare, su *A Letter* cfr. pp. 314-322. Da tenere presente inoltre il lavoro di L.E. Klein, *Shaftesbury and the Culture of Politeness. Moral discourse and cultural politics in early eighteenth-century England*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, un testo diventato di riferimento.

³⁶ Cfr. al riguardo D. Townsend, *Hume's Aesthetic Theory. Taste and Sentiment*, London, Routledge, 2001 (soprattutto il cap. 1, pp. 12-46).

³⁷ Sul tema lungo e complicato dell'entusiasmo cfr. M. Heyd, 'Be Sober and Reasonable': *The Critique of Enthusiasm in the Seventeenth and Early Eighteenth Centuries*, Leiden, Brill, 1995, che coniuga efficacemente presa analitica e prospettiva storica. Di più larghi spettro e gittata e nei limiti di una ricognizione documentaria di carattere lessicografico, utile il lavoro S.I. Tucker, *Enthusiasm. A Study in Semantic Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 1972.

³⁸ Per la traduzione italiana faccio riferimento a quella curata da Eugenio Garin, A.A. Cooper Shaftesbury, *Lettera sull'entusiasmo*, Milano, Rizzoli, 1984), su cui tuttavia intervengo con una certa libertà. Per l'originale tengo presente l'edizione del 1708: A.A. Cooper Shaftesbury, *Letter concerning Enthusiasm*, London, Printed for J. Morphew near Stationers-Hall. Sul punto, Garin 52-53; *Letter* 23-24.

Shaftesbury parafrasa non senza aggiungervi una tonalità ‘gotica’: una storia (*story*) che gli permette di indicare una passione che quasi sempre vede mescolarsi entusiasmo e orrore superstizioso.

Siamo lontani dalla dimensione simbolico-allegorica su cui si era speso Bacone, anche se più tardi Shaftesbury vi tornerà sopra³⁹. Del panico qui gli interessa altro. Il suo sorgere in una moltitudine, il suo diffondersi attraverso le espressioni dei volti («by Aspect»), quasi «by Contact, or Simpathy», la dinamica intersoggettiva che ne costituisce il profilo. Sono questi i caratteri salienti che gli permettono di affermare la generalizzabilità del termine *panico* – la sua categorizzazione – a ogni passione che sorge in una condizione collettiva nella quale si propaga per rifrazione. «Così può dirsi panico la furia popolare, quando la rabbia della gente (*the People*), come l’abbiamo a volte conosciuta, spinge gli uomini fuori di sé, specialmente allorché c’è di mezzo la religione. In tali condizioni sono contagiosi gli stessi sguardi. La furia vola di volto in volto, la malattia è vista e presa». La dimensione acustica che abbiamo incontrato in precedenza cede alla percezione visiva. Una moltitudine presa da tale passione esibisce un aspetto più orrendo e terribile di quanto uomini da soli facciano mostra nelle circostanze più appassionate. Ma per rendersene conto bisogna essere degli osservatori distaccati, capaci di mantenere la calma, occorre cioè esserne fuori⁴⁰.

Qui incontriamo il punto nodale: «Such force has Society in ill, as well as in good Passions: and so much stronger any Affection is for being social and communicative»⁴¹. È un passaggio che va oltre ogni descrizione comportamentale del panico. Shaftesbury ha avuto sicuramente in mente il *Panique terror* di Hobbes, un autore che conosce benissimo e verso il quale ha sempre mantenuto atteggiamento severamente critico, anche se attento e mai astioso, proprio perché ha assunto consapevolmente di muoversi in una prospettiva radicalmente diversa⁴². È una diversità che riverbera anche qui. Se il panico

³⁹ Cursoria l’annotazione – ma è quasi un’obiezione – di Leibniz che «Pan en Grec signifie quelque chose de général», cit., §9, p. 409.

⁴⁰ *Garin* 53; *Letter* 23-24. Ancora Leibniz: «L’Auteur appelle Panique tout ce qui saisit le Vulgaire, il y aura en ce sens des passions Paniques, et même une religion Panique», *ibidem*. Leibniz coglie anticipatamente un tratto che percorrerà la successiva produzione shaftesburyana, accompagnando la sua rielaborazione della figura ‘classica’ del saggio all’interno della dialettica tra socialità e solitudine, un tema che non mancheremo di ritrovare in Rousseau. Bel saggio sul punto, L.E. Klein, *Sociability, Solitude, and Enthusiasm*, «Huntington Library Quarterly», 1-2 60, 1997, (*Enthusiasm and Enlightenment in Europe, 1650-1850*), pp. 153-177.

⁴¹ *Garin* 54; *Letter* 25.

⁴² Sui rapporti con «the good sociable man, as savage and unsociable as he would make himself and all mankind appear by his philosophy, exposed himself during his life, and took the utmost pains that after his death we might be delivered from the occasion of these terrors», come lo definì Shaftesbury in *Sensus communis* (A.A. Cooper Shaftesbury, *Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, etc. By the Right Honourable Anthony Earl of Shaftesbury*, edited with Introduction and Notes by John M. Robertson, Vol. I, London, Grant Richards, 1900, pp. 61-62) si veda la ricognizione d’insieme di E.

è una passione che ha sempre a che fare con una moltitudine, gli elementi che lo caratterizzano vengono proiettati su una diversa scala e ritradotti: *aspect*, *contact* e *sympathy* diventano la più generale dimensione sociale e comunicativa degli affetti la cui doppia valenza⁴³ è messa a nudo dalla lente d'ingrandimento della socialità che coincide con la dinamica passionale. Sono *per eccesso* i medesimi che troviamo alla base del legame sociale. Shaftesbury segna un punto rilevante nello stabilire una connessione 'energetica' tra panico e socialità.

Così Shaftesbury può dire: non c'è solo il panico connesso alla paura, negli uomini ce ne sono altri. Anche la religione può esserlo «quando l'entusiasmo di un qualche genere vi si mescola, come spesso accade nelle occasioni melanconiche». Da qui in avanti il passaggio sul panico trova la strada che lo riconnette al contesto argomentativo che lo contorna. Brachilogicamente: Il panico dà accesso all'entusiasmo, come dà accesso anche a una sua riconsiderazione che Shaftesbury continuerà portare avanti oltre il 1708, pressoché per tutta la sua opera⁴⁴. È da notare come il testo proceda a indicare senza ulteriore mediazione una correlazione che è allo stesso tempo naturalistica, quasi fisiologica, e storica, evenemenziale, che evoca il lungo intreccio tra entusiasmo e *black bile*: «Infatti i vapori aumentano naturalmente, e specialmente nei tempi cattivi, quando lo spirito degli uomini è basso, come nelle pubbliche calamità o quando malsane sono l'aria o la dieta, o c'è tempesta, o quando accadono sconvolgimenti nella natura, nubifragi, terremoti, o altri sorprendenti prodigi»⁴⁵. In queste occasioni il panico non può che salire e di necessità deve avere via libera. Da parte di chi? da parte del Magistrato. Il punto focale si sposta e al centro è il tema di come riassorbire delle insorgenze che, per quanto patologiche, sono il risvolto di un'economia naturale delle passioni sociali e che non possono essere considerate separatamente. La religione qui è allo stesso tempo centrale e paradigmatica. Rispondere con spada e con scuri littorie sarebbe solo aggravare il male. «Impedire negli uomini le paure naturali, o soffocarle con altre più grandi, ecco un metodo assolutamente contro natura», dirà poche righe più sotto ripercorrendo all'incontrario lo schema centrato su un'an-

Sergio, *Shaftesbury e Hobbes*, «Rivista di filosofia», 3, XCVI, 2005, pp. 405-426. Più focalizzato sugli aspetti politici cfr. P. Müller, *Hobbes, Locke and the Consequences: Shaftesbury's Moral Sense and Political Agitation in Early Eighteenth-Century England*, «Journal for Eighteenth-Century Studies», 37 3, 2014, pp. 315-329, che in tale prospettiva tiene conto anche della primissima produzione di Shaftesbury.

⁴³ Si noti come in contrapposizione a *good* Shaftesbury usi *ill* (cattivo, ma anche malato) che lascia spazio a uno sguardo terapeutico.

⁴⁴ Ne ripercorre accuratamente il tracciato R. Glauser, *Shaftesbury: enthousiasme et expérience religieuse*, «Revue de Théologie et de Philosophie», 134, 2/3, 2002, pp. 217-234.

⁴⁵ *Garin* 54-55; *Letter* 25-26. Heyd, 'Be Sober and Reasonable', cit. (su Shaftesbury pp. 211-240). Sulla melanconia il rimando va, *of course*, a M. Simonazzi, *La malattia inglese. La melanconia nella tradizione filosofica e medica dell'Inghilterra moderna*, Bologna, il Mulino, 2004.

tropologia della paura. Bisogna intervenire certo (per questo nella religione è necessaria, e va riaffermata, la funzione regolativa di *a Publick Leading*), ma in un'ottica terapeutica aliena da cauterizzazioni, incisioni ed amputazioni. «The natural passion of Enthusiasm» non si può sopprimere con la violenza, neanche a volerlo. Lungo questa direttrice gioca tutto lo sviluppo successivo del testo shaftesburyano che articola la proposta di far leva sullo spazio pubblico e sulla critica: l'unica arma efficace da contrapporre alla serietà pretesa degli entusiasti l'uso della *raillery*, del dileggio, e del *wit*, dello spirito, allo stesso modo che l'unico rimedio alla superstizione è la libertà della filosofia. Questa è la politica che Shaftesbury rivendica agli antichi e cui contrappone quella dei moderni⁴⁶. «Oggi una nuova politica che estende la propria giurisdizione anche all'altro mondo, e invece dell'attuale considera la vita futura e la futura felicità degli uomini, ci ha fatto oltrepassare i limiti dell'umanità e della naturalezza («the Bounds of natural Humanity») per insegnarci, invece che la divina carità, il modo di tormentarci a vicenda con molta devozione. Si è diffusa un'antipatia che nessun interesse temporale sarebbe riuscito a suscitare; e ci ha indotti a un eterno odio reciproco... Salvare è diventata oggi la passione eroica degli spiriti esaltati, la preoccupazione principale dei magistrati, lo scopo essenziale del governo»⁴⁷. È un brano denso che sollecita letture su livelli differenti e da cui Shaftesbury muove per passare dall'entusiasmo a quello che è il nucleo politico-religioso di *A Letter*, cioè la critica dell'*establishment* anglicano. Non possiamo seguirlo qui, ma qualcosa deve essere aggiunto. Anche la serietà rivendicata da chi vuole stroncare l'entusiasmo partecipa in qualche modo, sul suo lato melanconico, dell'entusiasmo, come peraltro la filosofia spesso ha ritrovato la superstizione al proprio interno (l'esempio fatto è quello dei pitagorici e dei tardo-platonici). Ma vale pure l'opposto. Il percorso iniziato con il panico conduce a una serie di duplicazioni dell'entusiasmo, che si stratificano su piani diversi e che fanno esplodere la tradizionale connotazione negativa, già parzialmente revocata a fine '600 soprattutto nelle pratiche letterarie, senza tuttavia assolutizzarne una positiva. Detto in un linguaggio che non è di Shaftesbury: l'entusiasmo non solo è naturale, è anche irrinunciabile, possibile solamente ne è un bilanciamento tra corrente *calda* e corrente *fredda* in una pratica affettivo-passionale in cui la ragione è in diversi gradi coinvolta, anche come ragione pubblica.

Shaftesbury tuttavia non si dimenticherà del panico. Nelle scritture successive se ne ricorderà varie volte, anche se abbastanza incidentalmente. Una in particolare assume rilievo nel nostro contesto. Nel secondo capitolo della *Miscellany* II parlerà di Bacone, volendo precisare la propria distanza

⁴⁶ G. Cambiano, *Shaftesbury e la politica degli antichi*, in G. Carabelli, P. Zanardi (a cura di), *Il Gentleman filosofo. Nuovi saggi su Shaftesbury*, Padova, Il Poligrafo, 2003, pp. 81-110.

⁴⁷ *Garin* 57-58; *Letter* 29.

dall'*Epicureanism*, termine con cui comprende atomismo morale e casualità del mondo includendovi non solo Hobbes, ma anche il suo antico mentore Locke. È stato un colpo di fortuna che Lord Bacon non sia stato accusato di ateismo o di scetticismo quando ha fatto derivare la passione religiosa, che considera basata sulla superstizione o sull'entusiasmo, cioè sul panico, da «an imperfection in the creation, make, or natural constitution of man» e, citando in nota il passo baconiano sui *Panici Terrores* nella riproposizione fattane nell'edizione latina del 1623 del *The advancement of Learning*, ampiamente rimaneggiata e, come sappiamo, integrata con parti del *De Sapientia Veterum*, aggiunge: «The author of the *Letter*», Shaftesbury scrive di sé in terza persona, «I dare say, would have expected no quarter from his critics, had he expressed himself as this celebrated author here quoted, who by his *Nature* can mean nothing less than the universal dispensing nature, erring blindly in the very first design, contrivance or original frame of things, according to the opinion of Epicurus himself, whom this author immediately after cites with praise»⁴⁸. Necessaria chiarezza, ma forse anche bisogno di tutelarsi rispetto a ciò che a un occhio superficiale e un po' malevolo poteva avere l'aspetto di una qualche prossimità. Resta che la prestazione shaftesburyana, attraversando su autonome posizioni pressoché tutti i momenti salienti in cui l'incidenza del panico ha coinciso con la sua considerazione e la sua spesa teorica, contribuisce a dare consistenza all'idea di un momento del panico che lungo il '600 e nelle sue più immediate proiezioni costituisce un campo coerente, anche se tutt'altro che omogeneo, di percorsi e di problemi.

Negli anni successivi l'uso sostantivale coniato da Shaftesbury non avrà in Gran Bretagna riprese significative fino alla fine del secolo quando troverà un marcato incremento con lo spostamento dai comportamenti bellici a quelli monetari e finanziari. Samuel Johnson nel suo *A Dictionary of English Language* (1755) si limita a registrarne l'esistenza in una riga, senza indicazione di fonti: «A sudden fright without cause», diversamente da una relativamente più ampia e supportata considerazione dell'aggettivo. D'altra parte, anche tutti i grandi dizionari francesi tra '700 e '800, da quello costruito in solitaria da Antoine Furetière (1690) al cosiddetto *Dictionnaire de Trévoux* approntato in varie edizioni dai Gesuiti (1704-1771) al post-rivoluzionario *Dictionnaire universel des synonymes de la langue française* di Francois Guizot (1809, ma le edizioni si moltiplicheranno nel secolo) continueranno a indicare *panique* come aggettivo. Solo il *Dictionnaire de la langue française* di Émile Littré (1863-1872) inizierà a registrarne, anche se

⁴⁸ A.A. Cooper Shaftesbury, *Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, etc. By the Right Honourable Anthony Earl of Shaftesbury*, edited with Introduction and Notes by John M. Robertson, Vol. II, London, Grant Richards, 1900, pp. 368-369. Cito dall'edizione critica di Robertson che, tra i vari meriti, arrischia nell'indice l'identificazione di coloro di cui Shaftesbury parla in maniera implicita.

solo in seconda battuta, un'accezione sostantivale⁴⁹. L'affollarsi del panico sarà successivo e si determinerà, interfacciandosi con le nuove articolazioni dei saperi e delle discipline, per percorsi e modalità tutt'altro che lineari e per molti versi inaspettati. Ma questa è un'altra storia. Forse. Comunque, è un altro capitolo.

⁴⁹ Sulla vicenda francese, con attenzione prioritaria al XIX secolo, buone indicazioni in Régine Borderie, *Sur la panique: mythe, figures, savoirs*, «Poétique», 2011/2 (166), pp. 215-227.

Emila Musumeci

La paura del *crimen occultum*. Declinazioni del veneficio in antico regime

1. Una paura ancestrale

«Da miei più cari, ebbi il pensier d'armarmi contro i veleni e con penosa cura alfin pur giunti a non temerne il danno!»¹. Così esclamava Mitridate VI, il sanguinario re del Ponto, acerrimo nemico della Roma del I secolo a.C., nell'omonimo dramma² di Jean Racine (1639-1699), poi divenuto opera lirica grazie alla maestria di un giovanissimo Mozart³. Il terribile sovrano e condottiero militare, temendo più di ogni altra cosa intrighi di corte e tradimenti, come già riportato da Galeno nel suo *De Antidotis*⁴, fu sempre alla ricerca di antidoti e possibili *elisir*, arrivando a testare sul proprio corpo vari tipi di veleno allo scopo di resistere agli stessi. La sua paura, ai limiti dell'ossessione, di essere vittima di un veneficio, diventò così proverbiale non solo dall'essersi meritato l'appellativo, poco rassicurante, di «Re Veleno»⁵, ma dall'instaurare addirittura una pratica, quella del *mitridatismo*, che consiste in una condizione d'immunità a uno o più veleni raggiunta tramite l'assunzione a piccole ma costanti dosi non letali. Tale discussa pratica, ricordata anche ne *Il Conte di Montecristo* di Dumas⁶ e presumibilmente adottata da personaggi *sui generis*

¹ J. Racine, *Il Mitridate. Tragedia del sig. Racine tradotta dal francese in versi sciolti dal signor Gio. Batista Ricchieri genovese*, Firenze, Gio. Paolo Giovannelli, p. 87.

² J. Racine, *Mithridate*, Paris, Libraire Hatier, 1673; tr. it. *Mitridate*, Bologna, Longhi, 1695.

³ V. Cigna-Santi, *Mitridate re di Ponto, dramma per musica da rappresentarsi nel Regio-Ducal Teatro di Milano nel carnevale dell'anno 1771. Dedicato a sua altezza serenissima il duca di Modena, Reggio, Mirandola ec. ec.*, Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Milano, Montani, 1770.

⁴ Cfr. G. Cosmacini, M. Menghi, *Galeno e il galenismo. Scienza e idee della salute*, Milano, FrancoAngeli, p. 27.

⁵ Si veda, a tal proposito, A. Mayor, *The Poison King. The Life and Legend of Mithradates, Rome's Deadliest Enemy*, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2009; tr. it. *Il re veleno. Vita e leggenda di Mitridate, acerrimo nemico di Roma*, Torino, Einaudi, 2010.

⁶ È lo stesso Conte di Montecristo (indicato nelle prime edizioni italiane a volte come Monte Cristo o Monte-Cristo) ad illustrare minuziosamente la tecnica di Mitridate per sottrarsi al rischio di essere

come il mistico russo Rasputin⁷, non è riconducibile ad una mera stravaganza o ad una fobia personale ma è l'esempio più estremo di come la paura del veleno abbia accompagnato l'uomo fin dalla notte dei tempi. Oltre all'atavica paura dei serpenti, animale simbolo del veleno, ben rappresentata, dal punto di vista strettamente biologico, a partire dagli studi darwiniani⁸, il veneficio – non a caso definito, proprio per il suo carattere sfuggente, un «crime insaisissable»⁹ – per le sue intrinseche modalità di realizzazione è avvolto nel mistero e, al tempo stesso, portando con sé il marchio del tradimento in quanto proveniente da mani “amiche” (cortigiani, servitori, mogli), ha destato sempre un orrore ai limiti dell'irrazionale. Tralasciando qui gli aspetti meramente clinici di quella che è stata identificata già dalla psichiatria ottocentesca come una vera e propria categoria nosografica, la tossicofobia o *toxifobia*, cioè quella paura irrazionale di essere avvelenati che si unisce spesso all'ipocondria¹⁰ oppure al delirio o mania di persecuzione¹¹, questa forma di angoscia si lega a doppio filo con il ruolo di tale emozione nell'ambito di un determinato contesto sociale e con la strumentalizzazione della stessa e di altre ataviche paure da parte del potere¹². A differenza della paura *diffusa* che comporta la diffidenza generale, o meglio la «paura reciproca» (*mutual fear*)¹³ che da Thomas Hobbes in avanti diventa addirittura passione d'ordine o «missione civilizzatrice essenziale»¹⁴, per fuoriuscire dal caotico inferno della violenza dello stato di natura passando dalla paura (*feare*) alla soggezione (*awe*)¹⁵, la

avvelenato. Cfr. A. Dumas (père), *Le comte de Monte-Christo*, Paris, Pétion, 1844-1846; tr. it. *Il conte di Monte Cristo*, Milano, Borroni e Scotti, 1856⁴, vol. 2, pp. 237-240.

⁷ Cfr. E. Merlini, *La vocazione di Arcangelo. Romanzo dell'eresia, delle streghe, dei roghi*, Milano, Gastaldi, 1968, vol. 2, p. 33.

⁸ Le ben note considerazioni di Darwin sulla paura dei serpenti hanno difatti trovato di recente nuove conferme anche da parte dei più affermati neuroscienziati e biologi evuzionisti, fermamente convinti che tale paura è del tutto diversa, non solo da quella nutrita nei confronti di altri animali percepiti dall'uomo come pericolosi, ma anche dalle altre comuni fobie come quella dell'altezza e dei luoghi chiusi. Cfr. M.D. Hauser, *Moral Minds: How Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong*, New York, Harper Collins, 2006; tr. it. *Menti morali. Le origini naturali del bene e del male*, Milano, Il Saggiatore, 2010, pp. 320-321.

⁹ F. Collard, *Le crime de poison au Moyen Âge*, Paris, Puf, 2015 (edizione digitale).

¹⁰ In tal senso, cfr. A. Verga, *Dei nomi da applicarsi alla pazzia e alla principali sue specie. Discorso col quale il prof. Verga inaugurò l'anno 1875-76 nell'Ospitale maggiore di Milano. Estratto dal Giornale dei Tribunali, Milano 1876*, «Archivio Italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», 13, 1876, p. 413.

¹¹ Così, invece, R. von Krafft-Ebing, *La responsabilità criminale e la capacità civile negli individui affetti da alterazione mentale*, Napoli, La Cava, 1886, p. 83.

¹² Sull'uso 'politico' della paura si rinvia, tra gli altri a D. Zolo, *Sulla paura. Fragilità, aggressività, potere*, Milano, Feltrinelli, 2011.

¹³ A tal riguardo si veda, almeno, D. Pasini, *Paura 'reciproca' e paura 'comune' in Thomas Hobbes*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 52, 1977, pp. 641-691.

¹⁴ R. Bodei, *Geometria delle passioni. Paura, speranza, felicità: filosofia e uso politico*, Milano, Feltrinelli, 2003, p. 83.

¹⁵ Cfr. C. Ginzburg, *Paura reverenza terrore. Cinque saggi di iconografia politica*, Milano,

paura del veneficio, insieme ai connessi timori di un ipotetico nemico o complotto, di epidemie e pestilenze come punizioni divine per i propri peccati, di oscure magie opera di demoni, streghe o spiriti malvagi, per quanto possano essere connaturati all'uomo stesso tanto da potersi studiare i caratteri fisiologici della paura¹⁶, hanno avuto storicamente delle proprie peculiarità. Se è innegabile, infatti, che in generale la paura, madre di tutte le altre emozioni, «is everywhere, it is measurable, and it is reportable»¹⁷, le paure più ataviche, attecchendo specialmente sulle menti più suggestionabili o incolte, in determinate epoche storiche sono state utilizzate dal potere temporale così come da quello spirituale per affermare la propria egemonia indicando che «per alcuni esistevano dei limiti che non era lecito oltrepassare senza incorrere in terribili conseguenze»¹⁸.

Molto più della fobia, tutta ottocentesca, di essere sepolti vivi¹⁹, il terrore suscitato dal veleno e dal veneficio si colloca, infatti, in quella sfera di angosce irrazionali alimentate dalla superstizione e dall'ignoranza, così com'è avvenuto nel corso dei secoli per le paure più disparate: da quella delle streghe a quella della notte o del mare²⁰. Non è un caso se quando si parla di veleno non solo viene alla mente quel misto di mistero e pericolo che tale termine evoca per la sanguinosa storia di intrighi di corte, morti inspiegabili, tradimenti che si trascina, ma perché la storia stessa del veleno è sempre stata, a torto o ragione, irrimediabilmente connessa con «the so-called barbaric “Dark Ages” and quick hands of the Borgias»²¹.

In realtà, ciò è chiaramente una semplificazione visto che la paura di essere avvelenati è presente in tutta la storia dell'umanità ma, come tutte le emozioni, storicamente²² cambia veste senza scomparire mai del tutto, con evidenti ripercussioni anche sugli strumenti giuridici predisposti per sedarla.

Adelphi, 2015, p. 68.

¹⁶ Si veda, a tal proposito, il pionieristico studio A. Mosso, *La paura*, Milano, Treves, 1884.

¹⁷ M. Laffan, M. Weiss, *Preface*, in M. Laffan, M. Weiss (eds.), *Facing Fear. The History of an Emotion in Global Perspective*, Princeton, Princeton University Press, 2012, p. VII.

¹⁸ A. Oliverio Ferraris, *Psicologia della paura. Nuova edizione riveduta e aggiornata*, Torino, Bollati Boringhieri, 2013 (edizione digitale).

¹⁹ Su tale paura si rinvia a J. Bourke, *Fear. A Cultural History*, London, Virago, 2005; tr. it. *Paura. Una storia culturale*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 25-51 e, con un approccio che cerca felicemente di far interagire storia del diritto con l'ambito del Law & Humanities, C. Ciancio, 'Sepolti vivi'. *Paura tra topos letterario e problema giuridico*, «Archivio giuridico», 2, 2019, pp. 345-390.

²⁰ Lo illustra magistralmente nella sua monumentale opera (recentemente ripubblicata in Italia) J. Delumeau, *La peur en Occident. XIV^e-XVIII^e siècles*, Paris, Fayard, 1978; tr. it. *La paura in Occidente. Storia della paura nell'età moderna*, Milano, Il Saggiatore, 2018.

²¹ F.W. Gibbs, *Poison, Medicine, and Disease in Late Medieval and Early Modern Europe*, Abingdon-New York, Routledge, 2019 (edizione digitale).

²² Ormai da tempo la ricerca sulla storia delle emozioni, prima appannaggio esclusivo di storici sociali o della medicina, è divenuta anche oggetto di studio degli storici del diritto. Per limitarci solo ai contributi più recenti si vedano gli articoli contenuti nel focus sulla storia delle emozioni in ambito giuripenalistico pubblicato in «Rechtsgeschichte - Legal History» 25, 2017, pp. 242-295. Per il contesto

Al di là delle sue innumerevoli mutazioni, ciò che è costante è comunque l'ambivalenza che caratterizza il veleno e, di conseguenza, anche il veneficio. Come già avvenuto con il termine *unzione*, che prima di subire uno slittamento semantico negativo di mezzo per propagare il contagio è soltanto un mero «composto di carattere medicamentoso o balsamico»²³, allo stesso modo anche il veleno è ancora per tutto il mondo antico *phàrmakon* che è *rimedio* benefico ad un male ma anche, ambiguamente²⁴, il suo contrario cioè *veleno* nocivo o letale per il corpo. La stessa enigmaticità permane anche nel termine latino *venenum*: derivando probabilmente da *Venus* la dea dell'amore, della fecondità, della bellezza femminile e quindi originariamente indicante il *filtro amoroso*, essendo, come il suo omologo greco, ogni materia specialmente liquida capace di mutare la proprietà naturale di una cosa e presto, con l'aggiunta dell'aggettivo *malum* convertendosi lentamente così nel suo significato deterioro. Non a caso Gaio precisa che «qui Venenum dicit, adjicere debet utrum malum aut bonum. Nam et medicamenta, venena sunt; quia eo nomine continetur, quod adhibitum naturam ejus cui adhibitum esset, mutat»²⁵.

2. Origini romanistiche e accezioni altomedievali del veneficium

Se l'ambiguità ha sempre contraddistinto il veleno, generando quindi paura mista a una sinistra attrazione, ci si può chiedere come il diritto abbia nel corso dei secoli cercato di disciplinare una materia così sfuggente. Andando ad indagare le antiche origini del delitto di veneficio non si può non partire dalla tradizione giuridica romana, epoca in cui, del resto, la paura dell'avvelenamento era così tangibile che «everybody dreads being poisoned»²⁶, al punto da portare tutti a mettersi alla spasmodica ricerca di possibili antidoti e a spingere anche i giuristi ad interessarsi di tale materia, prima ritenuta di competenza dei medici. Quanto all'ambito giuridico nella massima, risalente all'Imperatore Antonino Pio (86-161) «plus est hominem

italiano si veda invece E. Musumeci, *Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Milano, FrancoAngeli, 2015.

²³ A. Pastore, *Dal lessico della peste: untori, unzioni, unti*, «Acta Histriae», 1, 2007, p. 129.

²⁴ Su tale ambiguità si sofferma, indagando i classici della filosofia greca, J. Derrida, *La Pharmacie de Platon*, in Id., *La Dissémination*, Paris, Seuil, 1972; tr. it. *La farmacia di Platone*, Milano, Jaca Book, 2007².

²⁵ Gaius, lib. 4 ad Legem XII Tabularum (D. 50, 16, 256).

²⁶ W. Stearns Davis, *A Day in Old Rome. A picture of Roman Life*, New York, Biblio and Tannen, 1959, p. 165.

extinguere veneno quam occidere gladio»²⁷ è racchiusa l'essenza del reato di veneficio non solo nel diritto romano ma anche in quasi tutto il diritto di antico regime. Il *veneficium*, considerato un tipo di omicidio più deplorabile di quello perpetrato con la spada, come il *parricidium*²⁸ e il *latrocinium*²⁹, rientra nel novero delle forme di omicidio aggravato e per questo è sanzionato più pesantemente.

Si fa menzione di tale delitto già nelle Leggi delle XII Tavole laddove si statuisce che è punito allo stesso modo dell'omicidio doloso dell'uomo libero, ritenuto un *capitalis criminis*, chi esercita un incantesimo su altri o «qui malum venenum fecerit, dederitve»³⁰. È qui dunque equiparata all'omicidio doloso anche la preparazione e la dazione del veleno stesso. Ciò si giustifica con la commistione, nata certamente già nel mondo classico ma che costituisce una costante per molti secoli, tra veneficio e maleficio, nella convinzione che ci fosse una zona grigia tra chi preparava intrugli venefici e pozioni magiche: «convengono tutti gli eruditi, e massime li Giureconsulti, che le parole veneficio, incantamento, malia fosse quasi sinonimi nelle bocche Romane»³¹.

Tuttavia, il più importante intervento normativo teso a delineare i contorni del delitto di veneficio è sicuramente la legge emanata da Lucio Cornelio Silla (138-78 a.C.) nell'81 a.C.: la *lex Cornelia de Sicariis et Veneficis*³². In un passo di Marciano, riportato sul Digesto, viene illustrata tale *lex* che disciplina tutta una serie di reati di particolare allarme sociale punendo, tra l'altro, assassini e avvelenatori, oltre a chi ha provocato un incendio doloso o porta con sé armi (*cum telo ambulaverit*) con finalità di omicidio o furto nonché chi ha preparato e fornito un veleno allo scopo di uccidere un uomo (*praeterea tenetur, qui hominis necandi causa venenum confecerit dederit*)³³.

²⁷ Cod., lib. IX, tit. XVIII, *De Maleficis et mathematicis et caeteris similibus*, leg. 1. (C. 9, 18, 1).

²⁸ Su tale reato si rinvia, da ultimo, a M. Muravyeva, R.M. Toivo (eds.), *Parricide and Violence Against Parents throughout History. (De)Construction of Family and Authority?*, London, Palgrave Macmillan, 2018 nonché, più specificatamente, per i riferimenti al mondo romano, Y. Thomas, *La Mort du père. Sur le crime de parricide à Rome*, Paris, Albin Michel, 2017. Inoltre, per le trasformazioni di tale delitto tra Otto e Novecento si veda N. Contigiani, *Il crimine di parricidio nel XIX secolo. Dal modello normativo francese alla realtà italiana dello Stato pontificio*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXVII-1, 2007, pp. 21-49 e Id., *Uccidere in famiglia. La lesione dei vincoli di parentela e la difesa dell'ordine civile nella riflessione dottrinale italiana del primo Ottocento*, Macerata, eum, 2008.

²⁹ A tal riguardo, la più accurata ricostruzione risulta indubbiamente quella di L. Lacchè, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Milano, Giuffrè, 1988.

³⁰ Tab. VII, cap. II.

³¹ F. Scolari, *Le matrone romane imputate di veneficio e difese con illustrazioni al racconto che ne fa Tito Livio. Lettera critica del dott. Filippo Scolari nel rappresentarsi in Venezia il dramma Le Danaidi romane dell'avvocato Antonio Simeone Sografi*, Venezia, Tip. di Alvisopoli, 1816, p. 13.

³² V. *amplius*, G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani: elenco cronologico con un'introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Hildesheim, Olms, 1962 [ristampa anastatica dell'ed. Milano, Società Editrice Libreria, 1912], pp. 352-359.

³³ D. 48.8.1 pr.-2 (Marcian. 14 inst.).

Anche in questo caso il veneficio vero e proprio (uccisione mediante veleno) è equiparato al veneficio in senso lato, ovvero la mera preparazione e dazione del veleno, sia pur approntato con lo scopo precipuo di uccidere (*necandi causa*). Com'è stato precisato da Pothier è sufficiente, quantomeno nella fase iniziale dell'applicazione di tale legge, ai fini della configurazione del delitto di veneficio «che qualcuno abbia «fabbricato veleno malo coll'intenzione di togliere la vita»³⁴ anche nell'ipotesi in cui nessuno sia «rimasto morto», con un arretramento della soglia di punibilità.

La pena prevista in questa costellazione di delitti è l'antico bando romano, cioè l'*aquae et ignis interdictio*³⁵ che, utilizzando i riferimenti alla privazione simbolica dell'acqua e del fuoco³⁶, quali elementi primari di sostentamento e difesa, si traduce nell'essere estromesso dalla comunità. Discusso se da tale esclusione derivi automaticamente anche la perdita della cittadinanza³⁷, visto che alla pena principale si ricollega anche la confisca di tutto il patrimonio, elemento accessorio della pena. Malgrado tale norma sia stata poi interpretata³⁸ intendendo la pena della *lex Cornelia* come la *deportatio in insulam*, da cui dipendeva automaticamente anche la perdita dei propri averi e della cittadinanza, occorre precisare come tale interpretazione darebbe luogo ad una sorta di anacronismo, poichè la deportazione cominciò ad essere applicata, molto più tardi, sotto l'impero di Augusto che avrebbe sostituito l'*aquae et ignis interdictio* con la *deportatio* e la *relegatio*³⁹.

³⁴ *Le Pandette di Giustiniano disposte in nuovo ordine da R. G. Pothier con le leggi del Codice e le Novelle che confermano, spiegano ed abrogano le disposizioni delle Pandette*, Venezia, Santini, 1830, vol. VIII, p. 453, n. XVIII.

³⁵ Su tale tipo di sanzione si rinvia a G.P. Kelly, *A History of Exile in the Roman Republic*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 25-39.

³⁶ Cfr. W. Smith, *Exsilium (ad vocem)*, in Id., *Dictionary of Greek and Roman Antiquities*, London, Walton and Maberly, 1853, p. 516.

³⁷ L'opinione tradizionale (così quella autorevole di Theodor Mommsen) secondo cui l'*interdictio* avrebbe determinato la perdita sia della cittadinanza, sia della protezione giuridica a Roma, consentendo a chiunque di mettere a morte chi subiva tale sanzione è stata di recente contestata specialmente perché in tal modo si rischierebbe di trattare l'*interdictus* alla stregua di un *homo sacer*. I riferimenti a tale dibattito sono stati tratteggiati, da ultimo, da S. Sciortino, *Sull'assenza dell'imputato nel processo criminale romano*, «Annali del seminario giuridico dell'Università di Palermo», LX, 2017, p. 207, nota 93.

³⁸ Cfr. Hofacker, *Del delitto d'incendio*, in A. Chaveau, *Scritti germanici di dritto criminale. Opera che può formar seguito e compimento alla teorica del dritto penale*, Napoli, Pedone Lauriel, 1852, t. I, p. 119.

³⁹ Si tratta di due frammenti di Ulpiano rinvenibili nel Digesto: D. 48. 19. 2. 1 e D. 48. 13.3.

Con il diritto barbarico il delitto di veneficio si modifica, così come muta, del resto, il modello di giustizia penale di riferimento. Trovandoci nel vivo, secondo la ben nota definizione sbriccoliana, della «giustizia penale negoziata»⁴⁰ anche l'omicidio viene solitamente punito con la pena pecuniaria, in base al proprio *guidrigildo*, elemento «superindividuale»⁴¹, in quanto il suo ammontare è stabilito dalla nascita e serve a dare soddisfazione al posto della vendetta di sangue. In tale epoca i contorni del veneficio appaiono sempre più ambigui e, per forza di cose, frammentari. In primo luogo emergono i casi in cui esso è sanzionato, come l'omicidio, con una pena pecuniaria, come risulta dal *Pactus Legis Salicae* di Clodoveo (466-511), che prevede oltre alla punizione della somministrazione di *herbas maleficas* allo scopo di uccidere⁴², anche una fattispecie specifica che indica una pena pecuniaria (il pagamento di 2500 denari), di gran lunga inferiore rispetto a quelle⁴³ comminate per l'omicidio di un uomo libero⁴⁴ nel caso in cui fosse stato somministrato del veleno ma senza esito letale (*mortuus non fuerit*)⁴⁵. L'inserimento di tale delitto in un articolo dedicato ai sortilegi che disciplina anche l'ipotesi del reato di *maleficium* commesso da una donna nei confronti di altra donna «ut infantem habere non possit»⁴⁶, indica, ancora una volta, la volontà di sganciare tale materia da quella riguardante l'omicidio per ricollegarla a quella della repressione dell'esercizio delle arti magiche e della stregoneria. Quest'assonanza tra veneficio e maleficio è ulteriormente confermata dalla legislazione germanica coeva. Nella *Lex Ripuariorum*, ad esempio, tali ipotesi vengono indicate alternativamente e senza distinzione alcuna, tra i possibili motivi per esercitare il diritto di ripudio della moglie da parte del marito: «si quis vir seu qua mulier Ripuaria per venenum, seu per aliquod maleficium aliquem perdiderit, weregildum componat»⁴⁷.

⁴⁰ Il riferimento ad una possibile *giustizia penale negoziata*, in contrapposizione alla *giustizia penale egemonica*, in cui, dal XIII secolo d.C., si impongono sempre più i caratteri dell'officiosità e della pubblicità del processo penale, rispetto al modello di giustizia precedente fondato sul sistema delle *compositiones* di natura pecuniaria, è rinvenibile in diversi luoghi dell'opera di Mario Sbriccoli. Ad ogni modo, per un'efficace sintesi di tale contrapposizione si veda almeno, M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2007, t. I, pp. 3-12.

⁴¹ G. Simmel, *Philosophie des Geldes*, Leipzig, Duncker & Humblot, 1900; tr. it. *Filosofia del denaro*, Milano, Ledizioni, 2014 (*edizione digitale*).

⁴² *Pactus Legis Salicae*, tit. XXII, § 1, *De Maleficis*.

⁴³ Com'è noto, non era prevista una pena unitaria per l'omicidio ma la sanzione pecuniaria era commisurata in base al grado dell'offeso e la qualità stessa dell'offesa, quindi non solo in base al fatto che la vittima fosse un uomo libero o uno schiavo ma anche in base alla sua appartenenza etnica (di gran lunga superiore la pena inflitta per l'uccisione di un Franco libero o comunque ad un Barbaro rispetto a quella di un Romano dello stesso rango) o cetuale (ad es. al clero).

⁴⁴ Cfr. *Pactus Legis Salicae*, tit. XLIV, *De homicidiis Ingenuorum*.

⁴⁵ Ivi, tit. XXII, § 3, *De Maleficis*.

⁴⁶ Ivi, tit. XXII, § 2, *De Maleficis*.

⁴⁷ *Lex Ripuariorum*, tit. LXXXIII, § 1, *De maleficio*.

A fronte della sempre maggiore promiscuità tra le due sfere è tuttavia riscontrabile una diversità nella risposta sanzionatoria data nei diversi contesti germanici: non tutti infatti adottano la scelta della sanzione pecuniaria fatta dai Salici così come dall'Editto di Rotari⁴⁸ e comminano la pena capitale. È il caso della *Lex Wisigothorum* che, inserendo chiaramente tale materia più nell'ambito della negromanzia, come recita il titolo in cui tale delitto è disciplinato (*De maleficis ac consulentibus eos, atque veneficis*), punisce pesantemente («continuo suppliciiis subditi, morte turpissima sunt puniendi»)⁴⁹ il *veneficium* qui inteso come uccisione mediante la propinazione di una «venenatam potionem»⁵⁰. La stessa pena è applicata anche dalle *Henrici II Augusti Leges* del 1054⁵¹ che perseguono tale delitto severamente, comminando la pena capitale (*mortis sententiam incurrat*) nonché la perdita di tutti i propri averi⁵² (*omniumque suarum rerum mobilium et immobilium facultatem amittat*) sia per il veneficio che per «quolibet modo furtivae mortis aliquem peremerit»⁵³. Ancor più drastico è il regime sanzionatorio previsto nel *Liber Augustalis* di Federico II che recependo una legge di Roggero II sanziona con la morte (*capitali sententia*) non solo l'uccisione mediante veleno ma anche la dazione, la vendita e il possesso di «mala et noxia medicamenta»⁵⁴: qui vi è pertanto un recupero della tradizione romanistica che considerava il *veneficium* non solo l'avvelenamento ma anche tutta la costellazione di reati relativi al veleno (preparazione, possesso, vendita) con la differenza, non di poco conto, del notevole inasprimento della pena.

⁴⁸ Anche in questo caso nei diversi articoli dedicati al veneficio, dalla preparazione e dazione del veleno fino all'uccisione tentata o portata a termine mediante veleno è sempre prevista la pena pecuniaria fissa (nel primo caso) o ovviamente commisurata al rispettivo rango nella seconda ipotesi (*secundum qualitatem personae*). Cfr. Edictum Rhotari, §§ 139-142 (*De venenum temperatum*).

⁴⁹ *Lex Wisigothorum*, lib. VI, tit. II, § 2, *De veneficis*.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ Rientrante nei *Capitula Regum et Imperatorum. Legibus Langobardorum Addita* e rinvenibile in Ferdinand Walter, *Corpus Iuris Germanici Antiqui*, t. III, *Capitularia regum Francorum et Imperatorum post Ludovicum Pium, Veterum Formularum Collectionem Legibus Langobardorum addita...*, Berolini, Impiensi G. Reimeri, 1824, pp. 678-681.

⁵² Da cui tuttavia andavano sottratte dieci libbre d'oro per il guidrigildo legale cioè la compensazione economica (*pretium*) da versare alla famiglia dell'ucciso. Su tale punto e più in generale sulla progressiva trasformazione dell'istituto del guidrigildo si veda C. Troya, *Della condizione de' romani vinti da' longobardi e della vera lezione d'alcune parole di Paolo Diacono intorno a tale argomento: discorso. Edizione seconda con osservazioni di Francesco Rezzonico ed appendice dell'autore*, Milano, Società Tipografica de' Classici Italiani, 1844, pp. 326-327.

⁵³ *Henrici II Augusti Leges*, cap. II.

⁵⁴ *Constitutionum Regni Siciliae*, lib. III, tit. LXIX, *De veneficiis* rinvenibile in *Constitutiones regum regni utriusque Siciliae mandante Friderico II ... Novissima hac editione ... cum Graeca earumdem versione e regione Latini textus adposita quibus nunc primum accedunt Assisiae regum regni Siciliae et fragmentum quod superest regesti eiusdem imperatoris ann. 1239. & 1240*, Neapoli, Ex regia typographia, 1786, p. 215.

Se da tali fonti normative si desume che il veneficio può essere commesso da chiunque e la connotazione ‘furtiva’ dello stesso sembrerebbe far più riferimento a possibili congiure di corte che a pratiche magiche, una caratterizzazione dello stesso come reato proprio nel senso di un delitto necessariamente muliebre, è invece rinvenibile in altri contesti. Un esempio in tal senso è quello fornito dalla *Lex Angliorum et Werinorum* in cui è considerato veneficio non la mera uccisione effettuata mediante sostanze venefiche ma l’uccisione del marito da parte della moglie o, addirittura, il semplice sospetto che quest’ultima stesse tramando in tal senso (*dolo malo ad occidendum prodidisse*)⁵⁵, prevedendo in entrambi i casi l’ordalia⁵⁶ ivi inclusa, in subordine, la temibile prova del fuoco⁵⁷: «si campionem non habuerit, ipsa ad novem vomeres ignitos examinanda mittatur»⁵⁸. Qui la connotazione ‘di genere’ del reato avvicina tale delitto, seppur non esplicitamente, alle ipotesi già analizzate di commistione tra veneficio e maleficio, visto il sospetto di stregoneria nutrito per secoli nei confronti di ogni appartenente al genere femminile, parte di un più ampio progetto di *demonizzazione* della donna⁵⁹.

3. *Le voci dei giuristi: dal medioevo sapienziale alle practicae criminalis*

Tralasciando qui la successiva legislazione statutaria⁶⁰ che, in un modo o nell’altro, ripropone i precedenti modelli di veneficio, sia pur con una sempre maggiore accentuazione, a livello sanzionatorio delle pene corporali e di quella capitale⁶¹, specie laddove si afferma maggiormente la giustizia penale *egemonica*. A questo punto è il caso di chiedersi come la scienza giuridica del medioevo *sapienziale* abbia inteso il delitto di veneficio ovvero, secondo la celeberrima definizione grossiana⁶², come i giuristi a partire dal XII secolo,

⁵⁵ *Lex Angliorum et Werinorum*, tit. XIV, *De veneficiis*.

⁵⁶ A tal riguardo si rinvia all’ormai testo ‘classico’ F. Patetta, *Le ordalie. Studio di storia del diritto e scienza del diritto comparato*, Torino, Bocca, 1890.

⁵⁷ Sul *iudicium vomerum ignitorum*, rientrante nel novero delle “ordalie del fuoco” nonché sulle contrapposte “ordalie dell’acqua” cfr. M. Cavina, *Il sangue dell’onore. Storia del duello*, Roma-Bari, Laterza, 2014 (edizione digitale).

⁵⁸ *Lex Angliorum et Werinorum*, tit. XIV, *De veneficiis*.

⁵⁹ Cfr. Delumeau, *La paura in Occidente*, cit., pp. 411-421.

⁶⁰ Per una panoramica sulla disciplina del veneficio negli statuti comunali tra tardo Medioevo e prima età moderna, si rinvia ad A. Pastore, *Veleno. Credenze, crimini, saperi nell’Italia moderna*, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 59-73.

⁶¹ Particolarmente cruenta, ad esempio, è la pena prevista a Todi: «il podestà poteva far trascinare il corpo per le vie cittadine e farlo lacerare ancora vivo» o ad Aviano dove «prima dell’esecuzione capitale, l’avvelenatore veniva legato alla coda di un cavallo e trainato per le strade» (Ivi, p. 63).

⁶² La ben nota espressione elaborata da Grossi di «medioevo sapienziale» quale ‘secondo medioevo’ in cui si assiste alla rinascita della *scientia iuris*, in contrapposizione al «medioevo della prassi», presente in molte sue opere è innanzitutto rinvenibile in P. Grossi, *L’ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 1995.

abbiano abilmente limato concetti ed enucleato nuove categorie, erigendole con maestria sulle macerie del ‘vecchio’ diritto.

A dispetto di quanto è stato sostenuto, ovvero che nel corso del Medioevo vi sarebbe stato un relativo disinteresse nei confronti del crimine di veneficio, specie rispetto al proliferare di studi in altri ambiti della materia criminale (come la nozione di *animus occidendi*)⁶³, si può affermare comunque che non sono mancate le prese di posizione da parte dei giuristi sui caratteri e sulle diverse sfumature di un crimine dai contorni così incerti. In questa fase viene sempre più abbandonata l’idea di accomunare il veneficio alla magia nera, visto che l’ausilio delle arti officinali, più o meno lecite, richiamava alla mente filtri, pozioni e altre misteriose misture, facendo ricadere tale materia nell’alveo dei reati di stregoneria e negromanzia⁶⁴, come avvenuto soprattutto tra le popolazioni germaniche. Al contrario vi è la tendenza di accomunare, come del resto suggeriva la *lex Cornelia*, tale delitto a quello di omicidio. Se è piuttosto frequente nelle opere giuridiche di tale epoca il richiamo della massima dell’Imperatore Antonino Pio sulla lesività e gravità del veneficio rispetto all’omicidio operato a viso aperto, con i grandi giuristi che caratterizzano questo ‘secondo medioevo’, si giunge ad una concezione in parte diversa del veneficio. Sia pur collocandosi nella tradizione romanistica che vede il *veneficium* come una forma aggravata di omicidio (alla stregua del *parricidium*) esso subisce una torsione ulteriore, venendo sempre più collocato nell’alveo della *proditio*. L’accento viene adesso posto non tanto sull’arma del delitto (la sostanza venefica di origine stregonesca) quanto sull’elemento psicologico del reato (*animus occidendi*)⁶⁵, in quanto tutta l’attenzione è qui spostata sul tradimento perpetrato a danni della vittima, alle cui spalle l’avvelenatore ha presumibilmente a lungo tramato prima di ucciderlo. Su tale aspetto vi sono opinioni pressoché unanimi da parte delle più importanti voci della scienza giuridica degli ultimi scorci del medioevo. In tal senso si esprime, ad esempio, Baldo degli Ubaldi (1327-1400)⁶⁶ il quale, interrogandosi se fosse giusto o meno comminare la stessa pena dell’omicidio commesso mediante veleno, definito altrove come «*crimen occultum*»⁶⁷, anche a chi ha semplicemente preparato o fornito la sostanza venefica (*qui materiam veneni*

⁶³ Cfr. Collard, *Le crime de poison au Moyen Âge*, cit. (edizione digitale).

⁶⁴ Cfr. G. Salvioli, *Storia del diritto italiano*, Torino, Utet, 1921, p. 731.

⁶⁵ Sull’elemento psicologico del dolo nell’omicidio in età moderna e la necessità di verificare tale elemento, con tutte le difficoltà a ciò connesse, mediante *coniecturae*, si veda M. Lucchesi, *L’animus occidendi e l’animus deliberatus nei consilia di area lombarda (Secoli XIV-XVI)*, in G. Chiodi et al., *Studi di storia del diritto*, I, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 263-334.

⁶⁶ Sull’illustre giurista perugino si veda almeno, F. Bambi, *Baldo degli Ubaldi* (voce), in G. Motta et al., *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*. Ottava Appendice. *Diritto*, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, 2012, pp. 55-58.

⁶⁷ Baldo degli Ubaldi, *In sextum codicis librum Commentaria, Alexandri Imolen. Andreae Barb. Celsi, Philippique Decij adnotationibus illustrata...*, Venetiis, L.A., 1577, Ad Lex IX, f. 124, l. a.

praeparavit et misit) afferma: «occidens veneno dicitur proditor»⁶⁸. Su questa falsa riga, più tardi si esprime anche il giureconsulto milanese Egidio Bossi (1488-1546)⁶⁹ il quale afferma a chiare lettere: «dans venenum non solùm habet animum occidendi deliberatissimum, verùm etiam proditor est»⁷⁰. Qui si fa riferimento non solo alla natura proditoria del veneficio, come già in Baldo, ma si fa riferimento alla risolutezza nel voler uccidere che si manifesta dall'*animus deliberatus* ovvero dalla premeditazione, riscontrabile qualora sussiste un intervallo di tempo tra la determinazione a commettere il reato e l'atto stesso⁷¹, in tal caso, addirittura enfatizzata dall'uso del grado superlativo (*deliberatissimum*).

La suddetta interpretazione del veneficio non può che perpetuarsi e accentuarsi nelle opere dei cosiddetti *pratici* o criminalisti che a partire dall'opera pionieristica di Alberto da Gandino (1240/50-1310ca.)⁷² – detto non a caso, *pater practicae*⁷³ – e soprattutto, tra la fine del Quattrocento e per tutto il Cinquecento, epoca aurea dell'emersione dello *ius criminale* (in concomitanza con l'affermarsi della giustizia penale di apparato), cercheranno di rendere la materia penale una scienza autonoma, tecnicamente avanzata e rigorosa⁷⁴. Lo stesso Alberto da Gandino, pur non dedicando una rubrica specifica al veneficio, non manca di occuparsi di tale delitto quando affronta i vari aspetti problematici dell'omicidio. A tal proposito afferma che va disposta la stessa pena prevista per quest'ultimo, cioè la pena di morte (*poena capitis*), non solo a chi «qualitercuque occidat: sive gladio, sive veneno, sive manibus strangulando»⁷⁵ ma anche a colui che si è adoperato per compiere le attività

⁶⁸ Baldo degli Ubaldi, *Consiliorum, sive responsorum, volumen quartum*, Venetiis, Francesco de' Franceschi, Gaspare Bindoni, eredi di Nicolo Bevilacqua, Damiano Zenaro, 1575, cons. CCXI, n. 2, f. 48.

⁶⁹ Su tale giurista e la sua opera si rinvia a M. Gigliola di Renzo Villata, *Egidio Bossi, un grande criminalista milanese quasi dimenticato*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 365-616.

⁷⁰ E. Bossi, *Tractatus varii, qui omnem ferè criminalem materiam excellenti...*, Lugduni, apud haeredes Iacobi Iunctae, 1566, *Tit. de Homicidio*, f. 262, n. 14.

⁷¹ Cfr. p. 315.

⁷² Sulla figura e l'opera di Alberto da Gandino, oltre al pregevole studio di H. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, I, *Die Praxis*, Berlin, Guttentag, 1907; II, *Die Theorie*, Berlin-Leipzig, Walter de Gruyter & co., 1926, si veda altresì D. Quaglioni, *Gandino, Alberto* (voce), in I. Birocchi *et al.*, *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani, 1999, 52, pp. 147-152 e Id., *Alberto Gandino e le origini della trattatistica penale*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXIX, 1999, pp. 49-63.

⁷³ Cfr. D. Maffei, *Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento. Iacopo di Belviso in Provenza?*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1979, p. 1.

⁷⁴ A tal riguardo cfr. M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in Id., *Storia del diritto penale*, cit., t. I, p. 13. Inoltre per un quadro di sintesi sulle *practicae criminalis* si veda M. Pifferi, *La criminalistica* (voce), in G. Motta *et al.*, *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*. Ottava Appendice. *Diritto*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Treccani, 2012, pp. 141-148.

⁷⁵ A. da Gandino, *Libellus super maleficiis: noviter cum pluribus exemplaribus manuscriptis reformatus ... cum summarijs & apostillis*, Venetiis, apud Cominum de Tridino, 1555, *De homicidio*, & qui dicitur homicidae rub., f. 112, n. 2.

meramente propedeutiche all'uccisione, quali il confezionamento del veleno o la sua dazione (*qui venenum malum scienter facit causa occidendi aliquem, vel dedit ad occidendum*)⁷⁶, qualora l'omicidio rimanga solo tentato, come si precisa ulteriormente nelle *annotationes* a tale *consilium*: «si homicidū non sequat»⁷⁷. La ragione del maggiore rigore sanzionatorio riservato a tale delitto è del resto chiarita dal grande giurista bolognese Ippolito Marsili (1450-1529)⁷⁸ che fa leva sulla natura *proditoria* e *occulta* del veneficio che nega alla vittima, a differenza di chi viene attaccato con la spada, la possibilità di difendersi⁷⁹. Ancora nell'ottica di considerare veneficio il mero tentativo o addirittura il semplice possesso del veleno, si pone anche il criminalista Angelo Gambiglioni detto l'Aretino (-1464ca.)⁸⁰, il quale si interroga proprio sull'equiparazione tra il possesso del veleno e il suo effettivo utilizzo: «si quis emerit venenu ut daret alteri, licet no dederit, punitur ac si dedisset»⁸¹ salvo tuttavia precisare che ciò sia un «casus singularis»⁸². Se i caratteri del veneficio tra la fine del medioevo e la prima età moderna (cioè il suo essere definitivamente un tipo di omicidio aggravato, proditorio e perciò pesantemente sanzionato), prima sono solo frammentariamente desumibili da quanto affermato a macchia di leopardo da giureconsulti e criminalisti, una maggiore sistematizzazione di questo delitto è rintracciabile nel *Tractatus criminalis* di Tiberio Deciani (1509-1582)⁸³, definito, non a caso, «il primo grande criminalista moderno»⁸⁴ per l'elaborazione di una «parte generale» di diritto penale⁸⁵. Deciani dedica ampio spazio al veneficio, non limitandosi agli ovvi richiami alla *lex Cornelia*

⁷⁶ Ivi, f. 112, n. 4-a.

⁷⁷ Ivi, *annotatio a*.

⁷⁸ Sul noto giurista bolognese si veda, per tutti, L. Pallotti, *Marsili, Ippolito* (voce), in I. Birocchi, *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani, 2008, 70, pp. 764-767 e, più specificatamente, sull'attività consiliare dello stesso A. Bassani, *Ippolito Marsili, el bianco e la negra: profili contenutistici e metodologici in qualche consilium di un celebrato criminalista bolognese*, in B. Pieri, U. Bruschi (a cura di), *Luoghi del giure: prassi e dottrina giuridica tra politica, letteratura e religione*, Bologna, Gedit, 2009, pp. 9-30.

⁷⁹ Ippolito Marsili, *Commentaria super titulis ff. ad l. cor. de sica. et ad l. pompe de parici. et ad l. corne. de falsis ...*, Venetijs-Lugduni, Iacobum Giuncti, 1538, *rubr. ad l. cornel.*, n. 3.

⁸⁰ Sulla figura e l'opera di tale criminalista si rinvia a G. Zordan, *Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de Maleficiis di Angelo Gambiglioni*, Padova, Cedam, 1976.

⁸¹ A. Gambiglioni, *De maleficiis tractatus ... cum ejusdem Angeli vita, per Thomam Diplobatium edita*, Venetiis, apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1578, f. 165 n. 6.

⁸² *Ibidem*.

⁸³ Sul criminalista friulano si veda almeno il volume collettaneo M. Cavina (a cura di), *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Udine, Forum, 2004 e M. Pifferi, *Generalia Delictorum. Il Tractatus Criminalis di Tiberio Deciani e la "parte generale" di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2006.

⁸⁴ Pifferi, *Generalia Delictorum* cit., p. 3.

⁸⁵ Tuttavia non è superfluo ricordare che, malgrado il pionierismo che la caratterizza, l'opera di Deciani vada collocata nel suo contesto, quale «componente non secondaria della *State building* in Italia ed in Europa» (M. Sbriccoli, *Lex delictum facit. Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico*, in Id., *Storia del diritto penale*, cit., t. I, p. 225).

de sicariis e alle opinioni consolidate degli illustri *doctores*, ma ne analizza in maniera compiuta vari aspetti, ivi inclusi quelli sostanziali e processuali, a partire dall'*atrocitas veneficij*. A tal riguardo, Deciani è molto netto, definendo il veneficio «enormissimus delictum»⁸⁶ da cui deriva un'«iniuria» certamente *atrox*, visto che, come già affermato da tanti suoi predecessori «certum est veneno necare gravius esse quocunque alio genere homicidij»⁸⁷ a causa degli elementi che caratterizzano tale delitto: «insidiae et proditio»⁸⁸. Anche in questo caso, dunque, emerge il grande rilievo dato all'essenza segreta e proditoria del veneficio, così come viene confermata la tendenza⁸⁹, a fronte di tale giudizio così severo, di propendere per un trattamento sanzionatorio geometricamente brutale, come del resto è insito nel concetto stesso di *atrocitas*⁹⁰. Se, da un lato, il *Tractatus* conferma il carattere omnicomprensivo del veneficio (dalla mera preparazione della sostanza e della sua detenzione, la vendita o dazione, fino al suo effettivo utilizzo), dall'altro, definisce «venenator»⁹¹ persino colui che utilizza il veleno non per uccidere propinandolo alla vittima ma per potenziare le proprie armi (*telum veneno tinxerit*). Per quanto riguarda gli aspetti più squisitamente sanzionatori e processuali, non sorprende la conclusione di Deciani sull'irrogazione della pena capitale⁹² per tutta la costellazione di azioni che rientrano nel *veneficium*, così come del resto avviene per tutti i *delicta atrocia*⁹³. Inoltre il criminalista friulano, richiamando l'opinione di Baldo, afferma non solo che «iudex in hoc crimine debet esse proclivior et promptior ad torturam, quam in aliis criminibus»⁹⁴ ma anche che lo strumento della tortura⁹⁵ può essere utilizzato quando solitamente vietato, come in certi

⁸⁶ Tiberio Deciani, *Tractatus criminalis d. Tiberii Deciani Vtinensis, comitis, ... Olim in prima ... utramque continens censuram, duobusque tomis distinctus. ... Cum summarijs, & duplici indice ... qui in utroque tomo continentur*, Venetiis, apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1590, t. 2, lib. IX, cap. 22, *De Atrocitate veneficij*, n. 1.

⁸⁷ Deciani, *Tractatus criminalis*, lib. IX, cap. 22, *De Atrocitate veneficij*, n. 1.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ L'opinione di Deciani è, infatti, tutt'altro che isolata, come si evince da quanto afferma anche il criminalista coevo Giulio Claro, secondo cui «puniatur etiam ut homicida, venenum malum scienter faciens, aut dans ad aliquem occidendum» (Giulio Claro, *Receptum sententiarum. Opera Omnia...*, Francofurti, Impensis Godefridi Tampachii, 1622, Lib. V, § *Homicidium*, n. 13).

⁹⁰ Cfr. Lacchè, *Latrocinium*, cit., pp. 207-208.

⁹¹ Deciani, *Tractatus criminalis*, lib. IX, cap. 21, *De veneficio, & Legibus...* n. 10.

⁹² Cfr. Deciani, *Tractatus criminalis*, lib. IX, cap. 25, *De poenis veneficij*, n. 1.

⁹³ A tal proposito Meccarelli sottolinea che, a proposito dell'*arbitrium iudicis in criminalibus*, nel sistema sanzionatorio di antico regime il più importante ambito di applicazione della pena arbitraria come pena capitale è proprio tale categoria di delitti. V. *amplius*, M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 217-218.

⁹⁴ Deciani, lib. IX, cap. 22, *De Atrocitate veneficij*, n. 8.

⁹⁵ Sulle 'regole' della tortura si veda almeno l'ampio e noto lavoro di P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, voll. 1 e 2, Milano, Giuffrè, 1953-1954. Inoltre, spunti interessanti sul rapporto tra tortura e confessione sono rinvenibili in P. Marchetti, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano, Giuffrè, 1994 e L. Garlati, *Silenzio colpevole, silenzio innocente. L'interrogatorio dell'imputato da mezzo di prova a strumento di difesa nell'esperien-*

giorni festivi: «ideo potest torquere etiam in die Paschatis»⁹⁶. Su questa falsa riga si colloca l'opinione di un altro celeberrimo criminalista quale Prospero Farinaccio (1554-1618)⁹⁷ che, dopo aver definito il veneficio «crimen [...] occultum et difficilis probationis»⁹⁸, concorda con quanto già affermato da Deciani e le altre *auctoritates* richiamate, sulla necessità di un facile utilizzo della tortura così come di discutibili strumenti come le *praesumptiones*⁹⁹ e altri tipi di *probationes artificiales*¹⁰⁰, facendo espresso riferimento alla sufficienza degli «indicia verisimilis»¹⁰¹.

4. L'arma del diritto contro il veneficio: continuità e rotture

Da questo rapido *excursus* sul *crimen veneficium* è possibile trarre alcune brevi, quanto provvisorie, conclusioni sulla paura di tale delitto, su come lo stesso abbia cambiato volto nel corso dei secoli e, soprattutto, di come la scienza giuridica abbia cercato di arginarla con le proprie armi. Nell'era della recezione 'barbarica' dei principi fissati dalla *lex Cornelia de sicariis*, spingendo verso una sempre maggiore equiparazione tra veneficio e pratiche magiche, la paura del veleno (alimentata dalle superstizioni sempre più dilaganti) si è fortemente ricollegata a quella nei confronti dell'universo oscuro popolato da streghe e altre *donne malefiche*, con un'evidente virata verso una forte connotazione di genere di tale delitto. Nella fase del diritto intermedio, infatti, la paura del *veneficium*, perde un po' la sua originaria forma di timore di essere assassinati mediante veleno e, dunque, anche di forma aggravata di omicidio, per colorarsi di aspetti legati al mondo esoterico e a tutti i reconditi timori collegati ad esso. Successivamente, con i *doctores* del medioevo maturo e soprattutto con i grandi criminalisti di età moderna, c'è

za giuridica italiana, in M.N. Miletti, *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 265-359.

⁹⁶ Deciani, *Tractatus criminalis*, cit., cap. 22, *De Atrocitate veneficij*, n. 8.

⁹⁷ Sulla figura e l'opera del criminalista romano si veda almeno, A. Mazzacane, Farinacci, Prospero (voce), in I. Birocchi, *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani, 1995, 45, pp. 1-5 e N. Del Re, *Prospero Farinacci. Giureconsulto romano (1544-1618)*, Roma, Fondazione Marco Besso, 1999.

⁹⁸ Prospero Farinaccio, *Praxis et Theoricae Criminalis amplissimae pars quidem quarta: ast operum criminalium pars quinta*, Duaci, Ex Officina Marci Wyon, Typographi Iurati, sub signo Phoenicis, 1618, tit. XIV, quaestio 122, n. 53.

⁹⁹ In generale sulla prova per *praesumptiones* si rinvia a I. Rosoni, *Quae singula non prosunt collecta iuvant: la teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 97-191. In particolare, sulla critica al complesso sistema delle *praesumptiones* mossa dai giuristi *culti* tra Cinque e Seicento, cfr. G. Alessi Palazzolo, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli, Jovene, 1979, pp. 141-151.

¹⁰⁰ Sulla *preasumptio* in rapporto alle altre ipotesi di *probationes artificiales* (come *factio* e *indicium*) si veda altresì, Marchetti, *Testis contra se*, cit., pp. 88-107.

¹⁰¹ Farinaccio, *Praxis et Theoricae Criminalis*, cit., tit. XIV, quaestio 122, n. 58.

un parziale ritorno al passato, con il recupero della massima della maggiore lesività dell'omicidio perpetrato con sostanze venefiche piuttosto che con la spada e una ricollocazione di tale delitto nell'alveo dei *crimina atrocita* e, in particolare, dei casi più gravi di omicidio. Qui, venuto ormai meno il forte nesso tra *veneficium* e *maleficium*, si assiste all'inasprimento massimo della repressione nei confronti del veneficio, sia dal punto di vista sia processuale, sia sanzionatorio. Ciò avviene grazie all'opera di risemantizzazione del veneficio svolta dai giuristi; perse ormai le sembianze 'stregonesche', esso viene collocato nel più ampio ambito della *proditio*. Il tradimento, dunque, più che l'uso della magia desta paura e preoccupazione nell'uomo tardo-medievale; del resto, ciò non stupisce, poiché ci troviamo proprio nel pieno di quella fase in cui più si avverte l'*ossessione per il tradimento*. Proprio quest'ultimo, in ogni sua foggia, diviene, come lucidamente colto da Mario Sbriccoli, «*crimen execrandum*»¹⁰², qualcosa da lottare ed estirpare con le armi fornite dal diritto ad un potere politico sempre più in espansione. Come abbiamo visto, il disinvolto ricorso alla tortura nonché a tutta una serie di eccezioni¹⁰³ e di meccanismi probatori di tipo indiziario¹⁰⁴, nell'ambito di un processo condotto *contra regulas iuris communis* – solitamente utilizzato in ambito canonistico e specialmente nei processi contro gli eretici nonché nella repressione dei reati del variegato universo del *crimen laesae maiestatis*¹⁰⁵ – sono sintomatici di quanto gravemente fosse inteso il delitto di veneficio in tale epoca. Ma non bisogna tuttavia illudersi che con il progresso scientifico e l'avvento delle dottrine illuministiche tale paura possa considerarsi ormai un vecchio ricordo, utile solo a tingere di morboso terrore certi romanzetti d'appendice. Come già la grande epidemia di Morte Nera del 1348 e poi la "peste manzoniana" che affligge Milano nel 1630 aveva generato la paura incontrollata degli untori (da quelli in carne e ossa processati alle entità soprannaturali come spiriti, vecchie megere, vagabondi e persino il diavolo stesso), ancora per tutto l'Ottocento sussistono episodi di panico sociale e di paranoia legati alla paura infondata ma dilagante di essere avvelenati. Basti pensare che sono ancora molti a temere che il «colera-veleno del 1835-37»¹⁰⁶ fosse stato diffuso ad arte dai medici o dai governanti, ad esempio, nascondendolo nel pane o nell'acqua. Al di là degli episodi di panico collettivo, anche tra Otto e Novecento, persiste il dibattito sul delitto

¹⁰² M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974, p. 152.

¹⁰³ Sulla convergenza tra prova indiziaria *ad condemnandum* e pena straordinaria, con particolare riferimento ai *delicta occulta* e *difficilis probationis*, cfr. Meccarelli, *Arbitrium*, cit. pp. 249-250.

¹⁰⁴ Su tale tematica si rinvia a I. Rosoni, *Quae singula non prosunt collecta iuvant: la teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano, Giuffrè, 1995.

¹⁰⁵ Cfr. Sbriccoli, *Lex delictum facit*, cit. p. 253.

¹⁰⁶ Cfr. P. Preto, *Epidemia, paura e politica nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1987, pp. 121-166.

di veneficio e sui suoi aspetti più tecnici (primo fra tutti la questione del delitto tentato) e certamente subisce nuove torsioni e mutamenti. Malgrado le inevitabili trasformazioni, comunque, qualcosa delle 'vecchie' paure del passato rimane, se si pensa che un penalista del calibro di Francesco Carrara (1805-1888), dando una connotazione fortemente di genere a tale delitto, riprende ancora la nota massima di Quintiliano: «latrocinium facilius in viro, veneficium in foeminis praesumitur»¹⁰⁷.

¹⁰⁷ F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, Lucca, Tipografia Giusti, 1868, vol. I, § 1181, n. 1.

Floriana Colao

Paura e legittima difesa. Questioni di «moderame» tra Otto e Novecento

1. Introduzione. Un mosaico di problemi per tutte le stagioni

Tra le «false idee di utilità» Beccaria annoverava «le leggi che proibiscono di portare armi» e quelle «non prevenitrici ma paurose dei delitti»¹. Con la forza dei classici questa pagina scolpisce il circuito tra autodifesa, paura, politica del diritto penale come tratto essenziale della modernità; pone il tema della polarità tra la dimensione pubblica dello *ius puniendi* dello Stato – vocato a rassicurare le hobbesiane paure reciproche – e jheringhiana lotta privata dei cittadini per difendere la vita e i beni, strettamente intrecciati. Tra Otto e Novecento lo scontro in campo aperto, il duello, lasciava il posto all'intrusione clandestina nella sfera privata; la legittima difesa aveva un senso nel bisogno di un 'sentirsi sicuri', soggettivo e collettivo²; pertanto l'istituto era costruito dai legislatori con criteri meno rigorosi e proporzionati rispetto al punire pubblico. In ogni sistema giuridico l'eccesso di autotutela trovava però limiti nel *Crime of Self Defence*³; Pellegrino Rossi coglieva la percezione dell'Europa liberale, il «diritto di difesa, legittimo nel suo principio», ha un *quid* di «quasi brutale nella sua attuazione»⁴.

¹ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Torino, Einaudi, 1965, p. 95.

² Cfr. almeno P. Robert, *Il cittadino, il crimine, lo Stato* (1999), Macerata, eum, 2013, p. 214; C.R. Carnestein, *Law of fear: beyond the precautionary principle*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005; R. Cornelli, *Paura e ordine nella modernità*, Milano, Giuffrè, 2008; D. Zolo, *Sulla paura. Fragilità, aggressività, potere*, Milano, Feltrinelli, 2011.

³ G.P. Fletcher, *A Crime of Self Defence. Bernhard Goetz and the Law on Trial* (1988); tr. it. *Eccesso di difesa*, presentazione di E. Grande, G. Neppi Modona, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 23, 29, 43.

⁴ P. Rossi, *Trattato di diritto penale*, Milano, Borroni e Scotti, 1852, p. 116.

Nel rincorrersi di certi ‘archetipi’, *iustus timor, fur nocturnus, adgreditus non habet staderam in manu*⁵, la legittima difesa è parsa «figura che non ha storia»⁶: dall’antropologia medievale dell’uomo preda delle paure, Carmignani approdava alla considerazione del «*metus qui cadat in constantem virum*». La «coazione per timor d’un male»⁷, scusante dell’eccesso, ispira recenti proposte dottrinali e legislative⁸, mentre si ripropongono certe rappresentazioni, positiviste e non solo, di aggrediti «onesti»⁹, che difendono sé e la società dal «*forbannitus, ex lege privato della tutela del diritto*». Questi argomenti erano respinti dalla dottrina perfino nel 1942¹⁰, sulla scorta del ‘sempreverde’ Carrara, da un lato ‘campione’ del diritto *naturale* della «difesa privata», dall’altro critico delle retoriche sull’«ucciso che si è meritato la morte», sulla «supposta perdita del diritto alla vita dell’aggressore»¹¹.

Dall’Unità ai giorni nostri la legittima difesa è stata dunque considerata un *diritto*, altro dallo stato di necessità e dall’uso legittimo delle armi; ha avuto una particolare forza comunicativa verso i cittadini, col chiamare in causa le rappresentazioni del crimine e delle vittime, i beni tutelati, l’uso delle armi, il ‘senso di giustizia’ della società, tra giusta comprensione per l’aggredito e percezione dell’ingiustizia di una reazione sporzionatamente violenta, ‘quasi una pena’. La penalistica ha colto questa ‘dimensione costituzionale’ dell’istituto, con una riflessione segnata dall’‘ideologia’ degli autori: tra ‘due estremi’ Giulio Paoli – nel 1925 firmatario del Manifesto Croce – al tempo del codice Rocco *in fieri* argomentava che la grande fondazione *ne cives ad arma veniant* implicava l’autotutela violenta come *extrema ratio*¹²; nel 1910 l’illiberale e ‘criminofobo’ Manzini tematizzava uno ‘sconfinato’ strumento di giustizia pubblica, e chiedeva «al governo» di istituire corpi di cittadini «contro la delinquenza e la malavita»¹³. Dal 1919 i privati in armi in Europa erano prota-

⁵ Indicazioni in C. Pecorella, *Cause di giustificazione, circostanze attenuanti e aggravanti dalla glossa alla cosiddetta riforma del diritto penale* (1957), ora in Id., *Studi e ricerche di storia del diritto*, Torino, Giappichelli, 1955, p. 56; L. Lacchè, *Loca occulta. Dimensioni notturne e legittima difesa: per un paradigma del diritto di punire*, in M. Sbriccoli (a cura di), *La Notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, Firenze, Ponte alle Grazie, 1991, p. 127.

⁶ T. Padovani, *Difesa legittima*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Torino, Utet, 1989, p. 498.

⁷ G. Carmignani, *Juris criminalis Elementa*. Editio tertia, I, Pisis, Nistri, 1822, p. 52; Id., *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, Pisa, Nistri, 1831, II, p. 127.

⁸ A. Gargani, *L’autotutela privata tra istanze securitarie e i valori costituzionali*, in G.M. Grassi (a cura di), *Sicurezza e autotutela*, Pisa, Pisa University Press, 2017, pp. 24 ss.

⁹ G. Fioretti, *Sulla legittima difesa. Studio di criminologia*, Torino, Bocca, 1886.

¹⁰ A.D. Tolomei, *Offesa ingiusta e legittima difesa*, «La Scuola positiva», 1942, 22, p. 358.

¹¹ F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale. Del delitto, della pena*, Bologna, il Mulino, 1993, p. 202.

¹² G. Paoli, *Sulla legittima difesa. La fuga*, «Rivista penale», 1927, 52, p. 297. Indicazioni sull’avvocato e penalista in V. Tolasi, *Paoli, Giulio*, in I. Birocchi *et al.* (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, il Mulino, p. 1503.

¹³ V. Manzini, *La politica criminale e il problema della lotta contro la delinquenza e la malavita*, «Rivista penale», 1911, 74, p. 9. Sulla *Prolusione* «anticipazione e promessa di fascismo» cfr. M. Sbric-

gonisti della «politica della Grande guerra in tempo di pace»¹⁴, in una pratica di violenza dagli esiti ben diversi dal beccariano ed americano *Right to Bear Arms*, «*a well regulated Militia [...] necessary to the security of a free State*»¹⁵.

Quanto alla paura nel sistema penale nazionale, essa si rivelava come una sorta di ‘convitato di pietra’, dal momento che la codificazione poggiava sul soggetto ‘forte’ e razionale, ma «la giuria popolare concedeva la scusa» nel caso del «terrore che travolge la serenità del giudizio [...] rasenta ma non è l’infermità di mente». In questi termini De Marsico – relatore del disegno di legge-delega per la riforma dei codici¹⁶ – era testimone della difficoltà di disciplinare la ‘zona grigia’ della *perturbatio animi*, tra il «fondato timore per la sicurezza personale», (codice Zanardelli), ed il «pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa», (codice Rocco). L’insistenza della dottrina sul non dover giudicare «ex post», a mente fredda, implicava un tener conto dell’emotività dell’agredito; la diffidenza per una nozione non ‘giuridica’, ‘psicologica’, era tra i motivi che consigliavano il legislatore dell’Italia liberale e quello dell’Italia fascista di evitare l’identificazione della legittima difesa con la ‘parente scomoda’, la vendetta, pur protagonista *evergreen* del penale¹⁷.

2. Francesco Carrara, professore e avvocato, e il codice della «dottrina moderna»

Nell’anno accademico 1859-1860 Carrara indicava il cuore vitale del *Diritto della difesa pubblica e privata*, «diritto», non «scusa». Rispetto ai tempi della vendetta, l’autotutela appariva ‘giuridica’ solo se il «presidio pubblico» fosse stato «tardo», e la «giusta necessità» di «conservazione della vita innocente» avesse reso necessaria la «soppressione della vita dell’aggressore». La

coli, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 638. Il testo è ricordato da G. Fiandaca, *Illegittima difesa*, «Il Foglio», 1 Giugno 2017.

¹⁴ G.L. Mosse, *Le guerre mondiali: dalla tragedia al mito dei caduti*, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 172.

¹⁵ Fletcher, *Eccesso* cit., p. 247; più recentemente E. De Cristofaro, *Una libertà controversa. Il diritto di portare armi negli Stati Uniti*, disponibile in «il rasoio di Occam», <<http://ilrasoiiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/04/12/una-liberta-controverosa-il-diritto-di-possedere-e-portare-armi-negli-stati-uniti/>>; E. Grande, *Stati Uniti: le armi da fuoco, le stragi e un diritto da far West*, in «Questione Giustizia», <http://questionegiustizia.it/articolo/stati-uniti-le-armi-da-fuoco-le-stragi-e-un-diritto-da-far-west_12-09-2018.php>.

¹⁶ AAPP., tornata 28 Maggio 1925, pp. 3859 ss. Sul protagonista del diritto e della politica nel Novecento Mazzacane, *De Marsico, Alfredo, Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit., pp. 695-697.

¹⁷ «La storia del ‘penale’ può essere pensata come la storia di una lunga fuoruscita dalla vendetta [...] la fuoruscita dalla vendetta non è, da secoli, impresa da poco». M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in Id., *Storia* cit., pp. 3, 44.

Prolusione guardava ad un soggetto libero, indisposto, a ragione, a «lasciarsi uccidere», «verità apodittica che ognuno sente nel cuore»; l'esclusione della responsabilità per la «perturbazione» dell'animo non convinceva Carrara, ostile al rilievo delle «passioni», simulabili in tribunale, che avrebbero 'declassato' il diritto a scusa¹⁸. In quegli stessi anni il *Programma* tematizzava il diritto naturale dell'individuo e la difesa pubblica «sussidiaria»; ammetteva il «timore» di un «male non ancora patito» come «fondamento *di fatto* della scriminazione», e collocava quello «giuridico» nel «diritto di difesa della vita propria e altrui». Carrara affermava poi la «regola assoluta» che «il male minacciato» si dovesse misurare secondo le «ragionevoli opinioni» dell'agredito, non secondo ciò che con «maturo esame si è conosciuto dal giudice»; definiva «erronea» la «vecchia formula» del timore «astratto», diverso nell'«intrepido e nel pusillanime». Ripeteva che eliminare l'imputabilità «per impeto di paura» – come nel codice prussiano – mutava la «legittimità in scusa». Quanto alla difesa dei beni, il *Programma* insegnava che «la legge dell'ordine non può preferire il male irreparabile della morte di un uomo al male riparabile dell'offesa alla proprietà». I requisiti della «ingiustizia, gravità, inevitabilità» della minaccia parevano sussistere anche nel caso dei «viaggiatori sequestrati», che, «a sangue freddo», riuscivano a massacrare i «briganti» addormentati, in un esercizio legittimo del «diritto anzi dovere della propria conservazione»¹⁹.

La portata ampia dell'istituto era ribadita da Carrara nella difesa in appello alle Assise di Lucca di Antonio Macchi, condannato dal tribunale di Livorno per omicidio in eccesso di difesa a tre anni di carcere, il massimo previsto dal codice penale toscano. Carrara stigmatizzava dunque il «gravissimo errore», ricordando che l'assistito, «pazientissimo e onestissimo cittadino», «di meschina corporatura», «agredito in bottega», aveva esplosa un «revolver», provocando la morte del «giovane di robusta persona, di indole fiera e temuta e carico di pregiudizii», già condannato per «resistenza alla pubblica forza». Prendeva le distanze dalla teorica della «parità delle armi», adatta ai «duelli», descritti dai «vecchi pratici»; quasi a citare l'antica *excuse se defendendo*, argomentava che il Macchi era stato costretto con le spalle al muro da un potenziale omicida, che poteva strappargli la pistola o nascondere «uno stilo». Carrara non chiamava in causa la paura dell'assistito, che – stando ai testimoni – aveva lucidamente intimato all'intruso «ferma o ti brucio»; piuttosto indicava l'«obbiettivo della reazione», non «la morte di un nemico», ma

¹⁸ F. Carrara, *Diritto della difesa pubblica e privata (Prolusione al corso accademico dell'anno 1859-1860)*, in Id., *Opuscoli di diritto criminale*, I, Prato, Giachetti, 1878, pp. 105 ss.

¹⁹ Carrara, *Programma* cit., pp. 194-208. Sugli stati emotivi in Carrara e nella codificazione cfr. E. Musumeci, *Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Milano, FrancoAngeli, 2015, pp. 31 ss.

sottrarsi ad un «imminente pericolo». Citando il diritto romano, Bartolo, Baldo, Struvio, concludeva con successo che la condanna – revocata il 1 settembre 1877 – suonava come «cancellare il titolo della legittima difesa dai codici penali»²⁰. Nel *Programma* ricordava di aver sostenuto con successo in tribunale che la legittima difesa non poteva essere riconosciuta al solo «giudicabile che avesse ucciso l'assassino dopo che egli era stato morto da lui»²¹.

L'impostazione carrariana segnava sia la prima grande opera di Enrico Ferri, che il *Progetto* del 1921; nella *Teorica* la «forza moderata», da estendere a tutti i diritti, era connotata dal «fine» di difendersi e dall'impossibilità di reagire in altro modo non violento all'«attacco ingiusto»²². L'avvocato Francesco Girardi dedicava alla *Difesa legittima* una monografia dall'impianto storico, che dal diritto romano giungeva a quello «odierno». Nel 1884 ripercorreva la dottrina francese, che, nel silenzio del *code pénal* sull'eccesso non punibile, teneva conto del «terrore» di chi aveva «oltrepassato i limiti della difesa». Guardava al codice tedesco, per proporre a quello italiano *in fieri* lo «stato di paura», che avrebbe configurato un'«irregolarità della difesa che non merita di essere incriminata», anche in nome del principio carraiano della «servitù alla legge, non all'uomo, che a nostro danno conculca la legge»²³. Nel codice Zanardelli la rilevanza della paura – talora prevista nei lunghi lavori preparatori – era esclusa, in considerazione del turbamento scontato in ogni persona aggredita, e per fissare limiti oggettivi per il giudice. L'art. 49 comma 2 era inserito nel titolo *Dell'imputabilità e delle cause che la escludono o la diminuiscono*, tra l'uso legittimo delle armi e lo stato di necessità, «non è punibile chi ha commesso il fatto [...] costretto dalla necessità di respingere da sé o da altri una violenza attuale e ingiusta»; l'art 50 disciplinava l'«eccesso». La casistica dei codici preunitari rientrava nel richiamo dell'art. 376 ai capi «dell'omicidio» e della «lesione personale», ove si leggeva in filigrana la tradizione romanistica della legittima uccisione del ladro notturno da parte di chi era stato «costretto dalla necessità di difendere i proprii beni [...] di respingere gli autori di scalata, rottura e incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione o le loro appartenenze, qualora ciò avvenga di notte o l'edificio o le loro appartenenze siano in luogo isolato, e vi sia fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi». L'ampio *Commentario* di Crivellari tematizzava la continuità tra il codice, il «Diritto antico», la «dottrina moderna»; definiva «regola assoluta» che il male minacciato avesse i carrariani caratteri dell'«ingiustizia, gravità, inevitabilità», e che fosse stato possibile per l'aggre-

²⁰ F. Carrara, *Una questione di moderame*, in Id., *Opuscoli cit.*, VII, pp. 373-384.

²¹ Carrara, *Programma cit.*, p. 202.

²² E. Ferri, *Teorica dell'imputabilità e negazione del libero arbitrio*, Firenze, Barbera, 1878, pp. 562 ss.

²³ F. Girardi, *Della difesa legittima*, Napoli, Morano, 1884, p. 67.

dito – pena l'eccesso – scansare la minaccia con «la preghiera, acclamazione, fuga». Questa la condizione «perchè al timore si accordi il potente effetto di rendere legittimo un atto violatore dei diritti altrui e materialmente contrario alla legge», laddove il «moderame» non doveva essere valutato *ex post*, ma in base alle «ragionevoli opinioni del minacciato»²⁴. Alla dottrina il nodo della difesa violenta dei beni pareva «argomento grave, periglioso, sottile»; nella tutela dei *beati possidentes* la giurisprudenza era apprezzata come «evolutiva per bisogni impellenti di giustizia», per un più «largo concetto» rispetto alla «lettera della legge»²⁵.

3. Legittima difesa come «giustizia sociale»

Nel 1884 Angelo Mosso fissava la fisiologia della paura, rilevabile negli effetti sul sistema respiratorio e cardiovascolare tramite un apparecchio; l'opera, dalle grande fortuna editoriale, trovava applicazioni anche in campo giudiziario²⁶. Con lo spostare l'attenzione dal reato all'uomo e donna delinquenti 'in carne e ossa', il positivismo criminologico diffondeva nella società paure individuali e collettive in virtù di popolari generi letterari. In particolare Guglielmo Ferrero ricostruiva il ruolo sociale de *The Fear of Death*; tematizzava organismi forti e sani, indifferenti alla paura della morte, di contro a deboli timorosi, in un'osservazione 'antropologica' in sintonia col sentire della società di fine secolo ed oltre²⁷. Quanto alla legittima difesa, un ampio «studio di criminologia» di Giulio Fioretti si apriva con la critica dei «troppi ostacoli che si creano al privato nella difesa personale» da parte di certo «sentimentalismo dottrinario». Il positivista riconosceva alla «mente vastissima del Carrara» l'aver sollevato l'istituto «dal grado di mera scusante a quello di diritto», e l'aver messo a fuoco la «coazione [...] costringimento che il grave male imminente esercita sull'uomo», non lontano, in questo, dalla «scuola criminale positiva». Ai 'classici' Fioretti opponeva però un'autotutela contro «il ladro, non già contro la sola figura astratta del furto»; da qui la critica delle «leggi generalissime», «in balia dei giudici e all'industria dei difensori», con l'istituto ridotto ad una «specie di conteggio [...] ad ogni piccola quantità di

²⁴ G. Crivellari, *Il codice penale per il Regno d'Italia...*, III, Torino, Unione tipografica editrice, 1892, p. 508. Sulla proporzione, requisito tacito A. Szegö, *Ai confini della legittima difesa. Un'analisi comparata*, Padova, Cedam, 2003, p. 292.

²⁵ U. Conti, *Sull'eccesso di difesa*, «La legge», 1905, 45, p. 51; analogamente G. Battaglini, *Sulla legittima difesa*, «Rivista italiana di diritto penale», 20, 1933, pp. 338 ss.

²⁶ A. Mosso, *La paura*, Milano, Treves, 1884, su cui P. Marchetti, *La confessione dell'imputato tra ricerca della verità ed ermeneutica del soggetto*, in L. Luparia, L. Marafioti (a cura di), *Confessione. Liturgie della verità e macchine sanzionatorie*, Torino, Giappichelli, p. 20.

²⁷ G. Ferrero, *The Fear of Death*, «Popular Science Montly», 1897, pp. 236, su cui Cornelli, *Paura* cit., p. 233.

eccesso corrisponde un pò di legittima difesa». La monografia considerava le diverse paure, per cui il «delinquente» aveva «timore della resistenza dell'agredito»; l'«onesto», più del «timore per la sicurezza personale», paventava l'«onta che può derivare da un pubblico giudizio». Questo «timore» doveva essere scongiurato, dal momento che respingere il «malfattore» era un atto di «giustizia sociale». Da qui l'auspicio – accolto in parte dal codice Zanardelli – a togliere l'istituto dalle «scusanti dei reati contro le persone» e «stamparla a grandi caratteri nei primi articoli», liberando l'«onesto da ogni coazione psicologica per essersi virilmente difeso»²⁸.

Questo ideario non era appannaggio della sola Scuola positiva: Stoppato commentava favorevolmente una sentenza della Cassazione, che aveva applicato l'art. 376 nel caso di un «dottore», che aveva nascosta in casa una doppietta, azionata inavvertitamente da un ladro pluricondannato, entrato nell'abitazione con una chiave falsa e rimasto ucciso. Per il giurista rilevava il «fondato timore» per la «sicurezza personale» del 'padrone in casa propria' – pur assente – libero di apprestare mezzi anche mortali di difesa. Stoppato riconosceva che «galantuomini» e «ladri» avevano entrambi diritto alla vita; al tempo stesso argomentava che, tramite il lavoro, la proprietà diveniva un bene 'incorporato' nella persona. La sentenza appariva all'«unisono con la vita palpitante della società»; i ladri erano avvertiti del fatto che, anche con gli *offendicula*, i «derubati erano autorizzati a giustiziarli»²⁹.

Nel 1894 il libro di Ferretti era ristampato con una *Appendice* di Adolfo Zerboglio, che da un lato riproponeva il 'canone' degli «anormali», da mettere in condizione di «non nuocere»; dall'altro asseriva che a rendere la «difesa impunita» non era la qualità di chi si difendeva, non necessariamente onesto, ma l'«attentato ad un diritto». La valutazione era rimessa al «prudente arbitrio del giudice», che si auspicava orientato non dai «filosofemi teoretici e speculazioni astratte», ma dalle «concezioni umane dei bisogni della convivenza sociale e della vita». Al proposito Zerboglio criticava una sentenza della Cassazione, che aveva indicato come requisito della legittima difesa l'oggettiva «inevitabilità del pericolo»; ne prospettava una «soggettiva», laddove anche solo l'incontro a distanza col «famigerato briccone» poteva ingenerare nel soggetto il timore di una minaccia. Da qui la proposta di integrare la formula dell'eccesso con l'aggiunta del «grave ed imminente pericolo di incorrere in una violenza attuale e ingiusta» e dello «speciale turbamento psicologico dell'agredito»³⁰.

²⁸ Fioretti, *Su la legittima difesa* cit., p. 810.

²⁹ A. Stoppato, *Il diritto del proprietario di apprestare nella sua casa mezzi per uccidere il ladro notturno*, «La Cassazione unica», 1898, 23, col. 386, su cui Lacchè, *Loca occulta* cit., pp. 127 ss.

³⁰ G. Fioretti, A. Zerboglio, *La legittima difesa*, Torino, Bocca, 1894, pp. 102, 132.

Lo spostamento del discorso dal piano oggettivo dei beni in gioco a quello soggettivo degli agenti era al centro di una fortunata difesa di Ferri, che ispirava alla Corte di assise di Modena il verdetto di assoluzione nei confronti di ventiquattro imputati per un «delitto collettivo», una rissa che aveva lasciato sul terreno cinque morti e sette feriti. Nel 1893 il principe del Foro argomentava che il «fondamento psicologico» e «giuridico» della legittima difesa poggiava sulla «persuasione di trovarsi in pericolo di vita e di difendersi». Poneva il caso di Tizio, che, tornando a casa, si fosse imbattuto in un individuo che a lui pareva «sospetto»; pertanto, «preso da timore», assaliva il soggetto. Questi, che si trovava lì «senza intenzioni», a sua volta «sopraffatto da un atto che a lui pareva ingiusto», «reagiva per difendersi». Ferri convinceva le Assise che tutti gli imputati dovevano essere assolti per «legittima difesa reciproca», pur nella consapevolezza di sostenere una «teoria che farebbe inorridire ogni buon criminalista classico». L'«esito felice» della laboriosa istruttoria e del lungo dibattimento era celebrato nella «funzione sociale» del portare la pace nelle famiglie degli «accoltellatori» della borgata romagnola; il verdetto era indicato come «mezzo preventivo contro lo strascico di rancori e ripetizioni di simili fatti»³¹.

4. Una «politica criminale» per le «condizioni italiane»

Nel *Trattato di diritto penale* di Manzini il fondamento della «giustificante e la scusante dell'eccesso» erano riposti nel «diritto positivo e necessità», con il «buon senso» a imporsi su «ogni filosofia». Al tempo stesso il 'pontefice' del metodo tecnico-giuridico concordava con il 'filosofico' Carrara nel cogliere la *ratio* dell'istituto nella «concessione ipotetica e condizionata di una potestà pubblica fatta al privato per ragione di necessità», in un'accentuazione del profilo pubblicistico rispetto a quello individualistico del maestro lucchese. Nel ricorso a «mezzi esuberanti rispetto allo scopo di respingere l'altrui violenza attuale e ingiusta», Manzini tematizzava un bilanciamento dei «mali» in conflitto. Le norme del codice Zanardelli apparivano «in sostanza opportune e giustificate»; concedere «più ampie facoltà di privata reazione» pareva «impolitico», fomite di «disordine sociale», e per sminuire il «prestigio o autorità della polizia e della giurisdizione». Manzini rifletteva inoltre sui dati circa la «causale della difesa della proprietà nei delitti di sangue» dal 1880 al 1889, ed asseriva che «questa feroce avarizia deve essere combattuta e non secondata dallo Stato»³².

³¹ E. Ferri, *Legittima difesa reciproca* (1893), in Id., *Difese penali*, Torino, Bocca, 1925, p. 545.

³² V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, Utet, 1908, II, pp. 233, 208.

Dal piano scientifico del *Trattato* Manzini si spostava a quello della «politica criminale», con una *Prolusione*, che nel 1910 auspicava quel che sarebbe occorso dieci anni dopo. Il motivo dominante era la paura della «delinquenza» e «malavita», che della prima era il «putrido vivaio»; la cronaca dei giornali sembrava specchio di «nuovi tempi», con i 100 mila criminali l'anno, dei quali almeno 150 candidati all'«estremo supplizio», se il codice Zanardelli non l'avesse improvvidamente abolito. «Date le condizioni italiane», il «sistema penale» appariva infatti adatto più alla «psiche della gente colta e onesta che a quella dei malfattori»; ne era esempio proprio la disciplina della legittima difesa, emblema dell'«effeminato sentimentalismo per i peggiori membri della società». Manzini asseriva dunque che gli articoli 49 e 376 avevano la «potenzialità di tutela del galantuomo dal malfattore», ma che erano opportune «norme processuali integratrici», una «speciale procedura istruttoria», «voi sapete di poter reagire violentemente contro l'ingiusto aggressore, ma conoscete a quante vessazioni processuali, a quante spese, e a che gravi pericoli vi esporreste reagendo effettivamente? E questa previsione paralizza fatalmente, e talora letalmente, le oneste energie reattive, a tutto beneficio dei criminali la cui audacia cresce alimentata dalla convinzione di non trovare resistenza». La *Prolusione* si spostava poi al «campo etico», nella tensione a «diffondere la persuasione dell'erroneità del concetto per cui sia quasi vergognoso portare armi a proprio difesa»; oltre il rapporto aggressore/vittima, Manzini definiva «dovere sociale [...] intimidire e disperdere la malavita». Al proposito ironizzava sugli «agenti della pubblica forza muniti di armi perchè le portino e non le adoperino»; chiedeva al «Governo di promuovere e favorire quelle benemerite associazioni private che hanno per iscopo di concorrere con la polizia nella lotta contro la delinquenza»³³.

Nel nesso prevenzione repressione, tema dominante in questi anni, Longhi proponeva di accordare all'autodifesa una «tutela sempre più larga a salvaguardia dei beni come ad ogni altro diritto»³⁴. La rappresentazione di un'Italia afflitta da crimini violenti, pur nella diminuzione di omicidi, ispirava la legge Orlando, detta del coltello, che aggravava le sanzioni per le lesioni personali e sottoponeva il possessore a misura di polizia³⁵. Battaglini – studioso dell'istituto nei due codici – condivideva l'idea manziniana della «sinergia con lo Stato», nella sottolineatura ranellettiana dello Stato unico depositario del «dovere giuridico di lottare contro la criminalità [...] lo stesso non accade nel privato». Il penalista toscano osservava che, «nello stato del suo funzionamento attuale», la legittima difesa non operava come «contromotivo al rea-

³³ Manzini, *La politica criminale* cit. p. 5.

³⁴ S. Longhi, *Repressione e prevenzione nel diritto penale attuale*, Milano, Giuffrè, 1911, p. 116.

³⁵ P. Garfinkel, *Criminal Law in Liberal and Fascist Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, p. 114.

to»; si doveva dunque «togliere la timidezza» verso l'istituto, con un «rapido e speciale procedimento per sottrarre l'autodifensore a qualunque modestia da parte del potere pubblico», in primo luogo il carcere preventivo, lesivo dei diritti dei «galantuomini».

Battaglini affrontava anche il tema dell'«eccesso di difesa», per non «riconoscere il diritto di uccidere il ladro di un grappolo d'uva». Il gaiano *Adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere* era coniugato con la tensione per una difesa privata esercitata nei limiti della legalità, «tema vecchio, ma eternamente nuovo». Il penalista toscano riconosceva che lo Stato autorizzava l'autotutela con limiti più larghi rispetto alla difesa statale; d'altro canto sottolineava che il cittadino, cui «necessitasse la opposizione al reato», non rivestiva le vesti dell'«autorità o del punitore, ma quelle di autodifensore, giuridicamente autorizzato» dallo «Stato subordinato al diritto, lo Stato giuridico». Era questo il «nocciolo dei rapporti antitetici tra difesa pubblica e privata», laddove l'articolo 49 pareva indicare una jellinekiana «autorizzazione giuridica riflessa, non diritto subiettivo». Quanto agli stati psicologici, Battaglini coglieva il nodo tra la «rappresentazione dell'autodifensore» e l'assunto per il quale «il giudizio sulla legittimità dell'atto» non competeva a chi lo respingeva, pur nella «plausibile credenza di difendersi da un torto». Al tempo stesso giustificava la «falsa rappresentazione del pericolo», dal momento che l'«autodifensore, uomo cosciente», obbligato a denunciare al pubblico ministero la «repulsione violenta», non aveva avuto «tempo di instaurare un giudizio in quel momento». Battaglini concludeva che il non facile giudizio sul non aver oltrepassato i «limiti imposti dal diritto obiettivo» non spettava a chi respingeva la minaccia, ma al giudice, «cui incombe una difficile funzione di psicologo, prima che di applicatore del diritto». Citando il Venezian di *Danno e risarcimento fuori dei contratti*, Battaglini affermava che il «comando di non eccedere nella violenza contro l'aggressore» non poteva imporre al minacciato una «fuga vergognosa», ma neppure il «farsi giustizia da sè», «a meno che non si voglia giungere a statuire la massima che la difesa del diritto sia in ogni caso incompatibile con lo stato di criminalità. E non so se alla nostra coscienza moderna e umanitaria contrasterebbe...»³⁶.

5. La «grande paura», lo Stato e la «difesa privata»

Con temi «gravidi di futuro», quattro mesi dopo la Settimana rossa di Ancona, Alfredo Rocco affermava la necessità di «sostituire alla tutela dello Stato la difesa privata», per cui «la folla e il tumulto», i «nazionalisti in piazza»,

³⁶ G. Battaglini, *Il pericolo di offesa nella difesa legittima*, estr. dal *Supplemento* alla «Rivista penale», 20, 1911, pp. 3 ss., 12.

erano funzionali a «sostenere lo Stato». Il docente argomentava che «il privato interviene quando lo Stato è disgregato [...] non è quindi la difesa privata in sé da condannare, ma il ritorno dello Stato italiano a epoche ormai superate della evoluzione giuridica»³⁷. Dal 1915 la successione discorsiva guerra-diritto-difesa, pubblica e privata, aveva un senso anche nella rappresentazione giuridica e percezione sociale della giustizia; era significativa la *Prolusione*, tenuta a Napoli nel febbraio 1917, da Arturo Rocco, che indicava il «diritto non solo organizzazione di pace [...] lotta che il diritto combatte per la conservazione e la difesa della sua stessa esistenza»³⁸.

Nel 1944 Calamandrei avrebbe ripensato all'Italia del primo dopoguerra, ai reazionari e ai liberali in preda alla paura dei «rossi», che avevano guardato alla violenza fascista come ad una sorta di «legittima difesa»³⁹. La penalistica del tempo portava un contributo a questa rappresentazione; al tempo della «grande paura» dell'occupazione delle fabbriche da parte delle guardie rosse in armi, il *Trattato* di Manzini descriveva i «corpi armati», «anarchici e comunisti da un lato e fascisti dall'altro», per cui i primi, «abbandonandosi a delitti di ogni specie [...] determinarono l'attività dei cosiddetti fascisti»⁴⁰. Lucchini, cantore nel 1919 di una «nazione armata» nel segno del «sentimento patriottico» e dell'«educazione fisica», affidava la difesa dello «Stato esautorato» ai «fascisti (delitti a parte)». La «tragedia di Matteotti» avrebbe provocato la «disillusione» dell'anziano penalista, critico della 'costituzionalizzazione' della «milizia», «patente negazione di ogni finalità nazionale»⁴¹.

Dal canto suo nel biennio rosso e nero la giurisprudenza negava l'usurpazione di pubbliche funzioni nel fatto dei fascisti sostituitisi alla «polizia ufficiale»; in tema di legittima difesa ed 'eccesso di fascismo' si escludevano la scusante e l'attenuante per il «perturbamento» alla vista dell'arrivo della spedizione punitiva; si distingueva – coerentemente con le pagine di Lucchini – tra la delinquenza comune delle «bande armate», gli Arditi del popolo, e quella politica delle squadre d'azione fasciste, prive di «scopi delittuosi», «tacitamente autorizzate dal governo» nel «ristabilire l'ordine»⁴². In questa

³⁷ A. Rocco, *Contro la politica dei dubbi, delle incertezze e della rinuncia vile. I nazionalisti in piazza* (1914), in Id., *Scritti e discorsi politici*, Milano, Giuffrè, I, p. 189.

³⁸ Art. Rocco, *La pena e le altre sanzioni giuridiche*, «Rivista penale», 85, 1917, p. 349.

³⁹ P. Calamandrei, *Il fascismo come regime della menzogna*, Roma-Bari, Laterza, 2014. Sulle origini del fascismo nell'Italia in preda alla «paura della pace» cfr. F. Fabbri, *Le origini della guerra civile. L'Italia dalla grande guerra al fascismo, 1918-1921*, Torino, Utet, 2009, pp. 3 ss.

⁴⁰ Manzini, *Trattato* cit., V, Torino, Utet, 1921, p. 672.

⁴¹ Cfr. rispettivamente L. Lucchini, *Il nuovo assetto dei popoli*, «Rivista penale», 89, 1919, pp. 73 ss.; Id., *Volpi soparaffine*, ivi, 1921, 94, p. 80; Id., *Chi semina vento, raccoglie tempesta*, ivi, 50, 1924, p. 10. Cfr. ora M.N. Miletti, *Dall'adesione alla disillusione. La parabola del fascismo nella lettura panpenalistica di Luigi Lucchini*, in I. Birocchi, L. Loschiavo (a cura di), *I giuristi e il fascismo del regime (1918-1925)*, Roma, Roma TrE-Press, 2015, p. 302.

⁴² Indicazioni in P. Giudici, *Squadre di azione fasciste e Arditi del popolo*, «La Scuola positiva»,

stagione il *Progetto* Ferri – che avrebbe stravolto il sistema penale in nome della «difesa sociale» – nel Libro I manteneva quasi inalterata la struttura zanardelliana della legittima difesa; l'art. 19 era collocato nel titolo II, *Il delinquente*, capo I, *Della responsabilità*, «il fatto è giustificato, agli effetti penali, quando sia compiuto [...] per la necessità di difendere sè od altri da una violenza attuale e ingiusta»⁴³.

6. Lo «spiccato rigore tecnico» del codice penale nel fascismo

Nel codice del 1930 l'assetto della difesa legittima, unica fattispecie generale e astratta, pareva opera di 'giuristi' più che 'ideologi', banco di prova della «continuità di caratteri, discontinuità ideologica»⁴⁴ dell'istituto, 'precipitato' della dottrina e giurisprudenza in tema di interpretazione ampia degli articoli 49 e 376 del codice Zanardelli. Nel 1925 il guardasigilli Rocco spiegava dunque alla Camera il senso di una «riforma» nel segno della «difesa contro i delinquenti»⁴⁵; il fortunato intreccio di «giustizia e repressione»⁴⁶ aggregava il consenso verso il regime. La legittima difesa diveniva l'argomento principale della pena di morte che non «repugna al diritto»; il ritorno del boia di Stato 'vinceva la paura' del crimine nell'immaginario collettivo. Con particolare lucidità l'ancora abolizionista Ferri coglieva che gli attentati al Duce e il caso misterioso delle bambine uccise a Roma – al momento senza colpevole – generavano nella società «apprensioni di un eccezionale momento storico», per cui la pena di morte era rappresentata dal governo, e percepita dalla società, come un «esercizio di legittima difesa dello Stato»⁴⁷.

L'art. 54 del *Progetto* del 1927 e la Relazione del guardasigilli rifuggivano da queste retoriche, nel limitarsi a sostituire la zanardelliana «violenza attuale e ingiusta» con la previsione di un nesso tra offesa e difesa e con la tutela di

1922, 2, pp. 118 ss.; A. Zerboglio, *Il fascismo: dati impressioni, appunti*, Bologna, Cappelli, 1922; lodava i corpi armati a difesa della società, in opera prima della guerra il magistrato E. Vulterini, *Arditi comunisti e squadre di azione fasciste*, «Rivista di psicologia», 1922-1923, 18-19, pp. 161 ss., 29 ss.

⁴³ *Progetto preliminare di Codice penale per i delitti (Libro I)*, «La Scuola positiva», 1, 1921, p. 136.

⁴⁴ Sbriccoli, *Caratteri originari* cit., p. 643. Ridimensiona la distanza tra diritto romano, codice Zanardelli e codice Rocco A. Cadoppi, «*Si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto*». *Riflessioni de lege ferenda sulla legittima difesa*, in E. Dolcini, C.E. Paliero (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 1386 ss.; propende per la discontinuità D. Siciliano, *Della violenza nel diritto penale fascista. Il caso della legittima difesa a tutela del patrimonio*, Firenze, Alfani, 2013, p. 92.

⁴⁵ A. Rocco, *Discorsi parlamentari*, Bologna, il Mulino, 2005, p. 242; sulla qualità tecnica del codice Rocco G. Vassalli, *Passione politica di un uomo di legge*, ivi, p. 13; P. Costa, *Rocco, Alfredo*, in Birocchi et al. (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit., pp. 1701-1704.

⁴⁶ L. Lacchè, *Tra giustizia e repressione: i volti del regime fascista, Introduzione*, in L. Lacchè (a cura di), *Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Roma, Donzelli, 2015, p. IX.

⁴⁷ E. Ferri, *Pena di morte e difesa dello Stato*, «La Scuola positiva», 1926, 6, p. 390.

tutti i diritti, «non è punibile colui che ha commesso un fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa grave e ingiusta»⁴⁸. Al consigliere di Cassazione Marongiu la norma appariva foriera della «più larga applicazione», con il «libero corso all'esercizio della difesa privata per ogni e qualsiasi diritto offeso». Il magistrato proponeva di mantenere inalterata la formula del codice Zanardelli in nome dell'«autorità» del regime fascista, che aveva salvato l'Italia dalle fazioni in armi del dopoguerra; estendere la legittima difesa oltre quella personale suonava «abdicare» ad uno dei «più gelosi poteri» dello Stato, col rischio dell'«anarchia». Delitala – docente alla Cattolica – apprezzava l'ampliamento oltre la difesa personale; al tempo stesso poneva il gran tema della proporzione come «limite», assente nel codice Zanardelli, ma necessario, anche per impedire un'eccessiva discrezionalità nella valutazione delle circostanze, tra queste gli stati d'animo. Se il diritto dei privati all'autodifesa doveva avere margini maggiori dello *ius puniendi* dello Stato, erano i «limiti» ad evitare la trasformazione della «difesa in oltraggio». Delitala ripeteva con Venezian la necessità di conservare «una certa proporzione fra i diritti attaccati e i diritti degli attaccandi», con un'implicazione 'ideologica', «il derubato, sebbene sia nel diritto, non è tutta la società, ed il ladro non è fuori della società, sebbene sia nel torto»⁴⁹.

Con un ampio scritto su *Rivista Penale* Paoli passava in rassegna il diritto romano e la codificazione moderna, Grozio e Pufendorf, Carrara e Manzini; affermava che la giustizia «non può imporsi con la forza privata». Il «quesito» era quello, «disputato», del danno da evitare con la fuga – sottratta al comune sentire di «ignominosa» – a condizione che apparisse altrettanto sicura della reazione violenta. Il penalista fiorentino 'nobilitava' dunque il *commodus discessus* – l'allontanarsi 'di soppiatto' – a suo dire previsto nella formulazione sulla violenza «che non si poteva altrimenti evitare» (art. 49); discuteva l'indirizzo giurisprudenziale dell'inesistenza dell'obbligo; criticava la dottrina circa il «legislatore che non può imporre un atto di viltà». Al proposito tesseva un 'elogio della paura', nel ricordo di un 'mitico' garibaldino, che, pur impaurito, avanzava; ed argomentava che quel legittimo stato d'animo, a torto ritenuto «spregevole» per un «popolo virile», accomunava in realtà «chi fugge e chi spara». Oltre la «scoria fattistica» – l'avvocato Paoli era consapevole che pochi, se armati, fuggivano davanti alla pistola spianata – pareva importante evitare al codice una «proporzione mostruosa»⁵⁰.

⁴⁸ *Relazione Rocco*, in *Progetto preliminare di un nuovo codice penale*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1927.

⁴⁹ *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, III, Roma, 1928, Tipografia delle Mantellate, pp. 402 ss.

⁵⁰ Paoli, *Legittima difesa* cit., p. 297.

Nella Commissione ministeriale Manzini ribadiva la differenza tra «galantuomo» e «manigoldo», e proponeva di estendere l'istituto ad ogni «interesse giuridicamente protetto», oltre il «diritto». Arturo Rocco spiegava invece il *Progetto* col «risalire ai principi», argomentando che, dopo le «prime fasi dell'evoluzione giuridica», lo Stato, appena «consolidato», non aveva più potuto permettere «che ciascuno si facesse ragione da sè (reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni)». La legittima difesa, «residuo storico dell'antica difesa privata», era indicata come il solo caso in cui la legge «ammette eccezionalmente che il privato possa far valere i propri diritti». Il «concetto di proporzione» tra azione e reazione pareva poter risolvere i problemi interpretativi; Arturo Rocco asseriva che la previsione «pericolo di offesa» – «pericolo concreto, non futuro o immaginario» – evitava di legittimare la «difesa preventiva privata [...] uno non può legittimamente difendersi contro un individuo [...] solo perchè alla faccia gli sembra pericoloso»⁵¹. Nella *Relazione* al Progetto definitivo il guardasigilli ripeteva che, dalla vendetta dei tempi «non civili», lo Stato, in «momenti eccezionali», ammetteva il diritto alla difesa privata, legittima purchè proporzionata all'«attacco che si vuole respingere»; definiva il testo «in armonia con la tendenza dottrinale e legislativa oggi nettamente prevalente in tutte le Nazioni»⁵².

Quanto agli stati emotivi e passionali, approdati all'irrelevanza ex art. 90, Battaglini vedeva nel *Progetto* l'«interprete della comune coscienza degli Italiani»; Paoli coglieva l'attitudine del timore dell'agredito a rientrare nel «gioco» delle circostanze attenuanti⁵³; il guardasigilli rimetteva il «problema di politica criminale» ai magistrati, che parevano in sintonia con lo «spirito del tempo». Per l'eccesso colposo, rispetto ai «limiti stabiliti dalla legge», Rocco indicava la percezione di un «esagerato pericolo» in chi avrebbe potuto difendersi con altri mezzi non mortali, come «ferire»; dichiarava di aver secondato il «criterio di una relativa indulgenza», esclusa nell'eccesso doloso. La putativa era collocata tra le «circostanze non conosciute o erroneamente supposte», con una doverosa «larga considerazione verso il supposto aggredito»⁵⁴. Tra i rilievi della Commissione parlamentare, il presidente e senatore D'Amelio – dal 1923 primo presidente di Cassazione – sottolineava la necessità di evitare «atti violentissimi» a tutela di «diritti trascurabili»; De Blasio metteva in guardia dall'«ampiezza enorme dell'impunità», con l'esempio dell'uccisione del ladro in fuga per riprendere il portafoglio «rubato»; Stoppato proponeva con De Blasio il mantenimento della formula zanardelliana, ritenuta «più pre-

⁵¹ *Lavori preparatori* cit., I, pp. 165 ss.

⁵² Ivi, V, p. 36.

⁵³ Ivi, III, p. 15.

⁵⁴ *Relazione Rocco* cit. pp. 143, 97, 100.

cisa»⁵⁵. Si approdava all'art. 52, «Difesa legittima. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa». Nella *Relazione* al Re il guardasigilli aggiungeva che la proporzione non era ancorata ai soli diritti in gioco, e che la gravità dell'offesa era legata al «modo in cui si offende», al prisma cruciale delle «circostanze e modalità», affidata alla discrezionalità del giudice entro i binari codicistici⁵⁶. Il *'Commentario'* di Saltelli e Di Falco sottolineava che il legislatore aveva lavorato soprattutto a che il «moderamen» non «trasmodasse in diritto di lotta privata»⁵⁷, ed a taluni l'art. 52 pareva più restrittivo dell'art. 49⁵⁸. Altri, in prospettiva comparata, sottolineavano il «progresso»⁵⁹ e lo «spiccato rigore tecnico»⁶⁰; in quest'orizzonte Tullio Padovani avrebbe elogiato la «sapienza giuridica» del 1930, nell'impietoso confronto con la riforma del 2006⁶¹.

Negli immediati commenti al codice si ripeteva la rappresentazione rocciana dell'istituto come *extrema ratio*, «residuo della ragion fattasi», superato dalla 'moderna' «difesa dello Stato»; non si evocavano 'giustizieri' della società, ma una «prudenziale misura dell'agente», «non è esatto dire che ognuno in casa propria può fare quello che crede colle cose proprie». L'art. 52 pareva inteso a «non sacrificare deliberatamente la vita di un uomo»⁶², ed applicabile anche nel «caso raro di assenza assoluta di colpa», con l'esempio di un soggetto che, «di notte», preso dal «tremor panico» nel sentir bussare alla porta, sparava «senza coscienza e volontà» allo sconosciuto, privo di intenzioni aggressive. Si sottolineava – pena l'eccesso – che il «turbamento» dovesse essere tale da «far scomparire ogni ipotesi di colpa» in condotte definite «antigiuridiche, ma non meritevoli di pena»; si aggiungeva che l'«autore del reato» doveva comunque dimostrare «la necessità che lo ha costretto alla

⁵⁵ *Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto di un nuovo codice penale*, Roma, Tipografia delle Mantellate 1930, pp. 74 ss.

⁵⁶ *Relazione Rocco* cit., VII, Roma 1930, p. 49. Sul tema cruciale cfr. ora D. Negri, M. Pifferi (a cura di), *Attualità e storia delle circostanze del reato. Un istituto al bivio tra legalità e discrezionalità*, Milano, Giuffrè, 2016.

⁵⁷ Sulla sintonia con le conclusioni del Congresso internazionale di diritto penale di Varsavia cfr. C. Saltelli, E. Romano di Falco, *Commento teorico pratico del codice penale con prefazione del guardasigilli Alfredo Rocco*, Roma, Tipografia delle Mantellate, I, p. 312.

⁵⁸ G. Marciànò, *Il nuovo codice penale (innovazioni)*, Napoli, Jovene, 1932, p. 82.

⁵⁹ L. Zimmerl, *L'art. 52 del codice penale italiano dal punto di vista sistematico*, «Rivista italiana di diritto penale», 3, 1931, p. 360.

⁶⁰ G. Penso, *La difesa legittima*, Milano, Giuffrè, 1939, p. 104.

⁶¹ T. Padovani, *Un modello di equilibrio normativo minato da ambiguità e incertezze*, «Guida al diritto», 2006.

⁶² Penso, *La difesa legittima*, cit., pp. 142 ss.

reazione» al magistrato, cui era rimessa la valutazione delle «condizioni psichiche del cittadino nel momento in cui si difende», ferma restando la distinzione tra «semplice timore» e «pericolo vero», «stato di fatto», non «riflesso psicologico»⁶³.

7. *Un epilogo?*

Nella giurisprudenza dell'Italia repubblicana la legittima difesa ha 'fatto i conti' con i limiti rocchiani circa l'irrelevanza degli stati d'animo e con la dottrina coeva e successiva; in particolare la Cassazione ha escluso l'attualità del pericolo nella predisposizione dell'agente alla paura, in una eco dell'indirizzo angloamericano per cui l'emotività del codardo non giustificava l'omicidio⁶⁴. Sono state rare le sentenze per eccesso incolpevole, ipotesi non riscontrata, ad esempio, nel 'caso di scuola' dei colpi letali successivi al primo⁶⁵. Quanto ai tentativi di riforma del codice Rocco, la legittima difesa è stata banco di prova di ideologie diverse: dopo un iniziale disinteresse, il Progetto Grosso – a metà anni Sessanta autore di una monografia costituzionalmente orientata⁶⁶ – fissava una gerarchia dei valori costituzionali, 'la vita prima della roba'; considerava inoltre il profilo soggettivo dell'agredito, aggiungendo alla previsione «pericolo attuale» la formula «percepito dall'agente». La Commissione Nordio indicava il 'tipo d'autore' del rapinatore armato, e prevedeva la scriminante dell'uso delle armi contro la violenta e «clandestina» intrusione domiciliare, tale da destare «ragionevole timore»; la Commissione Pisapia teneva conto del «grave turbamento psichico, timore o panico»⁶⁷.

Rispetto alle stagioni del codice Zanardelli e del codice Rocco è da tempo 'saltato' il rapporto scienza giuridica-operatori del diritto-legislatore; nella XIV legislatura le novelle sulla legittima difesa e la recidiva non erano ispirate dalla 'scuola della ragione', ma dal circuito paura-sicurezza, preteso cuore vitale del rapporto Stato-cittadino. La presunzione di proporzionalità nella legittima difesa domiciliare era un altro capitolo della risalente 'partita' tra governo e magistratura; il legislatore intendeva correggere la giurisprudenza, ritenuta

⁶³ Saltelli, Romano di Falco, *Commentario cit.*, p. 491; A. Borghese, *Il nuovo codice penale*, Milano, Giuffrè, 1931, p. 130; E. Jovane, *Innovazioni essenziali nel nuovo codice penale*, Torino, Utet, 1931, p. 48; Battaglini, *Sulla legittima difesa cit.*, p. 333; Penso, *La difesa legittima*, cit., pp. 177-178; sulla scriminante applicabile, nei limiti, in ogni reato colposo, se commesso «per difendere un proprio diritto dal pericolo d'un'incombente aggressione» cfr. G. Delitala, *Legittima difesa e reato colposo*, «Rivista italiana di diritto penale», 11, 1940, pp. 540 ss.

⁶⁴ Indicazioni in Szego, *Ai confini cit.*, pp. 498 ss.

⁶⁵ Pagnini, *L'eccesso colposo nella legittima difesa. Un'introduzione*, in *Sicurezza ed autotutela cit.* p. 31.

⁶⁶ C.F. Grosso, *Legittima difesa e stato di necessità*, Milano, Giuffrè, 1964.

⁶⁷ Indicazioni in Szego, *Ai confini*, cit., pp. 69 ss., 353 ss.

orientata al *favor* per l'aggressore. La *Relazione* alla discussa legge del 2006 evocava dunque «branchi di uomini feroci – italiani o stranieri che siano – che non esitano a versare sangue innocente ed inerme, ad uccidere e torturare», quotidianamente impegnati nel violare il domicilio dei *possidentes*. Costoro, impauriti più che *beati*, erano chiamati a svolgere una funzione di giustizia 'sussidiaria' – nell'impossibilità di disporre di un poliziotto per ogni casa – in una prospettiva «etica statualistica», «scavalcando il legislatore fascista»⁶⁸. L'*interpretatio* è parsa «sterilizzante»⁶⁹; se l'accertamento processuale rimane ineludibile, alla fine del 2018 conta il messaggio populistico, giustizialista e vittimologico. La «figura che non ha storia» è pertanto il cavallo di battaglia di chi 'alimenta e governa la paura'⁷⁰ con lo *slogan* 'la difesa è sempre legittima', anche se 'gli avvocati al governo' conoscono la incompatibilità tra i principi costituzionali, sovranazionali e internazionali, e l'«offesa legittimata»⁷¹. Sono lontani i tempi del «rigore tecnico» del codice Rocco, impervia una «prospettiva liberale»⁷².

⁶⁸ M. Barberis, *Legittima difesa e bilanciamenti*, in A. Bernardi, B. Pastore, A. Pugiotto (a cura di), *Legalità penale e crisi del diritto*, oggi, Milano, Giuffrè, 2008, p. 94; sulla Novella populista al tempo del terzo governo Berlusconi cfr. almeno F. Palazzo, *La riforma dell'art. 52: aggiornamento o trasfigurazione della legittima difesa?*, ivi, pp. 53 ss.; N. Zanon, *Aspetti costituzionali della legittima difesa e della recidiva riformate*, ivi, pp. 73 ss.; V. Platamura, *L'omicidio per legittima difesa*, «Archivio penale», 3, 2014, pp. 858 ss., ivi, 2015, pp. 194 ss.

⁶⁹ Gargani, *L'autotutela* cit., p. 17.

⁷⁰ G. Scarpari, *Legittima difesa?*, disponibile in «Il Ponte», <<https://www.ilponterivista.com/blog/2016/03/10/1426/>>. Sulle proposte di riforma del governo gialloverde L. Pepino, *Il ministro della paura*, disponibile in «Volere la luna.it», <<https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2018/06/22/il-ministro-della-paura/>>; E. Grande, *La legittima difesa negli usa; un buon modello per l'Italia?*, disponibile in «temi repubblica», <<http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-paura-fa-90-la-legittima-difesa-armata-negli-usa-un-buon-modello-per-l-italia/>>.

⁷¹ G. Insolera, *Dalla legittima difesa all'offesa legittimata?*, disponibile in «discrimen.it», <<https://discrimen.it/page/24/?cat=-1>>.

⁷² D. Pulitanò, *La legittima difesa tra retorica e problemi reali*, disponibile in «Diritto Penale Contemporaneo», <<https://www.penalecontemporaneo.it/d/5467-legittima-difesa-fra-retorica-e-problemi-reali/>>.

Giacomo Pace Gravina

«I contratti conclusi sotto l'impero tirannico della paura». L'accezione del timore nel diritto delle obbligazioni dell'età dei Codici

1. Il "perimetro" del timore

Come ogni legislazione, il Codice civile è un monumento della Paura. Perché è vero che si può estendere al Diritto l'affermazione per cui «la cultura, la religione, il mito, il delirio, i sogni non sono che proiezioni dell'angoscia su piani differenti. Essi non sono che creazioni della paura». Ma il *Code Napoléon* è il Codice di una paura molto particolare, quella del piccolo-borghese che ha visto le sue aspirazioni individualiste realizzate, e vuole premunirsi contro il rischio di perdere i vantaggi acquisiti.

Così Jean-Jacques Arnaud, con una citazione ad effetto da *Le Vampire* di Ornella Volta, ha evidenziato come la cultura della codificazione civile sia intrisa di paura¹. In questo contributo vorrei approfondire un aspetto in particolare, quello della paura connessa alla violenza. È certo facile immaginarne una presenza rilevante in ambito penalistico: il timore fa parte degli elementi essenziali di alcuni reati, come la pubblica intimidazione, l'estorsione, le minacce, lo *stalking*, solo per fare alcuni esempi; la legittima difesa si basa su una "legittima paura", e l'elenco potrebbe continuare a lungo. Ma uno dei luoghi dove meno ci aspetteremmo di trovare una nozione precisa di tale emozione è invece proprio il Codice civile, sotterraneamente permeato dalla presenza oscura di violenza e timore: nel diritto delle obbligazioni, ma anche al riguardo del diritto matrimoniale o successorio. Qui vorrei soffermarmi sul timore che rileva come specchio di quella violenza che costituisce uno dei vizi del consenso nel contratto, trattata negli articoli 1434 e seguenti del Codice civile italiano del 1942, con una sequenza che scandisce varie tipologie di paura a partire da quella derivante dall'esposizione di se stesso e dei propri beni «ad

¹ J.J. Arnaud, *La regola del gioco nella pace borghese. Saggio di analisi strutturale del Codice civile francese*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, pp. 88-89; la citazione è tratta da O. Volta, *Le Vampire*, Paris, J.J. Pauvert, 1962, p. 233.

un male ingiusto e notevole». Tralasciando il “perimetro” del timore, cioè la considerazione di quegli elementi che i sistemi giuridici hanno preso in considerazione come rilevanti a tale riguardo, come ad esempio quello derivante da minacce rivolte contro il coniuge, i figli, gli ascendenti, i discendenti; o alcune tipologie peculiari, come il timore reverenziale o il terrore derivante da uno stato di pericolo, vorrei ricostruire la genealogia del timore, per comprendere come si è realizzata la sua percezione nell’ambito della codificazione civilistica. Infatti proprio tale contesto si è preoccupato di costituirne una nozione precisa, di descriverlo e circoscriverlo, di individuarne le diverse gradazioni. La paura, una emozione “difensiva” così intensa e complessa, è stata oggetto di specifiche ricerche da parte di fisiologi, fisiopsicologi, psichiatri; le magistrali ricerche avviate alla fine del secolo XIX da Angelo Mosso² ne hanno illustrato gli aspetti più diversi; ma la scienza civilistica al riguardo è rimasta apparentemente impermeabile, sorda ai progressi della scienza medica, che invece per altri temi hanno costituito importanti elementi di sviluppo scientifico.

2. *Per una genealogia del timore*

Un angolo visuale privilegiato per osservare la genesi del timore nella cultura del codice ci è offerto dall’*Encyclopédie*. Qui vennero pubblicate due voci simmetriche, a parte quella di taglio mitologico, sulla *Crainte*: una per l’ambito giuridico, curata da Antoine-Gaspard Boucher d’Argis, e una per quello morale, di Louis de Jaucourt. Boucher d’Argis riflette la cultura del tardissimo Diritto comune, basando la sua trattazione su un titolo del Digesto, D.4.2, e uno del *Codex*, C.2.20. Il giurista distingue una *crainte grave*, definita come «metus cadens in constantem virum», capace di colpire uomini coraggiosi – come la paura della morte –, da una *crainte legere*, atta a turbare uomini “timidi” – come quella di dispiacere a qualcuno –; soffermandosi nel prosieguo sul timore reverenziale, la paura della prigione, quella di un processo³. La voce sulla *crainte morale* del cavaliere de Jaucourt definisce il timore come un «mouvement inquiet, occasionné dans l’ame par la vûe d’un mal à venir», distinguendolo dalla paura, cui lo stesso dedica un’altra voce:

Peur, Frayeur, Terreur [...] ces trois expressions marquent par gradation les divers états de l’ame plus ou moins troublée par la crainte. L’appréhension vive de quelque danger cause la peur; si cette appréhension est plus frappante, elle produit la frayeur; si elle abat notre esprit, c’est la terreur. La peur est souvent un foible de la machine pour le soin de sa

² A. Mosso, *La paura*, Milano, F.lli Treves, 1884.

³ A.G. Boucher d’Argis, voce *Crainte (Jurispr.)*, in D. Diderot (ed.), *Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, vol. 4, Paris, 1754, p. 429.

conservation, dans l'idée qu'il y a du péril. La frayeur est une épouvante plus grande & plus frappante. La terreur est une passion accablante de l'ame, causée par la présence, ou par l'idée très forte de l'effroi.

Secondo Jaucourt quindi il timore costituirebbe solo «une émotion desagréable, triste, amere», una gradazione più leggera della paura vera e propria, che sarebbe causata dall'istinto di autoconservazione⁴. La voce di Boucher d'Argys ci conferma che l'albero genealogico del timore affonda le proprie radici, come spesso accade per gli ambiti civilistici, nell'eredità del mondo romano: qui era il *metus* il vero protagonista nell'ambito negoziale, e non la violenza. Un titolo del quarto libro del Digesto, intitolato *De eo quod metus causa gestum erit*, raccoglieva i frammenti della riflessione degli antichi giureconsulti su questo ambito, volta ad individuare i casi in cui era possibile annullare gli effetti di una *obligatio* conclusa *metus causa*. Così Ulpiano descriveva il timore come «mentis trepidatio», «instantis, vel futuri periculi causa»; seguendo il pensiero di Labeone riaffermava che non doveva trattarsi di un timore qualsiasi, «sed maioris malitatis». Rilevava soprattutto la paura della morte o di ferite corporali. Un passo del commentario di Gaio *Ad Edictum provinciale* era esplicito nell'affermare che i rimedi dell'Editto si potevano invocare solo da un *homo constantissimus*, cioè veramente coraggioso, e non da un soggetto *vanus*; mentre Ulpiano, di rincalzo, poteva tranquillamente affermare che «si quis meticulosus rem nullam frustra metuerit, per hoc edictum non restituitur». Uomini *meticulosi*, *vani*, *constantissimi* affollano questo titolo del Digesto, offrendoci già alcuni elementi per individuare la qualità richiesta perché gli effetti della paura potessero divenire rilevanti per un magistrato aprendo così le porte dei rimedi processuali. L'omologo titolo del *Codex* giustiniano, *De iis, quae vi, metusve causa gesta sunt* (C.2.20) non aggiunge molto al pensiero dei giureconsulti raccolto nel Digesto.

3. La “qualità” del timore

I materiali tramandati dal Digesto e dal *Codex* servirono, come è noto, da base per la riflessione di glossatori e commentatori, che si preoccuparono di meglio circoscrivere l'ambito del timore. Specie i secondi, rivolgendo il pensiero all'*Etica* di Aristotele, ove lo stagirita «copiose dixerit quarum rerum metus admittendus, vel non»⁵, specificarono che l'espressione *maioris malitatis* doveva intendersi nel senso di un male grande e non “vile”, «ut

⁴ L. Jaucourt, voce *Crainte (Morale)*, in D. Diderot (ed.), *Encyclopédie* cit., p. 428.

⁵ Aristotele, *Etica Nicomachea*, Libro III.

verberum, vel cruciatu corporis» o addirittura la morte; non doveva trattarsi di un timore «supervacuo»: valutazione affidata alla prudenza del giudice⁶.

Tali accezioni del timore vennero accolte dal Diritto canonico: il titolo XL del primo libro delle Decretali gregoriane, intitolato *De his, quae vi metusve causa fiunt*, si preoccupava di garantire la libertà del consenso nel matrimonio. Il parametro qui accolto era quello del *vir constans*, palese adattamento – e riduzione – del coraggio richiesto all'*homo constantissimus* del Digesto. Sulle posizioni successive pesò l'opinione di San Tommaso, secondo cui «*vir constans* è il rappresentante della media umana “inter inconstantem et pertinacem” [...] per impersonare un tal uomo, oltre la gravità del male, è necessaria una notevole probabilità del suo verificarsi»⁷.

Queste sono le nozioni che verranno consegnate alla speculazione dei giuristi successivi; e che transiteranno pressoché intatte verso il pensiero dei giusnaturalisti e giusrazionalisti. Brunnemann ad esempio continua a descrivere il *metus iustus* come quello di ferite corporali, insinuando però, sulla scorta dell'esperienza canonistica, anche il valore della paura della violenza carnale, «vim pudori inferenda». All'uomo *constantissimus* veniva perciò equiparata la «foemina constans», ammettendo quindi un *metus minor*, e commettendo tale indagine all'*arbitrium iudicis*⁸, secondo il pensiero di Menochio, Carpzov, Covarruvias, Tiraqueau. Ma anche tra uomini esistevano differenze notevoli: certamente un soldato doveva rivelarsi più coraggioso di un letterato, per non parlare dei pusillanimi, i *meticulotiores*; avvertendo inoltre che anche l'età della vittima aveva il suo peso, richiedendosi certo maggior coraggio negli adulti⁹. Voet specificava che erano da prendere in considerazione «il timore della morte, di perdere la salute, delle ferite, dello stupro, della schiavitù, dei ceppi, del carcere illecito e privato»¹⁰.

Tale è il contesto in cui si muove Pothier, che, dopo aver ripercorso il modello romanistico, ne afferma chiaramente la matrice giusnaturalistica: «tutti questi principi del diritto romano sono giustissimi e fondati nel diritto naturale». La critica del giurista francese è rivolta alla categoria ferrea dell'*homo constantissimus*, in cui mette a frutto gli insegnamenti di Brunnemann: «quello soltanto è troppo rigoroso, e non deve esser da noi letteralmente adottato,

⁶ Cfr. la *Glossa accursiana* e le *additiones* ai corrispondenti frammenti del Digesto.

⁷ A. Figone, *La violenza. Artt. 1434-1438*, in Schlesinger, Busnelli (a cura di), *Il Codice civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 10. Sulle posizioni della canonistica di età moderna cfr. B. Mogollon, *Tractatus de his quae vi, metusve causa fiunt* [...], Hispali, Franciscum Perez, 1600. Sulla violenza nel Diritto canonico è specifico S. Berlingò, voce *Violenza (dir. can.)*, in C. Mortati et al., *Enciclopedia del Diritto*, vol. XLVI, 1993.

⁸ Su questo fondamentale elemento regolatore è specifico M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di Diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1998.

⁹ J. Brunnemann, *Commentarius in quinquaginta libros Pandectarum*, t. I, Coloniae Allobrogum, sumptibus fratrum Cramer, 1762, pp. 148 ss.

¹⁰ J. Voet, *Commento alle Pandette*, vol. I, Venezia, Pietro Naratovich, 1846, pp. 550 ss.

che non riconosce altro timor sufficiente per render vizioso il contratto per mancanza di libertà, che quello che è capace di fare impressione sull'uomo il più coraggioso». Veniva così affermata ulteriormente la necessità di contestualizzare il concetto astratto di *homo constantissimus*, facendo tesoro dell'esperienza del Diritto comune: «devesi aver riguardo in questa materia all'età, al sesso ed alla condizione della persona; ond'è che il timore riconosciuto insufficiente ad intimorire l'animo di un uomo robusto, di un militare, e a far rescindere in conseguenza il contratto da essi fatto, potrà benissimo giudicarsi sufficiente a riguardo di una donna o di un vecchio»¹¹.

4. *La crainte come impression sur une personne raisonnable*

Anche in questo campo il pensiero di Pothier fu, come per altre materie, alla base delle scelte del legislatore napoleonico: ma il modello razionalistico ereditato dall'illuminismo sostituì all'*homo constantissimus* la *personne raisonnable*. Il Consiglio di Stato si occupò del titolo II del Libro III del *Code*, vertente sui contratti e le obbligazioni convenzionali in generale, nella sessione di giorno 11 brumaio anno XII (3 novembre 1803). Fu Bigot-Préameneu a presentare il testo su cui discutere. Rispondendo ad una osservazione di Ségué, Bigot affermò che «la sezione quindi, in conformità del diritto romano, non ammette le allegazioni di violenza, se non quando vi sieno stati de' fatti di tal natura da fare impressione su d'una persona ragionevole». Tronchet specificò «che il diritto romano non attribuisce effetto veruno al timore, se non quando ha potuto commuovere quel ch'esso chiama *constantem virum*», offrendo il destro a Lacuée per asserire che «l'espressione delle leggi romane è più forte di quella di persona ragionevole». Tale posizione 'conservatrice' provocò l'intervento chiarificatore di Portalis, che affermò recisamente

che si è in errore circa il vero senso delle leggi, quando s'intendono le loro espressioni nel significato che hanno nel linguaggio ordinario. Così nel diritto romano *justus* non val quanto equo, ma è sinonimo di *solemnis*: dicesi *justae nuptiae* per esprimere un matrimonio legalmente formato. Similmente, quando le leggi romane parlano del timore capace di commuovere quel ch'esse chiamano *constantem virum*, dir vogliono che non debbonsi considerare le circostanze che potrebbero impaurire un fanciullo, ma solo quelle che sono di tal natura da cagionare una tema ragionevole ad un uomo maturo,

interpretazione confermata da Maleville¹². Il primo console diede in seguito incarico a Bigot-Préameneu, insieme a Réal e Miot, di presentare al Corpo legislativo il titolo *Des contracts ou des obligations conventionnelles en*

¹¹ R.J. Pothier, *Trattato delle obbligazioni*, Livorno, Tip. Vignozzi, 1835, pp. 63 ss.

¹² J.G. Locré, *Legislazione civile, commerciale e criminale, ossia compimento dei codici francesi*, vol. VI, Napoli, Giuseppe Cioffi, 1841, pp. 79 ss.

général nella seduta del 7 piovoso an. XII (28 gennaio 1804) e di sostenere la discussione il 17 piovoso. Bigot de Préameneu ripercorse le fonti romane, concentrandosi sull'espressione «in homine constantissimo». Secondo il giurista

ces expressions [...] ont été rendues dans leur véritable sens, en déclarant qu'il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et en donnant aux juges pour instruction qu'ils doivent avoir égard à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. Il faut, comme dans la loi romaine, que ce soit une violence qui puisse inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considerable et present. La loi romaine n'avait égard qu'à la crainte du père pour ses enfants; la crainte des enfants pour leurs ascendans et des époux l'un pour l'autre est aussi un sentiment trop vif pour qu'on puisse le présumer compatible avec une liberté suffisante¹³.

Dopo la comunicazione ufficiale al Tribunato la sezione di legislazione di quest'organo incaricò Favart e Jaubert di relazionare sul titolo in questione all'Assemblea generale: fu Favart, il 13 piovoso (3 febbraio 1804), a presentare gli articoli su violenza e timore. Dopo aver dipinto a tinte drammatiche il ruolo del timore di un male rivolto contro i propri cari – «dans un cas l'amour conjugal, dans l'autre l'amour paternel et la tendresse filiale, confondent l'existence des chefs et des rejetons des familles: les maux de l'un sont les maux de tous les autres» – affermava il ruolo primario della prudenza del giudice nella concreta individuazione dell'effetto della paura nelle diverse circostanze: «Pothier donne plusieurs exemples des cas de dol et de violence. La loi, qui ne peut pas désigner tous les cas, n'en doit désigner aucun: elle laisse aux tribunaux le soin de peser la gravité des circonstances, et de juger de l'effet qu'elles ont dû produire sur tel ou tel individu. Au surplus, la violence et le dol ne se présumant pas; ils doivent être prouvés»¹⁴. Successivamente toccò all'oratore del Tribunato, Moricault, presentare il titolo nella sessione del Corpo legislativo del 17 piovoso anno XII (7 febbraio 1804): «bisogna finalmente che la violenza, chiunque sia colui che l'abbia esercitata, sia stata di natura tale da fare impressione su di una persona ragionevole»¹⁵.

Vennero così varati gli articoli da 1111 a 1115 del *Code Napoléon*. Gli interpreti affrontarono naturalmente anche il tema dell'essenza del timore: così Duranton afferma che «l'art. 1112[...] definisce soltanto la violenza morale, quella che si pratica con minacce, e che ispira il timore, *metus*, quel turbamento dell'anima e della ragione che toglie alla libertà la sua essenza». La violenza doveva comunque «ispirare un timor grave, un timore capace di fare impressione sopra una persona dotata di ordinaria forza di carattere»: «sempre si è opinato che bastava fosse di tal natura da fare impressione sopra

¹³ P.A. Fenet, *Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil*, t. XIII, Paris, Videcoq, 1836, pp. 215 ss.

¹⁴ Ivi, pp. 312 ss.

¹⁵ Locré, *Legislazione civile, commerciale e criminale*, cit., pp. 312 ss.

una persona ragionevole, una impressione grave sulla comune degli uomini. Ecco la regola generale [...], facendo propria l'opinione tradizionale che, per essere rilevante, la paura doveva poter incidere sulla volontà della maggior parte degli individui¹⁶.

Più acutamente Victor-Napoléon Marcadé intitolava il suo commento «della violenza o meglio del timore». Il giurista si soffermava sulla necessità di relativizzare il concetto di timore: non si doveva considerare sufficiente aver sostituito nel Codice, sulla scorta di Pothier, alla categoria dell'*homo constantissimus* quella della persona sensata, «senza badare che la frase era sempre inesatta, e che il secondo paragrafo altro non vuole dire se non che un timore ragionevole e ben fondato, non già in se e realmente, ma rispetto alla persona, e nell'animo di lui». Il giurista criticava inoltre l'impostazione codicistica che richiedeva espressamente il timore di un male «presente»: al contrario in genere «si tratta del timore di violenze future, anziché dell'effetto di violenze già usate». I compilatori del *Code*, «seguendo servilmente Pothier, che avea frainteso la legge romana, vogliono il timore di un male considerevole e presente. Pothier parlava di un male «che la persona era minacciata di soffrire incontanente», e così egli traduceva il *metum praesentem* della legge romana. Ma *metus praesens* significa il timore presente di un male, e non già il timore di un male presente»¹⁷.

Sarà Jean Demolombe ad approfondire il tema del binomio violenza/timore: «la violenza morale procede dal timore, il quale produce il turbamento dell'animo e lo smarrimento della volontà. Ciò spiega come i giureconsulti romani finirono col non far menzione che del timore [...] Il nostro Codice, al contrario, non fa menzione che della violenza! Ma è chiaro che, malgrado questa differenza di terminologia, il pensiero dei due legislatori è lo stesso. La violenza è la causa, ed il timore è lo effetto; o piuttosto l'una è il mezzo, l'altro è il fine». Demolombe individuava nella matrice stoica della cultura di alcuni giuristi romani la definizione della categoria dell'*homo constantissimus*, definita un'esagerazione:

volevano che la violenza fosse atroce, *atrox*, e tale da scuotere i cuori più fermi [...] queste traduzioni hanno, in qualche modo, fatto peso sulla nostra antica giurisprudenza francese; sebbene il suo buon senso e la sua buona fede vi resistono, si vede che Pothier ne subisce l'influenza. E forse è permesso di credere che la compilazione degli articoli del nostro Codice non ne è essa stessa esente. Ma le parole sono certamente più rigorose della mente; e sarà conformarsi al pensiero degli autori del nostro Codice interpretarle in un senso più umano e più pratico.

¹⁶ A. Duranton, *Corso di diritto civile secondo il Codice francese*, vol. VI, Napoli, Pasquale Androsio, 1854, pp. 37 ss.

¹⁷ V.N. Marcadé, *Spiegazione teorico-pratica del Codice Napoleone*, vol. II, Palermo, Pedone Lauriel, 1857, pp. 279 ss.

Il giurista si sofferma poi sulla nuova categoria di *personne raisonnable* individuata dal *Code*, lamentando in tal caso la mancanza di protezione legale nei confronti di soggetti affetti da infermità “naturale”, contestando a tal proposito Demante che riteneva «che il timore eccessivo [...] costituisce [...] una colpa che non merita indulgenza. Ma veramente, forse la mancanza di fermezza e la debolezza di spirito non provengono sempre, più o meno, da una infermità naturale, o almeno da un vizio di educazione, da una mancanza di cultura, d'intelligenza, o da altre circostanze della vita, che non sono imputabili alla persona?». Riguardo alla parte successiva dell'art. 1112 Demolombe ne coglieva la contraddizione con il primo periodo: si doveva comunque fare riferimento al modello astratto di una persona ragionevole, affermando in seguito la necessità di tener conto dell'età, del sesso e della condizione delle persone, quindi relativizzando lo stesso concetto di ragionevolezza. L'aporia sarebbe stata risolta da Colmet de Santerre, che aveva immaginato un *maximum*, una misura assoluta, la “persona ragionevole”, ed una misura relativa, nel caso di un soggetto “debole”. Demolombe concludeva con un affondo verso i compilatori del *Code*: «e tuttavia, ci sembra permesso di dubitare che il legislatore stesso vi abbia pensato»¹⁸.

Il Codice universale austriaco, al paragrafo 870, ci offre una norma dal contenuto più generico: si limita a parlare di «ingiusto e fondato timore. Se il timore fosse fondato, deve decidersi dal giudice secondo le circostanze». Per Joseph Winiwarter

mali atti a produrre cotale effetto sono certamente il pericolo nella vita, nella salute, nella integrità del corpo, la privazione della libertà, lo stupro, l'incendio e simili [...] Il timore è però infondato se consiste solamente nell'apprensione di mali o non rilevanti, oppure tali, che il minacciato poteva conoscere non trovarsi il minacciante in istato di cagionargli, o che mediante le opportune opposizioni gli era dato di agevolmente evitare¹⁹.

Il panorama dei codici preunitari italiani non offre molto di originale rispetto a quanto prodotto dai giuristi francesi: ci si accontenta in genere di ripercorrere i sentieri tracciati da Marcadé e Duranton. Così ad esempio Vincenzo Napolitani, commentatore delle *Leggi civili del Codice per lo regno delle Due Sicilie*, affermava che «con l'espressione “persona ragionevole” si discosta dalle novelle Leggi un uomo che non sia pusillanime e timoroso al di là del regolare, e che non sia sfrontato ed arrischiato sprezzatore d'ogni pericolo. Esse richiegono lo stato medio, che più si adatta con l'idea di tutti»²⁰;

¹⁸ J. Demolombe, *Corso del Codice civile*, t. XII, *Trattato dei contratti o delle obbligazioni convenzionali in generale*, t. I, Napoli, Giuseppe Marghieri, 1871, pp. 57 ss.

¹⁹ J. Winiwarter, *Il Diritto civile austriaco. Parte Quarta. Del diritto personale sulle cose giusta il Codice civile austriaco*, Venezia, Giuseppe Antonelli, 1837, p. 27.

²⁰ V. Napolitani, *Degli effetti legali delle obbligazioni e dei contratti in generale formati da nazionali in paese straniero ovvero stabiliti in regno tra nazionali e stranieri, o tra nazionali tra di loro. Delle*

Francesco Magliano e Filippo Carrillo vanno oltre: «per persona ragionevole l'art. 1066 intende una persona regolare, non vana, né meticolosa. Vi ha degli uomini intrepidi, che nulla temono, e vi son quelli che si atterriscono ad ogni ombra. Né l'uno, né l'altro di questi estremi hassi ad accogliere: ambi sono viziosi, e degenerano in una specie di follia»²¹.

5. I timori di una “persona sensata”

Il Codice civile italiano del 1865 sostituì al modello napoleonico della *personne raisonnable* quello della “persona sensata”, ricalcando tuttavia quasi pedissequamente il dettato francese, anche, curiosamente, nella numerazione degli articoli, che vanno ugualmente dal 1111 in poi. La Corte di Appello di Casale aveva proposto, durante la revisione del Codice albertino, di sostituire al termine “sensata” la parola “assennata”, «che ha un'impronta maggiormente italiana, e che avendo la sua radice nella parola senno meglio esprime il concetto del legislatore»²². Anche riguardo al Codice del 1865 il contributo offerto dai commentatori non è nella maggior parte molto originale né rilevante. Uno degli interpreti più originali si rivela Giorgio Giorgi, che, oltre a far tesoro dell'insegnamento di Demolombe, sembra più attento al dato “emozionale”:

nella perturbazione mentale transitoria si comprende anche quella derivante dalla paura: ma la dottrina antica non meno che la moderna sono molto esitanti nel riconoscerlo, né sanno dare alla pratica norme direttive di provata e riconosciuta utilità. Alla filosofia stoica, a quella filosofia, che dimenticando le fragilità e le imperfezioni dell'uomo pretendeva indirizzarlo ad una saggezza miracolosa, e ad una morale di virtù impossibili, si deve la massima *etsi coactus voluit, attamen voluit*: per la ragione che l'uomo, ancorché minacciato da un male, avrebbe potuto preferire di subirlo [...]. È questa una massima, la quale accettata in prima dai giuristi romani, si è perpetuata di poi per tradizione nella scienza del diritto, e l'ha trascinata nella conseguenza di ritenere efficace a generare un vincolo giuridico il consenso prestato dall'uomo soggiogato dal timore.

Giorgi tratta quindi della «più benigna scuola psicologica», che esaltava il principio della “spontaneità”, che «negò qualunque efficacia agli atti di volontà, e conseguentemente ai contratti conclusi sotto l'impero tirannico della paura». Ciò portò «a distinguere nettamente due gradi molto differenti di paura, e quasi rispondenti a due passioni diverse affatto. Veramente il timore, quando esso non esce dai confini dentro i quali serba convenientemente il suo

obbligazioni e dei contratti stabiliti nel regno, vol. II, Napoli, Androsio, 1858, pp. 23 ss.

²¹ F. Magliano, F. Carrillo, *Comentarj sulla prima parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie relativa alle Leggi civili*, t. IV, Napoli, tip. Zambraja, 1821, pp. 155 ss.

²² *Lavori preparatori del Codice civile italiano*, vol. V, *Osservazioni della Magistratura sul Progetto Cassinis*, Roma, 1890, p. 593.

proprio nome di timore, si può dire che non sconvolge la ragione, né privi del tutto l'uomo di volere a suo modo». Ma ecco la seconda specie: «che se invece la paura suppongasì salita fino a quello spavento che agghiaccia, o a quel terrore che pietrifica, non si può più parlare di consenso vizioso: la perturbazione dell'animo è perfetta, e la ragione interamente sommersa nel profondo turbamento dei sensi»²³.

Con Francesco Cosentini, nel 1919²⁴, si affacciano, in un ambito meno usuale, le nuove tendenze della Scuola positiva: a proposito della rilevanza della «diversa condizione delle persone» il giurista affermava che

in tal modo anche nella considerazione dei rapporti di diritto privato assume grande valore il determinismo, poiché il giudice è costretto a scrutare le intenzioni intime degli atti, le condizioni in cui si esplica ogni dichiarazione di volontà, la complessità dei motivi che l'hanno provocata e le reazioni psichiche ad essi corrispondenti. Il determinismo psichico fa dunque capolino non solo nel diritto penale ma anche nel diritto civile, e diviene, per il giudice, uno strumento indispensabile di investigazione.

Cosentini critica inoltre il parametro codicistico della «persona sensata», ritenendolo inconciliabile con il «criterio relativista» appena enunciato.

Il viaggio nel “Monumento della Paura” prosegue verso la nuova codificazione. Il progetto italo-francese di *Codice delle obbligazioni e dei contratti* del 1927 ricalcava sostanzialmente le orme del *Code Napoléon* e del Codice del 1865: parlava ancora di «fare impressione sopra una persona sensata»²⁵. Fu questo progetto a costituire l'ossatura della sistemazione della materia nel successivo testo redatto dalla Commissione reale: infatti qui gli articoli 17-20 riproducono esattamente quelli del progetto del 1927, con l'aggiunta di un articolo, il 206, intitolato «Minaccia di far valere un diritto», poi divenuto l'art. 1438 del Codice civile²⁶. La vera novità si trovava nell'azione generale per lesione enorme, intesa a colpire l'usura. Questa fu la genesi dell'art. 1435 del Codice civile del 1942, che si affida ancora al criterio della “persona sensata”.

²³ G. Giorgi, *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, proposta con la scorta della dottrina e della giurisprudenza. Fonti delle obbligazioni. Contratti*, Firenze, Eugenio e Filippo Cammelli, 1877, pp. 67 ss.

²⁴ F. Cosentini, voce *Violenza*, in Luigi Lucchini (diretto da), *Il Digesto italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, vol. XXIV, Torino, UTET, 1919, pp. 1054 ss.

²⁵ *Progetto di Codice delle obbligazioni e dei contratti. Testo definitivo approvato a Parigi nell'ottobre 1927*, Roma, Provveditorato generale dello Stato, Libreria, 1928, p. 10. Cfr. anche N. Rondonone, *Storia inedita della codificazione civile*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 50, 277.

²⁶ *Codice civile. Quarto Libro. Obbligazioni e Contratti. Progetto e Relazione*, Roma, Istituto poligrafico dello Stato - Libreria, 1936; *Progetti preliminari del Libro delle Obbligazioni, del Codice di Commercio e del Libro del Lavoro*, vol. I: *Prefazione e Relazione al duce del guardasigilli Dino Grandi. Relazione al Progetto del Libro delle Obbligazioni*, Roma, Libreria dello Stato, 1942, pp. 88 ss.; vol. II: *Progetto preliminare del Libro delle Obbligazioni*, Roma, Libreria dello Stato, 1942, pp. 60-61.

Dottrina e giurisprudenza si sono così trovate a fare i conti con una nozione di “persona sensata” che corrisponderebbe all’uomo di medio coraggio, non pusillanime ma neanche temerario. Come affermava Alberto Trabucchi, dopo aver notato l’importanza del contributo dei canonisti «nella costruzione della teoria della violenza»: «qui sta la ragionevolezza del timore: anche la minaccia più terribile fatta per iattanza o spavalderia da un noto imbecille non sarà certo minaccia grave in questo senso. L’uomo ragionevole sa che in tali casi non è probabile che il male si effettui»²⁷.

Numerose pronunce giurisprudenziali del secondo dopoguerra hanno inteso il dettato normativo come riferito ad una persona «di normale forza d’animo e in grado di valutare i pericoli cui si espone, una volta accertato l’episodio di violenza e che non tratterà di timore immaginario di uomo fiacco e pauroso: non occorrono altre indagini per giungere all’annullamento del negozio»²⁸. Un tema di particolare rilevanza è attinente a quella che è stata definita «l’esistenza di una condizione ambientale di intimidazione diffusa»²⁹, a proposito di negozi posti in essere per il timore di rappresaglie da parte di gerarchi fascisti o delle truppe di occupazione tedesche nell’Italia di Salò, timori specifici o anche generici, che spesso non sono stati considerati rilevanti. Negli anni Settanta del Novecento questo stato di intimidazione è stato approfondito anche con riferimento a contratti conclusi con esponenti mafiosi, per il timore di ritorsioni³⁰. Il decennio successivo ha infine segnato la rarefazione di richieste di annullamento di obbligazioni e contratti conclusi per violenza morale³¹: i timori dell’*homo constantissimus*, della *personne raisonnable*, della persona sensata non echeggiano più nelle aule delle corti contemporanee.

²⁷ A. Trabucchi, *Violenza (vizio della volontà)*, *Diritto vigente*, in A. Azara, E. Eula (diretto da), *Novissimo Digesto italiano*, vol. XX, 1975, pp. 941 ss.

²⁸ *Rassegna di Giurisprudenza sul Codice civile*, dir. R. Nicolò, M. Stella Richter, Libro IV, t. III, a cura di C. Giannattasio, Milano, Giuffrè, 1971, p. 170.

²⁹ G. D’Amico, *Violenza*, (*dir. priv.*), in C. Mortati *et al.*, *Enciclopedia del Diritto*, vol. XLVI, 1993.

³⁰ S. Mazzarella, *Violenza mafiosa, violenza politica e violenza morale*, «Giurisprudenza italiana», I, 1974, pp. 986 ss., citato da D’Amico, *Violenza*, cit.

³¹ Cfr. ad es. la *Rassegna di Giurisprudenza sul Codice civile*, cit., pp. 161 ss.; e la relativa seconda appendice di aggiornamento: V. Archidiacono, C. Giannattasio, F. Jannelli, C. Ruperto, R. Sgroi, G. Stella Richter, C. Testi, P. Vitucci (a cura di), *Appendice di aggiornamento*, Milano, Giuffrè, 1980, pp. 1774-1775.

Luigi Lacchè

La paura delle «classi pericolose». Ritorno al futuro?

1. *Archetipi e radici*

Negli ultimi anni il tema delle “classi pericolose” si è riaffacciato nel dibattito pubblico e in quello scientifico. Tale fenomeno è da ricollegare, almeno in parte, al discorso che ha (ri)messo al centro dei sistemi penali e dei regimi di prevenzione un lessico che enfatizza la costellazione concettuale della pericolosità.

Il ricorso alla figura della “classe pericolosa” può essere visto come “spia” di una accresciuta enfasi posta su un’idea di diritto penale “attuariale” che potenzia il “polo” della pericolosità, del sospetto, dei “modi di essere”, dei tipi d’autore, di alcuni specifici percorsi di criminalizzazione. In particolare, è stato il tema dell’emigrazione a essere collegato, pur nella sua irriducibile complessità, alla originaria distinzione – ormai declinata in chiave “postmoderna” – tra “classi laboriose” e “classi pericolose”¹, tra un uso di manodopera abbondante e sottopagata, quasi sempre in condizioni forzate di illegalità e di radicale marginalizzazione, e l’enfasi posta sullo straniero che diventa stereotipo, “minaccia” incombente, manovalanza criminale, seme di insicurezza e di pericolosità. Si torna a vedere l’uso di concetti e a “sentire” parole che sembravano confinate a esperienze del passato².

In questa sede vogliamo approfondire, in particolare, alcuni profili del rapporto tra paura, allarme sociale e l’idea delle classi pericolose che comincia a prendere forma in Europa tra XVIII e XIX secolo. Bisogna subito segnalare

¹ Per una ricostruzione del dibattito rinvio, anche per ulteriori approfondimenti, all’ampio studio – che ha il merito di coniugare profondità storica e nuovi strumenti analitici – di G. Campesi, *Il controllo delle «nuove classi pericolose» Sotto-sistema penale di polizia ed immigrati*, «ADIR, L’altro diritto», 2009, <<http://www.adir.unifi.it/rivista/2009/campesi/index.htm>>.

² Sul tema del ritorno alle “classi pericolose” v. R. Castel, *L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti?*, Torino, Einaudi, 2004 (2003); R. Bianchetti, *La paura del crimine. Un’indagine criminologica in tema di mass media e politica criminale ai tempi dell’insicurezza*, Milano, Giuffrè, 2018, pp. 59-61.

un “archetipo” che riveste valenza antropologica. Per lungo tempo la migrazione, il nomadismo, il vagabondare hanno rappresentato modi di costruire peculiari forme di civiltà in società primitive prima, e storiche poi. Nelle civiltà dei raccoglitori, cacciatori e pastori lo spazio è aperto, il movimento è funzionale, la mobilità è una condizione esistenziale³. Solo in età relativamente “recente” il non essere stanziali ha assunto connotati potenzialmente negativi in termini di “marginalità” e di “alterità”.

Nel più ampio studio italiano dedicato al vagabondaggio⁴ tra Otto e Novecento, Eugenio Florian aveva colto le trasformazioni di un fenomeno considerato nel corso dell’età moderna sempre più come “antisociale” in società stanziali “chiuse” e in relazione allo sviluppo dell’organizzazione politica nazionale degli Stati e dei fenomeni interni ed esterni di inurbamento, industrializzazione e migrazione.

Tra medioevo ed età moderna l’atteggiamento verso le *miserabiles personae* era ancora ambivalente, tra integrazione e conflitto, soccorso e repressione. Il *pauper* era *alter Christus*. Nella visione cristiana quelle del povero e del ricco sono condizioni correlative. L’uno “esiste” per l’altro. I poveri meritevoli di protezione ed assistenza sulla base di “privilegi” tipici della società di antico regime⁵ vengono distinti dai poveri *mali* che rivelano invece i volti di una marginalità minacciosa. In Inghilterra la legislazione sui poveri tra Cinque e Seicento aveva cominciato a legare la loro condizione alle parrocchie e ai territori. Tuttavia continuarono a operare a lungo due politiche diverse, quella “nuova” incentrata sul controllo e sull’internamento delle masse fluttuanti e quella “antica” del bando, del marchio e dello “scacciamento”. Per questo nelle società moderne i confini tra “marginali” integrabili e quelli ritenuti pericolosi erano assai incerti e i bandi reiteravano logiche e strumenti poco coerenti.

I giuristi e le comunità avevano quindi una percezione debole del crimine come “fenomeno collettivo”. L’antica regola «semel malus, semper malus» operava soprattutto a livello di presunzioni, di sistema probatorio e di costruzione della *mala fama*⁶. Esistevano ovviamente i “delinquentes”, coloro

³ Recentemente il politologo e antropologo americano J.C. Scott, *Le origini della civiltà. Una contro storia*, Torino, Einaudi, 2018, ha analizzato alcune forme di domesticazione non legate ancora alla stanzialità e alla formazione di ordini politici “chiusi”. Un classico, per l’età contemporanea, è N. Anderson, *Il vagabondo. Sociologia dell’uomo senza dimora*, a cura di R. Rauty, Roma, Donzelli, 1994 (1923), partendo dal contesto di Chicago.

⁴ E. Florian, G. Cavaglieri, *I vagabondi. Studio sociologico-giuridico*, Torino, Fratelli Bocca, 1897, vol. I.

⁵ Per una analisi integrata di storia sociale e storia giuridica v. in particolare A. Cernigliaro (a cura di), *Il ‘privilegio’ dei ‘proprietari di nulla’. Identificazione e risposte alla povertà nella società medievale e moderna*, Napoli, Satura editrice, 2010; A.A. Cassi (a cura di), *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell’altro tra medioevo e futuro*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013.

⁶ Cfr. A. Bettoni, *The Perception of ‘Social Danger’ among Ius Commune Jurists: A Reconstruction of the Concept of Malus in Sixteenth and Seventeenth Century Italian and German Juridical Doctrine*,

che commettevano *maleficia* e *delicta*, ma essi non formavano e non erano necessariamente percepiti come una “classe pericolosa” e distinta⁷. L’anomia e il crimine – in particolare nella sfera politica e del banditismo – potevano in alcuni fasi creare “allarme” ed evocare un’idea rudimentale di “pericolo sociale” ma restavano ancorati ad una visione sempre parziale e “individuale” del fenomeno. Questo “deficit” concettuale derivava dalle mentalità, dai caratteri propri della vita comunitaria⁸, dal limitato “dimensionamento” sociale di ciò che chiamiamo criminalità, e in ultima istanza dalle relazioni di potere.

Per comprendere l’avvio di un (lungo) processo di trasformazione – che durerà sino alla fine del XIX secolo – capace di incidere su questo universo mentale occorre tener conto di almeno due fenomeni cruciali che cominciano a prendere forma nel corso del XVIII secolo, in particolare in Inghilterra⁹. Il *diritto penale dei moderni* (e la *giustizia* che ne deriva) non può prescindere dall’emersione della figura dell’opinione pubblica. Nella società tradizionale segnata dalla cultura dell’oralità e in cui le persone sono poco a conoscenza di eventi estranei ai rapporti personali, *face to face*, il “reato” è un atto dai confini incerti, a carattere locale, legato alla dispersione geografica della popolazione. Di conseguenza, il sentimento di insicurezza sociale di fronte al crimine rimane limitato o addirittura non esiste. L’apparato penale (che è poca cosa rispetto alla dimensione che assumerà nel corso dell’Ottocento) è l’*ultima ratio* e interviene quando un problema non può trovare una soluzione diversa.

L’Inghilterra della fine del XVIII secolo, in ragione delle trasformazioni sociali, economiche e di mentalità, è l’esempio più evidente dell’avvio di un processo storico profondo. Rispetto al quadro delineato (la criminalità come fenomeno individuale, relativamente tollerato, e comunque solo in piccola misura limitato da scarni apparati giudiziari e incapace di generare panico collettivo)¹⁰ sono due i fattori principali nella costruzione di una “sfera pubblica”

«Liverpool Law Review», 26, 2005, pp. 45-73; Id., *Voci malevole. Fama, notizia del crimine e azione del giudice nel processo criminale (secc. XVI-XVII)*, «Quaderni Storici», 121, XLI, n. 1, 2006, pp. 13-38.

⁷ M. Sbriccoli, *Periculum pravitatis. Juristes et juges face à l’image du criminel méchant et endurci (XIV-XVI siècles)*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 2009, t. I, pp. 279-295. «Aujourd’hui la conception de la récidive ressort de manière restrictive dans l’expression *consuetudo delinquendi*. Dans la pratique du droit commun, cette expression désigne un concept plus large. Selon l’usage du langage juridique de l’âge moderne, la notion est imprécise et peu cohérente. Notons que les criminalistes de l’âge moderne ne lient pas la notion de “récidive” à la figure du criminel» (p. 279).

⁸ Sul concetto di “stereotipo impreciso” in antico regime v. C. Povolo, *Stereotipi imprecisi. Crimini e criminali dalle sentenze di alcuni tribunali della Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*, Vicenza, Tipolitografia Campisi, 2000.

⁹ M. Sbriccoli, *La piccola criminalità e la criminalità dei poveri nelle riforme settecentesche del diritto e della legislazione penale*, ora in Id., *Storia del diritto penale*, cit., t. I, pp. 407-417.

¹⁰ Si potrebbe portare come esempio contrastante il caso studiato da Edward Thompson (E. Thompson, *Whigs and Hunters. The Origin of the Black Act*, London, Allen Lane, 1975; 2 ed.

della criminalità e di una economia morale della paura¹¹. Lo sviluppo precoce di una stampa “nazionale”, legata anzitutto alla dinamica politico-costituzionale, e di fogli locali di informazione, periodici, incide sulla sociabilità del vicinato e fa conoscere ciò che avviene in un raggio più ampio. Chi vive (la maggioranza della popolazione) in luoghi distanti e relativamente isolati viene a sapere di fatti criminali (spesso sotto forma di “voci”, *rumors*) accaduti altrove e di alcuni “fenomeni” collettivi. Negli anni '80 del Settecento ci si cominciò a lamentare del fatto che i giornali fossero pieni di notizie di crimini e di azioni malvage. Anche in Francia, nel corso del '700, la letteratura sui *faits divers* e sulle *causes célèbres* popolarizzava temi e problemi della giustizia offrendo all'opinione pubblica un osservatorio inedito¹².

1977. L'ed. italiana è del 1989: E. Thompson, *Whigs e cacciatori. Potenti e ribelli nell'Inghilterra del XVIII secolo*, Firenze, Ponte alle Grazie) nell'Inghilterra hannoveriana del “sistema Walpole”, ovvero il conflitto che aveva al centro l'uso di beni “comuni” (caccia e raccolta di legna e frutti) nelle campagne “dominate” dalla *gentry*. Di fronte a “chiusure” ed “esclusioni” i *Blacks* – uomini che si coprono il volto col nerofumo – compiono danneggiamenti, praticano la caccia “illegale”, inviano lettere minatorie. Il *Black Act* del 1723 fu l'atto del governo Walpole per contrastare e reprimere il fenomeno riservando la pena di morte (l'*Albion's fatal tree*) ad almeno cinquanta tipologie di reato (Cfr. D. Day (ed.), *Albion's fatal tree. Crime and Society in eighteenth-century England*, New York, Pantheon Books, 1975). Tuttavia questa vicenda, più che mostrare un caso celebre di “allarme sociale” verso un fenomeno collettivo, rivela il processo di “criminalizzazione” di comportamenti posti in essere da ceti sociali che si opponevano ad una trasformazione della cultura della proprietà. Il *Black Act* fu, più che lo strumento per affermare il primato della legge, il mezzo per supportare il ruolo “arbitrario” dei magistrati e riaffermare un sistema basato sulla deferenza sociale e sull'autorità politica (v. anche V. Bailey, *Reato, giustizia penale e autorità in Inghilterra. Un decennio di studi storici, 1969-1979*, «Quaderni Storici», XV, 1980, n. 44, pp. 592 ss.).

¹¹ Si veda in particolare M.N. Ramsay, *L'evolution du concept de crime. L'etude d'un tournant: l'Angleterre de la fin du dix-huitième siècle*, «Deviance et Société», vol. 3, n. 2, 1979, pp. 131-147.

¹² Sulla letteratura, l'opinione pubblica e il crimine cfr. J. Imbert (ed.), *Quelques procès criminels des XVII et XVIII siècles*, Paris, Puf, 1964; H.J. Lüsebrink, *Kriminalität und Literatur im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Literarische Formen, soziale Funktionen und Wissenskonstituenten von Kriminalitätsdarstellung im Zeitalter der Aufklärung*, München-Wien, Oldenbourg Verlag, 1983; S. Maza, *Le tribunal de la nation: les mémoires judiciaires et l'opinion publique à la fin de l'ancien régime*, «Annales E.S.C.», 1, 1987, pp. 7379; B. Schnapper, *La diffusion en France des nouvelles conceptions pénales dans la dernière décennie de l'Ancien Régime*, in L. Berlinguer, F. Colao (a cura di), *Illuminismo e dottrine penali*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 409-433; Y. Bianco Brun, *Le destin d'un fait divers dans l'ancien droit finissant. L'affaire des trois roués*, in G. Aubin (ed.), *Liber amicorum. Etudes offertes à Pierre Jaubert*, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 1992, pp. 7788; S. Maza, *Private Lives and Public Affairs. The Causes Célèbres of Prerevolutionary France*, Berkeley, University of California Press, 1993; M. Lever, *Canards sanglants. Naissance du fait divers*, Paris, Fayard, 1993; R. de Romanis, R. Loretelli (a cura di), *Il delitto narrato al popolo. Immagini di giustizia e stereotipi di criminalità in età moderna*, Palermo, Sellerio, 1999; C. Biet, *L'opinion publique, le théâtre, le pouvoir, le droit et le brigand. L'affaire Cartouche (1721)*, in C. Gauvard (ed.), *La justice en l'an mil*, Paris, Association française pour l'histoire de la justice, 2003, pp. 171-185; A. Mazzacane, *Letteratura, processo e opinione pubblica. Le raccolte di cause celebri tra bel mondo, avvocati e rivoluzione*, «Rechtsgeschichte», 3, 2003, pp. 70-97. Sull'interessante caso ginevrino v. la raccolta di J. Droin, *Catalogue des factums genevois sous l'Ancien régime*, Genève-Paris, Droz, Champion, 1988 e l'analisi di M. Porret, *L'éloge du factum: autour des mémoires judiciaires genevois*, «Revue suisse d'histoire», 42, 1992, pp. 94-99.

Per un inquadramento più ampio rinvio a L. Lacchè, “L'opinione pubblica saggiamente rappresentata”. *Giurie e corti d'assise nei processi celebri tra Otto e Novecento*, in P. Marchetti (a cura di), *Inchiesta*

L'altro fattore consiste nell'apparire delle prime statistiche (a cominciare da quelle di John Howard) e delle prime "inchieste sociali" che provano a misurare, pur in maniera rudimentale e controversa, il fenomeno criminale nel suo complesso. La stampa, in tutte le sue forme, e la statistica fanno dell'anomia, degli illegalismi e del crimine minacce tali da creare allarme sociale. I singoli fenomeni di infrazione dell'ordine pubblico passano allora dalla scala del vicinato e del quartiere a quella più ampia della "collettività" dei proprietari-lettori. Il criminale verrà sempre più percepito come parte di un fenomeno più ampio. Le bande di vagabondi e mendicanti, contadini e braccianti senza terra che girano le campagne fanno ora più paura.

Il duplice processo di "civilizzazione" economica e di disciplinamento morale enfatizza l'antico problema dei comportamenti che minacciano i valori materiali e simbolici della proprietà e della stabilità comunitaria. L'emersione del concetto e delle forme operative della polizia di sicurezza (o polizia amministrativa) registra una parte di queste tendenze¹³. Da una residuale cultura della "tolleranza" delle marginalità nelle società tradizionali (villaggio, vicinato, quartiere) si avanza verso un sistema di controllo delle classi povere e, in quanto tali, pericolose. Oziosi, vagabondi, mendicanti, ladri di campagna, disturbatori della quietà pubblica, sono sottoposti al crescente controllo delle comunità e dei primi apparati di polizia, destinati ad ampliarsi e a coprire un'area più vasta di comportamenti. Ciò che si persegue non sono solo le infrazioni penali, ma, anche, attitudini, presunzioni, sospetti. Un laboratorio imprescindibile del progetto giuridico ad egemonia borghese¹⁴ è quello britannico del Sei-Settecento che istituisce una vasta rete di concetti e di metafore (da Hobbes a Hume, da Hutcheson a Locke, da Mandeville a Smith, sino a Bentham). Il non-proprietario, senza fissa o dalla precaria dimora, è un potenziale *disturber*, in stato abituale di "guerra" contro tutti. Difficilmente potrà

penale e pre-giudizio. Una riflessione interdisciplinare, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, pp. 89-147; Id., *La giustizia penale e l'opinione pubblica: figure del «pre-giudizio» in età contemporanea tra Italia e Francia*, in *Juger et préjugés*, Montpellier, Faculté de droit et de science politique, 2016, pp. 209-246.

¹³ Cfr. C. Emsley, *Crime, Police and Penal Policy. European Experiences 1750-1940*, Oxford, Oxford University Press, 2007; Id., *Du concept à l'institution: les spécificités du mot «police» en langue française*, in M. Cicchini, V. Denis (sous la dir. de), con la collaborazione di V. Milliot e M. Porret, *Le Noeud gordien. Police et justice: des Lumières à l'État libéral (1750-1850)*, Gênevè, Georg, 2017, pp. 47-69.

¹⁴ P. Costa, *Il progetto giuridico. Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico. Vol. 1. Da Hobbes a Bentham*, Milano, Giuffrè, 1974. Si vedano anche G. Campesi, *Genealogia della pubblica sicurezza: teoria e storia del moderno dispositivo poliziesco*, Verona, Ombre Corte, 2009, pp. 189 ss.; F.M. Di Sciuillo, *Gestire l'indigenza. I poveri nel pensiero politico inglese da Locke a Malthus*, Roma, Aracne, 2013; P. Rudan, *L'inventore della costituzione. Jeremy Bentham e il governo della società*, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 87 ss.

soddisfare i propri bisogni senza infrangere la legge¹⁵. Questa visione sarà riprodotta sino alla noia per tutto il XIX secolo e in ambito internazionale.

I concetti politici dello «stato di popolazione» e della «governamentalità» elaborati da Michel Foucault rappresentano una delle chiavi di lettura più stimolanti – pur non priva di limiti e di inevitabili generalizzazioni – per cogliere le trasformazioni dei sistemi penali tra Sette e Ottocento. Nuovi saperi (la statistica tra questi) e nuove tecnologie politiche (la polizia di sicurezza ovviamente) sono al centro del governo e della regolazione “razionale” delle comunità e degli individui. L’economia politica e la scienza della polizia contribuiscono allo sviluppo della popolazione e quindi dello Stato. Ma, nello stesso tempo, prendono forma apparati e strumenti per prevenire e reprimere il disordine, l’illegalismo e la criminalità. Bisogna quindi cogliere questa profondità storica del concetto moderno di sicurezza e di conseguenza l’ampiezza di una *struttura governamentale* che definirei *costituzionale*, chiave per leggere la *realtà* della legalità penale nel secolo lungo dell’ordine giuridico liberale¹⁶. La produzione di libertà (anzitutto quella economica) crea spazi da sottoporre all’arte liberale di governo restituita in termini di garanzia di sicurezza¹⁷. La *libertà proprietaria*¹⁸ – propria dell’*homo oeconomicus* – vive tra questi due poli: libertà e sicurezza, sulla scorta di un nuovo sistema di pratiche e di valori liberali.

2. Genealogia delle classi pericolose

I nuovi saperi e i nuovi mezzi di informazione e di conoscenza non si limitano a raccogliere i dati. Essi contribuiscono a formare una visione del mondo, un’economia morale della società e a ridefinire concetti, immagini e stereotipi di lunga durata. È partendo da questa immediata “genealogia” che appare possibile indicare le due coppie concettuali “proprietà/ordine” e “classi pericolose/insicurezza”. Pietro Costa ha colto con grande finezza l’importanza del laboratorio inglese della modernità. «Nella prospettiva ‘giuridica’ delle classi

¹⁵ Costa, *Il progetto giuridico*, cit., pp. 330 ss., 358-378.

¹⁶ Per alcune considerazioni U. Allegretti, *Dissenso, opposizione politica, disordine sociale: le risposte dello Stato liberale*, in L. Violante (a cura di), *La criminalità*, Annali della Storia d’Italia, Torino, Einaudi, 1997, vol. 12, pp. 730 ss.

¹⁷ Cfr. in particolare M. Foucault, *Biopolitica e liberalismo: detti e scritti su potere ed etica, 1975-1984*, Milano, Medusa, 2001; Id., *Sicurezza, territorio, popolazione: corso al College de France (1977-1978)*, Milano, Feltrinelli, 2005; Id., *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, Milano, Feltrinelli, 2005, pp. 67-68. Su governamentalità, biopolitica e liberalismo cfr. S. Chignola (a cura di), *Governare la vita: un seminario sui corsi di Michel Foucault al Collège de France (1977-1979)*, Verona, Ombre Corte, 2006; *Lessico di biopolitica*, Roma, Manifestolibri, 2006.

¹⁸ Su questa formula cfr. L. Lacchè, *Il nome della “libertà”. Tre dimensioni nel secolo della Costituzione*, in F. Bambi (a cura di), *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, Firenze, Accademia della Crusca, 2012, pp. 29-50.

dominanti, ‘non-proprietari’ e ‘delinquenti’ sono figure sociali potenzialmente omogenee [...] Lo stereotipo del non-proprietario ricomprende lo stereotipo del delinquente [...]»¹⁹. In questa prospettiva il povero è un potenziale aggressore, il criminale è un nemico “interno” da cui la società si deve guardare, il trasgressore dell’ordine pone il tema della sua “eliminazione”.

André Jean Arnaud ha osservato che «Comme toute législation, le Code civil est un monument de la PEUR [...] Mais il est le Code d’une peur très particulière, celle du petit-bourgeois qui a vu des aspirations individualistes comblées, et veut se prémunir contre le risque qu’il court, de perdre les avantages acquis»²⁰. Evocare la Francia è qui obbligatorio trattandosi del grande laboratorio nel quale ha preso forma con maggiore evidenza il concetto di “classi pericolose”. In quello che è diventato un classico della storiografia, *Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIX^e siècle*²¹, Louis Chevalier ha ripreso un tema centrale della storiografia inglese, ovvero il carattere “performativo” della stampa “specializzata” nel diffondere/rappresentare l’idea del crimine e del suo “aumento”. La nascita nel 1825 della *Gazette des Tribunaux*²² e il suo successo fecero sì che «Da un giorno all’altro, i parigini, trovando riunita nelle sue pagine una quantità di fatti di cui fin’allora avevano avuto notizia in maniera frammentaria e disordinata, ebbero l’impressione – e potremmo dire la certezza – che la capitale fosse ancora più malsicura di quanto pensassero, e che la loro sicurezza fosse minacciata da vere e proprie bande di ladri, numerose e ben organizzate»²³.

Chevalier segnala il cambio di paradigma della fine degli anni Venti: mentre ancora in antico regime Parigi veniva descritta come malsana e brutale, popolata in alcuni quartieri da diseredati e marginali, ma non una città del crimine, le cose cambiano nel corso dei primi decenni dell’Ottocento: il delitto non è più pittoresco ed eccezionale ma «[...] diventa quotidiano, anonimo, impersonale, oscuro; non imprime più il proprio marchio ai quartieri riservatigli dalla legge o dal costume, ma invade tutta la città»²⁴.

La formidabile letteratura francese dell’epoca (da Honoré de Balzac a Victor Hugo passando per Eugène Sue) ha offerto un contributo fondamentale

¹⁹ Costa, *Il progetto giuridico*, cit., p. 358.

²⁰ A.J. Arnaud, *Essai d’analyse structurale du code civil français. La règle du jeu dans la paix bourgeoise*, Paris, L.G.D.J., 1973, p. 55.

²¹ L. Chevalier, *Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIX^e siècle*, Paris, Plon, 1958; tr. it. *Classi lavoratrici e classi pericolose. Parigi nella Rivoluzione industriale*, Roma-Bari, Laterza, 1976. Per una lettura critica v. B.M. Ratcliffe, *Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIX^e siècle? The Chevalier thesis reexamined*, «French historical studies», 2, 1991, pp. 542-574.

²² Cfr. F. Chauvaud, *Da Pierre Rivière à Landru. La violence apprivoisée au XIX^{ème} siècle*, Turnhot, Brepols, 1991, pp. 212 ss.

²³ Chevalier, *Classi lavoratrici e classi pericolose*, cit., pp. 9-10.

²⁴ Ivi, p. 72.

nel dare forma, caratteri e tensione narrativa ad un fenomeno collettivo che poggia a livello demografico su una grande dinamica di inurbamento (Parigi passa in dieci anni (1817-1827) da poco più di settecentomila abitanti a quasi novecentomila). La letteratura filantropica di De Gérando, Duchâtel, De Villeneuve-Bargemont, de Morogues e molti altri²⁵ era ancora in sintonia con gli stereotipi della mendicizia e della condizione fisica e morale degli operai “buoni” da soccorrere con gli strumenti tradizionali della beneficenza e della carità. Nel frattempo, però, le prime statistiche e le indagini sociali “sul campo” contribuirono a modificare lo stato delle conoscenze e lo stesso oggetto di analisi. Tra la fine degli anni Trenta e i primi anni Quaranta l'*Académie des Sciences Morales et Politiques* de l'*Institut de France* bandì una serie di concorsi per stimolare ricerche volte a studiare la nuova topografia morale e sociale determinata dalle trasformazioni delle città, dal pauperismo e dalla formazione del proletariato. In uno di questi studi allora premiati – poi rielaborato e ampliato nella versione a stampa – Eugène Buret mostrava con dovizia di particolari le trasformazioni che stavano interessando le classi povere e “inferiori” della società. Secondo l'autore se l'economia politica era nata come “scienza della ricchezza”²⁶, il tema nuovo e strettamente collegato al pauperismo doveva essere studiato da una nuova “scienza della miseria” in grado di cogliere la dimensione sociale, economica e politica del fenomeno. Se nelle campagne si era “dignitosamente” poveri, nelle grandi città la condizione era quella peculiare del “miserabile”, una condizione esistenziale che riguardava anzitutto le classi lavoratrici esponendole ai pericoli del vizio e del delitto.

Le classi laboriose cominciano ad essere meglio identificate ma il confine con le classi criminali è molto sottile e la confusione è dietro l'angolo. Le prime statistiche giudiziarie²⁷ mostrano che una buona parte dei delitti è com-

²⁵ Per la relativa bibliografia rinvio a L. Lacchè, “Hygiène publique”, “harmonie”, pratiche urbanistiche nella Francia del XIX secolo. Considerazioni intorno alla legge del 13 aprile 1850 sul risanamento dei “logements insalubres”, «Storia urbana», 64, 1993, in part. pp. 111-125.

²⁶ E. Buret, *De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France; de la nature de la misère, de son existence, de ses effets, de ses causes, et de l'insuffisance des remèdes qu'on lui a opposés jusqu'ici; avec l'indication des moyens propres à en affranchir les sociétés*, 2 t., Paris, Chez Paulin, 1840, t. I, p. I. Sul tema cfr. H. Rigaudias-Weiss, *Les enquêtes ouvrières en France entre 1830 et 1848*, Paris, Alcan, 1936, pp. 25 ss.; Chevalier, *Classi lavoratrici e classi pericolose*, cit., pp. 181 ss.; L. Epzstein, *L'économie et la morale aux débuts du capitalisme industriel en France et en Grande-Bretagne*, Paris, Colin, 1966, pp. 127-130; M. Perrot, *Enquêtes sur la condition ouvrière en France au 19^e siècle*, Paris, Hachette, 1972. Per una discussione recente cfr. F. Tomasello, L'“invenzione” delle classe operaia come formazione discorsiva e la genesi del metodo empirico delle scienze sociali in Francia (1830-48), «Scienza & Politica», XXVIII, 55, 2016, pp. 153-176; Id., *L'inizio del lavoro. Teoria politica e gestione sociale nella Francia di prima metà Ottocento*, Roma, Carocci, 2018.

²⁷ I primi *Comptes de la justice criminelle* sono pubblicati dal 1827 su impulso di André Michel Guerry che nel 1833 pubblicò l'*Essai sur la statistique morale de la France*, Paris, Crochard, 1833. Cfr. J.W. Konvitz, *Cartography in France, 1660-1840. Science, engineering and statecraft*, Chicago-London,

messa dalle classi inferiori e obiettivo della nuova scienza deve quindi essere quello di “discernere” e di orientare il nuovo proletariato. Non a caso l'*Académie* aveva bandito nel 1838 un concorso per «Rechercher d'après des observations positives, quels sont les éléments dont se compose à Paris, ou dans toute autre grande ville, cette partie de la population qui forme une classe dangereuse par ses vices, son ignorance et sa misère; indiquer les moyens que l'administration, les hommes riches ou aisés, les ouvriers intelligents et laborieux pourraient employer pour améliorer cette classe dangereuse et dépravée». Il vincitore del premio, Honoré-Antoine Frégier (1789-1860), “chef de bureau” della prefettura di Parigi, esperto di polizia²⁸ e di sicurezza pubblica, rielaborò la ricerca presentata all'*Institut* dando forma e contenuti all'idea di “classe pericolosa e depravata” con i due volumi *Des classes dangereuses dans la population dans les grandes villes, et des moyens de les rendre meilleures*²⁹.

Frégier reinterpreta il tema, già evocato, che affonda le sue origini nel vasto dibattito sei-settecentesco, anzitutto inglese, della “filiera moderna” non-proprietario-povero-soggetto pericoloso. Frégier deve constatare che «Les classes pauvres et vicieuses ont toujours été et seront toujours la pépinière la plus productive de toutes les sortes de malfaiteurs: ce sont elles que nous désignerons plus particulièrement sous le titre de *classes dangereuses* [...]». L'oziosità del povero vizioso è fonte di pericolo sociale e così si diventa «ennemi de la société, parce qu'il en méconnaît la loi suprême, qui est le travail»³⁰. Ma non è affatto semplice “separare” le classi lavoratrici da quelle che vivono di comportamenti viziosi e delittuosi. «Les explications dans lesquelles je viens d'entrer, ne peuvent manquer de faire comprendre au lecteur, pourquoi j'ai confondu sous la dénomination unique de *classes dangereuses*, la portion suspecte de la population, en même temps que la portion de celle-ci, dépravée par ses vices. Les rapports étroits qui existent entre elles ne me permettaient pas de les séparer, quoique au fond il y eût une extrême injustice à les frapper indistinctement de la même réprobation»³¹.

Le indagini sociali e la grande letteratura (Balzac, Sue, Dickens, Hugo...) si intrecciano, si sovrappongono, si scambiano figure, immagini e stereotipi. Classi lavoratrici e classi pericolose hanno troppi elementi in comune per

University of Chicago Press, 1987, pp. 148 ss. Cfr. anche Marchetti, *L'armata criminale. Teoria e repressione della recidiva in Italia. Una genealogia*, Ancona, Cattedrale, 2008, pp. 61-63.

²⁸ Pubblicherà anche una *Histoire de l'administration de la police de Paris. Depuis Philippe-Auguste jusqu'aux Etats Généraux de 1789 ou Tableau moral et politique de la ville de Paris durant cette période considéré dans ses rapports avec l'action de la police*, Paris, Guillaumin, 1850, 2 voll.

²⁹ H.-A. Frégier, *Des classes dangereuses dans la population dans les grandes villes*, Ouvrage récompensé en 1838 par l'Institut de France (Académie des Sciences Morales et Politiques), Paris, Chez J.-J. Baillièrre, 1840.

³⁰ Ivi, t. I, p. 7.

³¹ Ivi, pp. 12-13.

poter essere tenute “distinte”. Il proletariato come forza moderna, “onesta” e propulsiva stava muovendo solo i primi passi incerti³². Il cammino del “riformismo sociale” fatto di igienismo, educazione, istruzione, e repressione, delineava un percorso lungo e difficile. A prevalere era l’immagine “costruita” e sostanzialmente convergente che Chevalier lesse anzitutto nelle trame ben poco credibili dei *Misteri di Parigi* di Eugène Sue. L’enorme successo del suo *feuilleton* molto doveva alla passione del pubblico popolare che ne diventò protagonista e “coautore”. I rapporti organici tra le classi pericolose e quelle lavoratrici ne diventarono il vero tema centrale. Le condizioni fisiche e morali non offrivano sicuri elementi distintivi. Nella Parigi ancora “medievale”, con quartieri sovraffollati e malsani, la criminalità era un fenomeno sociale strutturale che aveva a che fare con le classi popolari.

Sue ha evocato le pagine in cui l’ammirato James Fenimore Cooper de *L’ultimo dei Mohicani* ha descritto i feroci costumi dei selvaggi americani³³. Ma anche i parigini – nota lo scrittore francese – hanno i loro selvaggi, i barbari³⁴ che vivono nei bassifondi, che tramano crimini orrendi, che formano “tribù” con usanze proprie e una strana lingua comune. I selvaggi, barbari, nomadi di Sue appartengono ancora ad uno stesso “popolo”. Ma il dilemma rimane: sono i “selvaggi della civiltà” di cui parla Victor Hugo ne *I Miserabili* descrivendo la rivolta operaia del *faubourg* Saint-Antoine, o, invece, è la plebaglia, la feccia evocata da Thiers nel 1850, distinta dal popolo, «eterogenea, questo branco di vagabondi di cui s’ignora la famiglia e il domicilio, così instabili da essere inafferrabili e incapaci di creare un ricovero decente per le loro famiglie [...]»³⁵ L’ambiguità di fondo non consente di dare una risposta netta. Tuttavia, a prevalere sarà quella che Chevalier chiama l’“opinione borghese” che teme sempre più i “selvaggi” che “sono tra noi”. Il non-proprietario,

³² Sulla emersione degli operai come “soggetti” sociali e politici in Francia agli inizi degli anni ’30 del XIX secolo v. A. Faure, J. Rancière, *La parole ouvrière, 1830-1851. Textes choisis et présentés*, Paris, La fabrique, 2007 (1976); J. Borreil (dir.), *Les sauvages dans la cité. Auto-émancipation du peuple et instruction des prolétaires au XIX^e siècle*, Ceyzérieu, Editions Champ Vallon, 1985.

³³ Chevalier, *Classi lavoratrici e classi pericolose* cit., pp. 519 ss.

³⁴ Sull’uso della parola “barbaro” per denotare l’alterità socio-economica e politica nel dibattito francese sul lavoro operaio e il proletariato v. P. Michel, *Les barbares, 1789-1848: un mythe romantique*, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1981; G. Campailla, *Per un’epistemologia critica dell’esperienza socio-politica: la parola operaia francese degli anni Trenta del XIX secolo e la prospettiva di E.P. Thompson*, «Scienza & Politica», XXXI, 60, 2019, pp. 185-202.

³⁵ Il discorso di Thiers del 24 maggio 1850 è cit. in Chevalier, *Classi lavoratrici e classi pericolose* cit., p. 470. Su questo discorso v. L. Succimarra, *Il cuneo bonapartista. Governo delle élites e sovranità popolare in Francia agli albori del Secondo Impero*, «Giornale di Storia costituzionale», 12, II, 2006, pp. 132-134. Sulla centralità del domicilio e dello stato civile nelle “regole del gioco” sistematizzate dal *Code Napoléon* v. Arnaud, *Essai d’analyse structurale du code civil français* cit., pp. 60-63. Sulla disciplina del libretto operaio introdotto nel 1803 per controllare la mobilità e il modo di vivere degli operai v. i riferimenti in F. Tomasello, *L’“invenzione” delle classi operaie* cit., pp. 173 ss. Il domicilio coatto per i senza dimora e per i sospetti chiude il “sistema” dal lato penal-preventivo (con effetti oggettivamente repressivi).

senza vere radici, nomade per necessità, è una minaccia – a prescindere dalla commissione di reati – per la proprietà e la vita altrui. Quasi plasticamente la vicenda urbanistica di Parigi tra gli anni Trenta e il progetto del prefetto Haussmann³⁶ – fondato su esigenze di igiene, estetica, circolazione, *utilité publique* e forti speculazioni private – rispecchia l'esigenza di separazione (l'inizio del processo di *déplacement* degli abitanti più poveri dal centro verso le periferie), di ordine e di sicurezza che stanno alla base delle trasformazioni ottocentesche. Il crimine non appare più legato a gruppi di soggetti raffigurati in stile romantico ma arriva a delimitare la massa di diseredati, di lavoratori *borderline*, di veri e propri delinquenti.

Nell'ambito della riflessione e dell'esperienza maturate con l'emergere del concetto di classi pericolose si delineano nel corso del XIX secolo i caratteri essenziali della “classe criminale”. I due principali contesti e fattori di “costruzione” (differenziazione, organizzazione e controllo) della delinquenza sono il carcere e il sistema di sorveglianza (polizia, misure di prevenzione). Prende forma quel circuito delinquenza-polizia-prigione che da allora è al centro dei sistemi penali³⁷.

3. Le “classi pericolose” e l'antropologia criminale

Il potente immaginario letterario e le inchieste sociali “sul campo” sono la base per *costruire*, dalla prima metà dell'Ottocento, i nuovi “discorsi”³⁸ destinati a intrecciarsi, come diremo, con le pratiche di polizia e di prevenzione. Dall'indistinto universo delle “classi pericolose” comincerà ad essere “isolato” e “identificato” l'“uomo pericoloso”³⁹, in quanto delinquente, messo al centro di una vasta costellazione di tassonomie.

Scipio Sighele dirà all'inizio del Novecento⁴⁰ che Eugène Sue aveva intuito la differenza sostanziale – di natura fisiologica e psicologica – tra i delinquenti

³⁶ Sul lungo processo sociale e urbanistico di “haussmannizzazione” rinvio a L. Lacchè, *L'espropriazione per pubblica utilità. Amministratori e proprietari nella Francia dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 615-638.

³⁷ Cfr. M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976, p. 311.

³⁸ Su questa dimensione e sulla lettura di Chevalier v. l'analisi di F. Benigno, *Ripensare le “classi pericolose” italiane: letteratura, politica e crimine nel XIX secolo*, in L. Lacchè, M. Stronati (a cura di), *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, Macerata, eum, 2014, pp. 57-77. Benigno ha sviluppato e ha utilizzato la categoria di “classi pericolose” «per affrontare la questione del crimine organizzato italiano nella seconda metà del XIX secolo» (F. Benigno, *La mala setta. Alle origini di mafia e camorra 1859-1878*, Torino, Einaudi, 2015, p. XVII).

³⁹ M. Foucault, *L'évolution de la notion d'“individu dangereux” dans la psychiatrie légale, «Déviance et société»*, vol. 5, n. 4, 1981, pp. 403-422. Sul concetto di pericolosità nella riflessione di Foucault cfr. G. Campesi, *L'“individuo pericoloso». Saperi criminologici e sistema penale nell'opera di Michel Foucault*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXVIII, 1, 2008, pp. 121-141.

⁴⁰ S. Sighele, *Eugenio Sue e la psicologia criminale*, in Id., *Letteratura tragica*, Milano, Fratelli

e gli uomini onesti. I primi erano rimasti ad una sorta di stato selvaggio determinato da un «arresto di sviluppo», segnati da quell'*atavismo* che Cesare Lombroso aveva teorizzato sin dagli anni dell'Unificazione nazionale. La nascita dell'antropologia criminale e la sua fortunata – all'inizio – declinazione "italiana" si sono nutrite a piene mani del romanzo popolare ottocentesco, soprattutto francese, e di opere come quelle di Buret e di Frégier. Per molti versi Lombroso e i suoi adepti hanno reso di "senso comune" stereotipi, categorie e concetti radicati nella narrazione borghese del primo Ottocento. «Grazie alla riflessione criminologica di Lombroso e alla fortuna delle tesi esposte nell'*Uomo delinquente*, l'immagine dei "barbari" allignanti nei quartieri malfamati, consolidata dalla letteratura popolare dell'Ottocento, si andò infatti a saldare con le raffigurazioni impressionistiche delle popolazioni "selvagge" diffuse in Occidente dalle prime pionieristiche esplorazioni etnologiche»⁴¹.

In Italia l'ampiezza e la complessità della "questione criminale"⁴², con l'esplosione, subito dopo l'Unità, del brigantaggio e del ribellismo, giocarono un ruolo fondamentale nel definire identità e stereotipi. Il tardo ma imponente e rapido sviluppo di un sistema nazionale di statistica giudiziaria⁴³ consentì di "oggettivizzare" il fenomeno criminale. Il rilievo, tra Otto e Novecento, dato al fenomeno giuridico e sociologico della recidiva⁴⁴ come conferma dell'esistenza di una "classe" (indistinta) vocata al delitto, introduce una logica di incapacitazione da applicare – in termini di difesa sociale e di espulsione – ai criminali incorreggibili. Lo sviluppo della "cronaca nera" e della cronaca giu-

Treves, 1906, pp. 95-145, spec. pp. 98-99.

⁴¹ Il tema è ampiamente sviluppato da D. Palano, *Il potere della moltitudine. L'invenzione dell'inconscio collettivo nella teoria politica e nelle scienze sociali italiane tra Otto e Novecento*, Milano, Vita e Pensiero, 2002, la cit. a p. 6. «Focalizzata sui delinquenti reali, rinchiusi nelle fatiscenti carceri del Regno, l'indagine di Lombroso, fondendo i materiali della tradizione popolare, dei romanzi d'appendice e dell'etnologia ottocentesca, aveva costruito una raffigurazione del criminale del tutto 'letteraria', ma destinata proprio per questo a conquistare un'immensa notorietà negli ultimi due decenni del secolo. I ritratti di delinquenti nati, di mattoidi e di prostitute che invariabilmente costituivano l'appendice documentaria dei libri di Lombroso, non contribuivano solo a tradurre sul piano di una pretesa scientificità i luoghi comuni più frusti e consolidati, ma costruivano anche la figura – altrettanto mitica – di una naturalità umana selvaggia, opposta e radicalmente irriducibile alle regole di comportamento della civiltà» (ivi, p. 226).

⁴² Lacchè, Stronati (a cura di), *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento* cit.

⁴³ Vedi in particolare P. Garfinkel, *Criminal Law in Liberal and Fascist Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.

⁴⁴ Sulla recidiva come "ossessione sociale" lungo l'Ottocento, v. B. Schnapper, *La récidive, une obsession créatrice au XIXe siècle*, in Id., *Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (XVI^e-XX^e siècle)*, Paris, Puf, 1991, pp. 313-315. Per un'analisi di lungo periodo v. F. Briegel, M. Porret (eds.), *Le criminel endurci. Récidive et récidivistes du Moyen Age au XIX^e siècle*, Genève, Droz, 2006. Per l'Italia vedi soprattutto Marchetti, *L'armata criminale* cit.; Garfinkel, *Criminal Law in Liberal and Fascist Italy* cit., pp. 119 ss.

diziaria, attraverso una stampa specializzata ma anche nei giornali tradizionali, contribuì a diffondere l'idea dell'esistenza di una classe criminale formata da soggetti "estranei" dal punto di vista antropologico ma tanto vicini da rappresentare una minaccia costante e infondere paura tra la popolazione.

L'antropologia criminale lombrosiana seppe collegare in termini pseudo-scientifici questa serie di elementi disparati e di saperi frammentari provenienti da vari "laboratori" (letteratura, indagini sociali, statistiche, positivismo, medicina e freniatria) facendoli confluire verso la figura base dell'*Uomo delinquente*. Una macro-categoria riempita progressivamente di una lunga serie di sotto-figure devianti al centro delle preoccupazioni morali e "securitarie" del mondo borghese.

Non appare un caso che Cesare Lombroso abbia individuato nel cranio di un preteso "brigante"⁴⁵ – icona archetipica del "nemico interno"⁴⁶ – i primi "segni" di una regressione atavica destinata a connotare la «penombra della civiltà» anche dal punto di vista dell'inconscio. Come abbiamo visto, i "selvaggi" e le classi/razze inferiori⁴⁷ non evocano solo un passato remoto o territori lontani e mai raggiunti dalla civiltà, ma prosperano nelle pieghe di un "progresso" ancora insufficiente per mutare le regole del gioco. I criminologi da un lato continuano a ripetere lo schema ben rodato della "tribù" separata, i cui membri si riconoscono per via di segni esteriori (organici, tatuaggi, linguaggi ecc.), dall'altro arrivano ad elaborare, non senza profonde differenze tra i diversi autori, una teoria della pericolosità sociale che unifica le diverse manifestazioni e gradi della "devianza" (povertà, follia, criminalità) nel segno di una inferiorità storico-biologica⁴⁸.

In generale il tema restava ancora quello dei confini e dell'esistenza di ampie zone grigie tra "classi pericolose" e "classi laboriose" ma ora la "scientificizzazione" apriva nuovi orizzonti in termini di medicalizzazione e di chirurgia sociale. In realtà non era più tanto la tassonomia delle due "classi" ad essere al centro del panorama quanto una vera e propria costruzione di scale e misure di pericolosità e di un diritto penale orientato sempre più ai principi della difesa sociale.

⁴⁵ M. Stronati, *Il brigante tra antropologia e ordine giuridico: alle origini di un'icona dell'uomo criminale nel XIX secolo*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38, 2009, pp. 953-1008; Id., *Italia "criminale". Stereotipi e questione penale dell'Italia liberale*, in Lacchè, Stronati (a cura di), *Questione criminale e identità nazionale*, cit., pp. 227-261.

⁴⁶ M. Senellart, *L'ennemi intérieur dans le discours de la défense sociale au XIXe siècle*, «Erytheis: revue d'études en sciences de l'homme et de la société», 2007, pp. 265-284.

⁴⁷ P. Costa, "Classi pericolose" e "razze inferiori": la sovranità e le sue strategie di assoggettamento, in F. Benigno, L. Scuccimarra (a cura di), *Il governo dell'emergenza. Poteri straordinari e di guerra in Europa tra XVI e XX secolo*, Roma, Viella, 2007, pp. 239-257.

⁴⁸ A. Simoncini, "Bisogna difendere il popolo". Gli individui socialmente pericolosi nell'antropologia positiva italiana, in G. Bonaiuti, G. Ruocco, L. Scuccimarra (a cura di), *Il governo del popolo*. 3. Dalla Comune di Parigi alla prima guerra mondiale, Roma, Viella, 2014, p. 138.

La criminologia positivista italiana ebbe un ruolo assai rilevante nell'orientare e consolidare, nel concreto delle esperienze di governo del sistema penale e di polizia, lo Stato nazionale. «Uno Stato che aveva bisogno di saperi capaci di includere o escludere dal progetto politico individui, gruppi, e persino intere popolazioni»⁴⁹. La “questione criminale” assunse in Italia uno spazio “politico” senza eguali in altri contesti nazionali tra Otto e Novecento. L'insistenza sul delinquente-nato e sulla prevenzione – temi fondamentali del positivismo – produsse una mentalità e alcune parole d'ordine destinate a incidere più sulle istituzioni (polizia, carcere, ecc.) che sulla legislazione e sulle scelte di politica penale⁵⁰.

4. Le “classi pericolose” e le misure di prevenzione

Tuttavia, è chiaro che questa *costruzione discorsiva* (che ha permeato poi la teoria della pericolosità sociale e la rappresentazione della criminalità, specie meridionale) si è andata delineando nella prima metà dell'Ottocento, ben prima che la Scuola positiva e i suoi protagonisti⁵¹ occupassero, nell'ultimo quarto del secolo, lo “spazio” delle “classi pericolose”. Per comprenderne più in profondità il concetto e il significato originario bisogna piuttosto analizzare il contemporaneo e correlato sviluppo degli apparati di polizia e in particolare delle misure di prevenzione. Questi “dispositivi” non sono una “conseguenza” strumentale del discorso sulle “classi pericolose”. In realtà, essi rappresentano un fattore costitutivo. Tra le “classes dangereuses” e le “classes laborieuses” c'è il potere di polizia che si struttura nel corso del XIX secolo. È questo il dispositivo che più contribuisce a definire i “confini” e a lavorare sui “margini” per includere o escludere i soggetti dall'una o dall'altra categoria.

Anche qui la soglia tra realtà e romanzo non è impermeabile. Il Vautrin della *Comédie humaine* di Balzac deve molto alle celebri memorie⁵² di Eugène-François Vidocq, ex galeotto divenuto capo della *police de sûreté*. In

⁴⁹ P. Marchetti, *Razza e criminalità. Un dibattito italiano di fine Ottocento*, in Lacchè, Stronati (a cura di), *Questione criminale e identità nazionale* cit., pp. 139-140.

⁵⁰ Cfr. M. Gibson, *Nati per il crimine. Cesare Lombroso e le origini della criminologia biologica*, Milano, Bruno Mondadori, 2004, pp. 177 ss.

⁵¹ Il principio di prevenzione fu uno dei pilastri di quella che Paul Garfinkel ha definito di recente «moderate social defense», ovvero uno strato profondo della filosofia e della pratica penale in Italia, formatosi ben prima che lo sviluppo del concetto di difesa sociale venisse attribuito alla criminologia positivista. «At first a vague mixture of ideas about the primacy of the state, the necessity of public order, the importance of preventative policing, and the protection of private property...» (Garfinkel, *Criminal Law in Liberal and Fascist Italy* cit., p. 12). «A varied and dynamic mix of ideas about how to repress and prevent 'dangerous' common crime...» (ivi, p. 6).

⁵² E.F. Vidocq, *Mémoires*, Paris, Tenon, 1828-1829, 4 t. Su questo aspetto v. Benigno, *La mala setta* cit., pp. VIII-IX, 106.

Italia Giovanni Bolis⁵³ si nutre della letteratura francese e inglese per fondare in maniera più sistematica la “polizia delle classi pericolose”. «Le classi pericolose della società – osserva – sono formate da tutti quegli individui che essendo sprovvisti dei mezzi necessari di sussistenza, vivono nell’ozio e nel vagabondaggio a spese degli altri cittadini; calpestando la legge suprema dell’uomo che è quella del lavoro, essi costituiscono un pericolo permanente all’ordine sociale [...]. Gli è perciò che le classi povere e inoperose, come giustamente osserva il Frégier, furono sempre e saranno il semenzajo più produttivo di tutte le specie di malfattori, essendochè il delitto diventa per esse quasi una necessità di esistenza [...]. Una buona polizia deve conseguentemente portare una particolare sorveglianza su tali persone onde impedire che compromettano la quiete pubblica [...]»⁵⁴.

Al centro troviamo sempre il non-proprietario. Il paradigma storico del delinquente “in potenza” è il vagabondo, l’individuo senza fissa dimora, l’ozioso e il mendicante. Si tratta, come detto, di veri e propri archetipi che, tuttavia, le teorie dell’*homo oeconomicus* del XVII-XVIII secolo hanno definitivamente cambiato di segno e di posto nell’ordine sociale. La paura che ne deriva si riempie di nuovi caratteri. Se il prototipo positivo è il lavoratore onesto e stanziale – il non-proprietario che può essere così ammesso a far parte della condizione civile – il vagabondo è il primo gradino di una costellazione di figure e di comportamenti che generano insicurezza e paura⁵⁵.

L’origine delle moderne misure di prevenzione è, come noto, indissolubilmente legata nel XIX secolo al controllo dei mendicanti, oziosi e vagabondi⁵⁶, dei sospetti di reati come il furto campestre e il pascolo abusivo, dei diffamati per precedenti condanne. Ciò che deve essere sottolineato non è tanto il richiamo alle legislazioni e alle pratiche di controllo messe in campo dagli Stati moderni. Qui non può che prevalere l’elemento della continuità sostan-

⁵³ Questore a Palermo negli anni del processo ai “pugnalatori” e poi protagonista in altre vicende importanti dell’epoca, cfr. Benigno, *La mala setta* cit., *passim*.

⁵⁴ G. Bolis, *La polizia e le classi pericolose della società. Studii*, Bologna, Zanichelli, 1871, pp. 459-460. Il magistrato Giorgio Curcio pubblicò negli stessi anni il saggio *Delle persone sospette in Italia*, Firenze, Tipografia Editrice Lombarda, 1874.

⁵⁵ «Un primo grado di questa noi l’abbiamo nei lavori semplicemente improduttivi per la società. Il vagabondaggio, la questua fra le classi povere, l’abitudine al giuoco in queste e nelle classi elevate segnano un primo grado di degenerazione in chi se ne compiace e ne vive; essi segnano al tempo stesso il passaggio alla criminalità in quanto che rendono chi li esercita veri parassiti che sottraggono altrui senza profitto alcuno i prodotti del lavoro utile. La criminalità consiste essenzialmente nella produzione di un lavoro che può fruttare all’individuo, ma torna nocivo alla società. La sua gravità cresce col crescere del danno che questa riceve» (C. Lombroso, *L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza ed alla psichiatria (cause e rimedi)*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1897, pp. 151-152).

⁵⁶ Cfr. F. Verona, *Oziosi e vagabondi nella legislazione penale dell’Italia liberale*, Pisa, ETS, 1984; A. Fiori, *Mendicanti, oziosi e vagabondi nella legislazione italiana (1859-1915)*, «Clio. Rivista trimestrale di studi storici», XXXIII, n. 1, 1997; L. Durigato, *L’esercizio di mestieri girovaghi nella legislazione di fine ottocento*, «L’indice penale», XIV, 1, 2011, pp. 521-598.

ziale. Negli stessi anni in cui romanzieri e “indagatori sociali” costruivano il canone delle classi pericolose, i codici e le legislazioni⁵⁷ cominciarono a meglio tipizzare e “giuridicizzare” le condizioni di vita che facevano sospettare attività criminali o comportamenti *borderline* minacciosi, in particolare, per la proprietà e la morale. Un tratto comune risiede nel ruolo proattivo delle polizie in contesti ancora “indecisi” tra radicati elementi “cetuali” e “assolutistici” e i primi interventi riformatori con al centro una fitta rete di pratiche ammonitorie, precetti, obblighi a vivere onestamente, malleverie, e con una confusa pluralità di effetti “preventivi” e “penali”⁵⁸. I dispositivi di pubblica sicurezza, come delimitazione e specializzazione dello spazio originariamente occupato dalla moderna scienza di polizia⁵⁹, emergono e si diffondono giusto al principio del XIX secolo.

Non è questa la sede per affrontare il tema dello sviluppo del sistema italiano delle “misure di prevenzione”⁶⁰. Qui si vuole solo sottolineare che il tema delle “classi pericolose” non può prescindere dal carattere ampiamente *performativo* dei sistemi di pubblica sicurezza⁶¹. In questo modo è possibile cogliere più in profondità le due coppie concettuali oppositive destinate a segnare la costruzione dei sistemi penali lungo l'Ottocento e in particolare il “sotto-sistema”⁶² preventivo. Da un lato il binomio “proprietà/ordine”, dall'altro quello “classi pericolose/insicurezza”. L'ordine vuol dire stabilità e non può che poggiare sulla condizione proprietaria e su nuove gerarchie simboliche e sociali.

Ma l'ordine evoca anche le istituzioni *lato sensu* di polizia chiamate, attraverso la legge, a tutelare la nuova costituzione materiale dello Stato liberal-borghese del XIX secolo. La risposta non consiste soltanto nella pena quando si accerti il reato ma occorrono anche dispositivi di prevenzione

⁵⁷ «Gli istituti di polizia preventiva, che tanto larga applicazione avranno poi nel Regno d'Italia dopo il 1860, vengono impostati ampiamente già nella fase preunitaria: sottomissione, ammonizione, precetto di polizia, presenti nelle legislazioni e nelle prassi piemontesi, pontificie o napoletane, sono i prototipi di ammonizione, vigilanza speciale, domicilio coatto, o rimpatrio obbligatorio, poi largamente disciplinati fin dalla legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865» (M. Sbriccoli, *Polizia*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, t. I, cit., pp. 390-391).

⁵⁸ Per un inquadramento dei mezzi di prevenzione negli ordinamenti preunitari v. B. Fiani, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa. Trattato teorico-pratico*, Tipografia Barbèra, Bianchi e C., 1853-1856, lib. I, sez. terza, cap. VIII, p. 137.

⁵⁹ Nell'ambito di una letteratura assai ampia, v. P. Napoli, *Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société*, Paris, La Découverte, 2003; G. Campesi, *Genealogia della pubblica sicurezza*, cit.; Cicchini, Denis (sous la dir. de), *Le Noeud gordien. Police et justice*, cit.

⁶⁰ Chi volesse, potrebbe consultare L. Lacchè, “Uno sguardo fugace”. *Le misure di prevenzione in Italia tra Ottocento e Novecento*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2, 2017, pp. 413-438.

⁶¹ Mancano nella storiografia italiana volumi di sintesi sulla storia della formazione e dello sviluppo del sistema nazionale di pubblica sicurezza in chiave storico-giuridica e istituzionale. Molti spunti per iniziare un lavoro di questo tipo sono presenti in Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit.

⁶² Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, Laterza, 1990, p. 818.

capaci di depotenziare la minaccia. Gli apparati istituzionali intimano al soggetto potenzialmente pericoloso di vivere secondo i principi dell'ordine costituito. L'ordine giuridico liberale riflette un'idea di sovranità e uno stile di pensiero che hanno a che fare con la razionalità del governo di soggetti⁶³ dotati di autonomia morale e piena capacità decisionale e che esclude, in tutto o in parte, le non-soggettività o soggettività *altre* da sottoporre a dispositivi disciplinari⁶⁴. Tutto l'Ottocento è il grande campo di attuazione e ridefinizione problematica del "progetto giuridico" liberale⁶⁵.

Il sistema delle misure preventive si costruisce nel corso del XIX secolo come una fitta rete di obblighi, vincoli, prescrizioni, diffide. Da un lato, si assiste ad un progressivo e rilevante ampliamento delle fattispecie di pericolosità e delle situazioni di sospetto che possono far scattare il meccanismo, dall'altro le singole misure funzionano sia in autonomia sia come fossero anelli di una stessa catena. Il sospetto, fondato essenzialmente, a seconda delle norme, sulla voce pubblica, sulla diffamazione e sulla recidiva, può aprire le porte dell'ammonizione che prescrive penetranti obblighi di fare o di non fare. Contravvenire ad essi significa esporsi alla condanna per contravvenzione che si porta dietro la pena accessoria della vigilanza speciale. L'ulteriore violazione può portare all'applicazione del domicilio coatto con tutte le conseguenze del caso. La rete delle misure *ante delictum* ha come principale obiettivo quello del controllo e del "disciplinamento" dei fenomeni di marginalità e di vera e propria criminalità. Serve ad avvicinare o ricondurre verso il sistema repressivo soggetti ritenuti pericolosi, sia in ragione del *modus vivendi* che della commissione di reati non provati in sede penale.

I paradigmi di prevenzione *praeter delictum* basati sulla pericolosità del soggetto e su presupposti di mero sospetto contribuiscono alla costruzione e al consolidamento del concetto di "classi pericolose" e della figura dell'*homo criminalis*, ben prima della riflessione condotta dalla Scuola positiva che ne amplierà fondamenti e orizzonti⁶⁶. La storia delle misure di prevenzione ci fa vedere una sorta di struttura a cerchi concentrici. Il primo cerchio contiene, sin dalla legge sabauda del 1852, i meccanismi che servono a "difendere" i galantuomini dai "birbanti" che per condizione soggettiva, stile di vita,

⁶³ V. in particolare B. Hindess, *The Liberal Government of Unfreedom*, «Alternatives: Global, Local, Political», Vol. 26, 2, Apr-Jun 2001, pp. 93-112. Nell'ambito di una letteratura ormai vastissima rinvio a G. Burchell, C. Gordon, P. Miller (eds.), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality with two lectures by and an interview with Michel Foucault*, Chicago, University of Chicago Press, 1991; A. Barry, T. Osborne, N. Rose (eds.), *Foucault and Political Reason: Liberalism, Neo-liberalism and Rationalities of Government*, Chicago, University of Chicago Press, 1996.

⁶⁴ Costa, «Classi pericolose» e «razze inferiori» cit.

⁶⁵ Costa, *Il progetto giuridico* cit.

⁶⁶ D. Petrini, *Il sistema di prevenzione personale tra controllo sociale ed emarginazione*, in L. Violante (a cura di), *La criminalità*, Annali della Storia d'Italia, Torino, Einaudi, 1997, vol. 12, pp. 906-908.

presunzioni di pericolosità (basati per lo più su due fattori: la voce pubblica e la diffamazione) attentano alla proprietà e alla morale. Questo primo anello contiene oziosi, vagabondi, mendicanti, esercenti determinati mestieri, ladri e *disturbers* della quietà pubblica⁶⁷. Il secondo anello si popola rapidamente di camorristi (Legge Pica del 1863) e mafiosi (Legge 6 luglio 1871) sottoponibili ad ammonizione e domicilio coatto. Questo secondo grado nasce dall'estensione delle misure dalle classi pericolose alle prime forme di criminalità organizzata. Il terzo cerchio opera un'ulteriore estensione raggiungendo il livello "politico" già con la legge del 17 maggio 1866 volta a colpire coloro che si adoperassero per restaurare l'antico ordine politico e minacciare l'unità e soprattutto con la legge del 19 luglio 1894 n. 316 che prevedeva la possibilità di sottoporre a domicilio coatto coloro che fossero ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica (condannati per reati contro l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o per reati commessi con materie esplodenti). Si tratta di un primo passo, emergenziale, "a tempo", destinato a trovare ben più ampia accoglienza nella legislazione fascista, anticipando l'uso politico dell'ammonizione e del confino di polizia.

La dimensione storica ci mostra anche il carattere duttile⁶⁸, flessibile delle misure di prevenzione rispetto alla "rigidità" del principio di legalità. È anche in questo modo che il "sistema" ritrova preziosi margini di *flessibilizzazione*. Tutto ciò che non può entrare o è opportuno che non rientri nella filiera propriamente penale (imputazione, rinvio a giudizio, processo, pena), trova nel sistema preventivo un contesto di più facile accesso.

L'ordine politico-costituzionale dello Stato liberale consente di articolare il sistema penale su due livelli di legalità, l'una che mette al centro la figura del "galantuomo"⁶⁹, soggetto di diritto, razionale, libero, autonomo, l'altra – la legalità penale *concreta* – che è segnata da differenziazioni e quindi da "livelli" tanto più ci si allontana dalla figura prototipale e ci si inoltra nel terreno di chi non è proprietario, non è "indipendente", appartiene alle classi subalterne e potenzialmente "pericolose".

I *livelli di legalità* rappresentano quindi la dimensione penale della costituzione materiale dello Stato liberale. Legislazione ordinaria e legislazione speciale (corrispondenti alla coppia *giurisdizione/amministrazione*, o – più semplicemente – alla coppia *giudici/polizia*) diedero vita ad una sistemat-

⁶⁷ Sbriccoli, *Polizia* cit., p. 390; Id., *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia* cit., t. I, pp. 594-595.

⁶⁸ Cfr. E De Cristofaro, *Introduzione. Il domicilio coatto e la biografia di una nazione*, in Id., *Il domicilio coatto. Ordine pubblico e misure di sicurezza in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Palermo, Bonanno, 2015, pp. 225-251.

⁶⁹ L. Lacchè, *La giustizia per i galantuomini. Ordine e libertà nell'Italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913)*, Milano, Giuffrè, 1990.

ca duplicità di pratiche. Si collocano in questa prospettiva la legislazione di *pubblica sicurezza*, gli *istituti di polizia preventiva*, la significativa *autonomia* dell'ordinamento carcerario. Ma va considerato anche lo sviluppo che in questo quadro conoscono alcuni apparati a struttura burocratica e con funzioni di gestione di speciali realtà di potere e di controllo. Possiamo così considerare la particolare giuntura che si crea tra prefetti, questori e pubblici ministeri nelle questioni che riguardano il dissenso politico (anche quello minore e periferico) ed i reati contro la proprietà; la crescita costante di saperi e di potere che si realizza intorno al sistema carcerario; l'orientamento della polizia di pubblica sicurezza verso una concezione proattiva (e non reattiva) delle sue funzioni: essa dilata di molto la sua azione preventiva (fondata su presunzioni o sospetti) e tende a svolgere in proprio una parte rilevante della funzione repressiva, che viene sottratta sia al controllo che alla decisione dei giudici.

L'azione di questi apparati si inserisce in un quadro conflittuale caratterizzato dalla dialettica tra *libertà dei singoli* e *sicurezza della società*: una dialettica che assume forme diverse, insinuando una sorta di incompatibilità tra la *legalità* dell'agire e la sua *efficacia*; una pretesa inconciliabilità tra la *garanzia dei diritti individuali* e la *difesa della società*; un conflitto strategico tra la *giurisdizione* e la gestione amministrativa di *polizia*: la prima, garantita dalla certezza delle procedure, dal diritto alla difesa e dalla presenza dell'appello; la seconda, caratterizzata dall'indeterminatezza delle regole e dalla sostanziale insindacabilità delle pratiche. Il binomio sistemico codice penale / legge di pubblica sicurezza corrisponde e organizza una serie di coppie concettuali come: diritti-garanzie / minaccia-sospetto; libertà /sicurezza; procedura giurisdizionale / procedura amministrativa; legalità / efficacia; rispetto dei diritti individuali / difesa della società.

Perciò studiare più in profondità il tema storico delle “classi pericolose” non sembra un mero esercizio archeologico. Esso ci ricorda l'importanza dei discorsi e delle rappresentazioni nei processi di elaborazione e di consolidamento di stereotipi e schemi concettuali. Ci segnala inoltre che le costruzioni – nella nostra epoca in un contesto di inedita “crossmedialità” – “creano” e al tempo stesso interagiscono con credenze e paure diffuse e “percepite”. Il ritorno – negli ultimi decenni – al «lessico delle classi pericolose» (ora costruito soprattutto attorno alla figura dell'immigrato e dello straniero, con un *evergreen* rappresentato dagli “zingari”), agli stereotipi correlati, e soprattutto ad alcuni dispositivi securitari, rimette al centro della scena il tema della paura – nella sua complessa articolazione simbolica, sociale e politica – e dei soggetti “pericolosi” che vivono o vorrebbero vivere nelle nostre comunità. L'idea di “classi pericolose”, separate e distinte da “noi”, aiuta a disegnare una mappa aggiornata delle paure, a comprendere i dispositivi di sicurezza

chiamati a identificare il “capro espiatorio”⁷⁰ e “neutralizzare” il “nemico” di turno visto come pericolo “incombente”. Il “ritorno al futuro” – ovvero una costituzione materiale del sistema preventivo e repressivo che consenta regimi diversi e attenuati di legalità per controllare e disciplinare le nuove “classi pericolose” legate a nuove e antiche povertà e all’immigrazione – è la vera posta in gioco.

⁷⁰ Su cui v. almeno il classico R. Girard, *Il capro espiatorio*, Milano, Adelphi, 1987 (1982); Id., *Miti d’origine. Persecuzioni e ordine culturale*, Milano, Feltrinelli, 2016; G. Bonazzi, *Colpa e potere. Sull’uso politico del Capro Espiatorio*, Bologna, il Mulino, 1983; A. Francia (a cura di), *Il capro espiatorio. Discipline a confronto*, Milano FrancoAngeli, 1995.

Michele Pifferi

Paure dello straniero e controllo dei confini. Una prospettiva storico-giuridica

1. *La storica paura dell'immigrazione di massa*

Le riflessioni di Roberto Cornelli sulla paura della criminalità, le cause sociologiche e culturali che la generano ed alimentano, l'utilizzo politico che ne viene fatto, il rapporto tra il sentimento individuale e collettivo e le scelte legislative o di politica criminale, offrono utili chiavi di lettura allo storico del diritto per avviare un dialogo diacronico interdisciplinare. In questo contributo cercherò, in particolare, di rileggere alcune esperienze storiche in tema di *ius migrandi* e criminalizzazione degli immigrati alla luce di interpretazioni orientate dalla logica della paura. Cornelli individua nella letteratura sulla paura della criminalità quattro tesi esplicative che rinviano, rispettivamente, al «legame tra paura, rischio e politiche» ed al fatto che queste ultime «sono solitamente innescate non tanto dal potenziale di pericolo contenuto in un certo evento, quanto dal coagularsi di insicurezze di vario tipo attorno a quel fenomeno che, a seconda dei periodi, presenta le caratteristiche più idonee ad attrarre l'attenzione pubblica»; al senso di declino della civiltà o di scontro di civiltà generato dal confronto con nuovi 'barbari' che genera nella collettività forti incertezze e paure per il futuro; ad inquietudini collettive «riformulate in una domanda di sicurezza capace di espandersi ad ogni aspetto della vita sociale»; ed, infine, alle ricadute negative di tali paure sulla tenuta del sistema democratico con una conseguente «restrizione dei diritti, sia generale che selettiva per alcune categorie di persone»¹. Nessuna di queste tesi, tuttavia, sembra rispondere all'interrogativo del perché proprio la paura della criminalità (e, nel nostro caso, della criminalità connessa al fenomeno migratorio) prevalga nei sentimenti e nei discorsi pubblici: Cornelli ricorre, mutuando un'espressione di Carlo Ginzburg, al tema della «“circolarità della produ-

¹ R. Cornelli, *La politica della paura tra insicurezza urbana e terrorismo globale*, «Criminalia», 2017, pp. 239-240.

zione sociale della paura”², spostando così l’attenzione dalla paura come strumento nelle mani dei gruppi dominanti per conservare il loro potere alla paura come «un prodotto e, al tempo stesso, un elemento caratterizzante una “mentalità collettiva”, trasversale e diffusa, un “universo simbolico” che dà le coordinate per percepire, sentire e agire e che ha forti relazioni con l’ordine istituzionale»³.

Mi pare che tali argomenti possano essere utilmente impiegati per comprendere come la cultura giuridica abbia affrontato il fenomeno dell’immigrazione di massa in età moderna, soprattutto nei decenni a cavallo tra Otto e Novecento, costruendo regole per i controlli dei confini e legittimando modelli di cittadinanza esclusiva in evidente contraddizione con il modello di stato sociale e con le garanzie costituzionali riservate ai cittadini. Il tema della paura, del suo impatto sulle politiche securitarie e della sua dimensione collettiva, sarà qui assunto come strumento di analisi e comprensione delle logiche giuridiche che hanno portato, in diversi momenti e contesti storici, a rappresentare il soggetto migrante come pericoloso, fattore scatenante di paure sociali e pertanto oggetto principale di campagne politiche costruite sulla promessa di una più rigorosa difesa dei confini, seguite da una spesso scarsa volontà o capacità di realizzarla. Il fatto che oggi «i migranti siano indicati come “classe pericolosa” e si utilizzi ogni strumento disponibile per tentare di tenerli fuori dai confini fisici e giuridici delle democrazie occidentali»⁴ è un dato corroborato da una ricca letteratura scientifica, che va dagli studi giuridici e sociologici sulla *crimmigration*⁵ o la *border criminology*⁶, ai lavori che criticano la natura penale della detenzione degli stranieri nascosta dietro un’etichetta amministrativa⁷. Studi recenti hanno mostrato come, in molti stati oc-

² R. Cornelli, *La paura nel campo penale. Una riflessione sull’intreccio tra paura, violenza e ordine come tratto costitutivo delle società moderne*, «Questione Giustizia», <http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-paura-nel-campo-penale_07-09-2016.php>, settembre 2016.

³ *Ibidem*.

⁴ Cornelli, *La politica della paura* cit., p. 257; cfr. anche A. Ceretti, R. Cornelli, *Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica*, Milano, Feltrinelli, 2013, in particolare cap. 3, pp. 85 ss., dove si sostiene che «Paura, disgusto e odio sono sentimenti sociali che, in certi contesti, si accumulano e convergono su (s)oggetti prescelti perché altri possano dotarsi di una legittimazione socio-politica» (p. 95).

⁵ Cfr. il pionieristico lavoro di J. Stumpf, *The Crimmigration Crisis: Immigrants, Crime, and Sovereign Power*, «American University Law Review», 56, 2, 2006, pp. 367-419; per una revisione aggiornata del concetto, con particolare riferimento alla situazione italiana, cfr. A. Spina, *La crimmigration e l’espulsione dello straniero-massa*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 47, 2, 2017, pp. 495-513.

⁶ Cfr. ad es. M. Bosworth, *Border Criminologies: How migration is changing criminal justice*, in M. Bosworth, C. Hoyle, L. Zedner (eds.), *Changing Contours of Criminal Justice*, Oxford, Oxford University Press, 2016, pp. 213-226; S. Pickering, M. Bosworth, K. Franko Aas, *The Criminology of Mobility*, in S. Pickering, J. Ham (eds.), *The Routledge Handbook on Crime and International Migration*, London-New York, Routledge, 2015, pp. 382-395.

⁷ Solo a mo’ di esempio, cfr. M. Bosworth, *Immigration Detention, Punishment and the Transfor-*

cidentali, le paure dell'eccessivo numero di immigrati o della loro composizione, in termini di paese di provenienza, religione e condizione economica, sono fondate su percezioni sbagliate dei dati reali: i pregiudizi e la disinformazione sulla vera portata del fenomeno migratorio sono, tuttavia, molto radicati nelle popolazioni native, inducono a credere che le garanzie dello stato sociale siano minacciate da una loro estensione ai non cittadini, suscitano timori di un peggioramento della situazione economica ed occupazionale, alimentano forti sentimenti di ostilità verso gli stranieri e la loro accoglienza, sono manipolati e fomentati dai partiti politici che fanno del contrasto all'immigrazione il punto chiave dei loro programmi elettorali⁸. La paura fondata su falsi presupposti e stereotipi, ulteriormente incrementata dal corto circuito mediatico⁹, porta all'adozione di politiche restrizioniste ed all'emanazione di norme particolarmente rigide sul controllo dei confini.

Le conclusioni cui giungono queste ricerche si prestano ad un confronto con il passato, su come la migrazione di massa abbia rappresentato, almeno a partire dall'età moderna caratterizzata dall'accentramento del potere politico nello stato, un problema di difficile soluzione dal punto di vista giuridico. Lo spostamento di ingenti quantità di persone da un paese ad un altro ha storicamente generato sentimenti di paura, in relazione alla tenuta di istituzioni ancor fragili, alla capacità dei sistemi democratici di integrare i nuovi arrivati senza perdere i propri caratteri tipici, al rischio di perdita della propria identità razziale, religiosa e culturale, al peggioramento del proprio standard di vita causato dall'abbassamento salariale o da crisi occupazionali dovuti all'ingresso di manodopera non qualificata, al senso di insicurezza sociale provocato dall'aumento della criminalità degli immigrati.

mation of Justice, «Social & Legal Studies», 28, 1, 2019, pp. 81-99; M. Bosworth, *Inside Immigration Detention*, Oxford, Oxford University Press, 2014; tr. it. *La "galera amministrativa" degli stranieri in Gran Bretagna. Un'indagine sul campo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, con in appendice A. Pugiotto, *Di qua dalla Manica: la "galera amministrativa" degli stranieri in Italia*, pp. 363 ss.; G. Campesi, G. Fabini, *La detenzione della "pericolosità migrante"*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 47, 2, 2017, pp. 515-531; M. Pelissero, *Il vagabondo oltre confine. Lo statuto penale dell'immigrato irregolare nello Stato di prevenzione*, in M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis (a cura di), *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, Macerata, eum, 2012, pp. 35-85.

⁸ Il riferimento è, in particolare, allo studio di A. Alesina, A. Miano, S. Stantcheva, *Immigration and Redistribution*, «NBER Working Paper», n. 24733, <<http://www.nber.org/papers/w24733>>, june 2018, che prende in esame Francia, Germania, Italia, Svezia, Inghilterra e Stati Uniti; alla ricerca curata da M. Valbruzzi, *Immigrazione in Italia: tra realtà e percezione*, Istituto Cattaneo, <<http://www.cattaneo.org/wp-content/uploads/2018/08/Analisi-Istituto-Cattaneo-Immigrazione-realt%C3%A0-e-percezione-27-agosto-2018-1.pdf>>, agosto 2018; ed a B. Duff, *The Perils of Perception. Why We're Wrong About Nearly Everything*, London, Atlantic Books, 2018, cap. 4.

⁹ Alesina, Miano, Stantcheva, *Immigration and Redistribution*, cit., p. 36: «The more natives are misinformed, the more they become averse to immigrants and redistribution, and the more they may look for confirmation of their views in the media. As a result, the media has an incentive to offer information supporting these views».

Molte delle dinamiche che sembrano oggi governare l'approccio politico e giuridico alla migrazione sono rinvenibili in esperienze passate: il *déjà-vu*, come cercherò di mostrare in sintesi con qualche esempio, più che favorire possibili soluzioni sembra confermare l'irriducibilità del problema. In un ordine giuridico statale fondato sui diritti di cittadinanza, come emerso in modo definitivo – almeno nel mondo occidentale – da fine Settecento, i confini non possono essere aperti e porosi, specie per movimenti di massa: la migrazione è, per tale tipo di concezione politico-giuridica inter-statale, intrinsecamente problematica, fonte di insanabili contraddizioni, sostanzialmente irrisolvibile pena il rischio di crollo del sistema stesso. Non è un caso che l'approccio delle teorie critiche del diritto a tale problema proponga oggi con insistenza un radicale cambio di prospettiva, un rovesciamento del consolidato paradigma dell'ottocentesco stato di diritto, uno scardinamento della tradizionale distinzione giuridica cittadini/non cittadini¹⁰.

A preoccupare non è la libertà di migrare dell'individuo (oggi diremmo il diritto umano di migrare), ma la dimensione collettiva del fenomeno. Già Ugo Grozio, agli albori del moderno giusnaturalismo nel Seicento, pone la questione in termini di proporzioni e, mentre ammette condizionatamente la *discessio singulorum*, nega con fermezza la possibilità di migrazioni di gruppo, poiché se ciò fosse consentito «iam civilis societas subsistere non possit»¹¹. Analogamente, a fine Ottocento, nel dibattito italiano in merito alla natura

¹⁰ Cfr. ad es. E. Rigo, *Soggetti e spazi in trasformazione: appunti per una critical migration theory*, in M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, Pisa, Pacini, 2017, pp. 133-149, secondo la quale «l'indicazione non può che essere quella di rovesciare la prospettiva e invocare la necessità del diritto, non a partire dalle regole già date (e sovente smentite) dello Stato di diritto, ma da come i soggetti incarnati di volta in volta rivendicano e negoziano la loro appartenenza» (pp. 144-145); D. Di Cesare, *Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione*, Torino, Bollati Boringhieri, 2017; A. Mbembe, *The idea of a borderless world*, «Chronic Chimurenga», October 2018, tr. it. *Mondo senza frontiere*, «Internazionale», 23/29 novembre 2018, n. 1283, anno 26, pp. 102-106.

¹¹ H. Grotius, *De iure belli ac pacis libri tres*, Amsterdam, apud Iohannem Blaeu, 1646 [rist. anast. Washington D.C., Carnegie Institution of Washington, 1913], lib. II, caput V, §. XXIV *An civibus a civitate discedere liceat, per distinctionem explicatur*, pp. 157-158: le sole giustificazioni alla restrizione della libertà individuale di abbandonare la patria sono le esigenze di giustizia economica e le emergenze belliche. Pufendorf (S. Pufendorf, *De iure naturae et gentium libri octo*, Amsterdam, apud Andream ab Hoogenhuysen, 1688 [rist. anast. Carnegie Institution of Washington, Oxford, Clarendon Press, 1934], lib. VIII, cap. XI, § 4, p. 919), diversamente, non vede ragioni sufficienti per limitare l'immigrazione collettiva, «si enim singulis licet pro arbitrio migrare, cur non idem liceat pluribus, quibus sedem fortunarum eodem tempore transferre commodum est?». In realtà, sostiene il giurista tedesco, l'emigrazione di massa può sì rendere una città desolata, ma questo non elimina certo la *societas civilis inter homines* che anzi persiste e rifiorisce altrove senza soluzione di continuità, secondo un processo storico e naturale per cui la *corruptio* di una comunità diventa il fattore di *generatio* di un'altra. Anche Barbeyrac (H. Grotius, *Le droit de la guerre et de la paix*, nouvelle traduction par J. Barbeyrac, Amsterdam, Pierre de Coup, 1724, t. I, liv. II, ch. V, nt. 5, p. 307) critica la negazione assoluta del diritto di emigrare *en foule*, che ritiene invece del tutto lecito quando il governo è tirannico, quando una moltitudine di cittadini che esercitano una particolare professione non riesce più a mantenersi con il proprio lavoro o quando si è costretti dalla miseria.

civile o politica del diritto d'incolato, Ferdinando Laghi considera il diritto di soggiorno dello straniero un diritto naturale e privato, comprimibile dallo stato solo in caso di necessità e nelle ipotesi tassative previste dalla legge¹². In piena sintonia con lo spirito cosmopolita e umanitario che anima l'art. 3 del codice civile del 1865, tale interpretazione è comunque pensata per uno stato come il Regno d'Italia di forte emigrazione ma di scarsa immigrazione e, soprattutto, soggetto ad arrivi individuali e controllabili ma non ad immigrazione di massa. Lo stesso autore, infatti, prevede che uno dei quattro casi in cui l'espulsione può ritenersi legittima è «l'invasione di stranieri, i quali, per loro numero, per le loro speciali condizioni economiche o morali o politiche, produrrebbero moltissimi danni allo stato che li ospitasse»: mentre, dunque, il singolo godrebbe del diritto naturale e civile d'incolato, l'immigrazione in massa può invece essere vietata per il prevalere del diritto di esistenza e di sviluppo dello stato, minacciato da una «invasione di stranieri superiore alla capacità economica del territorio» e dall'arrivo di gruppi che hanno «costumi e tendenze in aperta opposizione alla nostra civiltà, ai nostri sentimenti morali, religiosi, politici»¹³.

2. *L'Alien invasion, la concorrenza salariale e il benessere a rischio*

I motivi che inducono ad avere paura dell'onda di immigrati possono assumere natura diversa, ma è storicamente possibile individuarne alcuni ricorrenti ed avvertiti come particolarmente gravi. Il primo fa riferimento al timore di un impatto negativo dell'immigrazione sull'economia nazionale, il tasso di occupazione e il livello salariale dei residenti: quando l'arrivo di una ingente

¹² F. Laghi, *Il diritto internazionale privato nei suoi rapporti colle leggi territoriali*, I, Bologna, Zanichelli, 1888, p. 285: «Il diritto di soggiorno non nasce esclusivamente dal fatto della unione sociale sopra un territorio; ma logicamente preesiste a tale unione: è quindi un diritto privato, non un diritto politico». Nello stesso senso cfr. anche F. Bianchi, *Un quesito sull'art. 3 del Codice civile italiano*, Siena, 1881, pp. 9-11; B. Cipelli, *Questione: Se lo straniero possa prendere residenza...*, «La Legge. Monitore giudiziario ed amministrativo del Regno d'Italia», p. III, 15, 1875, pp. 247-253. Il diritto di espulsione, affidato alle valutazioni del potere politico, è visto invece da Laghi (Laghi, *Il diritto internazionale cit.*, p. 302) come «una minaccia continua alla libertà e sicurezza degli stranieri, e un imbarazzo per la stessa autorità politica»: sarebbe troppo rischioso far dipendere l'espulsione da una valutazione della pericolosità dello straniero, poiché «i motivi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico sono cose tanto vaghe ed elastiche, in materia di polizia, che possono colorare qualunque più ingiusto decreto di espulsione». Per un'analisi più approfondita di tale dibattito sia consentito rinviare a M. Pifferi, *Controllo dei confini e politiche di esclusione tra Otto e Novecento*, in E. Augusti, A.M. Morone, M. Pifferi (a cura di), *Il controllo dello straniero. I "campi" dall'Ottocento ad oggi*, Roma, Viella, 2017, pp. 84-90.

¹³ Laghi, *Il diritto internazionale cit.*, p. 312. L'autore considera, pertanto, legittimo il provvedimento con cui il governo statunitense ha vietato per venti anni l'ingresso di cinesi, poiché «se realmente, come affermano i pubblicisti americani, l'immigrazione cinese [*sic*] è così enorme, e se i cinesi immigranti sono così sordidi ed immorali, come si descrivono, non si può negare a quello stato civilissimo il diritto di difendersi da una simile perniciosa invasione». *Ibidem*.

quantità di manodopera non qualificata e disposta a lavorare a condizioni contrattuali decisamente peggiori di quelle accettate dai residenti sembra poter incidere negativamente sullo *standard of living* di questi ultimi, l'immigrazione si trasforma da risorsa per lo sviluppo della prosperità nazionale in minaccia concreta di una crisi economica. Esempi di tale dinamica sono visibili chiaramente nei casi degli Stati Uniti, dell'Inghilterra e dell'Argentina. Tali paesi, dopo una lunga fase di *open door policy*, se non di vero e proprio sostegno dell'immigrazione, nella fase in cui l'arrivo di nuova forza lavoro (più o meno qualificata) era ritenuta necessaria per il popolamento e lo sviluppo economico-industriale della nazione, adottano poi, tra fine Ottocento ed inizio Novecento, politiche restrizioniste di segno completamente opposto. Negli Stati Uniti i sindacati, i cui iscritti appartengono in larghissima maggioranza alla popolazione nativa o a stranieri comunque già naturalizzati, sono tra i protagonisti della svolta restrizionista. Nonostante studi recenti sostengano che l'immigrazione, tra il 1910 e il 1930, abbia avuto un effetto positivo sul tasso di occupazione e sulla posizione professionale dei nativi, sia perché l'afflusso di stranieri avrebbe portato ad un aumento degli investimenti e della produttività delle imprese, sia perché, per complementarità, i lavoratori americani avrebbero abbandonato occupazioni più esposte alla competizione dei migranti per specializzarsi in lavori nei quali avevano una posizione di vantaggio ai quali gli stranieri non avevano accesso¹⁴, la percezione era a quel tempo ben diversa.

Il sociologo americano Henry Pratt Fairchild, nella seconda decade del Novecento, spiega perché «free immigration is not only a menace, but a source of actual injury to the United States»¹⁵. Il positivo contributo della forza lavoro immigrata, argomento sostenuto dalle parti politiche e sociali contrarie a qualsiasi misura restrittiva degli ingressi, è, infatti, smentita dal fatto che gli stranieri hanno piuttosto soppiantato i lavoratori nativi: al posto di un unito e omogeneo corpo di lavoratori è stato introdotto un *medley* di diversi gruppi razziali, ciascuno con proprie abitudini, lingua, religione, gelosi gli uni degli altri e disprezzati dai *natives*. I segni del «process of degradation» sono dati dal fatto che «instead of a uniformly intelligent body of working people, endowed by nature and inheritance with American ideals and ambitions, we have a laboring class but little higher in scale of education than that of the most illiterate country of Europe»¹⁶.

¹⁴ M. Tabellini, *Gifts of the Immigrants, Woes of the Natives: Lessons from the Age of Mass Migration*, «Harvard Business School BGIE Unit Working Paper», n. 19-005, in «SSRN», <<https://ssrn.com/abstract=3220430>> o <<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3220430>>, gennaio 2019.

¹⁵ H.P. Fairchild, *The Paradox of Immigration*, «The American Journal of Sociology», 17, 2, 1911, p. 263.

¹⁶ Ivi, pp. 262-263; anche dal punto di vista demografico, Fairchild sostiene che gli immigrati «are not additions to our population, but supplanters of native children, to whom they deny the privilege

La paura di perdere il lavoro a vantaggio dei nuovi arrivati o di vedersi ridurre drasticamente il salario si combinano, nell'esperienza americana e in particolare nei confronti degli immigrati cinesi, con un crescente razzismo biologico¹⁷: i *coolies* vengono percepiti e rappresentati come la più pericolosa minaccia per i lavoratori e i cittadini *natives*, tanto che il Congresso, adottando nel maggio 1882 il *Chinese Exclusion Act* che proibisce l'ingresso di «skilled and unskilled laborers and Chinese employed in mining»¹⁸, inaugura un regime giuridico fortemente discriminatorio nei confronti della popolazione asiatica¹⁹. Due *cartoons* rappresentano in modo chiaro il sentimento prevalente dell'opinione pubblica, confermando già allora quel corto circuito mediatico indicato da Cornelli. Un'illustrazione pubblicata nel marzo 1882 dalla rivista *The Wasp* raffigura, da un lato, la mostruosa caricatura di un cinese con undici mani intento a svolgere diverse attività lavorative – calzolaio, sarto, muratore, industria del tabacco –, mentre, dall'altro lato, i giovani americani restano disoccupati e, di conseguenza, hanno davanti a loro un futuro di criminalità, come dimostra il poliziotto che conduce un ragazzo verso la casa di correzione e il penitenziario di San Quintino²⁰. Poco più di un mese prima dell'emanazione del *Chinese Exclusion Act*, la rivista *Puck* pubblica un'altra illustrazione nella quale alcuni lavoratori, tra cui un irlandese, un francese, un ebreo, un afroamericano e un veterano della guerra civile, stanno erigendo un muro contro l'arrivo dei cinesi, i quali a loro volta salpano dalla costa del loro paese grazie alla distruzione della muraglia che prima ne ostaco-

of being born», appunto perché, piuttosto di rischiare un abbassamento del loro tenore di vita e per la paura della disoccupazione o di un peggioramento delle opportunità lavorative, gli americani scelgono di fare meno figli, a differenza degli immigrati. Gli stessi argomenti sono sviluppati in modo più esteso in H.P. Fairchild, *Immigration. A World Movement and Its American Significance*, New York, The Macmillan Company, 1913, specie pp. 302-310.

¹⁷ Sul tema cfr. tra gli altri, D.J. Tichenor, *Dividing Lines. The politics of immigration control in America*, Princeton, Princeton University Press, 2002, specie pp. 87-113; E. Lee, *American Gatekeeping: Race and Immigration Law in the Twentieth Century*, in N. Foner, G.M. Fredrickson (eds.), *Not Just Black and White: Immigration, Race, and Ethnicity, Then to Now*, New York, Russell Sage Foundation, 2004, pp. 119-144; sullo sfruttamento giuridico di una inventata identità razziale come strumento di *nation building*, rinvio a M. Pifferi, *Ius peregrinandi e contraddizioni dell'età liberale. Qualche riflessione sulla "falsa" libertà di migrare in Italia e negli Stati Uniti*, in M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis (a cura di), *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e regimi dell'esclusione*, Macerata, eum, 2012, specie pp. 263-273.

¹⁸ *An act to execute certain treaty stipulations relating to Chinese*, emanato il 6 maggio 1882, *Sec. 15*.

¹⁹ Sull'argomento la letteratura è vasta; cfr., ad es., K. Calavita, *The Paradoxes of Race, Class, Identity, and "Passing": Enforcing the Chinese Exclusion Acts, 1882-1910*, «Law & Social Inquiry», 25, 2000, pp. 1-40; E. Lee, *At America's gates. Chinese immigration during the exclusion era, 1882-1943*, Chapel Hill-London, University of North Carolina Press, 2003; J. Pfaelzer, *Driven Out. The Forgotten War Against Chinese Americans*, Berkeley, University of California Press, 2008; C. McClain, *Chinese Immigrants and American Law*, I, New York-London, Taylor & Francis, 1994.

²⁰ *What Shall We Do With Our Boys?*; G.F. Keller (1846-1927 ca.), «The Wasp», March 3, 1882 [Fig. 1].



Fig. 1

lava la partenza²¹. Usando la malta fornita dal Congresso, nativi ed immigrati ‘buoni’, ovvero capaci di integrarsi positivamente nella società statunitense, costruiscono il muro con mattoni in cui si leggono le parole pregiudizio, non reciprocità, paura, legge razziale, lotta ai bassi salari, non-americanità, concorrenza e invidia²².

La paura del *yellow peril*, alimentato dal timore per la difficile integrazione del cinese, diverso per lingua, religione e abitudini sociali, retoricamente rappresentato come incline ad un lavoro in condizioni di schiavitù, abile nell’aggirare o violare le leggi, infedele, criminale, scarsamente civilizzato, sporco e portatore di malattie²³, diviene il sentimento sociale prevalente attorno al

²¹ Il riferimento è probabilmente alle conseguenze del *Burlingame Treaty* del 1868, accordo commerciale e diplomatico tra Stati Uniti e Cina che rendeva libera l’immigrazione dei cinesi sul suolo americano.

²² *The anti-Chinese wall. The American wall goes up as the Chinese original goes down*; F. Grätz [1840 ca.-1913 ca.], «Puck», v. 11, n. 264, March 29, 1882 [Fig. 2].

²³ Sulla formazione e il funzionamento di questi stereotipi, cfr. S. Hea Kil, *Fearing Yellow, Imagining White: Media Analysis of the Chinese Exclusion Act of 1882*, «Social Identities. Journal for the Study of Race, Nation and Culture», 18, 2012, pp. 663-677; M. Griffiths, *The Convergence of the Criminal and the Foreigner in the Production of Citizenship*, in V. Hughes, B. Anderson (eds.), *Citizenship and Its Others*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015, pp. 72-88; R. Mayer, «Island is not far»:



Fig. 2

quale si identificano e uniscono quei lavoratori che innalzano il muro dell'esclusione. I 'primi' arrivati, rappresentanti della *good immigration*, incarnano l'identità nazionale americana che si sta formando su base razziale in contrapposizione allo straniero da respingere, esponente ora di una *bad immigration*: chi prima è stato amalgamato nel *melting pot* virtuoso, deve ora collaborare a respingere gli stranieri non assimilabili perché troppo diversi. Nonostante qualche giudice cerchi di temperare la severità della normativa, in particolare rifiutandosi di non riconoscere l'*habeas corpus* ai detenuti nel centro di Angel Island²⁴, in California la necessità di limitare gli arrivi dalla Cina è un tema centrale nel dibattito politico. Partendo dall'esclusione dei cinesi e poi allargandola ad altri profili razziali, legislatori e corti²⁵ contribuiscono con il loro

Zur Konstruktion von Insularität, Ausschluss und Exil auf Angel Island, 1910-1940, in D. Bischoff, S. Komfort-Hein (eds.), *Literatur und Exil. Neue Perspektiven*, Berlin, De Gruyter, 2013, pp. 283-295.

²⁴ Cfr. C.G. Fritz, *A Nineteenth Century "Habeas Corpus Mill": The Chinese Before the Federal Courts in California*, «The American Journal of Legal History», 32, 1988, pp. 347-372; L.E. Salyer, «Laws Hars as Tigers»: *Enforcement of the Chinese Exclusion Laws, 1891-1924*, in S. Chan (ed.), *Entry Denied. Exclusions and the Chinese Community in America, 1882-1943*, Philadelphia, Temple University Press, 1991, pp. 57-93.

²⁵ Per riferimenti ai *leading cases*, cfr. G.L. Neuman, *Strangers to the Constitution. Immigrants,*

linguaggio e le loro argomentazioni, alla realizzazione di un progetto politico e sociale finalizzato a «preserve the integrity and purity of the white race»²⁶, esplicitamente volto ad escludere l'immigrazione non di singoli ritenuti non desiderabili ma di interi gruppi identificati come inferiori e non assimilabili in funzione di caratteri antropologici e razziali. La seconda ondata migratoria spaventa l'opinione pubblica americana perché proviene da razze – quella cinese ed alcune del sud-est Europa – molto più arretrate rispetto ai protagonisti dei primi flussi²⁷. L'esito di tale percorso è l'introduzione del sistema delle quote nel 1921 e 1924²⁸, insistentemente richiesto dall'*Immigration Restriction League* fin dalla fine della prima guerra mondiale, «to be ready to meet a possible large immigration of inferior quality after the war», come integrazione del *literacy test*, «to provide adequate restriction after the protective effect of the reading test [...] shall have passed away, owing to the spread of elementary education in the backward countries of Europe and western Asia»²⁹.

L'Inghilterra, con qualche anno di ritardo rispetto agli Stati Uniti, adotta un analogo cambio di segno nella *immigration policy*, anche in questo caso dettato dalla paura che l'eccessiva e *unrestricted immigration* tolga occupazione e diminuisca il benessere degli *English workers*. È, in questa circostanza, il massiccio arrivo di ebrei russi che fuggono dalle persecuzioni zariste e si dirigono verso l'*East End* di Londra a fomentare un sentimento collettivo di timore. Il giornalista Arnold White, antisemita tra i più attivi propugnatori di misure contro l'immigrazione di ebrei russi, tedeschi o polacchi³⁰, si chiede se

Borders, and Fundamental Law, Princeton, Princeton University Press, 1996; L. Dinnerstein, *The Supreme Court and the Rights of Aliens*, «This Constitution», 8, 1985, pp. 24-35; R.J. Vecoli, *Immigration, Naturalization and the Constitution*, «Etudes Migrations», 85, 1987, pp. 75-101.

²⁶ *Rice et al. v. Gong Lum et al.*, 139 Miss., 1925, p. 780.

²⁷ Dagli anni Ottanta dell'Ottocento, nella descrizione/costruzione dell'immigrazione come un problema, diviene luogo comune la distinzione tra 'vecchia' (fino al 1883) e 'nuova' immigrazione, positiva la prima, proveniente da Inghilterra, Irlanda, Scozia, Galles, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Norvegia, Svezia e Svizzera, negativa invece la seconda, proveniente dai paesi del sud-est Europa; cfr. ad es. J.W. Jenks, W.J. Lauck, *The Immigration Problem. A Study of American Immigration Conditions and Needs*, 3rd ed., New York-London, Funk & Wagnalls Company, 1913, pp. 25-26.

²⁸ Il *Johnson Quota Act* (o *Emergency Quota Act*) del 19 maggio 1921 consente un numero di nuovi ingressi calcolato in base alla quota del 3% degli stranieri della medesima nazionalità censiti negli Stati Uniti nel 1910; il *Johnson-Reed Act* del 26 maggio 1924, comprensivo del *National Origins Act* e dell'*Asian Exclusion Act*, restringe la quota al 2% con riferimento al censo del 1890, per ridurre drasticamente l'immigrazione dal sud e dall'est Europa; vieta inoltre l'ammissione di stranieri «ineligible to become citizens», provvedimento diretto a bloccare l'ingresso di cinesi e giapponesi; su quest'ultimo provvedimento e la sua funzione di «invention of national origins», cfr. M.M. Ngai, *Impossible Subjects: Illegal Aliens and the Making of Modern America*, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2004, specie pp. 21-55. La *National Origins Formula* è stata abrogata dall'*Immigration and Nationality Act* del 3 ottobre 1965.

²⁹ Publication of the Immigration Restriction League, *The League's Numerical Limitation Bill*, n. 69, Boston, 1918, p. 1.

³⁰ Cfr. S. Terwey, *British Discourses on "the Jew" and "the Nation" 1899-1919*, in W. Bergmann,

«the existing pauper immigration is sufficient to constitute a present danger to the community», e con una retorica in cui combina motivi economici e discriminazioni razziali, sostiene con convinzione che si debbano porre limiti legislativi alla *pauper immigration*. Certo ci sono dubbi etici legati all'idea di fratellanza, oltre alla consuetudine inglese di essere terra d'accoglienza per rifugiati e perseguitati politici o religiosi di altri paesi, ma se la scelta deve essere tra «renewed suffering abroad and renewed suffering at home», White si schiera con coloro «who prefer the welfare of their own blood, race and language, to the happiness of strangers»³¹. Tra i vari aspetti che caratterizzano l'*alien invasion*, termine di per sé già evocativo della paura generata dal fenomeno migratorio, Wilkins indica quello economico come uno dei più gravi: «the unlimited influx of cheap, destitute, foreign labour, cannot but exercise a prejudicial effect upon the wages of the native working-classes»³². Sono, in particolare, il settore tessile della piccola sartoria e quello calzaturiero ad essere colpiti negativamente dalla competizione al ribasso prodotta dall'arrivo di forza lavoro non particolarmente qualificata ed a basso costo, che ha di fatto quasi escluso dal mercato del lavoro le donne e gli uomini inglesi. Il rischio paventato dell'effetto della «foreign immigration upon our labouring population», se il governo insistesse nel non regolamentare gli arrivi con controlli e restrizioni, è quello della «degradation of all the native labour employed, to the level of the foreign labour which is brought into competition with it», perché nella lotta tra chi è abituato ad uno standard di vita elevato e chi ad uno inferiore, il secondo può certamente prevalere sul primo e prendere il suo lavoro³³.

La forza comunicativa di tali argomenti, il senso collettivo di paura per il proprio futuro che essi sono capaci di generare nell'opinione pubblica inglese, assumono poi il linguaggio della politica e la forma del diritto³⁴. Nel 1905 il Parlamento inglese approva l'*Aliens Act*, che, per la prima volta nel Regno Unito e in analogia ai provvedimenti statunitensi, limita gli ingressi degli stranieri non desiderabili e ne disciplina il procedimento di espulsione. Le categorie di *undesirable* da respingere sono tuttavia identificate in mo-

U. Wyrwa (eds.), *The Making of Antisemitism as a Political Movement. Political History as Cultural History (1879-1914)*, «Quest. Issues in Contemporary Jewish History. Journal of Fondazione CDEC», 3 July 2015, <www.quest-cdecjournal.it/focus.php?id=298>, gennaio 2019.

³¹ A. White, *The Invasion of Pauper Foreigners*, «The Nineteenth Century», 23, 1888, pp. 414-422, cit. pp. 415, 418.

³² W.H. Wilkins, *The Alien Invasion*, London, Methuen & Co., 1892, p. 68.

³³ Ivi, p. 77.

³⁴ A proposito dell'«odio razziale» e della percezione dello straniero altro come «diabolico», scrivono Ceretti, Cornelli, *Oltre la paura* cit., p. 111: «Talvolta la discriminazione prende forza addirittura dalla legge, piegata all'obiettivo di distinguere tra coloro che godono di diritti e gli altri che ne godono in misura minore o non ne godono affatto».

do vago³⁵, così come la facoltà attribuita al Segretario di Stato di emettere ordini di espulsione è definita in termini poco tassativi³⁶. Le ambiguità che caratterizzano tale legge, con confini confusi tra competenze amministrative e giurisdizionali, tra pene ed atti amministrativi, tra rispetto del *rule of law* e deroghe alle tradizionali garanzie, sembrano frutto di una scelta consapevole, funzionale a conciliare le posizioni restrizioniste di chi teme le conseguenze socio-economiche dell'immigrazione, offrendo l'immagine più simbolica che effettiva di una legge in grado di contenere gli arrivi, con quelle favorevoli a conservare la tradizionale libertà di movimento per agevolare il commercio e il libero mercato³⁷.

3. *Il welfare state in pericolo*

Gli esempi paradigmatici di Stati Uniti e Inghilterra descrivono logiche che sono riscontrabili anche in molti altri paesi. La costruzione retorica, e quindi di conseguenza politica e giuridica, dell'immigrazione come un 'problema' fa leva costantemente sulla paura di una crisi economica e occupazionale: lo si vede nella svolta delle politiche migratorie in Argentina, che dalla costituzionalizzazione degli aiuti all'immigrazione a metà Ottocento³⁸ arriva poi all'emanazione di leggi restrittive ad inizio Novecento, motivate dalla paura

³⁵ Secondo la legge (Sect. 1.3.(a-d)) sono *undesirable*: le persone che non sono in grado di dimostrare di potersi procurare il necessario per mantenere decentemente se stessi e le loro famiglie; lunatici, idioti, o chi ha altre malattie che fanno presumere che possa diventare un peso per la società; i condannati in un paese con cui esiste un accordo di estradizione purché non si tratti di reati politici; se è emanato un ordine di espulsione previsto dalla Sect. 3 della legge stessa.

³⁶ La prima (Sect. 3.1.(a)(i)) si verifica quando il *Secretary of State* o una corte, anche di sommaria giurisdizione, certificano che lo straniero è stato condannato dalla stessa corte per un reato grave, per una contravvenzione o per ogni altra offesa per la quale la corte può imporre la reclusione; tale ordine di espulsione può aggiungersi o sostituirsi alla condanna. La seconda circostanza, più problematica, si verifica quando il *Secretary of State* o una corte di giurisdizione sommaria certificano, entro dodici mesi dall'ingresso dello straniero nel paese, che questi, nei tre mesi precedenti all'indagine, ha ricevuto sostegno economico da una parrocchia, è stato visto vagare senza mezzi di sostentamento o è vissuto in condizioni insalubri a causa di sovraffollamento (Sect. 3.1.(b)(i)), oppure è entrato nel Regno Unito dopo l'entrata in vigore della legge ed è stato condannato da un paese straniero con cui esiste un accordo di estradizione per un reato di natura non politica (Sect. 3.1.(b)(ii)). Cfr. H.S.Q. Henriques, *The Law of Aliens and Naturalization Including the Text of the Aliens Act 1905*, London, Butterworth & Co., 1906, pp. 159-164; N.W. Sibley, A. Elias, *The Aliens Act and the Right of Asylum*, London, William Clowes & Sons, 1906. La legge prevede, inoltre, la possibilità della detenzione amministrativa dello straniero fatto sbarcare condizionalmente in attesa di accertare i requisiti d'ammissione, di quello nei confronti del quale è stato emesso un ordine di espulsione in attesa di esecuzione, e di quello nei confronti del quale la corte ha emesso una certificazione ai sensi della Sect. 3.1.(b)(i): sui profili critici di tale misura rinvio a M. Pifferi, *L'espulsione e la detenzione dello straniero tra Otto e Novecento*, «Quaderni Costituzionali», 36, 4, 2016, pp. 851-853.

³⁷ In questo senso cfr. H. Wray, *The Aliens Act 1905 and the Immigration Dilemma*, «Journal of Law and Society», 33, 2006, pp. 302-323.

³⁸ Cfr. gli artt. 20 e 25 della Costituzione del 1853.

della diffusione dell'anarchismo, delle lotte sindacali e del conflitto di classe e sostenute da teorie criminologiche di stampo positivistico³⁹. Lo si vede, però, anche nell'esperienza storica di inizio Novecento di alcuni paesi europei, nei quali l'ingresso di consistenti gruppi di stranieri genera un sentimento di paura motivata da differenti ragioni (religiose, etnico-nazionalistiche, sociali), ma comunque sempre rafforzato e costruito sui rischi economico-sociali della competizione salariale tra immigrati e nativi e sul timore di un abbassamento del livello di benessere⁴⁰.

Scrivendo Cornelli, rileggendo Bourdieu, che l'odierno «progetto di “cittadinanza esclusiva”» è spiegabile con la crisi del modello di stato sociale di inizio Novecento: mentre, ad inizio del secolo scorso, lo Stato aveva esteso le protezioni sociali e i diritti garantiti, «il recente incrocio tra la crisi del *welfare* e l'urgenza della questione migratoria ha riportato il baricentro delle politiche sulla tutela dell'ordine pubblico, ed è proprio il timore di perdere la propria condizione di benessere, ridotto sempre più in termini di incolumità personale, a riproporre il *trade-off* tra libertà e sicurezza attraverso l'esclusione degli ultimi arrivati»⁴¹. La ricerca storico-giuridica sembra offrire, tuttavia, un quadro più complesso, nel quale lo stato sociale non succede cronologicamente allo stato liberale, né si contrappone contenutisticamente ad esso, ma può essere inteso «come una strategia interna alla governamentalità liberale»⁴². Anche nell'apogeo welfarista l'immigrazione di massa ha sempre rappresentato un problema, anzi, era forse il suo campo di tensione più irriducibile che ne svelava tutte le intrinseche contraddizioni⁴³: pensato per disciplinare in modo diverso e armonico il rapporto tra libertà e sicurezza, tra libero mercato e tutele dei lavoratori, il *welfare state* era però misurato sui cittadini, calibrato su grandezze macro-economiche delimitate dai confini nazionali. L'irrompere entro tali confini di masse di lavoratori stranieri in cerca di occupazione a bas-

³⁹ Sul caso argentino cfr., ad es., F. Rotondo, *Italiani d'Argentina. Dall'accoglienza alla difesa sociale (1853-1910)*, «Historia et Ius», 12, 2017, paper 13, <http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/rotondo_12.pdf>, maggio 2019, pp. 1-40; D.S. Castro, *The Development and Politics of Argentine Immigration Policy 1852-1914*, San Francisco, Mellen Research University Press, 1991, specie pp. 187 ss.

⁴⁰ Cfr. in questo senso L. Lucassen, *The Immigrant Threat. The Integration of Old and New Migrants in Western Europe since 1850*, Urbana-Chicago, University of Illinois Press, 2005, che esamina i casi degli immigrati irlandesi in Inghilterra, dei polacchi in Germania e degli italiani in Francia.

⁴¹ Cornelli, *La politica della paura* cit., p. 252.

⁴² Il riferimento è alla rilettura 'foucaultiana' dello stato sociale offerta da P. Costa, *Lo stato sociale come problema storiografico*, «Quaderni fiorentini», 46, 2017, I, pp. 41-102 (cit. p. 87); cfr. anche D. Garland, *The Welfare State. A Very Short Introduction*, Oxford, Oxford University Press, 2016.

⁴³ Ho cercato di sviluppare queste riflessioni in M. Pifferi, *Ius peregrinandi e contraddizioni dell'età liberale. Qualche riflessione sulla “falsa” libertà di migrare in Italia e negli Stati Uniti*, in Meccarelli, Palchetti, Sotis (a cura di), *Ius peregrinandi* cit., pp. 255-275.

so costo, a forte rischio povertà e potenzialmente in grado di rivendicare quei diritti sociali su cui si reggeva il delicato equilibrio tra diverse classi, scatena la paura di una crisi economica, il timore di un impoverimento della classe dei lavoratori-cittadini, lo spettro di una lotta demografica tra nativi e immigrati, l'incubo di un'invasione che minaccia l'identità culturale, razziale, religiosa dei paesi ospitanti.

4. *Suicidio della razza e criminalità degli immigrati: le costanti retoriche della paura*

I linguaggi, le pratiche sociali, le opzioni politiche e gli strumenti giuridici in cui queste paure prendono forma sembrano, anch'essi, ripetersi storicamente. Penso, in particolare, alla traduzione della paura dell'immigrazione in termini di conflitto razziale ed al processo di criminalizzazione dei migranti come (immaginario) strumento di difesa della sicurezza pubblica.

Con riferimento al primo tema, gli Stati Uniti sono, ancora una volta, un caso esemplare. *The Great Fear of the Period: That Uncle Sam May Be Swallowed by Foreigners* è il titolo di un'illustrazione pubblicata da un editore di San Francisco tra il 1860 e il 1869, nella quale è rappresentata la paura che l'identità americana sia ingoiata dagli stranieri non assimilabili perché troppo diversi, culturalmente e biologicamente⁴⁴. Un irlandese ed un cinese, archetipi di immigrati non desiderabili, prima divorano lo Zio Sam e poi si amalgamano in un soggetto ibrido che non presenta però più alcun tratto di americanità: il problema è risolto, recita ironicamente la didascalia, nell'annientamento della vera, tipica, cittadinanza americana, le cui componenti, tuttavia, non sono ancora precisate ed anzi si formeranno negli anni successivi proprio attraverso un processo di definizione identitaria per contrapposizione agli stranieri da escludere e respingere⁴⁵. L'idea che gli immigrati stiano per soppiantare

⁴⁴ *The Great Fear of the Period: That Uncle Sam May Be Swallowed by Foreigners*, San Francisco: White & Bauer, between 1860 and 1869 [Fig. 3]; per un commento di altri cartoons in tema d'immigrazione, rinvio a M. Pifferi, *Diritto individuale o pericolo sociale? Scienza giuridica ed emigrazione tra Otto e Novecento*, in A.C. Amato Mangiameli, L. Daniele, M.R. Di Simone, E. Turco Bulgherini (a cura di), *Immigrazione marginalizzazione integrazione*, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 36-56.

⁴⁵ Gli *Immigration Acts* che si susseguono dal 1875 al 1924 estendono le categorie degli *undesirable aliens*, trasformando in norme, regole di ammissibilità e condizioni di rimpatrio l'idea che il *melting pot* non possa più funzionare nei confronti di tutti. I provvedimenti escludono via via l'ammissibilità dell'ingresso (per ragioni economiche, condizioni mentali, problemi fisici, orientamenti politici o inclinazioni morali) di prostitute e criminali, poveri, lunatici, idioti, epilettici, imbecilli, *feeble-minded persons*, coloro che probabilmente diventeranno un peso sociale, lavoratori a contratto, poligami, ammalati di una pericolosa malattia contagiosa, anarchici, comunisti, mendicanti di professione, minori di sedici anni non accompagnati dai genitori, analfabeti e altri ancora. Cfr., per un elenco dettagliato, C.C. Foster, *The Development of the United States Immigration Law Selection System and the Immigration Bar*, «Houston Journal of International Law», 5, 1983, specie pp. 193-202.



Fig. 3

il ceppo etnico nativo si diffonde nella cultura statunitense. Fin dagli anni Sessanta dell'Ottocento, sostiene Hunter, l'*American type* si è distinto dai tipi europei, è superiore fisicamente e mentalmente, perché la popolazione americana ha vissuto libera da guerre importanti per decenni, non ha subito poteri oppressivi, ha goduto di un'uguaglianza di opportunità senza pari e non ha sostanzialmente conosciuto la povertà. È naturale, dunque, che molti guardino «with apprehension upon the great hordes of foreign immigrants from eastern Europe, Asia and southern Italy, because they are convinced that the American type is surely degenerating in consequence»⁴⁶. Il più grave

⁴⁶ R. Hunter, *Immigration the Annihilator of Our Native Stock*, «The Commons», 9, 1904, p. 114.

effetto dell'immigrazione è «the annihilation, which is progressively taking place, of the native stock of the country», poiché, a differenza di quanto si sosteneva nella fase dell'*open door policy*, gli immigrati non sono «*additional inhabitants*», ma «their coming displaces the native stock»⁴⁷: una «unlimited immigration» conduce al «race suicide», mettendo a repentaglio tutte quelle caratteristiche nazionali che hanno distinto gli Stati Uniti dagli altri paesi, «our love of freedom, our religion, our inventive faculties, our standard of life»⁴⁸. Anche in questo, conta poco che il discorso sul suicidio della razza americana non abbia un riscontro statistico effettivo e si fondi su dati falsati⁴⁹: non serve a proporre soluzioni per una migliore gestione del fenomeno migratorio, ma a generare ed alimentare il sentimento di paura su cui è possibile fondare le politiche restrizioniste e selettive degli ingressi.

Nell'*unrestricted immigration* viene individuata anche la causa del crescente numero di reati, poiché la società americana non è più in grado di 'digerire' l'orda di nuovi arrivi da tutta Europa. Il Congresso, attraverso decise misure limitative degli ingressi, ha il dovere di preservare la nazione dal pericolo dell'immigrazione incontrollata e deve «enforce a discrimination as to who shall be admitted into social and political fellowship»⁵⁰. Secondo Boies, portavoce di idee ormai largamente condivise, occorre introdurre criteri più selettivi per la concessione della cittadinanza americana, prevenire fraudolente naturalizzazioni, elaborare politiche che insistano «upon a thorough and complete Americanisation»⁵¹. La paura della contaminazione con tradizioni

⁴⁷ Ivi, p. 115.

⁴⁸ Ivi, p. 117.

⁴⁹ Nello studio di V. Fouka, S. Mazumder, M. Tabellini, *From Immigrants to Americans: Race and Assimilation during the Great Migration*, «HBS Working Paper Number: HBS Working Paper» n. 19-018, May 2018, <https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/19-018_b6563a83-4253-46ad-a437-a781894fcfcf.pdf>, maggio 2019 si sostiene che la percezione di (certe categorie di) stranieri immigrati varia in base ai momenti e alle condizioni sociali; in particolare, l'emigrazione interna di afro-americani dagli stati del sud verso le città del nord-est, ha modificato la percezione degli immigrati bianchi europei prima considerati non assimilabili, facendoli percepire come simili ai nativi rispetto ai nuovi 'estranei' rappresentati dalla popolazione di colore. Cfr. anche R. Abramitzky, L. Platt Boustan, K. Eriksson, *A Nation of Immigrants: Assimilation and Economic Outcomes in the Age of Mass Migration*, «Journal of Political Economy», 122, 3, 2014, pp. 467-717; R. Abramitzky, L. Platt Boustan, K. Eriksson, *Cultural Assimilation during the Two Ages of Mass Migration*, «NBER Working Paper Series - Working Paper 22381», <<http://www.nber.org/papers/w22381>>, maggio 2019.

⁵⁰ H.M. Boies, *Prisoners and Paupers. A Study of the Abnormal Increase of Criminals, and the Public Burden of Pauperism in the United States; the Causes and Remedies*, New York, G.P. Putnam's Sons, 1893, p. 49, da dove è tratta anche l'immagine degli immigrati come «cibo indigesto». Cfr. anche A.B. Lewiston, *The Alien Peril*, «Metropolitan Magazine», 10 giugno 1904, pp. 279-292; secondo R. Ferrari, *Crime and Immigration*, «Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology», 4, 1913-1914, p. 540, vi è il rischio di dare alle «inferior races» una «political weapon» come la cittadinanza, che non sanno usare e con la quale potrebbero distruggere le istituzioni; è, dunque, necessario irrigidire i requisiti per la concessione dell'*american citizenship* e rinunciare all'utopia del suffragio universale che si è rivelato «an expansive experiment and a ruinous failure».

⁵¹ Boies, *Prisoners and Paupers* cit., p. 60.

culturali diverse accentua la radicalizzazione, in alcuni casi l'invenzione, dei "veri" valori del popolo americano, attraverso l'esaltazione di fattori identitari come la bandiera, la lingua inglese, la religione cristiana⁵². Non è più realistico pensare ad una spontanea assimilazione degli immigrati perché sono ormai troppi e troppo diversi tra loro; occorrono, allora, strumenti che favoriscano l'apprendimento dei valori dell'"americanismo", uniti a controlli sulla capacità di diventare *good citizens*. L'integrazione deve avvenire senza mettere in pericolo la democrazia americana. In realtà, però, la paura percepita e fomentata dalla stampa non trova corrispondenza nella situazione reale: le valutazioni sui numeri dei detenuti partono da dati falsi o falsificati, le percentuali dei condannati immigrati sono artificialmente gonfiate, le statistiche riportate non si basano su un'effettiva conoscenza del fenomeno. Chi si appropria con metodo corretto al problema, confrontandosi con le cifre vere della popolazione carceraria, non può non denunciare lo scarto esistente tra l'infondato sentimento popolare e l'oggettività dei numeri, che rivelano posizioni «contrary to the popular impressions, and contrary to the apparent showing of the census on a superficial view»⁵³.

Il rapporto della *Dillingham Commission*, istituita nel 1907 dal Congresso per svolgere una «full inquiry, examination, and investigation [...] into the subject of immigration»⁵⁴, afferma chiaramente che «no satisfactory evidence has yet been produced to show that immigration has resulted in an increase in crime disproportionate to the increase in adult population»⁵⁵. Le statistiche, al contrario, rivelano che gli immigrati sono «less prone to commit crime than are native Americans»⁵⁶: se è possibile riscontrare una più diffusa delinquenza giovanile tra gli *aliens*, è provato anche che la seconda generazione tende a commettere tipologie di crimini diverse da quelle dei genitori e ad uniformarsi alla criminalità dei nativi⁵⁷. Nonostante la lacunosità dei dati raccolti renda «largely conjectural»⁵⁸ ogni interpretazione dei nessi tra immigrazione e cri-

⁵² La critica è diretta ai gruppi di immigrati che rivendicano «the right to retain their native language, and to organize their churches, schools, and society in their native manner, after their native traditions». *Ibidem*.

⁵³ H.H. Hart, *Immigration and Crime*, «The American Journal of Sociology», 2, 1896, p. 370; cauto anche H.P. Fairchild, *Immigration* cit., p. 331, che riconosce l'«utter inadequacy of the data for making any deductions as to the influence of immigration upon crime in the United States».

⁵⁴ *An Act to regulate the immigration of aliens into the U.S.*, 20 febbraio 1907, 34 Stat. 898, Chap. 1134, sec. 39 (p. 909). Sul lavoro della commissione, cfr. R.F. Zeidel, *Immigrants, Progressives, and Exclusion Politics. The Dillingham Commission, 1900-1927*, DeKalb, Northern Illinois University Press, 2004; K. Benton-Cohen, *Inventing the Immigration Problem. The Dillingham Commission and Its Legacy*, Cambridge, Harvard University Press, 2018.

⁵⁵ *Reports of the United States Immigration Commission (1907-1910)*, vol. 36, *Immigration and Crime*, (Senate Document No. 750, 61st Cong., 3rd sess.), Washington, 1911, p. 1.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ Ivi, p. 14.

⁵⁸ Ivi, p. 1: mancano, infatti, notizie che incrocino in modo comparato i dati sull'età, il sesso, la

minalità, resta indimostrato l'argomento restrizionista fondato sulla paura securitaria⁵⁹. Altri, più complessi, problemi sono quelli legati alla diversa tipologia dei reati prevalentemente commessi da immigrati (violenza personale e delitti contro l'ordine pubblico, mentre i reati contro il patrimonio continuano ad essere perpetrati perlopiù da nativi⁶⁰), delle *cultural offences* rispetto alle quali l'apparato della giustizia americana è ancora sprovvisto di adeguati metodi conoscitivi e di opportune misure di contrasto o correzione⁶¹, della diffusione di modelli di criminalità organizzata ignoti alle forze dell'ordine statunitensi che vanno conosciuti e poi contrastati con nuovi e più efficaci strumenti repressivi⁶². Questi ultimi approcci critici emergono lentamente nel secondo decennio del Novecento soprattutto grazie al contributo dell'*American Institute of Criminal Law and Criminology*⁶³, ma servono a ben poco nel controbattere l'infondata ma diffusa convinzione che gli stranieri rappresentino un grave rischio per l'ordinata e tranquilla società americana.

Nell'indagare, oggi, quali sono le cause o i meccanismi che orientano le politiche della paura, Cornelli sottolinea che «non è mai il fatto in sé a spingere ad agire politicamente ma come viene costruita e veicolata l'inquietudine, a quali urgenze culturali, economiche e sociali si salda, quali interessi intercetta, quali condizioni trova per esprimersi»⁶⁴. Una conferma a questa affermazione viene dallo studio storico-giuridico dello *ius migrandi* di cui si è cercato qui di offrire qualche spunto. L'immigrazione 'di massa', ovvero il fenomeno considerato non come scelta individuale ma come movimento di gruppi, è da sempre considerata problematica, pericolosa, destabilizzante:

razza dei criminali stranieri o americani con la tipologia di offese commesse in un certo periodo.

⁵⁹ Cfr. anche I.A. Hourwich, *Immigration and Crime*, «The American Journal of Sociology», 17, 1912, pp. 478-490.

⁶⁰ Cfr. *Reports of the United States Immigration Commission (1907-1910)*, p. 2.

⁶¹ Cfr. ad es. G. Abbott, *Immigration and Crime. Report of Committee "G" of the Institute*, «Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology», 6, 1915-1916, pp. 522-532: «Crimes and misdemeanors are frequently committed by immigrants in entire ignorance of the law, because of an adherence to national customs which, innocent in a rural district, are dangerous in the city and have therefore been prohibited» (cit. pp. 528-529); G.C. Speranza, *Crime and Immigration. Report of Committee "G" of the Institute*, «Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology», 4, 1913-1914, pp. 523-527. Per più estese considerazioni sul tema rinvio a M. Pifferi, *La doppia negazione dello ius migrandi tra Otto e Novecento*, in O. Giolo, M. Pifferi (a cura di), *Diritto contro. Meccanismi giuridici di esclusione dello straniero*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 64-72.

⁶² Sul punto cfr. A.C. Train, *Courts, Criminals and the Camorra*, New York, C. Scribner's sons, 1912.

⁶³ Sul ruolo dell'istituto nello studio dei rapporti tra immigrazione e criminalità, mi permetto di rinviare a M. Pifferi, *Il Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology e il riformismo della criminologia americana ad inizio Novecento*, in L. Lacchè, M. Stronati (a cura di), *Una 'tribuna' per le scienze criminali. La cultura delle Riviste nel dibattito penalistico tra Otto e Novecento*, Macerata, eum, 2012, in particolare pp. 280-281.

⁶⁴ Cornelli, *La politica della paura* cit., p. 245.

la paura che genera diviene strumento di un dibattito politico che di quella paura si nutre, e che dunque non può essere semplicemente risolta ma deve continuare ad essere alimentata. Il diritto vive di questa contraddizione: le misure adottate per riportare sicurezza e tranquillità devono apparire efficaci, ma possono non esserlo. Spesso incoerenti con l'assetto costituzionale delle garanzie e delle libertà, le leggi sul controllo dei confini hanno bisogno della paura per legittimare il loro carattere *extra ordinem*, derogatorio, eccezionale, ed i contrappesi ordinamentali alle scelte securitarie del legislatore sono stati in passato, come appaiono essere oggi, troppo deboli.

Marco Nicola Miletta

La paura del processo. Spunti nella penalistica italiana (secoli XVIII-XX)

1. Scorie di teocrazia: forme che atterriscono

L'ormai classica *Storia della paura* di Jean Delumeau riservava gli ultimi capitoli ai processi contro le streghe, tradizionalmente annoverate nell'Occidente moderno (al pari del musulmano, dell'ebreo, dell'eretico, della donna) tra i soggetti antagonisti e destabilizzanti¹. La scelta editoriale attestava le biunivoche interferenze tra rito giudiziario² e *paure*: il primo catalizzava le seconde e nel contempo tracciava un formale percorso di catarsi individuale e pacificazione pubblica³.

¹ J. Delumeau, *La peur en Occident*, Paris, Fayard, 1978; tr. it. *La paura in Occidente. Storia della paura nell'età moderna*, Milano, il Saggiatore, 2018, p. 37 (inventario degli «agenti» di paura stilato dagli ecclesiastici); ivi, pp. 429-436 (breve disamina dei testi giuridici che trattavano della paura della donna); ivi, pp. 453-456 (inquisizione contro la stregoneria); ivi, pp. 459-464 («legislazione ossessiva» sulle streghe); ivi, pp. 497-504 (caccia 'giudiziaria' alle streghe e paura da parte del potere).

² Nelle pagine seguenti l'indagine si concentrerà sulla paura del *processo* anziché sui più scontati canali dell'intimidazione *penale*, vale a dire l'astratta enunciazione della norma incriminatrice e l'esecuzione della pena. Di questi ultimi profili si occupava ad es. (per citare un autore attivo nel tornante storico qui più analiticamente esaminato) G.B. Impallomeni, *Il codice penale italiano illustrato [...] I: Parte generale*, Firenze, Stabilimento G. Civelli, 1890, § 53, p. 148; Id., *Il principio specifico della penalità*. Prolusione letta nell'Università di Parma l'11 dicembre 1890, «Rivista Penale», XVII, 1893, vol. XXXIII, fasc. III, pp. 221-237. Rimaneva sotto traccia la dimensione *stricto sensu* processuale in M. Foucault, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris, Gallimard, 1975; tr. it. *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1993, salvo qualche cenno in filigrana alle pp. 19-21.

³ Rapsodici e illuminanti gli esempi d'antico regime portati da F. Migliorino, *Il nastro di Moebius e i margini del diritto. Scomunicati e infami nell'ordine giuridico medievale*, in A.A. Cassi (a cura di), *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, pp. 110-116 per mostrare la disponibilità di presunti *infami* ad ammettere responsabilità insussistenti pur di recuperare l'onore. Notissima è la vicenda (1630) di Guglielmo Piazza e Gian Giacomo Mora, sospetti untori, i quali accettarono cristianamente la morte perché «all'esecuzione pubblica non avevan da opporre altro che il sentimento d'un'innocenza volgare, non creduta, rinnegata tante volte da loro medesimi»: A. Manzoni, *Storia della colonna infame*. Premessa di G. Vigorelli, a cura di C. Riccardi, Milano, Centro Nazionale Studi Manzoniani, 2002, p. 126; cfr. R. Ruggiero, *Etica e diritto nella Storia della Colonna infame*, in V. Masiello, G. Distaso, P. Guaragnella (a cura di), *Lettere*

Il doppio circuito si radicava nella teologia politica. Dopo il peccato originale, spiegava Giambattista Vico nel *Diritto universale*, la religione si presentò come *summi Numinis metus*, tanto da ispirare a Petronio il motto – frainteso dagli empi – *Primos in orbe deos fecit timor*. Il provvidenziale «spavento di quella immaginata Divinità», precisava il filosofo napoletano nella *Scienza Nuova seconda*, aveva accompagnato l'«Umanità» ferina dello Stato eslege verso un «qualche ordine» giuridico⁴.

Con le potenti affabulazioni vichiane denotava più di un'assonanza il *Programma* di Francesco Carrara laddove ricostruiva gli albori della storia del *giudizio*, e in particolare la fuoruscita dallo stato di natura: «La religione, prima civilizzatrice della umanità, si intromise [nelle] lotte brutali che [...] insanguinavano la terra. La prima parola di *giustizia* fu proferita agli uomini a nome di Dio»: d'altronde «genti use soltanto a rispettare la forza non avrebbero» obbedito se non a «una forza divina, arcana, invisibile». Formatosi lo Stato moderno, le «autorità secolari» – proseguiva il maestro lucchese – riuscirono a «strappare poco a poco al sacerdozio» il potere giudiziario, che tuttavia, prima della 'separazione' montesquieviana, conservava «forme arbitrarie» e *autocratiche* e «subi[va] i suggerimenti della paura»⁵.

ed arti. Essays in honour of Raffaele Cavalluzzi, Bari, Graphis, 2009, spec. pp. 369-371; L. Garlati, «Colpevoli di un delitto che non c'era». Il processo agli untori nella lettura di Verri e di Manzoni, «La Corte d'Assise», 2-3, 2011, pp. 395-449. Sulle cause della «perpetua presunzione di colpevolezza» patita dalle meretrici nelle comunità tardo-medievali v. J. Rossiaud, *Amours vénales. La prostitution en Occident XII^e - XVI^e siècle*, Paris, Flammarion, 2010; tr. it. *Amori venali. La prostituzione nell'Europa medievale*, Bari-Roma, Laterza, 2019, p. 249.

⁴ Rispettiv. G.B. Vico, *De constantia iurisprudentis Liber Alter*, in Id., *Opere giuridiche. Il diritto universale*. Introduzione di N. Badaloni, a cura di P. Cristofolini, Firenze, Sansoni, 1974, cap. VI, n. 4, p. 357; ivi, n. 7, p. 359 (religione come *metus* e frammento di Petronio); Id., *La Scienza Nuova 1730*, a cura di P. Cristofolini, con la collaborazione di M. Sanna, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013², lb. II, *Della morale poetica*, p. 187; ivi, lb. I, *Degnità* XXIX, p. 100; Id., *La Scienza Nuova 1744*, a cura di P. Cristofolini, Manuela Sanna, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013, lb. II, *Della morale poetica* [...], p. 149; ivi, lb. I, *Elementi* XXXI, p. 68 (lo spavento del divino spinse verso l'«ordine» giuridico). Sul motto di Petronio v. *Fragmenta Petronii Superioris Satyrici* [...], in *Titi Petronii Arbitri Satyricon quae supersunt* [...] *Curante Petro Burmanno* [...]. *Editio Altera. Tomus Primus*, Amstelædami, Apud Iansonio-Waesbergios, 1743, p. 872; Edmund Burke lo avrebbe interpretato in senso analogo al Vico: cfr. M. D'Addio, *Natura e società nel pensiero di Edmund Burke*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 95, nt. 28.

⁵ F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale*, Lucca, Tip. Canovetti, 1863, sez. III *Del giudizio criminale*, cap. II *Origine storica del giudizio*, § 798, p. 367 (giustizia in nome di Dio; «forza divina»); ivi, § 802, p. 368 (*strappo* del potere giudiziario); ivi, § 804, p. 369 (permanenza 'moderna' delle «forme arbitrarie»); ivi, § 805, p. 369 (autonomia della magistratura); ivi, § 806, p. 370 («suggerimenti della paura»). I brani furono riproposti, con qualche integrazione, da F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa. Parte generale. Vol. II*, Quinta edizione con aggiunte, Lucca, Tipografia Giusti, 1877, Sez. III *Del giudizio criminale*, cap. II *Origine storica del giudizio*, § 798, p. 329 (giustizia in nome di Dio; «forza divina»); ivi, § 803, p. 332 (espansione della giustizia regia a spese del «sacerdozio»); ivi, § 804, p. 333 («forme arbitrarie»); ivi, § 805, p. 334 (nascita della magistratura, svolta «memorabile» qui attribuita alla separazione montesquieviana dei poteri). Cfr. ora F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale. Del giudizio*

Alla più qualificata penalistica europea del secolo XIX la giustizia criminale d'antico regime appariva largamente esemplata su quella «divina»⁶. Introducendo il corso romano del 1873-1874, Pasquale Stanislao Mancini deplorava l'«infausto connubio» tra «sistema teocratico» e «sovranità civile»: a suo parere, la *forma* processuale plasmata dalla *religione* e dalla *tirannide*, «le due corruttrici del Diritto penale», diffidava dell'inquisito come fosse «un nemico della Società che si affatica[va] per ingannare il giudice e per avvolgerlo nelle sue insidie»⁷.

Non v'è dubbio che i tribunali laici d'età moderna mutuarono dal rito romano-canonico congegni tutt'altro che rasserenanti per l'inquisito: dalla procedibilità *ex officio* alla valorizzazione della delazione a fini probatori, dalla tortura all'idiosincrasia per la difesa tecnica. Ma essi, per dispiegare appieno gli effetti *terrificanti* e dissuasivi del processo criminale, non esitavano a forzare quelle regole rituali. Una prammatica dell'11 aprile 1584 a firma del viceré di Napoli Pedro Téllez-Girón, duca d'Ossuna, autorizzava a usare la procedura *ad modum belli* contro i banditi di strada («perturbatori della quiete del Regno» e perciò «inimici, e proditori») sul presupposto che «il procedere per la via iuridica suole causare impedimento alla presta, et giusta espeditione, et esecuzione della Giustitia, e che da questo nasce poco timore di detti delinquenti, li quali conviene, che non solo per l'imposizione delle pene,

criminale. Con una selezione dagli *Opuscoli di diritto criminale*, Bologna, il Mulino, 2004, §§ 798-806, pp. 67-71. Lo stesso F. Carrara, *Varietà. Della idea fondamentale del giure punitivo (prolusione al corso accademico dell'anno 1862-63)*, in Id., *Opuscoli di diritto criminale. Seconda edizione corretta, ampliata e riordinata. Vol. I*, Lucca, Tipografia Giusti, 1870, pp. 165-166 aveva rilevato come il passaggio all'assolutismo («potere dispotico») avesse comportato «forme di giudizi o arbitrarie, o violente [...]»; la monarchia fondata sul fatale paradosso del diritto divino» (ivi, p. 172) aveva consolidato «il trono col terrore», utilizzando (ivi, p. 173) come «puntello il sacerdozio». Solo il *razionalismo*, ossia l'illuminismo, concludeva Carrara (ivi, p. 179), aveva demolito il diritto penale dispotico, a lungo «strumento delle paure dei principi».

⁶ C.J.A. Mittermaier, *Die Todesstrafe Nach Den Ergebnissen Der Wissenschaftlichen Forschungen, Der Fortschritte Der Gesetzgebung Und Der Erfahrungen*, Heidelberg, Mohr, 1862; tr. it. *La pena di morte considerata nella scienza, nell'esperienza e nelle legislazioni. Versione italiana di C.F.G. pubblicata per cura di Francesco Carrara*, Lucca, Tipografia Cheli, 1864, p. 81 definiva «inammissibile [...]» il concetto di fare del diritto penale una imitazione della giustizia divina, perché tendente a realizzare una specie di teocrazia». L'internazionalista belga A. Rolin, *La pena di morte. Stato della questione – Esame di alcune recenti pubblicazioni. Dissertazione, tradotta e pubblicata da Francesco Carrara*, Lucca, Tipografia Giusti, 1871, p. 10 riteneva che la presenza di un «elemento teocratico [...]» nella costituzione intima di quasi tutte le società antiche» avesse esercitato un «influsso pernicioso» sulla «legislazione criminale», perché aveva trasformato la pena in «vendetta organizzata»; l'Autore tuttavia (ivi, p. 16) smentiva recisamente che di questa rozza visione retribuzionistica fosse stato responsabile anche il cristianesimo.

⁷ P.S. Mancini, *Sommi lineamenti di una storia ideale della penalità e problemi odierni nella scienza e nella codificazione. Introduzione al corso di Diritto penale insegnato nella Regia Università di Roma nell'Anno Accademico 1873-74*, Roma, Tipografia dell'Opinione, 1873-74, pp. 10 («infausto connubio»), 14 (contagio), 17 (le due corruttrici), 18 («inquisizione sacerdotale» rimpiazzata da quella «del governo»), 36-37 (diffidenza per l'inquisito).

ma per la forma del procedere, si atterriscano, et astengano da commettere simili eccessi»⁸.

Non sfugga l'imperioso fraseggio: la *forma del procedere* avrebbe dovuto, già da sola, *atterrire*. Dunque, come avrebbe acutamente intuito Enrico Pessina (1880), «il dogma del massimo spavento» non guidava soltanto il castigo «ai colpevoli», persino defunti (giacché *male tractando mortuos terremus et viventes*): «la logica del terrore» esorbitava dal penale sostanziale e permeava la procedura, *informandola* non della ricerca della verità bensì della «punizione ad ogni costo. *Purché il reo non si salvi il giusto pera*. I giudizi penali dovettero essere al pari della pena un mezzo di spavento pe' tristi»⁹.

L'acme dello 'spavento' si raggiungeva tramite la tortura. I tomi dei criminalisti moderni riservavano apposite sezioni al *metus tormentorum*, quell'angoscia che montava nell'imputato allorché l'inquisitore gli ventilasse l'eventualità di metter mano agli attrezzi di coercizione fisica: i dottori discettevano della possibilità, vietata *de iure* ma praticata di fatto, di assimilare alla confessione spontanea la deposizione resa per paura o minaccia dei supplizi¹⁰.

Una parte non esigua della penalistica post-unitaria volle ascrivere alla «Scuola penale italiana» il merito d'aver «raffrenate le immoderate ferocie dei tiranni e tirannelli» del Rinascimento «infondendo e imponendo la convinzione dell'obbligo di giudizi solenni nella forma». La benevola rivisitazione delle antiche pratiche criminali arrivava a rivalutare persino la tortura, che «ai giorni nostri desta giustamente tanto ribrezzo» e che invece in età moderna aveva agito da «controfreno» alla «potenza sovrana», giacché aveva quanto

⁸ G. Grande, *De bello exulum aureus, perutilisque Tractatus Ac in Regnis Neapolis, Siciliae, Lombardiae, Galliae, et alijs frequentissima Praxis [...]. Nunc tertio in lucem editus [...]*, Neapoli, Excudebat Franciscus Savius Typogr. Cur. Arch., Expensis Io. Dominici Bove, 1654, p. 1.

⁹ E. Pessina, *La lotta per il diritto come principio organico della giustizia penale e della sua evoluzione nella storia*, «Annuario delle scienze giuridiche, sociali e politiche», I, 1880-81, pp. 107-108, poi in E. Pessina, *Discorsi varii. Volume secondo*, Napoli, Casa Editrice Napoletana, 1913, pp. 78-79.

¹⁰ Per la distinzione di Giulio Claro tra regola e prassi e per i riferimenti di Francesco Casoni allo *status* soggettivo (la resistenza fisica) e all'entità della paura cfr. L. Garlati, *Miti inquisitori: la confessione tra ricerca della verità e 'garanzie' processuali*, in L. Lupária, L. Marafioti (a cura di), *Confessione, liturgie della verità e macchine sanzionatorie. Scritti raccolti in occasione del Seminario di studio sulle 'Lezioni di Lovanio' di Michel Foucault*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 82. A. Scialoja, *Praxis torquendi reos in qua breviter tota materia torturae continetur [...]*, Neapoli, Ex Officina Typographica Nicolai Abri, 1711² [I ed. 1654], cap. III, nn. 21-30, pp. 20-22 escludeva, con qualche ambiguità, valore probatorio alla confessione *metu tormentorum facta*: l'A. peraltro tentava di precisare quando sussistesse tale *metus*. Ad avviso di T. Briganti, *Pratica criminale delle corti regie, e baronali del Regno di Napoli*, Napoli, Per Vincenzo Mazzola, 1755, *Della confessione del reo* tit. VII, n. 26, p. 143 andava considerata «estorta, e non ispontanea», come insegnato da Antoine Favre, la confessione resa sotto minaccia verbale di tormenti ovvero, come precisato da Francesco Maradei, a séguito di detenzione in «penoso carcere».

meno impedito condanne non suffragate da confessione o da altra prova piena equipollente¹¹.

2. «Lo spavento del malvagio»: la critica illuminista

La provocatoria rilettura della giustizia dei secoli 'bui' trascurava, però, che la *praxis torquendi* inquinava la veridicità dell'accertamento processuale proprio perché faceva leva sulla *paura*. Non a caso Beccaria smontava, da par suo, gli argomenti a puntello della tortura dimostrando che essa non serviva affatto a generare «il terrore degli altri uomini» (giacché veniva erogata in segreto) e che «il timore della pena, l'incertezza del giudizio, l'apparato e la maestà del giudice, l'ignoranza» non procuravano contraddizioni e *turbamenti* solo nel «reo che cerca[va] di coprirsi» ma anche, purtroppo, nell'«innocente che teme[va]»¹².

La sollecitudine dei riformatori si concentrò sulle terapie più appropriate a contenere le ambascie 'immeritate' dell'inquisito, senza al contempo esporlo a controproducenti accelerazioni. Montesquieu contrapponeva alla sin troppo elogiata, ma incivile efficienza della giustizia turca, dinanzi alla quale «l'unico sentimento lecito [era] quello della paura», le procedure vigenti nelle repubbliche e nelle monarchie, nelle quali «le difficoltà, le spese, le lungaggini, i pericoli» costituivano il prezzo della libertà, della vita, dell'onore, della difesa del patrimonio. Il rovesciamento del punto di vista muoveva dal presupposto che la ripartizione 'costituzionale' dei poteri esigesse il rispetto delle «formalità dei giudizi»: altrimenti gli animi sarebbero caduti «in preda alla paura» e i volti sarebbero divenuti «pallidi»¹³.

¹¹ L. Carelli, *Lo stato d'imputazione*, «Archivio di Psichiatria, Scienze penali ed Antropologia criminale», IX, 1888, pp. 241 (rivalutazione del ruolo dei giuristi d'antico regime), 242 (tortura). Già per F. Carrara, *Il diritto penale e la procedura penale. Prolusione al corso di diritto criminale dell'a.a. 1873-74, nella R. Università di Pisa* [Pisa, 12 novembre 1873], in Id., *Opuscoli di diritto criminale. Vol. V*, Lucca, Tipografia Giusti, 1874, p. 30, ora in Id., *Programma*, ed. 2004 [da cui tale prolusione verrà citata d'ora in avanti], cit., p. 433 chi avesse avuto «la pazienza di studiare i volumi» dei «*praticacci antichi*» avrebbe compreso che l'«insana ferocia» delle leggi, il *flagello* della tortura e l'arbitrio dei giudici risultavano «dagli ordinamenti e dalla pratica incatenati» al rispetto di regole «minuziosissime». G. Manfredini, *Il presente ed il passato nella procedura penale. Prelezione al corso libero di Procedura penale letta nella R. Università di Padova il 4 dicembre 1873 [...]*, Padova, Premiata Tipografia Ed. F. Sacchetto, 1873, pp. 26-27 elogiava retrospettivamente la disciplina toscana e borbonica della custodia preventiva nonché la fisionomia indipendente e garantista della pubblica accusa nel Granducato.

¹² C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di G. Francioni con *Le edizioni italiane del «Dei delitti e delle pene»* di L. Firpo [Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria diretta da L. Firpo, I], Milano, Mediobanca, 1984, § XVI *Della tortura*, pp. 63-65.

¹³ C. De Secondat, barone di Montesquieu, *Esprit des lois*; tr. it. *Lo spirito delle leggi, Volume primo*, Torino, Utet, 1952 e ora Novara, De Agostini, 2015, pt. I, lb. VI *Conseguenze dei principi dei vari governi, in relazione alla semplicità delle leggi civili e penali, la forma dei giudizi e lo stabilimento delle pene*, capo II *Della semplicità delle leggi penali nei vari governi*, pp. 158-159 (efficienza e lentezza);

Secondo Beccaria, invece, la *prontezza della pena* avrebbe risparmiato «al reo gli inutili e fieri tormenti dell'incertezza, che crescono col vigore dell'immaginazione e col sentimento della propria debolezza». Urgeva dunque comprimere i tempi della «penosa» carcerazione preventiva e, in generale, del processo: «Qual più crudele contrasto che l'indolenza di un giudice e le angosce d'un reo? I comodi e i piaceri di un insensibile magistrato da una parte e dall'altra le lagrime, lo squallore d'un prigioniero?». La retorica dell'asimmetria psicologica ritornava nel celebre paragrafo del *Dei delitti* sulla pena di morte: qui l'Autore, per rimarcare il carattere effimero, e perciò inefficace, della cerimonia del patibolo, registrava il «disprezzo» provato dal pubblico verso il carnefice e verso l'«indifferente tranquillità», l'«insensibile freddezza» e «fors'anche [la] segreta compiacenza» dei magistrati che gustavano «i comodi e i piaceri della vita», a fronte degli spasmi del «misero» nelle «ultime angosce»¹⁴.

In base a un ragionamento diametralmente opposto, ma convergente nell'auspicare processi più brevi, il palermitano Tomaso Natale ammoniva che procedure lente avrebbero alimentato una pernicioso «compassione pel delinquente» e comportato un male certo (l'incremento della criminalità) a fronte di uno *minore* e «incerto» (la frettolosa condanna dell'innocente). Anzi, puntualizzava il marchese di Monterosato, poiché la «ricerca del delinquente» si basava per lo più sulla «di lui antecedente condotta», non sarebbe stato, in fondo, «un gran male il privare la Repubblica di un membro putrido e nocivo, dato ancora che fosse per caso innocente del tale imputato delitto»¹⁵. Dietro l'aspirazione all'efficienza, come si vede, potevano celarsi tanto empatia umanitaria quanto cinismo colpevolista.

ivi, capo V *In quali governi il sovrano può fungere da giudice*, p. 163 (se il monarca fosse divenuto giudice, «la costituzione [sarebbe andata] distrutta», sarebbero cessate «tutte le formalità dei giudizi» e ne sarebbero scaturiti paura e pallore).

¹⁴ Beccaria, *Dei delitti* cit., § XIX *Prontezza della pena*, p. 71; ivi, § XXVIII *Della pena di morte*, p. 93.

¹⁵ T. Natale, *Della efficacia e necessità delle pene ed altri scritti, con uno studio critico di Francesco Guardione ed Introduzione del prof. G.B. Impallomeni*, Palermo, Alberto Reber, Libreria Carlo Clausen, 1895 (I ed. 1772), pp. 35-36. Ivi, pp. 36-37, nt. 1 l'A. cita a conforto Richelieu il quale nel *Testament politique* aveva ammesso che fosse lecito forzare la legge per salvare la *salut public*. Natale addebitava i guasti della procedura criminale essenzialmente all'«iniquità ed ingordigia» dei «subalterni» (ivi, p. 39), un *tópos* della polemica anti-giurisdizionale: non gli interessavano, invece, le *paure* suscitate nei sudditi dal sistema giudiziario. L'opera risaliva forse al 1759 ma fu pubblicata nel 1772: cfr. F. Di Chiara, Natale, Tommaso, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXVII, Roma, Istituto Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 860-862 e bibl. ivi cit. Il testo è stato di recente ri-edito con prefazione di Lino Buscemi e un saggio di Giovanni Tranchina: T. Natale, *Riflessioni politiche intorno all'efficacia e necessità delle pene*, Palermo, Torri del Vento, 2011.

L'illuminismo maturo, intanto, si adoperava a dimostrare che altro era la generica paura del *penale*, concretizzantesi soprattutto al momento del *castigo*, altro l'ingiusto anticipo di sofferenza emotiva distillato nel corso del processo. La distinzione concettuale è piuttosto nitida in Gaetano Filangieri. La minaccia delle pene, spiegavano le prime battute della *parte* processuale della *Scienza della legislazione* (1781, pubbl. 1783), «spaventa» il potenziale disobbediente e tutela «la tranquillità degli altri cittadini», ossia la «libertà civile». Se però – ecco il passaggio che qui rileva – la legge criminale, nel momento stesso in cui «toglie ogni speranza all'impunità» del vero reo, «non assicura l'innocenza» dalla calunnia, «diverrà una spada egualmente spaventevole al cittadino che desidera violare la legge ed all'onesto uomo che religiosamente l'osserva [...]. Lungi dal gustare quel placido godimento che ispira la protezione delle leggi [...], il timido ed innocente spettatore proverà allora il terrore che produce il sospetto di esserne abbandonato. Lo spavento dunque del malvagio deve esser combinato colla sicurezza dell'innocente nella criminale legislazione»¹⁶. L'adagio conclusivo (*Lo spavento del malvagio* etc.) avrebbe a lungo campeggiato sulla porta del tribunale civile e correzionale di Milano, suscitando amari sarcasmi¹⁷.

3. *Il vulnus alla pace borghese*

La tempesta rivoluzionaria, scandita da drammatici passaggi giudiziari, dimostrò la fungibilità politica del *terrore* processuale. Lo Stato, dalla prospettiva liberal-moderata di Carrara, aveva proseguito «l'opera sanguinaria» del tiranno: «il manigoldo non fu più il sicario di un principe, ma [...] della società; cambiò nome e comando; ma conservò l'alto onore di esser considerato come organo della intimidazione indispensabile alla felicità delle genti»¹⁸.

La penalistica del primo Ottocento prese atto che non esistevano ceti davvero al riparo dalle spire del processo e che, anzi, gli *incensurati* vi arrivavano, di solito, psicologicamente meno attrezzati¹⁹. «Gli ordini eminenti

¹⁶ G. Filangieri, *La Scienza della Legislazione*. Edizione critica. Volume III, a cura di F. Toschi Vespasiani, Venezia, Centro di Studi sull'Illuminismo europeo "G. Stiffoni", 2003, lb. III, pt. I *della procedura*, capo I *Introduzione*, pp. 3-4.

¹⁷ A. Verga, *Studi anatomici sul cranio e sull'encefalo psicologici e freniatrici. Volume terzo. Parte psicologica e frenopatologica. II. Frenopatologia speciale – Appendice*, Milano, Stab. Tip.-Lit. Ditta F. Manini-Wiget, 1897, p. 564. «Parole sublimi» quelle di Filangieri, commentava un anonimo (B.V., *I misteri del Palazzo di Giustizia ovvero il Rondo' della Forca. Scene milanesi di un liberato dal carcere*, Milano, Tipografia Nazionale, 1879, *Introduzione*, p. 7) che raccontava in un volumetto l'esperienza autobiografica d'una lunga e ingiusta indagine per cospirazione patita sotto il governo austriaco: «alle volte», parafrasava l'A. (*ibidem*), «il malvagio ha la sicurezza dell'innocente, e l'innocente lo spavento del colpevole».

¹⁸ Carrara, *Varietà. Della idea fondamentale* (1862-63), cit., p. 182.

¹⁹ [D. Winspeare], *Delle confessioni spontanee*, Napoli, Stamperia Simoniana, 1807, in un testo

della società», deplorava Pellegrino Rossi nel *Traité* del 1829, coltivavano «una segreta tendenza a cercare innanzi tutto nella giustizia penale la prontezza e la forza [...]: l'aristocrazia della ricchezza», specie quella «mobiliare e commerciale», s'inaspriva e si spazientiva «precipuamente» dinanzi a «ladri», «falsarii», «borsaiuoli ed altri delinquenti di simil fatta». In una nota esemplificativa il giurista carrarese narra d'aver conosciuto un magistrato, peraltro «probo» e non incólto, che ogni qualvolta fosse chiamato a giudicare un furto smarriva l'«imparzialità convenevole» ed evitava di assolvere, quasi temesse «di vedere il suo scrigno scassinato la notte seguente dall'accusato»; analogamente, «uomini intelligenti» dichiaravano di preferire un omicida a un falsario: pregiudizio fomentato dal «sentimento [...] del timore», «cattivo consigliere» dei legislatori. Eppure, ammoniva Rossi, agli «ordini superiori» sarebbe bastato riflettere sul reato politico per scoprirsi meno intoccabili: «quando il potere cerca di una vittima per produrre terrore, ama di colpire in alto, imperciò che di quanto più eminente è l'albero tanto più la caduta ne è spaventevole». Essi, invece, non erano così lungimiranti, «non arrossi[va]no» nell'ossequiare i potenti e finivano sovente perseguitati da quel sistema giudiziario che non avevano voluto riformare. Insomma, si rammaricava lo studioso, a «ritardare il miglioramento della giustizia penale» contribuivano, più che «i timori personali dei governati», quelli dei governanti²⁰.

Come avrebbe notato, con disappunto, Carlo Cattaneo sul «Politecnico» del febbraio 1860, il reato politico, per il quale Beccaria aveva improvvidamente ammesso la pena capitale, rischiava di armare «il carnefice contro di noi. Poiché, infine, chi è di noi senza delitto politico? Chiunque di noi tenne

desunto da una conferenza d'occasione che mirava a blindare il primato della confessione spontanea tra i mezzi di prova seppur ai fini d'una certezza solo «relativa» (ivi, p. 13), tratteggiava (ivi, pp. 28-30) una scala di reazioni psicologiche tra imputati: dall'incensurato *incerto e confuso*, che tendeva a confessare al primo interrogatorio; al recidivo ancora impunito che resisteva «con minor trepidazione»; sino al «malfattore più provetto» già avvezzo al carcere e, di solito, «più destro del giudice»; dunque, riassumeva l'A., nel «chiudere [l]a bocca del reo» pesava più la familiarità con la giustizia che quella col delitto. Ad altro proposito, comunque, Winspeare non negava che i giudizi capitali gettassero *ignominia* sull'imputato (ivi, p. 99) né che questi si trovasse in una condizione di «debolezza naturale» dinanzi alla «preponderanza de' mezzi» impiegati dalla «persona pubblica» (ivi, p. 3). Il volumetto fu ripubblicato a malincuore, e con marginali correzioni, da [Id.], *Delle confessioni spontanee de' rei. Discorso per l'occasione di alcuni avvenimenti importanti. Seconda edizione Riveduta e corretta dall'Autore*, Napoli, Presso Carlo Luigi Giacchetti, 1840, *Prefazione dell'Editore*, pp. 3-5; ivi, p. 14 (rilevanza probatoria delle confessioni spontanee); ivi, pp. 22-23 (psicologia dell'interrogato); ivi, p. 53 (ignominia); ivi, p. 10 (ove si affermava, in termini più sfumati, che l'inquisitorio poneva l'imputato in condizione d'inferiorità rispetto agli altri cittadini).

²⁰ P. Rossi, *Trattato di diritto penale*. Nuova traduzione italiana con note ed addizioni dell'avvocato Enrico Pessina, Napoli, Presso Gabriele Rondinella Editore, 1853, pp. 26-27 e ivi, p. 26, nt. 1. Per una biografia intellettuale dell'A. cfr. L. Lacchè, *Rossi, Pellegrino Luigi Edoardo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXXVIII, Roma, Istituto Enciclopedia Italiana, 2017, pp. 696-702. Per un cenno al delinarsi del reato politico nel primo Ottocento v. F. Colao, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato»*, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 2-4.

obliato un cencio tricolore, un frammento di pistola, un vecchio foglio di ciance politiche». Il riformatore che aveva voluto *redimerci* – insisteva l'intellettuale lombardo ancora in polemica con l'autore del *Dei delitti* – aveva *abbandonato* alla morte chi, «sebbene *senza delitto*», intrattenesse ancora relazioni o disponesse di *potenza* tali da mettere in pericolo *la sicurezza della nazione*. «Sicurezza, qui, vale *sospetto*»²¹.

Nell'Italia appena unita fu la campagna abolizionista a rappresentare il processo penale come «uno spettacolo cotanto umiliante, doloroso e spaventevole, da far tremare sul suo trono la terrena giustizia»²². Nel celebrato discorso alla Camera del 25 febbraio 1865 Pasquale Stanislao Mancini assicurava «da uomo di onore» d'aver assistito, in trent'anni di avvocatura, alla condanna di non pochi innocenti; d'aver visto «la giustizia umana di buona fede illudersi, e seguire i fantasmi e le ingannatrici apparenze»; di dover dunque «compiangerla» e «tremare della sua fallibilità»²³.

Sul filo del paradosso, Carrara si diceva addirittura convinto che la procedura 'italiana' avesse imboccato «una via funestissima di regresso» rispetto all'epoca granducale. Sotto la vigenza del vituperato ordinamento toscano – meditava il professore nella prolusione pisana del 1873 – le inchieste inconsistenti *naufragavano* presto; la «fidanza nelle leggi» assicurava più della «supposta imparzialità» di procuratori *onnipotenti*, in «osceno connubio» con la polizia; un'ipotetica comparazione statistica tra gli errori giudiziari del passato e del presente non tornava, con ogni probabilità, «ad elogio dei vivi». Carrara ammetteva d'aver *consumato* «i primi tre lustri del [suo] patronato sotto un governo esageratamente dispotico» e sotto un codice penale «cru dele [...]». Ma il rito era sacro», non «si consegnava la vita di un uomo alla eventualità di una distrazione del cancelliere» e i «malfattori [...] cadevano in mezzo alla più splendida luce della loro colpevolezza. Cosa giova agli one-

²¹ C. Cattaneo, *Della pena di morte nella futura legislazione italiana*, «Il Politecnico», 1860, vol. VIII, fasc. XLIV (febbraio 1860), p. 169 (cstv. dell'A.).

²² P. Ellero, *Considerazioni critiche sul processo contro Giacomo Martignoni e Filippo Borgomano per grassazione con omicidio* (Bologna, 21 gennaio 1872), in Id., *Opuscoli criminali*, Bologna, Tipografia Fava e Garagnani, 1874, p. 288. L'A. benediceva il vizio di forma grazie al quale nel 1866 la corte d'assise di Torino, ribaltando il verdetto di condanna a morte emesso (1865) dall'omologa corte di Vercelli, aveva assolto due incensurati, imputati dell'omicidio d'un oste avvenuto a Rimasco, in Valsesia, nel 1863.

²³ P.S. Mancini, *Per l'abolizione della pena di morte. Discorsi [...] pronunciati nella Camera dei deputati nelle tornate del 24 e 25 febbraio e 13 marzo 1865*, Torino, Per gli eredi Botta, s.d., p. 70. Il passaggio riguardava l'*irreparabilità* della pena capitale. Sempre a questo proposito, nella relazione al 'suo' progetto di codice penale [*Progetto del codice penale del Regno d'Italia presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 25 novembre 1876 dal ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Mancini) con la relazione ministeriale – Libro Primo*, Roma, Stamperia Reale, 1877, p. 70] Mancini, da ministro, polemizzò con chi sosteneva la rarità degli errori giudiziari: «Basta pure la possibilità dell'uccisione sul patibolo anche di un solo innocente, perché la pena, che a questo immane pericolo ci espone, abbia a rigettarsi come ingiusta ed iniquissima».

sti che si siano schiuse cento porte di mitigazione a beneficio degli scellerati quando sonosi aperte cento porte per flagellare gli uomini probi, offuscare le più intemerate riputazioni, ed affibbiare la giornèa [*n.d.r.*: casacca] di colpevole a chi meno la merita? Tenetevi la vostra misericordia per i delinquenti; io rimpiango la sicurezza dei galantuomini»²⁴.

Strenuo assertore della priorità della tutela dovuta al singolo innocente rispetto a quella attesa dalla società, Carrara s'indignava per la *barbara* abitudine di considerare uno «scandalo» qualsiasi assoluzione: egli paventava, di contro, che le «aberrazioni giudiciali» rendessero «antipatica» la giustizia e che le condanne infondate ingenerassero «un sentimento di pericolo, più pauroso assai che nol sia la impunità di un colpevole»²⁵. Un funzionario del Ministero di Grazia e Giustizia palesemente carrariano confermava che l'«orrido apparato» inquisitorio «perdura[va] ancora in parte a flagellare l'umanità [...]: la terribile *presunzione* che *ogni reo è colpevole*» trasformava le prove in «un macigno di granito contro il quale la vittima innocente [dava] di cozzo»²⁶.

Il lessico della penalistica liberal-moderata attingeva a un romanticismo di maniera per ritrarre il dramma della *pace borghese*²⁷ infranta dall'inopinata aggressione giudiziaria. Nel discorso inaugurale dell'anno 1873 Raffaele Conforti, procuratore generale della Corte di Cassazione di Firenze, per dimostrare il carattere vessatorio del carcere preventivo raffigurava un imputato «tolto alle sue occupazioni», «egro e languente», «allontanato dal santuario domestico, sequestrato dalla famiglia», disistimato dai «concittadini»: costui, tanto più se innocente, «brancola[va] nelle tenebre e prova[va] la maggiore delle paure, la paura dell'ignoto»²⁸. Giuseppe Manfredini, libero docente a

²⁴ Carrara, *Il diritto penale e la procedura penale* (1873), cit., pp. 433-436.

²⁵ F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa. Parte generale. Terza edizione con aggiunte*, Lucca, Tipografia Giusti, 1867, sez. III *Del giudizio penale*, cap. III, § 817, pp. 490-492, nt. 1. Cfr. anche Id., *Programma [...]. Parte generale. Vol. II* (1877), cit., sez. III, cap. III, § 816, pp. 340-341 [= ed. 2004, cit., § 816, pp. 76-77].

²⁶ G.M.A. Enea, *Abolizione dello interrogatorio del reo e riforma del processo inquisitorio*, Messina, Tipografia dell'Avvenire di Giuseppe Crupi, 1891, p. 21 (csv. dell'A.).

²⁷ Il sintagma è mutuato dal noto lavoro di A. J. Arnaud, *Essay d'analyse structurale du code civil français: la règle du jeu dans la paix bourgeois*, Paris, LGDJ, 1973; tr. it. *La regola del gioco nella pace borghese. Saggio di analisi strutturale del codice civile francese*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005. Tra i motivi per i quali l'A. aveva deciso (ivi, pp. 36-37) di non assumere il codice penale come archetipo dell'ordine borghese vi era l'idea che il penale non rappresentasse, per la borghesia, che «estensione del civile». Per interessanti considerazioni sull'evoluzione della semantica penalistica v. G. Mannozi, *Le parole del diritto penale: un percorso ricostruttivo tra linguaggio per immagini e lingua giuridica*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», n.s., LIV, fasc. 4 (ott.-dic. 2011), pp. 1431-1473 e spec. p. 1453.

²⁸ R. Conforti, *Discorso letto il dì 8 gennajo 1875 nella Generale assemblea della Corte di Cassazione di Firenze*, Firenze, Tip. Pelloux, 1873, p. 9, letteralmente riprodotto da F. Carrara, *I discorsi di apertura* [Pisa, 30 settembre 1873], in Id., *Opuscoli di diritto criminale. Vol. IV*, Lucca, Tipografia Giusti, 1874, p. 58.

Padova e allievo di Tolomei, nella prolusione del 1873 caldeggiava una «processura liberale, pubblica, logica» cui potesse aggrapparsi l'uomo «strappato alla famiglia ed alla società [...], rinchiuso in una carcere e colpito dall'anatema di un'accusa», nonché trafitto «sul banco dei rei [...] d[al]le sguardi e d[al]le ire della moltitudine»²⁹. Nell'*Introduzione* a una monografia del 1888 sulla revisione Giuseppe Orano, professore pareggiato di Diritto penale all'Università di Roma, ricordava che la «calamità» dell'«errore giudiziario penale» costringeva «cittadini [...] forti della coscienza della loro probità, sicuri nel possesso legittimo dei beni accumulati coll'assiduo lavoro, intenti ai loro commerci e circondati dall'affetto della famiglia e dalla stima dei congiunti e degli amici» a vivere «trepidanti per timore che l'opera malvagia del calunniatore o di falsi testimoni, resa audace dalla credulità o dall'ignoranza del giudice inquirente», li «strappa[ss]e [...] alle gioie serene della vita». Per Orano l'errore «incute[va] sbigottimento e terrore» trasversali a «qualunque ceto»: come già intuito da Ellero, esso *corrompeva* il «sangue che circola nel corpo sociale» e portava «al naufragio della fede nel diritto» perché «il diritto dell'individuo è il diritto dell'umanità». In un crescendo gotico, le *Conclusioni* del volumetto descrivevano lo sbalzo psicologico dallo *status* di imputato, ancora speranzoso di «sventare la calunnia [e] dissipare l'equivoco», a quello di ingiustamente condannato, ormai «accasciato sotto il peso della sventura inattesa» e a rischio di suicidio³⁰.

La coincidenza tra tutela dell'*individuo* e tutela dell'*umanità* costituiva, per la processual-penalistica liberale, un assioma. Un rito che non s'ispirasse ai «criteri» di «umanità» e «dignità» della persona – ammoniva Stoppato nel 1893 – «umilia[va] e deprime[va] non solamente chi vi [fosse rimasto] impiglia[to]», ma tutti i cittadini, i quali coltivavano «un mediato interesse a un esercizio delle potestà punitive» in grado di coniugare ordine pubblico e libertà del singolo³¹.

²⁹ Manfredini, *Il presente* cit., p. 6.

³⁰ G. Orano, *Sulla revisione dei giudicati penali. Note*, Roma, Tipografia centrale, 1888, *Introduzione*, pp. 3-4 (angoscia esistenziale per l'errore giudiziario); ivi, pp. 4-5 («sbigottimento»; la «iattura» dell'errore spezzava la «solidarietà» sociale e colpiva «indistintamente»); ivi, p. 5 («corrompimento», «tragedia», «naufragio»; v. anche ivi, p. 164); ivi, pp. 155-157 (*Conclusioni*). Ellero, *Considerazioni critiche* cit., p. 300 aveva sostenuto che, «se i rei impuniti sono grave oltraggio alla giustizia, i giusti puniti, all'onta della giustizia, aggiungono il danno: perché la forza delle leggi non solo è dal reato impune logorata, ma dalla ingiusta pena pervertita». Sull'errore giudiziario cfr. la coraggiosa e brillante monografia di D. Giuriati, *Gli errori giudiziari. Diagnosi e rimedi*, Milano, Editori Fratelli Dumolard, 1893, spec. pp. 22-23 (innocenti condannati o sotto processo; colpevoli assolti; perseguitati); ivi, pp. 25-26 (calunnia); ivi, pp. 27-30, 33-35, 37-42 (difetti dei giudici). Per C. Castori, *La legge e la giustizia dell'avvenire*, Padova, Tipo-litografia dei Fratelli Salmin, 1902, pp. 19-21 (il volumetto raccoglieva articoli apparsi su «Il Secolo» nei primi mesi del 1902) incutevano «paura» i difetti sia dell'ordinamento giudiziario (scarsa indipendenza e carrierismo dei giudici) sia della procedura (timbro inquisitorio).

³¹ A. Stoppato, *Sul fondamento scientifico della procedura penale*, «Rivista Penale», XIX, 1893, vol. XXXVII, fasc. IV (apr.), pp. 324-325. L'A. sottolineava (ivi, p. 326) la rilevanza del rispetto delle

La palestra processuale forgiava, insomma, sul campo le garanzie costituzionali. Agganciandosi all'insegnamento di Pessina, secondo cui «l'inviolabilità della persona e del domicilio» proclamata dallo Statuto sarebbe rimasta inefficace se la procedura non si fosse attenuta al «principio del rispetto alla libertà individuale»³², il libero docente Raffaele Nulli, in apertura del corso di Procedura penale 1887-88 all'Università di Siena, notava che a nulla sarebbe valso un «effimero suffragio elettorale», mera «lustra di sovranità», se poi la vita del cittadino, «il suo onore, i suoi beni, tutto insomma il meglio del suo patrimonio giuridico» fossero rimasti «alla mercé dell'errore, dell'ignoranza, o peggio ancora dell'arbitrio dei suoi governanti». L'enunciazione delle libertà civili, aggiungeva il Nulli, restava spesso affidata a formule «vuote e vaporose» esemplate sulla «fraseologia rumorosa della Costituente» transalpina: eppure la «democraticissima costituzione francese del 1793» non aveva impedito la promulgazione della *legge dei sospetti*, così come numerosi recenti «legislatori di popoli liberissimi» non si accorgevano di copiare norme dettate dal «dispotismo napoleonico»³³.

4. «Sotto l'incubo del processo»: prescrizione e interrogatorio

La battaglia liberale per la 'costituzionalizzazione' del processo penale non si esauriva nel firmamento dei principi. Si addentrava negli ingranaggi tecnici che celavano possibili focolai di apprensioni per i consociati. Ci si limiterà a un paio di esempi.

La premura di allentare la tenaglia giudiziaria incombente *sine die* sullo sfortunato cittadino ispirò al Carrara la nota crociata, accennata nel *Programma* del 1867 e sviluppata in una *Dissertazione* pisana del 1° settembre 1869, contro l'interruzione della prescrizione: quel meccanismo cioè che consentiva agli inquirenti, semplicemente «verg[ando]» due righe, ossia mediante un banale ordine di servizio, di prolungare l'azione penale anche per decenni, finché nel loro calamaio fosse rimasta «una gocciola d'inchiostro»³⁴. Per il

forme, non per eccesso d'individualismo bensì per «necessità logica».

³² E. Pessina, *Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX*, Firenze, Stabilimento Civelli, 1868, pp. 134-135, a proposito dei progressi registratisi grazie al c.p.p. 1865 in materia di libertà individuale in istruttoria.

³³ R. Nulli, *Gli studi del processo penale. Prolusione al corso di Procedura penale dettato nell'Università di Siena*, «Il Filangieri», XIII, 1888, pt. I, n. 1, pp. 17-18.

³⁴ F. Carrara, *Prescrizione penale (interruzione)*. (*Dissertazione*) [Pisa, 1° settembre 1869], in Id., *Opuscoli di diritto criminale. Seconda edizione corretta, ampliata e riordinata. Vol. II*, Lucca, Tipografia Giusti, 1870, pp. 75-77. Le sorti del processo (ivi, p. 81) sarebbero ingiustamente dipese dall'«accidentalità» della data di presentazione d'una querela. Ivi, p. 88 l'A. ribadiva che al pubblico ministero sarebbe stato sufficiente apporre sul fascicolo, nell'imminenza della prescrizione, una banale richiesta e, subito dopo, riporre il faldone «nell'armadio»: «metodo che se non fosse storico apparirebbe ridicolo». Com'è noto, Carrara, *Il diritto penale e la procedura penale* cit., p. 438 riteneva «urgentissimo per lo

penalista toscano l'istituto era privo di fondamento giuridico; nasceva dalla «ridicola» trasposizione nel penale del concetto civilistico di prescrizione quale sanzione alla negligenza; ed esprimeva un «abominevole [...] arbitrio»³⁵.

Carrara ribaltava uno degli argomenti-chiave utilizzati a favore dell'interruzione: il vantaggio di tener desta, oltre all'allarme sociale, l'attenzione difensiva dell'imputato innocente. Occorreva un bel «coraggio» – egli obiettava – per chiedere a un cittadino non inquisito né raggiunto da notifica dell'atto interruttivo di premunirsi di prove a discolpa in vista dell'ipotetico coinvolgimento in un processo, al momento, contro ignoti³⁶. Con «il brivido della nausea» e orgoglioso «sdegno» la *Dissertazione* del 1869 tornava sul tema e sgretolava i pilastri *sofistici* e *ipocriti* dell'istituto. Era *sofisma* immaginare che un innocente dalla coscienza cristallina fosse tenuto a raccattare elementi a discarico quasi presagendo «il fulmine» giudiziario che lo avrebbe colpito. Era *ipocrisia*, anzi «solenne menzogna», pretendere che costui si tenesse informato su un processo cui era inizialmente estraneo, visto che, oltretutto, l'atto interruttivo, per giurisprudenza costante, non gli andava notificato: in un caso-limite un tale, dopo aver dormito per diciassette anni «i sonni della innocenza», s'era visto contestare un furto, e non aveva potuto eccepire la prescrizione perché nel frattempo interrotta dall'avvio di un'azione penale a carico di altro imputato poi assolto. Solo l'*idolatria* dell'arbitrio («Niente avvi che tanto ubriachi quanto il potere»), si doleva Carrara, spiegava l'ostinata vigenza dell'interruzione, regola peraltro «iniqua» perché lasciava gli accusati «disugualmente», «secondo le velleità insindacabili dello accusatore [...], sotto l'incubo di un processo»³⁷.

stesso decoro di Italia che si desse alle fiamme il nostro codice di procedura penale del 1865».

³⁵ Carrara, *Programma [...]. Parte generale* (1867³) cit., sez. I *Del delitto*, cap. XI *Degli effetti giuridici del delitto*, § 580, p. 330 (infondatezza; arbitrio); ivi, sez. II *Della pena*, cap. X *Cause politiche o estrinseche di modificare la pena*, II sr. *Cause politiche determinabili dalla legge*, § 718, pp. 435-436 (mutuazione dalla prescrizione civilistica). Per «identiche ragioni» Carrara dubitava altresì (ivi, p. 437) dell'efficacia interruttiva d'una sentenza contumaciale. Quasi preannunciando la *Dissertazione* del 1869, l'A. concludeva (*ibidem*) che il tema era «delicatissimo, e non ancora esaminato quanto vorrebbe». Sull'inapplicabilità al penale del criterio civilistico della negligenza v. di nuovo Carrara, *Prescrizione penale* cit., p. 82.

³⁶ Carrara, *Programma [...]. Parte generale* (1867³) cit., sez. II *Della pena*, cap. X *Cause politiche o estrinseche di modificare la pena*, II sr. *Cause politiche determinabili dalla legge*, § 718, pp. 435-437 e ivi, pp. 437-438, nt. 1.

³⁷ Carrara, *Prescrizione penale* cit., pp. 88-89 (l'atto interruttivo era effettuato, di norma, nel segreto istruttorio e dunque restava sconosciuto all'imputato e al pubblico); 91 («brivido della nausea», «sdegno»); 91-92 (impossibilità, per l'innocente, d'«indovinare» il percorso dell'istruttoria; «funesta preoccupazione» colpevolista); 93 (ipocrisia, «solenne menzogna»); 93-94 (giurisprudenza sugli atti interruttivi e sulla relativa notifica); 94-95 (processo per furto dopo diciassette anni); 97 (idolatria); 123 (interruzione «assurda» e «iniqua»). Occupandosi criticamente (ivi, pp. 83-85) del rapporto tra interruzione e teoria (da lui non condivisa) della prescrizione come compenso alle angosce interiori del colpevole, Carrara non credeva che semplici atti interruttivi, per di più spesso ignoti all'interessato, potessero procurargli ulteriori ansie: e comunque l'allungamento dei tempi processuali (per effetto

Un secondo ambito processuale connotato da evidenti asimmetrie psicologiche era l'interrogatorio, specie quello istruttorio, particolarmente ansiogeno. Il c.p.p. del 1865, sulla traccia relativamente garantistica del codice Romagnosi, imponeva al giudice (art. 236) di avvertire l'interrogato silente (o che simulasse infermità) che, nonostante il suo silenzio, il procedimento sarebbe andato avanti. Sebbene la dottrina ne salutasse la funzione ormai difensiva e non più sinistramente probatoria, l'«esame», come lo denominava Lucchini, manteneva invero una finalità *inquisitoria*, per le modalità di svolgimento, per «la naturale inclinazione del giudice» e per il suo «impegno» a raggiungere lo scopo usando, «anche senza avvedersene, l'artificio delle domande suggestive o capziose, dalle quali mal può schermirsi l'imputato, abbandonato a sé stesso, confuso e intimorito dalla qualità del luogo e delle persone, col panico naturale in simili situazioni»³⁸. Uno spaesamento confermato dai magistrati più sensibili. Eracleone Belloni, presidente del Tribunale di Lodi, constatava nel 1902 come «l'apparato di un processo, il timore di perdere la libertà, lo squallore del carcere» potessero suscitare così «grave impressione e spavento» da interdire anche agli «innocenti» la capacità di rispondere³⁹.

La fibrillazione da processo toccava tutti gli attori del rito penale. Carrara compativa il testimone che, in buona fede, aggiungeva in dibattimento un particolare omesso nella deposizione resa in istruttoria e, sentendosi contestare il reato di *reticenza*, «trem[ava]» per lo spavento, per il «mormorio del pubblico», il «discredito»: costui poteva «ascrivere a fortuna se se la cava[va] con la sola paura. Queste le non son cose che io immagini nel mio scrittoio. Le ho vedute spesso alla Corte d'assise»⁴⁰.

dell'interruzione) non era certo il modo più sensato per placargliele.

³⁸ L. Lucchini, *Elementi di procedura penale*, Firenze, Barbèra, 1895, n. 260, pp. 289-290. Su questa e analoghe testimonianze cfr. L. Garlati, *Silenzio colpevole, silenzio innocente. L'interrogatorio dell'imputato da mezzo di prova a strumento di difesa nell'esperienza giuridica italiana*, in M.N. Miletta (a cura di), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*. Atti del convegno (Foggia, 5-6 maggio 2005), Milano, Giuffrè, 2006, p. 328 e ivi, nt. 163. L'A. mostra (ivi, p. 327) come la disciplina del silenzio nel c.p.p. 1865 ereditasse quella del codice Romagnosi (1807). Ivi, pp. 329-331 per la concezione 'difensiva' dell'interrogatorio promossa dai commentari di Saluto e di Borsani-Casorati e per l'impostazione parimenti garantista che si tentava di conferire al silenzio dell'imputato.

³⁹ E. Belloni, *La prova indiziaria nel processo penale italiano*, Lodi, Tipo-Litografia C. Dell'Avò, 1902, pp. 108-109. Lo scientismo tardo-ottocentesco avrebbe messo a fuoco ulteriori potenziali strumenti di manipolazione dell'accusa, come l'ipnosi, le suggestive deposizioni di fanciulli, le infondate denunce presentate da donne «isteriche», le testimonianze di anziani o alienati: M.A. Vaccaro, *Psicologia e procedura penale* (Estratto dall'«Antologia giuridica»), Catania, Reale Tipografia Pansini, 1896, pp. 18-23.

⁴⁰ F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa [...]. Parte speciale ossia esposizione dei delitti in specie. Con aggiunta di note per uso della pratica forense. Seconda edizione. Volume V*, Lucca, Tipografia Giusti, 1870, § 2696, pp. 297-299.

5. *La scuola positiva e il «parossismo della paura»*

La contrapposizione tra scuole penalistiche, profilatasi dai primi anni Ottanta del secolo XIX, comportò un profondo ripensamento del nesso concettuale tra *paura* e *processo*. «Dai “nuovi orizzonti” della scienza e dai nuovi oracoli della *Criminologia*», sintetizzava Lucchini dileggiando i due ‘patriarchi’ del positivismo, «si leva[va] una rauca voce che mette[va] in canzonatura» la richiesta *progressista* di garanzie e puntava a ripristinare le «enormità dell’inquisizione»⁴¹. Fondare «il magistero punitivo» sulle «ineluttabili esigenze della difesa sociale», notava Stoppato con raccapriccio, avrebbe fatalmente condotto a «sistemi processuali ispirati all’arbitrio, alla crudeltà, alla *paura*», in spregio a una società che reclamava, anche rispetto ai colpevoli, «tutela giuridica» piuttosto che «prepotenti e cieche rappresaglie»⁴².

In effetti il rito vagheggiato dalla scuola positiva s’imperniava sulla programmatica subordinazione dei diritti dell’individuo alla difesa sociale⁴³. L’assioma non poteva che tradursi in una torsione dell’accezione liberale di *paura*: quella provata dal cittadino per le incursioni dell’amministrazione giudiziaria nel sacro recinto del ‘privato’ veniva ora francamente postergata alle fobie d’una società che si sentiva (o veniva rappresentata come) assediata dalla criminalità e frustrata dall’impotenza dei mezzi processuali e repressivi. Il «parossismo della paura», lo battezzava criticamente Stoppato⁴⁴.

Nel breve, dissacrante articolo *Ciò che dovrebbe essere un giudizio penale*, apparso sull’«Archivio di Psichiatria» del 1882, Raffaele Garofalo si diceva fiducioso che, quando il processo fosse divenuto «una cosa seria», avrebbe *cooperato* «all’intimidazione» e alla prevenzione «ben più che le nude minacce legislative di pene» solo teoricamente elevate. Il magistrato napoletano, conservatore intransigente, auspicava – sovrapponendo persino semanticamente inquisito e colpevole – che il giudizio si tramutasse in «un esame psichico del delinquente per indurne, non già il grado della sua responsabilità morale, bensì quello della sua temibilità»⁴⁵.

⁴¹ L. Lucchini, *I semplicisti (antropologi, psicologi e sociologi) del diritto penale. Saggio critico*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1886, pp. 245 e 247. Per Stoppato, *Sul fondamento scientifico* cit., p. 317 il programma processuale dei positivisti avrebbe comportato più gravi «pericoli» e «turbamenti» e ripristinato l’«impero del terrore».

⁴² Stoppato, *Sul fondamento scientifico* cit., p. 306. Ivi, p. 312 l’A. adombrava il ritorno alla strumentalizzazione dell’imputato come «mezzo» per dimostrare il delitto e la colpa.

⁴³ Nell’illustrare il progetto positivista di codice di rito (1889) R. Garofalo, L. Carelli, *Riforma della procedura penale in Italia. Progetto di un nuovo codice*, Torino, Bocca, 1889, *Introduzione*, p. xii si crucciavano: «Noi forse abbiamo concesso troppo» nel «mettere ad uno stesso livello individuo e Società [...]; forse non abbiamo rispettato abbastanza quella legge» sociale per cui «l’individuo scompare di fronte allo Stato». Il progetto (ivi, *Introduzione*, p. v) fu imbastito soprattutto da Carelli, mentre Garofalo si occupò della parte relativa alla perizia psichiatrica.

⁴⁴ Stoppato, *Sul fondamento scientifico* cit., p. 316.

⁴⁵ R. Garofalo, *Ciò che dovrebbe essere un giudizio penale*, «Archivio di Psichiatria, Scienze penali

Garofalo era, all'epoca, in piena consonanza con Enrico Ferri. Questi, nella celebre pre-lezione bolognese del 6 dicembre 1880, aveva profetizzato che lo «studio sperimentale dei fenomeni criminosi» avrebbe ridotto «a più stretti confini l'importanza pratica del codice penale» e potenziato, per contro, la procedura in quanto idonea a «trasportare la pena, dal campo aereo delle minacce legislative, al campo pratico della difesa sociale contro i delinquenti»⁴⁶. In attesa della palingenesi, i fondatori del positivismo penale bocciavano il rito vigente perché iper-garantista, una sorta di «lancia d'Achille» che al contempo «piaga[va] e risana[va]»⁴⁷ lasciando beffardamente imperturbabile l'imputato-tipo⁴⁸.

Scuola classica e scuola positiva si ponevano, insomma, agli antipodi dinanzi all'angoscia dell'inquisito. La prima vi vedeva un residuo di inciviltà, disumanità, dispotismo. La seconda la accettava come danno collaterale d'una giustizia finalmente efficiente e ormai priva di qualsiasi missione pedagogica⁴⁹.

e Antropologia criminale», III, 1882, pp. 90-92 (se il codice penale avesse mirato alla «riparazione», il giudizio sarebbe divenuto «una cosa seria» e avrebbe *cooperato* «all'intimidazione» e alla prevenzione); ivi, p. 99 («esame psichico»). Cfr. anche Carelli, *Lo stato d'imputazione* cit., p. 242, il quale constatava che nell'istruttoria vigente la scuola classica riponeva una «preoccupazione esagerata degli interessi dell'individuo». Riprendendo ampi stralci da quest'ultimo articolo, Garofalo, Carelli, *Riforma* cit., pp. CLXVIII-CLXIX rilevavano: «La verità è che l'imputato non debba presumersi innocente né colpevole; egli è quello che è: *imputato*, cioè a dire *sospetto autore* di un reato». Ad ogni buon conto, gli stessi due Autori (ivi, p. CCXVII) consigliavano di evitare d'infangare con un «mandato di comparizione» la stima dell'imputato, laddove gli si contestasse un reato lieve e non sussistessero indizi seri: per colmare la lacuna legislativa, essi proponevano l'invio d'un semplice *ordine di presentazione* «in lettera chiusa». I positivisti, sintetizzava criticamente Stoppato, *Sul fondamento scientifico* cit., p. 317, miravano a «sostituire al concetto della giustizia sociale quello di terapia sociale». Ivi, p. 316 l'A. denunciava anche che la scuola positiva non scorgeva «nel giudicabile che un colpevole». Per un profilo di Garofalo mi permetto di rinviare a M.N. Miletto, *Garofalo, Raffaele*, in I. Birocchi *et al.* (diretto da), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, il Mulino, 2013, I, pp. 947-951.

⁴⁶ E. Ferri, *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Bologna, Nicola Zanichelli, 1881, p. 120. Il concetto sarebbe stato ribadito da Id., *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale. Seconda edizione interamente rifatta con una tavola grafica sulla criminalità in Europa*, Bologna, Nicola Zanichelli, 1884, p. 423; Id., *Sociologia criminale*. Terza edizione completamente rifatta dei *Nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Torino, Fratelli Bocca, 1892, p. 594; Id., *Sociologia criminale*. Quarta edizione. Con due tavole grafiche, Torino, Fratelli Bocca, 1900, p. 726; Id., *Sociologia criminale. Quinta edizione riveduta ed ampliata*, con note a cura di A. Santoro, II, Torino, Utet, 1930, p. 303. Esplicito il consenso di Garofalo, *Ciò che dovrebbe essere* cit., p. 93.

⁴⁷ Garofalo, *Ciò che dovrebbe essere* cit., p. 93 (con particolare riguardo alla libertà provvisoria).

⁴⁸ E. Ferri, *L'omicidio nell'antropologia criminale (Omicida nato e Omicida pazzo)*. Con atlante antropologico-statistico, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1895, p. 393, con specifico riguardo agli omidici nati.

⁴⁹ Dall'angolo visuale della 'terza scuola' E. Carnevale, *Il giudizio criminale dal punto di vista dell'esempio*, «Antologia giuridica», VI, 1892, convinto che l'esemplarità costituisse il «principio cardinale» del sistema penale (ivi, p. 566), presentiva (ivi, pp. 732-733) che la concezione deterministica, avallata dalla scuola positiva, dell'imputabilità avrebbe svilito la funzione di *exemplum* svolta dal processo: questo si sarebbe configurato non più come accertamento della responsabilità morale e, di conseguenza, occasione di «solenne» monito per la collettività, bensì quale «triste dramma, ove si combatte[va] una lotta cieca tra la forza e la sventura». Ampie censure l'A. rivolgeva altresì (ivi, p. 493) alla teatralizzazione della giustizia. Il lavoro fu pubblicato anche in estr.: Catania, Reale Tipografia Pansini, 1893.

D'altronde, nell'Italia di fine Ottocento le probabilità di trovarsi ingiustamente invischiati in un'azione giudiziaria non erano affatto remote. Le statistiche, pur oggetto di interpretazioni controverse⁵⁰, restituivano però un dato sul quale tutti convenivano: il numero abnorme di assoluzioni e proscioglimenti rispetto al totale di istruzioni avviate. Scarto che significava un eccesso di processi *indebiti* e di conseguenti *amarezze* per i cittadini⁵¹. L'eventuale proscioglimento, osservava nel 1898 Michele Angelo Vaccaro, *ex* segretario del presidente del Consiglio Crispi e singolare figura di darwiniano della 'terza scuola', non risparmiava all'innocente danni «materiali» e morali, una indelebile «macchia» sull'onorabilità, la «trepidazione» dinanzi «al pericolo di

⁵⁰ La scuola positiva, registrava sarcastico Lucchini, *I semplicisti* cit., *Prefazione*, p. xxv, accusava quella classica di «isterico tenerne dei delinquenti», talora (ivi, pp. xiii-xvii) al prezzo di travisare i dati statistici. La polemica investiva specialmente il giuri che, ad avviso dei «nuovi terroristi del magistero penale» (ivi, p. 257), non faceva «che assolvere» (ivi, p. 258). Di «scandalose assoluzioni», in effetti, si doleva R. Garofalo, *Criminologia. Studio sul delitto, sulle sue cause e sui mezzi di repressione*, Torino, Fratelli Bocca, 1885, p. 372; Id., *Criminologia. Studio sul delitto e sulla teoria della repressione. Seconda edizione interamente riordinata e rifatta dall'Autore e con un'appendice di L. Carelli*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1891, p. 445. Accusa respinta già da P.S. Mancini, in *Rendiconti del Parlamento italiano. Sessione del 1873-74 (terza della legislatura XI) – Seconda edizione ufficiale riveduta – Discussioni della Camera dei deputati. Volume III dall'11 marzo al 5 maggio 1874*, Roma, Per gli eredi Botta, 1874, *Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento dei giurati ed alla relativa procedura*. Tornata del 13 marzo 1874, pp. 2295-2296 nel corso del dibattito che sarebbe approdato alla legge 8 giugno 1874, n. 1937. Più equanime, Ferri, *Sociologia* (1892³) cit., pp. 668-669 riteneva che la generosità (da lui deprecata) dei tribunali correzionali nell'assolvere e nel concedere attenuanti fosse solo di poco inferiore a quella del giuri: affermazione ripetuta da Id., *Sociologia* (1900⁴) cit., n. 83, p. 816.

⁵¹ La Commissione per la statistica giudiziaria del 1892, su proposta dei componenti Giorgio Curcio (deputato, consigliere di Stato) e Luigi Lucchini, convenne sulla necessità di approfondire le «cause determinanti il numero ingente dei proscioglimenti» istruttori e dibattimentali: A. Messedaglia, *Relazione del Presidente della Commissione per la statistica giudiziaria a S.E. il Ministro Guardasigilli (on. Bonacci) sui lavori e sulle proposte formulate dalla Commissione* [Roma, 28 febbraio 1893], in Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio - Direzione Generale della Statistica, *Annali di Statistica. Atti della Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale – Sessione ordinaria, maggio-giugno 1892*, Roma, Tipografia nazionale di G. Bertero, 1892, p. xxiii. In particolare, G. Curcio, *Relazione sulle cause determinanti i proscioglimenti dei giudicabili nello stadio istruttorio e in quello del giudizio* [seduta del 13 giugno 1893], ivi, p. 174 proponeva di introdurre un qualche «contraddittorio» in istruttoria, così da evitare sia «i proscioglimenti» sia «l'amarezza a chi soffr[iva] indebitamente un giudizio, il dispendio all'erario, la perdita di tempo ai testimoni, periti, magistrati e il discredito della giustizia». L. Lucchini, *Relazione sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) nell'anno 1892* [seduta del 14 giugno 1893], ivi, pp. 203-204 citava alla lettera la relazione 1892 del procuratore generale di Parma, a cui parere l'esito «deplorablevolissimo» delle «troppe assoluzioni» indicava «o che molti innocenti patirono il danno e l'onta di un giudizio, o che molti delinquenti tornarono a funestare la società della loro presenza», magari tra le «ovazioni» del pubblico. Dati interessanti (ma equivoci) sul rapporto tra numero di denunce, proscioglimenti istruttori e condanne emergevano da [L. Bodio], *Relazione del Direttore generale della statistica sul movimento della delinquenza nell'anno 1892* [seduta del 17 marzo 1894], ivi, pp. 164-166; ivi, pp. 192-193 gli allarmi di Ferri (per il netto incremento della criminalità dopo l'entrata in vigore del codice Zanardelli e per l'elevata cifra dei *fallimenti* istruttori, pari a circa il 70% delle denunce); ivi, pp. 201-202 la replica [18 marzo 1894] al Ferri di Bodio (che gli contestava d'aver aggregato dati processuali eterogenei); ivi, p. 196 [seduta del 18 marzo 1894] la difesa del nuovo c.p. da parte di Lucchini.

perdere la libertà, la pace, l'onore per una denuncia falsa o calunniosa, per il capriccio di un poliziotto, o per l'inettesza e la cecità di un giudice». Perciò all'«iniqua massima» *Purché il reo non si salvi, il giusto pera* [*Gerusalemme liberata*, II, 12], «implicitamente proclama[ta]» dalla «scuola penale positiva», il giurista siciliano dichiarava di preferire il male minore dell'*in dubio pro reo*. A suo parere, la «crociata» positivista avrebbe sortito effetti deflagranti nella «pubblica opinione» italiana, già «indolente e fiacca» di fronte agli abusi⁵². Lo scritto provocò la piccata reazione di Garofalo e una contro-replica dello stesso Vaccaro⁵³. Ma ormai, all'alba del XX secolo, se la formula del Tasso continuava a suonare «supremamente ingiusta», la locuzione inversa (*Purché il giusto non pera, il reo si salvi*) era diffusamente percepita come portato di *esagerata* «pietà per gl'imputati» e di noncuranza per le «vittime dei delitti»⁵⁴.

6. Presunzione d'innocenza, la «bandiera» degli onesti

Nel clima di riflusso la trincea della presunzione d'innocenza arretrava. Il principio, abbozzato da Beccaria⁵⁵, era stato sviluppato da Gian Domenico

⁵² M.A. Vaccaro, *Sulla riforma del Codice di procedura penale italiano. Criteri direttivi e problemi fondamentali*, «Rivista scientifica del diritto», II, 1898, fasc. V-VI-VII, p. 306 (pessimo il funzionamento della «giustizia penale in Italia»; le statistiche del Bodio [1896] registravano l'«enorme detrito» del 55% di denunce non pervenute a condanna); ivi, p. 307 (effetti del proscioglimento dell'innocente); ivi, p. 312 (la riforma del c.p.p. avrebbe dovuto basarsi sull'*in dubio pro reo* anziché sulla massima di Tasso); ivi, pp. 313-314 (effetti particolarmente perversi delle teorie positiviste sulla mentalità italiana). L'A. elencava (ivi, p. 312) avversari [Garofalo; Ferri, *Sociologia* (1892³) cit., pp. 597-599; A. Berenini, *Azione ed istruzione penale. Organi e funzioni*. Saggio critico, Parma, Premiata Casa Editrice Luigi Battei, 1888, p. 153] e fautori dell'*in dubio pro reo* (Lucchini, *I semplicisti* cit., p. 246; E. Brusa, *Sul nuovo positivismo nella giustizia penale. Riflessioni di un criticista che preferirebbe il vecchio*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1887, p. 15; Stoppato, *Sul fondamento scientifico* cit., pp. 318-326). Per un profilo di Vaccaro cfr. A. Bettoni, *Vaccaro, Michele Angelo*, in Birocchi et al. (diretto da), *Dizionario* cit., II, p. 2006; F.L. Sigismondi, *La scienza penalistica alla «Sapienza» di Roma in età liberale*, in M. Caravale, F.L. Sigismondi (a cura di), *La Facoltà giuridica romana in età liberale. Prolusioni e discorsi inaugurali*, Napoli, Jovene, 2014, pp. 576-580; ivi, p. 571, ntt. 71-72 talune indicazioni bibliografiche.

⁵³ Il Garofalo, pur ammettendo d'aver espresso idee «un po' troppo ardite» nello scritto *Ciò che dovrebbe essere* cit., confermava d'aver «ripudiata» come «vuota e priva di significato» la formula della *presunzione d'innocenza* nel lavoro sulla *Detenzione preventiva* (cit. *infra*, nt. 76): R. Garofalo, M.A. Vaccaro, *A proposito di procedura penale*, «Rivista scientifica del diritto», III, 1899, fasc. I-II-III, p. 103. Il magistrato napoletano precisava però (ivi, p. 105) che in *Criminologia* non aveva criticato la massima *in dubio pro reo*, bensì «la tendenza "pro reo" tout court». Per la contro-replica di Vaccaro cfr. ivi, p. 106.

⁵⁴ C. Morelli, *Le irresponsabilità penali e le conseguenze civili nelle legislazioni comparate antiche e moderne*, Avellino, Tipo-Litografia E. Pergola, 1902, p. 91, giudice del tribunale di Napoli, commentava: «È strano che presso i popoli latini ci sia tanta esuberanza di pietà per gl'imputati, da circondarli delle più ampie garentie; mentre nessun pensiero si volge alle vittime dei delitti».

⁵⁵ Beccaria, *Dei delitti* cit., § XVI *Della tortura*, p. 62: «Un uomo non può chiamarsi *reo* prima della sentenza del giudice». Sull'*invenzione* beccariana del principio di presunzione d'innocenza v. P. Audegean, *Chi è il «reo»? Dei delitti e delle pene sotto la lente di un traduttore* (A proposito di C. Beccaria, *Des Délits et des peines – Dei delitti e delle pene* [testo italiano a cura di Gianni Francioni,

Romagnosi. Questi, in un breve scritto del 1828, ne aveva fatto la ragion d'essere della procedura penale e la *condicio sine qua non* della serenità del cittadino: «La procedura è fatta primieramente per non confondere l'innocente col reo [...], per la sicurezza della gente onesta; perocché se in natura *si fosse certi* che ogni accusato fosse reo, sarebbero inutili e irragionevoli tante indagini per non compromettere l'innocenza e per non far tremare ogni uomo onesto. Dico anche *per non far tremare ogni uomo onesto*: perocché taluno può bensì essere padrone di non commettere un misfatto, ma non può essere padrone di non avere un calunniatore, o di non soggiacere ad essere preso in fallo»⁵⁶.

La pagina romagnosiana indirizzava gl'individui specchiati a vigilare sul quadrante 'processuale' del *penale*, perché era da qui, non dal 'sostanziale', che essi dovevano aspettarsi sgradevoli sorprese. In totale continuità, e spendendo il medesimo artificio retorico dell'antitesi tra probità e calunnia, Carrara assegnava alla «scienza penale» l'ufficio d'innalzare la «bandiera» della «presunzione d'innocenza» e a quella processuale, in particolare, «la protezione degli onesti», giacché «il rito» costituiva «la salvaguardia dei galantuomini»: sarebbe stata «trista giustizia» quella che «per tema di vedersi sfuggire un colpevole [avesse] consegna[to] gli intemerati cittadini alla balía [...] di delatori mendaci o di nemiche persecuzioni, senza che le forme sacramentali facessero scudo al suo petto contro i dardi avvelenati della calunnia, contro lo zelo fanatico di menti preoccupate, e contro errori fatali». Gli *indifferenti* al rito, s'infervorava il professore, scagliavano «in aria un sasso», il quale sarebbe potuto «ricadere sul capo di loro stessi o dei loro figli»: costoro dimenticavano «che Murat fu vittima della legge che egli aveva promulgato, e che i Montagnardi perdettero la testa sotto la scure che avevano affilato pei Girondini». «La metafisica» del penale sostanziale, concludeva Carrara, proteggeva i «colpevoli» dagli «eccessi» del potere; «la metafisica» della procedura penale tutelava, invece, dall'autorità «i cittadini innocui ed onesti»⁵⁷.

Il lucido messaggio carrariano, che peraltro strideva con la marginalità scientifica nella quale versava la procedura penale⁵⁸, fu prontamente rece-

introduzione, traduzione francese e note a cura di P. Audegean], Lyon, Ens Éditions, 2009), «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 43, 2014, *Autonomia. Unità e pluralità nel sapere giuridico fra Otto e Novecento*, II, pp. 1032 e 1035.

⁵⁶ G.D. Romagnosi, *Se la pubblicità dei giudizi criminali convenga alla monarchia*, «Antologia», XXIX, 1828, n. LXXXVII (mar.), pp. 48-59, poi in G.D. Romagnosi, *Opere riordinate ed illustrate da Alessandro de Giorgi. Vol. IV, pt. I. Scritti sul diritto penale*, Milano, Presso Perelli e Mariani Editori, 1841, p. 443.

⁵⁷ Carrara, *Il diritto penale e la procedura penale* cit., pp. 425-428; ivi, p. 426 il riferimento alla «metafisica».

⁵⁸ Cfr. G. Madia, *Istituzioni di procedura penale. Volume primo*, Napoli, Presso Giuseppe Marghieri Editore, 1872, *Introduzione*, pp. III-IV. L'A., magistrato, era «professore pareggiato» all'Università di Napoli.

pito⁵⁹, anche al di fuori del *milieu* liberale. Nelle fasi finali del dibattito alla Camera sul codice Zanardelli, il 26 maggio 1888, Enrico Ferri, allora deputato radicale e già *leader* della scuola positiva, dichiarò che avrebbe preferito accordare la priorità a una riforma *liberale* del codice di rito: mentre, infatti, quello penale sostanziale era «il Codice per i birbanti; il Codice di procedura penale è il Codice di garanzia per gli onesti, che sono sottoposti a processo e che non sono ancora riconosciuti birbanti»⁶⁰. L'affermazione, assurda a *tópos*, avrebbe riscosso insospettabili adesioni, a cominciare da quella di Lucchini che, nonostante l'aspra rivalità personale, la definì «geniale trovata» quantunque non impeccabile scientificamente: il cittadino infatti, rifletteva il Direttore di «Rivista Penale», poteva «star sicuro di non incappare in un reato» perché questo doveva «sempre trovarsi previamente definito e precisato dalla legge», ma non era altrettanto «certo di sfuggire alle mani della giustizia come imputato di qualche reato, anche gravissimo, e di vedersi esposto a tutte le brighe, i pericoli e i danni di una procedura e di una condanna»⁶¹.

⁵⁹ L. Zuppetta, *Sommario delle lezioni di ordinamento giudiziario penale e di codice di procedura penale dettate dalla privata cattedra negli anni scolastici 1861 e successivi*, Napoli, Stamperia della R. Università, 1873, pt. II, tit. III, § 164, p. 32 rimetteva alla *Scienza del Codice di procedura penale* (e non al codice stesso) l'obiettivo di «salvovaguardare [sic] la innocenza». L'A. dauno (ivi, pt. II, tit. IV, § 166, pp. 32-33) sottolineava altresì come per l'«onesto» fosse più agevole schivare le «minacce di un Codice penale, anche satanicamente feroce», anziché «preservarsi dai colpi di una cieca e sbrigliata procedura», di solito non «esizial[e] ai misfattori» bensì «agl'irreprendibili ed intemerati cittadini». Quasi identica la formulazione riproposta da Id., *Sommario delle lezioni intorno alla procedura penale ed al codice di procedura penale italiano. Seconda edizione Alquanto più estesa*, Napoli, Stab. Tipo-Stereotipo del cav. A. Morano, 1883, *Nozioni preliminari*, V, § 71, p. 38 (l'onesto può difendersi da un codice penale «anche scritto col sangue» ma non da una «cieca e sbrigliata procedura»); mancava invece, nella definizione di *scienza processual-penale* (ivi, VI, § 31, p. 17), il riferimento alla salvaguardia dell'innocenza. In perfetta sintonia (e sincronia) con Carrara, anche Manfredini, *Il presente* cit., pp. 6-7 esaltava la preponderante importanza della procedura all'interno della «scienza penale»: mentre, infatti, «la sapiente moderazione della pena» (ossia il penale sostanziale) «interessa[va] direttamente il malvagio [...], la procedura invece, minacciando ad ogni momento l'onore, la libertà, la vita, degli onesti, interessa[va] l'umanità intera». Analoghe le preoccupazioni di Vaccaro, *Sulla riforma* cit., p. 314: «A un cittadino onesto può importar poco che il codice punisca severamente un fatto delittuoso, che egli sente di non dover mai commettere; ma ha ragione d'impensierirsi, quando vede che il suo domicilio, la sua libertà personale sono insufficientemente garantiti, e che egli, quando men se lo aspetta, può essere arrestato e tenuto in carcere, a discrezione del ministro dell'interno o della polizia».

⁶⁰ E. Ferri, *Discorso* (26 e 28 maggio 1888), in *Lavori parlamentari del nuovo codice penale italiano – Discussioni della Camera dei Deputati (dal 26 maggio al 9 giugno 1888)*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1888, p. 33. G.B. De Mauro, *Istituzioni di diritto processuale penale. Vol. I*, Roma, Athenaeum, 1915, p. 22 avrebbe obiettato che in realtà il codice di rito serviva «anche a garantire i birbanti dalle [potenziali] sopraffazioni» dell'«autorità sociale», mentre il codice penale si rivolgeva pure ai galantuomini «nel senso che per esser galantuomini bisogna[va] conoscere il codice penale e sapersene schermire. Guai se la categoria dei birbanti dovesse reclutarsi soltanto fra coloro che sono caduti nei lacci del codice penale, forse nella società sono invece più numerosi i birbanti che mai hanno avuto a che fare con la giustizia punitiva!».

⁶¹ L. Lucchini, *Giustizia per tutti. A proposito di un nuovo Codice di procedura penale*, «Rivista Penale», XXVII, 1901, vol. LIV, fasc. V (nov.), p. 498. L'articolo apparve anche su «Nuova Antologia», 36 (180 della racc.), fasc. 718 (16 novembre 1901), pp. 246-247. Non convinto che il codice di

Chiamato polemicamente in causa dall'articolo di Lucchini appena citato, Garofalo non ne approvava il *favor* per l'imputato. Egli non credeva affatto che il cittadino fosse «in preda alla prepotenza di uomini feroci, chiamati magistrati», intenti solo a «soddisfare un loro strano, pazzesco, patologico bisogno di perseguire gl'innocenti, facendoli passare per malfattori». E trovava «fuor di luogo» dipingere il processo inquisitorio come un incubo: «i contribuenti italiani», i galantuomini, temevano non tanto d'esser incriminati d'un «reato immaginario» quanto d'incrociare casualmente assassini in libertà per assoluzione, commutazione di pena, attenuanti. A conforto, Garofalo imbastiva un'empirica «statistica» personale, dalla quale emergeva che solo due suoi amici di gioventù avevano patito noie con la giustizia (uno a causa di un'omonimia subito chiarita, l'altro, «forse un po' *bohème*», perché «perseguitato da qualche creditore») e che entrambi se l'erano cavata con «qualche ora di anticamera presso il giudice istruttore». Costoro – puntualizzava sarcastico – non avevano sentito «punto il bisogno di un nuovo *codice per i galantuomini*. La legge vigente e il buon senso dei magistrati» erano stati «sufficienti a garantirli»: l'ordinamento non mancava di strumenti utili al *trionfo* dell'innocenza e la «disgrazia» della calunnia costava il rinvio a giudizio solo in presenza di seri riscontri indiziari. Nelle battute conclusive Garofalo scommetteva perfidamente che Lucchini, qualora si fosse trovato nella necessità di sporgere denuncia, non si sarebbe lasciato trattenere dalla rêmora di arrecare «molestie» al «povero colpevole»⁶².

Ancor più drastico, il *Manuale* di Vincenzo Manzini del 1912 avrebbe bollato «la così detta presunzione d'innocenza» come «una deviazione», un'«assurdità teorica»⁶³. Il giurista friulano ispirò a sua volta Lodovico Mortara, relatore della commissione senatoria preposta all'esame del progetto di codice Finocchiaro-Aprile⁶⁴. Durante il dibattito alla Camera del 22 maggio

procedura penale fosse quello dei *galantuomini*, E. Carnevale, *L'ideale giuridico della procedura penale*, «Rivista Penale», XXIX, 1903, vol. LVII, p. 22, nt. 1 dissentiva dall'elogio di Lucchini: la battuta di Ferri, secondo il giurista siciliano, non era stata una «trovata geniale», anzitutto perché risalente, in realtà, al Carrara e, in versione mitigata, al Romagnosi; poi perché inesatta, come d'altronde Lucchini aveva intuito. Oltretutto, concludeva Carnevale, una massima del genere si comprendeva nel contesto carrariano, mentre rappresentava «una palese incoerenza nella teoria» di Ferri, che da un lato desiderava ristabilire l'equilibrio processuale tra individuo e società per reagire alle *esagerazioni individualistiche* dei classici, dall'altro con «compiacimento quasi ingenuo» ripeteva il gioco di parole utilizzato alla Camera nel 1888. Cfr., infatti, Ferri, *Sociologia* (1892³) cit., pp. 596 («esagerazioni individualistiche») e 595 (auto-citazione dal discorso alla Camera del 1888); Id., *Sociologia* (1900⁴) cit., pp. 728, 726.

⁶² R. Garofalo, *Il codice per i galantuomini*, «Nuova Antologia», vol. 97 (181 della racc.), fasc. 16 febbraio 1902, pp. 686-688 (dissenso da Lucchini; statistica 'personale'); ivi, p. 692 (conclusione).

⁶³ V. Manzini, *Manuale di procedura penale*, Torino, Bocca, 1912, p. 54.

⁶⁴ *Commento al Codice di procedura penale a cura dei signori sen. Lodovico Mortara, dep. Alessandro Stoppato, sen. Guglielmo Vacca, comm. Augusto Setti, comm. Raffaele de Notaristefani, cav. Silvio Longhi. Parte Prima - Lavori preparatorii. Vol. III: Lavori parlamentari (relazioni, discussioni) e redazione definitiva del Codice e delle norme di attuazione e transitorie*, Torino, Unione Tipografico-

1912 Ferri, conscio di contraddire lo *slogan* da lui coniato nella stessa aula ventiquattro anni addietro, provò con qualche imbarazzo a sostenere che la presunzione andasse esclusa per alcuni delinquenti (recidivi, pericolosi, non riadattabili) e attenuata negli stadi finali del procedimento⁶⁵. Ma la stesura definitiva del codice confermò la linea garantistica carrariana, seppur depotenziata da qualche *caveat* del quale si rese tramite soprattutto Stoppato⁶⁶. Nel 1924, proprio dall'Università di Pisa, il libero docente Francesco Magri, *ex* positivista ora transitato nelle file del tecnicismo giuridico, addossava al liberalismo di Carrara «il torto» d'aver fatto «dello Stato un nemico dell'individuo e del delinquente una vittima del potere politico; impressioni profondamente radicate dall'antico regime»⁶⁷.

Editrice Torinese, 1914, *Discussioni Senato – Tornata del 5 marzo 1912*, p. 153. Mortara, peraltro, manifestava qualche cautela, dichiarandosi pronto a presumere la non colpevolezza sino a sentenza irrevocabile, ma contrario all'abusata «formula rettorica» della presunzione d'innocenza *tout court*.

⁶⁵ *Commento cit.* (nt. 64), *Discussioni Camera – Tornata del 22 maggio 1912 – On. Enrico Ferri*, pp. 352-353.

⁶⁶ Per mostrare come la scuola penalistica italiana non avesse inteso ledere l'istanza di repressione proveniente dalla società, A. Stoppato, *La scuola giuridica italiana e il progresso del diritto penale*. Discorso letto per la inaugurazione dell'anno scolastico 1908-1909 nella R. Università di Bologna, Bologna, Premiato Stabilimento Tipografico Succ. Monti, 1908 [estr. dall'*Annuario della R. Università di Bologna per l'anno scolastico 1908-1909*], p. 13 esortava a interpretare l'individualismo carrariano come «valore giuridico di protezione della libertà, non valore politico di sospetto contro l'autorità». Ivi, pp. 55-56 le proposte dell'A. in materia di procedura, le quali accoglievano talune istanze anti-garantistiche (ad es. «razionale riduzione di forme», *reformatio in pejus*). Al volumetto di Stoppato il giovane F. Grisogni, *Recensione*, «La Scuola positiva», XIX, 1909, n. 5, pp. 307-312 rendeva l'«onore delle armi» per le aperture all'antropologia. Concetti parimenti graditi alla scuola positiva avrebbero ispirato nel 1912 la relazione stilata da Stoppato, per conto della Camera dei Deputati, sul progetto del c.p.p.: Camera dei Deputati, Atti Parlamentari – Legislatura XXIII – Sessione 1909-12, *Relazione della Commissione nominata dal presidente della Camera composta dei deputati Grippo presidente [...] e Stoppato relatore sul progetto del Codice di procedura penale per il Regno d'Italia e sul disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione approvato dal Senato del Regno il 7 marzo 1912 (v. stampato N. 544) presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti nella tornata dell'8 marzo 1912*, in *Commento cit.* (nt. 64), p. 191 (equilibrio giuridico tra difesa individuale e sociale) e pp. 192-193 (coniugando la «missione» carrariana della procedura penale e l'affermazione di Ferri sui codici dei birbanti e degli onesti, il relatore accettava una presunzione d'innocenza «razionalmente intesa», lontana dall'«eccesso del favore» e dall'«eccesso contrario»). Totalmente adesivo alla posizione di Stoppato si sarebbe dichiarato De Mauro, *Istituzioni cit.*, pp. 18 («scuola giuridica italiana»), 21 (presunzione d'innocenza «presupposto logico e giuridico di un programma di procedura penale»).

⁶⁷ F. Magri, *La tecnica del diritto processuale penale (riassunto)*, Torino, Giovanni Chiantore, 1924, p. 51. L'A. contestava soprattutto la fiducia nell'accusatorio, «forma primitiva» che avrebbe dovuto «relegarsi tra i ciarpami della paleontologia giuridica» (ivi, p. 53). Le «lunghe diatribe» tra «proceduristi» (concludeva Magri, ivi, p. 56), tra le quali quella sulla presunzione d'innocenza, obliavano la «repressione dei reati», vero obiettivo del processo penale.

7. *Tappe dello spavento: a) L'imputazione «allo stato»*

La vistosa spaccatura sull'accogliabilità, in via di principio, della presunzione d'innocenza si ripercuoteva sui singoli segmenti dell'*iter* giudiziario e in particolare, per quanto qui interessa, su quelli tipicamente in grado d'incidere sulla fibra emotiva dell'inquisito/imputato. Rispetto a tali snodi psicologicamente impegnativi, l'approccio, per così dire, innocentista o colpevolista condizionava le proposte riformatrici degli studiosi.

Le divergenze riguardavano già l'impulso all'azione penale. Se un liberale come Cesare Civoli, nelle *Lezioni* genovesi del 1892-93, suggeriva di rimettere a un organo «imparziale» la valutazione della fondatezza dell'accusa proprio per limitare il «pregiudizio negli interessi patrimoniali, nella salute e nell'onore» dell'imputato innocente⁶⁸, qualche anno prima il magistrato positivista Luigi Carelli consigliava, viceversa, di trasformare la requisitoria del pubblico ministero, da lui qualificata atto pienamente giurisdizionale, in imputazione «allo stato»: tale documento, una sorta di «blocco di marmo» che lo scultore-giudice avrebbe potuto modellare in «morbida statua» oppure lasciare come «abbozzo incompleto», segnalava ai consociati un «sospetto legittimo», e misurava il «vero grado della delinquenza» in termini più attendibili di quanto non facessero istruttorie *avariate* dai tatticismi della difesa e da «tante assoluzioni» compassionevoli⁶⁹.

Per meglio chiarire la dirompente proposta, Carelli paragonava l'istruttoria allo «stato di fatto dei coniugi» in procinto di separarsi: come marito e moglie in crisi continuavano, sì, a sedere «alla stessa mensa» e persino a scambiarsi «più o meno reciproche effusioni» ma sentivano accentuarsi incompatibilità e ritrosie, analogamente nel corso dell'istruttoria «la società commossa dal reato non p[oteva] accogliere certamente con piena fiducia il delinquente [così l'Autore, inflessibile, etichettava l'inquisito, *n.d.r.*] nel suo grembo, sebbene non po[tesse] respingerlo» prima del giudizio definitivo; semmai, avrebbe potuto sottoporlo «a un trattamento speciale», a «un periodo di osservazione». L'imputato ancora libero – schematizzava Carelli – viveva in «perpetua agitazione»: novello Caino, fuggiva «di terra in terra», sommando «alla paura dell'impersonale potere della Giustizia» l'incombente «timore della vendetta privata»; l'imputato già sotto processo percepiva che ad «ogni passo» dell'istruttoria andava sedimentandosi «nella coscienza sociale un grado di

⁶⁸ C. Civoli, *Lezioni di diritto e procedura penale nella Regia Università di Genova nell'anno accademico 1892-93*, Genova, Tipografia e Litografia Tomati, 1893, pp. 371-372.

⁶⁹ Carelli, *Lo stato d'imputazione* cit., p. 357 (la promozione dell'azione penale da parte del p.m. realizzava «un vero giudizio»); p. 355 (a riprova della «serietà» delle procure, l'A. ricordava che tra il 1875 e il 1885 le denunce erano oscillate tra le 240-280 mila, le richieste d'archiviazione tra 10 e 18 mila); p. 360 (requisitoria del p.m.; marmo; attendibilità della requisitoria).

convinzione», una progressiva «impressione» fotografica perfezionantesi nel giudizio di merito e infine nella sentenza⁷⁰.

Anche Garofalo, nella *Criminologia* del 1885, reputava proficuo segregare il *sospetto* reo già nel corso del processo. Tenerlo libero gli pareva ripugnasse «al senso morale per la probabilità che la imputazione [fosse] vera» (frase rimpiazzata, nell'edizione 1891, dall'ancor più cruda incidentale: «essendo il giudizio già pronunziato dalla coscienza pubblica prima ancora che interven- ga il magistrato»); non a caso la domanda che tutti «ansiosamente» si pone- vano alla prima notizia del reato era «se il delinquente [fosse] stato *arrestato*». Si situava qui, aggiungeva «di passaggio» lo studioso, uno dei fondamenti del carcere preventivo⁷¹.

b) *La carcerazione preventiva*

La detenzione preventiva segnava, per l'appunto, un altro spartiacque ideologico. Manfredini la definiva, nel 1873, «fatto inumano dolorosissimo, poiché quei carcerati rappresenta[va]no un numero rilevante di famiglie gettate sul lastrico, disonorate forse per sempre [...]; cittadini onesti, laboriosi, ridotti all'ozio poi al vagabondaggio, inutili alla patria e forse della medesima fatti nemici»⁷². Qualche mese prima, Carrara aveva denunciato una «terribile verità»: mentre il *malfattore* scontava carcerazioni preventive *brevissime*, l'*innocente* «geme[va] in prigione» per tempi *lunghe* perché a suo carico l'accusa *sognava* e la polizia *prometteva* prove schiaccianti che, ovviamente, non si sarebbero mai reperite⁷³. In altra sede il professore ironizzava su «certi spiriti eccentrici, i quali genuflessi ai due terribili altari della ferocia e della paura pretend[eva]no farsi patroni dello illimitato diritto di carcerare i sospetti»⁷⁴.

⁷⁰ Carelli, *Lo stato d'imputazione* cit., pp. 245-246 (metafora della separazione), p. 246 (Caino), p. 349 (paura della giustizia e della vendetta), p. 350 (convinzione), p. 351 (continuità tra istruttoria e giudizio, dimostrata, nella pratica penale, dall'influenza della prima sul secondo).

⁷¹ Garofalo, *Criminologia* (1885) cit., p. 63. La carcerazione preventiva resisteva «nonostante le teorie di dottrinari che sogliono guardare grettamente, e da un lato solo, tutti i problemi sociali». Le medesime considerazioni erano riproposte da Garofalo, *Criminologia* (1891) cit., pp. 265-266, il quale specificava, appunto, che la libertà del delinquente ripugnava al «senso morale» (ivi, p. 266) perché «il giudizio [era stato] già pronunziato dalla coscienza pubblica» ancor prima dell'intervento del magistrato.

⁷² Manfredini, *Il presente* cit., p. 25.

⁷³ Carrara, *Contraddizioni* [Pisa, 28 febbraio 1873], in Id., *Opuscoli di diritto criminale. Vol. VII*, Lucca, Tipografia di B. Canovetti, 1877, pp. 94-95.

⁷⁴ Carrara, *Programma*, ed. 2004, cit., § 896, nt. 1, pp. 160-161. L'A. si riferiva, in particolare, al dibattito francese degli anni Sessanta nel quale si era sostenuto che il mero sospetto costituisse presunzione di colpevolezza. Il brano era precedente al 1872, giacché era citato adesivamente da L. Lucchini, *Il carcere preventivo ed il meccanismo istruttorio che vi si riferisce nel processo penale. Studio di legislazioni comparate antiche e moderne seguito da uno schema-progetto di legge*, Venezia, Dal Prem. Stab. Tip. di R. Naratovich, 1872, p. 22. Ivi, pp. 106-112 gli argomenti (contestati dall'A.) utilizzati per giustificare la «restrizione dell'imputato in istruttoria». Sul punto v. L. Lacchè, *La giustizia per i*

Per Mancini, parimenti legato ai cardini processuali ‘classici’, l'accusatorio tollerava tutt'al più un «sacrificio anticipato della libertà individuale [...] di breve o brevissima durata»⁷⁵.

Al contrario, il positivista Carelli non comprendeva perché la magistratura, prima di effettuare un arresto in istruttoria, avrebbe dovuto attendere l'espletamento di tutte le «formalità» anziché «*premunirsi*» – come imponeva ormai il criterio generale, non solo penalistico, della prevenzione – da un pericolo reso già tangibile da sospetti «precisi e ben fondati» e dal grido d'aiuto lanciato dalle vittime. Lo studioso configurava il carcere preventivo come una «segregazione provvisoria» e una «conseguenza diretta dello *stato di fatto*» creato dall'imputato mediante atti rivelatori della sua «tendenza criminosa»⁷⁶.

L'*escamotage* della corresponsabilità dell'inquisito era stato già utilizzato dal Garofalo nel brano della *Criminologia* (1885) che giustificava la carcerazione del condannato in primo grado, pur in pendenza dell'appello. Certo, aveva ammesso l'Autore, erano sempre in agguato un errore, «un caso disgraziato», «una delle tante sventure che possono incogliere anche ad un galantuomo», ma in fondo «pochi mesi di custodia non [costituiva]no poi un male intollerabile», purché il malcapitato fosse poi riabilitato nell'onore e indennizzato in misura adeguata al «contegno» tenuto: del resto l'errore del primo grado andava «quasi sempre» attribuito «in parte alla imprudenza dell'imputato, alla sua leggerezza, alla sua condotta eccentrica e strana, alla cattiva compagnia»⁷⁷. Il ragionamento esplicitava con sconcertante schiettezza quella spirale – dalla quale la magistratura inquirente resta spesso avvinta, per lo più a spese di soggetti deboli – tra detenzione cautelare, comportamento processuale inappropriato, influenza dei precedenti⁷⁸.

In un saggio del 1892 specificamente incentrato sul carcere preventivo Garofalo metteva a sistema idee sue e di Carelli e rincarava la dose. «A coloro che ripet[eva]no la solita vuota ed assurda frase della *presunzione d'innocen-*

galantuomini. Ordine e libertà nell'Italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913), Milano, Giuffrè, 1990, p. 43.

⁷⁵ Mancini, *Sommi lineamenti* cit., pp. 37-38.

⁷⁶ Carelli, *Lo stato d'imputazione* cit., pp. 352-354 (inutile attendere le «formalità»; applicazione del più generale criterio preventivo); ivi, p. 354 («segregazione provvisoria»); ivi, p. 355 (stato di fatto addebitabile all'imputato). *Ibidem* l'A. aggiungeva che tra «polizia preventiva» e «giustizia repressiva» non poteva esistere «una zona neutra»; che la «polizia giudiziaria» aveva anch'essa diritto di disporre di mezzi di «tutela sociale»; che uno di questi mezzi ben poteva consistere nel carcere preventivo. Il brano era recepito pressoché alla lettera da Garofalo, Carelli, *Riforma* cit., p. CLXVI; e da R. Garofalo, *La detenzione preventiva*, «La Scuola positiva», II, 1892, n. 5, p. 201.

⁷⁷ Garofalo, *Criminologia* (1885) cit., pp. 346-347. Il brano fu riproposto da Id., *Criminologia* (1891) cit., pp. 415-416.

⁷⁸ Cfr. D. Fassin, *Punir. Une passion contemporaine*, Paris, Seuil, 2017; tr. it. *Punire. Una passione contemporanea*, Milano, Feltrinelli, 2018, pp. 129-132, con riferimento a un recente caso giudiziario occorso a un giovane francese di origini senegalesi.

za *fino alla sentenza definitiva*» egli replicava «che molte volte il giudizio è anticipato e la condanna pronunziata dal tribunale della pubblica opinione», specie quando si trattasse di omicida, stupratore, falsario flagrante o notorio. A volte l'istruzione, aggiungeva il penalista napoletano, bastava a dissipare «nell'animo del magistrato inquirente [...] qualsiasi incertezza intorno alla reità dello imputato»: questi approdava al dibattimento né da presunto innocente né da presunto colpevole bensì, per l'appunto, da *imputato*, gravato, cioè, da elementi di colpevolezza sufficienti a rinviarlo a giudizio. Riprendendo ancora alla lettera l'articolo di Carelli del 1888 e innestandovi brani del progetto di codice con questi approntato nel 1889, Garofalo insisteva sul diritto della società a «premunirsi» dinanzi a un'«indole criminosa» ormai palesatasi e ai rischi di emulazione⁷⁹.

c) *Le impugnazioni*

L'ombra lunga del processo poteva inseguire il cittadino anche dopo l'assoluzione. In tale evenienza il contemperamento tra stabilità del giudicato, tutela della reputazione, difesa sociale dipendeva da opzioni previe.

Ci si interrogava, ad esempio, sull'opportunità di consentire all'assolto / prosciolto, al fine di spuntare una formula più favorevole, d'impugnare l'ordinanza del giudice istruttore o la sentenza della sezione d'accusa che lo aveva 'liberato' per insufficienza d'indizi. Il c.p.p. 1865 (artt. 266 e 445) poneva, invero, il destinatario d'una pronuncia dubitativa al riparo da ulteriori *molestie* processuali per lo stesso «fatto», e tuttavia faceva salva l'ipotesi della sopravvenienza di «nuove prove a suo carico». I due articoli, presi alla lettera, precludevano la riapertura del processo qualora fossero invece emersi elementi probatori a discarico dell'assolto. Ma l'interpretazione restrittiva – protestava il libero docente napoletano Giuseppe Semmola – tradiva lo spirito di norme il cui unico scopo era di evitare che l'insufficienza d'indizi si tramutasse per il cittadino in fonte di perenne «incertezza»⁸⁰. La tesi di Semmola fu puntiglio-

⁷⁹ Garofalo, *La detenzione preventiva* cit., pp. 199-200 (rifiuto della presunzione d'innocenza; sufficienza della «notorietà»); ivi, p. 200 (istruzione e giudizio; diritto della società a «premunirsi» di fronte al «pericolo reale» deducibile dalla «rivelazione di una indole criminosa» e dalla «possibile imitazione del reato»). Le ultime considerazioni riprendevano brani di Carelli, *Lo stato d'imputazione* cit., p. 352 (percezione del «pericolo vero e reale»); e di Garofalo, Carelli, *Riforma* cit., p. CLXXI (ove si precisavano gli indici del pericolo incombente). Come s'è visto (*supra*, nt. 71), Garofalo, *Criminologia* (1891) cit., p. 266 aveva già fatto balenare l'ipotesi della condanna anticipata dalla «coscienza pubblica». Nettamente critico verso lo scritto di Garofalo del 1892, Stoppato, *Sul fondamento scientifico* cit., p. 320 invitava, per contro, a diffidare del tribunale dell'opinione pubblica, umorale, superficiale, influenzabile, «sempre avventato e spesso ingiustissimo».

⁸⁰ G. Semmola, *Il diritto della difesa di fronte a un'assoluzione per insufficienza d'indizi*, «Il Filangieri», IX, 1884, pt. I, pp. 49-71 e spec. p. 50. D'accordo col Semmola si dichiarava G. Gregoraci, *Sulle modificazioni al processo penale proposte dal ministro Costa*, «Rivista Penale», XXIII, 1897, vol. XLV, p. 123.

samente rintuzzata dalla commissione per la cattedra di ordinario di Diritto penale bandita dall'Università di Catania: i commissari (presidente Benedetto Crisafulli Zappalà, componenti Brusa, Mecacci e Tolomei, relatore Nocito) ritennero che offrire a un prosciolto la *chance* di sgravarsi della formula dubitativa avrebbe addirittura *sovertito* «l'idea cardinale del processo penale», vale a dire il monopolio pubblico dell'azione, e che solo una 'tombale' definitività del non luogo a procedere mettesse a tacere la «permanente minaccia» giudiziaria⁸¹.

D'altro canto, del *quieta non movere* beneficiavano anche gli attori processuali diversi dall'imputato. Pensando a costoro la scuola positiva chiedeva di abolire il divieto di *reformatio in pejus* in appello: una riforma in tal senso, sperava Garofalo nel 1902, avrebbe dissuaso il «reo» dal «diritto di molestare nuovamente la parte lesa e i testimoni, cittadini come lui», nonché giurati e giudici⁸². «La grandissima parte dei condannati», confermava il socialista Alfredo Angiolini sulla rivista-organo della scuola, era invogliata a presentare appello perché sapeva di non aver «nulla [...] da *temere*» dal secondo giudizio⁸³. Peraltro la commissione Finocchiaro-Aprile per il nuovo c.p.p. aveva da poco deciso (1900) di non eliminare il divieto, anche se il relatore Stoppato, spalleggiato con qualche titubanza dal Lucchini, aveva rammentato che l'appello non costituiva un rimedio di favore ma di giustizia e che l'imputato non vantava «diritti acquisiti contro la società»⁸⁴.

d) *La revisione, «formula della tranquillità»*

Contorni ultra-attivi ancor più temibili avrebbe assunto il processo qualora se ne fosse ammessa la revisione *contra reum*, invocata da una parte della dottrina per simmetria con quella, prevista dal codice, a favore dell'assolto. Contro una simile innovazione Carrara si batté energicamente. Egli non transigeva sul rispetto sacrale della regiudicata, «eretta in attitudine di minaccia, e terribile»: se il baluardo fosse caduto, si sarebbe permesso a giovani «legisti [...] condannati dalla propria inettitudine ad essere *avvocati morti*» di dedicarsi al «mestiere di *avvocati dei morti*», ossia di fomentare, da «arpie del foro», nuove querele o costituzioni di parte civile ai danni di assolti, meglio se ricchi. A suo avviso, la questione andava risolta ricordando che il fine della

⁸¹ *Relazione intorno al concorso per la cattedra di Diritto e procedura penale nella R. Università di Catania*, «Gazzetta Ufficiale», 1888, n. 112 (12 mag.), p. 1472.

⁸² Garofalo, *Il codice per i galantuomini* cit., pp. 691-692.

⁸³ A. Angiolini, *La "reformatio in pejus" delle sentenze penali*, «La Scuola positiva», XII, 1902, n. 7, p. 388 (csv. mio).

⁸⁴ *Lavori preparatorii del Codice di Procedura Penale per il Regno d'Italia – Atti della Commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Finocchiaro-Aprile) con l'incarico di studiare e proporre le modificazioni da introdurre nel vigente Codice di procedura penale*, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1900, Volume secondo, vb. LVI, p. 293.

pena risiedeva nella «formula della *tranquillità*», punto di mediazione tra tutela *giuridica* e utilità *politica*. Orbene, era innegabile che «alla tranquillità» del cittadino assolto non sarebbe certo servito il «supplizio di Damocle. Chi più disgraziato di lui? [...] Potrebbe mai questo infelice trovar» una moglie o «sperare sulla terra il paradiso delle dolcezze della famiglia? Potrebbe mai fiducioso dedicarsi» ad una qualsiasi attività lavorativa? L'accusa, una volta avviata, avrebbe impresso «sulla sua fronte la terribile sentenza di Dante *lasciate ogni speranza o voi che entrate*»; gli si sarebbe parata dinanzi «l'idra della favola come una realtà pur troppo terribile. E in questa paurosa situazione» rischiava di trovarsi un infinito numero di cittadini, cui sarebbe convenuto «confessare un delitto non commesso» così da «assicurarsi», una volta scontata l'«ingiusta pena», una vita placida. Insomma, sbottava il professore, non era «tollerabile che un disgraziato», dopo lunga «carcerazione preventiva», «le molestie e le spese» della difesa, la «battaglia del dibattimento» e il verdetto assolutorio, scoprisse d'aver vissuto soltanto «il primo atto di una commedia» destinata a culminare nella «scena tragica» della consolazione alle «bramosie dei suoi accusatori»⁸⁵.

La ferma ostilità di Carrara alla ritrattabilità della regiudicata assolutoria fu a lungo condivisa dalla scuola classica, mentre la dottrina germanica, «sulle orme del Mittermaier», si orientava diversamente⁸⁶. Sull'«Archivio di Psichiatria» del 1884 Luigi Majno osservò come il pregiudizio contro la revisione in danno fosse «conseguenza di un sistema» che considerava a torto gl'imputati – anche rinviati a giudizio o già condannati – «vittime perseguitate» da curare e salvaguardare, piuttosto che «la parte avversa della società nei processi penali». Per contro, lo studioso lombardo invitava a inquadrare l'istituto, banditi i «vani sentimentalismi» e le «esagerate paure», come «logico correlativo»

⁸⁵ F. Carrara, *Della rejudicata in criminale* [Pisa, 20 ottobre 1877], in Id., *Opuscoli cit.*, Vol. VII (1877), pp. 284-285 (simmetria; immobilità della regiudicata); ivi, pp. 285-286 («avvocati *dei morti*»); ivi, p. 289 («formula della *tranquillità*»); ivi, pp. 290-291 (spada di Damocle; moltiplicazione dei casi); ivi, p. 302 («primo atto di una commedia»). Per ovviare al rischio, fondato, che il colpevole erroneamente assolto si vantasse pubblicamente di non essere più perseguibile, il penalista lucchese consigliava ai magistrati inquirenti di riflettere a lungo prima di chiudere i procedimenti, di sfruttare cioè quel «sonno della giustizia» spesso foriero di successi investigativi (ivi, p. 303). Egli ammetteva che la «precipitazione» nel rinviare a giudizio gli tornava comoda da avvocato, ma lo addolorava «come cittadino, e come sacerdote della giustizia» (ivi, p. 305). Il saggio compare anche in Carrara, *Programma*, ed. 2004 cit., pp. 503-506, 514-515, 517.

⁸⁶ B. Alimena, *Studi di procedura penale*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1906, p. 505. Tra i «classici» schieratisi come Carrara l'A. citava uno studio di F. Ambrosoli, *Della revisione nei processi penali*, «Monitore dei Tribunali», VI, 1865, n. 28, p. 654 (ove si definiva un'«esagerazione» la revisione dell'assoluzione); L. Casorati, *Il processo penale e le riforme. Studi*, estr. da «Monitore dei Tribunali», XIX, 1878 – XXII, 1881, Milano, Fratelli Rechiedei, 1881, p. 432 (la revisione dell'assoluzione si presentava «irta di difficoltà e ripugnante coi principii fondamentali del nostro rito penale»). Aderiva ancora alla tesi carrariana A. Stoppato, *Su la revisione delle sentenze assolutorie*, «Cassazione Unica», XII, 1901, n. 23, coll. 754-755, il quale però (ivi, col. 757) esortava a usare argomenti giuridici e non moralistici.

della revisione delle condanne⁸⁷. Qualche anno dopo, il Garofalo dichiarava di non trovare «una ragione al mondo che giustific[asse] l'irrevocabilità delle sentenze favorevoli all'imputato malgrado quell'errore di fatto» che le avrebbe rese revocabili se fossero state a lui avverse. Il silenzio del codice sul punto, ad avviso del penalista napoletano, non costituiva che una riprova della complessiva propensione a «lasciare all'imputato, come diritto da lui irrevocabilmente acquistato, ogni vantaggio concessogli» nel precedente «stadio del procedimento». Tendenza, secondo Garofalo, da invertire: «nulla di meglio» che rafforzare le garanzie contro la condanna dell'innocente, ma «nulla di peggio» che riparare il reo «sotto l'egida di una formola legale» paragonabile a un'immunità medievale. Garofalo apprezzava, invece, le disposizioni della *Strafprozessordnung* germanica (§ 402) che consentivano «la riapertura del procedimento in danno», in particolare a séguito di confessione giudiziale o stragiudiziale dell'assolto: norme degne di codici non arroccati sulle «diffidenze» e sulle «paure contro il pubblico ministero»⁸⁸.

Negli anni Novanta, sulla scia di uno dei progetti Calenda di riforma del c.p.p. (1895)⁸⁹, anche penalisti 'classici' aprirono alla possibilità della revisione delle sentenze assolutorie⁹⁰. In seno alla commissione Finocchiaro-Aprile (1899) il Lucchini si chiese se non fosse il caso di importare da «recenti» codici stranieri la regola della rivedibilità dei proscioglimenti allorché il prosciolto, *scemando* il prestigio della giustizia, avesse pubblicamente confessato le sue responsabilità. Sulla proposta manifestò «le più ampie riserve» Brusa, cui pareva poco verosimile che un colpevole, una volta assolto, andasse in giro a vantarsi *spudoratamente* del reato perpetrato; altrettanto perplesso, Nocito

⁸⁷ L. Majno, *Della revisione dei processi penali*, «Archivio di Psichiatria, Scienze penali ed Antropologia criminale», V, 1884, pp. 259-260. Il brano di Majno fu immediatamente trascritto e condiviso da Ferri, *I nuovi orizzonti* (1884²) cit., pp. 442-444 [e v. ancora Ferri, *Sociologia* (1900⁴) cit., pp. 740-741], tanto che fu spesso oggetto di erronea attribuzione.

⁸⁸ R. Garofalo, *La riforma della Procedura Penale – La revisione dei giudicati*, «La Scuola positiva», III, 1893, n. 3, pp. 97 (la cosa giudicata costituiva «un principio» da non scuotere ma neppure da «esagerar[e]»), 101-102 (revocabilità delle sentenze assolutorie), 103 (*Strafprozessordnung*).

⁸⁹ Atti Parlamentari, Legislatura XIX - I^a sessione 1895 – Documenti – Progetti di legge e Relazioni, Senato del Regno, (N. 40), *Progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Calenda V.) nella tornata del 13 luglio 1895. Disposizioni relative alla composizione del Tribunale penale, all'appello ed ai giudizi contumaciali, di opposizione, di revisione e di cassazione*, pp. 10-11 (relazione di Calenda, palesemente mutuata da idee del Garofalo: vi si sosteneva, in particolare, che «la coscienza pubblica esige[va]» la riapertura del procedimento contro l'assolto il quale si vantasse d'aver ingannato la giustizia); ivi, p. 16 (art. 19 del progetto). Il dibattito sulla revisione fu stimolato anche in Italia dagli echi dell'*affaire Dreyfus*: cfr. N. De Simone-Paladini, *A proposito di revisione*, Trani, V. Vecchi Tipografo-Editore, 1899, p. 3.

⁹⁰ G. Vacca, *Le riforme nella procedura penale proposte dal guardasigilli al Senato*, «Rivista Penale», XXI, 1895, vol. XLII, fasc. IV (ott.), p. 352 (con specifico riferimento al progetto Calenda); Lucchini, *Elementi* cit., n. 97, p. 109 (l'A. ammetteva la rivedibilità delle assoluzioni in caso di confessione del prosciolto: cfr. súbito *infra*, nel testo e nt. 91). Per ulteriori riferimenti bibliografici v. Alimena, *Studi* cit., p. 505.

rispolverò l'argomento carrariano della conservazione della «pace sociale», che sconsigliava la reviviscenza dell'accusa. Lucchini si rassegnò dunque a differire la mozione alla seduta dedicata all'appello, nella quale però, nonostante l'appoggio di Guglielmo Vacca, non ottenne la maggioranza dei voti⁹¹.

Da fine analista del costume nazionale Lucchini aveva comunque fiutato gli umori. Come rilevava Civoli nel 1904, un legislatore che avesse «continu[ato] a vietare» la riformabilità delle assoluzioni causate da corruzione dei giudici, subornazione di testimoni, falsificazione di documenti «non si [sarebbe reso] [...] interprete della coscienza giuridica popolare»⁹². Nel 1906 Alimena demoliva meticolosamente, anche alla luce di considerazioni comparatistiche, la tesi del Carrara. Questi, a suo dire, aveva trascurato che la *tranquillità* deriva anche dal non lasciare «delinquenti impuniti»; non aveva tenuto conto della valvola di sicurezza costituita, in ogni caso, dalla prescrizione; si era illuso che l'assoluzione del reo (talora, peraltro, corrispondente a un'ingiusta condanna di innocente) non scalfisse la «venerazione» per la giustizia. Agli «avversari» Alimena concedeva, al più, che sarebbe forse stato *politicamente* sagace circoscrivere la rivedibilità delle assoluzioni a casi eclatanti, quali la confessione o la vanteria stragiudiziale della propria colpevolezza⁹³.

8. La psicologia giudiziaria

Nella rigida dogmatica del tecnicismo giuridico non vi era spazio per le paure dell'inquisito. «Il nostro sistema penale», insorgeva Vincenzo Manzini nella prolusione torinese del 1910, «si adegua[va] assai più alla psiche della gente colta e onesta che a quella dei malfattori: si [era] creduto che costoro sent[isser]o e soffr[isser]o moralmente al modo nostro»; a ciò si erano aggiun-

⁹¹ *Lavori preparatorii* (1900) cit., *Volume primo*, vb. IV (4 gen. 1899), pp. 34-36; ivi, *Volume secondo*, vb. LVII (1° mag. 1900), pp. 295-300. Il sostituto procuratore di Avellino G. Amalfi, *Revisione delle sentenze assolutorie*, «Rivista Penale», XXVII, 1901, vol. LIII, fasc. II (feb.), pp. 129-135 si dichiarò deluso dalla bocciatura e, alla luce d'una fitta bibliografia e di un'ampia comparazione, auspicò un ripensamento nel prosieguo dei lavori.

⁹² C. Civoli, *Procedura penale*, Milano, Hoepli, 1904, n. 117, p. 676. Ivi, p. 677 l'A. consigliava di ammettere la revisione delle sentenze assolutorie senza modificare il c.p.p. e avvalendosi degli artt. 690 e 693 (condanna per falsa testimonianza o reticenza).

⁹³ Alimena, *Studi* cit., pp. 508-509 (critiche al Carrara); ivi, p. 510 (concessione agli «avversari»). Ivi, pp. 511-512 altre proposte di delimitazione dei casi. Oltre che al Carrara, molte delle obiezioni di Alimena (l'utilizzo della comparazione: ivi, p. 509; il non credere che una tardiva revisione *intiepidisse* la fiducia nella giustizia: ivi, p. 510; il valore pregnante della confessione: ivi, pp. 510-511) erano rivolte a Stoppato, *Su la revisione* cit., che aveva, per l'appunto, sminuito la portata argomentativa della comparazione (col. 753); aveva parlato di *intiepidimento* della fiducia nella giustizia (ivi, col. 757); aveva negato alla confessione un peso probatorio *decisivo* (ivi, coll. 758-759).

te «una buona dose d'effeminato sentimentalismo» e «una valutazione troppo egualitaria [...] dei così detti diritti della personalità individuale»⁹⁴.

Tocchè, invece, agli epigoni della scuola positiva indagare sulle interazioni tra emotività e comportamento processuale e trarne inaspettati corollari non colpevolisti. Enrico Altavilla, pioniere della psicologia giudiziaria italiana, avvertiva negli anni Venti che la paura era in grado d'esercitare «una grande influenza sul processo evocativo e sul contegno di chi depone». Dinanzi a una «deposizione accusatrice» o a un indizio palesemente «accusatorio», notava lo studioso, l'«innocente» poteva esser «vinto da un così folle terrore, da apparire un colpevole, da pronunziare frasi sconnesse che, ricostruite abilmente dall'istruttore», sarebbero potute suonare come «confessione». Analogamente, il testimone *appartato* o arrestato poteva provare «un così forte spavento da trasformar[si] in un essere passivo», disorientato e manipolabile. Nei momenti cruciali del processo, «un galantuomo innocente [poteva] turbar[si]», mentre il criminale, in virtù della sua «analgesia» e «anestesia», restava sovente «impassibile» e ostentava «padronanza fino al cinismo», oltretutto perché nutriva mediamente per la pena «una preoccupazione [...] molto minore dell'uomo normale»⁹⁵.

Tra gli indici ricavabili dal *contegno* dell'imputato («tono della voce», «sicurezza» nell'eloquio) Altavilla raccomandava ai giudici cautela «nell'apprezzamento [del] pallore», dipendente, a suo parere (e in dissenso dal Mantegazza), da diversità di «temperamento» tra «apatici», «sensitivi», «paurosi» di solito tendenti al *cadaverico*. Il penalista si soffermava altresì, col conforto di

⁹⁴ V. Manzini, *La politica criminale e il problema della lotta contro la delinquenza e la malavita*. Prolesione tenuta nell'Università di Torino il 22 novembre 1910, «Rivista Penale», XXXVII, 1911, vol. LXXIII, fasc. 1 (gen.), p. 9. Il termine *sentimentalismo* circolava con frequenza nel dibattito penalistico post-unitario. Ne era stato accusato, com'egli stesso lamentava in una dichiarazione alla Camera del 9 aprile 1877 (ad apertura della discussione del d.d.l. *Sulla liberazione condizionale dei condannati*), il guardasigilli P.S. Mancini, *Discorsi parlamentari raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati. Volume Sesto*, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1896, p. 120 «sol perché nel programma del Gabinetto» era prevista l'abolizione della pena di morte. Contro il «femminio sentimentalismo» dell'«avvococrazia» si scagliava C. Lombroso, *Polemica*, in Id., E. Ferri, R. Garofalo, G. Fioretti, *Polemica in difesa della scuola criminale positiva*, Bologna, Nicola Zanichelli, 1886, p. 16; secondo G. Fioretti, *Polemica*, ivi, p. 265, grazie al positivismo il «magistero repressivo» non sarebbe stato «più impacciato dal morboso sentimentalismo dottrinario» che «intorpidi[va] il braccio della giustizia». Fuori dai confini italiani, il professore salamanchino P. Dorado [Montero], *Du droit pénal répressif au droit pénal préventif. Coup d'œil d'ensemble sur la situation actuelle du droit pénal*, «Annales de l'Institut International de Sociologie» publiées sous la direction de René Worms, V, 1899, p. 273 giustificava la reazione della scuola antropologica e positivista all'«excès de sentimentalisme» giudiziario. Il lemma *sentimentalismo* ri-apparve nel lessico ufficiale del codificatore fascista: v. *infra*, § 10 e nt. 116.

⁹⁵ E. Altavilla, *La psicologia giudiziaria*. Con Prefazione di Enrico Ferri, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1925, pp. 60 (deposizioni), 88 (sopralluoghi), 89 (colpi di scena escogitati dagli inquirenti); per le corrispondenze nella successiva ed. cfr. E. Altavilla, *Psicologia giudiziaria. Ristampa della seconda edizione riveduta e corretta*. Con Prefazione di Enrico Ferri, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1929, pp. 64, 93-94.

Darwin e di Leonardo Bianchi, sui nessi tra sensi di colpa e rossore e in particolare sull'eurotofobia, quel timore di arrossire che si sprigionava talora, incontrollabile, sul viso del «perfett[o] innocente» al cospetto del magistrato⁹⁶.

L'emozione insomma, secondo Altavilla, non veicolava un «valore probatorio» univoco. «Come si può ripetere come un domma il grossolano errore che l'innocente non teme?». Costui, sentendosi braccato, avverte impressioni «di sorpresa e di paura» non meno intense di quelle percepite dal colpevole o dal testimone di cui si provi l'involontaria menzogna. «Io ho visto in una causa di omicidio indiziario essere portato come potente argomento di accusa il fatto che l'imputato, chiamato mentre lavorava, e saputo ch'era ricercato da due carabinieri, impallidí fortemente e rispose alle domande [...] con voce tremante». Il pallore, insisteva il professore aversano, era «l'espressione» di un'emozione e non «la manifestazione fisionomica [*sic*] della colpevolezza. Chi di noi, vedendosi giungere una citazione di un giudice istruttore, non sente una certa ansia, e quanti, sapendosi ricercati da due carabinieri, non impallidiscono pure avendo la coscienza pura [...]?»⁹⁷.

Altavilla discerneva, infine, la vera e propria paura, indotta sempre da un oggetto «determinato» come ad esempio la «minaccia di un'incriminazione», e il generico «sentiment d'inquiétude» o *timore*. A suo giudizio, «il pauroso» si sentiva rasserenato dalle «assicurazioni del magistrato» o dalla propria confessione, mentre «il timido» non si tranquillizzava mai e, anzi, poteva apparire «più turbato» quando dichiarava il vero anziché quando mentiva⁹⁸.

9. L'«incubo inquisitorio» nel secondo dopoguerra

I maestri della processualistica italiana che, all'indomani della seconda guerra mondiale, promossero una raffinata riflessione sulla crisi del processo⁹⁹ ritennero che il *pathos* dell'imputato ne costituisse tassello non marginale.

⁹⁶ Altavilla, *La psicologia giudiziaria* (1925) cit., pp. 91 (colorito); 93 (rossore; e v. anche ivi, p. 400, ove, a proposito del rossore che si auto-alimenta, era citato il *Trattato di psichiatria* di Leonardo Bianchi); Altavilla, *Psicologia giudiziaria* (1929) cit., pp. 97 e 99 (e ivi, p. 442). Le considerazioni su pallore e rossore erano stimolate dalla lettura, rispettiv., di P. Mantegazza, *Fisiologia del dolore*, Firenze, Felice Paggi, 1880, p. 307 (l'A. aveva attribuito il pallore a sintomo di «subitanei terrori», mentre Altavilla lo riteneva fenomeno relativo); e di C. Darwin, *The Expression of the Emotions in Man and Animals*, London, John Murray, 1872; tr. it. *L'espressione dei sentimenti nell'uomo e negli animali*. Prima versione italiana col consenso dell'autore per cura di G. Canestrini e di F. Bassani, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1878, pp. 222 («Non è la coscienza della colpa, ma il pensiero che altri ci tengono per colpevoli o sanno che noi lo siamo, che ci fa salire il rossore alla faccia») e 223 («Più d'una persona arrossì intensamente essendo stata accusata d'un delitto, di cui era perfettamente innocente»).

⁹⁷ Altavilla, *La psicologia giudiziaria* (1925) cit., p. 92; Id., *Psicologia giudiziaria* (1929) cit., p. 98.

⁹⁸ Altavilla, *La psicologia giudiziaria* (1925) cit., pp. 400-401, in materia di *confronto*; Id., *Psicologia giudiziaria* (1929) cit., pp. 442-443.

⁹⁹ Per un'ottima sintesi della discussione 'a distanza' v. G. Foschini, *Giudicare ed essere giudicati*,

Nelle *Lezioni sul processo penale* del 1946 Francesco Carnelutti stabiliva tra pena e processo una biunivoca corrispondenza. La pena, egli osservava, «principia con l'affiorare del sospetto contro una persona nell'animo di un ufficiale o di un agente della polizia giudiziaria e si compie, talora rapidamente ma per lo più, purtroppo, con grande lentezza, attraverso l'istruzione, il dibattimento e l'espiazione [...]. Non vi è atto del giudizio, il quale non cagioni una sofferenza a chi è giudicato, né vi è atto della punizione, il quale non richieda giudizio a chi la infligge; basta che qualcuno sia sospettato d'aver commesso un reato per farlo soffrire né, d'altra parte, è possibile al carceriere o perfino al carnefice mettere la mano sul condannato senza che codesta azione proceda da un giudizio intorno alla sua reità»¹⁰⁰.

Sull'identità di *Pena e processo* lo studioso friulano tornava in un breve scritto del 1952 nel quale, riprendendo un'intuizione di Sant'Agostino, ribadiva che «il giudizio penale», benché umanizzatosi, restava «una tortura»: non tanto, ormai, un *dolor corporis* quanto *cordis*, come quello sperimentabile nella detenzione preventiva. L'insigne giurista esortava però a trasfigurare il cimento in un'espiazione religiosa: «Così è e così deve essere. Il giudizio penale è pena perché la pena è dolore [...]: *per crucem ad lucem*». Anche l'innocente avrebbe dovuto affrontarlo come consapevole catarsi, una sorta di «pena putativa» del tutto analoga a quella cui sarebbe andato incontro se ingiustamente condannato¹⁰¹.

In garbato dissenso dalla scettica tesi sattiana del *mistero* del processo, Carnelutti spronava i giovani a *tornare al giudizio*, ossia non solo «a studiare i libri, ma a guardare gli uomini e le cose». Egli confessava d'aver compreso nell'ultima lezione che, svaniti i (caduchi) tecnicismi, «sulla scena» del giudizio restavano due soggetti: il giudice e il giudicato. «Due uomini: questo è il problema. Due fratelli: questa è la soluzione»¹⁰².

Seppur privo del mistico afflato carneluttiano, il discorso inaugurale tenuto da Piero Calamandrei al congresso internazionale dei processual-civilisti, celebratosi a Firenze nell'autunno del 1950, richiamava al rispetto della persona umana. Anzitutto, ma non esclusivamente, nel penale, «dove l'imputato dev'essere sacro non soltanto per il suo diritto di esser difeso nel dibattito,

«Rivista di diritto processuale», VII, 1952, pt. I, pp. 170-178.

¹⁰⁰ F. Carnelutti, *Lezioni sul processo penale*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1946, I, pp. 34-35. La distinzione tra *pena-azione* e *pena-giudizio* rispondeva dunque, per l'A., ad esigenze meramente «pratiche», trattandosi dei «due aspetti dialettici» dell'unitario processo penale (ivi, p. 35).

¹⁰¹ F. Carnelutti, *Pena e processo*, «Rivista di diritto processuale», VII, 1952, pt. I, pp. 166-167. Un'eco della concezione collaborativa (tra giudice e accusato) anziché antagonistica del processo penale è percepibile in Foschini, *Giudicare* cit., pp. 177-178.

¹⁰² F. Carnelutti, *Torniamo al giudizio*, «Rivista di diritto processuale», IV, 1949, pt. I, p. 174; e in F. Carnelutti, *Questioni sul processo penale*, Bologna, Dott. Cesare Zuffi, 1950, pp. 39-40. Il saggio apparve anche in A. Lefebvre d'Ovidio, F. Messineo (a cura di), *Scritti giuridici in onore di Antonio Scialoja per il suo 45mo anno d'insegnamento*, Bologna, Zanichelli, 1953.

ma soprattutto» per quello «di non essere sottoposto in istruttoria a coartazioni vòlte a strappargli a tutti i costi la confessione, e a ridurlo, con operazioni pseudoscientifiche che tengono della magia nera, docile strumento dei carnefici». Contro il ritorno, sotto «forma di tortura ammodernata» (terzo grado, siero della verità), della confessione come «dovere giuridico» (un «terribile dogma» inquisitorio), il professore fiorentino «rivendica[va] [...] il diritto dell'imputato al segreto e al silenzio, complemento inseparabile del diritto di difesa»: e, in conclusione, rilanciava il monito beccariano a considerare liberticide le leggi che trattavano l'uomo come *cosa* e non come *persona*¹⁰³.

In un saggio, anch'esso del 1950, ammalciato da *Homo ludens* di Johan Huizinga (1939)¹⁰⁴, Calamandrei paragonava il processo a un *giuoco*. Nel rito civile, egli precisava, la «schermaglia tattica» cominciava già con la semplice minaccia di adire *le vie legali*: la guerra «dei nervi» orchestrata dagli «stregoni» di corridoio precedeva, di solito, quella delle «carte bollate». Queste ultime partivano «colla onesta speranza che il convenuto, appena ricevuta la citazione, si convinc[esse] del suo torto»: aspettativa fondata, «perché sembra che per le persone semplici le ragioni assumano una forza irresistibile quando sono scritte in carta bollata. Questo vale sopra tutto per la gente umile, che spesso non sa distinguere tra giustizia civile e giustizia penale, e che al vedersi notificare un atto di citazione rimane turbata come se si trattasse di un mandato di cattura: tutti gli avvocati conoscono casi di persone che hanno un sacro terrore dei tribunali, e che pur di non varcar quella soglia compromettente (“... in famiglia mia, non si è mai avuto a che fare coi tribunali...”)) sono disposte a lasciarsi spogliare della camicia». Quanto al processo penale, Calamandrei coglieva nella «partecipazione sentimentale» del popolo il precipitato non solo di «morbosa curiosità» ma anche di «quasi religiosa angoscia» per «il simbolo oscuro della sorte umana», per il *mistero* «kafkiano che termina inesorabilmente colla condanna a morte»¹⁰⁵.

¹⁰³ P. Calamandrei, *Processo e giustizia*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile tenuto a Firenze 30 settembre – 3 ottobre 1950*, Padova, Cedam, 1953, pp. 9-23, nonché in «Rivista di diritto processuale», V, 1950, pt. I, pp. 273-290; in P. Calamandrei, *Studi sul processo civile*, VI, Padova, Cedam, 1957, pp. 3-20; e ora in Id., *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, *Volume primo*, Napoli, Morano, 1965, pp. 577-578. Il riferimento andava a Beccaria, *Dei delitti* cit., § XX *Violenze*, pp. 72-73. Sul perdurante ricorso (1954) al terzo grado e al siero della verità cfr. A. Battaglia, *Processo alla giustizia. Seconda edizione riveduta*, Bari, Laterza, 1954, pp. 105-110.

¹⁰⁴ J. Huizinga, *Homo ludens*. Saggio introduttivo di Umberto Eco, Torino, Einaudi, 2002, pp. 90-91. L'A. insisteva soprattutto sui caratteri processuali – affini al gioco – della competitività, della sacralità e della separatezza dalla vita reale (ivi, p. 91).

¹⁰⁵ P. Calamandrei, *Il processo come giuoco*, «Rivista di diritto processuale», V, 1950, pt. I, pp. 23-51, poi in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, Padova, Cedam, 1950, II, pp. 485-511, ristamp. in Calamandrei, *Studi* cit., VI, pp. 43-71, ora in Id., *Opere giuridiche* cit., I, pp. 546-547 (schermaglie nel processo civile); ivi, p. 561 (processo penale). La seconda considerazione traeva spunto da M. Ascoli, *La interpretazione delle leggi. Saggio di filosofia del diritto* [1928]. Presentazione e Postfazione di R. Treves, a cura di F. Riccobono, Milano, Giuffrè, 1991, p. 77, il quale aveva sottolineato

Nella comunità scientifica dei primi anni Cinquanta prendeva corpo la sensazione che la crisi del rito penale trovasse «origine in un incubo inquisitorio»¹⁰⁶. Diagnosi avallata dalla pubblicistica progressista. Nel sulfureo *Processo alla giustizia* del 1954 Achille Battaglia, allarmato dal ritorno in auge del «despotismo» giudiziario, stigmatizzava il comportamento di polizia, pubblici ministeri, giudici istruttori che, «ad onta di tutti i precetti costituzionali», continuavano «ad imprigionare a loro talento il cittadino», a porne «a soqquadro il domicilio», a propalarne «i più gelosi segreti» al sorgere del primo «sospetto». L'avvocato e giornalista viterbese pronosticava che da un ipotetico sondaggio tra «benpensanti» sarebbe emersa, tradendo la lezione dei «nostri padri», una schiacciante preferenza per «cento innocenti in carcere piuttosto che [per] un delinquente in libertà»: e ciò a causa non di un'effettiva impennata della criminalità, bensì dei difetti della procedura vigente; d'una generale istanza di «maggiore protezione» pubblica; d'una stampa che faceva «di ogni delitto uno strumento» di «propaganda commerciale, di ogni processo uno spettacolo teatrale, di ogni imputato un colpevole, di ogni arresto una «brillante operazione di polizia»», salvo inveire contro forze dell'ordine e magistratura in caso di errore giudiziario. Un transito in prigione, seguito da scarcerazione per mancanza di prove a carico, non rappresentava più – concludeva Battaglia – «un «orrendo spettacolo», come ai tempi dei nostri nonni», bensì una disdicevole prassi¹⁰⁷.

Un anno dopo la pubblicazione del *pamphlet* ora riassunto, la cd. *piccola riforma* del codice di procedura penale (legge 18 giugno 1955, n. 517) irrobustì la posizione dell'imputato in istruttoria, con particolare riguardo alla libertà personale e alla limitazione dei poteri di polizia. Le misure adottate apparvero un compromesso al ribasso a chi, come Battaglia, rincorreva l'utopia dell'accusatorio¹⁰⁸.

Quest'ultimo si è faticosamente affermato in Italia grazie all'impianto originario del codice Vassalli-Pisapia, peraltro oggetto, sin dai primi anni Novanta, di reiterate correzioni di rotta legislative e giurisprudenziali. E tuttavia l'indubbia discontinuità del 1989 non sembra aver dileguato dal processo le ombre della paura, così profondamente inscritte nella cultura penalistica italiana qui cursoriamente ripercorsa. Anzi, il *carattere permanente* della temibilità della giustizia potrebbe ritenersi addirittura esasperato, negli

come il processo penale ricostruisce «in effigie» il delitto tramite «una teatralità raffinata e millenaria».

¹⁰⁶ Foschini, *Giudicare* cit., p. 173.

¹⁰⁷ Battaglia, *Processo* cit., *Introduzione*, pp. 13 (tradimento della Costituzione) e 20 (inquisitorio «consentaneo» al dispotismo attuale); ivi, pp. 45-46 (sostegno generalizzato alla carcerazione preventiva). Ivi, p. 82 la severa denuncia della prassi, illegale, di delegare atti istruttori rilevanti (come interrogatori e confronti) alla polizia giudiziaria; cfr. anche ivi, pp. 92-93.

¹⁰⁸ F. Colao, *Giustizia e politica. Il processo penale nell'Italia repubblicana*, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 87-92; ivi, pp. 91-92 le obiezioni di Battaglia.

ultimi lustri, dall'«ipertrofia penalistica»¹⁰⁹; dalla crisi o trasfigurazione del principio di legalità¹¹⁰, oltre che della tipicità e determinatezza delle fattispecie incriminatrici; dall'«intraprendenza interpretativa» della giurisprudenza¹¹¹; dalla dilatazione delle misure di prevenzione. La presunzione d'innocenza è stata, di recente, ridimensionata dalle corti comunitarie che rischiano di dissolverla in mero rispetto della tipicità, mentre un'applicazione rigorosa del principio imporrebbe di non considerare colpevole l'agente cui sfugge il «disvalore penale complessivo della condotta» in termini di offensività¹¹². Sempre più spesso, infine, si dubita dell'equazione – forse troppo a lungo enfatizzata come miraggio manicheo – tra modello inquisitorio e repressione da un lato, accusatorio e garanzie dall'altro¹¹³.

Conclusioni

Il terrore del processo criminale rientrava a pieno titolo tra le strategie di disciplinamento praticate dalle istituzioni d'antico regime: del resto – graffiava Carrara – il *dispotismo* rese il penale «strumento delle paure dei principi»¹¹⁴.

¹⁰⁹ M. Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in L. Violante, L. Minervini (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 14 – Legge Diritto Giustizia*, Torino, Einaudi, 1998, p. 550, ora in M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, I, p. 669.

¹¹⁰ La letteratura, sul punto, è copiosa. Basti qui segnalare il contributo (pregevole anche per sintesi) di F. Palazzo, *Legalità penale. Considerazioni su trasformazione e complessità di un principio 'fondamentale'*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 36, 2007, *Principio di legalità e diritto penale* (per Mario Sbriccoli), II, pp. 1279-1329 e spec. pp. 1296-1305 (rassegna dei principali fattori di crisi della legalità); ivi, pp. 1321-1323 (trasfigurazione). Per un aggiornamento bibliografico v. anche F. Palazzo, F. Viganò, *Diritto penale. Una conversazione*, Bologna, il Mulino, 2018, p. 70, nt. 2. Sulle nuove accezioni di legalità cfr. M. Vogliotti, *Legalità*, in *Enciclopedia del diritto. Annali VI*, Milano, Giuffrè, 2013, spec. pp. 402-406.

¹¹¹ Cfr. *Il burocrate creativo. La crescente intraprendenza interpretativa della giurisprudenza penale*. Dibattito in «Criminalia. Annuario di scienze penalistiche», 2016, pp. 155-244; M. Donini, *Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito interpretativo*, «Diritto penale contemporaneo», 3, 2016, pp. 13-38.

¹¹² M. Caterini, *Dalla presunta innocenza dell'imputato alla presunta efficienza del sistema penale*, «Politica del diritto», XLVI, n. 1 (mar. 2015), p. 55.

¹¹³ Cfr. già le perplessità garantistiche di P. Nuvolone, *L'istruttoria penale*, in Convegni di Studio "Enrico De Nicola" - Problemi attuali di diritto e procedura penale del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, IV. *Criteri direttivi per una riforma del processo penale*, Milano, Giuffrè, 1965, spec. p. 86 circa i rischi d'un modello processuale – quale quello allora allo studio – privo di istruzione formale e incentrato su un p.m. rafforzato. Le obiezioni di Nuvolone apparivano profetiche a M. Nobili, *Timeo Danaos: risalenti profezie* [giugno 1992], in Id., *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Padova, Cedam, 1998, spec. pp. 73-76. Cfr. anche P. Cappellini, *'Inconscio inquisitorio' e regimi autoritari: un collegamento 'necessario'?*, in L. Garlati (a cura di), *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 25.

¹¹⁴ Carrara, *Varietà. Della idea fondamentale* cit., p. 179.

Gli oscuri meandri della giustizia inquisitoria, psicologicamente e fisicamente devastanti, svolgevano una funzione general-preventiva persino più persuasiva di quella assolta dall'irrogazione della pena, se bisogna prestar credito alle riflessioni di Beccaria sull'inutilità di sanzioni *intense* ma fugaci¹¹⁵.

Il riformismo dei Lumi squarciò il velo dell'iniquità d'una macchina che *spaventava* il *misero* più che il *malvagio*. Mettendo a profitto la lezione illuministica, la penalistica liberale elevò al rango costituzionale la protezione sia del perseguitato politico sia del *galantuomo* impigliati nelle maglie invisibili del codice di rito (magari senza aver mai trasgredito quello sostanziale) e perciò violati nell'onore e nella *tranquillità*.

In nome della difesa sociale, la scuola positiva recuperò dall'arsenale d'antico regime arnesi processuali, quali lo *stato d'imputazione*, la carcerazione preventiva, la presunzione di colpevolezza, che assecondavano le pulsioni reazionarie circolanti nel tessuto civile italiano sin dagli ultimi lustri dell'Ottocento. La complessa epistemologia dei post-lombrosiani, debitrice del determinismo, della sociologia, dell'antropologia, da un lato avrebbe incubato insospettabili anticorpi garantistici, come quel ramo della psicologia giudiziaria non disponibile a scambiare le paure dell'imputato per indizi di reità. Dall'altro si sarebbe parzialmente travasata nel latente autoritarismo dell'indirizzo tecnico-giuridico, quale quello scolpito nel passaggio della relazione Rocco al progetto di codice di procedura penale (1929) che prometteva di debellare il «morboso sentimentalismo» liberale¹¹⁶.

La processualistica del secondo dopoguerra tematizzò l'incompatibilità tra *inquietudini* giudiziarie del cittadino e valori costituzionali primari: il rispetto della dignità umana, la libertà personale, il diritto di difesa. Ma il nodo, nella stagione repubblicana, è stato ulteriormente aggrovigliato da condizioni di contesto tipicamente, pur se non esclusivamente, italiane, come la cronicizzazione del conflitto tra potere politico e magistratura e la mediatizzazione della giustizia penale; e da distorsioni tecniche incistatesi nei gangli del modello *adversary*, come la superficialità di certe iscrizioni nel registro degli indagati, la gestione talora poco oculata delle informazioni di garanzia, la non definiti-

¹¹⁵ Beccaria, *Dei delitti* cit., § XXVIII *Della pena di morte*, p. 89.

¹¹⁶ Al. Rocco, *Relazione*, in Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale. Volume VIII. Progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale con la relazione del guardasigilli*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929, p. 7. Va tuttavia osservato che nella circolare 8 ottobre 1929, n. 2237, *concernente procedimenti di Corte di assise per delitti passionali* (*Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto*, L, n. 41 [11 ott. 1929], pp. 789-790), lo stesso ministro Rocco evocava il «morboso sentimentalismo» quale deprecabile causa delle *scandalose* assoluzioni emesse dalle corti d'assise – in spregio alla sacralità della vita umana – nei processi per delitto d'onore.

vità dell'archiviazione, l'alone di mistero – questo sì, ancora inquisitorio – che per un tempo indefinibile tiene l'indagato all'oscuro della sua poco invidiabile pendenza. I fattori appena accennati scatenano sintomi sempre più diffusi di ipocondria giudiziaria, sindrome che, al di là dei seducenti risvolti psicanalitici, rischia di paralizzare l'attività amministrativa¹¹⁷ e di tenerne prudentemente alla larga i *galantuomini*.

¹¹⁷ La letteratura concernente la delimitazione dell'intervento del giudice penale nell'azione amministrativa è ormai ampia. Solo *exempli gratia* si segnalano A.R. Castaldo, *Migliorare le performance della Pubblica Amministrazione. Riscrivere l'abuso d'ufficio*, Torino, Giappichelli, 2018; S. Massi, *Elusione del fatto tipico e speciale antidoverosità della condotta. Un'indagine sui confini della fattispecie penale*, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 48-58.

Lessico e politica del diritto penale

Ombretta Di Giovine

Un punto di vista alternativo? Dal diritto *della* paura al diritto *alla* paura

Precisazioni preliminari

In passato, oltre a sottolineare quanto il diritto positivo e quello giurisprudenziale siano “emotivi” – si tratta invero di un dato notorio e generalmente stigmatizzato nel dibattito tra esperti¹ –, abbiamo argomentato che lo sono anche quando credono di essere razionali (nel senso tradizionale del termine); che la razionalità (sempre nell’accezione comune) è non sempre realizzabile; che, quando lo è, ciò non necessariamente è una cosa positiva.

Anche con specifico riferimento alla paura, ci impegneremo a dimostrare che i suoi rapporti con il diritto penale sono più ambigui di quel che sembra. L’assai celebrata razionalità di scopo penalistica – sovente invocata come antidoto alla paura – è tanto irreprensibile in astratto quanto in concreto inafferrabile e si rivela, come tale, (almeno dal nostro punto di vista, insopportabilmente) cangiante, a seconda delle preferenze ideologiche di chi, di caso in caso, la difende. Non giungeremo peraltro a conclusioni definitive (che, d’altronde, difficilmente potrebbero essere tratte), ritenendoci già soddisfatti se riusciremo a mettere in luce alcune insidie della posizione dominante. Nello sviluppare il discorso, trarremo spunto dalla relazione di Roberto Cornelli, laddove abbozza l’idea di un possibile uso della paura in chiave emancipatoria, di riscatto, e svolgeremo suggestioni tratte da un libro scritto dallo stesso Cornelli a quattro mani con Adolfo Ceretti², nella parte in cui gli autori revocano in dubbio la tesi, di vaga assonanza foucaultiana e affatto dominante in ambito penalistico³, che la domanda di sicurezza sia meramente indotta

¹ Una panoramica storica in E. Musumeci, *Emozioni, crimine e giustizia*, Milano, FrancoAngeli, 2015.

² A. Ceretti, R. Cornelli, *Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica*, Milano, Feltrinelli, 2013.

³ In ambito criminologico, vd. il recente R. Bianchetti, *La paura del crimine. Un’indagine criminologica in tema di mass media e politica criminale ai tempi dell’insicurezza*, Milano, Giuffrè, 2018.

da «imprenditori morali» e che tutti siamo «vittime di un raggio ben orchestrato»⁴. A fini esemplificativi, ci soffermeremo sulle insidie di alcune recenti “ricette di buon governo” che, in nome di una razionalità tutta calibrata sulla dimensione cognitiva, mirano a contrastare le ritenute, perniciose distorsioni dell’emotività⁵.

Parte I. *Diritto penale e imprenditori morali della paura*

1. *Da Hobbes al mero simbolismo penale*

Muoviamo dalle “certezze”, avvertendo che, nella rozza visione del giurista positivo, tali certezze rischiano di tradursi in truismi.

La prima ovvietà è che, a meno di negare cittadinanza penale alla prevenzione generale (ma questo non lo fa nemmeno la Corte costituzionale, che opta per una funzione polivalente della pena⁶), il diritto penale non può fare a meno della paura, con la quale vive un rapporto a doppio senso.

Dovrebbe sfruttare la paura che le persone hanno della sanzione allo scopo di esorcizzare la paura dell’imprevedibile. Generare paura per contenerla: per disinnescare, cioè, aggressività e violenza ed assicurare le condizioni per una convivenza sociale pacifica⁷. Sul piano astratto, ad onta delle sue molteplici trasfigurazioni, il diritto penale resta dunque la più hobbesiana tra le branche del diritto. Stante il celeberrimo patto con cui l’individuo cede al Leviatano diritti naturali in cambio di sicurezza, il diritto penale è ancor oggi titolato a candidarsi come braccio armato dello Stato⁸.

⁴ Ceretti, Cornelli, *Oltre la paura* cit., p. 35.

⁵ Già un noto filosofo, parlando di «euristica della paura», ne aveva evidenziato gli effetti benefici, sottolineando come la conoscenza del male ci riesca molto più semplice della conoscenza del bene e ci spinga a porci domande. H. Jonas, *Das Prinzip Verantwortung* (1979), tr. it. *Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica*, Torino, Einaudi, 1993, p. 35.

⁶ Per tutte, C. Cost. sent. 12/1996.

⁷ Per tutti, D. Pulitanò, *Sicurezza e diritto penale*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2009, pp. 547 ss.

⁸ Plurime e diacroniche le varianti di questa idea: vanno da S. Kierkegaard (*Frygt og Bæven* [1843]; tr. it. *Timore e tremore*, Milano, Mondadori, 2016), che vedeva nella paura il prezzo da pagare alla libertà (libertà appunto amministrata dal diritto penale), a Luhmann che ha ravvisato nel diritto uno strumento utile a implementare la fiducia e quindi a ridurre la complessità, fattore primo di incertezza, insicurezza e quindi di paura nel mondo contemporaneo (N. Luhmann, *Legitimation durch Verfahren* (1969); tr. it., *Procedimenti giuridici e legittimazione sociale*, Milano, Giuffrè, 1995), alle attuali spiegazioni di psicologia sociale, secondo cui i collettivi sociali fungono da fattori di disinnescamento della paura, perché azionano la c.d. regola del pollice “non rompere le file”. G. Gigerenzer, *Gut Feelings: The Intelligence of the Uncconscious* (2007); tr. it., *Decisioni intuitive. Quando si sceglie senza pensarci troppo*, Milano, Raffaello Cortina, 2009, pp. 177 ss. In tale ultima prospettiva, è inutile precisare che il diritto penale, abilissimo com’è a creare omologazione di gruppo, svolgerebbe una naturale – quasi omeopatica – funzione ansiolitica.

Se a questo livello di astrazione la paura non sembra rappresentare un elemento problematico per il diritto⁹, il penalista sa però che le cose nella realtà stanno in un modo molto diverso. Sa che il meccanismo si è da tempo inceppato, e che il diritto penale viene sempre più usato dai decisori politici per finalità altre, se non opposte, a quelle appena enunciate. Vi si ricorre per *alimentare* paura, e quindi diffidenza, in vista di biechi obiettivi elettorali¹⁰: sulla base del presupposto che oramai conti non più la realtà, ma ciò che di questa realtà viene percepito o si intenda far percepire.

Più a fondo, il legislatore penale sembra aver fatto della sicurezza un diritto fondamentale, come tale esigibile, e non più un mero obiettivo, come nel modello hobbesiano¹¹. Promettendo «beni» sicurezza, ha piegato quindi spudoratamente il suo intervento a logiche di esclusione.

Ciò è potuto accadere perché le riforme penali sono “a costo 0” (da un punto di vista economico, ovviamente, essendo noto che possono essere onerosissime sul piano sociale e disfunzionali all’auto-tenuta del sistema) e perché, ridotto alla sua dimensione di mera repressione poliziesca, il diritto criminale si presta in modo affatto naturale ad interpretare esigenze meramente simbolico-espressive sul piano della comunicazione. Intercetta, e all’uopo amplifica, ansie e paure irrazionali, incanalandole nelle direzioni più funzionali agli scopi perseguiti dalla classe politica dominante (nel breve termine).

Si potrebbero citare numerosissimi esempi di normazione penalistica meramente simbolica o che interpreta, a spese del “reo” le aspettative giustizialiste della collettività, ma il caso più rappresentativo e attuale di deriva plebiscitaria è offerto dalle riforme legislative della legittima difesa¹², che promettono falsamente a chi è aggredito, in atto o in potenza, una (per fortuna irrealizzabile) immunità non soltanto sostanziale ma anche processuale (lasciano falsamente intendere che un procedimento neppure comincerà), quando costui reagisca – o si vendichi privatamente – dell’aggressore.

D’altro canto, va anche precisato che seppur, per ipotesi, i nostri legislatori cominciassero ad usare “onestamente” il diritto penale, la promessa di

⁹ Si rinvia ancora alle equilibrate riflessioni di Pulitanò, *Sicurezza e diritto penale* cit.

¹⁰ Per tutti, G. Fiandaca, *Populismo politico e populismo giudiziario*, «Criminalia», 2013, p. 97, il quale peraltro riconosce che il diritto penale è per forza di cose, in certa misura, intrinsecamente populistico (vd. pp. 102 ss.) e si sofferma piuttosto sulle derive giudiziarie (pp. 105 ss.); C.E. Paliero, *La laicità penale alla sfida del “secolo delle paure”*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2016, pp. 1154 ss. Un ampio affresco storico è ora M. Donnini, *Populismo e ragione pubblica. Il post-illuminismo penale tra lex e ius*, Modena, Mucchi, 2019.

¹¹ In tal senso, M. Donini, *Sicurezza e diritto penale*, «Cassazione Penale», 2008, pp. 3559 s., il quale, nello sviluppare il discorso dal punto di vista del cittadino, osserva: «Questi mutamenti [...] sembrano recare in sé l’idea che il diritto alla sicurezza sia come il diritto alla vita, alla libertà o alla proprietà: vale come una pretesa dell’individuo altrettanto che della collettività, ma ha come primo destinatario lo Stato» (p. 3560).

¹² L’ultima delle quali è stata approvata il 28 marzo 2019.

sicurezza da esso attuabile resterebbe – per dirla con Danilo Zolo – quanto meno “enfatica”¹³, in considerazione dei limiti oggettivi di questa branca del diritto: limiti che rappresentano il riflesso delle sacrosante garanzie ad esso consustanziali.

Insomma, la sicurezza promessa dal diritto penale sarebbe per definizione «scarnificata»; avrebbe una dimensione povera e “negativa”, la cui pochezza sarebbe esaltata nel confronto con quella, ricca e “positiva”, delle concezioni su *Welfare* e diritti sociali del secolo scorso, astrattamente interpretabili da altre branche del diritto. Il diritto penale non potrebbe cioè comunque mai risolvere i problemi strutturali da cui genera la paura, poiché tali problemi restano per massima parte legati a gravi situazioni di diseguaglianza sostanziale: lacune che il diritto penale può semmai aggravare, ma non ridurre, costretto – com’è, come dovrebbe essere – a presumere una cieca ed odiosa parità nelle condizioni individuali di partenza.

2. Cause e conseguenze della paura

Proseguendo nella rassegna dei punti fermi, e muovendoci a un livello di specificazione appena superiore, è possibile osservare che, sul piano della genesi, i due principali fattori che generano la paura sono indicati nel «diverso» e/o nell’«ignoto», e che questi fattori sono in parte reciprocamente riducibili (il diverso fa paura in quanto ignoto).

Entrambe le forme di paura cercano una risposta in chiave di “sicurezza”: termine che, nel gergo della politica e legislativo, ma prim’ancora comune, mostra un’ampia latitudine semantica. Per un verso, sembra legittimare un’anticipazione della sfera di intervento alla prevenzione del mero pericolo¹⁴; per altro verso, comprende «aree molto vaste dell’intervento penale: si parla, perciò, di sicurezza del lavoro, del prodotto, dei mercati, dell’ambiente, di sicurezza urbana, di sicurezza informatica, alimentare, e non solo di sicurezza pubblica o dello Stato»¹⁵.

Ciò premesso, la dottrina penale sembra essersi soffermata più sulla paura del diverso che su quella dell’ignoto. Forse perché quest’ultima paura si collega al capitolo dell’incertezza scientifica¹⁶ e genera problematiche le quali,

¹³ D. Zolo, *Sulla paura. Fragilità, aggressività, potere*, Milano, Feltrinelli, 2011, p. 62.

¹⁴ Donini, *Sicurezza e diritto penale* cit., pp. 3558 ss. Nel capitolo della sicurezza sono fatti rientrare interventi legislativi (come quelli sulla “sicurezza urbana”) che invero precedono di molto la tutela dei beni finali. Pulitanò, *Sicurezza e diritto penale* cit., p. 553.

¹⁵ Donini, *Sicurezza e diritto penale* cit., p. 3559.

¹⁶ Fondamentali il, seppur ormai datato, C. Prittwitz, *Strafrecht und Risiko. Untersuchungen zur Krise von Strafrecht und Kriminalpolitik in der Risikogesellschaft*, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 1993 e, in Italia, C. Piergallini, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 254. Vd. inoltre l’affresco di problematiche tracciato in C. Perini,

pur essendo tematizzate sempre sotto il lemma “sicurezza”, evocano discorsi almeno in apparenza asettici, avalutativi in quanto (ancora in apparenza) “tecnici”: come quelli relativi al nesso causale e alla precauzione, sulla quale torneremo nell’ultima parte di questo intervento.

Comunque, sia che riguardi il «diverso», sia che riguardi l’«ignoto», la paura è solitamente bollata come un’emozione irrazionale e quindi negativa (ciò, a tacer del fatto che il “sentimento” di sicurezza è considerato, al pari di ogni altro sentimento, troppo evanescente per poter assurgere a bene giuridico tutelabile dal diritto penale¹⁷).

Riconosciutone il fondamento in parte naturale, in genere si insiste sul fatto che essa è strumentalmente indotta, la diversità o il vuoto di conoscenza essendo creati ad arte da strutture di potere per generare o giustificare esclusione. Si pensi al «diverso»: negando in capo ad alcune persone o ad alcuni gruppi le caratteristiche dell’umanità, diviene agevole per la classe politica perseguire intenti strategici, e alimentare ad esempio la xenofobia, e così legittimare politiche restrittive in tema d’immigrazione o comunque gravemente lesive dei diritti umani.

Nelle scienze umane e sociali, la paura ha finora ricevuto recensioni prevalentemente negative anche in punto di effetti. Di solito, se ne trovano evidenziati i nessi con l’aggressività: la paura stimola reazioni aggressive e l’aggressività conduce alla guerra¹⁸; la paura è cattiva.

Non v’è chi non veda quanto un siffatto ragionamento si sposi con tutto il filone penalistico del diritto penale del nemico, teorizzato da Jakobs e spesso usato contro Jakobs per stigmatizzare l’uso dello strumento penale a fini persecutori¹⁹.

Il c.d. *trend securitario*²⁰ si muove dunque seguendo rigorosamente la linea dell’esclusione²¹, e senza lesinare varianti. Si parla di diritto penale de: il nemico-terrorista; il nemico-mafioso; il nemico-immigrato, cui si sono aggiunti il nemico-pedofilo e, più di recente, il nemico-corruttore (pensiamo ad alcune

Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, Milano, Giuffrè, 2010. Sull’inadeguatezza dei modelli tradizionali di responsabilità individuale, F. Centonze, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2004.

¹⁷ Donini, *Sicurezza e diritto penale* cit., pp. 3567 ss. Per una posizione più articolata di quella tradizionale, si rinvia a F. Bacco, *Tra sentimenti ed uguale rispetto: problemi di legittimazione della tutela penale*, Torino, Giappichelli, 2018.

¹⁸ Zolo, *Sulla paura* cit., pp. 35 ss.

¹⁹ Per tutti, G. Jakobs, *Diritto penale del nemico? Una analisi sulle condizioni della giuridicità*, in A. Gamberini, R. Orlandi (a cura di), *Delitto politico e diritto penale del nemico. Nuovo revisionismo penale*, Bologna, Monduzzi, 2007, pp. 109 ss.; M. Donini, M. Papa, *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, Milano, Giuffrè, 2007.

²⁰ La letteratura sul punto è amplissima. Tra gli altri, M. Donini, M. Pavarini (a cura di), *Sicurezza e diritto penale*, Bologna, Bononia University Press, 2011.

²¹ ... laddove, per contro, la sicurezza, nella sua accezione liberale, dovrebbe essere sicurezza per tutti, Pulitanò, *Sicurezza e diritto penale*, cit., p. 559.

disposizioni contenute nel Codice antimafia). Tutti questi “nemici”, e con ogni probabilità qualche altro che in questo momento ci sfugge, “godono” di uno statuto differenziato, ovviamente *in peius*. Dal momento che gli effetti odiosi della disciplina sono sopportati soltanto all’interno di “cerchie”, la discriminazione resta invisibile al resto della collettività, che anzi ne trae sollievo psicologico²².

Se vogliamo, l’effetto forse peggiore della paura è tuttavia quello più pervasivo e meno visibile. Istillata artificialmente nell’animo umano, la paura vi entra in circolo stabilmente: smette di avere una connotazione temporalmente circoscritta e/o di legarsi a specifiche situazioni di allerta; si deforma in «sentimento di insicurezza» per trasformarsi in un tratto diffuso, stabile della condizione umana contemporanea²³. Distaccata da uno specifico oggetto e “atomizzata”, la paura (più propriamente dovrebbe parlarsi invero di angoscia o di ansia) cessa con ciò anche di essere dominabile, il che finisce in un certo senso per legittimare le istituzioni a concentrarsi direttamente sulla gestione della paura, piuttosto che cercare di risolvere problemi concreti, alimentando così un inquietante circolo vizioso. D’altro canto, secondo questa lettura, la paura smetterebbe di rappresentare anche solo occasione di coesione sociale, in quanto ormai individualizzata e come tale «privatizzata»²⁴.

3. Strategie di contrasto alla paura

Correlativamente, un accordo di massima regna anche in punto di strategie attuabili per sconfiggere l’uso egemonico della paura.

La strada fin qui più percorsa consiste nel negare la diversità. Sul piano della narrazione, il giurista ha da tempo sperimentato l’enorme forza del principio di eguaglianza che, nel negare le differenze, annulla le condizioni ideologiche che legittimano la differenziazione degli statuti regolativi. Emblematico il dibattito sull’attualità dell’uso della parola “razza” nell’art. 3 della Costituzione, divampato a partire dalla dimostrazione, inoppugnabilmente maturata in ambito scientifico (della genetica), che le razze non esistono e che quindi il termine “razza” è rimasto vedovo di referente concettuale. L’impossibilità di ancorare al dato bruto la presunta diversità delegittima qualunque politica

²² Alla fallace idea che per garantire sicurezza occorre ridurre le libertà e allo strumentale uso giuridico del paradosso per cui più aumenta la sicurezza, più ci si sente insicuri, è dedicato M. Barberis, *Non c’è sicurezza senza libertà*, Bologna, il Mulino, 2017.

²³ Per un’analisi delle specificità di quella forma attuale di “guerra” che è il terrorismo, si rinvia al tagliente D. Di Cesare, *Terrore e modernità*, Torino, Einaudi, 2017.

²⁴ F. Furedi, *Le regole impalpabili per diffondere la paura*, in Z. Bauman, *Il demone della paura*, Roma-Bari, Laterza, 2014, pp. 79 s., che ha stilato un elenco di “sette regole della paura” (quella riferita è la sesta) che trova una drammatica chiusura nella paura di noi stessi, e cioè dell’umanità.

discriminatoria e, in uno con la progressiva caduta delle frontiere geografiche, revoca in dubbio la plausibilità di strategie segregazioniste in materia di flussi immigratori²⁵.

Forse meno battuta è la via, apparentemente opposta, che pone l'accento sulle irriducibili diversità tra individui. «Noi crediamo [...] che la sola essenza dell'uomo consista nel fatto che non esiste l'Uomo ma *gli uomini*, tutti diversi e irriducibili a tipi. Il solo universalismo di cui abbia senso parlare s'esprime così: "non vi sono generalizzazioni che si possano fare circa l'uomo come tale, tranne che è un animale molto vario"»²⁶. E però, se siamo tutti diversi, nessuno è diverso. La diversità cessa di essere un tratto discriminante, divenendo un filo rosso, un massimo comune denominatore dell'umanità²⁷. Lettura, questa, cui – azzardiamo – si potrebbe forse legare quella, più celebre, proposta da Martha Nussbaum²⁸, che fa leva sulle "capacità" di aristotelica memoria. Come noto, alla logica formale dei diritti la pensatrice americana ha infatti concettualmente opposto quella, sostanziale, delle "capacità", come momento di differenza che però accomuna nel risultato del riscatto finale. La politica, quindi, dovrebbe non solo riconoscere diritti, ma aiutare gli individui a sviluppare le capacità necessarie a costruirsi una vita dignitosa²⁹.

In realtà, sebbene astrattamente opposte, entrambe le soluzioni convergono verso la stessa nobile meta concettuale: ovviamente, affatto condivisibile, ma – va detto – difficile da raggiungere. Entrambe chiamano infatti ad un generico impegno economico e finanziario uno Stato che sappiamo in grave difficoltà, al punto da aver, nella migliore delle ipotesi, privatizzato e delegato le sue funzioni sociali, dandole in *outsourcing*³⁰. Soprattutto, mantenendosi a un considerevole livello di astrazione, nulla dicono sul problema pratico, di come concretamente gestire ed eventualmente ri-orientare le paure delle

²⁵ In una prospettiva divulgativa, vd. G. Barbuiani, *Gli africani siamo noi. Alle origini dell'uomo*, Roma-Bari, Laterza, 2016, del genetista G. Barbuiani. Anche il Consiglio Direttivo dell'Istituto Italiano di Antropologia (ISItA) ha approvato all'unanimità un documento in cui dichiara il superamento del concetto di razza (23 ottobre 2014).

²⁶ R. Escobar, *Metamorfosi della paura*, Bologna, il Mulino, 1997, p. 10.

²⁷ In una società che non può più essere pensata quale «matrice dei comportamenti personali e collettivi» e che va intesa come «luogo di incontri di conflitti e combinazioni tra azione strategica e identità» l'attore sociale «è nel contempo *diverso* da tutti gli altri e, in quanto Soggetto, a tutti *eguale*». A. Touraine, *Eguaglianza e diversità. I nuovi compiti della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 81 s.

²⁸ ... e valorizzata anche da Ceretti, Cornelli, *Oltre la paura* cit., pp. 214 s.

²⁹ Vd. M.C. Nussbaum, *Frontiers of Justice* (2006); tr. it. *Le frontiere della giustizia*, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 93 ss., dove elenca dieci capacità come requisiti centrali di una vita dignitosa: attenenti ai settori della vita, della salute fisica, dell'integrità fisica, dei sensi, immaginazione e pensiero, dei sentimenti, della ragion pratica, dell'appartenenza, delle altre specie, del gioco, del controllo del proprio ambiente.

³⁰ In fondo, postulare, con Nussbaum, il passaggio dalla dimensione astratta dei diritti a quella della capacità, è lo stesso che auspicare – per dirla con Bobbio – che si smetta di parlare di diritti e si cominci ad attuarli.

persone. Così facendo, tali strategie si espongono alla nota critica della c.d. “eccedenza retorica”, rischiando di alimentare, piuttosto che sedare, risentimenti e timori irrazionali, e di assecondare quindi la penosa deriva politico-istituzionale cui stiamo assistendo.

Nell'impossibilità di attuare politiche di vera integrazione (di fronte al collasso dello Stato sociale, forse nemmeno prospettabili), ci si dovrebbe allora chiedere con onestà se gli appelli accorati alla Ragione³¹ siano sufficienti a superare paure (indotte o meno, ma) comunque reali, o se non abbiano piuttosto ragione gli psicologi sociali americani quando, riprendendo consolidate tesi antropologiche, insistono sul fatto che l'*homo*, evolutivamente predisposto alla cooperazione all'interno del gruppo di appartenenza, è invece destinato a rimanere *homini lupus* al di fuori di questo. Il richiamo alla “tribù” ricorre d'altronde con frequenza in quella letteratura ad indicare che l'inno all'egualianza funziona finché *ci si riconosce* come uguali, e come, per contro, la diffidenza verso chi non appartiene alla nostra cerchia di frequentazioni sia un fenomeno naturale, molto antico³² e come tale difficilmente superabile attraverso la mera astratta proclamazione di nobili ideali.

Anche il giurista che tenga in non cale questo genere di argomento, oggi come oggi, deve poi misurarsi con fenomeni quali le *echo chambers* e con i relativi apparenti paradossi, amplificati (non creati) dalle nuove forme di comunicazione telematica: le quali, pur astrattamente idonee ad assicurare il pluralismo delle idee, finiscono col promuovere canali di comunicazione “dedicati”, e cioè con l'incentivare il “confronto” soltanto tra chi la pensa nello stesso modo, vale a dire tra persone che hanno le stesse preferenze, la stessa sensibilità, lo stesso *background* ecc. Il che favorisce radicalizzazioni e polarizzazioni di gruppo³³, creando esclusione, piuttosto che inclusione.

Non sembra dunque un fuor d'opera provare a correggere il tiro imprimendo concretezza al discorso. E, per far questo, potrebbe essere utile fare un

³¹ E all'affermazione – vera, ma che da sola rischia di risolversi in uno *slogan* – che è la paura dei barbari a renderci barbari. T. Todorov, *La peur des barbares* (2008); tr. it. *La paura dei barbari. Oltre lo scontro di civiltà*, Milano, Garzanti, 2009, p. 16.

³² J. Greene, *Moral Tribes. Emotion, Reason, and the gap between us and them*, New York, Penguin Press, 2013; J. Haidt, *The Righteous Mind. Why Good People Are Divided by Politics and Religion* (2012); tr. it. *Menti Tribali. Perché le brave persone si dividono su politica e religione*, Roma, Codice, 2013. Secondo Michael Tomasello sarebbe stata la frammentazione in gruppi culturalmente definiti, indotta dalla pressione demografica, a spingere verso la formazione di sistemi morali. L'autore nota come l'appartenenza alla «comunità morale» sia essenziale ai fini della giustificazione della pratica discriminatoria: «la schiavitù non avrebbe potuto essere giustificata in alcun modo se gli schiavi fossero stati considerati membri della comunità morale». Così, M. Tomasello, *A Natural History of Human Morality* (2016); tr. it., *Storia naturale della morale umana*, Milano, Raffaello Cortina, 2016, p. 155.

³³ Sul paradosso del pluralismo, per tutti, C.R. Sunstein, *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*, Oxford-Princeton, Princeton University Press, 2017; in Italia, G. Giacomini, *Potere digitale. Come internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia*, Milano, Meltemi, 2018, pp. 115 ss.

passo indietro, tornando sulla “natura” della paura: aspetto cui il dibattito giuridico ha prestato attenzione soltanto in via incidentale.

Parte II. *La paura come emozione*

4. *Natura della paura*

Nella letteratura sociologica, filosofica e giuridica sulla paura, questa è appellata talvolta come un’emozione; talaltra, come sentimento, essenzialmente allo scopo di sottolineare – come ricordato – che si tratta di un elemento più pervasivo e destrutturante dell’emozione. Altre volte, i termini “emozione” e “sentimento” sono usati in modo fungibile; comunque, quando tracciata, la distinzione è ritenuta di massima³⁴.

Nel dibattito criminologico ha inoltre avuto molta fortuna il riferimento al «panico morale»³⁵, che si diffonde per «contagio emotivo»: espressioni che sottolineano la dimensione sociale della paura. Anche Ceretti e Cornelli parlano della paura come di una «*passione collettiva*, intesa come stato affettivo diffuso che si costruisce culturalmente in relazione a una certa idea di società, e come *apparato significante*, che orienta le mentalità e sensibilità e il modo in cui percepiamo ciò che sta intorno a noi»³⁶, enfatizzando quindi i profili sovraindividuali della paura.

Non mancano tuttavia nemmeno autorevoli inviti a tenere adeguatamente conto altresì della «dimensione psicologica, emotiva, sentimentale, in una parola “umana”» della paura³⁷, e questo è ciò che tenteremo di fare di seguito, anche in considerazione della fisionomia incompressibilmente personalistica del diritto penale, che cioè ruota attorno al singolo e del singolo deve tener conto: premettendo che il problema non è la paura in sé e per sé, bensì la pau-

³⁴ L.F.H. Svendsen, *Frykt* (2007); tr. it. *Filosofia della paura. Come, quando e perché la sicurezza è diventata nemica della libertà*, Roma, Castelvecchi, p. 23.

Invero, il sentimento è talvolta definito come la disposizione a provare una certa emozione (o una certa combinazione di emozioni) oppure come il riconoscimento del fatto che si sta provando una certa emozione (J. Prinz, *The Emotional Construction of Morals*, Oxford, Oxford University Press, 2007). Tuttavia, secondo una diversa impostazione (cui va la nostra preferenza), si possono provare sentimenti pur senza esserne coscienti (A. Damasio, *The Feeling of What Happens. Body and Emotion in the Making of Consciousness* (1999); tr. it., *Emozione e coscienza*, Milano, Adelphi, pp. 52 s.): dal che la proposta di indicare come sentimento «l’esperienza mentale, privata, di un’emozione e di impiegare il termine “emozione” per designare la collezione di risposte, in parte osservabili pubblicamente» (Damasio, *Emozione e coscienza*, cit., p. 59), in quanto corporee, fisiche.

³⁵ S. Cohen, *Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers*, 4ª ed., Oxford, Routledge, 2011 (la prima edizione è del 1972).

³⁶ Ceretti, Cornelli, *Oltre la paura* cit., p. 43.

³⁷ Zolo, *Sulla paura* cit., p. 66.

ra *infondata*. E anticipando che un problema ancora più grande consiste nel capire quali paure siano infondate e come contrastarle.

5. *La paura nelle scienze cognitive e i mismatches dell'evoluzione*

Se non altro al limitato scopo di chiarire i termini della questione, può essere allora utile volgere lo sguardo a domini conoscitivi che “di paura se ne intendono”, perché la indagano, appunto, nella sua dimensione più umana, che è quella biologica.

Nella prospettiva delle scienze cognitive, ritenuta (ingiustamente, a nostro avviso) riduttiva dalla gran parte dei giuristi, la paura è innanzitutto studiata (soltanto) come un'emozione, peraltro primaria: dunque come qualcosa di “reale” (non solo fenomeno culturale, mera costruzione sociale)³⁸.

In secondo luogo, essa non è né positiva né negativa; né buona né cattiva. Se proprio volessimo aggettivarla, salvo quanto preciseremo immediatamente di seguito, si sarebbe detta «necessaria» e pertanto «intelligente», ma in un senso rigorosamente evoluzionistico: poiché ha consentito la sopravvivenza degli individui, fungendo da marcatore somatico, e cioè veicolando quelle reazioni fisiche, in termini di conduttanza cutanea, che consentono all'individuo di prendere decisioni veloci (intuitive) in situazioni complesse che, diversamente, chiamerebbero all'impegnativa e forse irrealizzabile ponderazione di un numero elevatissimo di variabili³⁹.

³⁸ Sul punto, accanto ai celebri ma divulgativi P. Ekman, W.V. Friesen, *Unmasking the Face. A guide to recognizing emotions from facial expressions* (2003); tr. it. *Giù la maschera. Come riconoscere le emozioni dall'espressione del viso*, Firenze, Giunti, 2007 (specificamente sulla paura, pp. 71 ss.), vd J. Panksepp, L. Biven, *The Archaeology of Mind* (2012); tr. it. *Archeologia della mente*, Milano, Raffaello Cortina, 2014 (sulla paura, pp. 191 ss.). Incidentalmente, uno degli equivoci che più incidono sulla cattiva reputazione delle neuroscienze deriva dal fatto che studiosi, anche raffinati, delle materie umanistiche concentrano (forse, inevitabilmente) la loro attenzione su trattazioni dal taglio divulgativo, in cui il dato si confonde più facilmente con la sua interpretazione. Così capita che sia spesso lamentato l'indebito passaggio dal concreto ad affermazioni di principio. J. Plamper, *Geschichte und Gefühl. Grundlagen der Emotions-geschichte* (2012); tr. it. *Storia delle emozioni*, Bologna, il Mulino, 2018, *passim*.

³⁹ Un *cult*, seppur datato, è J. LeDoux, *The Emotional Brain. The Mysterious Underpinnings of Emotional Life* (1996); tr. it. *Il cervello emotivo. Alle origini delle emozioni*, Milano, Baldini&Castoldi, 1998, cui hanno fatto seguito J. LeDoux, *Synaptic Self: How Our Brains Become What We Are* (2002); tr. it. *Il sé sinaptico: come il nostro cervello ci fa diventare quello che siamo*, Milano, Raffaello Cortina, 2002, e J. LeDoux, *Anxious. Using the Brain to Understand and Treat Fear and Anxiety* (2015); tr. it. *Ansia. Come il cervello ci aiuta a capirla*, Milano, Raffaello Cortina, 2016, in cui l'autore, proponendo alcune “correzioni” al suo pensiero, riserva l'uso della parola “emozioni”, ai *sentimenti consci* (laddove l'amigdala è preposta alla risposta inconscia alle minacce). Dinanzi a un pericolo, la paura produce una reazione automatica ed inconscia di *freezing* (congelamento) che, dal punto di vista funzionale, è probabilmente la risposta migliore che si possa avere davanti a un predatore. Reazione innata ma che si specializza mediante l'esperienza (LeDoux, *Il Sé sinaptico* cit., pp. 9 ss.) e alla cui produzione contribuisce in misura non indifferente il contesto (ambientale, temporale ecc.). Tuttavia, nulla esclude che la paura “funzioni all'inverso”, impedendo quel controllo sulle azioni che, al contrario, in alcuni

Mentre scriviamo, non riusciamo a fugare l'immagine di "nasi giuridici" che si arricciano al solo sentir nominare le scienze cognitive. Proviamo allora a rassicurare i costruttivisti, precisando che gli studiosi di tali discipline non hanno mai pensato di risolvere il problema, impostandolo nei banali termini di «tutto è bene quel che è frutto dell'evoluzione». Al contrario.

Per rivelarsi "intelligente" nella prospettiva del breve termine, la paura deve essere fondata, e molti studi scientifici lasciano supporre che da un punto di vista "naturalistico" saremo sempre più preda di paure infondate o che – con parole diverse – le nostre paure si riveleranno sempre meno intelligenti col passare del tempo.

Sempre dalla letteratura di segno evolucionista apprendiamo infatti il concetto di *mismatch*, vale a dire, di disallineamento evolutivo.

Si guarda con fastidio a chi ricorda ciò che tutti sappiamo, e cioè che nutriamo un'ingiustificata paura di pericoli statisticamente inconsistenti (rettili, topi ecc.) o che proviamo disgusto in situazioni tutto sommato innocue. Tuttavia dovrebbe interessare, perché utile, l'avvertimento che, al contrario, non sentiamo affatto (in senso fisico) i ben maggiori rischi derivanti dall'inquinamento atmosferico, dal surriscaldamento globale o anche solo dall'esposizione della nostra pelle ai raggi solari, visto che questa indifferenza ci porta a sottovalutarli in modo sistematico. L'evoluzione culturale è incomparabilmente più veloce di quella biologica e ciò fa sì che permangano paure ancestrali infondate, ma che analogo *arousal* non scatti di fronte a rischi meno visibili perché di origine più recente⁴⁰.

È appunto il crescente disallineamento tra evoluzione biologica e culturale che – come accennato – rende la paura un'emozione particolarmente fallibile.

A rigore, si dovrebbe desumere che, rispetto al passato, oggi e sempre più in futuro la paura porterà a compiere errori di valutazione, il citato disallineamento essendo destinato ad aumentare, piuttosto che a diminuire.

Come fare, allora, a ricondurre la paura nei binari della "razionalità"?

Nella terza parte di questo intervento, ci soffermeremo su una strategia che si va prepotentemente affermando grazie alla sua linearità e alla sua con-

casi permetterebbe di evitare il pericolo, senza cioè che possa dirsi che la reazione cablata nel nostro organismo sia sempre quella funzionale alla sopravvivenza dell'individuo. Dal punto di vista organico, sono acclarati il ruolo dell'amigdala e dell'ippocampo nella produzione della paura (LeDoux, *Il Sé sinaptico*, cit., pp. 289 ss.), nonché la loro connessione con alcune aree della corteccia prefrontale, la cui attivazione rende più difficile l'espressione della paura. Da tali nessi sono tratte interessanti evidenze a sostegno dei legami tra paura, ansia e facoltà cognitive. LeDoux, *Il Sé sinaptico*, cit., pp. 301 s. Di recente, vd. anche, E.R. Kandel, *The Disordered Mind. What Unusual Brains Tell Us About Ourselves* (2018); tr. it. *La mente alterata. Cosa dicono di noi le anomalie del cervello*, Milano, Raffaello Cortina, 2018, pp. 212 ss.

⁴⁰ Né resistiamo alla tentazione di richiamare la tesi di A. Damasio, *The Strange Order of Things. Life, Feeling, and the Making of Cultures* (2018); tr. it. *Lo strano ordine delle cose*, Milano, Adelphi, 2018, che ha tentato di dimostrare l'origine biologica della cultura.

seguente efficacia persuasiva: avvertendo sin d'ora che tale strategia tende a spacciarsi per una versione aggiornata e *folk* (come tale, fruibile al largo pubblico) degli appelli al “buon governo” che da sempre percorrono il discorso giuridico e la sua lotta alle emozioni quali (ritenuti) fattori di distorsione della razionalità.

All'interno delle “paure” di rilevanza penalistica, per testare i concetti, ci concentreremo prevalentemente su quella dell'ignoto, *sub specie* di incertezza scientifica: un po' perché più in sintonia con i nostri interessi scientifici; un po' perché pensiamo che su tale paura si addensino le nubi più fosche.

Parte III. *Analisi razionale del rischio e Nudges?*

6. *Euristiche, biases ed emozioni*

Questo il punto di partenza. Della paura si potrebbe, più facilmente che delle altre emozioni, predicare la fondatezza/infondatezza (non così, ad esempio, per la simpatia/empatia, la cui razionalità si rivela, secondo alcuni, solo in una prospettiva temporale di medio/lungo termine e, dal punto di vista geografico, in chiave di cooperazione all'interno del gruppo di appartenenza⁴¹).

Ciò sarebbe possibile fare passando dalla fallibilità del “percepito” alla concretezza del “reale”: per il tramite del ragionamento logico-consequenzialista.

Ecco allora che diviene essenziale “imparare a pensare”. E di tale fondamentale obiettivo sembra volersi far carico la psicologia cognitiva.

Risalgono a metà degli anni Settanta del secolo scorso gli scritti – allora pionieristici, oggi forse abusati – di Kahneman e Tversky secondo cui, imparando appunto a “ragionare”, diverrebbe possibile prendere le decisioni giuste, e cioè contrastare le distorsioni sistematiche della conoscenza (*biases*) che nascono dalle euristiche (disponibilità, rappresentatività, ancoraggio ecc.), e cioè da sistemi di ragionamento intuitivi e quindi inconsapevoli, imprecisi e molto fallibili, ma molto più veloci ed economici dei pigri e dispendiosi sistemi di ragionamento razionali⁴².

⁴¹ Greene, *Moral Tribes* cit.

⁴² Kahneman ha affinato e/o compendiato queste ricerche, ipotizzando l'esistenza di due sistemi: il sistema 1 (razionale) e quello 2 (intuitivo), in un fortunatissimo libro intitolato: D. Kahneman, *Thinking, Fast and Slow* (2011); tr. it. *Pensieri lenti e pensieri veloci*, Milano, Mondadori, 2012. Tra gli altri testi con gran successo di pubblico, vd. N.N. Taleb, *The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable* (2007); tr. it. *Il Cigno nero. Come l'improbabile governa la nostra vita*, Milano, il Saggiatore, 2009; N.N. Taleb, *On Robustness and Fragility, Deeper Philosophical and Empirical Reflections*, Milano, il Saggiatore, 2010; G. Gigerenzer, *Risk Savvy. How to make good decisions* (2014); tr. it. *Imparare a rischiare. Come prendere decisioni giuste*, Milano, Raffaello Cortina, 2015. Gli insegnamenti della psicologia cognitiva sono prepotentemente penetrati nell'economia (Kahneman è stato insignito del

In questa sede vorremmo tuttavia concentrarci, piuttosto che sui vantaggi, invero indiscutibili, di tali strategie cognitive, sui loro limiti. A tal fine, useremo come banco di prova le tesi del molto celebre costituzionalista americano Cass Sunstein, il quale sta appunto ricorrendo a tali strategie nel diritto, ponendole a fondamento di una linea di pensiero che lo stesso autore definisce paternalismo libertario, allo scopo di rivendicarne la matrice comunque liberale⁴³.

7. Dal diritto della paura...

Premesso incidentalmente che Sunstein ha sviluppato le sue posizioni in vari momenti e in numerose sedi e che è stato anche chiamato ad applicarle operativamente a livello governativo⁴⁴, qui prenderemo a riferimento un libro giustamente celebre, dal pertinente titolo “*Il diritto della paura*” (*Laws of fear*)⁴⁵, in cui l’autore si avvale dei rudimenti della psicologia cognitiva allo specifico scopo di combattere la precauzione, e cioè il c.d. principio in base al quale, in presenza di un rischio scientificamente non misurabile, ci si dovrebbe astenere dalla realizzazione dell’attività che lo genera⁴⁶. Questa la tesi di fondo del libro: la precauzione è spesso presentata come il principale antidoto alle paure della collettività, e tuttavia – avverte Sunstein – il pericolo può essere più... pericoloso del danno.

Perché ne trattiamo? Perché il penalista è sensibile a queste tematiche.

Sebbene in un contesto teorico diverso, ha interiorizzato la consapevolezza che il confine della legittima anticipazione della soglia di intervento penale è rappresentato dalla disponibilità di dati empirici a sostegno dell’esistenza del

premio Nobel per l’economia anche per conto di Tversky, che nel frattempo era morto) e poi anche nel diritto, promettendo in ogni luogo il ritorno di luce e razionalità. E alla loro diffusione non si è sottratta nemmeno la letteratura penalistica italiana (noi stessi ci avvaliamo di questi insegnamenti, almeno a partire dal 2006. O. Di Giovine, *L’interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vincolo alla legge*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 216 ss.); di recente, vi è ricorso, per “umanizzare” l’agente modello in materia di colpa, M. Caputo, *Colpa penale del medico e sicurezza delle cure*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 173 ss.

⁴³ H.R. Thaler, R.C. Sunstein, *Nudge. Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness* (2008); tr. it. *La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, Milano, Feltrinelli, 2009.

⁴⁴ C.R. Sunstein, *Simpler. The Future of Government* (2013); tr. it. *Semplice. L’arte del governo nel terzo millennio*, Milano, Feltrinelli, 2014, in cui l’autore riferisce delle sue esperienze sotto il Governo Obama, che gli aveva affidato l’incarico di ripensare le regole dell’amministrazione americana, sulla scia di quanto teorizzato, insieme a Thaler, nel già citato *Nudge*.

⁴⁵ C.R. Sunstein, *Laws of Fear. Beyond the Precautionary Principle* (2005); tr. it. *Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione*, Bologna, il Mulino, 2010.

⁴⁶ Il principio di precauzione è generato nell’ambito del diritto dell’Unione Europea e di lì si è presto esteso ad altri settori. Ha una famosa declinazione filosofica nel pensiero di H. Jonas, che ne fa il *pendant* operativo del suo principio responsabilità Jonas, *Il principio responsabilità* cit. pp. 33 ss.

pericolo⁴⁷, e da tempo ha approfondito lo studio della sua fisionomia⁴⁸ nonché della sua dimensione costituzionale⁴⁹ (non faremo qui differenza tra «pericolo» e «rischio», sebbene le parole spesso assumano accezioni diverse⁵⁰).

Il penalista si è però finora prevalentemente concentrato sui problemi legati alla destrutturazione del tipo legislativo, denunciando come questo abbia cessato di rispondere al paradigma (invero da sempre forse solo ideale) del danno, per realizzare una progressiva anticipazione della tutela, sino ad attestarsi – ai due livelli, di formante legislativo e, forse ancor più, giurisprudenziale – sull'inammissibile soglia della precauzione. A tal proposito, ha rilevato la dubbia compatibilità di quest'ultima (la precauzione) con i principi costituzionali di materialità, di offensività ed anche di colpevolezza⁵¹.

Il profilo che la letteratura penalistica non ci sembra aver mai affrontato – e che rappresenta invece il cuore della tesi di Sunstein – è tuttavia se la precauzione sia asseondabile o meno dal punto di vista della coerenza logica.

Ebbene, mentre la giurisprudenza e forse anche lo studioso di diritto penale sembrano tacitamente assumere che, se non fosse per i rilevati profili di illegittimità costituzionale, la precauzione sarebbe in sé una cosa buona, Sunstein sostiene invece che la precauzione è irrazionale in radice. È cieca,

⁴⁷ Per tutti, seppure con riferimento ad uno specifico microsettore, vd. L. Siracusa, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, Giuffrè, 2007, in part. pp. 309 ss. Sulle torsioni del pericolo astratto, F. D'Alessandro, *Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2012.

⁴⁸ Classici gli studi di G. Fiandaca, *La tipizzazione del pericolo*, in G. Marinucci et al., *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice*, Milano, FrancoAngeli, 1987, pp. 49 ss. e di F. Angioni, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva*, Milano, Giuffrè, 1994.

⁴⁹ V. Manes, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, Giappichelli, 2005.

⁵⁰ Per le opportune precisazioni penalistiche, D'Alessandro, *Pericolo astratto*, cit., pp. 45 ss. e soprattutto Perini, *Il concetto di rischio* cit., pp. 367 ss., cui si rinvia per una trattazione completa del tema.

⁵¹ La letteratura sul tema è ampia e sostanzialmente convergente. Senza pretese di completezza, F. Consorte, *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, Torino, Giappichelli, 2013; E. Corn, *Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti all'anticipazione della tutela penale*, Torino, Giappichelli, 2013; D. Castronuovo, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, Roma, Aracne, 2012; M.N. Masullo, *Colpa e precauzione nel segno della complessità: teoria e prassi nella responsabilità dell'individuo e dell'ente*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012; A. Massaro, *Principio di precauzione e diritto penale: nihil novi sub sole? Funzioni e limiti del principio di precauzione de iure condito e condendo*, in *penalecontemporaneo.it*, 9 maggio 2011; G. Forti, "Accesso" alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione, «Criminalia», 2006, pp. 155 ss.; F. Giunta, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, ivi, pp. 227 ss.; C. Ruga Riva, *Principio di precauzione e diritto penale*, in E. Dolcini, C.E. Paliero, *Studi in Onore di Giorgio Marinucci*, vol. II, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 1754 ss.; C. Prittwitz, *Società del rischio e diritto penale*, in L. Stortoni, L. Foffani, *Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo. L'analisi critica della scuola di Francoforte*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 375 ss.; L. Stortoni, *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2004, pp. 71 ss.

perché, inducendo a regolamentare un dato rischio in modo da azzerarlo o contenerlo il più possibile, comporta quale effetto invisibile il potenziamento di altri pericoli, anche più gravi e tuttavia nemmeno percepiti o comunque sottostimati dalla collettività.

Così, per citare alcuni dei numerosi esempi dibattuti nel libro (tutti di attuale o potenziale rilevanza penalistica): sopravvalutiamo sistematicamente il rischio del DDT, sottovalutando quello per la salute umana, indotto dall'inquinamento organico (da mancato uso del DDT); sopravvalutiamo il rischio degli OGM per l'uomo e per l'ambiente, sottovalutando i rischi per la fame soprattutto nelle zone più povere del mondo; sopravvalutiamo il rischio amianto, sottostimando quello che deriva dall'utilizzazione di ancor più nocive sostanze alternative⁵².

A fronte della tendenza sistematica a non considerare i dati statistici (*probability neglect*), nel libro l'autore conclude che i governi abbiano la responsabilità di imprimere un *nudge* ai consociati, per esorcizzare paure infondate e inocularne di fondate. In particolare, nell'*Introduzione*, egli così (ma non in quest'ordine) riassume i passaggi essenziali del suo ragionamento.

I governi i quali aspirino ad essere democrazie deliberative non possono passivamente recepire le istanze (e le paure) della collettività, ma devono assumersi l'impegno a decidere in modo ragionato ed argomentato. Devono cioè far affidamento sulla scienza e sulla parola degli esperti, più che sull'opinione dei cittadini⁵³.

Molte paure della collettività sono infatti infondate – anche Sunstein ricorda che il panico morale si diffonde per contagio emotivo – e non vanno quindi assecondate (casi classici e ricorrenti nella trattazione di Sunstein sono la paura del nucleare e quella, già evocata, degli OGM e del DDT). Altre paure invece andrebbero responsabilmente indotte⁵⁴.

⁵² Sunstein ipotizza tuttavia un limitato ricorso alla precauzione in due casi, e cioè come principio rigorosamente anti-catastrofe (quando cioè si prospettano in potenza eventi catastrofici e sempre che il rischio non sia calcolabile); ai fini della difesa delle libertà civili. Quando il costo per sedare le paure della maggioranza ricade sulle minoranze, il rischio che tali paure si traducano in isteria di massa e dunque il rischio di azioni ingiustificate da parte degli Stati aumentano considerevolmente. E in questi casi l'autore reputa opportuno ricorrere ad un approccio precauzionale, sviluppando principi che «super-proteggano» le libertà e predisponendo un livello di tutela che sopravanzi la protezione che le libertà riceverebbero in un sistema ispirato al bilanciamento caso per caso. Sunstein, *Il diritto della paura* cit., pp. 296 ss.

⁵³ Sunstein, *Il diritto della paura* cit., pp. 11 s. *Amplius*, pp. 172 ss. L'idea ha trovato ulteriore sviluppo nel recente C.R. Sunstein, *The Cost-Benefit Revolution*, Cambridge, MIT Press, 2018.

⁵⁴ Sunstein porta l'esempio del fumo di tabacco; dell'esposizione al sole in rapporto ai tumori della pelle e dei rischi dell'inquinamento ambientale. Più scivolosa la sua posizione sul surriscaldamento del pianeta, dove l'autore si mostra sensibile alle implicazioni negative che sull'economia americana avrebbero gli incentivi alle energie pulite e lo smantellamento delle fonti di energia tradizionali, e sostiene che i pericoli del surriscaldamento non siano certi.

Infine, ferma la necessità di «ragionare in modo più approfondito» su alcuni interrogativi attinenti alla missione fondamentale di uno Stato, come, per esempio, «sulla natura e sul significato della vita umana»⁵⁵, «quando la collettività è divisa sul modo in cui affrontare i rischi legati al cibo geneticamente modificato, o al terrorismo, o ai pesticidi, o al riscaldamento globale, ciò accade perché si registrano differenze in merito ai fatti sottesi a questi rischi, ma anche perché fra le persone esistono differenze che attengono a questioni fondamentali». Differenze che Sunstein ritiene preferibile eludere: «Le democrazie deliberative funzionano meglio se evitano di confrontarsi con i temi di fondo e tentano di ottenere consenso da individui che sono in disaccordo o sono insicuri su come risolvere i temi di fondo. Credo che con riguardo alla paura sia spesso possibile ottenere questo tipo di consenso»⁵⁶.

Il presupposto di tale ultima affermazione è che la discussione di temi su cui si registrano forti divergenze produca polarizzazione di gruppo (altro concetto cui l'autore è molto affezionato), approfondendo, piuttosto che riducendo, il contrasto, sicché, dopo la discussione con l'antagonista, ciascuna parte è ancora un po' più convinta della sua posizione⁵⁷. Da qui la nota tesi dell'autore, secondo cui, in democrazia, è preferibile ricorrere ad accordi teorizzati in modo incompleto. In parole diverse: ad una normazione che taccia su questioni basilari, allo scopo (buono) di produrre convergenza ed omogeneità.

8. ... al diritto alla paura

Le tesi di Sunstein sono coraggiose (anche se tutt'altro che isolate: all'interno del dibattito di filosofia politica americano si colgono numerosi segnali di un progressivo allentamento delle visioni ferocemente liberali sino a poco tempo fa affatto dominanti) e si lasciano apprezzare per il loro pragmatismo. Risultano poi particolarmente accattivanti nel momento attuale, in cui un malinteso concetto di democrazia, intesa come cieca esaltazione di una volontà popolare peraltro artatamente dis- o mal-informata, è pretestuosamente addotto, in senso deresponsabilizzante, a fondamento di politiche decisionali che mirano alla mera auto-perpetrazione del potere oppure al ribaltamento degli assetti esistenti⁵⁸. Soprattutto, come già accennato, sembrano reincarna-

⁵⁵ Sunstein, *Il diritto della paura* cit., p. 13.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ «Il dibattito in merito ai rischi che hanno basse probabilità di realizzazione tenda ad aumentare le preoccupazioni della collettività, anche se è volto ad offrire rassicurazioni. Forse il modo più efficace per ridurre la paura di un rischio a basso indice di inveramento è semplicemente quello di parlare d'altro, lasciando che il tempo faccia il resto». Ivi, p. 171.

⁵⁸ Un'interessante analisi di queste dinamiche, Giacomini, *Potere digitale* cit.

re, rendendolo finalmente operativo, l'ideale di un diritto illuminato ispirato a una razionalità pura, quasi calcolabile.

Non sorprende, quindi, che riscuotano largo consenso⁵⁹.

Pur essendo la posizione di Sunstein nella sostanza condivisibile (come potrebbe essere diversamente?), su di essa aleggiavano degli interrogativi: alcuni noti; altri forse meno.

9. Segue. *La pretesa valutatività della scienza*

Muovendo dagli interrogativi noti, si potrebbe innanzitutto dubitare che la scienza sia davvero “dura”, così come sottende la rassicurante narrazione di Sunstein. Sappiamo che la riflessione epistemologica della seconda parte del Novecento ha fortemente attenuato l'originario dualismo tra scienze sociali e scienze naturali, assimilando le seconde alle prime (in ciò, invertendo la stringa rispetto alla prima fase della “disputa sul metodo”, che aveva tentato di ridurre le scienze umane e sociali a quelle naturali), sulla base di argomenti quali l'impossibilità di espungere lo sfondo teorico da una teoria scientifica (il carattere c.d. *theory laden* dell'osservazione scientifica) o la non universalità delle condizioni conoscitive: insomma, dell'inesistenza dei c.d. fatti bruti.

In secondo luogo, siamo certi che le implicazioni giuridiche delle tesi scientifiche (vuoi pure dure) siano incontrovertibili? Anche nei (rari) casi si registri un accordo sulla cornice teorica in cui le ricerche scientifiche sono inserite/da cui generano, nel momento in cui i dati devono essere trasposti e usati nei contesti propriamente giuridici, dovranno essere pur sempre interpretati e orientati in senso assiologico⁶⁰. Il che giustifica la permanenza di fisiologici spazi di discrezionalità valutativa.

Più a fondo e in terzo luogo, la scienza è davvero sempre onesta? Sarebbe miope ignorare quella corrente di pensiero che mette in guardia dai rischi di un sapere scientifico non indipendente⁶¹. Alla “scienza normale” si sarebbe cioè accostata, e forse si andrebbe sostituendo, una “scienza post-normale”⁶² che opera nei contesti strettamente legati alla tecnologia e dunque suscettibili di produrre rilevanti ricadute economiche. Contesti i cui livelli di incertezza scientifica sono particolarmente alti, gli interessi in ballo importanti; le de-

⁵⁹ Seppur con riferimento ad aspetti particolari, vd. Barberis, *Non c'è sicurezza* cit., pp. 125 s.

⁶⁰ Ancora G. Fiandaca, *Prima lezione di diritto penale*, Roma-Bari, Laterza, 2017, pp. 156 s.

⁶¹ S. Jasanoff, *Science at the bar: law, science and technology in America* (1995); tr. it. *La scienza davanti ai giudici*, Milano, Giuffrè, 2005; Ead., *Designs on Nature: Science and Democracy in Europe and the United States*, Princeton, Princeton University Press, 2005; tr. it., *Fabbriche della natura. Biotecnologie e democrazia*, Milano, il Saggiatore, 2008. In Italia, M.C. Tallacchini, *Scienza e diritto: prospettive di co-produzione*, «Rivista Internazionale di Filosofia del diritto», 2012, pp. 316 ss.

⁶² S. Funtowicz, J.R. Ravetz, *Environmental problems, post-normal science, and extended peer communities*, «Études et Recherches sur les Systèmes Agraires et le Développement», 30, 1997, pp. 169 ss.

cisioni vanno assunte in tempi ristretti e producono effetti non reversibili. Contesti in cui le dinamiche decisionali diventano naturalmente oscure, se non vere e proprie *black boxes*.

Pur con queste precisazioni, teniamo a precisare che, a nostro avviso, il parere esperto resta insostituibile. Ovviamente.

Ciò di cui è dubitiamo è che sia per definizione sempre migliore di quello dell'uomo comune. E con questa chiosa, passiamo agli interrogativi forse meno indagati nel discorso giuridico.

10. Segue. *Il giudizio dell'uomo comune è davvero così fallibile?*

Come accennato, secondo Sunstein, la paura e conseguentemente la fama di cui gode il suo antidoto-precauzione dipendono da alcune comuni distorsioni cognitive.

Tanto per fare qualche esempio, tali distorsioni sarebbero indotte da: l'euristica della disponibilità (che ingigantisce per esempio la percezione del rischio di trasmissione dell'Aids o quella dei suicidi da parte di adolescenti e, per quel che qui più interessa, l'entità del rischio criminalità); l'avversione alle perdite; il mito della natura benigna (in virtù del quale, per intenderci, sottostimiamo i rischi dei raggi solari o dell'ingestione di sostanze naturali e, correlativamente, sopravvalutiamo i rischi degli OGM); il *System neglect* (la difficoltà di comparare tutte le variabili di una data situazione e cioè le conseguenze sistemiche di un intervento); la già citata tendenza a trascurare le probabilità. Un esempio paradigmatico di *Probability neglect* è proprio quello che incide sulla percezione del rischio di attentati terroristici, sicuramente più viva di quanto sarebbe giustificato alla luce del dato numerico⁶³.

Invero, il *Probability neglect* sarebbe il padre di tutte le distorsioni della conoscenza, e non per niente è sotto attacco sistematico della psicologia cognitiva – cui il costituzionalista attinge a piene mani – a partire dai citati primi studi di Kahneman e Tversky, i quali misero presto in guardia rispetto alla naturale tendenza umana a trascurare i dati quantitativi⁶⁴.

⁶³ Sunstein fa l'esempio dell'attacco antrace. Tale attacco fu su base locale, risultò non collegato al terrorismo internazionale e provocò pochissimi decessi (quattro): tuttavia è stato nell'immaginario un attentato gravissimo. Si tratta di un esempio ricorrente. Vd., P. Slovic, *The Feeling of risk. New Perspective on Risk Perception*, London, Routledge, 2010, pp. 287 s. In genere, gli studi di psicologia cognitiva ben potrebbero confermare la tesi secondo cui tendiamo a sopravvalutare la nocività, in termini di costi umani, del terrorismo islamico rispetto al sacrificio, meno visibile, implicato dalle politiche liberistiche delle potenze occidentali. Zolo, *Sulla paura* cit., pp. 79 ss.

⁶⁴ *Linda ha 31 anni, è single, estroversa e brillante; è laureata in filosofia; da studentessa si interessava dei problemi di discriminazione e giustizia sociale ed è stata impegnata contro il nucleare. Che cosa è più probabile: che faccia la cassiera in banca oppure che faccia la cassiera in banca e che sia femminista?*

Ora, è chiaro che una riflessione ponderata sull'effettiva consistenza dei rischi è sempre necessaria per evitare errori tanto subdoli quanto diffusi, ed è pure chiaro che l'invito a ragionare in termini logico-consequenziali richiama a una necessaria responsabilizzazione tutti gli strumenti di informazione, che non dovrebbero, in nome dell'*audience*, alimentare paure infondate e, per converso, oscurare o sminuire paure fondate sulla rilevazione oggettiva di rischi (vecchi o nuovi che siano), perché dotati di minori impatto emotivo e quindi di minore *appeal*⁶⁵. Infine, è altrettanto ovvio che tali avvertenze sono viepiù utili oggi che la percezione dei rischi viene tante volte amplificata/distorsta da quello straordinario vettore che è internet (*blog* e *social network*)⁶⁶.

Tutto ciò premesso, le impostazioni in oggetto – proprio per il fatto di prediligere un metodo di ragionamento logico-consequenziale – oscurano il fatto che i pericoli non *sempre* sono valutabili in modo oggettivo.

Ribadita la tendenza umana a trascurare il dato quantitativo, si rivelerebbe un errore forse altrettanto pericoloso offuscare del tutto quello qualitativo. Non si discute il fatto che in molte situazioni l'entità del rischio sia calcolabile con una certa facilità e sicurezza: il classico esempio è fornito dal trasporto, dove messe di dati ci spiegano che – ad onta delle nostre contrarie impressioni – i trasporti aerei sono più sicuri di quelli stradali, poiché il numero di incidenti mortali che si verificano nel primo caso è minore del secondo. Si vuole piuttosto evidenziare come ciò non tolga che qualcuno possa legittimamente preferire la morte in un incidente stradale piuttosto che in un incidente aereo.

Ancora, Sunstein sembra ritenere inspiegabile che la propensione a pagare per evitare un rischio non muti significativamente a fronte del variare della probabilità di danno quando tale danno consista in una sofferenza fisica (viceversa, il soggetto è più sensibile al mutamento di probabilità se in gioco è una perdita economica)⁶⁷. Similmente, si sorprende del dato che l'impatto negativo di una campagna informativa la quale evidenziava il nesso causale tra un pesticida e la contrazione di tumori infantili non fosse stato superato a fronte della dimostrazione che le probabilità di tumore erano basse⁶⁸.

A rigore, tuttavia, ci si potrebbe sorprendere... della sua sorpresa.

Nel 1983, Kahneman e Tversky rilevavano come l'89% degli intervistati ritenesse più probabile che Linda fosse "una impiegata di banca e femminista", e denunciavano come tale giudizio fosse inficiato da una fallacia della congiunzione; non teneva conto, cioè, del fatto che un insieme formato da un oggetto (impiegata) deve essere necessariamente più esteso di un insieme formato da due oggetti (impiegata e femminista). Ne riferisce Kahneman, *Pensieri lenti* cit., pp. 172 ss.

⁶⁵ Bianchetti, *La paura del crimine* cit.

⁶⁶ Istruttivo W. Quattrococchi, A. Vicini, *Misinformation, Guida alla società dell'informazione e della credulità*, Milano, FrancoAngeli, 2016.

⁶⁷ Sunstein, *Il diritto della paura* cit., pp. 107 s.

⁶⁸ Ivi, p. 117.

Non si vedono ragioni per cui si debba propendere per un rischio, sebbene statisticamente meno consistente di quanto comunemente si pensi, se esso implica la realizzazione di condizioni esistenziali ritenute troppo sfavorevoli o comunque più sfavorevoli rispetto a quelle implicate dalla soluzione alternativa.

Come dire, matematica e algoritmi sono e restano ciechi a valutazioni qualitative, e queste potrebbero legittimamente prevalere, a livello individuale e collettivo.

Per proporre un altro esempio ricorrente nel dibattito, non c'è dubbio che il rischio di esplosione di una centrale nucleare sia molto basso (e molto inferiore a quanto usualmente percepito), vieppiù se confrontato con il pericolo di malattie prodotte dall'inquinamento indotto dallo sfruttamento delle attuali risorse energetiche. Ma forse, anche qui, non è detto che si debba restare indifferenti al fatto che ai cittadini interessi non soltanto se morire o meno, bensì anche *come* – cioè di che tipo di morte – morire⁶⁹.

Analogo discorso potrebbe infine valere a proposito del “rischio criminalità”. Sappiamo che la curva della delinquenza pende sempre più verso forme poco visibili di criminalità: decrescono omicidi, furti e rapine, a vantaggio di truffe e reati economici⁷⁰. E conosciamo ormai anche bene le ragioni di questa inversione, in sostanza riconducibili alla spersonalizzazione dei rapporti che caratterizza la seconda tipologia di casi: la distanza dalla vittima contribuisce ad allentare i freni inibitori dell'autore, precludendo l'attivarsi di quell'*arousal* che ci trattiene dal danneggiare il prossimo. Tuttavia, se è pacifico che il legislatore non dovrebbe mai assecondare soltanto la richiesta di sicurezza sul piano personale (come spesso invece fa per finalità evidentemente demagogiche; vd. *retro*) a discapito di forme di controllo della legalità economica (altrettanto e più necessarie), d'altro canto, non sarebbe legittimato nemmeno a trascurare il più impellente bisogno psicologico di giustizia che nasce negli individui quando in gioco sia la loro sfera personale, solo perché i danni procurati da forme tradizionali di criminalità sono più tenui.

⁶⁹ ...come vorrebbe il solito Sunstein, il quale nota con disappunto, ad esempio, che le «radiazioni da scorie nucleari producono indignazione» a differenza dei rischi da radon (causa di tumori polmonari seconda soltanto al fumo), perché più emotivamente connotati. Ivi, p. 112.

⁷⁰ La parabola storica discendente degli omicidi è tracciata con enfasi dallo psicologo cognitivo S. Pinker, *Angels of Our Nature: Why Violence has Declined* (2012); tr. it. *Il declino della violenza*, Milano, Mondadori, 2013. Per una analisi criminologica articolata, in Italia, A. Ceretti, R. Cornelli, *Omicidi e uccisioni violente nel mondo*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2016, pp. 1230 ss. Secondo una tesi, inoltre, l'ottimistica legge evolutiva della criminalità: «più frode meno violenza» sarebbe contraddetta dall'interposizione della criminalità mafiosa, caratterizzata dalla fungibilità dei mezzi criminosi (essa ricorre indifferentemente al mezzo lecito, al mezzo fraudolento, o al mezzo violento). F. Mantovani, *Insicurezza e controllo della criminalità*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2010, pp. 1003 ss.

Non si tratta di nostre considerazioni personali: nell'ambito della stessa psicologia cognitiva si sono da tempo levate voci critiche rispetto alla semplificazione che affligge il "modello" di Kahneman e Tversky. Così, vi è chi loda le c.d. euristiche dell'affetto, e revoca in dubbio le conclusioni di Kahneman e Tversky, cercando di evidenziare i vantaggi, oltre agli svantaggi delle intuizioni. Si osserva in proposito che l'uomo comune, in alcuni casi, può rivelarsi più competente dell'esperto, perché, a differenza di questo, riesce a distinguere, ad esempio, se a un dato rischio ci si espone volontariamente oppure no; se si tratta di rischi controllabili o meno; se tali rischi sono distribuiti in modo equo o iniquo. Sicché, in definitiva, si ritiene che l'uomo comune possieda una "razionalità rivale" (almeno pari-ordinata) a quella degli esperti⁷¹. Altri cerca di riscattare le *regole del pollice*⁷², e cioè quelle reazioni viscerali (*Prendi il meglio*) che farebbero la differenza (in meglio) nello sport (e questo è intuitivo)⁷³; in materia economica e finanziaria (dove è dimostrato che le decisioni più redditizie non si fondano tanto su calcoli matematici nelle previsioni dell'andamento dei mercati, quanto su un'ampia componente intuitiva, rendendo con ciò inutile il lavoro degli analisti)⁷⁴ e addirittura in medicina⁷⁵ (dove l'attuale dibattito penalistico sulle linee guida lascia trasparire quanta preoccupazione stia destando il rischio di svilire la "componente artistica" dell'attività medica⁷⁶). Regole del pollice che si rivelano indispensabili anche nel giudizio penale, che altrimenti – ammettiamolo – potrebbe essere affidato

⁷¹ P. Slovic (ed.), *The Perception of Risk*, London, Routledge, 2000, pp. 193 ss.; Id. (ed.), *The feeling of Risk* cit., pp. 196 ss., dove si confronta in modo specifico e ampio con le tesi di Sunstein, il quale replica, a sua volta, in Sunstein, *Il diritto della paura* cit., p. 118 s.

⁷² Così le denomina Gigerenzer.

Ritornando all'esempio di Linda, ecco come lo commenta tale autore: «Quegli accademici che parlano di fallacia della congiunzione sono convinti che per stabilire se un giudizio è razionale o irrazionale ci si debba basare sulla logica matematica. Ora, nel problema di Linda le sole cose che contano ai fini di una decisione logica del ragionamento razionale sono le parole [...] *e* e *probabile*, che si presume abbiano un solo significato corretto: rispettivamente la E logica (che usiamo, per esempio, negli algoritmi di ricerca) e la probabilità matematica (cioè il confronto fra il numero degli esiti favorevoli e quello degli esiti possibili). Chiamo *cieche al contenuto* queste norme logiche, perché ignorano il contenuto e gli scopi del pensiero. Nella loro rigidità, le norme logiche dimenticano che l'intelligenza deve operare in un mondo vago, non nella precisione artificiosa di un sistema logico, e deve andare oltre l'informazione ricevuta» (integrandola nelle parti mancanti). Gigerenzer, *Decisioni intuitive*, cit., p. 94. Ecco perché, secondo Gigerenzer, la risposta della maggioranza al problema di Linda si basa su un'intuizione intelligente (ed inconscia) a livello di conversazione quotidiana, piuttosto che su un errore di ragionamento, come invece vorrebbero farci credere. Ovviamente l'autore non rinnega l'utilità del ragionamento di tipo logico-consequenziale, ma cerca soltanto di contemperarlo con l'intuizione.

⁷³ Gigerenzer, *Decisioni intuitive*, cit., pp. 33 ss.

⁷⁴ Ivi, pp. 27 ss.

⁷⁵ Ivi, pp. 166 ss.

⁷⁶ *Contra*, peraltro, sia consentita un'altra autocitazione. O. Di Giovine, *Mondi veri e mondi immaginari di Sanità, modelli epistemologici di medicina e sistemi penali*, «Cassazione penale», pp. 2151 ss.

senza soverchie remore ai nascenti, ma già evoluti, sistemi di intelligenza artificiale⁷⁷.

Insomma, *regole del pollice* (intuizione) e euristiche dell'affetto, secondo questa linea di pensiero, sarebbero irrinunciabili non soltanto nei casi in cui la limitatezza di risorse materiali e temporali costringa ad assumere decisioni veloci e poco ponderate (come ammesso dalla parte più "tradizionalista" della psicologia cognitiva), ma anche quando si possa astrattamente procedere con il metodo della c.d. *partita doppia*, e cioè ponderando vantaggi e svantaggi di ogni singola opzione.

In sintesi, in una società democratica e pluralista, va assicurata la scelta più consapevole possibile, ma andrebbe approfondito se sia davvero così giustificato assegnare la preferenza alla tutela da certi rischi piuttosto che altri soltanto perché i primi sono quantitativamente più consistenti.

11. *Se manca un accordo su questioni di base, davvero lo Stato deve rinunciare a normare o normare per accordi parzialmente teorizzati?*

Veniamo così all'affermazione forse più opinabile di Sunstein, che rappresenta la diretta conseguenza delle sue premesse. Il costituzionalista liquida come un'ingenuità l'idea che una democrazia possa dirsi davvero deliberativa soltanto se si assume rawlsianamente il compito di coagulare un consenso, e non anche quando deliberatamente eluda la discussione su temi difficili, allo scopo di evitare radicalizzazioni. Ma l'impossibilità di ridurre la valutazione del rischio alla sua sola dimensione quantitativa, sterilizzandone quella assiologica e demandando così la decisione *in toto* agli "esperti", ha come esito obbligato l'impossibilità di prescindere da un confronto con le preferenze soggettive degli interessati. Porta quindi a difendere l'idea tradizionale (per quanto problematica) che di democrazia possa parlarsi solo se la deliberazione si fonda sul dialogo con la collettività, dialogo che deve essere consapevole e quindi preceduto dalla più ampia e responsabile informazione.

Impresa erculea, questa, nella quale agli esperti spetterebbe ovviamente una parte fondamentale, ma non – forse – il ruolo di decisore esclusivo. Richiama insomma, ancora e sempre, alla necessità, innanzitutto, di un impegno *etico* su tutti i fronti. Un "poco", si dirà, che però, nella situazione attuale, sarebbe già "moltissimo"⁷⁸.

⁷⁷ Per tutti, A. Garapon, J. Lassègue, *Justice Digitale. Révolution graphique et rupture anthropologique*, Paris, Puf, Humensis, 2018.

⁷⁸ In termini più generali, il valore etico del dubbio è ribadito, ancora di recente e proprio con riferimento ai temi qui trattati da Di Cesare, *Terrore* cit., pp. 163 ss.

Ci sia consentito un azzardo finale. In una prospettiva antitetica a quella di Sunstein, che invoca gli «accordi parzialmente teorizzati» per eludere la discussione di aspetti specifici (che spetterebbe agli esperti concretizzare), ci si potrebbe chiedere se non abbiano al contrario ragione quanti evidenziano come, tante volte, i contrasti si sedino proprio nel passaggio dall'astratto al concreto, e cioè nel confronto, dialogico, argomentato, e prima di tutto informato, con la specifica situazione di fatto⁷⁹.

12. Conclusioni: dall'architettura delle "scelte" a quella degli "ambienti"

Le tesi brevemente discusse costituiscono a nostro avviso un'esemplificazione molto concreta della tensione del diritto verso la c.d. razionalità di scopo, e illustrano come, in una società sempre più complessa e segnata da una crescente asimmetria informativa, sia facile che il diritto assuma una connotazione paternalista.

Se questo non è un problema per chi, al contrario, ne ha fatto uno *slogan*⁸⁰ (e forse nemmeno più per la maggioranza dei pensatori liberali contemporanei), potrebbe esserlo invece per molti professori di diritto penale. Il paternalismo, per quanto *soft*, lascia infatti dietro di sé la solita scia di dubbi e inquietudini, sostanzialmente discendenti dal rischio di restringere gli spazi della deliberazione democratica.

È insomma facile convenire sul fatto che il diritto non debba instillare paure infondate o rincorrere falsi timori, casomai creati ad arte da/attraverso media e poteri digitali⁸¹, e che debba per contro rispondere a bisogni oggettivi, desumibili da dati duri, alla cui elaborazione concorra un uso sapiente della matematica e della statistica. Vero ciò, a nostro avviso, andrebbe però anche precisato che non esistono architetture di scelta neutrali e che l'obiettivo realistico da raggiungere è, piuttosto, responsabilizzare chi progetta interventi architettonici a creare migliori ambienti, più semplici, amichevoli e trasparenti⁸², tali cioè da consentire la maggiore consapevolezza da parte dei cittadini chiamati (essi, pur sempre) a scegliere.

In chiusura, ci chiediamo allora se nella realizzazione di tale disegno possa trovare risposta anche l'interrogativo iniziale: se cioè la paura – sfrondata

⁷⁹ La logica del caso per caso è (da tempo) invocata in materia bioetica. Per tutti, A.R. Jonsen, S. Toulmin, *The Abuse of Casuistry. A History of Moral Reasoning*, Berkeley, University of California Press, 1988. Volendo, anche O. Di Giovine, *Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica, neuroetica*, Torino, Giappichelli, 2009.

⁸⁰ Sunstein, in *Il diritto della paura* cit., ne tratta a pp. 237 ss.

⁸¹ Sul punto, in diritto penale, C.E. Paliero, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed 'effetti penali' dei media)*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2006, pp. 467 ss.

⁸² Quasi testualmente, M. Motterlini, F. Guala, *Mente, Mercati, Decisioni*, Milano, Egea, 2015, p. 191, seppur con specifico riferimento alle politiche economiche.

dei suoi profili di più manifesta contraddittorietà sul piano cognitivo – possa svolgere, in alcuni casi e in una certa misura, un ruolo positivo.

Più a fondo, in quel contesto si potrebbe inserire una riflessione di carattere generale sulla reale fisionomia della «razionalità di scopo», arnese concettuale essenziale al lavoro del penalista, ma alla descrizione della cui fisionomia i bisogni emotivi delle persone, compresi quelli legati alle loro paure, stanno reclamando in misura sempre più pressante (e, a nostro avviso, anche con un certo fondamento) di poter concorrere.

Andrea Francesco Tripodi

Dal *diritto penale della paura* alla *paura del diritto penale*.
Spunti per una riflessione

Per non perdermi troppo, userò una bussola che non mi ha mai deluso: la paura. Segui le orme della paura e troverai casa: quella tua e quella degli altri. In questo caso è abbastanza facile perché di paure ce ne sono parecchie, in giro, e alcune sono tutt'altro che sceme.

A. Baricco, *The game*, Torino, 2018, p. 16

Premessa

Le considerazioni che seguono nascono dal tentativo di collegare alcune isole concettuali formatesi a causa della pervasività nelle nostre vite del diritto penale contemporaneo.

Il fenomeno ha sempre di più il crisma della stringente attualità: *politica*, *mediatica*, della *vita comune*. Il “penale” è un dato della quotidianità.

L'idea – forse, per meglio dire, la provocazione – oppure, più ambiziosamente, la tesi da dimostrare è che il rapporto tra *diritto penale e paura*, che nella tradizionale iconografia vede il primo come strumento di controllo della seconda, conosca oggi una nuova declinazione, dove il diritto penale diviene esso stesso l'oggetto della paura.

1. *Il diritto penale della paura e le sue degenerazioni: il fenomeno penal-populistico*

Nell'epifania classica del rapporto tra *diritto penale e paura* può cogliersi l'ambivalenza ovvero il secondo polo della dialettica, quasi ossimorica, interna al diritto penale: da un lato, *magna charta libertatis*, limite alla politica criminale; dall'altro, nella sua dimensione marcatamente politica, strumento

di controllo politico-criminale, e, di conseguenza, catalizzatore di consenso politico¹.

La scansione della dinamica in cui si riflette questo secondo volto del diritto penale è facile da descrivere. La *paura* del *crimine* genera *diritto penale*: perché il diritto penale è lo strumento che più rassicura la collettività rispetto a paure e allarmi sociali.

Non è in dubbio che l'uso politico del diritto penale rappresenti un prodotto della stessa democrazia² – segnatamente, della domanda di tutela/sicurezza che essa filtra, secondo le specifiche modalità, storicamente condizionate, attraverso cui le filtra³ –. E possiamo anche riconoscere che un profilo di natura (*lato sensu*) simbolica risieda nello stesso DNA del diritto penale, attese la portata stigmatizzante che ne è anche cifra identitaria⁴ e la carica persuasivo-rassicuratrice che metastoricamente gli appartiene⁵ in convivenza con la primaria funzione di tutela e conservazione di beni giuridici.

Il problema sorge quando l'equilibrio tra le due forze protagoniste della richiamata dialettica si rompe e prende il sopravvento la seconda (o, il che è – nella nostra ottica – lo stesso, quando la dimensione simbolica diviene prevalente sul primario profilo funzionale).

All'accentuazione dei tratti di strumentalizzazione politica del diritto penale si accompagnano, com'è noto, distorsioni collaterali: *a*) l'indifferenza all'effettività della norma: non interessa quanto essa sia applicabile e applicata, ma solo la sua valenza simbolica di minaccia di pena; *b*) la tendenza politico-mediatica a enfatizzare il rischio di criminalità, con lo scopo di iniettare nel tessuto sociale ulteriori quote di paura: quanto più si drammatizza il fenomeno criminale, tanto più consenso acquisisce una politica criminale interventista⁶;

¹ Su tale dialettica si veda D. Pulitanò, *Politica criminale*, C. Mortati, S. Pugliatti *et al.* (diretta da), *Enciclopedia del Diritto*, Vol. XXXIV, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 73 ss. Per i rapporti tra consenso sociale e genesi della norma penale rinviamo a C.E. Paliero, *Consenso sociale e diritto penale*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1992, pp. 849 ss. Per la tematizzazione del *crimine* quale mezzo di legittimazione di un sistema politico, cfr. J. Simon, *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America*, Milano, Raffaello Cortina, 2008, *passim*.

² Cfr. D. Pulitanò, *Intervento*, in S. Bonini *et al.*, *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, «Penale contemporaneo», <<https://www.penalecontemporaneo.it/upload/DibattitoAIPDP.pdf>>, dicembre 2016.

³ V. *infra* § 2.

⁴ Così C. Sotis, *Intervento*, in Bonini *et al.*, *La società punitiva* cit., p. 14. Nello stesso senso S. Anastasia, *Materialità del simbolico. I depositi del populismo penale nel continuum penitenziario*, in S. Anastasia, M. Anselmi, D. Falcinelli, *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2015, p. 121, il quale evidenzia come il diritto penale, al di là del nucleo essenziale di natura garantistica, insceni comunque la “vendetta” contro chi ha infranto la legge.

⁵ Così S. Bonini, *Funzione “strumentale” e funzione “simbolica” del diritto penale, fra discorsività “critica” e discorsività “dialogica”*, in Bonini *et al.*, *La società punitiva* cit., p. 29.

⁶ Di *destatisticalization* parla J. Pratt, *Penal populism*, New York, Routledge, 2007, p. 145, per descrivere il linguaggio politico che prescinde da ogni riferimento a dati statistici reali e si concentra solo sull'obiettivo di acquisizione del consenso del consociato.

c) la (rappresentata) direzionalità dell'intervento politico-criminale *contro* un *nemico*, identificato con specifiche categorie sociali (gli immigrati, i cd. colletti bianchi, gli automobilisti, i gestori della "cosa pubblica" etc.);⁷ d) il rischio di produrre norme penali o, più in generale, sistemi punitivi, in attrito coi diritti fondamentali o coi principi penalistici, con una generale sottovalutazione dei profili garantistici: di solito, si varano politiche sanzionatorie ispirate a canoni di estrema severità o fattispecie con spettro operativo assai ampio.

L'etichetta assegnata a questo spaccato della realtà penalistica è quella di *populismo penale*⁸. Figura di cui è stata messa in luce anche la proiezione sul piano giudiziario. Si parla di *populismo giudiziario* in tutti quei casi in cui il magistrato pretende di assurgere a rappresentante dei reali interessi ovvero delle aspettative di giustizia del popolo, al di là della necessaria mediazione della legge, e dunque pure in una logica di supplenza di quest'ultima; e talvolta in aperto contrasto con il potere politico ufficiale⁹. Ciò in quanto il populismo giudiziario non presuppone necessariamente una *politica* (ovvero, una *legislazione*) *criminale populistica*, anche se è chiaro come la presenza di questa ne agevoli l'affermazione. In siffatta evenienza, la richiesta proveniente ai giudici da parte del potere politico, dei *mass-media*, in generale della società, non coincide tanto con l'accertamento della responsabilità penale dei singoli, quanto col perseguimento di un obiettivo generale: sconfiggere la mafia, il terrorismo, la corruzione, etc.¹⁰

⁷ Sul rischio di scivolamento verso modelli di incriminazione per tipo d'autore («per ciò che si è» e non «per ciò che si è fatto»), cfr., tra gli altri, L. Ferrajoli, *Democrazia e paura*, in M. Bovero, V. Pazé (a cura di), *La democrazia in nove lezioni*, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 117 ss. Per una tematizzazione del cd. *diritto penale del nemico*, nella letteratura italiana, per tutti, M. Donini, *Il diritto penale di fronte al nemico*, «Cassazione Penale», n. 2, 2006, pp. 735 ss. Con riferimento alla legislazione cd. emergenziale, quale espressione del diritto penale del nemico, si veda D. Falcinelli, *Dal diritto penale "emozionale" al diritto penale "etico"*, in Anastasia, Anselmi, Falcinelli, *Populismo penale* cit., pp. 27 ss. Sulle "politiche della paura", cfr., in chiave socio-criminologica, le riflessioni di A. Ceretti, R. Cornelli, *Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica*, Milano, Feltrinelli, 2013.

⁸ D. Salas, *La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal*, Paris, Hachette, 2005; Pratt, *Penal populism* cit. Nella nostra letteratura, per tutti, G. Fiandaca, *Populismo politico e populismo giudiziario*, «Criminalia», 2013, pp. 95 ss.

Sul concetto, evidentemente *collegato*, di populismo politico, di cui il populismo penale è strumento giuridico, si rinvia, da ultimo, a J.W. Müller, *Cos'è il populismo?*, Milano, Università Bocconi Editore, 2017. Sulla varietà dei movimenti politici populistici, cfr. M. Anselmi, *Populismo e populismi*, in Anastasia, Anselmi, Falcinelli, *Populismo penale* cit., pp. 2 ss. Per una classificazione dei diversi approcci riconducibili alle teorie populistiche (dal populismo come ideologia, al populismo come stile o strategia politici), si veda N. Gildron, B. Bonikowski, *Varieties of Populism: Literature Review and Research Agenda*, «Working Paper Series, Weatherhead Center for International Affairs», n. 13-004.

⁹ Fiandaca, *Populismo politico e populismo giudiziario*, cit., pp. 95 ss., con riferimento, in particolare, alle vicende che hanno interessato il nostro Paese. Per ulteriori qualificazioni cfr. L. Violante, *Populismo e plebeismo nelle politiche criminali*, «Criminalia», 2014, p. 198.

¹⁰ Così Violante, *Populismo e plebeismo* cit., p. 198: «[...] devono punire, duramente, il guidatore sbadato, per ammonire tutti guidatori, devono individuare il politico o il pubblico funzionario potenzialmente colpevoli di malversazione perché rientrano nel tipo d'autore che il populismo ha confi-

1.1 Il fenomeno *penal-populistico*, nella sua evoluzione, affianca allo sviluppo degli evidenziati “segni” tradizionali anche ulteriori aspetti, talvolta figli della mutazione dei sistemi sociali.

1.1.1 Sempre più di frequente si registrano profili di incertezza della norma.

Tratto pur rinvenibile nel *populismo penale* è la svalutazione della dimensione tecnica della legiferazione a beneficio di quella simbolica ovvero del messaggio da trasmettere ai consociati¹¹.

L’incertezza della norma abbassa il livello di prevedibilità delle conseguenze penali delle proprie azioni, gigantizzando in tal modo il ruolo del giudice. E ben sappiamo come oggi la *legalità penale* venga declinata anche in termini di prevedibilità (ragionevole) della decisione giudiziaria¹².

1.1.2 Si è poi al cospetto di un diritto penale che della dimensione simbolica in senso stretto¹³ mantiene spesso *solamente* il ruolo promozionale ovvero di calmiera dell’indignazione pubblica, dal momento che vi si accompagna, almeno in certi ambiti, un elevato grado di *efficacia*, intesa come effettiva applicazione della norma (e della pena)¹⁴; *efficacia* che, peraltro, si abbina a un altrettanto elevato grado di incertezza della norma medesima. Per non dimenticare come siffatto strumento possa essere *incerto ed efficace* ovvero come spesso affidi all’incertezza le *chances* della propria efficacia, intesa qui in senso *general-preventivo*: il disorientamento dei consociati, dovuto all’incertezza della norma, genera un effetto di responsabilizzazione individuale¹⁵.

gurato». Correlativamente, dal lato della vittima, tale appare in ogni caso la società civile, secondo una concezione che giunge ad accettare la lesione delle garanzie individuali come prezzo necessario per assicurare la “sicurezza”: sul punto, Falcinelli, *Dal diritto penale “emozionale” al diritto penale “etico”*, cit., pp. 28 ss.

¹¹ Fiandaca, *Populismo penale* cit., p. 99.

¹² Tra i principali contributi sul tema, si rinvia a F. Palazzo, *Legalità fra law in the books e law in action*, «Penale Contemporaneo», <<https://www.penalecontemporaneo.it/d/4400-legalita-fra-law-in-the-books-e-law-in-action>>, marzo 2016; F. Viganò, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, «Diritto Penale Contemporaneo», <<https://www.penalecontemporaneo.it/d/5118-il-principio-di-prevedibilita-della-decisione-giudiziale-in-materia-penale>>, dicembre 2016.

¹³ Si intende, cioè, come “legislazione simbolica”, con la tipica caratteristica della sua (consapevole) *ineffettività*. Sul punto, per una classificazione dei tipi di tutela derivati da procedimenti di normazione penale, Paliero, *Consensus sociale e diritto penale*, cit., p. 890.

¹⁴ Si rinvia ai dati – soprattutto in materia di carcerazione –, rilevanti in tutta Europa, riferiti da D. Fassin, *Punire. Una passione contemporanea*, Milano, Feltrinelli, 2017, pp. 9 ss., che efficacemente descrive tale tendenza: «nell’ultimo decennio, il mondo è entrato in un’era del castigo»; e da S. Anastasia, *Materialità del simbolico. I depositi del populismo penale nel continuum penitenziario*, in Anastasia, Anselmi, Falcinelli, *Populismo penale* cit., pp. 103 ss., il quale si sofferma sugli effetti del populismo penale sul sistema di controllo sociale coattivo in Italia.

¹⁵ Il riferimento è alla riflessione di F. Sgubbi, *Il diritto penale incerto ed efficace*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2001, pp. 1198 ss.

Più a fondo. Trattasi di un'efficacia (general-preventiva) non selettiva, che cioè non introietta una consapevole distinzione tra fatto illecito e fatto lecito (tra bene e male, verrebbe da dire), perché perversamente determinata a monte da una norma che non riesce a segnare precisamente il confine tra l'uno e l'altro. Rimbalza, dunque, l'eco della teorica, di origine statunitense e poi invalsa nella giurisprudenza della Corte Edu, del cd. *chilling effect*, che viene in gioco quando la norma varata produce l'astensione dei consociati rispetto a condotte diverse da quella direttamente sanzionata¹⁶.

L'“imprecisione” del dettato normativo è a sua volta figlia – cumulativamente o alternativamente – della tecnica redazionale (come sopra osservato), del compromesso politico, del relativismo valoriale che si riflette nella scelta legislativa, della stessa *precarietà* della norma, soggetta a continui *restyling* legislativi.

1.1.3 In questa prospettiva, ben si intuisce come la produzione normativa assuma tratti alluvionali: interessa principalmente esortare, promuovere, assecondando la “domanda” di punizione(-vendetta) della comunità¹⁷. Da qui la costante centralità del complesso tema dei rapporti tra norme penali: sia in chiave *diacronica* sia in chiave *sincronica*¹⁸. E, inoltre, la constatazione, assai frequente, della superfluità della “nuova” norma penale, quella introdotta per far fronte a uno specifico fenomeno, atteso che i fatti che destano allarme risultano sussumibili in una fattispecie già presente nell'ordinamento.

La legge penale è trattata, insomma, non diversamente da «un bene di consumo» ovvero, aggiungiamo, è concepita ad uso e consumo di chi ne reclama l'introduzione: il legislatore, con disinvoltura, la immette nel sistema, nel “ciclo commerciale”, disattento alle categorie e ai principi che storicamente la governano¹⁹.

¹⁶ Per un'aggiornata ricostruzione della teoria del *chilling effect*, con ampi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, si veda la tesi di Dottorato di N. Recchia, *Il giudizio di proporzionalità in materia penale. Prospettive e limiti come strumento critico delle scelte di criminalizzazione*, Università degli studi di Ferrara, XXIX ciclo-Ludwig-Maximilians Universität München, pp. 146 ss.

¹⁷ Si è osservato come la punizione assuma una funzione vendicativa (contro il nemico) e risanatoria, collegata all'espulsione dal sistema pubblico di chi è additato come responsabile della disfunzione (così Violante, *Populismo e plebeismo* cit., p. 200), ovvero, più che mai, di ristoro – a beneficio della collettività – del male arrecato (cfr. Pratt, *Penal Populism*, cit., p. 145), ad ogni modo, ben al di là di un retributivismo moderato (così Fassina, *Punire. Una passione contemporanea*, cit., p. 109).

¹⁸ È sufficiente consultare qualsiasi banca dati giurisprudenziale per avere contezza del significativo numero di pronunce in materia di legge penale nel tempo e di concorso di reati o concorso apparente di norme.

¹⁹ L'immagine è di F. Sgubbi, *Presentazione*, in G. Insolera (a cura di), *Legislazione penale compulsiva*, Padova, Cedam, 2006, pp. XI-XIII. Evidenzia la stretta connessione tra «il fenomeno della cd. legislazione penale compulsiva e quello di un uso cd. simbolico-espressivo del diritto penale». A. Manna, *Alcuni recenti esempi di legislazione penale compulsiva e di ricorrenti tentazioni circa l'utilizzazione di un diritto penale simbolico*, in Bonini et al., *La società punitiva* cit., p. 7. Correlativamente, rileva Violante, *Populismo e plebeismo* cit., p. 198: «P.M. e giudice sono spinti, [...] per dare al proprio

E, di certo, non valgono a compensare l'incremento del "penale" la pur registrabile recente espansione dell'area *lato sensu* della *non punibilità*, attuata secondo diversificati paradigmi²⁰, o il pur ricorrente fenomeno di depenalizzazione²¹, che non ha dato i risultati sperati anche perché spesso seguito e contraddetto da rinnovate criminalizzazioni²².

1.1.4 L'abuso del diritto penale, tipicamente rivelato dalla moltiplicazione ipertrofica delle fattispecie penali, oggi si cela *anche* dietro l'edificazione di sistemi sanzionatori "multilivello" ovvero "*multiformi*"²³ a vocazione (punitiva-)cumulativa, che generano *bis in idem* o, più propriamente, problematiche di (complessiva) proporzionalità sanzionatoria²⁴.

1.1.5 Per concludere, tratto qualificante la legislazione penale *populistica* è la sua *eccedenza*: rispetto al fine tipico di tutela dei beni giuridici; rispetto allo scopo tipico (rieducativo), secondo Costituzione, della *pena*.

1.1.6 Fenomeno collaterale a tutto quanto descritto è quello della *proiezione massmediatica* della vicenda penale, che – se vogliamo – è essa stessa *ulteriore pena*, per di più preventiva, perché ha il suo baricentro nella fase delle indagini, e talvolta definitiva, quando ad esempio non ci si attivi per la rimozione del dato dalla rete²⁵. La *rappresentazione* da parte di un operatore dell'informazione di dati afferenti direttamente o indirettamente

"prodotto" il senso di essere nel *mainstream*, a conferire un significato punitivo generale alle loro azioni, anche prescindendo dal caso che hanno sotto mano».

²⁰ Dalla *non punibilità* in senso stretto (trasfusa nell'ipotesi generale di tenuità del fatto di cui all'art. 131 *bis* c.p. o riferita a specifiche condotte come quelle di *collaborazione processuale* di cui al nuovo art. 323 *ter* c.p.), all'estinzione del reato da condotte riparative (si pensi all'art. 162 *ter* c.p. per i reati procedibili a querela) o da *diversion* (com'è stabilito dall'art. 168 *bis* c.p. in relazione alla messa alla prova). Per una sistematica dell'attuale fenomeno della non punibilità nel rapporto tra *individuo* e *ente*, cfr. C. Piergallini, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, testo destinato alla pubblicazione, «Diritto penale e processo», messo cortesemente a disposizione dell'Autore, *passim* del dattiloscritto.

²¹ Sugli ultimi interventi di decriminalizzazione e di depenalizzazione, contenuti nei dd.lgss. n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, attuativi della legge-delega 67/2014, si rinvia F.C. Palazzo, *La depenalizzazione nel quadro delle recenti riforme sanzionatorie*, «Diritto penale e processo», 3, 2016, pp. 285 ss.

²² Si soffermano, da ultimo, su tali profili, commentando l'opera di Thomas Vormbaum, L. Lacchè, C. Piergallini, *Laudatio*, in *Laurea Honoris Causa a Thomas Vormbaum*, Macerata, eum, 2018, pp. 28 ss.

²³ Sulla nozione di *matière pénale* elaborata dalla giurisprudenza convenzionale e sulla criteriologia utilizzata per l'identificazione *sostanziale* della sanzione, si rinvia per tutti all'indagine monografica di F. Mazzacava, *Le pene nascoste*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 7 ss.

²⁴ Sul tema, volendo, F. Tripodi, *Cumuli punitivi, ne bis in idem e proporzionalità*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2017, pp. 1047 ss.

²⁵ Sulle specificità della questione nell'epoca di internet e sugli strumenti di tutela, da ultimo, E. Mazzanti, *Vecchio sospetto di reato e diritto all'oblio. A proposito di una recente sentenza della Corte di Strasburgo*, «Diritto Penale Contemporaneo», 4, 2018, pp. 215 ss.

una vicenda processuale penale ha poi progressivamente assunto tratti di *spettacolarizzazione*. E, in questa dimensione sensazionalistica del crimine, che alimenta paure e fomenta allarmismi, la valutazione dei fatti, che pur non si rinuncia a proporre, non è quasi mai ponderata, ma soprattutto volta ad attrarre e a soddisfare l'interesse dello spettatore-fruitor²⁶. *Ivi*, anche l'eventuale, ipotetica pseudo-verità diventa un bene di consumo, il cui fruitore – l'opinione pubblica – contribuisce, sedotto dal gioco, in qualche modo a plasmare.

La questione penale, dunque, si arricchisce *oggi* di un nuovo capitolo: la gestione del processo o, più in generale, della vicenda umana da esso scaturente, nella prospettiva strettamente massmediatica. E alla denuncia dei profili disfunzionali²⁷, si affiancano proposte di misure rimediali²⁸.

Più a monte, è sulla stessa scena politico-criminale che i *mass-media*, attraverso la rappresentazione delle vicende e l'informazione sui fenomeni criminali, finiscono per svolgere nella sostanza un ruolo condizionante, affiancandosi in tal modo ai *formanti* tradizionali del sistema penale latamente inteso²⁹.

2. Diritto, populismo e politica: il diritto penale al servizio della (non-) politica della paura

Si afferma che la coesistenza tra *popolo e diritto* è consentita dalla *politica*. Ne è esempio il costituzionalismo del novecento, che ha incorporato nel *diritto* la questione sociale, concependo le carte costituzionali non solo come strumenti di tutela dei diritti, ma anche come «programma di società» (si pensi agli artt. 1, comma 1, e 3, comma 2, Cost.)³⁰.

Nelle fasi storiche populistiche la *politica* smarrisce il proprio ruolo di mediazione dei conflitti sociali, la propria funzione “civilizzatrice” e di governo di insicurezze e pretese della comunità. Si de-politicizza, diviene non-politica,

²⁶ Il fenomeno è ampiamente tematizzato nello studio di Pratt, *Penal populism* cit., pp. 134 ss., dove, ai fini di una descrizione sintetica, si usa efficacemente il termine *glamourization*.

²⁷ Tra gli altri, Violante, *Populismo e plebeismo* cit., pp. 202 ss.; G. Giostra, *Processo penale e mass media*, «Criminalia», 2007, pp. 57 ss.; T. Padovani, *Informazione e giustizia penale: dolenti note*, «Diritto penale e processo», 2008, pp. 690 ss.

²⁸ Cfr., per tutti, V. Manes, *La “vittima” del “processo mediatico”: misure di carattere rimediale*, «Diritto Penale Contemporaneo», 3, 2017, pp. 114 ss.

²⁹ Cfr. C.E. Paliero, *L'agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?*, «Criminalia», 2012, p. 116; Id., *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed 'effetti penali' dei media)*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2006, pp. 523 ss. Per un'ampia ricerca criminologica, R. Bianchetti, *La paura del crimine. Un'indagine criminologica in tema di mass media e politica criminale ai tempi dell'insicurezza*, Milano, Giuffrè, 2018, spec. Capp. VI e VIII.

³⁰ Ripercorriamo la riflessione di E. Scoditti, *Populismo e diritto. Un'introduzione*, «Questione Giustizia», <http://questionegiustizia.it/articolo/populismo-e-diritto-un-introduzione_10-09-2018.php>, settembre 2018, pp. 1 ss.

limitandosi ad assecondare – senza filtro – le richieste della comunità, tra cui quelle di tutela penale; anzi alimentando le relative *paure*, in modo da acquisire/mantenere consenso³¹.

Com'è stato osservato, in siffatte congiunture emerge la relazione antitetica tra *populismo* (ambiente concettuale, dove il *popolo* è assunto in una nozione «indifferenziata, originaria e innocente») e *diritto*, atteso che il primo persegue – senza filtri *stricto sensu* politici – la risoluzione della questione sociale e identitaria (in termini di radicamento etnico-culturale) e il secondo lo scopo della limitazione del potere (senza determinazioni identitarie o culturali)³². In assenza dell'opera mediatrice della politica *mediante il diritto*, quest'ultimo si trova a fronteggiare in solitudine il *populismo*, col rischio di diventarne «suo strumento inconsapevole»³³.

Un pericolo, questo, che incombe nell'attuale società, dove il diritto penale si atteggia a strumento “principe” della (non-)politica e la stessa “etica politica”, che ha perso la propria identità di pubblica *Weltanschauung*, sembra ridursi a quella derivabile dal sistema penale (come testimonia anche la disciplina della “incandidabilità” incentrata sui carichi penali)³⁴.

A scanso di fraintendimenti. Nessuno può dubitare della necessità del diritto penale, pur sempre e a buona ragione motivato dalla sconcertante proliferazione della pratica illegale e degli inestimabili effetti nefasti della sua

³¹ Fondamentalmente in questi termini Violante, *Populismo e plebeismo nelle politiche criminali*, cit., pp. 201 ss. e G. Insolera, *Intervento*, in Bonini *et al.*, *La società punitiva* cit., p. 37. Per la visione del populismo quale forma sociale organizzata che si contrappone all'inefficienza dell'assetto istituzionale, tendendo a sostituirlo, si veda K. Weyland, *Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics*, «Comparative Politics», 34, 1, 2001, pp. 1-22. In quest'ottica, sottolinea il ruolo di strumento connessione tra *potere* e *popolo* riconosciuto al diritto penale, Anastasia, *Materialità del simbolico. I depositi del populismo penale nel continuum penitenziario*, cit., p. 121. È possibile scorgere l'arretramento del ruolo di bilanciamento di interessi proprio della *politica* nel testo di riforma della legittima difesa licenziato dal Senato il 24.10.2018, ispirato da pur comprensibili ragioni securitarie, tradottesi nell'idea dell'assoluta legittimità della difesa da comportamenti “intrusivi”. In particolare, la presunzione/eliminazione dei requisiti di necessità e proporzione della reazione difensiva certifica l'assenza di bilanciamento ponderativo da parte della legge, contraddicendo in tal modo la stessa logica identitaria delle scriminanti, anzi rendendo *anche* tale categoria veicolo di un ben chiaro messaggio simbolico. In chiave critica sul fondamento dell'opzione di riforma della legittima difesa, si rinvia, per tutti, a F. Palazzo, *Il volto del sistema penale e le riforme in atto*, «Diritto penale e processo», in corso di stampa, 2019, già consultabile in «Quotidiano Giuridico», <<http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2018/11/30/il-volto-del-sistema-penale-e-le-riforme-in-atto#>>, e R. Bartoli, *Verso la “legittima offesa”*, «Penale Contemporaneo», <<https://www.penalecontemporaneo.it/d/6408-verso-la-legittima-offesa>>, gennaio 2019. In generale, per uno studio monografico aggiornato e accurato della sistematica della “giustificazione”, si veda F. Consulich, *Lo statuto penale delle scriminanti*, Torino, Giappichelli, 2018.

³² Scoditti, *Populismo e diritto* cit.

³³ Scoditti, *Populismo e diritto* cit., il quale, dunque, invita i giuristi all'assunzione di “nuove responsabilità”.

³⁴ Cfr., per un'ampia tematizzazione, M. Donini, *Il diritto penale come etica pubblica*, Modena, Mucchi Editore, 2014, pp. 33 ss., ripreso da Violante, *Populismo e plebeismo* cit., pp. 204 ss., il quale efficacemente conclude che «[i]l codice penale costituisce oggi la Magna Charta della politica».

incidenza sulla collettività. Se ne deve però porre in discussione il suo *abuso*, che è come dire la sua *centralità* nella *politica del diritto*: quasi fosse dotato di capacità taumaturgiche, quando è ben noto come non abbia mai rappresentato la soluzione ai problemi³⁵.

Ogni *politica* che si consegna al diritto penale per *risanare* i mali della società è inadeguata e si condanna al fallimento.

Con un'ardita parafrasi: *il sonno della politica genera mostri*.

3. *La relazione tra diritto penale e paura: uno sviluppo imprevisto*

La dose massiccia di *penalità*, la passione contemporanea per il diritto *punitivo*³⁶, assurto quasi a *primaria* bussola valoriale di una società che va perdendo la piattaforma etica di base, può avere riflessi inattesi sugli stessi consociati, interessando sia i latori della domanda di intervento punitivo, ossia una cospicua maggioranza, sia – e *del tutto prevalentemente* – coloro che non hanno partecipato a tale richiesta, ossia la minoranza. Una *élite*, quest'ultima, additata dalle spinte populistiche come titolare di privilegi e responsabile della maggior parte dei mali della comunità³⁷.

Breve. *Il diritto penale può generare a sua volta paura: paura del diritto penale*.

Una paura che non è quella fisiologica determinata dalla minaccia della pena, e dunque insita nel classico effetto di prevenzione generale (nella sua manifestazione *normale*). In questa relazione fisiologica il consociato ha pur sempre fiducia nel sistema penale e lo apprezza come strumento a tutela di se stesso e della collettività da fenomeni criminali che lo pongono in allarme. Diversamente, quando questa fiducia nel sistema punitivo vacilla, si incrina, perché se ne percepisce un abuso, il “patto sociale” salta e si sviluppa una nuova, patologica paura (a cui si accompagna il già descritto – nel § 1.1.2 – effetto general-preventivo anomalo).

Brutalizzando, si ha cioè timore di essere *ingiustamente* attinti da un'inchiesta penale o, più in generale, di essere colpiti da una reazione punitiva, formalmente o sostanzialmente penale (attesa la moltiplicazione della tipologia di sanzioni pur sempre, nella sostanza, afflittive). Timore che la propria “opera” individuale venga incorporata in fenomeni di massa da contrastare

³⁵ Sulla non risolutività dello strumento penale, per tutti, Ferrajoli, *Democrazia e paura* cit., pp. 116 ss.

³⁶ Il richiamo è all'efficace intitolazione dello studio di Fassin, *Punire. Una passione contemporanea*, cit.

³⁷ Per la contrapposizione tra “puro popolo” e “élite corrotta”, quale tratto qualificante dell'ideologia populista, si rinvia, per tutti, a C. Mudde, *Populist Radical Right Parties in Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, *passim*.

– come quelli legati alla corruzione (nell’accezione ormai rilevante in alcuni ambiti di qualsiasi reato contro la P.A.³⁸), alla criminalità politica, a quella terroristica, mafiosa e anche economica, secondo moduli relazionali spesso intrecciati – e per ciò stesso “coinvolta”³⁹ in vicende penali.

Superfluo aggiungere che i fattori di alimentazione di tale specifica *paura* coincidono con quegli aspetti caratterizzanti il *penal-populismo* “evoluto” di cui sopra si è detto: l’incertezza della norma; l’effettività della repressione⁴⁰ abbinata all’incertezza della norma; la proiezione *massmediatica* della vicenda.

4. Focus *sul comportamento del consociato*

Il profilo, già emerso nella prassi– specie con riferimento alle scelte dell’agente pubblico, costantemente sotto i riflettori – è che l’agente, pur di non “rischiare” di incorrere in procedimenti penali o comunque sanzionatori, si tira indietro ovvero omette di agire. Come dire, meglio evitare di firmare quell’atto, quella delibera: l’omissione, per definizione, implica meno rischi. Oppure, in altri ambiti, egli pone in essere comportamenti in chiave difensiva: ci si difende ancor prima di essere accusati.

L’effetto di prevenzione generale tipico della minaccia della sanzione potrebbe, dunque, sconfinare in un effetto “paralizzante” l’iniziativa individuale o generativo di singolari atteggiamenti difensivi.

L’*identikit* di questo soggetto in preda a una sorta di *ipocondria giudiziaria* corrisponde alla figura del *manager* pubblico o privato, inteso in senso lato,

³⁸ Si intende nell’ambito del pur necessario e utile contesto *stricto sensu* “preventivo” del fenomeno ovvero, per così dire, il “*diritto della prevenzione della corruzione*”, che, introdotto dalla L. n. 190 del 2012, ha il proprio referente nei Piani nazionali anticorruzione elaborati dall’ANAC e si avvale a sua volta di apparati sanzionatori delle relative trasgressioni. Nella prospettiva del diritto penale della repressione *stricto sensu*, il progressivo *enforcemet* (i cui profili di criticità in termini di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici sono evidenziati da V. Manes, *Corruzione senza tipicità*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2018, pp. 1126 ss.) si è arricchito di recente di un ulteriore intervento – la cd. legge “Spazza-corrotti”, L. 9.1.2019, n. 3 – che, oltre ad attuare un nuovo inasprimento sanzionatorio per talune figure, ha introdotto una disciplina più severa delle pene accessorie, la quale, secondo molti, supera i limiti della ragionevolezza (così, tra gli altri, Palazzo, *Il volto del sistema penale e le riforme in atto*, cit.).

³⁹ Sulla peculiarità del significato assunto da tale termine nel lessico della comunicazione giornalistica si veda Violante, *Populismo e plebeismo* cit., p. 203, il quale osserva come non sia espressivo necessariamente di una posizione direttamente e formalmente interessata da un’indagine ovvero da una comunicazione giudiziaria.

⁴⁰ Nel senso dell’effettività della repressione si muove anche la nuova riforma della prescrizione, contenuta nella L. 9.1.2019 n. 3, che ne prevede il blocco del corso dopo il primo grado di giudizio. Tale strumento rischia, però, in concreto, come da molti sottolineato, di tradursi nella lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, che potrebbe diventare potenzialmente infinito, accollando sul consociato i tempi della giustizia (sul punto si veda il testo delle interviste realizzate a V. Manes e T. Padovani, in «Il dubbio» 14 novembre 2018 e 1 novembre 2018).

o anche del professionista; più in generale riflette la fisionomia di chi ricopre, per il tipo di attività che svolge, una posizione economico-sociale alta o medio-alta. Del resto, lo si sa, il rischio-reato è anche un rischio-sociale⁴¹.

Se questo atteggiamento di paura, che “paralizza” o induce a una preventiva difesa, si diffondesse, se fosse cioè registrabile diffusamente, potrebbero aversi conseguenze pregiudizievoli anche su larga scala.

5. *Cenni conclusivi*

Non possiamo esser certi della fondatezza della tesi qui sostenuta, ma un sasso nello stagno è giusto lanciarlo.

Del resto, negli studi antropologici si discute delle *nuove paure*⁴² e si pone l'accento su un loro tratto accomunante: sono tutte oggetto di un intenso sfruttamento mediatico.

Chissà, dunque, se tra queste nuove paure non possa trovare posto, paradossalmente e innaturalmente, quella del diritto punitivo. Se così fosse, il diritto penale *da* tradizionale *arma contro il nemico* rivestirebbe anche *il ruolo del nemico*, confermando la propria propensione all'ambivalenza ovvero manifestando un'ulteriore, forse impensabile, nota ossimorica.

⁴¹ Il riferimento è al sempre attuale studio di Sgubbi sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale: F. Sgubbi, *Il reato come rischio sociale*, Bologna, il Mulino, 1990.

⁴² L'espressione richiama volutamente il titolo del saggio di M. Augé, *Le nuove paure. Che cosa temiamo oggi?*, Torino, Bollati Boringhieri, 2013.

Grazia Mannozi

Il “ruolo” della paura nel diritto penale e nelle scelte di politica criminale

1. *La paura nelle scienze psicologiche: una breve introduzione*

Una riflessione sul ruolo della paura nelle scienze giuridico-penalistiche implica mettere a tema un’emozione primaria a spiccata componente antropologica¹. L’emozione, infatti, è una condizione complessa – che sorge in risposta a un determinato stimolo esterno o a esperienze affettivamente connotate – ed è generata da fattori che entrano in rapporto sinergico: la componente *soggettivo-esperienziale*, la componente *fisiologica*, a sua volta legata alle caratteristiche psicofisiche dell’organismo, e la componente spiccatamente *espressiva*.

Ekman classifica, per la prima volta nella psicologia occidentale, un numero circoscritto di emozioni riconosciute come “primarie” o “di base”: felicità, paura, rabbia, sorpresa, tristezza e disgusto². Per Plutchik, invece, il numero delle emozioni *di base* sarebbe più ampio: alla tassonomia elaborata da Ekman aggiunge l’*attesa* e l’*accettazione*³.

Al di là dell’adesione a una specifica struttura classificatoria, è importante rilevare come le emozioni primarie siano considerate tali perché innate, ancestrali, riscontrabili in qualsiasi popolazione e perciò, in definitiva, comuni a tutte le epoche e le culture. A tali emozioni, aventi carattere universale, si aggiungono le c.d. “emozioni secondarie”, epilogo di dinamiche trasformative dovute sia alla combinazione di emozioni primarie tra loro, sia al ruolo svol-

¹ Il medesimo approccio in R. Bianchetti, *La paura del crimine. Un’indagine criminologica in tema di mass media e politica criminale ai tempi dell’insicurezza*, Milano, Giuffrè, 2018.

² P. Ekman, *Basic Emotions*, in T. Dalgleish, M. Power (eds.), *Handbook of Cognition and Emotion*, Sussex (UK), John Wiley & Sons, Ltd, 1999. I primi studi risalgono agli anni ’80 del secolo scorso. Cfr. P. Ekman, *Expression and the nature of emotion*, in K. Scherer, P. Ekman (eds.), *Approaches to Emotion*, Hillsdale, Erlbaum, 1984, pp. 319-344.

³ R. Plutchik, *The Emotions: Facts, Theories and a New Model*, New York, Random House, 1962.

to, in tale processo, dall'evoluzione dell'individuo e dall'interazione sociale (si pensi, ad esempio, alla colpa o alla vergogna)⁴.

Le emozioni, sia primarie che secondarie, possono fungere da presidio dell'identità, da collante intersoggettivo, o anche da elemento di separazione sociale. Ne è la riprova il fatto che tra le emozioni primarie, la paura – la quale ha una componente antropologica alimentata *in primis* da esigenze di auto-conservazione della specie – può determinare, a livello individuale, un senso di spiacevolezza e disagio che porta al desiderio di evitamento nei confronti di un soggetto, di un oggetto o di una situazione percepita come potenzialmente pericolosa o ansiogena. Le emozioni della paura, della rabbia o del disprezzo, se introiettate e amplificate a livello sociale, possono agevolare il timore nei confronti di singoli individui⁵ e, in una prospettiva più ampia, determinare l'allentamento o la frattura dei legami sociali, rinforzando le dinamiche di esclusione. Ne costituisce esempio paradigmatico, come si vedrà più avanti, la paura del crimine, che può suscitare e alimentare diffidenza, isolamento o richieste di allontanamento di singole persone o di gruppi sui quali si indirizzano sentimenti di disistima o sfiducia, non necessariamente sostenuti da evidenze empiriche⁶.

In quanto emozione, la paura è caratterizzata da diversi gradi di intensità, i quali si collocano in un *range* che va dalla polarità fisiologica a quella patologica. Linguisticamente, si potrebbe tradurre tale gradualità con termini quali timore – espressione di una paura attenuata⁷ –, preoccupazione, apprensione, insicurezza, inquietudine, allarme, ansia, spavento, terrore, fobia, panico⁸.

Solitamente, al sentimento della paura è collegata la sensazione più o meno costante di *preoccupazione*, la quale può includere una sopravvalutazione del pericolo o del rischio, oppure una sottovalutazione delle proprie abilità/capacità di controllo sulla fonte del pericolo. Questo dato sarà utile nell'analisi della paura quale fattore condizionante le scelte di *policy* del legislatore. Come insegna Goleman, infatti, la preoccupazione – specie se caratterizzata

⁴ Per una panoramica sul ruolo della vergogna nella gestione dei conflitti aventi rilevanza penale, che include anche le dinamiche della c.d. "vergogna reintegrativa" nei programmi di giustizia riparativa, v. G. Mannozi, G.A. Lodigiani, *Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, Giappichelli, pp. 167-187 e bibl. *ivi cit.*

⁵ A. Öhman, *Face the beast and fear the face: animal and social fears as prototypes for evolutionary analyses of emotion*, «Psychophysiology», 23, 1986, pp. 123-145.

⁶ Per una indagine sulla correlazione tra paura del crimine e percezione sociale di comportamenti incivili v. M. Triventi, *Segni di inciviltà sul territorio e "paura" del crimine. Un'analisi dei dati dell'indagine sulla sicurezza dei cittadini*, «Quaderni di sociologia», 2008, pp. 71-99, disponibile in <<https://journals.openedition.org/qds/838>>, maggio 2019.

⁷ Così A. Nisco, *La tutela penale dell'integrità psichica*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 237.

⁸ La graduazione della paura elaborata da Plutchik è strutturata, in scala crescente, nelle forme di apprensione-paura-terrore. Alcuni psicologi propongono le c.d. famiglie emozionali, sulle quali riferisce D. Goleman, *Emotional Intelligence*, London, Bloomsbury, 1996; tr. it. *Intelligenza emotiva*, Milano, Rizzoli, 2017, p. 461.

dall'essere uno stato d'animo costante – oltre ad alterare le capacità di controllo o il rendimento lavorativo, può condizionare le opinioni, le scelte o le interrelazioni degli individui⁹. Sono infatti correlate alla paura alcune esperienze intrapsichiche e comportamentali quali la selettività dell'attenzione, l'immobilità e una sorta di restringimento delle proprie attitudini esperienziali.

L'emozione primaria della paura può essere *innata* o *appresa*. Nel primo caso, essa è normalmente originata da stimoli fisici intensi correlati, ad esempio, alla sofferenza o al dolore oppure da oggetti, eventi, situazioni o persone sconosciuti. Tra le *paure innate* compaiono quella per la scarsità delle risorse, che si lega all'esposizione a rischio della sopravvivenza, oppure a condizioni esterne quali il buio, il freddo, la solitudine o l'interazione con individui o specie animali potenzialmente aggressivi o pericolosi per la propria incolumità. Le *paure apprese* invece sono legate all'interazione sociale e possono provenire da una varietà di stimoli derivanti da esperienze dirette o anche mediate, che si sono associate a sensazioni di sofferenza, dolore o all'esperienza del lutto. In ogni caso, la paura funge da interruttore per attivare un comportamento adattivo con un alto valore di sopravvivenza (tipicamente, rispetto alla paura, la c.d. *fight-or-flight response*).

Il meccanismo che alimenta le paure è principalmente quello del *condizionamento*, tale da trasformare uno stimolo (anche) potenzialmente neutro in uno stimolo fobico. Si vedrà più avanti come le forme del condizionamento si leghino a dinamiche comunicative che, sapientemente utilizzate, contribuiscono a mantenere viva la *memoria* della paura.

A partire da questa ricognizione minimale sulla paura nell'ambito delle scienze psicologiche, è possibile delineare una riflessione circa il ruolo che tale emozione riveste nell'ambito del diritto e, segnatamente, di quello penale. Le emozioni infatti sono determinanti nelle scelte, nelle decisioni, nelle motivazioni ad agire, nelle risposte comportamentali (incluse le reazioni d'impeto) ma anche, ovviamente, nella comunicazione intersoggettiva e nelle risposte a stimoli o eventi esterni. Per queste ragioni, anche nella costruzione dei sistemi normativi o nella *decision-making* giudiziale, le emozioni rappresentano una componente il cui spessore non può essere ignorato. Studi recenti sul ruolo delle emozioni nell'esercizio del potere discrezionale del giudice falsificano definitivamente l'ipotesi di un giudice razionale, operante quale bocca della legge, in un sistema – quello giuridico – autoreferenziale e con pretese di elevata coerenza interna¹⁰.

⁹ Goleman, *Intelligenza emotiva*, cit., *passim*.

¹⁰ Sul ruolo delle emozioni nella decisione, con aperture al contributo delle neuroscienze, v. A. Forza, G. Menegon, R. Rumiati, *Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione*, Bologna, il Mulino, 2017.

2. *Il ruolo della paura nel diritto penale: una sistematica*

L'emozione innata della paura gioca da sempre un ruolo significativo nell'ambito delle scienze penalistiche, le quali hanno ad oggetto la definizione di comportamenti ritenuti intollerabili per la convivenza pacifica e, per converso, la tutela di beni essenziali o fondanti per la comunità di riferimento.

Ripercorrendo idealmente la storia della penalità ma cercando di coglierne, in relazione alla prospettiva che qui interessa, solo le macro-strutture, si possono individuare, in prima approssimazione, due diverse dinamiche della paura.

(A) La paura viene in rilievo quale elemento *endo*-sistematico del diritto penale. Essa gioca la propria partita all'interno dell'assetto normativo e può essere consapevolmente e strategicamente estroflessa dal sistema mediante vettori di impatto sulla collettività. Da questo punto di vista, l'emozione della paura viene:

- i. introiettata dal sistema con funzione incriminatrice; la paura viene cioè inserita tra gli elementi essenziali della fattispecie di reato;
- ii. assunta quale fattore che reclama l'adozione di speciali garanzie a tutela delle parti processuali;
- iii. inglobata quale componente (palese oppure occulta) della legittimazione teorica delle sanzioni penali.

(B) La paura quale elemento *eso*-sistematico rispetto al sistema penale, cioè quale fattore collettivo, sociale o politico atto a riflettersi sull'assetto che assume l'ordinamento giuridico. Da questo punto di vista, la paura costituisce:

- iv. fattore che entra (surrettiziamente) nel dibattito giuridico con effetti potenzialmente distorsivi;
- v. elemento irrazionale, talvolta carente di fondamento empirico, comunque in grado di condizionare le scelte politico-criminali.

La tassonomia della paura appena indicata in una formulazione sintetica chiede ora di essere sviluppata.

2.1 *La paura quale elemento della fattispecie penale*

In modo esplicito, oppure mediato da altro e diverso segno linguistico, la "paura" compare, nella legislazione penale, quale elemento della fattispecie incriminatrice.

La tipicità del fatto è infatti caratterizzata non soltanto da elementi descrittivi di fonte naturalistica o da elementi normativi di fonte giuridica bensì anche da elementi normativi di fonte *sociale*. Sebbene a potenziale rischio di

frizione con il principio di precisione, gli elementi normativi di fonte sociale sono una componente ineliminabile per costruire le norme incriminatrici in chiave di tutela (anche anticipata) di beni individuali o sovra-individuali: si pensi ai concetti di "osceno", "pudore" o anche "negligenza", suscettibili di interpretazioni evolutive tali da ampliarne, restringerne o rinnovarne la portata semantica¹¹. Anche l'emozione e il sentimento della paura sono componenti significative di fattispecie in cui l'effetto dannoso o pericoloso della condotta si riverbera sulla vittima, alimentando appunto sentimenti di timore o stati d'animo a quest'ultimo correlati, quali, ad esempio, l'ansia, o l'angoscia.

Attraverso lessemi indicativi di emozioni contigue (il timore, l'intimidazione o l'ansia), la paura entra nel precetto penale in modo *diretto* oppure *mediato* dalla tipizzazione espressa di altre condotte – di cui la paura, secondo *l'id quod plerumque accidit*, è conseguenza diretta –, come avviene quando il legislatore ricorre, nelle forme descrittive delle modalità della condotta, al requisito della «minaccia».

Quest'ultima è, di per sé, la prospettazione di un male ingiusto, atto a scatenare nella vittima emozioni quali paura, preoccupazione, ansia – da intendersi come paura senza oggetto¹² –, o a creare un «clima intimidatorio»¹³ tali da indurre la vittima a modificare le proprie azioni, le proprie scelte o financo le abitudini di vita¹⁴. In concreto, la minaccia compare in fattispecie caratterizzate da una forbice di disvalore assai ampia: dalla minaccia semplice (art. 612 c.p.), punibile a querela di parte, all'estorsione (art. 629 c.p.), fino alla riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), delitto punito con una pena edittale che, nel massimo, è di poco inferiore alla pena comminata per l'omicidio.

Un'espressione classica e per certi aspetti paradigmatica del ruolo che la paura può rivestire nelle fattispecie penali incriminatrici è quella del delitto di truffa. L'art. 640 c.p., comma 2, n. 2, prevede, rispetto alla condotta base, un'aggravante comune consistente nell'aver ingenerato nella persona offesa il «timore di un pericolo immaginario». Il «timore» suscitato con artifici o

¹¹ Per il fenomeno della risemantizzazione dei termini giuridici sia consentito rinviare a G. Mannozi, *Le parole del diritto penale: un percorso ricostruttivo tra linguaggio per immagini e lingua giuridica*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2011, pp. 1462 s.

¹² R. Canestrari, A. Godino, *La psicologia scientifica*, Bologna, Clueb, 2007, p. 440.

¹³ Tale formula è espressamente utilizzata dalla *Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 e aperta alla firma l'11 maggio 2011, a Istanbul. All'art. 40 (Molestie sessuali), la Convenzione invita le Parti ad adottare «le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un *clima intimidatorio*, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali» (corsivi aggiunti).

¹⁴ G.L. Gatta, *La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante*, Roma, Aracne, 2013.

raggiri da parte del soggetto agente – ulteriormente qualificato come *immaginario*, in modo che ne risulti accentuata la curvatura fraudolenta – è infatti la *ratio essendi* della valutazione di maggior gravità della condotta.

All'interno della fattispecie di atti persecutori – meglio nota con la formula anglosassone “*stalking*” – compaiono, in chiave descrittiva degli effetti della condotta illecita sulla vittima, i termini «ansia», «paura», «fondato timore», quest'ultimo correlato a eventi capaci di porre a rischio l'incolumità della vittima diretta o di un suo prossimo congiunto. Si tratta di elementi che configurano un «destabilizzante turbamento psicologico» rilevabile sulla base delle narrazioni delle vittime¹⁵. La fattispecie è notoriamente a forte rilevanza criminologica e vittimologica¹⁶, nel senso che il sostrato empirico relativo all'intensità della minaccia diretta al bene giuridico, alla frequenza di lesione e agli epiloghi delle condotte illecite ne ha legittimato la formalizzazione legislativa.

Anche in questo caso, come per la truffa, si pone una duplice questione: quella della *tipizzazione* e quella della *prova*.

Sotto il primo profilo, va ricordato come eventi psicologici del tipo di quelli contenuti nel delitto di *stalking* sono squisitamente soggettivi¹⁷ – variando perciò da vittima a vittima – e, come tali, non sembrano in grado di illuminare univocamente il disvalore della condotta, restituendole un identificabile spessore di tipicità. La dottrina propende, perciò, a favore di una valutazione il più possibile oggettiva, su base psicopatologica, che però ha lo svantaggio di minimizzare il ruolo dell'apporto vittimologico nell'interpretazione della fattispecie, sollecitato anche della nozione di reato a forte valenza criminologica contenuta nella Direttiva 2012/29/UE¹⁸.

Sotto il secondo profilo – quello della prova –, occorre anzitutto stabilire se il reato debba essere interpretato come di *mera condotta* oppure di *evento*. In quest'ultima ipotesi, per la quale sembra propendere la dottrina maggioritaria anche sulla base dell'argomento della severità del trattamento sanzionatorio, è proprio il ruolo di evento naturalistico assegnato alla paura o a emozioni o sentimenti ad essa assimilabili a presentare aspetti problematici. Laddove «il grave e perdurante stato di ansia» venga identificato con l'evento della fattispecie, infatti, sorge immediatamente la questione della prova che, pur se riferita in termini causali a un evento psichico¹⁹, deve comunque incontrare lo

¹⁵ Così Nisco, *La tutela penale*, cit., pp. 233 ss.

¹⁶ M. Venturoli, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, Jovene, 2015, pp. 146 s.

¹⁷ J.D.H. Jagessar, L. Sheridan, *Stalking Perceptions and Experiences across Two Cultures*, «Criminal Justice and Behavior», 31, 1, 2004, pp. 97-119.

¹⁸ D. Falcinelli, *Il diritto penale della vittima del reato*, Roma, Dike, 2017, pp. 9 ss.

¹⁹ In generale, L. Risicato, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, Torino, Giappichelli, 2007; più di recente, Nisco, *La tutela penale*, cit., p. 241.

standard dell'oltre il ragionevole dubbio²⁰. Ma qui si aprono due alternative, generate proprio dalle scivolosità della base empirica di riferimento per definire lo stato di ansia o la paura, sicché le metodiche di accertamento giudiziale finiscono per oscillare tra il polo della psicologia del senso comune e quello della perizia da effettuare secondo paradigmi nosografici²¹.

L'emozione della paura quale elemento normativo di fonte sociale ricorre altresì attraverso il lessema «intimidazione», inserito in diverse fattispecie incriminatrici come modalità della condotta criminosa, e talvolta già esplicitato in rubrica. Si pensi all'art. 421 c.p. – rubricato «pubblica intimidazione» – in cui ricorrono contenutisticamente e linguisticamente sia la *minaccia*, sia il *timore*. Ivi la paura assomma un duplice ruolo: è di per sé componente intrinseca della dimensione concreta della minaccia ma è anche, nella forma del «pubblico timore», la conseguenza dei peculiari contenuti della minaccia (i.e. il compimento di delitti contro la pubblica incolumità).

La forza intimidatrice – declinazione effettuale della paura – compare inoltre nelle norme penali in funzione di elemento caratterizzante il *modus operandi* tipico di specifiche associazioni criminose²². In tale prospettiva, essa è elemento caratterizzante il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p., ove costituisce uno dei fattori di riconoscibilità del vincolo associativo mafioso. La forza di intimidazione, pilastro dell'apparato strumentale-strutturale mafioso, è legata agli stili comportamentali propri della sottocultura criminale di riferimento e presenta una carica autonoma e diffusa, non necessariamente legata a identificabili condotte di singoli²³.

Anche nell'art. 339 c.p. – che prevede aggravanti specifiche di tre delitti dei privati contro la pubblica amministrazione – la *vis* intimidatoria è inserita espressamente, questa volta correlata all'attività di associazioni ulteriormente qualificate come «segrete, esistenti o supposte».

Da questa cursoria esemplificazione circa il ruolo della paura all'interno delle norme incriminatrici codicistiche emerge come il diritto penale includa tradizionalmente le emozioni tra gli elementi in grado di delineare il volto dei precetti penali. La paura, in particolare, assume vesti diverse a seconda che si collochi quale evento, modalità o orientamento finalistico della condotta, oppure assuma il ruolo di elemento descrittivo (*rectius*, identificativo) della *ratio essendi* dell'incriminazione, come ad esempio in relazione alla declinazione

²⁰ A. Maugeri, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, Giapichelli, 2010, pp. 135 ss.

²¹ C. Parodi, *Stalking e tutela penale. Le novità introdotte nel sistema giuridico dalla L. 38/2009*, Milano, Giuffrè, 2009.

²² L. Fornari, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, «Diritto penale contemporaneo», 9 giugno 2016.

²³ Per queste considerazioni v., più ampiamente, G. Turone, *L'associazione di tipo mafioso*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 144-121.

criminosa del vincolo associativo. Nonostante sia innegabile che le emozioni riconducibili alla paura o al timore, e gli stati psichici ad esse correlati, siano difficilmente standardizzabili – e pertanto siano scarsamente idonei a costituire la base identificativo/fattuale del comportamento punibile²⁴ – il diritto penale compie costantemente uno sforzo di tipizzazione per evitare le insidie di due “Scilla” e “Cariddi”: il vuoto di tutela, da un lato, e il mancato rispetto dei principi-cardine della tassatività, determinatezza e precisione in materia penale, dall’altro.

2.2 *La paura come vettore di speciali garanzie a tutela delle parti processuali*

La paura, eventualmente derivante da condotte minacciose o intimidatorie, può essere valutata dal sistema non solo nella sua essenza qualitativa di *emozione* bensì anche in quella di *sentimento*, termine con il quale si indica la stabilizzazione/permanenza dell’emozione nella sfera psichica del soggetto.

Quando l’emozione della paura si struttura in sentimento spesso è la spia di una situazione soggettiva e oggettiva di *pericolosità* che l’ordinamento può prendere in considerazione per valutare l’eventuale adozione di misure di tutela, protezione o garanzia rafforzate, le quali possono avere come destinatari le parti processuali o soggetti processuali non necessari (come, ad esempio, il testimone).

In particolare, la maggior protezione delle vittime di reato, soprattutto quelle *vulnerabili e particolarmente vulnerabili*²⁵, può anche consentire deroghe alle regole generali sull’esame o sul contraddittorio, le quali valgono anche per il testimone²⁶, la vittima-testimone o il collaboratore di giustizia²⁷.

Al riguardo occorre tener presente che:

²⁴ Si rinvia ancora, per questo ordine di considerazioni, a Maugeri, *Lo stalking* cit., pp. 133 s.

²⁵ Sulla nozione di vittima particolarmente vulnerabile v. la Raccomandazione R(97)13 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sulla intimidazione dei testimoni e sui diritti della difesa. Ivi, in Appendice, I, la definizione di intimidazione: «“intimidation” means any direct, indirect or potential threat to a witness, which may lead to interference with his/her duty to give testimony free from influence of any kind whatsoever. This includes intimidation resulting either from the mere existence of a criminal organisation having a strong reputation of violence and reprisal, or from the mere fact that the witness belongs to a closed social group and is in a position of weakness therein».

²⁶ M. Gialuz, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, in S. Allegrezza, H. Belluta, M. Gialuz, L. Lupária (a cura di), *Lo scudo e la spada*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 82, richiamandosi all’art. 8 CEDU.

²⁷ S. Felicioni, *In vigore le nuove disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Legge 11 gennaio 2018, n. 6 (Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia)*, «Diritto penale contemporaneo», 3, 2018, <https://www.penalecontemporaneo.it/pdf-viewer/?file=%2Fpdf-fascicoli%2FDPC_3_2018.pdf#page=231>, maggio 2019.

(a) la definizione di vulnerabilità, per certi aspetti non semplice né univoca, è un concetto di relazione e può dipendere, oltre che dalle condizioni psichiche del soggetto, anche dal tipo di minaccia a cui può essere sottoposto²⁸;

(b) la particolare tutela/protezione della vittima non deve tradursi in una limitazione delle garanzie dell'imputato, dovendosi piuttosto risolvere in un equo bilanciamento tra poteri e tutela dell'una e dell'altro²⁹.

In relazione alla speciale tutela da accordare alle vittime di reato, le fonti sovranazionali sono esplicite: il rischio di *intimidazione* o di *vittimizzazione ripetuta* impone l'adozione di speciali misure e cautele.

Paradigmatico il testo della Direttiva 2012/29/UE che, pur specificando che debbono essere fatti salvi i diritti di difesa³⁰, più volte evoca le ipotesi di *intimidazione* e pertanto:

a) chiede una valutazione individualizzata della vittima per individuarne le misure di protezione (art. 22);

b) sollecita la protezione delle vittime «dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'*intimidazione* e dalle ritorsioni» (Cons. 9) attraverso programmi di protezione (art. 18), di non avvicinamento o limitazioni alla divulgazione di informazioni riguardanti la sua identità e il luogo in cui si trova (Cons. 53); tale protezione si estende anche ai casi in cui le vittime partecipino a programmi di giustizia riparativa (Cons. 46 e art. 12);

c) reclama una speciale protezione per le donne vittime della violenza di genere e i loro figli, i quali «hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di *intimidazione* e di ritorsioni connesso a tale violenza» (Cons. 17);

d) riconosce presuppone specifiche esigenze di protezione del minorenne laddove questi possa risultare esposto a vittimizzazione secondaria o ripetuta e a *intimidazioni* o ritorsioni (Cons. 54 e 57)³¹.

Quanto formalizzato nella Direttiva del 2012 trova precedenti significativi nella Convenzione di Lanzarote³² – che esplicita esigenze di protezione da *intimidazioni* e ritorsioni per le vittime, le loro famiglie e i testimoni (art. 31) – e nella Convenzione di Istanbul, la quale, parimenti, prevede un'apposita nor-

²⁸ Gialuz, *Lo statuto europeo* cit., p. 62.

²⁹ Venturoli, *La vittima nel sistema penale* cit., p. 119.

³⁰ Direttiva 2012/29/UE. In particolare, sulla necessità che restino impregiudicati i diritti di difesa, v. il Considerando 58 e gli artt. 7, comma 2; 18; 20 e 23.

³¹ V. la Direttiva 2012/29/UE (corsivi aggiunti).

³² Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote), entrata in vigore il 1 luglio 2010, e ratificata con l. 1 ottobre 2012, n. 172.

ma per le misure di protezione volte a evitare l'innescare di situazioni traumatizzanti per il tramite della *paura* di ritorsioni, rappresaglie o minacce³³.

Una protezione particolare viene accordata alle vittime, in numero costantemente crescente³⁴, di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e delle vittime di tratta (art. 601 c.p.), le quali sono generalmente “sotto scacco” da parte delle organizzazioni criminali³⁵: in questi casi, la paura delle vittime ha ad oggetto non solo la propria incolumità, messa a rischio da eventuali ritorsioni, ma anche la possibilità di subire un procedimento penale in virtù dei reati commessi nella fase in cui le stesse vittime di tratta sono ostaggio dell'organizzazione³⁶.

2.3 *Il ruolo della paura nel contesto sanzionatorio*

La paura entra, fin dagli esordi del diritto penale, quale componente essenziale ed effettuale del sistema penale, trovando il suo iniziale campo d'azione nella spettacolarizzazione simbolica dell'esecuzione delle sanzioni.

In premessa, va richiamato al riguardo un dato incontrovertibile: il diritto penale, per secoli, si è rivolto a una collettività non alfabetizzata e ha pertanto dovuto divulgare i propri precetti ricorrendo non (sol)tanto alla lingua giuridica formale e colta, parlata da una *élite* di funzionari e di chierici, ma a un linguaggio multi-registro, inclusivo di segni non verbali, simboli e immagini.

Non potendo comunicare efficacemente le conseguenze della violazione dei precetti penali attraverso la parola scritta, il sistema criminale ha perciò fatto affidamento sull'esecuzione *coram populo* delle sanzioni. Ciò spiega il carattere necessariamente pubblico dei patiboli e dell'esecuzione delle pene corporali o infamanti che, sin dagli albori del diritto penale, si rivolgono al corpo del condannato provocandone la sofferenza e lo strazio. La crocifissione, la trafittura con frecce, la decollazione – ampiamente rappresentati nelle arti figurative quali episodi cardine della cristianità: la morte di Gesù, il martirio di San Sebastiano e l'esecuzione del Battista – costituiscono le pene

³³ V. la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) dell'11 maggio 2011 che, all'art. 56, prevede misure di protezione: «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare: a) garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizazioni».

³⁴ Sulla rilevanza del fenomeno v. S. Bernardi, *Dati e numeri sulla tratta di persone nel mondo: il Global report on trafficking in persons 2018*, «Diritto penale contemporaneo», 23 gennaio 2019.

³⁵ In argomento, G. Ciampa, *Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*, Napoli, Jovene, 2008.

³⁶ Cfr. S. Allegrezza, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in S. Allegrezza, H. Belluta, M. Gialuz, L. Lupária (a cura di), *Lo scudo e la spada*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 19.

criminali dell'antichità. Seguono l'annegamento, il lancio da un dirupo, la lapidazione e la fustigazione, e poi, in epoca medievale, le amputazioni e gli abbruciamenti, le tenaglie roventi e i roghi, la ruota e i tratti di corda, l'impalamento e la gabbia, l'allungamento e il letto incandescente, la morte per fame e per sete (si pensi al supplizio di Giugurta, narrato da Plutarco, e a quello di Ugolino della Gherardesca, descritto nel canto XXXIII dell'Inferno di Dante) e il terrificante metodo del pendolo. Si aggiungono l'impiccagione e poi, ancora vigenti nel XVIII secolo, la morte per il traino di cavalli, con le membra esposte al pubblico perché si producesse deterrenza, e la garrota, utilizzata in Spagna fino al XX secolo. Nel 1792, in Francia, lo squartamento viene abolito e la ghigliottina salutata come forma di umanizzazione della pena capitale.

Tale pubblicità simbolica, come si è detto, aveva precipuamente una funzione comunicativa: quella di imprimere attraverso la visione di uno spettacolo orrendo la corrispondenza biunivoca tra violazione dei precetti e conseguenze sanzionatorie. Alla stessa logica delle pene corporali risponde quella delle pene infamanti (la gogna), che alimentano, insieme alla paura, l'emozione *secondaria* della vergogna.

Siffatto assetto penale resta sostanzialmente immutato nei secoli, fino a che il modello sanzionatorio dominante, costituito dalla pena di morte e dalle pene corporali, viene sostituito con una compensazione real-simbolica del male del reato attraverso la compressione del diritto di libertà: è la nascita della pena detentiva. Quest'ultima è priva del carattere pubblico ma non della funzione simbolico-espressiva³⁷ delle esecuzioni capitali ponendosi piuttosto come pena "invisibile" poiché il soggetto viene "disinserito" dalla collettività per essere oggetto di contenimento, isolamento o, nella migliore delle ipotesi, per poter diventare soggetto di rieducazione e – si noti il paradosso logico-linguistico – essere infine "reinserito" nella società.

Nelle more dell'esecuzione della pena detentiva, il condannato scompare letteralmente dalla vista della collettività per poi ricomparire, una volta scarcerato, ma ormai portatore dello stigma criminale; egli diventa in tal modo destinatario di malcelati sentimenti di disagio, di diffidenza, di sospetto e di paura, secondo riverberi che, allo scadere dell'esecuzione della pena detentiva, diventano intensi e palesi.

Il discorso sulla paura è ampiamente presente nella dimensione della pena, anche quando questa perde le componenti violente, crudeli o infamanti per assumere le vesti di compensazione real-simbolica del male. La paura, in forme più o meno mascherate, rimane una componente essenziale di molti modelli teorici di legittimazione morale delle sanzioni, sia, per così dire, *a monte* – quando la pena viene modulata in ragione dell'allarme sociale – sia *a valle*,

³⁷ J. Feinberg, *The expressive function of punishment*, «The Monist», 49, 3, 1965, pp. 397-423.

quando occorre promuovere, attraverso la severità delle pene, l'intimidazione dei consociati.

Al riguardo occorre differenziare il discorso a partire dalla dicotomia, di matrice filosofico-dottrinale, tra teorie *assolute* e teorie *relative* della pena.

La paura è sostanzialmente estranea alle c.d. *teorie assolute* della pena: tra queste, la retribuzione, anche nella versione dell'emenda morale plasmata sull'idea platonica della pena quale medicina dell'anima³⁸. Le teorie assolute si autolegittimano su fattori trascendenti: alla pena non viene riconosciuto altro scopo intrinseco che *il punire*.

Viceversa, l'emozione della paura entra quale componente significativa dell'elaborazione teorica delle c.d. *teorie relative*, diventando, rispetto alla formulazione originaria della teoria della prevenzione generale, elemento fondamentale della produzione di deterrenza. Il meccanismo della coazione psicologica, ideato da Feuerbach, si fonda infatti sostanzialmente sul timore della sanzione, il quale dovrebbe fungere da contropinta alla spinta criminosa del soggetto. L'assunto di fondo è che l'individuo si comporti quale essere razionale, il quale si assume – secondo un modello contraddetto tuttavia da studi più recenti³⁹ – soppesi vantaggi, svantaggi e rischi dell'agire criminoso.

Sarebbe dunque il timore della sanzione – che a sua volta si fonda sulle componenti classiche della certezza, della prontezza e della severità della sanzione, individuate da Beccaria – a distogliere il soggetto dal proposito di commettere reati. Il meccanismo di orientamento dei comportamenti dei consociati imperniato meramente sulla paura viene parzialmente sostituito o, da altro punto di vista, semplicemente integrato da altro e diverso fattore – legato anche alle dinamiche psicoanalitiche del profondo – nell'ambito della teoria della prevenzione generale *positiva*⁴⁰. Qui la paura svolge un ruolo recessivo: se infatti la paura della conseguenza sanzionatoria funge inizialmente da monito rispetto alla commissione del reato, nei tempi medio lunghi sarà la corrispondenza biunivoca tra precetto e sanzione che consentirà al soggetto l'*interiorizzazione del precetto penale* con conseguente rafforzamento del super-io.

Libero dalla paura, il soggetto si comporterà in modo conforme alle norme penali, in virtù di un'adesione volontaria e spontanea ai valori da esse protetti. Il meccanismo ancestrale e violento della paura verrebbe, così, parzialmente

³⁸ Nella visione politica di Platone si auspicava che le pene «fossero medicinali e non per ira intendessero a tormentare i rei, ma più utilmente il loro animo guasto e corrotto si ingegnassero a guarire». Cfr., sul punto, le considerazioni di F. Volpicella, *Delle prigioni e del loro migliore ordinamento*, Napoli, Stamperia e Cartiera del Fibreno, 1837, p. 5.

³⁹ Si v., per tutti, C.E. Paliero, *L'economia della pena (un work in progress)*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2005, pp. 539-610.

⁴⁰ Imprescindibile il riferimento a J. Andenaes, *General Prevention Revisited: Research and Policy Implications*, «Journal of Crim. Law and Criminol.», 1975, pp. 338-365.

superato attraverso i sofisticati meccanismi di autocontrollo delle pulsioni aggressive, agevolati dal ruolo delle agenzie del controllo formale e informale e dalla censura sociale.

La trasformazione dei modelli sanzionatori e la profonda rivisitazione dei criteri di esecuzione delle sanzioni allontanano progressivamente la paura dai meccanismi di gestione concreta della penalità⁴¹. Da un lato, infatti, si pongono la prospettiva della risocializzazione e della reintegrazione del condannato nella collettività, che scommettono non già sul timore, bensì sulla "carta" della fiducia. Quest'ultima – nella duplice accezione di *trust* e *confidence* indicata dalla Direttiva 2012/29/UE⁴² – è da riguadagnare e ricostituire attraverso una paziente tessitura educativo-relazionale che si basa su percorsi di riavvicinamento ai valori sottesi alle norme violate e che prepara e facilita un graduale reingresso del condannato nella collettività. Dall'altro lato, la partecipazione a programmi di giustizia riparativa – soprattutto nelle forme dell'incontro dialogico con la parte lesa (*victim-offender mediation*) – consente di lavorare su una gamma di emozioni in cui la paura non è un fattore paralizzante o inibitorio bensì un sentimento da far affiorare, da riconoscere e da accogliere empaticamente, per poi promuovere la gestione del conflitto attraverso modalità riparatorie.

È bene riflettere ancora, sia pure sinteticamente, su quest'ultimo meccanismo: i programmi di giustizia riparativa prevedono generalmente spazi protetti di ascolto in cui alle parti è consentito lo *storytelling*, in un ambiente rispettoso, dignitoso e con il supporto costante di un mediatore o di un facilitatore adeguatamente formati⁴³. Nello svolgimento di tali percorsi, lo spazio di parola e di ascolto lasciato alle parti può far emergere emozioni primarie o secondarie correlate alla paura, nella duplice prospettiva della paura di incontrare se stessi – tipica del soggetto che viene messo di fronte alle proprie responsabilità attraverso le parole della vittima – o della paura di rivivere, attraverso le parole dell'autore di reato, l'esperienza di vittimizzazione.

La gestione della paura non è dunque estranea ai programmi di giustizia riparativa e in particolare ai percorsi di mediazione – costituendone anzi un momento quasi ineliminabile – ma non costituisce più, come avviene nel sistema penale, l'elemento caratterizzante la legittimazione delle comminatorie,

⁴¹ Per una prospettiva di generale ripensamento della legittimazione morale delle sanzioni v. A. Duff, *Punishment, Communication and Community*, Oxford, Oxford University Press, 2001.

⁴² Nel testo della direttiva in lingua inglese si ricorre sia al termine '*trust*', sia al termine '*confidence*', per indicare livelli orizzontali e verticali di fiducia. Sulla diversa valenza semantica associata ai due termini sia consentito rinviare a Mannozi, Lodigiani, *Giustizia riparativa* cit., pp. 204 s.

⁴³ Sottolinea l'importanza di una formazione adeguata di mediatori e facilitatori la Raccomandazione CM Rec (2018) 8. Cfr. anche la Direttiva 2012/29/UE (Cons. 61) sulla necessità di un *training* permanente.

nella duplice veste di produzione di deterrenza e di stabilizzazione dell'allarme sociale.

Anche l'emozione secondaria della vergogna, che pure può emergere nei percorsi di giustizia riparativa, viene gestita in modo costruttivo e non distruttivo, prevalentemente attraverso il paradigma della ri-accoglienza, secondo quanto insegna la teoria della *reintegrative shaming* elaborata da Braithwaite⁴⁴.

Se ne può derivare che, quanto più le sanzioni si discostano da un modello afflittivo imperniato sulla espiazione e sulla sofferenza, tanto più la dimensione della paura si sposta da componente di meccanismi generalpreventivi a sentimento ed emozione generativi di percorsi con componenti riparative.

3. *La paura come elemento del dibattito giuridico e fattore condizionante le scelte di policy. Possibili effetti distortivi*

Occorre, a questo punto, riprendere la tassonomia inizialmente proposta che, rispetto al diritto penale, opera una distinzione fra paura quale fattore *endo-sistematico* oppure *eso-sistematico*. Adottare la prospettiva della paura quale elemento *etero-indotto* nel sistema penale consente, infatti, di affrontare la questione della strutturazione, a livello collettivo e sociale, della paura legata alla *percezione della criminalità* e al *senso di insicurezza*⁴⁵. Ciò al fine di analizzare se e in che modo la paura, per così dire strutturata e diffusa, condizioni le scelte di politica criminale del legislatore. In via più generale, è possibile infatti ipotizzare che le dinamiche della paura, lette in rapporto dialettico e dinamico con altre e diverse emozioni primarie o secondarie, abbiano un'influenza nelle scelte di *policy*, anche di medio/lungo periodo, che contraddistinguono un sistema o sub-sistema giuridico.

La chiave di lettura della paura elaborata da Plutchik – secondo il quale le emozioni primarie possono essere associate per coppie o strutturarsi in un modello che evidenzia polarità, intensità e somiglianze (via via che l'intensità delle emozioni decresce queste ultime tendono infatti a somigliarsi) – si rivela, in tale prospettiva, particolarmente utile. Nel modello multidimensionale c.d. "a cono", Plutchik correla le emozioni, indicandole come coppie di opposti: così alla gioia fa da contraltare la tristezza; alla fiducia, il disgusto; alla sorpresa, l'anticipazione e, infine, alla rabbia, la paura. Quest'ultima, inoltre, costituisce diade emotiva con: (a) la fiducia e la sorpresa (diadi primarie); (b)

⁴⁴ J. Braithwaite, *Crime, Shame, Reintegration*, Cambridge, Cambridge University Press, 1989.

⁴⁵ Sul collegamento tra paura e insicurezza v., da ultimo, R. Bianchetti, *La paura* cit., pp. 35-49.

la gioia e la tristezza (diadi secondarie); infine, (c) con il disgusto e l'anticipazione (diadi terziarie)⁴⁶.

Rispetto al diritto penale, riverberi di emozioni – insicurezza, disgusto, paura, sfiducia – possono essere indotti nella collettività⁴⁷ a partire dalla comunicazione e rappresentazione del crimine⁴⁸ e comportare ripensamenti significativi delle scelte di politica penale e sanzionatoria, che può assumere forme espressive o simboliche.

Uno sguardo sui sistemi giuridici delle *West societies* mostra tendenze e controtendenze politico-criminali – spesso operanti in contemporanea – riconducibili proprio alla normazione simbolica.

In alcuni ordinamenti giuridici si segnala un costante incremento del ricorso alle sanzioni penali, che trova conferma nell'andamento della popolazione carceraria. Si pensi agli Stati Uniti, che hanno attualmente il 5% della popolazione mondiale e il 25% della popolazione mondiale detenuta⁴⁹: un tasso di carcerazione circa sette volte superiore a quello medio degli ordinamenti europei. In netta controtendenza, i Paesi scandinavi cercano di promuovere un progressivo contenimento della popolazione carceraria: la Finlandia, in particolare, ha costantemente diminuito la popolazione detenuta investendo su un complesso sistema di sanzioni alternative e su meccanismi di *diversion* che fanno del diritto penale lo strumento di *extrema ratio* di tutela⁵⁰.

Alla base delle scelte operate negli Stati Uniti vi sarebbe una gestione della marginalità e della povertà *attraverso* il diritto penale. Il fenomeno è descritto da Elisabetta Grande⁵¹, la quale osserva come l'attività di *lobby* delle multinazionali americane, facendo leva sulla paura nei confronti della criminalità comune, avrebbe sostenuto le leggi del *three strikes and you're out* che, insieme

⁴⁶ Ne riferisce, con particolare riferimento all'emozione della vergogna, M. Lewis, *Il sé a nudo. Alle origini della vergogna*, Firenze, Giunti, 1998, p. 25.

⁴⁷ Interessante, al riguardo, il contributo di F. Furedi, *Le regole impalpabili per diffondere la paura*, in Z. Bauman, *Il demone della paura*, Roma-Bari, Laterza, 2014, pp. 73 ss.

⁴⁸ Sulla rappresentazione del crimine v. l'ampia e multidisciplinare riflessione proposta da G. Forti, M. Bertolino (a cura di), *La televisione del crimine*, Milano, Vita e Pensiero, 2005. Per una analisi approfondita e documentata dell'effetto della rappresentazione mediatica della paura sulle dinamiche del sistema penale v. Bianchetti, *La paura del crimine* cit., pp. 143-216.

⁴⁹ A. Sinopoli, *Stati Uniti: nelle carceri ci sono 2,2 milioni di persone; afro-americano il 60% dei detenuti*, «Ristretto orizzonti», 21 agosto 2015, disponibile in «Le Notizie di Ristretti», <<http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/stati-uniti-nelle-carceri-ci-sono-22-milioni-di-persone-afro-americano-il-60-dei-detenuti>>, maggio 2019.

⁵⁰ T. Lappi-Seppälä, K. Nuotio, *Crime and Punishment*, in P. Letto-Vanamo, D. Tamm, B.O.G. Mortensen (eds.), *Nordic law in European context*, Cham, Springer International Publishing, 2019, pp. 182-182.

⁵¹ Scrive Elisabetta Grande: «Per capire [...] quali motivazioni socio-politiche si nascondano dietro l'eccezionale ipertrofia carceraria americana, è necessario porsi una domanda di fondo: da chi è costituito il popolo delle carceri? La risposta: soprattutto da poveri» (*Il terzo strike. La prigione in America*, Palermo, Sellerio, 2007, p. 84). L'A. a sua volta fa riferimento al saggio di T. Herivel, P. Wright, *Prison Nation. The Warehousing of America's Poor*, New York, Routledge, 2003.

ai minimi di pena obbligatori (i c.d. *mandatory minimums*)⁵², hanno favorito un massiccio incremento della popolazione carceraria. In estrema sintesi, e semplificando al massimo, si è fatto leva sulla paura del crimine per incoraggiare scelte di *policy* che prevedessero un giro di vite nei confronti della criminalità comune, per lo più a base violenta, e soprattutto recidivante, con conseguente impennata della popolazione carceraria. Bene descrive questo fenomeno Simon⁵³, delineando, rispetto all'esperienza nordamericana, una strategia di governo costruita (anche) attraverso la criminalizzazione della povertà, che per autolegittimarsi nella gestione della «sicurezza urbana» – vale a dire della delinquenza, ma anche della povertà e della marginalità – ha bisogno di generare sfiducia verso la gestione giudiziaria del crimine.

Quando la paura della criminalità viene utilizzata nel discorso politico per sostenere scelte e strategie di politica criminale ciò può comportare una serie di effetti distorsivi.

3.1 Il primo di tali effetti è la *sovrapposizione*, o meglio l'*identificazione* tra *politica criminale* e *politica penale*. Fenomeno che può rivelarsi potenzialmente pericoloso perché fa sì che, nella gestione della criminalità, ci si concentri quasi esclusivamente sulla modulazione delle leve sanzionatorie, secondo una prospettiva che intende massimizzare l'approccio retributivo e la certezza della pena.

Come osserva Martha Nussbaum, le strategie sanzionatorie sono invece solo una parte – non necessariamente quella più importante o più efficace – di una progettualità che dovrebbe avere diverso e più ampio respiro, includendo investimenti significativi nell'alimentazione, nell'istruzione, nella salute, nella casa, nel lavoro e in altro ancora⁵⁴.

3.2 Il secondo effetto distorsivo può essere individuato nella canalizzazione della fiducia collettiva sul potere politico quale soggetto capace di *crime control*, a discapito del riconoscimento del ruolo di *gate keepers* di altri soggetti istituzionali. La fiducia dei consociati verrebbe, cioè, orientata sulle capacità del legislatore di arginare con efficacia il fenomeno della criminalità attraverso riforme per lo più improntate a inasprimenti del sistema penale. Ne è lo specchio l'adozione di una duplice strategia riformatrice, prima anco-

⁵² J. Cullen, *Sentencing Laws and How They Contribute to Mass Incarceration*, Brennan Centre for Justice, 5 ottobre 2018, disponibile in «Brennan Center», <<https://www.brennancenter.org/blog/sentencing-laws-and-how-they-contribute-mass-incarceration-0>>, maggio 2019.

⁵³ J. Simon, *Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear*, Oxford, Oxford University Press, 2007; tr. it. *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America*, Milano, Raffaello Cortina, 2008.

⁵⁴ M.C. Nussbaum, *Anger and Forgiveness. Resentment, Generosity, and Justice*, Oxford, Oxford University Press, 2016; tr. it. *Rabbia e perdono. La generosità come giustizia*, Bologna, il Mulino, 2017.

ra che comunicativa, che si potrebbe indicare come *front door approach*, in opposizione ad un *back door approach*: la prima enfatizza, con il supporto mediatico, il ricorso a riforme penali volte ad aggravare il trattamento sanzionatorio di singole figure delittuose o di gruppi di illeciti per promuovere *assicurazione sociale*⁵⁵; la seconda tende ad arginare gli insostenibili effetti delle politiche sanzionatorie rigoristiche, vanificandone le conseguenze sull'aumento della popolazione carceraria, attraverso misure clemenziali o riforme della fase esecutiva della pena volte a facilitare la fuoriuscita dei detenuti dal circuito penitenziario⁵⁶.

3.3 Il terzo effetto distorsivo, che discende dal precedente, è individuabile in una *potenziale delegittimazione delle agenzie del controllo formale*, con particolare riguardo alla magistratura⁵⁷.

Mostrare manchevolezze, sacche di inefficienza, lentezze procedurali significa inviare ai consociati un messaggio di inefficacia cui fa da contraltare l'auto-riconoscimento, da parte del potere politico, di posizioni di "governo del crimine" attraverso la normazione penale⁵⁸.

3.4 Il quarto effetto distorsivo risiede nella *prevalenza del discorso pseudo-scientifico su quello scientifico* in tema di misurazione della delittuosità, della sicurezza urbana, dell'andamento della criminalità registrata. Ciò si evince, ad esempio, da una non completa e sistematica rilevazione di alcuni tipi di criminalità (si pensi all'assenza dei delitti di corruzione dalla rilevazione ISTAT) e dalla mancata comunicazione dei livelli sanzionatori correlati alla repressione penale dei fenomeni criminosi, che pure sarebbero disponibili grazie al Casellario giudiziale centrale.

La paura e l'insicurezza urbana, invocate a sostegno di politiche criminali repressive e oggetto di enfatizzazione mediatica, non trovano, salvo talune eccezioni, riscontro nell'andamento dei tassi di criminalità. Un esempio per

⁵⁵ Cfr. M. Caterini, *La legalità penal-mediatica. La mercificazione del 'prodotto' politico criminale tra vecchi e nuovi mezzi di comunicazione*, in E.R. Zaffaroni, M. Caterini (a cura di), *La sovranità mediatica. Una riflessione tra etica, diritto ed economia*, Padova, Cedam, 2014. Cfr. anche le osservazioni di Bianchetti, *La paura* cit., p. 66.

⁵⁶ Per una sintesi delle riforme adottate nelle passate legislature secondo le dinamiche del *front door approach* e del *back door approach* sia consentito rinviare a G. Mannozi, M. Delli Carri, *L'ago impalpabile della bilancia. Il peso del principio di proporzionalità nel sistema sanzionatorio: evidenze dall'analisi delle dinamiche sanzionatorie per la criminalità comune e dei «colletti bianchi»*, Padova, Padova University Press, 2015, pp. 185-216. Una visione d'insieme delle riforme è proposta da F. Palazzo, *Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture. A proposito della legge n. 67/2014*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 57, 4, 2014, pp. 1693-1722.

⁵⁷ Sulla delegittimazione della magistratura è difficile indicare, tra i molti, un riferimento bibliografico. Interessante la ricostruzione sociologica di G. Priulla, *Raccontar guai. Che cosa ci minaccia, che cosa ci preoccupa*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006.

⁵⁸ Simon, *Il governo della paura* cit., p. XXV dell'Introduzione all'edizione italiana.

tutti, è il calo degli omicidi in Italia (dove si registra, peraltro, uno dei tassi più bassi d'Europa), reati che peraltro hanno assunto, nel tempo, matrice diversa: dai delitti di strage, agli omicidi legati alla criminalità organizzata, ai delitti di relazione che si consumano tra le mura domestiche o sullo sfondo di vicende familiari⁵⁹.

4. *Oltre il confine della paura*

Non necessariamente – come insegna l'esperienza dei Paesi scandinavi – più carcere vuol dire più sicurezza e meno criminalità.

Per smentire l'assunto di una corrispondenza biunivoca tra repressione penale e prevenzione del crimine basti pensare alla storia della giustizia minorile, la quale mostra come si possa scegliere un approccio diverso rispetto a quello fondato su politiche di matrice securitaria, alimentate da progressivi inasprimenti di pena, che si indirizzano verso quelle che, di volta in volta, vengono percepite come “classi pericolose”.

Nell'ambito della giustizia minorile, un complesso di valori – edificati sui principi inderogabili di tutela della persona e di protezione della gioventù (di cui all'art. 31 della Costituzione) – ha aperto una prospettiva di *giustizia* tale da superare un diritto conservatore e miope, incapace di guardare oltre il profilo della repressione. Se agli albori della giustizia minorile si delinea un tratto pedagogico-paternalistico, nel tempo prende corpo una crescente fiducia verso misure non custodiali, istituti sospensivi del processo e, da ultimo, verso i programmi di *restorative justice*.

In sintesi, la giustizia minorile ha espunto progressivamente i meccanismi brutalmente punitivi e disciplinari, inglobato prospettive spiccatamente educative, diventando sin dagli anni '90 del secolo scorso una palestra per le prime, pionieristiche sperimentazioni di programmi di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima⁶⁰.

Il cambio di paradigma è da leggersi nella forza di un fatto “irriducibile e ostinato”: le dinamiche della paura non hanno avuto la meglio sulle istanze di umanizzazione della giustizia e di tutela dei soggetti minorenni. Ha ripugnato applicare a questi ultimi un diritto penale, che è sì un diritto delle garanzie, ma è anche un diritto della paura, dell'intimidazione, della stigmatizzazione e della violenza.

⁵⁹ Sull'andamento della criminalità v. Istituto Nazionale di Statistica, *Delitti, imputati e vittime dei reati. Una lettura integrata delle fonti sulla criminalità e giustizia*, Roma, ISTAT 2017, pp. 17 s., disponibile in <<https://www.istat.it/it/files/2017/10/Delitti-imputati-e-vittime-dei-reati.pdf>>, maggio 2019.

⁶⁰ Tra i primi contributi, A. Ceretti, *Mediazione: una ricognizione filosofica*, in L. Picotti (a cura di), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Padova, Cedam, 1998, pp. 19 ss.

I dati statistici confortano la bontà di un tale percorso: i minorenni detenuti erano 8.521 nel 1940, 7.100 nel 1950, 2.638 nel 1960, 1.401 nel 1970 e 858 nel 1975⁶¹; al 15 gennaio 2019, i soggetti ristretti sono 440⁶². La diminuzione della popolazione detenuta – dato fondamentale – non ha visto una correlativa impennata dei tassi di criminalità.

Occorre allora chiedersi: quale giustizia vogliamo? Quella vetero-testamentaria della reciprocità e della regola d'oro? Quella evangelica della carità e del perdono come *eccedenza del dono*? O, ancora, una giustizia da intendersi laicamente come bene relazionale e come giustizia che reintegra e cura?

È necessario dunque creare le condizioni che rendano possibile una giustizia che non si limiti a fissare per sempre il reo nella colpa, dosando la docilità del corpo come veicolo di espiazione, ma sia capace di potenziare il paradigma della responsabilità e della riparazione, affinché agli individui sia consentito arrivare a riconoscersi in un patto democratico di reciprocità di diritti e di doveri solidaristici, nell'orizzonte del rispetto dei diritti umani⁶³. Di qui la necessità di un investimento nelle misure alternative, negli istituti sospensivi del processo, nei percorsi di giustizia riparativa, da affiancare anche all'esecuzione delle pene custodiali. Più consolidata è l'esperienza delle misure alternative e degli istituti sospensivi del processo. Più recente, ancorché solidamente sperimentata laddove avviata in concreto, è la prassi della giustizia riparativa.

Pur con i limiti di applicabilità e le incertezze epistemologiche che ancora la contrassegnano, la giustizia riparativa interpella con forza la (cattiva) coscienza del penalista a ripensare al sistema delle pene e dei precetti, a correggerne le storture più vistose, a restituire voce alle vittime, a "fasciare" le loro ferite con un ascolto che tesse la trama, allo stesso tempo fragile e potente, del *riconoscimento* e della *fiducia*, a scommettere sul futuro, sul cambiamento, sull'uomo.

È una giustizia spesso fraintesa, quella riparativa, e sminuita da chi desidera perpetuare il modello di *law and order* e non percepisce invece la necessità di una giustizia coraggiosa, *agita* e non *subita*, rivolta a un uomo che, secondo la lezione di Pico della Mirandola, *si fa agendo*. La giustizia riparativa è parte di un nuovo umanesimo, dei cui fragili semi – quasi granelli di senape di biblica memoria – dovremmo sentirci ed essere custodi. Senza paura.

⁶¹ S. Marietti (a cura di), *Ragazzi fuori. Terzo Rapporto di Antigone sugli Istituti Penali per Minori*, Roma, 2015, p. 7, disponibile in «Antigone», <<http://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/RagazziFuoricompleto.pdf>>, maggio 2019.

⁶² Dipartimento Giustizia minorile e di comunità, *Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili. Analisi statistica dei dati 15 gennaio 2019*, disponibile in «Giustizia.it», <https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Analisi_Servizi_minorili_15.01.2019.pdf>, maggio 2019.

⁶³ Sull'ipotesi di politiche di sicurezza democratiche v. le considerazioni di A. Ceretti, R. Cornelli, *Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica*, Milano, Feltrinelli, pp. 195 ss.

Claudia Storti

A proposito di uso politico della paura

Qualche riflessione su una delle tante possibili declinazioni del tema della ‘paura’ mi è stata suggerita da un convegno sulle mobilitazioni di piazza, che ha avuto per fili conduttori la ‘piazza’ come «punto di partenza per una narrazione del basso della storia d’Italia» e la ricerca «dell’interazione fra ‘piazza’ e istituzioni»¹.

Il nesso tra i due diversi ambiti tematici appare evidente se si considerano i nodi posti al centro del *Laboratorio di storia del penale e della giustizia. Paurale* e, in particolare, il cosiddetto ‘principio di precauzione’ che, nell’attualità, come nel passato, consente e ha consentito «a lobbies o agli stessi Stati» di «focalizzare le opinioni pubbliche su allarmi che si presume possano generare consenso» per evocare proprio sulla base di tali allarmi l’esigenza di «protezione»².

L’“uso politico” della paura è fenomeno ben noto nel passato come nel presente e siamo purtroppo abituati alla ricorrente strumentalizzazione in tanti Stati del mondo di paure talvolta effettive, talvolta, invece, indotte dalla propaganda delle opposizioni oppure dai ‘discorsi’ della politica allo scopo di ottenere consensi per l’introduzione o il rafforzamento di progetti di riforma, per non dire di investimenti pubblici (basti pensare al muro sul confine del Messico ideato dall’attuale presidente degli USA).

La maggiore difficoltà consiste, invece, nel decifrare quanto determinate paure siano condivise da governi e società, e quanto, al contrario, si verifichi, da questo punto di vista, un deciso «scollamento» tra Stato e società³. In quest’ultimo caso, può accadere che i governi, percependo paure della so-

¹ A. Ciampani, D.M. Bruni (a cura di), *Introduzione a Istituzioni politiche e mobilitazioni di piazza*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2018, p. 6.

² *Laboratorio di storia del penale e della giustizia. Paurale*, in part. testo a nt. 15. Rinvio, inoltre, all’intervento di Francesco Benigno in questo Quaderno.

³ P. Costa, *Lo stato immaginario: metafore e paradigmi della cultura giuridica italiana tra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 70 ss.

cietà, si sforzino di contrastarle o di contenerle, oppure che i governi temano qualcosa che non preoccupa la società o la preoccupa poco. In tale seconda evenienza, per ottenere la solidarietà della società, il potere ricorre a un'amplificazione dei contorni e dei caratteri di fatti e situazioni ritenuti come potenzialmente pericolosi e alla loro strumentalizzazione al fine di ottenere, come si diceva sopra, il consenso dell'opinione pubblica su modifiche di carattere legislativo o istituzionale ritenute efficaci strumenti di contrasto al problema che ha suscitato paura. In entrambi i casi si può poi trattare di paure giustificate e fondate su basi razionali e sufficientemente critiche, oppure di paure determinate da un'errata valutazione di fatti e di situazioni, salvo poi ancora stabilire se dolosamente o solo colposamente o colpevolmente errata.

Tra le tante facce dell'"uso politico" della paura è, infine, configurabile anche il caso estremo di assenza di condizioni di rischio per lo Stato e la società, nel quale, però, il potere alla ricerca di consenso inventi motivi di paura e la ingeneri e alimenti artificialmente, affinché la società senta un bisogno di protezione.

Comunque sia, sono diversi e variabili gli strumenti adottati per contrastare eventi o fatti che ingenerano paura, di qualsiasi natura essa sia e di qualsiasi natura sia la sua fonte, in quanto gli Stati possono ideare e attuare strumenti di natura ordinaria e 'costituzionale', oppure di natura eccezionale, come ricerche a noi tutti ben note hanno approfonditamente analizzato con precipuo riguardo ai «caratteri permanenti» della storia italiana tra Otto e Novecento⁴.

Inutile dire, inoltre, che società e opinione pubblica sono, a loro volta, termini equivoci: quali parti della società e dell'opinione sono scelti di volta in volta dai governi per condividere le loro paure o come interlocutori e produttori di consenso per le loro politiche di contrasto alla paura?

Un episodio del passato, che ben si presta all'analisi di alcune possibili variabili dell'"uso politico" della paura e al quale facevo cenno all'inizio con riferimento alle piazze, è costituito dalle vicende notissime delle manifestazioni operaie di Milano nel 1898 che culminarono con la dichiarazione da parte del presidente del consiglio Di Rudinì dello stato d'assedio e della conseguente sospensione delle garanzie costituzionali, secondo il modello già seguito da Crispi negli eventi, di pochi anni anteriori, della Sicilia e della Lunigiana⁵.

La stretta connessione con il nostro dibattito si può cogliere immediatamente dalle parole di un osservatore di quei fatti, il giornalista Eugenio Torelli

⁴ Il primo riferimento è, naturalmente agli scritti di Mario Sbriccoli e della sua scuola e mi limito a rinviare, anche per riferimenti bibliografici a L. Lacchè, «*Alzate l'architrave, carpentieri*». *I livelli della legalità penale e le 'crisi' tra Otto e Novecento*, in C. Storti (a cura di), *Le legalità e le crisi della legalità*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 183-205.

⁵ Rinvio anche per riferimenti a bibliografia e fonti a A. Canavero, *Milano e la crisi di fine secolo (1896-1900)*, Milano, Unicopli, 1998 e per ulteriori riferimenti e per le citazioni a C. Storti, *Stato d'assedio a Milano. Maggio 1898*, in *Istituzioni politiche e mobilitazioni di piazza cit.*, pp. 55-71.

Violler, vicedirettore del Corriere della Sera e sicuramente non simpatizzante per il socialismo, che li definì in maniera sintetica ed efficace come conseguenza di «un sogno della paura che aveva provocato un macello»⁶.

Nella sua narrazione, esattamente contrapposta a quella ufficiale, lo stato d'assedio era stato provocato dalla paura 'infondata' e basata su valutazioni erronee del Governo, che aveva trovato in manifestazioni spontanee di operai una sorta di pretesto per rappresentare come necessaria la repressione militare. La proclamazione dello stato d'assedio in eccezione al sistema di legalità era stata determinata esclusivamente dalla paura di una ipotetica «sommossa a scopo politico e sociale» e di una «guerra contro le istituzioni». La semplice ricognizione delle modalità delle manifestazioni e dei mezzi a disposizione dei 'presunti' insorti dimostrava come del tutto infondato e inverosimile il rischio avvertito dal governo e condiviso, si diceva, dalla maggioranza parlamentare e dalla borghesia.

Si era all'inizio di quella fase della storia italiana, che va sotto il nome di ventennio di crisi dello Stato liberale, intessuta di vicende gravi e complesse nell'acuirsi dello scontro di classe con continui contraccolpi sulle istituzioni pubbliche. In tale contesto, i fatti di Milano avevano offerto un pretesto e un'occasione per la lotta contro i nemici dello *statu quo*, socialisti, anarchici, antimilitaristi, parroci di campagna. Dal punto di vista di questa narrazione dei fatti, lo Stato aveva dunque fatto ricorso all'esercito per attaccare la parte più indifesa della sua società, ossia dei ceti più deboli della popolazione effettivamente messi in crisi, nell'immediato, dal repentino rincaro dei generi di consumo. La sproporzione di tali provvedimento rispetto al rischio effettivo sollevò una forte reazione anche di una parte cospicua e autorevole della dottrina giuridica. Personalità come Impallomeni, Brusa, Escobedo, Pierantoni stigmatizzarono il ricorso allo stato d'assedio degli ultimi anni dell'Ottocento come eversione dei principi fondamentali della costituzione liberale del nuovo Stato italiano⁷.

In realtà, tutte le vicende alle quali ho fatto brevemente cenno, quantunque oggetto di molte pubblicazioni, rimangono almeno in parte ancora oscure come siamo soliti constatare con riguardo a tante storie connesse con uno stato

⁶ E. Torelli Violler, *Vedo cose che mi ricordano i Borboni*, in A. Canavero (a cura di), 1898. *La grande paura. Commenti e testimonianze di contemporanei*, Milano, Unicopli, 1998, p. 60 (si tratta del testo di una lettera del giornalista a Pasquale Villari).

⁷ Storti, *Stato d'assedio*, cit., pp. 65-68; F. Colao, *Il principio di legalità nell'Italia di fine Ottocento, tra «giustizia penale eccezionale» e «repressione necessaria e legale [...]»*, in *Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli)*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 697-742, per l'atteggiamento della Corte di Cassazione, M. Meccarelli, *Le questioni dei decreti legge tra dimensione fattuale e teorica: la sentenza della corte di cassazione di Roma del 20 febbraio 1900*, in *Historia constitucional, revista electronica*, 6, 2005, pp. 265-283; A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, Bologna, il Mulino, 2012, pp. 105 ss.; Lacchè, «*Alzate l'architrave*» cit., pp. 195-196.

di 'paura', che, per la sua più o meno ampia, ma non sottovalutabile componente di irrazionalità, rischia inevitabilmente di annebbiare sia le coscienze dei protagonisti, sia il senso critico degli osservatori, al punto di impedire di sovente anche a coloro che li studiano in tempi successivi la possibilità di ricostruirne gli effettivi contorni.

Questo esempio ci porta ad affrontare un altro aspetto di carattere, direi, più generale, e a porsi domande sull'adeguatezza delle finalità di ordine e di sicurezza perseguite 'nei tempi moderni' dagli ordinamenti politici ereditati da una tradizione secolare e, di conseguenza, sull'adeguatezza degli strumenti ideati e adottati per attuarle o tentare di attuarle.

Quanto – per dirla con le espressioni critiche di Aldo Mazzacane sulla borghesia liberale dell'Ottocento⁸ – la classe politica è stata ed è nella nostra epoca in grado di «interpretare e governare i rapidi mutamenti della società contemporanea» e quanto è stata nel passato ed è ora idonea a predisporre nuovi strumenti, innanzitutto, giuridici utili per risolvere problemi e per incanalare soluzioni nell'alveo e nel rispetto dei principi costituzionali? Basti pensare al ruolo suppletivo assunto dalla magistratura negli ultimi decenni⁹, al quale i governi rispondono in maniera, per così dire, contraddittoria, o con ripetuti tentativi di modifica dell'ordinamento giudiziario o con un continuo eccessivo ricorso al penale. Come rilevato anche nell'intervento di Grazia Mannozi, si tratta per lo più di provvedimenti tampone, che possono bensì suscitare un ampio riscontro mediatico, nonché, portare frutti in termini di propaganda e di consenso, ma che certo, come dimostrano i fatti, non risolvono i problemi di lungo periodo e servono solo a far allontanare il sistema penale dai principi della legalità e della certezza.

Tra passato e presente, forse proprio questo è il problema ed è problema che, per restare in tema di paura, fa tremare i polsi.

La democrazia, nella quale tutti noi continuiamo a credere, è il modello più recente di Stato che è stato possibile ideare con gli strumenti del diritto per contemperare la partecipazione e la rappresentanza del popolo o della società, che dir si voglia, con un organismo statale che, grazie al principio della separazione dei poteri, è paradigma di tutela dei diritti individuali e di ordine contro la forza e la violenza.

Tuttavia, la crisi di funzionamento del modello democratico è sotto gli occhi di tutti.

Dobbiamo rassegnarci al fatto che il diritto e il suo studio, che nei secoli hanno prodotto rivoluzioni straordinarie, come la democrazia, appunto, o la tutela dei diritti umani, sono ormai diventati strumenti insufficienti per

⁸ A. Mazzacane, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia tra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori, 1986, p. 15.

⁹ F. Colao, *Giustizia e politica: il processo penale nell'Italia repubblicana*, Milano, Giuffrè, 2013.

risolvere i problemi della società, o possiamo pensare a nuove meccanismi e a nuove tecniche per l'affermazione del diritto e per la sua produzione? Il vuoto di intelligenza politica, di cui ha parlato Roberto Cornelli, non è forse anche imputabile a vuoto di intelligenza giuridica?



eum edizioni università di macerata

ISSN (print) 2612-7792

ISBN 978-88-6056-621-8



9 788860 566218

€ 15,00